BOLLETTINO UFFICIALE

n. 7
DEL 15 FEBBRAIO 2012

Anno XLIX n. 7

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

12_7_1_LRE_1

Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 1
Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel sul territorio regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità e ambito di applicazione

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, alla luce dei principi di cautela di cui all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conformemente al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), individua misure specifiche ai fini della rilevazione e del contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel.
2. Le misure di cui alla presente legge si applicano nelle aree della regione in cui si accerti il superamento per gli inquinanti di cui al comma 1 dei valori obiettivo stabiliti dal decreto legislativo 155/2010 presso una o più stazioni di rilevamento comunque posizionate sul territorio regionale.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per <<tutela della salute e dell'ambiente>> la tutela della salubrità ambientale, individuata, nel rispetto delle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in conformità al decreto legislativo 155/2010, come valore prioritario da considerare nell'adozione delle forme di tutela idonee al fine di prevenire ed evitare situazioni di dannosità per la salute umana.

Art. 3 misure urgenti di protezione e tutela della salute

1. In presenza di un rischio di dannosità per la salute e per la tutela dei valori di cui all'articolo 2, il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'articolo 1, calcolati come media su un anno civile, deve essere conseguito nel più breve tempo possibile.
2. In caso di superamento dei valori obiettivo, anche prima della scadenza annuale qualora esso sia tale da escludere ogni possibilità di raggiungere, alla scadenza stessa, tali valori, il Comune, sentita l'Azienda per i servizi sanitari, adotta misure urgenti per la protezione e tutela della salute, anche mediante azioni limitative e sanzionatorie nei confronti dei soggetti inquinanti.
3. Il Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica di cui al comma 2, provvede ad adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dell'articolo 32, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).
4. Ai fini della determinazione delle misure per il contenimento entro i valori obiettivo delle emissioni registrate in qualunque stazione di misurazione regionale, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
5. L'ARPA provvede alla scelta dei siti dove posizionare le stazioni di rilevamento, fisse o mobili, nonchè alla loro manutenzione e controllo, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla presente legge.
6. Nel Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria, di cui all'articolo 9 della legge regionale

18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è prevista una sezione specificamente dedicata alle aree in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1 superano i valori obiettivo.
7. La Direzione centrale competente in materia di ambiente comunica ai Comuni, alla Provincia e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio i dati relativi alla qualità dell'aria nelle aree in cui si verifica il superamento dei valori obiettivo e trasmette al Ministero dell'ambiente e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) le relazioni e le comunicazioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 155/2010.

Art. 4 misure sulle principali sorgenti di emissione

1. A seguito delle risultanze del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria, la Regione procede, nei limiti previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 155/2010, al riesame dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale, emessi ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e della parte seconda del decreto legislativo 152/2006.
2. Per gli impianti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 155/2010, la procedura di riesame di cui al comma 1 non impedisce né interrompe l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006.

Art. 5 controlli e verifiche

1. La Regione provvede attraverso l'ARPA al controllo e alla verifica della costante applicazione delle misure per il contenimento delle emissioni degli inquinanti di cui all'articolo 1 nonchè dell'efficacia delle azioni intraprese.

Art. 6 oneri

1. Gli oneri connessi all'attuazione delle misure urgenti di contenimento delle emissioni di cui all'articolo 3 sono a carico dei soggetti titolari delle sorgenti di emissione interessate.

Art. 7 norma di rinvio

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa regionale e statale vigente in materia.

Art. 8 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 13 febbraio 2012

TONDO

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è il seguente:
Art. 191
1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comporta-

no, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.
3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:
- dei dati scientifici e tecnici disponibili,
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,
- dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.
4. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Note all'articolo 2
- La Parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reca: "Disposizioni comuni e principi generali".

- La Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 reca: "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)".

Note all'articolo 3
- Il testo dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:
Art. 117 interventi d'urgenza
1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.

- Il testo dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 2268, comma 1, n. 748), del decreto legislativo 66/2010, è il seguente:
Art. 32 funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria
Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.
La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.
Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, è il seguente:
Art. 9 Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria
1. Il Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene gli strumenti volti a garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 351/1999 e il raggiungimento, attraverso l'adozione di misure proporzionate, dei valori bersaglio dei livelli di ozono, di cui all'allegato I, parte II, del decreto legislativo 183/2004.
2. Nel Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria e' individuata, d'intesa con la Regione Veneto, l'estensione delle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), di comune interesse, ai fini del coordinamento dei rispettivi Piani di miglioramento della qualita' dell'aria.
3. Il Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria e' applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), in caso di superamento del valore limite da parte di un determinato inquinante.
4. Il Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria stabilisce, ai sensi dell'articolo 271, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, piu' severi di quelli fissati dall'allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo e di quelli fissati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualita' dell'aria.
5. Nel caso di superamento dei valori limite da parte di piu' inquinanti e' predisposto il Piano regionale di miglioramento integrato per tutti gli inquinanti.
6. Il Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria recepisce i contenuti delle intese di cui all'articolo 2, comma 2.

7. Il Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria e' predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 1 ottobre 2002, n. 261 (Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351), e' approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonche' sul sito internet della Regione.
8. Il Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria contiene almeno le informazioni di cui all'allegato V del decreto legislativo 351/1999.
9. Il Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria e' modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

- Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, è il seguente:
Art. 19 relazioni e comunicazioni
1. Fatto salvo quanto previsto per le sostanze inquinanti oggetto delle comunicazioni disciplinate ai commi 3, 5 e 7, le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed informazioni al Ministero dell'ambiente ed all'ISPRA:
a) per le zone di cui all'articolo 9, comma 1:
1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza o che superano i valore limite degli inquinanti per i quali non è stabilito un margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si è verificato, nonché i valori misurati, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI;
2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI;
3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati misurati o valutati i livelli di cui al numero 1), i piani di cui all'articolo 9, comma 1, nonché le informazioni di cui all'appendice VII nel formato ivi previsto;
4) entro due mesi dalla relativa adozione, le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti dei piani trasmessi ai sensi del punto 3);
b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, gli aggiornamenti intervenuti nell'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI;
c) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista dall'allegato I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni trasmesse ai sensi della lettera a), punti 1) e 2), e delle lettere b) ed f);
d) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui livelli di concentrazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), utilizzando il formato stabilito nel decreto previsto da tale articolo;
e) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui livelli di concentrazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), utilizzando il formato stabilito nel decreto previsto da tale articolo;
f) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, la determinazione del superamento delle soglie di valutazione superiore o inferiore utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI.
2. Il Ministero dell'ambiente, sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 1 verificati ai sensi del comma 12, comunica alla Commissione europea:
a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, i dati e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettere b), c) ed f);
b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati o valutati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), le informazioni di cui all'appendice VII nel formato ivi previsto;
c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati per la prima volta misurati o valutati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani di cui al comma 1, lettera a), numero 3);
d) entro tre mesi dalla relativa ricezione, le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti di cui al comma 1, lettera a), numero 4);
e) entro tre mesi dalla relativa ricezione, i dati e le informazioni di cui al comma 1, lettera d).
3. Le regioni e le province autonome, utilizzando il formato dell'appendice VI, trasmettono al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA i dati sui livelli di concentrazione e sulle deposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), e, per tutte le zone e gli agglomerati la determinazione del superamento delle soglie di valutazione superiore o inferiore di cui all'allegato II, paragrafo 1, tabella 7, nonché, in relazione alle zone ed agli agglomerati di cui all'articolo 9, comma 2, i seguenti dati e informazioni:
a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con individuazione delle aree di superamento;
b) i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di valutazione;
c) le informazioni sui motivi dei superamenti, con particolare riferimento alle fonti;
d) le informazioni sulla popolazione esposta ai superamenti.
4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 e, ricorrendone i presupposti, la relazione prevista all'allegato I, paragrafo 2, sono trasmessi con cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.
5. Le regioni e le province autonome trasmettono tempestivamente al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA:
a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'allegato XIII e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;
b) nei casi in cui l'istruttoria svolta dalla regione o provincia autonoma ha esito positivo, le misure adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
6. Il Ministero dell'ambiente, entro i tre mesi successivi alla data prevista nel comma 4, comunica alla Commissione europea i dati e le informazioni previsti da tale comma verificati ai sensi del comma 12, nonché, limitatamente agli

idrocarburi policiclici aromatici ed ai metalli, i dati e le informazioni di cui all'articolo 6, comma 3, verificati ai sensi del comma 12. Il Ministero dell'ambiente comunica inoltre alla Commissione europea la documentazione e le misure di cui al comma 5 verificate ai sensi del comma 12, entro tre mesi dalla relativa ricezione.
7. Le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed informazioni al Ministero dell'ambiente ed all'ISPRA:
a) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, gli aggiornamenti intervenuti nell'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, utilizzando a tal fine il formato di cui all'appendice VI;
b) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati o valutati superamenti del valore obiettivo di cui all'allegato VII, le informazioni previste all'appendice VIII, sezione I, inclusa la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento del valore obiettivo e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;
c) per le zone di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli di ozono che superano il valore obiettivo e l'obiettivo a lungo termine, le date in cui il superamento si è verificato, nonché le relative cause ed i valori misurati, utilizzando a tal fine il formato di cui all'appendice VI;
d) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli di ozono che superano le soglie di informazione e di allarme, le date in cui il superamento si è verificato, nonché le relative cause ed i valori misurati, utilizzando il formato di cui all'appendice VI;
e) per tutte le zone e gli agglomerati, entro 6 mesi dalla fine di ciascun anno, le altre informazioni previste per l'ozono e per i relativi precursori di cui all'appendice VI;
f) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla fine di ciascun triennio, le informazioni previste all'appendice VIII, sezioni II e III, con la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;
g) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista all'allegato I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni trasmesse ai sensi delle lettere a), c), d) ed e).
8. Le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed informazioni all'ISPRA:
a) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di ogni anno:
 1) entro i primi dieci giorni del mese successivo, per ogni giorno in cui sono stati misurati superamenti delle soglie di informazione o di allarme per l'ozono, le informazioni, formulate in via provvisoria, previste all'appendice IX, sezione I;
 2) entro il 5 ottobre di ciascun anno, le altre informazioni provvisorie previste all'appendice IX, sezione II.
9. Il Ministero dell'ambiente, sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 verificati ai sensi del comma 12, comunica alla Commissione europea:
a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di cui al comma 7, lettera a);
b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati o valutati i superamenti del valore obiettivo, le informazioni di cui al comma 7, lettera b);
c) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di cui al comma 7, lettere c), d), e) e g);
d) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun triennio, le informazioni di cui al comma 7, lettera f);
e) entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto al comma 13, lettera a), le informazioni ivi previste e, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le informazioni previste al comma 13, lettera b).
10. Per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo si osservano, ove già definite, le modalità stabilite dalla Commissione europea.
11. La trasmissione dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 7 è effettuata mediante supporto informatico non riscrivibile.
12. L'ISPRA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, verifica la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni ricevuti ai sensi dei commi 1, 4, 5 e 7, e dell'articolo 6, comma 3, nonché la conformità del formato, ed, a seguito di tale verifica, aggrega su base nazionale tutti i dati e le informazioni delle appendici da VI a IX, mantenendone il formato. A tale aggregazione si procede per la prima volta nel 2013 con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi al 2012. Sono esclusi da tale verifica i piani e le relative modifiche ed integrazioni di cui al comma 1, lettera a), punti 3 e 4. In caso di dati ed informazioni incompleti o difformi rispetto ai requisiti previsti, il Ministero dell'ambiente informa le regioni e le province autonome interessate che provvedono tempestivamente ad un nuovo invio all'ISPRA ed al Ministero stesso.
13. L'ISPRA verifica la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni ricevuti ai sensi del comma 8 e li invia al Ministero dell'ambiente nel formato di cui all'appendice IX, sezioni I e II, entro:
a) quindici giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a), punto 1);
b) venti giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a), punto 2).
14. L'ISPRA carica tempestivamente, sulla banca dati appositamente individuata dall'Agenzia europea per l'ambiente, i dati e le informazioni trasmessi dal Ministero dell'ambiente ai sensi dei commi 2, 6 e 9.
15. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della salute, comunica alla Commissione europea le autorità e gli organismi di cui all'articolo 1, comma 6.
16. I dati relativi ai livelli misurati oggetto di trasmissione ai sensi del comma 1, lettere a) ed e), del comma 3, lettera b), del comma 7, lettere c) e d), e del comma 8 si riferiscono a tutte le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione.
17. I dati e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del sistema di scambio reciproco previsto dalla decisione della Commissione europea 97/101/CE del 27 gennaio 1997 sono trasmessi dalle regioni e dalle province

autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, all'ISPRA entro il 30 aprile di ciascun anno. Tale trasmissione ha ad oggetto i dati rilevati dalle stazioni di misurazione previste nei relativi programmi di valutazione, nonché le correlate informazioni. La successiva trasmissione, da parte dell'ISPRA all'Agenzia europea per l'ambiente, entro il 1° ottobre di ciascun anno, include anche i dati rilevati dalle altre stazioni di misurazione previste all'articolo 6.

Note all'articolo 4
- Il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 155/2010 è il seguente:
Art. 9 Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto
Omissis
2. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni più rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.
Omissis

- Il testo dell'articolo 29 decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, come aggiunto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 128/2010, è il seguente:
Art. 29-decies rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
Omissis
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove sì manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
Omissis

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 151
- di iniziativa della consigliera Rosolen, presentato al Consiglio regionale il 28 febbraio 2011 e assegnato alla III Commissione permanente il 3 marzo 2011, con parere della IV Commissione permanente;

Progetto di legge n. 152
- di iniziativa dei consiglieri Tononi, Bucci, Lupieri, Camber, Marini, presentato al Consiglio regionale l'1 marzo 2011 e assegnato alla III Commissione permanente il 3 marzo 2011, con parere della IV Commissione permanente;
- esaminati in via preliminare dalla III Commissione permanente nelle sedute del 27 aprile 2011 e del 18 maggio 2011 e in quest'ultima abbinati, con nomina di un Comitato ristretto;
- espresso parere favorevole dalla IV Commissione permanente nella seduta del 18 maggio 2011;
- esaminati dal Comitato ristretto nelle sedute del 21 giugno 2011, 20 luglio 2011, 14 settembre 2011 e 10 novembre 2011, con approvazione di un testo unificato;
- testo unificato esaminato dalla III Commissione permanente nelle sedute del 12 ottobre 2011, 20 ottobre 2011, 15 novembre 2011 e in quest'ultima approvato all'unanimità, senza modifiche, con relazioni dei consiglieri Tononi, Rosolen e Lupieri;
- testo unificato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 2 febbraio 2012 all'unanimità, con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 687/P dd. 7 febbraio 2012.

12_7_1_DPR_26_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 gennaio 2012, n. 026/Pres.

LR 14/1991. Revisione del limite di reddito del nucleo familiare e riduzione per i familiari a carico finalizzati all'ottenimento di assegni di studio a favore degli alunni iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 "Norme integrative in materia di diritto allo studio" e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la concessione di assegni di studio a favore degli alunni iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fine di lucro ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa;
VISTO l'articolo 3, comma 3, della citata legge regionale 14/1991 che stabilisce che si provveda, annualmente, a fissare il limite di reddito per la concessione degli assegni di studio, nonché le fasce di reddito entro le quali gli assegni stessi vengono percepiti al 75% ed al 50%;
VISTO il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), con il quale viene altresì stabilito che, annualmente, si provveda alla revisione dei suindicati limiti di reddito e dell' ammontare della riduzione per i familiari a carico, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie ed impiegati rilevato dall'ISTAT;
RILEVATO che:
- con l'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 23 gennaio 2007, n. 1 "Legge finanziaria 2007" sono state introdotte modifiche concernenti l'introduzione di un nuovo metodo di determinazione della condizione economica familiare, basato sul cosiddetto valore ISEE;
- con successivo provvedimento legislativo (articolo 1, comma 1 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 8 "Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio") è stato disposto il differimento dell'applicazione di tale nuovo sistema con effetto a valere sugli assegni di studio per l'anno scolastico 2007/2008;
- l'applicazione del nuovo metodo, come retificato dall'articolo 4, comma 49, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è stata contestualmente differita - con il comma 51 del medesimo articolo - a decorrere dal 1° settembre 2008, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2008/2009;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2009), detto termine è stato ulteriormente prorogato al 1° settembre 2009, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2009/2010;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 9 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), detto termine è stato ulteriormente prorogato al 1° settembre 2010, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2010/2011;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2010, n 12 (Assestamento del bilancio 2010), detto termine è stato prorogato al 1° settembre 2011, con effetto a valere sugli assegni di studio per l'anno scolastico 2011/2012;
- infine, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2011, n 11 (Assestamento del bilancio 2011), detto termine è stato prorogato al 1° settembre 2012, con effetto a valere sugli assegni di studio per l'anno scolastico 2012/2013;
PRESO ATTO, quindi che per effetto di tali disposizioni anche per l'anno scolastico 2011/2012, come già per i precedenti, continua a trovare applicazione il requisito di ammissione ai benefici basato sull'accertamento del reddito imponibile complessivo, da adeguarsi annualmente, del nucleo familiare dello studente destinatario dell'assegno;
ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla revisione del suindicato limite di reddito e dell'ammontare della di riduzione per i familiari a carico, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie ed impiegati rilevato dall'ISTAT;
CONSIDERATO che, come stabilito dall'articolo 7, comma 8 della citata legge regionale 9/2008, nelle more dell'operatività del summenzionato regime ISEE, attualmente prevista a decorrere dal 1° settembre 2012, nella determinazione dell'importo del reddito familiare si applica una riduzione di 5.500,00 euro per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito;
RICORDATO il proprio decreto 4 gennaio 2011, n. 01/Pres. con il quale, da ultimo, sono stati aggiornati in base alla tabella ISTAT, relativa agli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati:
- il limite di reddito entro il quale gli assegni sono concessi fino la misura massima stabilita dalla Giunta regionale è stato rideterminato in 30.106,19 euro;
- i limiti della fascia di reddito entro i quali gli assegni sono concessi fino al 75 % della misura massima stabilita dalla Giunta regionale, è stato rideterminato in 30.106,20 euro e 45.159,29 euro
- i limiti della fascia di reddito entro i quali gli assegni sono concessi fino al 50 % della misura massima stabilita dalla Giunta regionale, è stato rideterminato in 45.159,30 euro a 60.212,40 euro;
- la riduzione per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito è stata rideterminata in 5.715,74 euro;
PRESO ATTO che, come risulta dalla tabella ISTAT relativa agli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la variazione percentuale rispetto l'anno precedente per l'anno 2010 corrisponde a + 1,6;

DECRETA

1. Per quanto in premessa indicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 14/1991:
a) gli assegni sono concessi fino alla misura massima stabilita dalla Giunta regionale ai richiedenti che fruiscono di un reddito dichiarato ai fini IRPEF non superiore a 30.587,89 euro;
b) la misura massima dell'assegno è ridotta:
- al 75 per cento per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 30.587,90 euro e 45.881,84 euro;
- al 50 per cento per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 45.881,85 euro e 61.175,78 euro.

2. La riduzione per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito è rideterminata in 5.588,00 euro.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_7_1_DPR_35_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 2012, n. 035/Pres.

LR 7/2000, articolo 19. Approvazione Accordo di programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia per la valorizzazione del Parco di Miramare in Trieste.

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che:
- nella Regione Friuli Venezia Giulia trova luogo il Museo Storico del Castello di Miramare e il Parco di Miramare che sono tra i Musei statali più visitati d'Italia;
- il Parco richiede importanti investimenti per interventi di manutenzione straordinaria sia delle essenze arboree, che dei viali, delle piazzole e delle attrezzature ricreative ivi posizionate, per indagini geotecniche finalizzate ad accertare la stabilità e la sicurezza dei muraglioni, per interventi di ricostruzione dei muraglioni già franati ed infine per interventi di restauro delle serre storiche, oggi degradate ed alterate da interventi edilizi abusivi;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, nel corso dei numerosi incontri convocati presso la Prefettura di Trieste, ha dichiarato il proprio interesse prioritario per questo importante Museo storico;
- Parco e Museo sono allo stesso tempo una risorsa culturale e ambientale di cui la comunità locale fa ampio uso ed una componente significativa dell'attrattività turistica del territorio regionale;
- la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero ha predisposto un programma di interventi volti ad assicurare una piena fruizione della struttura ed a valorizzarne la funzione anche per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, proponendo alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che il programma divenga oggetto di un Accordo di Programma adeguatamente finanziato;

VISTA l'Intesa preliminare all'Accordo di Programma intervenuta il 21 marzo 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Corpo Forestale dello Stato e sottoscritta dal Commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia, con la quale si stabilisce, tra l'altro, che si addivenga alla sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma nel quale vengano definiti gli impegni reciproci del Ministero e della Regione per la valorizzazione delle Serre storiche e del Parco di Miramare;

VISTA la nota della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del 12 dicembre 2011 prot. n. 9299 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia formalizza una proposta di programma nel quale vengono illustrati gli interventi da sviluppare per la valorizzazione del complesso di beni insistenti sul Parco del Castello di Miramare di Trieste;

ATTESA l'importanza per la Regione di condividere e sostenere il programma proposto dal Ministero

per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia per la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale rappresentato dal complesso dei beni racchiuso nel Parco del Castello di Miramare, con l'obiettivo di assicurarne la conservazione e la valorizzazione anche a supporto dello sviluppo sociale ed economico del territorio triestino;
RICHIAMATO il decreto ministeriale del Ministro per i beni e le attività culturali del 9 giugno 2011 concernente il programma annuale per l'anno 2011 finanziato ai sensi dell'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (quota derivante dall'estrazione del gioco del lotto), registrato il 27 luglio 2011, reg. 10, foglio 163;
VISTO l'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1° aprile 2011, n. 4, con cui è previsto che l'Amministrazione regionale promuova e sostenga l'elaborazione di progetti d'intervento a carattere settoriale o intersettoriale riguardanti l'intero territorio regionale o parti di esso e partecipi ad iniziative promosse da attori istituzionali per il conseguimento di obiettivi di sviluppo culturale, sociale ed economico, di riequilibrio territoriale, di valorizzazione di beni di prioritaria rilevanza per il contesto di riferimento, per i quali è autorizzata a stipulare accordi di programma con le Amministrazioni centrali dello Stato e altri soggetti pubblici e privati interessati;
VISTO il Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23;
VISTO l'articolo 4 della legge regionale 1° aprile 2011, n. 4, che autorizza la spesa di Euro 600.000,00 per l'anno 2011 a carico dell'UBI 9.4.2.1160 "Programmazione negoziata - Spese d'investimento" dello stato di previsione di spesa del bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011 e del capitolo 858 denominato "Spese per accordi di programma relativi a progetti per il conseguimento di obiettivi di sviluppo culturale, sociale ed economico, di riequilibrio territoriale e di valorizzazione di beni di prioritaria rilevanza" nel medesimo stato di previsione;
RICHIAMATO il Programma operativo di gestione 2011, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 29 dicembre 2010, n. 2776 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2506 del 15 dicembre 2011, con la quale il Presidente della Regione, o Assessore da lui delegato, è stato autorizzato alla stipulazione dell'Accordo di programma in argomento;
VISTO l'Accordo di programma sottoscritto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia in data 4 gennaio 2012, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione sopra richiamata;
RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del suddetto Accordo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è approvato l'Accordo di programma per la valorizzazione del Parco di Miramare in Trieste, sottoscritto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia in data 4 gennaio 2012 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_7_1_DPR_35_2_ALL1

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI MIRAMARE
IN TRIESTE

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

PREMESSE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spesa e contabile";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", la quale prevede all'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti) che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sia dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", nonché delega al governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art. 3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", e in particolare l'articolo 112, comma 4;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il decreto ministeriale del Ministro per i beni e le attività culturali dd. 9 giugno 2011 concernente il programma annuale per l'anno 2011 finanziato ai sensi dell'art.3, comma 83, L. 23 dicembre 1996, n.662 (quota derivante dall'estrazione del gioco del lotto), registrato il 27 luglio 2011, reg. 10, foglio 163;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1° aprile 2011, n. 4, con cui è previsto che l'Amministrazione regionale promuova e sostenga l'elaborazione di progetti d'intervento a carattere settoriale o intersettoriale riguardanti l'intero territorio regionale o parti di esso e partecipi ad iniziative promosse da attori istituzionali per il conseguimento di obiettivi di sviluppo culturale, sociale ed economico, di riequilibrio territoriale, di valorizzazione di beni di prioritaria rilevanza per il contesto di riferimento, per i quali è autorizzata a stipulare accordi di programma con le Amministrazioni centrali dello Stato e altri soggetti pubblici e privati interessati;

VISTO il Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

CONSIDERATO che:

- il Parco e le serre storiche richiedono importanti investimenti per interventi di manutenzione straordinaria sia delle essenze arboree, che dei viali, delle piazzole e delle attrezzature ricreative ivi

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

posizionate, per indagini geotecniche finalizzate ad accertare la stabilità e la sicurezza dei muraglioni, per interventi di ricostruzione dei muraglioni già franati ed infine per interventi di restauro delle serre storiche, oggi degradate ed alterate da interventi edilizi abusivi;

- il Ministero per i beni e le attività culturali ha dichiarato il proprio interesse prioritario per questo importante Museo storico e, vista l'importanza della struttura anche per la comunità locale che ne fa ampio uso, ritiene importante che le istituzioni locali, ed in particolare la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per le funzioni che svolge in materia di beni ambientali e culturali, partecipino al programma di interventi necessari ad assicurare una piena fruizione della struttura ed a valorizzarne la funzione anche per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio;

VISTI:

- l'Intesa preliminare all'Accordo di Programma intervenuta il 21 marzo 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Corpo Forestale dello Stato e sottoscritta dal Commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia, con la quale si stabilisce tra l'altro che l'Accordo di Programma definisca gli impegni reciproci del Ministero e della Regione per la valorizzazione delle Serre storiche e del Parco di Miramare;
- il programma di interventi proposto dal Ministero per i beni e le attività Culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, allegato al presente Accordo sub A) quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione n. 2506 del 15 dicembre 2011, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la stipula del presente Accordo di programma;

Tutto ciò premesso

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

stipulano il seguente

Accordo di Programma per la

"Valorizzazione del Parco di Miramare"

Articolo 1 – Recepimento delle premesse

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma, di seguito denominato brevemente Accordo.

Articolo 2 - Finalità ed obiettivi

1. Con il presente Accordo di programma le Parti intendono disciplinare la definizione e la realizzazione di un Programma di interventi, volto alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico rappresentato dal complesso dei beni racchiuso nel Parco del Castello di Miramare, con l'obiettivo di assicurarne la conservazione e la valorizzazione anche a supporto dello sviluppo sociale ed economico del territorio triestino.
2. Le Parti danno atto che gli interventi individuati nel presente Accordo sono coerenti con gli atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale di rispettiva competenza.
3. Con il presente Atto, le parti individuano gli interventi da realizzare nonché i soggetti incaricati dell'esecuzione di ciascun intervento

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

Articolo 3 - Programma e costo degli interventi della Sezione attuativa

1. Il Programma oggetto del presente Accordo si articola su 3 (tre) Linee d'intervento, riportate nella Tavola n. 1 di cui al successivo comma 2, per un costo complessivo di € 1.800.000,00.
2. Le Linee d'intervento elencate nella successiva Tavola n. 1 sono dettagliatamente illustrate nel Programma (Allegato 1) che fa parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

TAVOLA 1– ELENCO DEGLI INTERVENTI E COSTI

CODICE	LINEA D'INTERVENTO	COSTO (EURO)
01	Parco del Castello di Miramare	**1.000.000,00**
02	Serre storiche	**200.000.00**
03	Area delle serre nuove	**600.000,00**
	TOTALE	**1.800.000,00**

Articolo 4 - Quadro finanziario della Sezione attuativa

1. Al fine di consentire l'attuazione del Programma il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Friuli Venezia Giulia contribuiscono alla copertura delle spese necessarie con le risorse indicate nella seguente Tabella 2:

TAVOLA 2 FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

Fonti Finanziarie	**TOTALE EURO**
Decreto MIBAC 9 giugno 2011	1.200.000,00
Totale Stato	**1.200.000,00**
commi 3 bis, 3-ter, 3 quater dell'art. 13 Legge Regionale 22/2010 art. 4 Legge Regionale 4/2011 Cap. 858 – spese d'investimento	600.000,00
Totale risorse regionali	**600.000,00**
TOTALE	**1.800.000,00**

2. Le Parti concordano che tutte le fonti finanziarie concorrono alla copertura del complesso degli interventi inseriti nel programma.
3. Ai soli fini di semplificare le scritture contabili, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a contabilizzare la copertura finanziaria di ciascun intervento secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella 3:

TAVOLA 3 FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

cod.	**Intervento**	**Costo stimato**	**Finanziamento**	
			Fonte	**importo**
01	Parco del Castello di Miramare	1.000.000,00	Fondi MIBAC	1.000.000,00
02	Serre storiche	200.000,00	Fondi MIBAC	200.000,00
03	Area delle serre nuove	600,000,00	Fondi regionali	600.000,00
	Totale	**1.800.000,00**		**1.800.000,00**
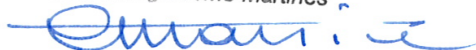
4. Le eventuali economie di spesa derivanti da ribassi d'asta degli appalti ovvero dalla sopravvenuta impossibilità di realizzare gli interventi previsti dal presente Atto saranno riprogrammate con le modalità di cui al successivo articolo 7.

Articolo 5 – Sezione programmatica

1. Il Programma prevede una quarta Linea d'intervento denominata "Centro per la salvaguardia dei colibrì" che, alla data della sottoscrizione del presente Accordo, non presenta i necessari requisiti

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

tecnico-finanziari per essere inserita nella Sezione attuativa del Programma.

2. Al fine di poter dare attuazione a tale Linea d'intervento, ritenuta di rilevanza ai fini dello sviluppo turistico ed economico del complesso museale del Parco e del Castello di Miramare e dell'intero territorio di Trieste, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia si impegna a predisporre un progetto di valorizzazione del Parco che preveda anche l'ipotesi di insediamento di detto Centro, come allo stato ipotizzato nel programma generale di intervento. A tale fine saranno ricercate collaborazioni e partenariati per la messa a punto del modello di gestione, valutando la sua effettiva possibilità di insediamento all'interno del comprensorio delle serre nuove, previa verifica della disponibilità dei volatili posti sotto sequestro giudiziario e della sostenibilità economica del progetto.
3. La Parti concordano altresì che, ai fini dell'attuazione di tale progetto, verranno poste in essere le azioni utili per il reperimento delle risorse finanziarie eventualmente necessarie a sostenere la gestione del Centro per un periodo che, in ogni caso, non potrà superare il terzo anno dalla sua istituzione.
4. Nel caso di accertata impossibilità di realizzare il Centro di cui al comma 1 le Parti concorderanno possibili alternative di destinazione delle Serre nuove, predisponendo un progetto di valorizzazione coerente con la nuova destinazione.

Articolo 6 – Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun Soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna a svolgere le attività di competenza ed in particolare:
    - rispettare i termini concordati ed indicati nel Programma allegato al presente Accordo;
    - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ed in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    - proporre, per il tramite del Soggetto responsabile dell'Accordo di cui al successivo art. 8, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
    - porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'Accordo ed a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi.
2. La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali si impegna a:
    - cofinanziare gli interventi con le "risorse proprie" indicate nella Tabella 3 di cui al precedente articolo 4, a copertura del costo complessivo degli interventi;
    - sviluppare gli Studi di fattibilità già redatti e allegati al Programma, nei diversi livelli di progettazione previsti dalla vigente disciplina in materia di appalti e contratti pubblici;
    - presentare alla Regione entro 90 (novanta) giorni dall'efficacia del presente Accordo i progetti preliminari degli interventi;
    - presentare alla Regione, entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di efficacia del presente Accordo, il progetto di valorizzazione di cui al precedente articolo 5; il progetto deve definire le attività di valorizzazione, le modalità di gestione delle medesime ed essere corredato da un piano economico-finanziario;
    - svolgere le funzioni di stazione appaltante direttamente o per il tramite della Soprintendenza;
    - esercitare compiti di alta sorveglianza tecnico-amministrativa sull'esecuzione degli interventi;

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

- predisporre e trasmettere alla Regione Rapporti annuali sullo stato di attuazione degli interventi;
- attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- garantire il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, ove necessario, della normativa sugli aiuti di stato;
- assicurare il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- assicurare il rispetto della normativa sul monitoraggio degli investimenti pubblici come previsto dalla delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche ed integrazioni, acquisendo il CUP dei progetti finanziati;
- presentare alla conclusione degli interventi la rendicontazione delle spese sostenute nei termini previsti dall'articolo 42 della L.R. 7/2000.

3. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna a:
   - cofinanziare gli interventi con le risorse indicate nella tabella 3 di cui al precedente articolo 4;
   - trasferire il finanziamento di € 600.000,00 (seicentomila/00) alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dei progetti preliminari degli interventi.
4. I Sottoscrittori si impegnano altresì a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all'ambito territoriale della Regione.

Articolo 7 – Governance dell'Accordo

1. Le Parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di vigilare sull'attuazione dell'Accordo e di esaminare le proposte, provenienti dal Responsabile dell'Accordo e dai sottoscrittori, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
   - valutazione del progetto del Centro per la salvaguardia dei colibrì;
   - riattivazione o annullamento degli interventi;
   - riprogrammazione di risorse ed economie;
   - modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
   - promozione di Atti integrativi;
   - attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Il Tavolo viene presieduto dal rappresentante della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali e viene convocato con cadenza almeno annuale, con facoltà di richiedere contributi ad ulteriori soggetti interessati alle iniziative oggetto del presente Accordo.

Articolo 8 - Soggetto responsabile dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza in ordine all'attuazione dell'Accordo, le Parti individuano, quale Soggetto responsabile il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Soggetto responsabile dell'Accordo s'impegna a fornire alla Regione, in aggiunta al Rapporto annuale sullo stato di attuazione degli interventi, un'informativa relativa alle fasi significative nel processo di progettazione esecutiva e di attuazione degli interventi.
3. Il Soggetto responsabile ha il compito di:

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
b. governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi compresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
c. promuovere di concerto con i responsabili dei singoli interventi le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
d. proporre al Tavolo dei sottoscrittori:
   - iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma;
   - riprogrammazione di risorse non utilizzate;
   - motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni del programma conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
   - modifiche e/o rimodulazioni del programma che alterino la coerenza del programma ammesso a finanziamento;
e. predisporre, fino alla conclusione del programma di cui all'articolo 3, rapporti annuali sullo stato di avanzamento del presente Accordo di programma.

Articolo 9 – Soggetto responsabile dell'intervento

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia del presente Accordo, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali, in qualità di Responsabile dell'Accordo individuerà il Responsabile dei singoli interventi.

2. Il responsabile d'intervento assumerà, per quanto applicabili al caso in specie, le funzioni previste dall'art. 10 del DPR 207/2010 e successive modificazioni per il responsabile di procedimento; dovrà altresì assumere i seguenti compiti:
   a) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
   b) porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
   c) trasmettere al responsabile dell'Accordo con periodicità semestrale una relazione illustrativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
   d) fornire al responsabile dell'attuazione dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.

Articolo 10 - Procedimenti di conciliazione

1. In caso di insorgenza di conflitti, tra le Parti, in merito all'interpretazione e attuazione dello stesso, il Tavolo dei Sottoscrittori, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo di Programma, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Il presente Accordo diventa efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Decreto di approvazione del Presidente della Regione.

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

2. L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione degli interventi in esso previsti e alla rendicontazione dei relativi finanziamenti; può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori.
3. Qualora l'inadempimento di una delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo di Programma, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dall'altra parte per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
4. Alla scadenza dell'Accordo, ovvero allorquando se ne presenti la necessità, il Tavolo dei sottoscrittori, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.

****
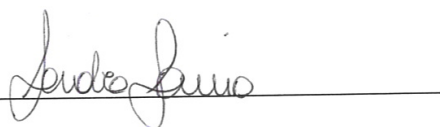
Il presente atto è redatto e sottoscritto in 2 (due) originali, a un unico effetto, a uso delle Parti.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Friuli Venezia Giulia
Il Direttore regionale
Arch. Giangiacomo Martines

Trieste, lì 4 gennaio 2012

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
L'Assessore delegato
Sandra Savino

Trieste, lì 4 gennaio 2012

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Programma di interventi per la valorizzazione del Parco di Miramare

Dicembre 2011

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

Credits

Relazioni storiche a cura della dott.sa Rossella Fabiani, Storico dell'arte direttore coordinatore della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

Studi di fattibilità a cura dell'arch. Maurizio Anselmi, architetto direttore coordinatore della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

Sommario

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

Inquadramento

Il comprensorio di Miramare passa sotto l'amministrazione italiana dopo la 1° guerra mondiale e tra il 1925 e il 1926 l'Austria restituisce gli arredi completi, a suo tempo trasferiti a Vienna, affinché il Castello sia trasformato in un museo.

Dopo i necessari restauri, il 24 marzo 1929 viene inaugurato il museo, che verrà successivamente chiuso quando il duca Amedeo di Savoia Aosta pone la sua residenza nel Castello, abitandovi dal 1931 fino al 1937.

Dopo la 2° guerra mondiale, Castello, Castelletto e Parco, riconfermati proprietà demaniale, sono sottoposti a lavori di restauro e riaperti al pubblico nel 1955 come "Museo Storico del Castello di Miramare", affidato alla "Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia".

Il Parco di Miramare, con il Museo Storico del Castello, è il sito culturale più visitato del Friuli Venezia Giulia, ed anche nel panorama nazionale figura ai primi posti con più di tre milioni di persone che annualmente frequentano i vialetti del giardino di Massimiliano, immersi nel verde in posizione geografica ai piedi del costone roccioso carsico in riva al mare antistante la città di Trieste.

I dati di affluenza del Museo del Castello, aperto tutti i giorni, ne fanno uno dei monumenti più visitati d'Italia, con una media di circa duecentocinquantamila visitatori all'anno.

Museo Storico del Castello e Parco, per numero di visitatori, rappresentano il sito in assoluto più frequentato in Friuli Venezia Giulia e tra i più frequentati a livello nazionale (al 20° posto nella Top30 dell'anno 2010 con 254.336 visitatori del Museo storico).

Il Parco di Miramare ha forte valenza pubblica non solo in ordine agli aspetti turistico culturali ma anche con riferimento ai valori sociali essendo frequentato dai triestini che lo utilizzano come parco urbano in tutti i periodi dell'anno.

Il Museo Storico del Castello offre anche un ricco programma di eventi culturali e sono in corso di valutazione iniziative e sinergie per l'inserimento delle attività di Miramare nel circuito culturale triestino con lo studio di fattibilità per la creazione di un biglietto unico.

Con Decreto Interministeriale del 12 novembre 1986, l'area marina antistante al Parco di Miramare è stata istituita quale zona protetta sotto la denominazione di "Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste". Il Castelletto di Miramare ospita il Centro Visite e gli uffici della Direzione della Riserva Marina, che esercita funzioni di controllo e informazione sul patrimonio vegetale e faunistico dell'area protetta. Il WWF, Ente Gestore della Riserva Marina Protetta di Miramare, organizza visite subacquee e incontri per le scolaresche, incrementando il numero di persone che frequentano il sito. Esso acquisisce, in forza di tale attività, valenza didattica sui temi naturalistici e della protezione ambientale.

Le origini

Pochissime sono le testimonianze iconografiche del promontorio di Grignano anteriori al 1855, anno nel quale Massimiliano acquista i primi appezzamenti di terreno: la zona si presentava spoglia con alcuni arbusti e roverelle. Perfezionata l'acquisizione l'anno successivo, l'allora arciduca intende procedere alla realizzazione di un parco di medie dimensioni, capace di essere attraversato a piedi, in un luogo ancora intoccato nell'assetto e, quindi, pronto a ospitare stazioni sperimentali per essenze arboree e ad essere plasmato secondo nuovi progetti. Miramare nasce come luogo privato e non come parco di rappresentanza della dinastia regnante: non possiede un ingresso monumentale o un viale di accesso che accentui il percorso verso il castello. Solo chi proviene dal mare e approda al porticciolo - allora l'arrivo privilegiato - gode di una veduta ampia e solenne del parterre . Entrare nel parco è quasi andare alla ricerca dello spazio verde, una scoperta continua che matura lentamente.

Il promontorio di Miramare si sviluppa come un giardino paesistico per vocazione, grazie alla sapiente progettazione che si adatta al promontorio roccioso: linee rette bandite, situazione quasi disordinata e selvaggia, accentuata dalle coste frastagliate. Un giardino delle delizie, dunque lontano da qualsiasi volontà di destinazione pubblica, anche se il committente lo apre alcuni giorni la settimana, alla popolazione. Corsi d'acqua, laghetti, sentieri tortuosi, alberi collocati secondo modelli naturali, qualche zona a prato rispondono

3

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

ai criteri propri del giardino inglese. Si verrà, così, a formare una zona di vegetazione pilotata e pensata in ogni aspetto. L'opera di bonifica avviata si limiterà a far portare terra da Stiria e Carinzia e a rimuovere grandi massi di roccia, ma non stravolgerà di tanto l'assetto originario. L'asperità del terreno favorirà quel disegno irregolare e sinuoso che viene impresso al parco, sì da giungere a confondere abilmente la trasformazione artificiale in natura spontanea.

In ossequio alle teorizzazioni dei giardini romantici è spesso la sorpresa una delle componenti principali nel parco: una prospettiva inaspettata sul mare, una veduta inattesa di un angolo boschivo, uno spazio panoramico inconsueto.

La progettazione del parco, come quella del castello, avviene su direttiva di Massimiliano e ad opera di Carl Junker. Per la parte botanica il committente chiama il giardiniere Josef Laube, al quale Massimiliano indirizza precisi ordini, quando non si trova a Trieste: l'idea iniziale è quella di introdurre nel parco essenze tipicamente mediterranee, ma aranci e limoni non sopravvivono ai primi rigori invernali. Nel 1859 Massimiliano decide una svolta nella sistemazione del parco affidando la direzione dei lavori ad Anton Jelinek, un giardiniere boemo, che aveva partecipato alla spedizione della nave Novara intorno al mondo. La planimetria di Junker, conservata nell'album con i progetti definitivi, appare paradigmatica:nella zona ad est prevale sistemazione " a bosco " con sentieri serpentinati che seguono l'orografia del luogo; la zona verso sud e verso ovest, protetta dal vento, è dedicata al giardino all'italiana con aiuole ben disegnate, specie nel parterre proteso al mare e intorno al castelletto con pergolati e gazebo.

La realizzazione non seguirà se non in parte tali intenzioni. L'aspetto formale sarà di molto ridimensionato e più spazio sarà riservato alle zone boschive, anche per i mutati indirizzi dati dall'arciduca. Nelle relazioni che Jelinek invia a Massimiliano informandolo sullo stato dei lavori quando l'arciduca è assente, in particolare dopo la partenza per il Messico, si parla essenzialmente di piante ad alto fusto, poco di fiori e di aiuole, anche perché la permanenza in Messico induce Massimiliano, grazie alla spedizione di numerose essenze arboree, a privilegiare l'aspetto paesistico del parco. Prova ne è la planimetria di Wilhelm Knechtel datata Puebla 30 dicembre 1866, che Massimiliano invia a Miramare e che mostra alcune modifiche nella parte più a Nord del parco. Il sito assume un carattere decisamente paesistico con l'accentuazione di zone boschive, mentre l'aspetto formale è limitato al parterre con accesso, però, chiuso al mare, cancellate le aiuole nel porticciolo e attorno al castelletto. Solo a nord del parterre - dove dovrebbe sorgere un edificio di grandi dimensioni, un museo per raccogliere le collezioni di reperti egizi e etnografici - viene introdotto uno spazio lasciato a verde con alcuni filari di alberi sui lati, un ritorno ad un'impostazione più tipicamente geometrica del giardino, dettata probabilmente dall'enfasi che si voleva dare all'edificio, il museo delle sue raccolte, così importante per Massimiliano. Se, come si afferma nel diario del castello, Jelinek annuncia il 7 giugno 1862 la fine dei lavori di impianto, si può credere che Massimiliano abbia potuto assistere a buona parte della realizzazione del sito nella sua impostazione iniziale. La partenza per il Messico il 14 aprile 1864 segna, così, un momento di passaggio non traumatico e Jelinek continua a occupare il suo posto e a informare Massimiliano sull'evoluzione delle attività di completamento.

Il parco è caratterizzato anche dalla presenza di alcuni edifici previsti nel progetto di Junker. Contemporaneamente, infatti, al castello si avvia la costruzione del castelletto, un edificio di piccole dimensioni che riproduce le fattezze della dimora di Massimiliano e che fu abitato saltuariamente dalla coppia tra il 1858 e il 1859 e che ospitò Carlotta tra il 1866 e il 1867, dopo il suo ritorno in Europa e prima della sua definitiva partenza per il Belgio. Se nell'aspetto esterno esso riproduce i caratteri architettonici tipici degli chalet posti nei parchi del periodo - qui merlature, torretta e decorazioni in terracotta e ferro abbelliscono la facciata - al primo piano si conserva ancor oggi la decorazione interna trasportata da villa Lazzorovich, in particolare le stanze in stile moresco, in stile " nordico ", in stile " fiammingo ". Proprio alla parte opposta del piazzale si trova il complesso delle serre, destinate alla crescita delle piante da inserire nel parco, tipica per le vetrate e la struttura in ferro, ancora originale.

Verso il parterre si incontra la cappella di San Canciano, che conserva al suo interno un crocifisso scolpito, secondo la tradizione, con parte del legno della nave Novara, che Ludovico Vittore, fratello minore di Massimiliano, nel 1900 volle collocare qui in ricordo della tragica morte dell'imperatore del Messico.

In fondo al parterre si trova una piccola casetta, adibita oggi a Kaffeehaus.

Fra i piccoli edifici disseminati nel parco e destinati ad ospitare il personale in servizio a Miramare si segnala la cosiddetta " casetta svizzera ", posta ai margini del lago dei cigni, che segue i modelli ottocenteschi di questo genere di costruzione che volevano riprendere paradigmi rustici e alpini. All'attuale

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE ... PROGRAMMAZIONE

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

4

ingresso principale del parco si trovano le Scuderie, destinate a ospitare cavalli e carrozze. Dalle linee semplici, la costruzione presentava un piano terra e due ali laterali sopralevate di un piano. Dopo l'arrivo del Duca d'Aosta, nel 1930, l'edificio fu alzato di un piano e messo a disposizione per il personale in servizio a Miramare. Di recente, dopo un radicale restauro a cura della Soprintendenza, è adibito a sede di mostre temporanee.

Miramare costituisce, dunque, un nuovo paesaggio nell'ambito del golfo di Trieste: forma una macchia verde in un ambiente carsico, a quel tempo molto spoglio e brullo. E' uno spazio naturale e artificiale assieme, dove predomina la dimensione personale, che è, poi, segno di una visione romantica della vita. Nella parte alta del parco è il bosco a essere giardino in un lento degradare verso quel mare, che è, forse, uno dei veri protagonisti del parco. Una presenza assolutamente nuova nel panorama dei giardini delle grandi dinastie europee dell'Ottocento, ma che, per Massimiliano, è l'espressione dell'infinito e dello smarrirsi nella bellezza ideale. Valori, poi, propri del giardino paesistico dove il contatto con la natura è totale: la varietà, l'irregolarità, il movimento sono principi ai quali Miramare appare coerente.

Le piante

Massimiliano pensa al parco come ad un luogo ideale per la sperimentazione forestale e l'acclimatazione delle specie esotiche. A questa idea risponde l'inserimento di essenze arboree provenienti dal Messico e da altre regioni del continente americano, accanto ad essenze autoctone.

Già una osservazione superficiale consente di apprezzare come le essenze arboree siano state messe a dimora secondo un disegno ben preciso e raggruppate fra loro nelle zone più idonee alla crescita.

Nella parte alta del parco, a est del castello, trovano dimora il pino nero d'Austria

(Pinus nigra), albero presente in alcune zone del Carso triestino, inserito a quell'epoca come frangivento per offrire difesa alla forte bora, che spesso batte la zona triestina. In vari punti nel parco è presente una vegetazione analoga a quella indigena e cioè bosco a rovere, roverella, carpino nero e frassino frammisto ad esemplari di lecci (Quercus ilex). Molto diffuso al tempo di Massimiliano era anche il corbezzolo, in prevalenza esemplari di Arbutus unedo, visibili nel percorso dal parterre al castelletto e nel piazzale del castelletto stesso.

Fra le specie esotiche spiccano la Sequoia sempervirens e la Sequoia gigante (originarie del Nord America e della California) nei pressi del lago dei cigni e del parterre, qualche esemplare di Pino di Sabine e di Cipresso di Monterey (presente sulla costa della California), esistente nella zona del parco verso l'ingresso della statale 14. Considerevoli sono gli esemplari di Cedrus atlantica, Cedrus deodara e Cedrus del Libano. Vicino al lago dei loti svetta un esemplare di Ginko Biloba (originario della Cina). Verso l'ingresso della Statale 14 si distingue un esemplare di Araucaria originaria della parte meridionale della Cordigliera delle Ande.

Il parterre presentava al tempo di Massimiliano una vegetazione più tipicamente esotica, costituita com'era da palme e jucche, anche di una certa dimensione così da giustificare la presenza delle statue sulle alte colonne, che risultano così più proporzionate.

Alcune delle specie esotiche, volute da Massimiliano, sono sopravvissute, altre sono decedute nel corso degli anni, ma l'impostazione botanica voluta dal committente si è mantenuta sostanzialmente intatta.

La decorazione

Un aspetto rilevante nella progettazione del parco è l'attenzione riservata da Massimiliano all'arredo del giardino. Il programma iconografico è ben preciso: collocare nel parterre una serie di statue memori delle immagini classiche presenti nei giardini regali. Nel febbraio 1859 Massimiliano acquista, così, dallo scultore Giovanni Pandiani una copia in bronzo del Napoleone I di Antonio Canova, da collocare al termine della pergolata verso il lago dei cigni. In seguito, per decorare le fontane il parterre pensa invece di ordinare alcuni pezzi già pronti della ditta Moritz Geiss di Berlino, fornitore, assieme a Friedrich Kahle, di analoghi pezzi presenti nei coevi giardini tedeschi. Su colonne situate nel parterre trovano, così, posto fra gli altri il Mercurio e la Venere dei Medici, mentre a fianco del Kaffeehaus stanno il Meleagro e la Venere di Capua. Queste opere sono prodotte con un materiale innovativo, in fusione di zinco. Sin dal 1830 la fabbrica Geiss fornisce statue, capitelli, decorazioni architettoniche, vasi in tale materiale, che garantisce leggerezza,

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

malleabilità, fedeltà al modello riprodotto. Ma soprattutto, la fusione di zinco si segnala per la resistenza agli agenti atmosferici quali il vento, la pioggia, la salsedine, tutti spesso compresenti nel parco. Il materiale era, però, opportunamente occultato: le sculture erano, per lo più, ricoperte da una patina rossastra in rame che accentuava la preziosità dei pezzi. Evidente traccia vi è nel gruppo, copia da Joseph Kiss, della Amazzone a cavallo che, analogamente a quella collocata al sommo della scalinata dell'Altes Museum a Berlino, viene da Massimiliano sistemata anch'essa su una scalinata, nel piazzale del castello. Proprio nei pressi si trova un busto sorretto da una colonna raffigurante il duca Leopoldo d'Asburgo, in ricordo della dedizione di Trieste alla casa d'Austria avvenuta nel 1382.

Fra gli arredi voluti da Massimiliano si ricorda la serie di cannoni, dono di Leopoldo I, sistemata su una terrazza, affacciata sul mare, che offre una bella vista verso il castello. Frutto dell'intervento del committente è anche la collocazione della sfinge, reperto del III secolo a.C.di età tolemaica, sulla cima del molo all'ingresso del porticciolo.

Accanto alle sculture sistemate da Massimiliano per motivi puramente decorativi, nel corso degli anni è stato collocato nel parco un monumento, per ragioni puramente commemorative consistente in una statua eretta in ricordo di Amedeo d'Aosta, opera di Marcello Mascherini, posta nel 1971 alla fine del cosiddetto viale delle rose.

Il Castelletto e le Serre storiche

Il complesso del Castelletto e delle serre fu progettato da Carl Junker in armonia con lo stile architettonico del Castello tra il 1858 e il 1860, seguendo uno schema unitario che lega strettamente costruzione e paesaggio.

Le serre, che ancora conservano la loro fisionomia originaria, erano destinate alla crescita delle piante e a sperimentazioni botaniche. Attorno all'edificio crescono alcuni esemplari di corbezzolo (Arbutus Unedo), riconoscibili per la corteccia dal tipico colore bruno rossastro. Nel piazzale di fronte al Castelletto svetta un esemplare di cedro dell'Atlante (Cedrus Atlantica) della varietà glauca.

Le serre presentano una struttura in ferro, vetro e pietra con un sistema di chiusura a protezione della luce in legno. Lo sviluppo in pianta è rettangolare con un sistema di doppio ingresso posto nella parte centrale dell'edificio. La decorazione esterna ed interna è semplice con racemi in metallo.

Il complesso segue i modelli di Glasshaus esistenti nei giardini delle dimore europee dell'Ottocento ed è peculiare l'esistenza di parti totalmente originali che ne fanno un esempio di grande interesse architettonico e compositivo.

Massimiliano pensa al parco come ad un luogo ideale per la sperimentazione forestale e l'acclimatazione delle specie esotiche. A questa idea risponde l'inserimento di essenze arboree provenienti dal Messico e da altre regioni del continente americano, accanto ad essenze autoctone.

In linea con queste convinzioni Massimiliano ritiene le serre luogo ideale per la collocazione di piante da far crescere all'interno, laddove per lo sviluppo di essenze prevede uno spazio esterno, gli antichi pastini, zona situata nella parte del Parco più riparata, grazie al bosco di pini neri che fungeva da barriera naturale contro le intemperie. Essa venne realizzata a terrazze e gradinate di cui rimangono pastini in pietra di arenaria e fu destinata alla coltivazione delle piante da inserire nel Parco.

Qui è presente l'abete greco (Abies Cephalonica), introdotto come pianta ornamentale e proveniente dalle regioni montagnose della Grecia meridionale, utilizzato come specie di rimboschimento sul Carso triestino. Attualmente si contano nel Parco una trentina di esemplari.

Già una osservazione superficiale consente di apprezzare come le essenze arboree siano state messe a dimora secondo un disegno ben preciso e raggruppate fra loro nelle zone più idonee alla crescita.

Le serre diventano protagoniste e luogo centrale nell'attività di formazione del parco. Il giardiniere di corte Anton Jelinek, infatti, nelle sue missive di aggiornamento sullo stato dei lavori indirizzate a Massimiliano tra il 1860 e il 1863 ricorda la funzione centrale dell'edificio nella formazione del parco, in particolare per la conservazione delle piante prima della messa a dimora all'esterno e per le osservazioni sul comportamento delle essenze durante la loro crescita. Jelinek riceve dagli operatori delle serre nelle residenze asburgiche di Vienna semi di essenze da introdurre in spazi naturali mediterranei per la sperimentazione della crescita. La casa regnante austriaca nel corso dei secoli è sempre stata particolarmente

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

sensibile e attenta alla cura dei giardini e Massimiliano intende seguire questa tradizione famigliare nel solco della tutela dell'ambiente.

Miramare costituisce, dunque, un nuovo paesaggio nell'ambito del golfo di Trieste: forma una macchia verde in un ambiente carsico, a quel tempo molto spoglio e brullo. E' uno spazio naturale e artificiale assieme, dove predomina la dimensione personale, che è, poi, segno di una visione romantica della vita. Nella parte alta del parco è il bosco a essere giardino in un lento degradare verso quel mare, che è, forse, uno dei veri protagonisti del parco. Una presenza assolutamente nuova nel panorama dei giardini delle grandi dinastie europee dell'Ottocento, ma che, per Massimiliano, è l'espressione dell'infinito e dello smarrirsi nella bellezza ideale. Valori, poi, propri del giardino paesistico dove il contatto con la natura è totale: la varietà, l'irregolarità, il movimento sono principi ai quali Miramare appare coerente.

La Cappella di San Canciano

Dedicato ad uno dei primi martiri cristiani l'edificio potrebbe conservare tracce di una costruzione antecedente all'acquisto del sito da parte di Massimiliano, forse collegabile con il vicino convento dei Cappuccini di Grignano, oggi non più esistente. La presenza di ruderi seminascosti dalla vegetazione è un carattere saliente del giardino romantico. A questa concezione si ispira anche la collocazione di elementi scultorei ed architettonici sparsi. La croce nell'abside, ricavata dal legno dell'albero maestro della fregata "Novara", venne qui posta nel 1900 per volontà dell' Arciduca Ludovico Vittore, in memoria del fratello Massimiliano. In questa parte del Parco predomina la macchia mediterranea formata da un bosco di lecci (Quercus Ilex), pini d'Aleppo (Pinus Halepensis), pini domestici (Pinus Sorbus) e corbezzoli (Arbutus Unedo), con un folto sottobosco di cespugli di lauro.

L'uso, lo stato di conservazione, l'idea guida del programma

La grande attenzione sul sito è testimoniata dalle numerose, pronte e solerti segnalazioni dei numerosi frequentatori del parco che lamentano le situazioni di degrado o i danneggiamenti conseguenti agli eventi atmosferici o ad atti di vandalismo.

Sulla base del presupposto che gli investimenti nel settore dei beni culturali assumono valore strategico non solo per l'aumento della qualità della vita ma anche per l'attrattività del territorio, fattori che incrementano il turismo sostenibile e garantiscono un concreto ritorno economico e considerato che il compendio di Miramare costituisce una risorsa per la regione, è stato predisposto un programma di interventi per la tutela e la valorizzazione del Parco di Miramare, sul cercare il coinvolgimento del maggior numero possibile di attori istituzionali interessati alla gestione delle componenti economiche, sociali e culturali del territorio.

Il Programma si articola lungo quattro linee d'intervento:
a) Restauro dei muraglioni a mare del Castello, interventi sul patrimonio vegetale, restauro e ripristino degli elementi decorativi ed architettonici
b) Restauro conservativo delle serre storiche con ripristino della funzione originaria per la coltivazione delle essenze originarie
c) Riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'area serre nuove
d) Progetto di gestione dell'area serre nuove

La cura e la manutenzione del compendio demaniale impegnano costantemente l'Amministrazione statale, che deve garantire le condizioni di sicurezza ed il decoro degli spazi. Le insufficienti risorse economiche erogate dal Mibac sono impegnate per la pulizia dei 22 ettari e per mantenere il patrimonio a verde, il cui impianto originario risale al 1860 e fu concepito dallo stesso Massimiliano d'Asburgo appassionato di botanica ed attento progettista della sistemazione arborea, coadiuvato dai esperti giardinieri. Tale patrimonio arboreo, che conta circa cinquemila alberi, annovera un numero sempre maggiore di piante che a causa dell'eccessiva crescita della chioma e del processo di invecchiamento si schiantano sferzate dalle violente raffiche di bora o eradicano a causa dello scarso spessore del terreno vegetale. Anche i numerosi manufatti quali i muri di sostegno, gli elementi decorativi metallici, le statue ed i pergolati necessitano di interventi di restauro e conservazione che non sempre possono essere organicamente attuati, a causa della limitatezza delle risorse economiche.

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

Il Programma prevede quindi un intervento di manutenzione straordinaria dei muraglioni esterni di sostegno della strada di accesso al Castello e della balconata esterna, soggetti ad un processo di erosione ad opera dell'azione congiunta del moto ondoso e degli agenti atmosferici, accompagnato da indagini geotecniche finalizzate ad accertarne la stabilità e la sicurezza ed interventi di manutenzione straordinaria sia delle essenze arboree, che dei viali, delle piazzole e delle attrezzature ricreative ivi posizionate.

Lo studio di fattibilità allegato sub 1 illustra nel dettaglio la tipologia degli interventi previsti e ne stima i costi.

Le Serre storiche hanno ospitato dalla fine degli anni '90 un centro privato ("Centro per la salvaguardia dei colibrì"), che si proponeva di elaborare e sperimentare, con approccio scientifico, un protocollo relativo a fisiologia, alimentazione, allevamento dei colibrì al fine della loro reintroduzione in natura nei paesi di origine. Le esigenze operative del Centro hanno comportato l'impiego di materiali e l'installazione di attrezzature tecniche ed impiantistiche estranee al monumento; la carenza di risorse per la manutenzione e l'incuria del gestore privato hanno causato un grave degrado non solo delle serre storiche ma anche dei fabbricati di servizio circostanti.

La revoca della concessione, lo sgombero coattivo dell'immobile, il sequestro degli animali rendono ora possibile un progetto di recupero dell'antico manufatto che può tornare alla sua destinazione naturale ovvero di "serra", dove collocare oggi le piante che Massimiliano conobbe durante il suo viaggio a Bahia nel 1861 assieme al botanico viennese Schott: l'Anthurium Maximiliani. Esporre e rendere disponibile al pubblico questo patrimonio di essenze è un valore aggiunto da rendere noto al grande pubblico. Come le specie di " violette degli Asburgo ", di cui esiste nella biblioteca del Castello un esemplare a stampa del 1860, che raccoglie le piante con il nome di ogni componente la famiglia degli Asburgo. Rarità sia bibliografica sia archivistica la documentazione storica in possesso presso il Castello e presso l'Archivio di Stato di Trieste rappresenta una importante testimonianza di storia della botanica da realizzarsi oggi seguendo le direttive di allora. Il ritorno alla destinazione originaria delle serre diventa, poi, anche un momento di valorizzazione dello spazio contiguo dove si trova la cappella di San Canciano. Il recupero delle serre diventa così anche momento di approfondimento alla conoscenza storica della cultura ottocentesca europea valorizzando anche il patrimonio artistico e botanico conservato a Miramare.

Lo studio di fattibilità allegato sub 2 illustra nel dettaglio la tipologia degli interventi previsti e ne stima i costi.

Le esigenze di tutela e di cura dei colibrì, hanno mosso l'Amministrazione alla ricerca di una soluzione idonea all'allevamento ed all'esposizione degli animali che ben si coniugasse con la tutela monumentale dovuta nel Parco e allo stesso tempo costituisse anche un'ulteriore opportunità per i visitatori. Il comparto del Parco che si presta meglio è quello dell'area adiacente alle serre storiche, fino ad oggi utilizzata come deposito dei mezzi e delle attrezzature dei giardinieri, ma che per la sua posizione in prossimità dell'ingresso di Grignano può essere meglio valorizzata. Si tratta di un complesso di fabbricati senza particolari valori storici, che versano in pessimo stato di conservazione, i quali, opportunamente riqualificati, potrebbero essere destinati alle attività di un nuovo Centro per la salvaguardia e la riproduzione dei colibrì. Il recupero della serra storica, attualmente in forte stato di degrado e non aperta al pubblico, consentirebbe di ripristinare un importante testimonianza architettonica di grande interesse monumentale ed architettonico. Il progetto prevede il collegamento e l'integrazione fra l'area della predetta serra storica e quella adiacente delle serre nuove, attualmente separate da recinzioni ed ostacoli la cui rimozione consentirà di riqualificare tutta la zona del piccolo parterre nei pressi del Castelletto.

Lo studio di fattibilità allegato sub 3 illustra nel dettaglio la tipologia degli interventi previsti e ne stima i costi.

Per quanto riguarda il progetto di gestione (*punto d) del programma*), la Direzione Regionale, ha lavorato alla fattibilità del progetto con il contributo dei molti soggetti che hanno partecipato al tavolo di coordinamento presso la Prefettura di Trieste.

L'ipotesi progettuale si basa sul presupposto che il Centro di salvaguardia dei colibrì da istituire costituisca un'attività di valorizzazione del Parco di Miramare e possa quindi rappresentare una risorsa culturale per l'intero complesso del Parco, la cui attrattività ne trarrà giovamento andando ad aggiungersi all'offerta di servizi già presente, realizzando auspicabilmente anche un incremento del flusso turistico già peraltro rilevante.

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

8

Questa considerazione discende innanzitutto dall'apprezzamento espresso dalla cittadinanza dell'esperienza sino ad ora realizzata e dalla valutazione del successo ottenuto in termini di visitatori e di riconoscimenti da parte della comunità scientifica e professionale di riferimento.

Le criticità amministrative innescate dalla precedente gestione privata devono tuttavia trovare una definitiva soluzione ed è quindi indispensabile ricercare una diversa sistemazione logistica, un diverso assetto gestionale, un equilibrio economico più stabile.

Le linee progettuali contenute nel presente documento sono state elaborate anche al fine di procedere alle necessarie valutazioni circa le forme di gestione più appropriate di questa attività e le possibili forme di integrazione con altri servizi aggiuntivi, con le modalità previste dal Codice dei beni culturali e dalle linee guida ministeriali.

La soluzione logistica è contenuta nell'intervento di recupero del complesso degli edifici facenti parte dell'area delle Serre nuove; i criteri progettuali hanno tenuto conto dell'esperienza già realizzata e delle indicazioni tecniche fornite dagli esperti.

Il progetto gestionale potrà tuttavia svilupparsi solo previa concretizzazione di alcune condizioni:

- i colibrì oggetto di sequestro giudiziario vengano definitivamente acquisiti al patrimonio pubblico amministrato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- i colibrì appartenenti ad altri soggetti e tutt'ora ospiti della struttura vengano affidati (possano essere affidati) da parte dei rispettivi proprietari e senza oneri al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- trattandosi di animali protetti, ai sensi della CITES (Convenzione internazionale stipulata il 3 marzo 1973 – Allegato B - per la salvaguardia di fauna e flora, cui hanno aderito, ad oggi, centosettantacinque Stati firmatari), la sistemazione degli animali dovrà in ogni caso essere *attrezzata adeguatamente per conservarli e trattarli con cura.*

Il progetto si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

- salvaguardare l'eccezionale esperienza di riproduzione in cattività, unica al mondo per i Trochilidi (comunemente, "colibrì" o "uccelli mosca"), realizzata a Trieste a partire dal 2007
- mantenere una duplice missione
    - o di "esposizione" degli animali, con obiettivi divulgativi e didattici, oltre che di attrazione turistica
    - o di "riproduzione" e deve quindi essergli garantito uno standard edilizio, impiantistico e di servizio tale da assicurare la riproduzione, lontano dall'habitat naturale e in ambiente confinato, di questa delicatissima specie tropicale
- sviluppare, in collaborazione con altri enti ed istituzioni, attività di ricerca e sperimentazione con l'obiettivo di aumentare la conoscenza scientifica in materia anche al fine di migliorare le attività di tutela e conservazione.

I costi della gestione ed i ricavi presumibili sono stati oggetto di una valutazione preliminare e rappresentati nel piano finanziario di base (allegato sub 4), che rappresenta il valore presunto di una concessione della durata presunta di quattro anni (rinnovabili per altri quattro una volta accertato il perdurante equilibrio economico-finanziario della gestione).

Il Piano mostra che l'equilibrio finanziario della gestione è raggiunto solo con i seguenti parametri:

- la concessione dei beni pubblici destinati ad ospitare il Centro attribuita a titolo gratuito
- rinuncia del Ministero alla compartecipazione alle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti
- contributo pubblico a copertura parziale dei costi di gestione per consentire innanzitutto l'organizzazione, il lancio e la promozione del Centro, previsto in ogni caso in misura decrescente nell'arco del primo triennio della gestione.

La gestione potrebbe migliorare qualora il numero dei colibrì si incrementasse nel tempo dei nuovi nati e sia prevista la possibilità che i colibrì adulti possano essere venduti, di anno in anno, seppure in numero tale da non depauperare il patrimonio complessivo del Centro e da non comprometterne la possibilità

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

riproduttive e la varietà di specie presenti, contribuendo in tal modo alla sostenibilità economica del Centro medesimo.

Andranno ora esperite le ulteriori valutazioni necessarie per migliorare le stime effettuate al fine di rendere maggiormente affidabile il piano economico-finanziario, ricercare partner istituzionali e non, anche tra i soggetti privati, valutare le possibilità di integrazione con i servizi aggiuntivi e verificare le possibilità offerte dalla vigente disciplina per l'individuazione della forma di gestione più opportuna.

Si ritiene perciò che l'intervento relativo al progetto di gestione del Centro per la salvaguardia dei colibrì richieda un ulteriore approfondimento istruttorio e pertanto potrebbe essere inserito in una sezione "programmatica" dell'Accordo di Programma, consentendo quindi alle amministrazioni coinvolte di collaborare nella ricerca di una soluzione progettuale sostenibile.

Il quadro finanziario

I costi stimati negli studi di fattibilità allegati al Programma sono rappresentati nella seguente tabella riepilogativa:

TITOLO INTERVENTO	COSTO (EURO)
Sezione attuativa – interventi cantierabili	
Parco del Castello di Miramare	1.000.000,00
Serre storiche	200.000.00
Area delle Serre nuove	600.000,00
Totale sezione attuativa	**1.800.000,00**
Sezione programmatica	
Centro per la salvaguardia dei colibrì (valore della gestione – primo triennio)	595.000,00
Totale sezione programmatica	**595.000,00**
TOTALE PROGRAMMA	**2.395.000,00**

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha già disposto il finanziamento di interventi inclusi nel Programma per Euro 1.200.000,00.

Su queste basi, per proseguire si ritiene indispensabile il coinvolgimento e la partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, oltre che - nel proseguio - di altri enti pubblici territoriali, per implementare e sviluppare il programma di valorizzazione del Parco.

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL FRIULI VENEZIA - GIULIA

PARCO DEMANIALE DI MIRAMARE (TRIESTE)

STUDIO DI FATTIBILITA'

Restauro dei muraglioni a mare del Castello, interventi sul patrimonio vegetale, restauro e ripristino degli elementi decorativi ed architettonici

ALLEGATO 1

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Direzione per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

Piazza Libertà, 7 - 34132 TRIESTE

Immobile:	Parco di Miramare (Trieste)
Lavori di:	Opere di ripristino muraglioni a mare, restauro dell'architettura e del verde
Proprietà:	Demaniale
Ubicazione:	Comune di Trieste
Importo:	€ 1.000.000.00

PROGETTO PRELIMINARE

Il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici
Arch. Luca Rinaldi

Il Soprintendente per i beni artistici, storici ed etnoantropologici
Dott. Luca Caburlotto

Il direttore del Museo storico del Castello di Miramare
Dott. Rossella Fabiani

Il progettista
Arch. Maurizio Anselmi

Trieste, 19 aprile 2011

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

Al
Direttore Regionale per i
beni culturali e
paesaggistici del FVG
Arch. Giangiacomo
Martines

PARCO DEMANIALE DI MIRAMARE (TRIESTE)

Progetto preliminare per interventi urgenti ed indifferibili nel Parco di Miramare: restauro e consolidamento dei muraglioni a mare, interventi di messa in sicurezza e manutenzione agli alberi e del parco.

MURAGLIONI DI SOSTEGNO IN ARENARIA A MARE

La strada principale di accesso al Parco si sviluppa in riva al mare dalla quota + 4,00, nel tratto davanti alle Scuderie, fino alla quota + 11,00, in corrispondenza al terrazzo circostante il castello.
Il percorso, in leggera salita, poggia su un volume di riporto con pietrame e materiale arido, come si è avuto modo di verificare in occasione degli scavi per la realizzazione di sottostrutture impiantistiche e del collettore fognario.
Un muraglione di sostegno in blocchi di pietra arenaria lavorati a mano, attentamente progettato dallo Junker, e realizzato con grande maestria nel 1860 regge la strada che segue il profilo della costa e la balconata intorno al castello, frequentatissime dai turisti che visitano il sito monumentale.
La struttura parte dal livello del mare e si innalza progressivamente fino alla quota pedonale. Nel tratto corrispondente al castello il muro si articola con sporgenze e arrretramenti a seguire la disposizione architettonica delle soprastanti balconate in pietra compresi i punti di belvedere a pianta ottagonale che scendono fino al mare.
In termini architettonici e paesaggistici il muraglione che è stato realizzato con la pietra arenaria di Trieste svolge la funzione di "attacco a terra" una sorta di deformazione del promontorio a sorreggere il castello in pietra bianca.
Dal punto di vista costruttivo sin notano tutti gli accorgimenti che ne fanno un capolavoro e grazie ai quali esso ha resistito fino ad oggi: le grandi dimensioni dei blocchi, i fori di drenaggio disposti in modo geometrico, la cornice marcapiano a livello della strada, i dettagli decorativi, l'articolazione in corrispondenza agli elementi architettonici soprastanti, la scarpa di sostegno.
Si notano, nel tratto sottostante al Viale dei Lecci , interventi di ricucitura e ripristino del paramento eseguiti in epoche recenti, presumibilmente negli anni '60 – '70 del secolo scorso a testimonianza che il processo di degrado in atto si era già manifestato in passato.

Opere necessarie
I blocchi di arenaria che costituiscono la struttura muraria sono soggetti ad un processo di erosione ad opera dell'azione congiunta del moto ondoso e degli agenti atmosferici. A livello del mare si nota la mancanza di alcuni elementi lapidei asportati dal moto ondoso e la conseguente formazione di cavità che costituiscono punti deboli dai quali può rapidamente estendersi il processo di degrado.
La prevalente esposizione a sud ovest determina forti shock termici che indeboliscono la struttura della pietra, di natura silicea, e favoriscono l'asportazione delle particelle di sabbia da cui è formata.
Il processo è reso più veloce dall' erosione dei giunti di fugatura in malta che permettono l'ingresso dell'acqua marina e dell'acqua piovana fra i singoli blocchi.

MiBAC

IL DIRETTORE RE...
Arch. Giangiacomo Martines

L'intervento progettato prevede la sostituzione degli elementi lapidei non più recuperabili o la reintegrazione di quelli mancanti con nuovi realizzati in arenaria con la stessa lavorazione superficiale e la fugatura dei giunti con malta a composizione controllata di durezza compatibile con la pietra arenaria.
Dovranno essere affrontate alcune problematiche specifiche legate all'operare nella Riserva Marina di Miramare, area protetta gestita dal WWF. In coordinamento con il WWF medesimo saranno adottate tutte le cautele per evitare impatti all'ambiente.
Si dovrà provvedere alla realizzazione dei ponteggi di servizio in appoggio sul fondo marino con l'assistenza di imbarcazioni per la sicurezza dei lavoratori. I materiali d'opera potranno essere calati dall'alto limitando al massimo l'interferenza con l'area marina protetta.
I lavori di ricostruzione dei muraglioni, saranno preceduti da controlli geotecnici del promontorio roccioso e delle porzioni di terreno retrostanti i muraglioni.

Prime considerazioni relative alla sicurezza
Le operazioni di cantiere dovranno tener conto:- rischi di caduta dall'alto - annegamento – controllo condizioni meteo marine per evitare incidenti in presenza di mareggiate - sollevamento carichi pesanti – utilizzo di attrezzatura meccanica – impiego sostanze chimiche impregnanti, solventi – segnalazioni per separazione aree di cantiere – predisposizione di cantiere in zone a forte frequentazione turistica

MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DEGLI ALBERI E DEL VERDE

La realizzazione del Parco di Miramare, ove sorge anche l'omonimo castello, fu avviata nella primavera dell'anno 1856 dall'arciduca Massimiliano d'Austria, che ne fece la sua residenza. Esso è sito su un promontorio roccioso che si protende sul mare e delimita la baia di Grignano.
Il parco, che si estende per ventidue ettari, è stato in parte progettato a giardino all'italiana ed in parte secondo lo stile pittoresco del parco romantico inglese. Vi sono grandi superfici a prato con alberature d'alto fusto e sottobosco. Nell'intero comprensorio aperto al pubblico sono presenti elementi architettonici quali scalinate, fontane, gloriette, statue, pergolati, gallerie artificiali, numerosi laghetti, e dotata di vari edifici in uso al personale di custodia, o destinati a magazzini e serre. L'amore e l'interesse che Massimiliano aveva per la botanica, lo indusse a introdurre nel parco portandole dai suoi viaggi, numerose essenze arboree rare che ancora sono in vita.
Il parco, per la sua bellezza e l'incantevole posizione geografica, e' visitato ogni anno da due milioni di turisti ovviamente questa frequenza determina anche problemi seri di controllo e in ordine alla sicurezza.
Sono presenti più di cinquemila alberi catalogati e schedati fra cui si annoverano moltissime specie rare ed extraeuropee. Tutta l'area, in origine di natura rocciosa e non adatta all'attecchimento delle specie, fu ricoperta con grosse quantità di terra importate dalla Stiria e dalla Carinzia.
La scarsa tenuta del terreno dovuta al suo ridotto spessore provoca frequentemente la caduta di alberi di grosse dimensioni che vengono eradicati quando le forti piogge combinate con le violente affiche di bora sottopongono le piante a sollecitazioni improvvise.
Le zone boscate del parco non sono sottoposte a regolari interventi colturali, limitandosi l'attività di manutenzione all'abbattimento delle piante morte e alla pulizia del sottobosco nelle aree più frequentate.
La pineta è la specie pioniera impianta all'atto di realizzazione del parco è cresciuta indisturbata. Le piante hanno raggiunto altezze elevate e le chiome hanno assunto grossi volumi fattori che causano frequenti schianti dei tronchi e cadute. Le aree boscate a pino domestico (*Pinus pinea*) presentano

MiBAC

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

sintomi di sofferenza e di decadimento per fenomeni fitopatologici a causa della manifesta sensibilità agli insetti conseguente allo scarso adattamento all'ambiente costiero caratterizzato da basse temperature e dalla presenza della salsedine in un impianto troppo denso. Molti pini ormai morti e ancora in piedi devono essere abbattuti per ragioni di sicurezza e per ragioni fitosanitarie.

Opere necessarie
Abbattimento di piante morte, compromesse o fortemente inclinate, pulizia del sottobosco, ricomposizione delle siepi che delimitano i percorsi pedonali, eliminazione delle piante infestanti. Potatura degli arbusti sviluppati a dismisura e loro recupero floristico. Eliminazione della piante spezzate dal vento perché indebolite dai parassiti che ne hanno indebolito la struttura. Alcune piante morte sovrastano le Scuderie e devono essere urgentemente rimosse per evitare che si abbattano sull'edificio.
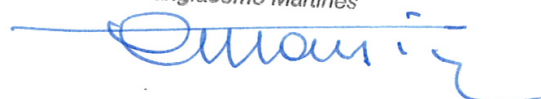
Prime considerazioni relative alla sicurezza
Le operazioni di cantiere dovranno tener conto di :- rischi di caduta dall'alto – controllo condizioni meteo per evitare di operare in presenza di perturbazioni e vento forte - sollevamento carichi pesanti – utilizzo di attrezzatura meccanica – segnalazioni per separazione aree di cantiere – predisposizione di cantiere in zone a forte frequentazione turistica – presenza di fauna selvatica e zecche

Trieste 02 marzo 2011

arch. Maurizio ANSELMI

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL FRIULI – VENEZIA GIULIA

PROGETTO PRELIMINARE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI MIRAMARE

A1 – LAVORI - MURAGLIONI A MARE

		Un	q		Pr unit		Importo
1	Ponteggi esterni	mq	900	€	29,00	€	26.100,00
2	Opere provvisionali, trasporti via mare	ac	1	€	15.000,00	€	15.000,00
3	Recupero di elementi caduti in mare, cuci e scuci muratura in pietra arenaria, fugatura con malta bastarda, posa di nuovi elementi in pietra						
4	Operaio specializzato	ore	1200	€	38,41	€	46.092,02
5	Operaio qualficato	ore	1200	€	35,79	€	42.946,99
6	Fornitura di pietra arenaria lavorata in blocchi come l'esistente	mc	30	€	700,00	€	21.000,00
7	Pittura idrorepellente silossanica	mq	900	€	11,14	€	10.026,00
8	Oneri per la sicurezza da non sottoporre a ribasso, recinzioni, segnalazioni, accantieramento	ac				€	7.000,00
	TOTALE					€	*168.165,02*

A2 – INTERVENTI AL VERDE

		Un	q		Pr unit		Importo
1	potatura di contenimento della vegetazione sopra il muro di sostegno Scuderie, compresa la raccolta di tutto il legname di risulta, la pulizia del sito,il trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta	n	12	€	300,00	€	3.600,00
2	sistemazione tratto franato del percorso retro Scuderie mediante l'uso di palificate e palancole a perdere	ac	1	€	4.600,00	€	4.600,00
3	diserbo e sistemazione massicciata stradale del percorso carrabile retro Scuderie da cancello di ingresso fino a cancello sopra il muro di sostegno, escluso tratto franato, per renderlo percorribile	ac	1	€	3.800,00	€	3.800,00
4	abbattimenti piante di prima grandezza,morte o pericolose, mediante taglio al piede o sezionamento, in funzione del sito, compresa la raccolta di tutto il legname di risulta, la pulizia del sito,il trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta	n	100	€	650,00	€	65.000,00
5	abbattimenti piante di seconda grandezza,morte o pericolose, mediante taglio al piede o sezionamento, in funzione del sito, compresa la raccolta di tutto il legname di risulta, la pulizia del sito,il trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta	n	100	€	480,00	€	48.000,00
6	abbattimenti piante pericolanti sporgenti sopra le scuderie, mediante taglio al piede o sezionamento, in funzione del sito, compresa la raccolta di tutto il legname di risulta, la pulizia del sito,il trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta	n	3	€	3.800,00	€	11.400,00
7	potature piante di prima grandezza, compresa la raccolta di tutto il legname di risulta, la pulizia del sito,il trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta	n	20	€	1.800,00	€	36.000,00
8	potature piante di prima grandezza, compresa la raccolta di tutto il legname di risulta, la pulizia del sito,il trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta	n	20	€	1.200,00	€	24.000,00
9	potature piante di terza grandezza, compresa la raccolta di tutto il legname di risulta, la pulizia del sito,il trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta	n	20	€	400,00	€	8.000,00
10	potature lecci sulla costiera, compresa la raccolta di tutto il legname di risulta, la pulizia del sito,il trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta	n	25	€	450,00	€	11.250,00
11	diserbo e sistemazione massicciata stradale del percorso di accesso alle grotte per renderlo percorribile	ac	1	€	3.800,00	€	3.800,00
12	trasporto e smaltimento del materiale della discarica abusiva a ridosso della grotta	ac	1	€	600,00	€	600,00
13	risagomatura siepe ed eliminazione piante infestanti, edera compresa e compresa concimazione con concime complesso a lenta cessione	ml	400	€	18,00	€	7.200,00
14	parziale pulizia del sottobosco, su una zona scelta a campione, e sistemazione manuale dell'humus alla base del sottobosco, rispettando tutte le piantine da fiore e no, nate spontaneamente; eliminazione delle infestanti	mq	3000	€	11,00	€	33.000,00
15	individuazione delle giovani piante spontanee suscettibili di essere riutilizzate per la rinnovazione del popolamento arboreo e loro tutela mediante uso di tutori in bambù con segnale indicativo	n	800	€	9,00	€	7.200,00
16	messa a dimora di alberi di altezza ml 4/5	n	50	€	450,00	€	22.500,00
17	fornitura e posa Buxus pumila di altezza cm 20/25, fornito in vaso	n	2000	€	18,00	€	36.000,00
18	scavo e riporto di terra coltivo, compreso smaltimento del terreno di scavo e stesura del terreno di riporto	mc	84	€	60,00	€	5.040,00
19	semina tappeto erboso, previo diserbo dell'esistente e lavorazione del terreno con riporto di terriccio umizzato	mq	600	€	8,00	€	4.800,00
20	Taglio di tappeti erbosi ad alta manutenzione	mq	3000	€	0,50	€	1.500,00
21	Oneri per la sicurezza da non sottoporre a ribasso, recinzioni, segnalazioni, accantieramento					€	1.500,00

IL DIRETTORE REG[illegible]

Arch. Giangiacomo Martines

TOTALE € *338.790,00*

A3 – VIALI DEL PARCO, MANUFATTI

		Un	q		Pr unit		Importo
1	interventi di ripristino cunette in ciottolato pezzatura 4-6 cm	*mq*	80	€	*111,34*	€	**8.907,20**
2	fresatura a freddo di pavimentazioni bituminose	*mq*	7252,2	€	*4,50*	€	**32.634,90**
3	scavo a sezione ristretta per posa canalizzazioni prof cm 60	*ml*	500	€	*17,00*	€	**8.500,00**
4	cavidotti corrugati diam 125	*ml*	500	€	*11,47*	€	**5.735,00**
5	riporti e ritombamenti con materiale arido antiritiro	*mc*	1200	€	*21,69*	€	**26.028,00**
6	stesa con vibrofinitrice di materiale accatastato in loco proveniente dalla scarifica	*m2*	7252,2	€	*3,00*	€	**21.756,60**
7	f e p di cordonate stradali	*ml*	500	€	*29,42*	€	**14.710,00**
8	pavimentazione in conglomerato bituminoso sp finito 6 cm	*m2*	3315	€	*8,87*	€	**29.404,05**
9	pavimentazione in conglomerato bituminoso sp finito 3 cm	*m2*	3937,2	€	*5,83*	€	**22.953,88**
10	Staccionata in pali di pino	*ml*	250	€	*68,57*	€	**17.142,50**
11	Muratura recinzione via Beirut reintonacatura e consolidamento	*ml*	150	€	*80,00*	€	**12.000,00**
12	Esecuzione di recinzione con rete romboidale o quadra, fi ... ra dei materiali, scavo e getto, montaggio. Altezza 125 cm Esecuzione di recinzione con rete romboidale o quadra, filo diam. 2 mm in acciaio zincato e plasticato, paletti a T della sezione di 35 mm, interasse non superiore a 180 cm in opera inghisati su muretti e fori già predisposti, compreso fili tenditori di acciaio zincato e plasticato diam. 3,3 mm, elementi di controvento, fornitura dei materiali, scavo e getto, montaggio. Altezza 125 cm m 31,04	*ml*	250	€	*31,04*	€	**7.760,00**
13	Fornitura e posa in opera di ringhiere e parapetti di scale e ballatoi, eseguiti a semplice disegno, con profilati metallici ad U, T, L, O, compreso corrimano, materiali di consumo, sfridi, trasporto, carico, scarico, ancoraggi, assistenze murarie, ponti di servizio. In acciaio con zincatura a caldo	*kg*	500	€	*8,56*	€	**4.280,00**
14	Fornitura e posa di cestini in acciaio verniciato a caldo lt 75	*n*	20	€	*520,00*	€	**10.400,00**
	Fonitura e posa di cestini in acciaio verniciato a caldo lt 25	*n*	20	€	*156,00*	€	**3.120,00**
15	Fornitura e posa di panchina Miramare	n	10	€	833,00	€	**8.330,00**
16	Ricostruzione della struttura lignea del pergolato a pianta circolare a fianco del bar	ac	1	€	8.980,00	€	**8.980,00**
17	Riparazione di struttura metallica a tunnel (gloriette) in corrispondenza al viale delle camelie danneggiato dalla caduta di alberi	ac	1	€	9.740,00	€	**9.740,00**
18	Oneri per la sicurezza da non sottoporre a ribasso, recinzioni, segnalazioni, accantieramento					€	**4.000,00**
	TOTALE					€	***256.382,13***

TOTALE GENERALE LAVORI	**€**	**763.337,14**

B - SOMME A DISPOSIZIONE

somme a disposizione per cantieri esplorativi per lavori in economia, per sondaggi e opere preliminari all'avvio dei cantieri Imprevisti 5%	€	65.000,00
incarichi tecnici, progettazione impiantistica, rilievi, sicurezza, indagini geognostiche, controllo geodetico	€	50.000,00
IVA 20% su A2 VERDE	€	67.758,00
IVA 10% su A1 e A3 LAVORI	€	42.454,71
incentivo progettuale 1,5% su totale generale lavori	€	11.450,06
Arrotondamento	€	0,09
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**236.662,86**

TOTALE GENERALE A+B	**€**	**1.000.000,00**

Trieste 11 aprile 2011

IL PROGETTISTA
arch. Maurizio ANSELMI

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

Pianta storica del parco

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

SITUATION
der
BAU- UND GARTEN-ANLAGEN
in
MIRAMAR

Pianta di progetto del parco

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL FRIULI VENEZIA - GIULIA

PARCO DEMANIALE DI MIRAMARE (TRIESTE)

STUDIO DI FATTIBILITA'

Restauro conservativo delle serre storiche con ripristino della funzione originaria per la coltivazione delle essenze originarie

ALLEGATO 2

IL DIRETTORE REGIO...
Arch. Giangiacomo Martines

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Direzione per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
Piazza Libertà, 7 - 34132 TRIESTE

Immobile:	Serre storiche nel Parco di Miramare (Trieste)
Lavori di:	Opere di ripristino delle serre storiche
Proprietà:	Demaniale
Ubicazione:	Comune di Trieste
Importo:	€ 200.000,00

PROGETTO PRELIMINARE

Il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici
Arch. Luca Rinaldi

Il Soprintendente per i beni artistici, storici ed etnoantropologici
Dott. Luca Caburlotto

Il direttore del Museo storico del Castello di Miramare
Dott. Rossella Fabiani

Il progettista
Arch. Maurizio Anselmi

Trieste, 19 aprile 2011

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

PARCO DEMANIALE DI MIRAMARE (TRIESTE)

Progetto preliminare per interventi urgenti ed indifferibili nel Parco di Miramare: restauro e ripristino serra storica.

RESTAURO SERRE STORICHE E RIPRISTINO DELL'AREA ADIACENTE

Si tratta di una costruzione di grande valore architettonico e destinata originariamente alla coltivazione di piante e specie botaniche progettata da Carl Junker risalente all'epoca di realizzazione del parco. La costruzione è parzialmente incassata nel terreno, con una parte basamentale in muratura coronato da elementi in pietra d'Aurisina lavorata, sopra alla quale vi è la copertura vetrata sostenuta da una interessantissima struttura metallica con soprastante meccanismo per la stesura di teli di oscuramento con i quali veniva regolato l'ombreggiamento degli ambienti interni.
Le parti murarie sono degradate a causa della lunga assenza di manutenzione. L'intonaco è mancante o decoeso, ampie parti delle murature sottostanti sono a nudo, le fugature sono erose dall'acqua. I blocchi lapidei sopra il timpano sono disallineati a causa della disgregazione della malta di allettamento provocata dagli agenti atmosferici.
Lo spazio interno, che ospitava animali esotici, è ingombro di materiali ed allestimenti realizzati negli anni per le attività del Centro delle farfalle prima e del Centro colibrì successivamente. E' necessario provvedere alla demolizione ed asportazione degli elementi non originali ripristinando la continuità spaziale originaria.
All'esterno e sulle vetrate sono state installate attrezzature tecniche e impiantistiche non congruenti con il monumento che dovranno venir rimosse, restaurando le parti adiacenti.
Si procederà al ripristino delle superfici interne con riguardo alle pavimentazioni e alle murature e anche al rifacimento della sistemazione a verde nelle aree contermini, secondo le indicazioni desunte dalle indagini storiche.
L'adiacente fabbricato in muratura adibito a magazzino è estremamente degradato. Esso verrà integralmente restaurato procedendo al rifacimento della copertura, dei serramenti, alla sistemazione interna e al restauro delle facciate.

Opere necessarie
Parti murarie
Saranno sottoposte a restauro integrale mediante ripristino degli intonaci a calce previo consolidamento della struttura muraria sottostante con il metodo del cuci e scuci. Le parti lapidee in pietra bianca lavorata verranno consolidate e sottoposte a pulitura mediante impacchi e lavaggio con acqua nebulizzata con applicazione finale di protettivo idrofobizzante. Verranno rifatti l'impianto interno di illuminazione ed emergenza e l'impianto idrico per l'annaffiamento delle specie ospitate.
Struttura metallica vetrata - serramenti
Si procederà allo smontaggio dei vetri e alla verifica della struttura metallica di sostegno, scartavetrando le parti arrugginite per evidenziate eventuali danni o cedimenti. Indi si passerà alla stesura di ciclo di verniciatura con antiruggine di protezione. I vetri saranno ricollocati nella loro posizione originale, sostituendo gli elementi rotti. Il meccanismo per la stesura dei teli di oscuramento sarà accuratamente restaurato e reso nuovamente funzionante.

IL DIRETTORE REGI...
Arch. Giangiacomo Martines

Esterni – opere a verde
Si prevede di intervenire sugli spazi esterni a giardino adiacenti alla serra per ripristinarne il disegno originario. Si procederà all'asportazione di impianti e manufatti presenti e alla ripiantumazione delle essenze originali. La siepe verso il piccolo parterre del castelletto sarà rimossa per ripristinare la continuità spaziale.
Allacciamenti e scarichi
Si procederà all'allacciamento degli scarichi all'impianto fognario sito nei pressi del parterre, mediante scavo e realizzazione di condotta sotterranea.
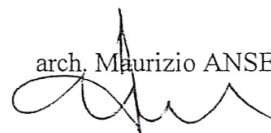
Prime considerazioni relative alla sicurezza
Le operazioni di cantiere dovranno tener conto di :- rischi di caduta dall'alto - sollevamento carichi pesanti – utilizzo di attrezzatura meccanica – impiego sostanze chimiche impregnanti, solventi – segnalazioni per separazione aree di cantiere – predisposizione di cantiere in zone a forte frequentazione turistica – presenza di fauna selvatica e zecche

Trieste 11 aprile 2011

arch. Maurizio ANSELMI

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MIBAC

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL FRIULI – VENEZIA GIULIA

PROGETTO PRELIMINARE PER IL RECUPERO DELLE SERRE STORICHE DI MIRAMARE - GLASHAUS

A – LAVORI

		Un	q		Pr unit		Importo
1	Ponteggio interno completo di piano di lavoro	mq	300	€	13,00	€	3.900,00
2	Ponteggi esterni	mq	100	€	18,00	€	1.800,00
3	Piano di lavoro in tavole	mq	152	€	13,38	€	2.033,76
4	Smontaggio copertine di coronameno in pietra sagomata, ricollocamento	ml	36	€	50,00	€	1.800,00
5	restauro parti murarie, cuci e scuci, rifacimento intonaci a calce	mq	150	€	30,83	€	4.624,50
6	Rimozione serramenti						
7	restauro e pulitura suferfici lapidee	mq	50	€	55,00	€	2.750,00
8	Tratamento idrorepellente delle superfici lapidee	mq	50	€	14,09	€	704,50
9	Restauro serramenti	n	2	€	2.500,00	€	5.000,00
10	Nuovi serramenti	n	2	€	2.500,00	€	5.000,00
11	Restauro serre storiche, asporto materiali interni per il ripristino degli ambienti	ac	1	€	2.000,00	€	2.000,00
12	Pavimentazione interna cemento lisciato con resine	mq	200	€	80,00	€	16.000,00
13	Ripristino vetrate e struttura metallica ml 9,00 x 40,00 =360 mq	mq	360	€	140,00	€	50.400,00
14	rimozione prefabbricati, baracche, asporto materiali esterni, bonifica dell'area	ac	1	€	2.500,00	€	2.500,00
15	ripristino laghetto aree esterne, giardinaggio, siepi ghiaino	ac	1	€	3.000,00	€	3.000,00
16	rimozione serre moderne, manufatti, parti impiantistiche	ac	1	€	2.500,00	€	2.500,00
17	adeguamento impianti idrici	ac	1	€	7.500,00	€	7.500,00
18	adeguamento impianti elettrici	ac	1	€	7.500,00	€	7.500,00
19	Allacciamento alla condotta fognaria, scavi, pozzetti tubazione	ml	40	€	70,00	€	2.800,00
20	Magazzino, rimozione amianto	mq	46,75	€	50,00	€	2.337,50
21	Magazzini, ripresa intonaci	ac	1	€	2.000,00	€	2.000,00
22	Magazzino, rifacimento copertura in lamiera zinco titanio, impermeabilizzazione	mq	46,75	€	150,00	€	7.012,50
23	Magazzino, rifacimento ed adeguamento servizio igienico	ac	1	€	2.500,00	€	2.500,00
24	Magazzino serramenti	ac	1	€	4.000,00	€	4.000,00
25	Magazzino lattonerie	ac	1	€	350,00	€	350,00
26	Magazzino, tinteggiature interne ed esterne	mq	300	€	9,00	€	2.700,00
27	Magazzino, rivestimenti in ceramica	ac	1	€	1.000,00	€	1.000,00
28	Magazzino, pavimentazione interna cemento lisciato con resine, compreso rifacimento sottofondo	mq	33,75	€	80,00	€	2.700,00
29	Magazzino impianti elettrici	ac	1	€	1.000,00	€	1.010,00
30	Oneri per la sicurezza da non sottoporre a ribasso, recinzioni, segnalazioni, accantieramento					€	2.800,00
	TOTALE LAVORI					€	*150.222,76*

B - SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti 5%	€	7.511,14
incarichi tecnici, progettazione impiantistica, rilievi, sicurezza	€	25.000,00
IVA 10%	€	15.022,28
incentivo progettuale 1,5%	€	2.253,34
Arrotondamento	-€	9,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	*49.777,24*

TOTALE GENERALE A+B	€	200.000,00

Trieste 11 aprile 2011

IL PROGETTISTA
arch. Maurizio ANSELMI

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

PARCO DI MIRAMARE - Zona delle serre

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

Progetto originale delle serre - Carl Junker

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL FRIULI VENEZIA - GIULIA

PARCO DEMANIALE DI MIRAMARE (TRIESTE)

STUDIO DI FATTIBILITA'

Riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'area serre nuove

ALLEGATO 3

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL FRIULI VENEZIA - GIULIA

PARCO DEMANIALE DI MIRAMARE (TRIESTE)

STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE, NELL'AREA SERRE NUOVE, DI UNA STRUTTURA TURISTICO-SCIENTIFICA PER I COLIBRÌ.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IL PROGETTISTA
arch. Maurizio ANSELMI

IL DIRETTORE REGIONALE
arch. Giangiacomo MARTINES

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL FRIULI – VENEZIA GIULIA

Planimetria catastale dell'area di intervento. A sinistra le serre storiche con la Cappella di San Canciano, a destra il complesso delle serre nuove oggetto del presente progetto.

Premessa e definizione degli obiettivi

Nell'area adiacente alle serre storiche è presente il centro per i colibrì, allocato in strutture provvisorie prefabbricate incompatibili con le esigenze di tutela e fruizione del Parco di Miramare avente grande valore storico ed architettonico. Il Mibac ha ritenuto che l'attività di cura e mantenimento dei colibrì opportunamente valorizzata nei suoi aspetti scientifici e didattici può essere una risorsa per il parco, aumentandone l'attrattività ed i flussi turistici.

Approccio metodologico dell'ipotesi progettuale e scelta localizzativa

A tale scopo è stata individuata l'area adiacente alle serre storiche, attualmente utilizzata come deposito dei mezzi e delle attrezzature dalle ditte di giardinieri che si occupano della manutenzione del verde. La zona è ottimamente accessibile in quanto posta nei pressi della rampa di ingresso di Grignano e ampiamente sottoutilizzata dal punto di vista della fruizione.
L'ipotesi progettuale nasce dall'approccio conoscitivo delle esigenze per le attività del centro espresse dal prof. Piero A. Susmel che ha fornito le indicazioni tecniche in termini di dotazioni impiantistiche, di spazi per l'alloggio dei colibrì e per le attività collaterali di preparazione dei cibi e la gestione dell'aspetto scientifico. Il raggiungimento degli obiettivi generali richiede altresì che vi sia un'adeguata disponibilità di spazi per la didattica e per l'attività espositiva.

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA

Il Direttore Regionale arch. Giangiacomo Martines ha comunicato che il centro ospiterà un numero complessivo di 21 colibrì. Il progetto è stato calibrato per un numero lievemente superiore in modo da garantire i margini per eventuali sviluppi.
In tale ottica si sono analizzati gli spazi edilizi a disposizione individuando l'ex deposito di maggiore lunghezza per la collocazione dei colibrì, l'ex laboratorio ed il retrostante deposito invece saranno destinati a bookshop, alla didattica ed agli spazi di servizio.
Non è prevista la realizzazione di nessun nuovo corpo edilizio nè di nuove volumetrie, nel totale rispetto dei vincoli del parco demaniale. L'approccio progettuale pone in primo piano il criterio del risparmio energetico ed il riutilizzo degli spazi e delle strutture esistenti nell'intento di non alterare l'ambiente tutelato, di grande valore paesaggistico, storico ed architettonico.

Analisi dello stato di fatto

L'area scelta per l'insediamento è servita dalle reti tecnologiche e dalle utenze dei servizi di acqua, elettricità e telefono. Sono presenti cinque fabbricati ad un piano fuori terra, costruiti in epoche successive alla realizzazione del Parco, presumibilmente nel periodo fra le due guerre. Gli immobili non possiedono particolari valori storici se considerati singolarmente, ma costituiscono un tassello che testimonia la destinazione d'uso dell'area, funzionale alla manutenzione del verde. Attualmente tutte le strutture versano in cattive o pessime condizioni di manutenzione e necessitano di lavori di restauro radicali.

Le murature portanti di tutti gli edifici sono in mattoni e pietrame. La copertura dei due corpi ex depositi ed ex laboratorio (dimensioni in pianta 23,50mlx4.40ml "A" e 8.66mlx4.40ml "B") addossati al muro che delimita il vicino parterre adiacente al Castelletto è in solaio di laterocemento. L'ex laboratorio ha subìto un incendio che ha causato il disfacimento dell'intradosso della copertura rendendola irrecuperabile. Un altro edificio ex deposito posto sul retro (8.28mlx4.73ml "C") aperto su un lato, è destinato a deposito attrezzi. La sua copertura in legno è completamente fatiscente, le murature presentano lesioni passanti.

L'ex stalla (6.08mlx4.55ml "D") adiacente alle serre seminterrate sul lato nord-est dell'area, di altezza maggiore di quelli circostanti, si contraddistingue per la semplice decorazione delle facciate, caratterizzate da cornici attorno ai fori di porta e di finestra e da un marcapiano dal quale fasce verticali salgono fino alla copertura. All'interno vi è un servizio igienico - completamente fatiscente - ed un soppalco utilizzato per il deposito attrezzi. La copertura in legno necessita di un restauro integrale.

I serramenti degli immobili descritti sono in pessime condizioni di manutenzione o mancanti e realizzati con materiali incompatibili. Per tutti dovrà essere previsto il rifacimento. Gli impianti interni sono assenti o inadeguati. Il livello pavimentale è posto alla quota del terreno esterno senza intercapedini per l'isolamento. Gli edifici non sono allacciati al collettore fognario del parco che inizia nei pressi del Castelletto. Gli spazi a terra sono da tempo senza manutenzione e per

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA

consentire un utilizzo adeguato dell'area dovranno essere ripensati contestualizzandoli al giardino storico.

Il progetto prevede gli interventi di riqualificazione e recupero degli edifici "A", "B" e "C" ove sarà insediato il Centro con i relativi spazi di servizio. L'edificio "D", ex-stalla sarà destinato a spazio per la didattica, ampliando l'offerta di tali servizi fruibili dai visitatori e consentendo di programmare iniziative di divulgazione delle attività. Le serre adiacenti saranno destinate a servizio delle attività del parco e recuperate in un secondo tempo.

Lo spazio a verde antistante sarà completamente riprogettato per realizzare un giardino tematico visitabile anche dalle scolaresche a fini didattici.

Opere necessarie

Parti murarie

Pur di trascurabile altezza le murature dovranno essere sottoposte ad un consolidamento strutturale esteso anche alle fondazioni per adeguarne la resistenza statica ai criteri antisismici. Sarà previsto il rifacimento integrale degli intonaci a calce previo consolidamento della struttura muraria sottostante con il metodo del cuci e scuci. Le parti lapidee in pietra bianca lavorata verranno consolidate e sottoposte a pulitura mediante impacchi e lavaggio con acqua nebulizzata con applicazione finale di protettivo idrofobizzante. Verranno realizzati gli impianti elettrici di illuminazione ed emergenza e l'impianto idrico. I serramenti di porta e di finestra saranno in legno nella forma di quelli ancora esistenti oppure saranno realizzati ex novo con la stessa tipologia e le necessarie caratteristiche di isolamento termico.

La copertura in laterizio del corpo più lungo sarà consolidato all'estradosso e dotato di isolamento termico. Quella del deposito adiacente, danneggiata da un incendio, non recuperabile sarà rifatta come l'esistente. Si provvederà allo scavo delle pavimentazioni interne per ricavare l'intercapedine areata prescritta dalla normativa comunale.

Allestimenti interni - impianti

Nel corpo principale verranno posizionate le voliere per i colibrì con gli impianti di condizionamento che consentiranno di mantenere le condizioni termoigrometriche adeguate al mantenimento in vita degli animali. L'illuminazione interna avrà le caratteristiche di risparmio energetico e sarà pensate per consentire una corretta visione degli animali nel loro ambiente e ricreare il ciclo crepuscolare giorno-notte per il benessere degli animali. Dal punto di vista funzionale i percorsi del pubblico e del personale tecnico saranno separati per consentire gli interventi anche durante la visita. Verranno realizzati servizi igienici accessibili ai disabili nei vani aperti al pubblico e a servizio del personale. Le pavimentazioni interne saranno antisdrucciolo. Si provvederà al restauro ed alla manuntenzione del pavimento in pietra ancora esistente nell'ex laboratorio danneggiato dal fuoco.

Si prevede inoltre che l'area esterna di pertinenza sia controllata da un sistema di TVCC. L'allacciamento idrico è disponibile nei pressi dell'ingresso di Grignano, la rete elettrica sarà derivata dall'interno del parco in corrispondenza al punto più conveniente indicato dall'ACEGAS. Analoga considerazione vale per il collegamento telefonico.

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA

Esterni – opere a verde

Come già detto si prevede di intervenire sugli spazi esterni per realizzare un giardino tematico congruente con l'adiacente parco storico e ricavare spazi di sosta all'aperto. Si procederà all'asportazione di impianti obsoleti e manufatti fatiscenti presenti e alla piantumazione di nuove essenze. Sarà restaurato il muro di confine verso il piccolo parterre del castelletto con le decorazioni a grottesche e conchiglie marine e verranno installate sedute ed arredi.

Allacciamenti e scarichi

Verrà previsto l'allacciamento degli scarichi all'impianto fognario sito nei pressi del castelletto, mediante scavo e realizzazione di condotta sotterranea.

Prime considerazioni relative alla sicurezza

Le operazioni di cantiere dovranno tener conto di: - rischi di caduta dall'alto - sollevamento carichi pesanti – utilizzo di attrezzatura meccanica – impiego sostanze chimiche impregnanti, solventi – segnalazioni per separazione aree di cantiere – predisposizione di cantiere in zone a forte frequentazione turistica – presenza di fauna selvatica e zecche.

Indagini geologiche

Si ritiene necessario prevedere le indagini geologico-geotecniche volte ad accertare le caratteristiche di resistenza del terreno per verificare il rapporto struttura-terreno e la necessità di un consolidamento che tenga conto dei parametri di rischio sismico.

Fattibilita' dell'intervento – regime normativo ed urbanistico

Il parco di Miramare è di proprietà demaniale sottoposto a tutela in quanto bene di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs 42/2004.

La zona è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267 d.d. 30.12.1923. Nel caso di opere esterne o di opere che modificano il rapporto struttura-terreno dovrà essere richiesta specifica autorizzazione alla Direzione Regionale Parchi e Foreste.

Le opere in progetto riguardano la distribuzione interna e lo scavo per l'interramento della condotta fognaria. Lo scavo per la condotta della larghezza max pari a 1 ml si svolge in corrispondenza ai vialetti del parco. Ai sensi dell'art. 31 comma h del Regolamento forestale di cui alla L.R. 13.12.2000 n. 20, art. 1, comma 25 la "*realizzazione di condotte sotterranee, con ripristino dello stato dei luoghi, di lunghezza inferiore a duecento metri e che non comportino più di centro metri cubi complessivi di movimentazione*" è attività che comporta semplice dichiarazione e non ricade fra le tipologie di opere soggette ad autorizzazione.

Dovrà essere acquisita l'autorizzazione di cui agli artt. 21 e 22 del Dlgs 42/2004 del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici.

L'area interessata dall'intervento è classificata dalla zonizzazione della Variante Generale N° 66 al P.R.G. come zona U2B, parco urbano.

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA

Dovrà essere espletata la procedura per la verifica della conformità urbanistica dell'intervento per opere pubbliche statali o di interesse statale.
L'area è inoltre sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma a) del D.lgs. 42/2004 che prevede l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.
Attualmente l'autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali è regolata dall'art. 147 del D.Lgs. 42/2004 che prevede venga indetta una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla predetta conferenza dei servizi saranno invitati il Comune di Trieste per l'ottenimento del parere di compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, la Regione per le competenze in materia di paesaggio e idrogeologia, il Comando Provinciale dei VVFF.

PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE
In considerazione del **contenuto tecnologico e della complessità tecnica** del progetto in relazione alla presenza di impianti di condizionamento che devono assicurare le condizioni ottimali per la sopravvivenza dei colibrì, si constata la carenza di personale interno della Soprintendenza in grado di provvedere alla redazione del progetto esecutivo.
Sarà pertanto necessario provvedere all'affidamento di incarichi esterni per la progettazione degli impianti elettrici e termotecnici.

Trieste 31 ottobre 2011

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL FRIULI – VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCO DI MIRAMARE - STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO SCIENTIFICO-DIDATTICO PER L'ALLEVAMENTO DEI COLIBRI' NELL'AREA SERRE NUOVE

QUADRO ECONOMICO ART. 16 DPR 207/2010

A.1	**LAVORI**						
	INTERVENTO ARCHITETTONICO						
	EDIFICIO "A"	103,40	mq	€ 1.200,00	€ 95.000,00		
	EDIFICIO "B"	38,10	mq	€ 1.200,00	€ 45.720,00		
	EDIFICIO "C"	43,45	mq	€ 1.200,00	€ 52.140,00		
	EDIFICIO "D"	19,80	mq	€ 1.200,00	€ 23.760,00		
						€ 216.620,00	
	IMPIANTI ELETTRICI						
	EDIFICIO "A"		a corpo		€ 51.500,00		
	EDIFICIO "B"		a corpo		€ 17.000,00		
	EDIFICIO "C"		a corpo		€ 20.000,00		
	EDIFICIO "D"		a corpo		€ 10.000,00		
						€ 98.500,00	
	IMPIANTI TERMICI						
	EDIFICIO "A"		a corpo		€ 40.000,00		
	EDIFICIO "B"		a corpo		€ 10.000,00		
	EDIFICIO "C"		a corpo		€ 10.000,00		
	EDIFICIO "C"		a corpo		€ 7.500,00		
						€ 67.500,00	
	IMPIANTI SPECIALI E DI SICUREZZA						
			a corpo		€ 20.000,00		
						€ 20.000,00	
	OPERE A VERDE						
	FORMAZIONE NUOVO GIARDINO TEMATICO				€ 34.000,00		
						€ 34.000,00	€ 436.620,00
A.2	**ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA**						
						€ 13.098,60	€ 13.098,60
	TOTALE "A"						**€ 449.718,60**

B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 19.400,00	
2	rilievi accertamenti ed indagini	€ 7.400,00	
3	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.500,00	
4	imprevisti	€ -	
5	acquisizione aree o immobili	€ -	
6	accantonamento art. 133	€ -	
7	spese art 90 e 92 codice, spese tecniche di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione dei lavori, incentivo art. 92 comma 5 del codice	€ 50.000,00	
8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al rup, di verifica e di validazione	€ 20.000,00	
9	commissioni giudicatrici	€ -	
10	spese per pubblicità e opere artistiche	€ -	
11	spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, collaudi specialistici	€ 5.000,00	
12	I.V.A. 10%	€ 44.971,86	
	Arrotondamento	€ 9,54	
	TOTALE "B"		**€ 150.281,40**

TOTALE GENERALE	**€ 600.000,00**

Trieste, 09 dicembre 2011

IL PROGETTISTA
ARCH. MAURIZIO ANSELMI

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL FRIULI VENEZIA - GIULIA

PARCO DEMANIALE DI MIRAMARE (TRIESTE)

STUDIO DI FATTIBILITA'

Progetto di gestione dell'area serre nuove

ALLEGATO 4

IL DIRETTORE REGION...
Arch. Giangiacomo Martines

Programma di interventi per la valorizzazione del Parco di Miramare (TS)

Allegato 4

Centro per la salvaguardia dei colibrì

Piano Finanziario per la gestione

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno (a regime)
COSTI				
Animal keeper	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Personale di cura	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Alimenti per colibrì	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Consulenza veterinaria	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Acqua				
Energia	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Pulizia	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Servizi accoglienza	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Costi di lancio	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00	
Servizi di promozione	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 1.000,00
Concessione demaniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione ticket	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di amministrazione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00
Assicurazione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	€ 200.000,00	**€ 195.000,00**	**€ 200.000,00**	**€ 140.000,00**
RICAVI				
contributo pubblico RAFVG	€ 80.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
biglietti	€ 120.000,00	€ 125.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
sponsor			€ 5.000,00	€ 5.000,00
altri proventi			€ 5.000,00	€ 5.000,00
	€ 200.000,00	**€ 195.000,00**	**€ 200.000,00**	**€ 140.000,00**
differenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
valore complessivo dell'intervento (valore della gestione - primo triennio)			**€ 595.000,00**	

IL DIRETTORE REGIONALE

Arch. Giangiacomo Martines

Parco di Miramare - Trieste

ACCORDO DI PROGRAMMA

Cronoprogramma

ATTIVITA'	2012 MESI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Individuazione del Responsabile dell'intervento art. 9 AdP	■	■										
Linea di intervento 1 progettazione		■	■	■	■	■						
Linea di intervento 1 affidamento							■	■	■			
Linea di intervento 1 esecuzione										■	■	■
Linea di intervento 2 progettazione		■	■	■	■							
Linea di intervento 2 affidamento						■	■	■				
Linea di intervento 2 esecuzione									■	■	■	■
Linea di intervento 3 progettazione		■	■	■	■	■	■					
Linea di intervento 3 affidamento								■	■	■		
Linea di intervento 3 esecuzione											■	■
Studio di fattibilità per attività da insediare nell'area serre nuove	■	■	■	■								

ATTIVITA'	2013 MESI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Individuazione del Responsabile dell'intervento art. 9 AdP												
Linea di intervento 1 progettazione												
Linea di intervento 1 affidamento												
Linea di intervento 1 esecuzione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Linea di intervento 2 progettazione												
Linea di intervento 2 affidamento												
Linea di intervento 2 esecuzione	■	■	■	■	■							
Linea di intervento 3 progettazione												
Linea di intervento 3 affidamento												
Linea di intervento 3 esecuzione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Studio di fattibilità per attività da insediare nell'area serre nuove												

LINEE DI INTERVENTO

Linea di intervento 1 importo € 1.000.000,00
Restauro dei muraglioni a mare del Castello, interventi sul patrimonio vegetale, restauro e ripristino degli elementi decorativi ed architettonici

Linea di intervento 2 importo € 200.000,00
Restauro conservativo delle serre storiche con ripristino della funzione originaria per la coltivazione delle essenze originarie

Linea di intervento 3 importo € 600.000,00
Riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'area serre nuove

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Giangiacomo Martines

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

12_7_1_DPR_36_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2012, n. 036/Pres.

LR 2/2002, art. 46 e successive modificazioni ed integrazioni. DPReg. 127/2002. Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo - Nomina esperto in lingua straniera cinese.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante "Disciplina organica del turismo" e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata legge regionale;
VISTO l'articolo 47, comma 1, della legge regionale, che prevede l'istituzione presso la Direzione centrale Attività produttive dell'albo regionale dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo;
VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge regionale, il quale stabilisce che il possesso dei requisiti professionali dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è dimostrato dalla certificazione dell'effettivo esercizio in Italia o all'estero delle attività comprese nell'articolo 39 della legge regionale medesima, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 recante "Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'articolo16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO, altresì, il comma 2 dello stesso articolo 46 della legge regionale, il quale dispone che coloro i quali non sono in grado di dimostrare il possesso dei requisiti professionali, devono superare un esame d'idoneità, scritto e orale, disciplinato con regolamento regionale, e sostenuto di fronte ad apposita Commissione esaminatrice;
VISTO l'articolo 7 del "Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame d'idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2" emanato con proprio decreto n. 0127/Pres. di data 7 maggio 2002, di seguito denominato regolamento regionale, il quale prevede la nomina, la durata e la composizione della Commissione esaminatrice;
VISTO inoltre l'articolo 6 del medesimo regolamento regionale, che disciplina lo svolgimento dell'esame d'idoneità per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, comprese le materie oggetto dell'esame stesso;
VISTO il proprio decreto 25 febbraio 2009, n. 048/Pres. con il quale è stata nominata la succitata Commissione esaminatrice, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 12 febbraio 2009;
VISTO il proprio decreto 23 maggio 2011, n. 0118/Pres. con il quale il dott. Antonio CINTI è stato nominato nuovo Presidente della Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, vista la rinuncia del dott. Alessandro ZACCHIGNA, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 31 marzo 2011;
RILEVATO che con il menzionato decreto 25 febbraio 2009, n. 048/Pres. sono stati nominati anche gli esperti nelle lingue straniere diverse da quelle di maggiore diffusione europea, quali le lingue ceca, ebraica, giapponese, greca, olandese, polacca, portoghese, rumena, russa, slovena, ungherese e croata;
VISTA la domanda di ammissione agli esami finali d'idoneità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, presentata da un candidato e riferita alla lingua straniera cinese;
VISTO il "curriculum" professionale conservato in atti, e presentato dal dott. Xu GAO, comprovante l'adeguatezza dei titoli professionali posseduti e dell'esperienza maturata nell'incarico di cui trattasi;
RITENUTO pertanto necessario nominare il dott. Xu GAO quale esperto di lingua straniera cinese, in considerazione della comprovata esperienza professionale nella medesima lingua straniera;
DATO ATTO che la nomina del dott. Xu GAO, quale esperto per la lingua straniera cinese, avviene a titolo di integrazione nella composizione della Commissione esaminatrice costituita e nominata con il più volte citato proprio decreto 25 febbraio 2009, n. 048/Pres., ne consegue, pertanto, il fine di economicità dell'azione amministrativa non essendo dovuta alcuna ulteriore spesa di funzionamento della Commissione esaminatrice stessa, al di là del già previsto gettone di presenza e delle spese di missione, già determinati con il menzionato decreto 25 febbraio 2009, n. 048/Pres. di costituzione e nomina;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;
VISTO, altresì, l'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, recante "Disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici" e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al divieto di nomina o designazione negli Organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, recante "Disposizioni per gli Organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
RAMMENTATO che i membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta e durano in carica quattro anni;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 23 gennaio 2012;

DECRETA

1. Il dott. Xu GAO è nominato esperto per la lingua straniera cinese della Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, ad integrazione della composizione della Commissione esaminatrice stessa, costituita e nominata con proprio decreto 25 febbraio 2009, n. 048/Pres.
2. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_7_1_DPR_37_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2012, n. 037/Pres.

Decreto Presidente della Regione 24 gennaio 2012 n. 026/Pres.: rettifica errore materiale.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto 24 gennaio 2012 n. 026/Pres. (L.R. 14/1991: REVISIONE DEL LIMITE DI REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE E RIDUZIONE DEI FAMILIARI A CARICO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DEGLI ALUNNI ISCRITTI A SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE NON STATALI) con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 sono stati fissati, per la concessione degli assegni di studio a favore degli alunni iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie:
- il limite di reddito massimo ,
- le fasce di reddito entro le quali gli assegni stessi vengono percepiti al 75% ed al 50% ;
- l'ammontare delle detrazioni previste per ogni componente il nucleo familiare che non percepisce alcun reddito;

VISTO il proprio decreto 4 gennaio 2011 n. 01/Pres. nell'ambito del quale, tra l'altro, veniva stabilito che la riduzione per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito ammontava ad Euro 5.715,74;
PRESO ATTO che, come risulta dalla tabella ISTAT relativa agli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la variazione percentuale rispetto l'anno precedente per l'anno 2010 corrisponde a + 1,6;
CONSIDERATO che, stante la variazione percentuale ISTAT pari al 1,6%, per l'anno scolastico 2011 2012, l'ammontare della riduzione per ogni famigliare a carico corrisponde ad Euro 5.807,19 ;
ACCERTATO che, per mero errore materiale, il proprio decreto n. 026/Pres./2012 riporta, alla stessa voce, l'indicazione di Euro 5.588,00;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica del suddetto errore materiale, con riferimento al testo del proprio decreto n. 026/Pres./2012 ;

DECRETA

1. Per quanto in premessa indicato, al punto 2. del dispositivo del proprio decreto 24 gennaio 2012 n. 026/Pres. (L.R. 14/1991: REVISIONE DEL LIMITE DI REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE E RIDUZIONE DEI FAMILIARI A CARICO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DEGLI ALUNNI ISCRITTI A SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE NON STATALI) è apportata la seguente rettifica: le parole «è rideterminata in euro 5.588,00 »sono sostituite dalle parole «è rideterminata in euro 5.807,19 ».
2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_7_1_DPR_38_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2012, n. 038/Pres.

LR 2/2002, art. 178, modifiche all'allegato a) della LR 2/2002 recante i requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante "Disciplina organica del turismo", e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 178 della sopraccitata legge regionale 2/2002, ai sensi del quale gli allegati da A a G sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive;
VISTO l'allegato A alla legge, il quale prevede i requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, con riferimento all'articolo 65, e in particolare la lettera A1 dello stesso allegato, intitolata "Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo";
DATO ATTO che l'obiettivo dell'incremento degli standard qualitativi delle strutture ricettive e servizi correlati è espressamente contemplato negli strumenti strategici regionali e che le modifiche da apportare per recepire i nuovi standard minimi corrispondono alle aspettative del mercato turistico;
VISTO il proprio decreto n. 082/Pres. di data 29 aprile 2010 con il quale è stato modificato il precedente allegato A alla legge regionale 2/2002, introducendo, tra l'altro, nuovi requisiti minimi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo;
VISTA la richiesta del Gruppo alberghi e Ricettività extra alberghiera di Confcommercio Udine con nota di data 12 dicembre 2011 con la quale si richiede l'introduzione di alcune modifiche a quanto disposto con il sopraccitato decreto del Presidente della Giunta regionale numero 082/Pres. di data 29 aprile 2010;
RITENUTO necessario disporre un aggiornamento dei requisiti previsti all'allegato A, lettera A1, sezione A1.1 e sezione A1.1 bis, della legge regionale 2/2002 per gli alberghi, i motel e i villaggi albergo, nonché della lettera A2, sezione A2.1 per le residenze turistico alberghiere, tenuto conto di quanto richiesto dalla Confcommercio e introducendo altresì altre minori modifiche di dettaglio e chiarificazione;
RICORDATO che, in particolare in tema di definizione degli interventi edilizi, di regime edificatorio e di titoli abilitativi edilizi si fa rinvio alla normativa regionale vigente in materia di edilizia;
RITENUTO pertanto opportuno, per quanto precede, disporre la modifica dell'attuale lettera A1, sezioni A1.1, A1.1 bis e dell'attuale lettera A2, sezione A2.1 all'allegato A della legge regionale 2/2002;
RITENUTO opportuno, sulla base delle modifiche ora apportate, disporre una proroga al 31 marzo 2012 del termine da ultimo fissato al 30 giugno 2011 con proprio decreto n. 082/Pres. di data 29 aprile 2010, agli alberghi, motel e i villaggi albergo classificati prima del 1° ottobre 2009, nonché per le residenze turistico alberghiere al solo fine di recepire le modificazioni ora apportate ai requisiti minimi di classificazione;
RITENUTO opportuno, sulla base delle modifiche apportate, disporre altresì una proroga al 30 giugno 2012 del termine assegnato ai Comuni per la riclassificazione degli alberghi, motel e i villaggi albergo classificati prima del 1° ottobre 2009, nonché delle residenze turistico alberghiere (termine da ultimo fissato al 31 dicembre 2011 con proprio decreto n. 082/Pres. di data 29 aprile 2010);
RICHIAMATA in proposito anche la legge regionale 2/2002, in particolare gli articoli 56, 57, 58, 59, 62, 65 e 66;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2012, n. 24;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 178 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e per i motivi illustrati in premessa, il testo della lettera A1 dell'allegato A alla legge regionale 2/2002, fermo restando il titolo "Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo", è sostituito con il testo dell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è costituito dalle due sezioni A1.1, A1.1 bis.
2. Ai sensi dell'articolo 178 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e per i motivi illustrati in premessa, il testo della lettera A2 dell'allegato A alla legge regionale 2/2002, fermo restando il titolo "Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle residenze turistico - alberghiere", è sostituito con il testo dell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante

e sostanziale ed è costituito dalla sezione A2.1.
3. Gli alberghi, motel e i villaggi albergo classificati prima del 1° ottobre 2009, nonché le residenze turistico alberghiere sono tenuti all'adeguamento ai nuovi standard minimi qualitativi di classificazione entro il 31 marzo 2012 (termine in precedenza fissato al 30 giugno 2011 con proprio decreto n. 082/Pres. di data 29 aprile 2010).
4. Gli alberghi, motel e i villaggi albergo classificati prima del 1° ottobre 2009, nonché le residenze turistico alberghiere tenuti all'adeguamento ai nuovi standard minimi qualitativi di classificazione entro il nuovo termine del 31 marzo 2012, dovranno essere riclassificati dai Comuni entro il termine ultimo del 30 giugno 2012 (termine in precedenza fissato al 31 dicembre 2011 con proprio decreto n. 082/Pres.di data 29 aprile 2010.)
5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a detta pubblicazione.

TONDO

12_7_1_DPR_38_2_ALL1

A1.1 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel, e villaggi albergo – strutture già autorizzate

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA - INFORMAZIONI:
1.011 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
1.012 assicurati 16/24 ore con un addetto (3) (4)
1.013 assicurati 12/24 ore (1) (2)

1.02 SERVIZIO DI NOTTE:
1.021 portiere di notte (4) (5)
1.022 addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3)

1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:
1.031 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative (4) (5)
1.032 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative o cassaforte dell'albergo (3)
1.033 in cassaforte dell'albergo (1) (2)

1.04 SERVIZIO TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI:
1.041 assicurato 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
1.042 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.043 assicurato 16/24 ore (3)
1.044 a mezzo carrello 12/24 ore solo in presenza di ascensore (1) (2)

1.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE:
1.051 in sala apposita (5)
1.052 nelle camere e/o unità abitative a richiesta del cliente (4) (5)
1.053 in sala apposita o in sala ristorante (4)
1.054 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3)

1.06 SERVIZIO DI RISTORANTE RESO ANCHE NELLE CAMERE (5)

1.07 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE E' UBICATO L'IMPIANTO:
1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (5)
1.072 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (4)
1.073 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.074 assicurato 12/24 ore (2)

1.08 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:
1.081 assicurato 16/24 ore con un addetto (4) (5)
1.082 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.09 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE E/O UNITA' ABITATIVE:

1.091 assicurato 24/24 ore con un addetto (5)
1.092 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.093 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.10 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (4) (5)

1.11 DIVISE PER IL PERSONALE (3) (4) (5)

1.12 LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI RICEVIMENTO PORTINERIA - INFORMAZIONI:
- 3 lingue (5)
- 2 lingue (4)
- 1 lingua (3)

1.13 CAMBIO BIANCHERIA NELLE CAMERE E/O UNITA' ABITATIVE:
1.131 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (4) (5)
- a giorni alterni (3)
- due volte alla settimana (2)
- una volta alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)
1.132 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (3) (4) (5)
- a giorni alterni (2)
- due volte alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.14 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:
1.141 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)
1.142 bagnoschiuma (3) (4) (5)
1.143 ciabattine (4) (5)
1.144 accappatoio da bagno per persona (4) (5)
1.145 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (1) (2) (3) (4) (5)
1.146 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.147 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
1.148 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
1.149 asciugacapelli (3) (4) (5)

1.15 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO COMUNI:
1.151 un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.152 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (4) (5)

1.16 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI:
1.161 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9.00 (5)
1.162 resa entro le 24 ore (4)

1.17 PULIZIA NELLE CAMERE E/O UNITA' ABITATIVE:
1.171 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (5)
1.172 una volta al giorno (1) (2) (3)

1.18 PARCHEGGIO O SERVIZIO DI PARCHEGGIO:
1.181 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per tutte le camere e/o unità abitative (5)
1.182 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per l'80 per cento delle camere e/o unità abitative (4)

1.19 SERVIZIO DI AUTOMOBILE:
1.191 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito (5)

2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

2.01 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE:
2.011 100 per cento (4) (5)
2.012 almeno l'80 per cento (3)
2.013 almeno il 60 per cento (2)

2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI:
2.021 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (3)
2.022 uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)
2.023 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)

2.03 RISCALDAMENTO:
2.031 in tutto l'esercizio (1) (2) (3) (4) (5)
(Ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva,il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate)

2.04 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:
2.041 nei locali comuni e nelle camere e/o unità abitative a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (4) (5)

2.05 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI (5)
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

2.06 ASCENSORE PER I CLIENTI:
(se tecnicamente realizzabile e salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
2.061 qualunque sia il numero dei piani (4) (5)
2.062 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (2) (3)

2.07 DOTAZIONE DELLE CAMERE:

2.071 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (1) (2) (3) (4) (5)
2.072 lampade o applique da comodino (1) (2) (3) (4) (5)
2.073 punto illuminazione per leggere o scrivere (1) (2) (3) (4) (5)
2.074 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (1) (2) (3)
2.075 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
2.076 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4) (5)
2.077 angolo soggiorno arredato (5)
2.078 documentazione sull'albergo (3) (4) (5)
2.079 necessario per scrivere (4) (5)
2.080 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (1) (2) (3) (4) (5)
2.081 una poltrona (4) (5)

2.08 DISPONIBILITA' DI SUITES:
2.081 almeno il 10 per cento sul numero totale delle camere (5)

2.09 TELEVISIONE:
2.091 in tutte le camere con rete TV satellitare (4) (5)
2.092 in tutte le camere (3)
2.093 in sala ad uso comune (1) (2) (3) (4) (5)

2.10 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE – quando presente il servizio sul territorio - (4) (5)

2.11 SERVIZIO DI RICEZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA – quando presente il servizio di connessione internet sul territorio - (3) (4) (5)

2.12 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI quando presente il servizio sul territorio - (3) (4) (5)

2.13 CHIAMATA DEL PERSONALE:
2.131 chiamata con telefono (3) (4) (5)
2.132 chiamata con telefono o campanello (1) (2)

2.14 TELEFONO NELLE CAMERE:
2.141 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)

2.15 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:
2.151 un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (4) (5)

2.16 SERVIZIO FAX E FOTOCOPIATRICE (1) (2) (3) (4) (5)

2.17 LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO:

2.171 un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (1)
2.172 spazi dedicati di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima che possono coincidere con la sala ristorante o con il bar, anche se destinati alla somministrazione di alimenti e bevande alla clientela di passaggio(2)
2.173 come 2.172, maggiorata del 10 per cento (3)
2.174 come 2.172, maggiorata del 30 per cento (4)
2.175 come 2.172, maggiorata del 50 per cento (5)

2.18 SALA RISTORANTE:
2.181 in locale apposito riservato agli alloggiati (5)
2.182 in locale apposito riservato agli alloggiati negli esercizi che forniscono il servizio di ristorazione (4)

2.19 BAR:
2.191 banco bar in locale o area distinti (5)
2.192 banco bar in area appositamente attrezzata (4)
2.193 banco bar posto in locale comune (3)
2.194 attrezzatura bar posta in locale comune (1) (2)

2.20 SALE SEPARATE:
2.201 sala riservata per riunioni (5)
2.202 sala soggiorno/lettura/divertimento (4) (5)

2.21 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA
(salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli) (5)

2.22 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI (5)

2.23 VANO ADIBITO A GUARDAROBA E DEPOSITO BAGAGLI (4) (5)

2.24 LOCALI DI SERVIZIO (OFFICES) AI PIANI (5)

2.25 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE CAMERE (5)

3. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITA' ABITATIVE

3.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:
3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (4) (5)
3.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto, illuminazione, lampade o applique (1) (2) (3) (4) (5)
3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (4) (5)
3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4)(5)
3.015 poltrone o divano nel soggiorno (3)

3.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI

3.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (1) (2) (3)
3.022 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (4) (5)
3.023 frigorifero (1) (2) (3) (4) (5)
3.024 lavello con scolapiatti (1) (2) (3) (4) (5)
3.025 per ciascuna persona ospitabile (1) (2) (3) (4) (5)
- 2 coltelli
- 2 forchette
- 2 cucchiai
- 2 piatti piani
- 1 piatto fondo
- 2 bicchieri
- 1 tazza
- 1 tazzina

3.026 per ciascuna unità abitativa (1) (2) (3) (4) (5)
- 1 batteria da cucina
- 2 coltelli da cucina
- 1 zuccheriera
- 1 caffettiera
- 1 scolapasta
- 1 mestolo
- 1 insalatiera
- 1 grattugia
- 1 spremiagrumi
- 1 apribottiglie/cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

3.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (1) (2) (3) (4) (5)

3.03 DOTAZIONI BAGNO:

3.031 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)
3.032 bagnoschiuma (3) (4) (5)
3.033 ciabattine (4) (5)
3.034 accappatoio da bagno per persona (4) (5)
3.035 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato alle persone ospitabili e tappetino (1) (2) (3) (4) (5)
3.036 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)
3.037 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
3.038 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
3.039 asciugacapelli (3) (4) (5)

3.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITA' ABITATIVE:

3.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (1) (2) (3) (4) (5)
3.042 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti (1) (2) (3) (4) (5)
3.043 televisione (3)

3.044 televisione con rete tv satellitare (4) (5)
3.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)
3.046 documentazione sull'albergo (3) (4) (5)
3.047 necessario per scrivere (4) (5)
3.048 connessione a internet - quando presente il servizio sul territorio (4) (5)

A1.1 bis - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle dipendenze degli alberghi – strutture già autorizzate

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.01 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:
1.011 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative (4) (5)
1.012 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative o cassaforte dell'albergo (3)
1.013 in cassaforte dell’albergo (1) (2)

1.02 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:
1.021 assicurato 16/24 ore con un addetto (4) (5)
1.022 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.03 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE E/O UNITA’ ABITATIVE:
1.031 assicurato 24/24 ore con un addetto (5)
1.032 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.033 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.04 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (4) (5)

1.05 CAMBIO BIANCHERIA NELLE CAMERE E/O UNITA’ ABITATIVE:
1.051 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (4) (5)
- a giorni alterni (3)
- due volte alla settimana (2)
- una volta alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)
1.052 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (3) (4) (5)
- a giorni alterni (2)
- due volte alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.06 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:
1.061 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)
1.062 bagnoschiuma (3) (4) (5)
1.063 ciabattine (4) (5)
1.064 accappatoio da bagno per persona (4) (5)
1.065 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (1) (2) (3) (4) (5)
1.066 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.067 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
1.068 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
1.069 asciugacapelli (3) (4) (5)

1.07 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO COMUNI:
1.071 un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.072 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (4) (5)

1.08 PULIZIA NELLE CAMERE E/O UNITA' ABITATIVE:
1.081 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (5)
1.082 una volta al giorno (1) (2) (3)

1.09 PARCHEGGIO O SERVIZIO DI PARCHEGGIO:
1.091 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per tutte le camere e/o unità abitative (5)
1.092 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per l'80 per cento delle camere e/o unità abitative (4)

1.10 SERVIZIO DI AUTOMOBILE:
1.101 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito (5)

2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

2.01 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE:
2.011 100 per cento (4) (5)
2.012 almeno l'80 per cento (3)
2.013 almeno il 60 per cento (2)

2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI:
2.021 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (3)
2.022 uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)
2.023 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)

2.03 RISCALDAMENTO:
2.031 in tutto l'esercizio (1) (2) (3) (4) (5)
(Ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate)

2.04 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:
2.041 nei locali comuni e nelle camere e/o unità abitative a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (4) (5)

2.05 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI (5)
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

2.06 ASCENSORE PER I CLIENTI:
(se tecnicamente realizzabile e salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
2.061 qualunque sia il numero dei piani (4) (5)
2.062 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (2) (3)

2.07 DOTAZIONE DELLE CAMERE:
2.071 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (1) (2) (3) (4) (5)
2.072 lampade o applique da comodino (1) (2) (3) (4) (5)
2.073 punto illuminazione per leggere o scrivere (1) (2) (3) (4) (5)
2.074 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (1) (2) (3)
2.075 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
2.076 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4) (5)
2.077 angolo soggiorno arredato (5)
2.078 documentazione sull'albergo (3) (4) (5)
2.079 necessario per scrivere (4) (5)
2.080 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (1) (2) (3) (4) (5)
2.081 una poltrona (4) (5)

2.08 DISPONIBILITA’ DI SUITES:
2.081 almeno il 10 per cento sul numero totale delle camere (5)

2.09 TELEVISIONE:
2.091 in tutte le camere con rete TV satellitare (4) (5)
2.092 in tutte le camere (3)
2.093 in sala ad uso comune (1) (2) (3) (4) (5)

2.10 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE – quando presente il servizio sul territorio (4) (5)

2.11 SERVIZIO DI RICEZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA – quando presente il servizio di connessione internet sul territorio (3) (4) (5)

2.12 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI – quando presente il servizio sul territorio (3) (4) (5)

2.13 CHIAMATA DEL PERSONALE:
2.131 chiamata con telefono (3) (4) (5)
2.132 chiamata con telefono o campanello (1) (2)

2.14 TELEFONO NELLE CAMERE:
2.141 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)

2.15 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:
2.151 un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (4) (5)

2.16 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA
(salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli) (5)

2.17 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI (5)

2.18 LOCALI DI SERVIZIO (OFFICES) AI PIANI (5)

2.19 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE CAMERE (5)

3. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITA' ABITATIVE

3.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:
3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (4) (5)
3.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto, illuminazione, lampade o applique (1) (2) (3) (4) (5)
3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (4) (5)
3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4)(5)
3.015 poltrone o divano nel soggiorno (3)

3.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI:
3.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (1) (2) (3)
3.022 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (4) (5)
3.023 frigorifero (1) (2) (3) (4) (5)
3.024 lavello con scolapiatti (1) (2) (3) (4) (5)
3.025 per ciascuna persona ospitabile (1) (2) (3) (4) (5)
- 2 coltelli
- 2 forchette
- 2 cucchiai
- 2 piatti piani
- 1 piatto fondo
- 2 bicchieri
- 1 tazza
- 1 tazzina

3.026 per ciascuna unità abitativa (1) (2) (3) (4) (5)
- 1 batteria da cucina
- 2 coltelli da cucina
- 1 zuccheriera
- 1 caffettiera
- 1 scolapasta
- 1 mestolo
- 1 insalatiera
- 1 grattugia

- 1 spremiagrumi
- 1 apribottiglie/cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

3.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (1) (2) (3) (4) (5)

3.03 DOTAZIONI BAGNO:

3.031 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)
3.032 bagnoschiuma (3) (4) (5)
3.033 ciabattine (4) (5)
3.034 accappatoio da bagno per persona (4) (5)
3.035 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato alle persone ospitabili e tappetino (1) (2) (3) (4) (5)
3.036 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)
3.037 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
3.038 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
3.039 asciugacapelli (3) (4) (5)

3.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITA' ABITATIVE:

3.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (1) (2) (3) (4) (5)
3.042 scopa, paletta secchio, ramazza, straccio per pavimenti (1) (2) (3) (4) (5)
3.043 televisione (3)
3.044 televisione con rete tv satellitare (4) (5)
3.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)
3.046 documentazione sull'albergo (3) (4) (5)
3.047 necessario per scrivere (4) (5)
3.048 connessione a internet – quando previsto il servizio sul territorio (4) (5)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

12_7_1_DPR_38_3_ALL2

A2.1 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere – strutture già autorizzate

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA - INFORMAZIONI:
1.011 assicurati 16/24 ore con un addetto (3) (4)
1.012 assicurati 12/24 ore (2)

1.02 SERVIZIO DI NOTTE:
1.021 portiere di notte (4)
1.022 addetto disponibile a chiamata (2) (3)

1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:
1.031 cassette di sicurezza singole nelle unità abitative e/o camere (4)
1.032 cassette di sicurezza singole nelle unità abitative e/o camere o cassaforte della residenza (3)
1.033 in cassaforte della residenza (2)

1.04 SERVIZIO TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI:
1.041 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.042 assicurato 16/24 ore (3)
1.043 a mezzo carrello solo in presenza di ascensore 12/24 ore (2)

1.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE:
1.051 nelle unità abitative e/o camere a richiesta del cliente (4)
1.052 in sala apposita o in sala ristorante (4)
1.053 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3)

1.06 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE E’ UBICATO L'IMPIANTO:
1.061 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (4)
1.062 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.063 assicurato 12/24 ore (2)

1.07 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:
1.071 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.072 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.08 SERVIZIO DI BAR NELLE UNITA’ ABITATIVE E/O CAMERE:
1.081 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.082 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.09 DIVISE PER IL PERSONALE (3) (4)

1.10 LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI RICEVIMENTO PORTINERIA - INFORMAZIONI:
- 2 lingue (4)

- 1 lingua (3)

1.11 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI quando presente il servizio di connessione sul territorio (3) (4)

1.12 SERVIZIO FAX E FOTOCOPIATRICE (2) (3) (4)

1.13 CAMBIO BIANCHERIA NELLE UNITA' ABITATIVE E/O CAMERE:
1.131 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (4)
- a giorni alterni (3)
- due volte alla settimana (2)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)
1.132 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (3) (4)
- a giorni alterni (2)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.14 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI:
1.141 resa entro le 24 ore (4)

1.15 PULIZIA NELLE UNITA' ABITATIVE E/O CAMERE:
1.151 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4)
1.152 una volta al giorno (2) (3)

1.16 PARCHEGGIO O SERVIZIO DI PARCHEGGIO:
1.161 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per l'80 per cento delle unità abitative e/o camere(4)

1.17 MANUTENZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE E/O CAMERE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI, CORREDI E DOTAZIONI (2) (3) (4)

2. DOTAZIONI STRUTTURA

2.O1 UNITA' ABITATIVE:
2.011 con locale bagno privato completo (2) (3) (4)
2.012 con vani distinti per camere e soggiorno-cucina (4)

2.02 RISCALDAMENTO:
2.021 in tutto l'esercizio (2) (3) (4)
(Ad esclusione delle residenze turistico alberghiere con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate)

2.03 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:
2.031 nei locali comuni e nelle unità abitative e/o camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (4)

2.04 ASCENSORE PER I CLIENTI:
(se tecnicamente realizzabile e salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
2.041 qualunque sia il numero dei piani (4)
2.042 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (2) (3)

2.05 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:
2.151 un apparecchio telefonico per uso comune (2) (3) (4)

2.06 LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO:
2.061 un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (2)
2.062 spazi dedicati di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni unità oltre la ventesima, che possono coincidere con la sala ristorante o o con il bar, anche se destinati alla somministrazione di alimenti e bevande alla clientela di passaggio(3)
2.063 come 2.062, maggiorata del 10 per cento(4)

2.07 BAR:
2.071 banco bar in locale o area distinti (4)
2.072 banco bar in area appositamente attrezzata (3)
2.073 banco bar posto in locale comune (2)

2.08 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE UNITA' ABITATIVE E/O CAMERE (4)

3. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITA' ABITATIVE

3.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:
3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (2) (3) (4)
3.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto, illuminazione, lampade o applique (2) (3) (4)
3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (2) (3) (4)
3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4)
3.015 poltrone o divano nel soggiorno (3)

3.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI:
3.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (2) (3)
3.022 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (4)
3.023 frigorifero (2) (3) (4)
3.024 lavello con scolapiatti (2) (3) (4)
3.025 per ciascuna persona ospitabile (2) (3) (4)
- 2 coltelli

- 2 forchette
- 2 cucchiai
- 2 piatti piani
- 1 piatto fondo
- 2 bicchieri
- 1 tazza
- 1 tazzina

3.026 per ciascuna unità abitativa (2) (3) (4)
- 1 batteria da cucina
- 2 coltelli da cucina
- 1 zuccheriera
- 1 caffettiera
- 1 scolapasta
- 1 mestolo
- 1 insalatiera
- 1 grattugia
- 1 spremiagrumi
- 1 apribottiglie/cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

3.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (2) (3) (4)

3.03 DOTAZIONI BAGNO:

3.031 saponetta (2) (3) (4)
3.032 bagnoschiuma (3) (4)
3.033 ciabattine (4)
3.034 accappatoio da bagno per persona (4)
3.035 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato alle persone ospitabili e tappetino (2) (3) (4)
3.036 una salvietta per persona (2) (3) (4)
3.037 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (2) (3) (4)
3.038 cestino rifiuti (2) (3) (4)
3.039 asciugacapelli (3) (4)

3.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITA' ABITATIVE:

3.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (2) (3) (4)
3.042 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti (2) (3) (4)
3.043 televisione (3)
3.044 televisione con rete tv satellitare (4)
3.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4)
3.046 documentazione sull'albergo (3) (4)
3.047 necessario per scrivere (4)
3.048 connessione a internet - quando presente il servizio sul territorio (4)

4. DOTAZIONI MINIME NELLE CAMERE

4.01 DOTAZIONE DELLE CAMERE:

4.011 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (2) (3) (4)
4.012 lampade o applique da comodino (2) (3) (4)
4.013 punto illuminazione per leggere o scrivere (2) (3) (4)
4.014 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (2) (3)
4.015 cestino rifiuti (2) (3) (4)
4.016 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4)
4.017 documentazione sull'albergo (3) (4)
4.018 necessario per scrivere (4)
4.019 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (2) (3) (4)
4.020 una poltrona (4)

4.02 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (4)

4.03 TELEVISIONE:
4.031 in tutte le camere con rete TV satellitare (4)
4.032 in tutte le camere (3)
4.033 in sala ad uso comune (2) (3) (4)

4.04 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE - quando presente il servizio sul territorio(4)

4.05 SERVIZIO DI RICEZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA - quando presente il servizio di connessione internet sul territorio (3) (4)

4.06 CHIAMATA DEL PERSONALE:
4.061 chiamata con telefono (3) (4)
4.062 chiamata con telefono o campanello (2)

4.07 TELEFONO NELLE CAMERE:
4.071 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4)

4.08 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:
4.081 saponetta (2) (3) (4)
4.082 bagnoschiuma (3) (4)
4.083 ciabattine (4)
4.084 accappatoio da bagno per persona (4)
4.085 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (2) (3) (4)
4.086 una salvietta per persona (2) (3) (4)
4.087 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (2) (3) (4)
4.088 cestino rifiuti (2) (3) (4)
4.089 asciugacapelli (3) (4)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

12_7_1_DDC_AMB ENER 91_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente energia 19 gennaio 2012, n. 91/SCR 1075

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la manutenzione ordinaria del torrente Torre a monte del ponte della SP 78 di Mortegliano nei Comuni di Pavia di Udine e Manzano (UD). Proponente: Salit Srl - Medea e Fratelli Ferin Snc - Bagnaria Arsa.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 6 ottobre 2011 presentata da Salit srl e Fratelli Ferin snc per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 19 ottobre 2011 e l'affissione all'Albo Pretorio dei Comuni di Pavia di Udine e Manzano del 20 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. ALP.11/35845/SCR/1075 dd. 21 ottobre 2011, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente e al Comune di Manzano, di Pavia di Udine e al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica di Udine;
VISTE le osservazioni da parte del Comune di Pavia di Udine con deliberazione giuntale n°214 del 5 dicembre 2011, da parte del WWF con nota prot. 222 B.4.0 del 19 dicembre 2011 e da parte del Comune di Chiopris Viscone con nota prot. 42 del 3 gennaio 2012, pervenute ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il parere n. SCR/1/2012 del 11 gennaio 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- l'intervento può determinare impatti ambientali significativi in particolare sulle matrici ambientali fauna, vegetazione, traffico automezzi indotto (rumore e polveri);
- a scapito degli impatti ambientali di cui sopra l'intervento non sembra avere una necessità ed un urgenza legata alla sicurezza idraulica delle zone e degli abitati limitrofi ma consiste in un intervento localizzato al fine di limitare alcune erosioni spondali; peraltro non risultano esplicitate analisi puntuali di tutti gli aspetti idraulici al fine di fornire un quadro complessivo dell'efficacia dell'intervento;
ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche ai Comuni territorialmente interessati e al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica di Udine;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la manutenzione ordinaria del torrente Torre a monte del ponte della SP 78 di Mortegliano nei Comuni di Pavia di Udine e Manzano - presentato dalla Salit srl e Fratelli Ferin snc - è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato ai proponenti, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Manzano, di Pavia di Udine e al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica di Udine.
Trieste, 19 gennaio 2012

PETRIS

12_7_1_DDC_AMB ENER 92_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente energia 19 gennaio 2012, n. 92/SCR 1078

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante l'installazione di un impianto micro-idroelettrico a coclee idrauliche presso il canale di scarico della centrale "Somplago" in Comune di Trasaghis. Proponente: Energia Diffusa Srl - Melzo (MI).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 15 ottobre 2011 presentata da Energia Diffusa S.r.l. di Melzo per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 26 ottobre 2011 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Trasaghis, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. ALP.11/37267/SCR/1078 dd. 9 novembre 2011, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Trasaghis, al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica di Udine e al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
CONSTATATO che Il Comune di Trasaghis ha fatto pervenire al Servizio VIA in data 13 gennaio 2012 la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 dd. 21 dicembre 2011, contenente le osservazioni della medesima Giunta in merito al progetto;
VERIFICATO che la Deliberazione della Giunta Comunale di Trasaghis è pervenuta al Servizio VIA successivamente alla data del 10 dicembre 2011, giorno di scadenza del termine di cui al comma 3 Art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e successivamente alla data dell'11 gennaio 2012, giorno in cui la Commissione tecnico - consultiva VIA si è espressa in merito al progetto;
VISTO il parere n. SCR/2/2012 del 11 gennaio 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che la centralina idroelettrica non richiede la realizzazione di tratti sottesi e non determina variazioni significative al regime idraulico del torrente Leale e che il suo esercizio consente lo sfruttamento di una fonte di energia rinnovabile, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica di Udine e al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante l'installazione di un impianto micro-idroelettrico a coclee idrauliche presso il canale di scarico della centrale "Somplago" in Comune di Trasaghis - presentato da Energia Diffusa S.r.l. di Melzo - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1) il proponente dovrà contattare l'ente gestore della SP n. 41 ed il Comune di Trasaghis al fine di individuare e porre in atto adeguate misure per evitare situazioni di pericolo derivanti dal transito dei mezzi destinati o provenienti dal cantiere, ciò con particolare riguardo all'innesto sulla strada provinciale della carrareccia che porta al sito d'impianto, inoltre il proponente dovrà provvedere alla riparazione di eventuali danni a carico della viabilità imputabili direttamente all'attività di cantiere;
2) dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare le acque superficiali e le sottostanti falde idriche;
3) nelle operazioni che implicano interventi a diretto contatto con le acque dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per evitare l'intorbidamento delle acque del torrente Leale;
4) il suolo movimentato potrà essere riutilizzato in situ solo se non inquinato ed eventualmente riutilizzato in altri siti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
5) al fine di limitare al minimo gli interventi di riduzione delle superfici arborate, l'individuazione delle superfici destinate alla collocazione delle baracche di cantiere o ad altre attività temporanee va fatta di concerto con il Corpo Forestale Regionale;
6) deve essere attuato il ripristino a verde con specie arboree autoctone delle superfici che hanno subito interventi di disboscamento a seguito delle attività di realizzazione del progetto.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Trasaghis, al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica di Udine, al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna ed alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali per la comunicazione al Corpo Forestale Regionale.
Trieste, 19 gennaio 2012

PETRIS

12_7_1_DDC_AMB ENER 93_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente energia 19 gennaio 2012, n. 93/SCR 1079

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la variante al progetto di realizzazione di un nuovo fabbricato commerciale e relative opere di urbanizzazione in Comune di Villesse (GO) all'interno dell'UMI A Lotto 2 del PRPC approvato con delibera C.C. 4/2008 per la realizzazione di una zona omogenea HC e successiva variante n. 1, nonché variante n. 2, approvata contestualmente a novazione di Accordo di Programma, sottoscritta in data 11 ottobre 2011. Proponente: Immobiliare Arco Srl - Brescia.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 24 ottobre 2011 presentata da Immobiliare Arco srl per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 26 ottobre 2011 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Villesse, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. ALP.11/36367/SCR/1079 dd. 31 ottobre 2011, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente e al Comune di Villesse;
VISTO il parere n. SCR/3/2012 del 11 gennaio 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RILEVATO che relativamente alle strutture commerciali in Comune di Villesse sono state concluse nel 2011 le seguenti procedure valutative in materia di impatto ambientale:
- VPA 2: verifica dell'eventuale pregiudizio ambientale arrecato dalla realizzazione del fabbricato commerciale "IKEA" e relative opere di urbanizzazione (lotto 1 UMI A); il procedimento si è concluso favorevolmente con decreto del Presidente n°050 del 9 marzo 2011;
- SCR 974: verifica di assoggettabilità alla VIA per la realizzazione del lotto 2 dell'UMI A che si è conclusa favorevolmente con prescrizioni con decreto n. 547 del 18 marzo 2011;
RILEVATO altresì che la procedura in argomento riguarda una modifica del progetto di cui allo SCR 974 ed è diretta conseguenza dei contenuti dell'atto di novazione dell'accordo di programma del 2006 siglato dalla Regione, dai Comuni di Villesse e Romans d'Isonzo e dal proponente in data 11.10.2011;
RILEVATO in particolare che:
- l'atto di novazione di cui sopra, alla luce dei dati reali di traffico relativi alle strutture già in esercizio e sulla base di nuovi studi viabilistici effettuati nell'ambito delle procedure autorizzative per una nuova area commerciale in Comune di Romans d'Isonzo insistente sulle medesime infrastrutture viabilistiche, ha ridimensionato, in termini di superficie territoriale e di superficie di vendita, l'U.M.I. A e l'U.M.I. B della zona HC di Villesse;
- lo scenario di impatto sulla viabilità esistente ha dimostrato la sostenibilità di una superficie di vendita pari a mq 57.000 (più una multisala di 1.300 posti ed una zona ristorazione) nell'UMI A della zona HC di Villesse, nonché di una superficie di vendita pari a mq 11.000 nel Comparto 1 della zona H2.2 di Romans d'Isonzo;
RILEVATO altresì che la variante in oggetto prende atto della definitiva eliminazione del nuovo argine di difesa dal rischio idraulico determinata con l'atto di novazione di cui sopra; tale evenienza era già stata

contemplata quale scenario alternativo di progetto nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con l'esclusione da VIA (SCR 974) e, per tale ragione, non costituisce oggetto della presente istanza;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico non sembra ci siano particolari modifiche rispetto a quanto già valutato nell'ambito del precedente screening;
- per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, il traffico incrementale comporta un aumento delle emissioni quantificabili da 0.5 al 1.2% rispetto alle emissioni comunali; in particolare nell'ambito del precedente screening, sulla base:
• dei contenuti della nota di supporto tecnico-scientifico dell'ARPA pervenuta in data 9 marzo 2011 prot. 2031/2011 relativamente alla componente atmosfera;
• in particolare, dei risultati di monitoraggio della qualità dell'aria effettuato da ARPA in Comune di Villesse da cui risulta che le concentrazioni di particolato sottile PM10 trovate nel corso della campagna di monitoraggio 2011 sono sovrapponibili alle concentrazioni trovate nel 2007 e che, quindi, alla luce di quanto emerso anche dalla campagna 2010 di rilevamento del benzene, del toluene e degli xileni, non vi è evidenza di un incremento del traffico veicolare sulla SS 351 a seguito dell'apertura del primo lotto dell'UMI A;
è stato ritenuto che la fonte di emissione relativa al traffico veicolare indotto dal centro commerciale non sia la componente di inquinamento determinante per lo stato di criticità dell'aria riscontrato dalle analisi effettuate nel 2007 e nel 2010-11, in particolare sul parametro PM10, ma che, altresì, tale criticità possa essere determinata principalmente da altri contributi emissivi già presenti sul territorio ed indipendenti dalla realizzazione del progetto;
ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere una specifica prescrizione, che si recepisce integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la Variante al progetto di realizzazione di un nuovo fabbricato commerciale e relative opere di urbanizzazione in Comune di Villesse (GO) all'interno dell'UMI A Lotto 2 del PRPC approvato con delibera C.C. 4/2008 per la realizzazione di una zona omogenea HC e successiva variante n°1, nonché variante n°2, approvata contestualmente a novazione di Accordo di Programma, sottoscritta in data 11 ottobre 2011- presentato da Immobiliare Arco srl di Brescia - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, viene prevista la prescrizione di seguito riportata:
- il proponente dovrà predisporre un piano per il monitoraggio del clima acustico ante e post operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi/limiti da zonizzazione acustica durante l'esercizio dell'attività, prendendo a riferimento per le misurazioni la situazione più gravosa in termini di emissioni sonore e di condizioni al contorno e ponendo particolare attenzione ai recettori sensibili presenti nell'intorno dell'impianto. Il piano in questione dovrà essere verificato dall'ARPA prima della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in oggetto; qualora in fase di esercizio dell'attività, a seguito delle risul-

tanze della campagna acustica di cui al piano precitato, si evidenziasse il non rispetto dei limiti normativi in materia riconducibili alla attività in oggetto, il proponente dovrà attivarsi per la realizzazione e messa in opera di soluzioni tecniche finalizzate alla mitigazione dell'impatto acustico ed al rispetto dei precitati limiti, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie a riguardo.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Villesse.
Trieste, 19 gennaio 2012

PETRIS

12_7_1_DDC_LAV FOR 311_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità 31 gennaio 2011, n. 311/LAVFOR.COM/2012

Articolo 5 legge regionale 16/2004 - Aggiornamento elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale per l'anno 2012.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), che prevede, da parte del Direttore centrale della Direzione Centrale competente in materia di Commercio, l'aggiornamento dell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale e la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione entro il 31 gennaio di ogni anno;
VISTO l'articolo 3 del regolamento di attuazione della legge regionale 16/2004 emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0320 di data 20 novembre 2009, che prevede, tra l'altro, che le Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, già iscritte nell'elenco regionale, presentano alla Direzione centrale, entro e non oltre il quindici gennaio di ogni anno, la documentazione atta a dimostrare la persistenza, in capo alle medesime, dei requisiti previsti per l'iscrizione dal citato articolo 5, comma 2, lettere da a) ad f) della legge regionale n. 16/2004;
PRESO ATTO che le Associazioni iscritte alla data odierna nel citato elenco regionale risultano essere:
1. Federconsumatori Friuli Venezia Giulia, iscritta con decreto del Vice direttore centrale alle attività produttive n. 2489/COMM. di data 11 ottobre 2004;
2. Lega Consumatori Friuli Venezia Giulia Onlus, iscritta con decreto del Vice direttore centrale alle attività produttive n. 0231/PROD/COMM. di data 9 febbraio 2005;
3. Adoc - Associazione per la difesa e l'orientamento del consumatore Friuli Venezia Giulia iscritta con decreto del Vice direttore centrale alle attività produttive n. 0232/PROD/COMM. di data 9 febbraio 2005;
4. Adiconsum Friuli Venezia Giulia, iscritta con decreto del Vice direttore centrale alle attività produttive n. 0233/PROD/COMM. di data 9 febbraio 2005;
5. La Casa del consumatore Friuli Venezia Giulia, iscritta con decreto del Direttore centrale alle attività produttive n. 3176/PROD/COMM. di data 4 novembre 2008;
6. Cittadinanzattiva Friuli Venezia Giulia Onlus la cui iscrizione, disposta con decreto del Direttore centrale del lavoro, formazione, commercio e pari opportunità n. 13269/LAVFOR.COM/2010 di data 29 novembre 2010 e con decreto n. 206/LAVFOR.COM/2011 di data 8 febbraio 2011;
VISTA la documentazione presentata dalle sottoelencate Associazioni in ottemperanza a quanto disposto dal precitato articolo 3 del DPReg. n. 0320/Pres./2009:
- Federconsumatori Friuli Venezia Giulia con nota di data 11 gennaio 2012, ad prot. n. 1072/A- /Lett Class. COM-1-1 di data 16 gennaio 2012;
- Lega Consumatori Friuli Venezia Giulia Onlus con nota di data 14 gennaio 2012, ad prot. n. 1112/A- /Lett Class. COM-1-1 di data 16 gennaio 2012;
- Adoc - Associazione per la difesa e l'orientamento del consumatore Friuli Venezia Giulia con nota di data 15 dicembre 2011, ad prot. n. 1115/A- /Lett Class. COM-1-1 di data 16 gennaio 2012;
- Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente Friuli Venezia Giulia con nota di data 12 gennaio 2012, ad prot. n. 1624/A- /Lett Class. COM-1-1 di data 19 gennaio 2012;

- La Casa del Consumatore Friuli Venezia Giulia con nota di data 13 gennaio 2012, ad prot. n. 1406/A- / Lett Class. COM-1-1 di data 18 gennaio 2012;
- Cittadinanzattiva Friuli Venezia Giulia Onlus con nota di data 10 gennaio 2012, ad prot. n. 1135/A- / Lett Class. COM-1-1 di data 16 gennaio 2012;

VERIFICATO, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dalle medesime Associazioni già iscritte nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, che permangono in capo a tutte le stesse, i requisiti previsti dalla legge regionale 16/2004 per la predetta iscrizione;
RICHIAMATO l'articolo 2 del DPReg. 0320/Pres./2009 citato e, di esso in particolare, il comma 4 che fa salva la possibilità per la Direzione centrale competente in materia di Commercio di operare i controlli previsti dalla normativa in materia di autocertificazione;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres di data 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e, in particolare, l'articolo 19;

DECRETA

a) di confermare per l'anno 2012 ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 16/2004, l'iscrizione nel medesimo elenco regionale delle Associazioni già iscritte nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti per l'anno 2011;
b) l'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2004, risulta pertanto così costituito:
1. Federconsumatori Friuli Venezia Giulia con sede a Palmanova (UD), Borgo Aquileia, 3/B;
2. Lega Consumatori Friuli Venezia Giulia Onlus con sede a Trieste, Via San Francesco, 4/1;
3. Adoc - Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori Friuli Venezia Giulia con sede a Trieste, Via San Francesco, 25;
4. Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente Friuli Venezia Giulia, con sede a Palmanova (UD), Borgo Udine, 17;
5. La Casa del Consumatore Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine, Via Montello, 8;
6. Cittadinanzattiva Friuli Venezia Giulia Onlus con sede a Feletto Umberto (UD), Piazza Indipendenza, 1.

c) Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 31 gennaio 2012

CORTELLINO

12_7_1_DDC_RIS RUR 2170_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali 21 ottobre 2011, n. 2170

Approvazione della graduatoria delle operazioni prioritarie di cui alla DGR n. 1611 dd 02.09.2011, ammissione a finanziamento delle stesse e impegno fondi sul POR FESR 2007-2013, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione del Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2008 che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 397/2009 del 6 maggio 2009 che modifica l'antecedente il Regolamento (CE) 1080/2006;
VISTO il Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7 aprile 2009 e il Regolamento (CE) n. 539/2010 del 16 giugno 2010 che modificano il Regolamento (CE) 1083/2006;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo Competitività regionale e Occupazione comprensivo dei relativi allegati;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati, modificata con Decisione della Commissione europea C(2007) 5 del 4 gennaio 2010;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale si prende atto della suddetta Decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per attività/direzione;
VISTA la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n.16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006";
VISTO il Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 con cui è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008), successivamente modificato con Decreto n. 0185/Pres. dd. 6 luglio 2009 (pubblicato sul BUR n. 28 dd. 15 luglio 2009);
VISTO il Decreto n. 219 del 25/5/2009 del Direttore del Servizio Politiche Comunitarie della Presidenza della Regione, Relazioni internazionali e comunitarie, Autorità di gestione del Programma, con il quale sono stati adottati il Manuale delle Procedure per la gestione e attuazione del POR e il Manuale dei controlli di primo livello;
VISTA la DGR n. 1173 del 18.05.2007 che individua la Direzione Centrale risorse rurali, agroalimetari e forestali quale struttura regionale responsabile dell'attuazione di una parte dell'attività 2.1.a) "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale";
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1097 del 12 giugno 2008, con la quale si è preso atto dell'avvenuta approvazione, nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013, dei criteri di selezione delle operazioni relative a molteplici Attività, tra cui l'Attività 2.1.a "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale";
RICHIAMATA la propria successiva deliberazione n. 1494 del 3 luglio 2009, con la quale si è preso atto dei requisiti generali e dei criteri specifici di selezione delle operazioni, come revisionati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 nella seduta del 16 giugno 2009;
RICHIAMATA da ultimo la propria deliberazione n. 2586 del 19 novembre 2009 con la quale si è preso atto del criterio di ammissibilità dell'attività 2.1.a - Ambiente, come modificato e approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR con procedura scritta n. 5 e di seguito riportato: "Interventi che ricadono, in tutto o in parte, all'interno delle Aree Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CE e 79/409/CE (Siti di Importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) in cui siano vigenti misure/strumenti di gestione previsti dalla direttiva Habitat, interventi che ricadono, in tutto o in parte, all'interno di aree naturali protette, come individuate ai sensi della L.R. 42/1996 o in aree di particolare pregio ambientale quali, ad esempio, le aree wilderness di cui alla DGR n. 3304/2007 e in aree funzionali a tutte le succitate tipologie di aree";
VISTA la DGR n. 1183 del 21 maggio 2009 con la quale si approva la scheda attività 2.1.a, di competenza del Servizio gestione forestale e produzione legnosa, contenente tra gli altri i criteri di valutazione e i relativi punteggi, e l'allegato recante l'elenco delle operazioni prioritarie così come previsto dall'art 7, comma 4, lett. a) del succitato Regolamento, ed il loro costo indicativo, successivamente modificata con DGR n. 2422 del 29 ottobre 2009 nella parte relativa ai criteri di selezione, come approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR dd. 16.06.2009;
VISTA la DGR n. 1150 del 17 giugno 2011 con la quale da ultimo si approva la nuova scheda attività 2.1.a. - Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, parte di competenza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, Servizio gestione forestale e produzione legnosa, e che amplia la

possibilità di intervento da parte della Regione anche su beni detenuti in disponibilità oltrechè su beni di proprietà;
VISTO il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice da ultimo approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2244 del 12 novembre 2010, che prevede l'assegnazione di € 5.250.000,00 (inclusa la quota prevista a carico degli Enti pubblici) all'Attività 2.1.a "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale" - parte di competenza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;
VISTO il Decreto n. 1191 del 19.06.09 con il quale il Direttore centrale della Direzione risorse rurali, agroalimetari e forestali ha provveduto a ripartire le risorse assegnate dalla citata DGR 2142 dd. 21/10/2008 e s.m.i. pari a € 5.042.500,00 (esclusa la quota prevista a carico degli Enti pubblici), tra i due Servizi competenti all'attuazione dell'Attività stessa, assegnando al Servizio gestione forestale e produzione legnosa € 2.150.000,00;
VISTA la DGR n. 1066 del 13.06.2005 avente per oggetto "Linee di indirizzo per la conduzione delle proprietà regionali affidate al Servizio gestione foreste regionali e aree protette" in seguito denominato "Servizio gestione forestale e produzione legnosa, come da ultimo modificate con D.G.R. n. 1032/2010;
VISTO il Decreto n. 670 dd. 06.04.2009 di approvazione del "Programma degli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio regionale affidato in gestione alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimetari e forestali;
VISTA la già citata DGR 1183 del 21 maggio 2009 con la quale è stato, tra l'altro, approvato l'allegato elenco delle operazioni prioritarie ed il loro costo indicativo;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale delle risorse risorse rurali, agroalimetari e forestali n. 2717 del 13 novembre 2009 che approva la graduatoria delle operazioni allegata al decreto medesimo, e contestualmente impegna le operazioni elencate dal n. 1 al n. 6 della graduatoria per un importo complessivo di 1.000.000,00 di Euro a valere sul Fondo POR FESR;
VISTO il Decreto del Direttore centrale delle risorse rurali, agroalimentari e forestali n. 1605 dell'8 agosto 2011, che provvede ad aggiornare il programma degli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio regionale affidato in gestione al Servizio gestione forestale e produzione legnosa, di cui al citato Decreto n. 670 dd. 06.04.2009;
VISTA la DGR n. 1611 del 2 settembre 2011 con la quale si approva l'aggiornamento del primo elenco delle operazioni prioritarie, approvato con Deliberazione della giunta regionale n. 1183/2009, e l'allegato recante l'elenco delle operazioni prioritarie così come previsto dall'art 7, comma 4, lett. a) del succitato Regolamento, ed il loro costo indicativo;
VISTI i criteri specifici di valutazione approvati con la sopra citata DGR n. 1150 del 17 giugno 2011;
CONSIDERATO che in applicazione dei medesimi criteri è stata stilata la graduatoria delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse assegnate all'Attività 2.1.a - Direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali, Servizio gestione forestale e produzione legnosa, allegata e parte integrante del presente decreto;
CONSIDERATO che sono state predisposte le schede progetto per le operazioni prioritarie di cui all'elenco sopraccitato e che queste sono state inviate al controllore di Primo livello, corredate dagli atti inerenti l'organizzazione interna e i verbali di istruttoria secondo le modalità indicate nei Manuali sopraccitati;
VISTO il parere favorevole del controllore di Primo livello in ordine all'idonea organizzazione delle attività di determinazione delle operazioni da finanziare e di compilazione della scheda progetto avvenuto in data 14 ottobre 2011 prot. n. 13.7/67311;
CONSIDERATO, pertanto, di procedere con il presente decreto all'impegno sul suindicato "Fondo POR FERS 2007/2013" delle operazioni dal n. 1 al n. 7 della graduatoria allegata e parte integrante al presente decreto;

DECRETA

1. di approvare la graduatoria delle operazioni prioritarie approvate con DGR n. 1611 del 2 settembre 2011, allegata e parte integrante del presente decreto;
2. di ammettere a finanziamento le operazioni dal n. 1 al n. 7 della graduatoria;
3. di impegnare sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013 del FVG i relativi importi ammissibili distinti per operazione e nelle relative quote di cofinanziamento come da tabella sottostante;

	INTERVENTO	COSTO PRESUNTO (€)	Quota UE 24,50 % della spesa ammissibile	Quota Stato 52,50 % della spesa ammissibile	Quota Regione FVG 23 % della spesa ammissibile
1	Sistemazione del fabbricato Centro visite Villa Emma, Barcis (PN)	305.000,00	74.725,00	160.125,00	70.150,00
2	Manutenzione straordinaria ed ampliamento ai fini turistici di Baita Winkel, Pontebba (UD)	305.000,00	74.725,00	160.125,00	70.150,00
3	Adeguamento funzionale Baita Mesule, Tarvisio (UD)	120.000,00	29.400,00	63.000,00	27.600,00
4	Completamento allestimenti Centro Didattico Naturalistico, Basovizza (TS)	170.000,00	41.650,00	89.250,00	39.100,00
5	Valorizzazione turistica area Wilderness nella Foresta regionale Ceconi (PN)	163.000,00	39.935,00	85.575,00	37.490,00
6	Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato polifunzionale Vivaio Tarcento (UD)	697.000,00	170.765,00	365.925,00	160.310,00
7	Messa in sicurezza ex casermette Monte Cavallar, Tarvisio (UD)	100.000,00	24.500,00	52.500,00	23.000,00
	TOTALE	1.860.000,00	455.700,00	976.500,00	427.800,00

4. di dare mandato al Servizio gestione forestale e produzione legnosa dell'attuazione dei progetti ammessi a finanziamento nel rispetto degli obblighi e secondo le modalità previste dal Manuale delle procedure per la gestione e attuazione del Programma e dal Manuale dei controlli di primo livello, di cui alle premesse;
5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della regione.
Udine, 21 ottobre 2011

BULFONE
Visto:
Il Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa:
dott. Rinaldo Comino

12_7_1_DDC_RIS RUR 2170_2_ALL1_GRADUATORIA

GRADUATORIA - POR FESR Attività 2.1.a

Interventi Servizio gestione forestale e produzione legnosa

INTERVENTO	Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3	Criterio 4	Criterio 5	Criterio 6	Criterio 7	Criterio 8	Criterio 9	TOTALE
Villa EMMA	5	0	1	5	0	4	8	5	8	**36**
Baita WINKEL	5	0	3	5	0	0	8	8	0	**29**
Baita MESULE	5	0	3	5	0	4	5	5	0	**27**
CDN Basovizza	5	0	1	1	0	4	8	5	0	**24**
Foresta CECONI	3	0	0	3	5	0	5	5	0	**21**
Vivaio TARCENTO	5	0	1	3	0	4	1	5	0	**19**
ex CASERMETTE	5	0	1	1	0	0	1	3	0	**11**

Udine, 10 ottobre 2011

IL RESPONSABILE D'ISTRUTTORIA:
dott. Giuseppe Vanone

12_7_1_DDC_UFF ST 12

Decreto del Capo Ufficio stampa 30 gennaio 2012, n. 12/DEC/US

LR 11/2001, art. 5, co. 1. Art. 5, DPReg. 071/Pres./2006. Adozione elenco emittenti radiotelevisive private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'Amministrazione regionale. Anno 2012.

IL CAPO UFFICIO STAMPA

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 <Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)>, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, che prevede che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possano affidare la realizzazione di programmi e di servizi radiotelevisivi, sulla base di convezioni, alle emittenti radiotelevisive private locali, che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, individuate secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, sentito il parere del Co.Re.Com.;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 71/Pres., che, ai sensi del citato articolo 5, comma 1, abrogando il precedente regolamento approvato con DPReg. n. 0493/Pres./2001, ha approvato il nuovo regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la formazione annuale dell'elenco delle emittenti radiotelevisive private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'Amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui trattasi, le emittenti interessate all'inserimento nel summenzionato elenco devono presentare all'Ufficio stampa della Presidenza della Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita istanza di inserimento corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti e le indicazioni di cui a medesimo articolo 3, commi 2 e 4;
PRESO ATTO che, per l'anno 2012, entro il termine previsto, sono pervenute all'Ufficio stampa della Presidenza le domande di inserimento concernenti le emittenti Telequattro (Telequattro S.r.l. - Trieste) e Radio Spazio 103 (Radio Spazio 103 S.r.l. - Udine);
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del regolamento in menzione, l'Ufficio stampa della Presidenza, verificata la regolarità della documentazione prodotta e la sussistenza dei requisiti regolamentari, provvede a redigere l'elenco in questione e che, lo stesso elenco, unitamente alla relativa documentazione, devono essere trasmessi al Co.Re.Com., il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere entro il successivo 31 gennaio;
VISTA la propria nota prot n. 25/GEN/US del 12 gennaio 2012 e la conseguente nota di riscontro del Co.Re.Com., prot. n. IVC/572/12 del 26 gennaio 2012, con la quale detto Comitato comunica di avere espresso parere favorevole in merito all'inserimento delle emittenti radiotelevisive succitate nell'elenco delle emittenti radiotelevisive private locali convenzionabili con l'Amministrazione regionale, per l'anno 2012;
CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, l'elenco delle emittenti convenzionabili è adottato con provvedimento del Capo Ufficio stampa della Presidenza;
RITENUTO pertanto di provvedere, per quanto sopra, all'adozione dell'elenco in argomento, riferito all''anno 2012, secondo le modalità di cui al richiamato articolo 5, commi 1, 2 e 3;

DECRETA

1) E' adottato, per l'anno 2012, l'elenco concernente le emittenti televisive e radiofoniche private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 071/Pres., in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11/2001, richiamata in premessa, come evidenziato nella seguente tabella:

EMITTENTE	ENTE/SOCIETA'-SEDE'
Telequattro	Telequattro S.r.l.-Trieste
Radio Spazio 103	Radio Spazio 103 S.r.l.- Udine

2) Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 30 gennaio 2012

BAGGI

12_7_1_DDS_ENER 2413_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 14 dicembre 2011, n. 2413/SENER/EN/1138.1 (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto fotovoltaico in Comune di Cassacco (UD). Proponente: BM Energy Srl. N. pratica: 1138.1.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La Società B.M. Energy s.r.l., c.f. 02657920308, con sede in Comune di Udine (UD), piazza della Vittoria n. 4, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica pari a 663.60 kWp e delle relative opere connesse, , da ubicarsi in Comune di Cassacco (UD), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2

La società Enel Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2, è autorizzata alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto fotovoltaico da realizzarsi in Comune di Cassacco (UD), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 3

La Società Enel Distribuzione S.p.a., competente in via esclusiva ad esercire l'impianto di rete per la connessione in quanto titolare della necessaria concessione ministeriale, esercisce il medesimo in conformità ed alle condizioni tecniche di cui al relativo progetto approvato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Trieste, 14 dicembre 2011

GIUST

12_7_1_DDS_GEOL 115

Decreto del Direttore del Servizio geologico 24 gennaio 2012, n. SGEO/1- AMT1-115 (Estratto)

Regio decreto 1443/1927. Goccia di Carnia Spa. Ampliamento della concessione di coltivazione di acque minerali denominata "Stretta di Fleons" in Comune di Forni Avoltri (UD).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV° della Legge 16/07/1916, n° 1947 concernenti disposizioni circa le acque minerali naturali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini);
VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);
VISTA la legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 in materia di miniere, cave e torbiere;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale);
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
VISTO il d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;
VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);

(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, alla Società Goccia di Carnia con sede legale in Comune di Forni Avoltri (UD), via Pierabech, 3, c.a.p. 33020, codice fiscale 02649880248 Partita IVA n. 0208906301, iscritta presso la CCIAA di Udine al n. REA UD- 258766 è concesso l'ampliamento della Concessione per lo sfruttamento di acque minerali denominata "Stretta di Fleons" in Comune di Forni Avoltri (Udine) in località Fleons, già rilasciata con decreto n. AMB/708/AMT/1 di data 30 agosto 2000, a decorrere dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni.

(omissis)

Trieste, 24 gennaio 2012

LIZZI

12_7_1_DDS_PROG GEST_1_4921_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 12 dicembre 2011, n. 4921/LAVFOR.FP/2011

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011 - Programma specifico n. 44 - Poli formativi di Istruzione e formazione tecnico-superiore (Ifts). Approvazione operazioni a valere sull'asse 4 - Capitale umano - Azioni 80 e 82 - Polo formativo industria meccanica - Scadenza 14 novembre 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 2951/CULT.FP del 7 agosto 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 26 agosto 2009, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la gestione di cinque Poli formativi regionali a valere sull'asse prioritario 4 - Capitale umano del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il decreto n. 3418/CULT.FP del 25 settembre 2009 con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle candidature alle ore 12.30 del 13 ottobre 2009;
EVIDENZIATO che la durata dell'incarico corrisponde all'arco temporale necessario per l'organizzazione e la gestione didattica dei percorsi formativi IFTS da avviare negli anni 2009/10, 2010/11 e 2011/12;
EVIDENZIATO che il citato Avviso prevede l'individuazione di un soggetto per ciascuno degli ambiti settoriali d'intervento così individuati:

- economia del mare
- industria meccanica
- industria del legno, del mobile e dell'arredo
- ICT (information communication technology)
- agroalimentare

VISTO il decreto n. 4578/CULT.FP del 18 novembre 2009 con il quale sono stati individuati i seguenti soggetti formativi selezionati sulla base delle previsioni dell'Avviso di cui al menzionato decreto n. 2951/2009:

- per il Polo formativo economia del mare - A.T. con capofila En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia

- per il Polo formativo industria meccanica - A.T. con capofila Istituto Tecnico Industriale "Arturo Malignani"
- per il Polo formativo industria del legno, del mobile e dell'arredo - A.T. con capofila Consorzio Friuli Formazione
- per il Polo formativo ICT (information communication technology) - A.T. con capofila Istituto Tecnico Industriale "J.F. Kennedy"
- per il Polo formativo agroalimentare - A.T. con capofila CEFAP - Centro per l'educazione e la Formazione Agricola Permanente

VISTO il decreto n. 3412/LAVFOR.FP del 20 settembre 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 5 ottobre 2011, con il quale sono state approvate le "Direttive per la presentazione del Programma Annuale di Attuazione 2011/2012" da parte dei Poli formativi;
VISTO il decreto n. 3668/LAVFOR.FP del 10 ottobre 2011 con il quale sono state apportate modificazioni alle succitate "Direttive";
PRECISATO che tali Direttive prevedono, tra le altre, l'attivazione di operazioni relative a percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS, così individuate: azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenze e di saperi tecnico scientifici", tipologia formativa/non formativa "Qualificazione superiore post diploma", e azione 82 "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni", tipologie formative/non formative "Analisi dei fabbisogni formativi e delle dinamiche occupazionali del relativo settore d'intervento" e "Promozione delle attività e diffusione delle buone prassi";
EVIDENZIATO che ciascun soggetto gestore di Polo formativo, prescelto a seguito della fase valutativa, deve presentare entro il 14 novembre 2011 il Programma Annuale di Attuazione 2011/2012, all'interno del quale devono essere dettagliate le iniziative formative e di sistema da realizzarsi nel corso della specifica annualità e deve contenere le proposte formative e non formative;
PRECISATO che tali Direttive prevedono risorse finanziarie stanziate a valere sull'Asse 4 pari ad euro 2.518.000,00, di cui euro 156.000,00 per il Polo formativo industria meccanica;
EVIDENZIATO che le proposte formative e non formative vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 45 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.07/Pres. del 9 gennaio 2008;
VISTE le operazioni relative a percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS - "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" e "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni", presentate dall'A.T. con capofila Istituto Tecnico Industriale "Arturo Malignani" a valere sul Polo formativo industria meccanica entro il 14 novembre 2011;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate in base all'Avviso di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 12 dicembre 2011;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le operazioni presentate hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 3 operazioni per complessivi euro 156.000,00, di cui euro 136.000,00 a favore di 1 operazione che si realizza sull'azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" ed euro 20.000,00 a favore di 2 operazioni che si realizzano sull'azione 82 "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni";
PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
PRECISATO che i termini di conclusione delle attività sono i seguenti:
azione 80 - qualificazione superiore post diploma - conclusione entro il 31 maggio 2013,
azione 82 - analisi dei fabbisogni formativi e delle dinamiche occupazionali del relativo settore d'intervento, e promozione delle attività e diffusione delle buone prassi - conclusione entro il 30 giugno 2012;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni relative a percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS - "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" e "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni", presentate dall'A.T. con capofila Istituto Tecnico Industriale "Arturo Malignani" a valere sul Polo formativo industria meccanica entro il 14 novembre 2011, è approvato il seguente documento:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 3 operazioni per complessivi euro 156.000,00, di cui euro 136.000,00 a favore di 1 operazione che si realizza sull'azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" ed euro 20.000,00 a favore di 2 operazioni che si realizzano sull'azione 82 "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni".

3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.

4. I termini di conclusione delle attività sono i seguenti:
azione 80 - qualificazione superiore post diploma - conclusione entro il 31 maggio 2013,
azione 82 - analisi dei fabbisogni formativi e delle dinamiche occupazionali del relativo settore d'intervento, e promozione delle attività e diffusione delle buone prassi - conclusione entro il 30 giugno 2012.

5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 dicembre 2011

FERFOGLIA

12_7_1_DDS_PROG GEST_1_4921_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 4921
di data 12/12/2011

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE - NOVEMBRE

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

24LAPF80stM

OB. 2 ASSE 4LA PER TIP. F, AZ. 80 - Azioni di rafforzamento delle reti - Standard - Meccanica

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE/ INDUSTRIA AERONAUTICA	FP1144669001	ITI MALIGNANI _ IFTS POLO FORMATIVO INDUSTRIA MECCANICA 09_12	2011	136.000,00	136.000,00	50
			Totale con finanziamento		136.000,00	136.000,00	
			Totale		136.000,00	136.000,00	

24LASD82ffM

OB. 2 ASSE 4LA SIS TIP.D, AZ. 82 - Attivazione di studi, ricerche e valutazioni -Fabbisogni - Mecc.

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI E DINAMICHE OCCUPAZIONALI - MECCANICA DI PRECISIONE	FP1144669003	ITI MALIGNANI _ IFTS POLO FORMATIVO INDUSTRIA MECCANICA 09_12	2011	16.000,00	16.000,00	50
			Totale con finanziamento		16.000,00	16.000,00	
			Totale		16.000,00	16.000,00	

24LASD82bpM

OB. 2 ASSE 4LA SIS TIP.D, AZ. 82 - Attivazione di studi, ricerche e valutazioni - Buone Prassi Mecc.

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	PROMOZIONE [illegible] E DIFFUSIONE BUONE PRASSI	FP1144669002	ITI MALIGNANI _ IFTS POLO FORMATIVO INDUSTRIA MECCANICA 09_12	2011	4.000,00	4.000,00	50
			Totale con finanziamento		4.000,00	4.000,00	
			Totale		4.000,00	4.000,00	
			Totale con finanziamento		156.000,00	156.000,00	
			Totale		156.000,00	156.000,00	

12_7_1_DDS_PROG GEST_2_14_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 11 gennaio 2012, n. 14/LAVFOR.FP/2012

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011 - Programma specifico n. 44 - Poli formativi di Istruzione e formazione tecnico-superiore (Ifts). Approvazione operazioni a valere sull'asse 4 - Capitale umano - Azioni 80 e 82 - Polo formativo industria del legno, del mobile e dell'arredo - Scadenza 14 novembre 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 2951/CULT.FP del 7 agosto 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 26 agosto 2009, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la gestione di cinque Poli formativi regionali a valere sull'asse prioritario 4 - Capitale umano del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto n. 3418/CULT.FP del 25 settembre 2009 con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle candidature alle ore 12.30 del 13 ottobre 2009;

EVIDENZIATO che la durata dell'incarico corrisponde all'arco temporale necessario per l'organizzazione e la gestione didattica dei percorsi formativi IFTS da avviare negli anni 2009/10, 2010/11 e 2011/12;

EVIDENZIATO che il citato Avviso prevede l'individuazione di un soggetto per ciascuno degli ambiti settoriali d'intervento così individuati:

- economia del mare
- industria meccanica
- industria del legno, del mobile e dell'arredo
- ICT (information communication technology)
- agroalimentare

VISTO il decreto n. 4578/CULT.FP del 18 novembre 2009 con il quale sono state individuati i seguenti soggetti formativi selezionati sulla base delle previsioni dell'Avviso di cui al menzionato decreto n. 2951/2009:

- per il Polo formativo economia del mare - A.T. con capofila En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia
- per il Polo formativo industria meccanica - A.T. con capofila Istituto Tecnico Industriale "Arturo Malignani"
- per il Polo formativo industria del legno, del mobile e dell'arredo - A.T. con capofila Consorzio Friuli Formazione
- per il Polo formativo ICT (information communication technology) - A.T. con capofila Istituto Tecnico Industriale "J.F. Kennedy"
- per il Polo formativo agroalimentare - A.T. con capofila CEFAP - Centro per l'educazione e la Formazione Agricola Permanente

VISTO il decreto n. 3412/LAVFOR.FP del 20 settembre 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 5 ottobre 2011, con il quale sono state approvate le "Direttive per la presentazione del Programma Annuale di Attuazione 2011/2012" da parte dei Poli formativi;

VISTO il decreto n. 3668/LAVFOR.FP del 10 ottobre 2011 con il quale sono state apportate modificazioni alle succitate "Direttive";

PRECISATO che tali Direttive prevedono, tra le altre, l'attivazione di operazioni relative a percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS, così individuate: azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenze e di saperi tecnico scientifici", tipologia formativa/non formativa "Qualificazione superiore post diploma", e azione 82 "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni", tipologie formative/non formative "Analisi delle competenze correlate alle figure professionali di riferimento" e "Promozione delle attività e diffusione delle buone prassi";

EVIDENZIATO che ciascun soggetto gestore di Polo formativo, prescelto a seguito della fase valutativa, deve presentare entro il 14 novembre 2011 il Programma Annuale di Attuazione 2011/2012,

all'interno del quale devono essere dettagliate le iniziative formative e di sistema da realizzarsi nel corso della specifica annualità e deve contenere le proposte formative e non formative;
PRECISATO che tali Direttive prevedono risorse finanziarie stanziate a valere sull'Asse 4 pari ad euro 2.518.000,00, di cui euro 292.000,00 per il Polo formativo industria del legno, del mobile e dell'arredo;
EVIDENZIATO che le proposte formative e non formative vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 45 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.07/Pres. del 9 gennaio 2008;
VISTE le operazioni relative a percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS - "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" e "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni", presentate dall'A.T. con capofila Consorzio Friuli Formazione a valere sul Polo formativo industria del legno, del mobile e dell'arredo entro il 14 novembre 2011;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate in base all'Avviso di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 15 dicembre 2011;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le operazioni presentate hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 4 operazioni per complessivi euro 292.000,00, di cui euro 272.000,00 a favore di 2 operazioni che si realizzano sull'azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" ed euro 20.000,00 a favore di 2 operazioni che si realizzano sull'azione 82 "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni";
PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
PRECISATO che i termini di conclusione delle attività sono i seguenti:
azione 80 - qualificazione superiore post diploma - conclusione entro il 31 maggio 2013,
azione 82 - analisi delle competenze correlate alle figure professionali di riferimento, e promozione delle attività e diffusione delle buone prassi - conclusione entro il 30 giugno 2012;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni relative a percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS - "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" e "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni", presentate dall'A.T. con capofila Consorzio Friuli Formazione a valere sul Polo formativo industria del legno, del mobile e dell'arredo entro il 14 novembre 2011, è approvato il seguente documento:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 4 operazioni per complessivi euro 292.000,00, di cui euro 272.000,00 a favore di 2 operazioni che si realizzano sull'azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" ed euro 20.000,00 a favore di 2 operazioni che si realizzano sull'azione 82 "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni".
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.
4. I termini di conclusione delle attività sono i seguenti:
azione 80 - qualificazione superiore post diploma - conclusione entro il 31 maggio 2013,
azione 82 - analisi dei fabbisogni formativi e delle dinamiche occupazionali del relativo settore d'intervento, e promozione delle attività e diffusione delle buone prassi - conclusione entro il 30 giugno 2012.
5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 11 gennaio 2012

FERFOGLIA

12_7_1_DDS_PROG GEST_2_14_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 14
di data 11/01/2012

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE - NOVEMBRE

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

24LAPF80stL

OB. 2 ASSE 4LA PER TIP. F, AZ. 80 - Azioni di rafforzamento delle reti - Standard - Mobile

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TECNICO SUPERIORE PER IL DISEGNO E LA PROGETTAZIONE INDUSTRIALE - DESIGN MARKETING	FP1144665001	CFF - POLO FORMATIVO IFTS INDUSTRIA DEL LEGNO, DEL MOBILE E DELL'ARREDO	2011	136.000,00	136.000,00	50
2	T.S. PER IL DISEGNO E LA PROGETTAZIONE INDUSTRIALE - INGEGNERIZZAZIONE DEL PRODOTTO INNOVATIVO	FP1144665002	CFF - POLO FORMATIVO IFTS INDUSTRIA DEL LEGNO, DEL MOBILE E DELL'ARREDO	2011	136.000,00	136.000,00	50
			Totale con finanziamento		272.000,00	272.000,00	
			Totale		272.000,00	272.000,00	

24LASD82bpL

OB. 2 ASSE 4LA SIS TIP.D, AZ. 82 - Attivazione di studi, ricerche e valutazioni -Buone Prassi - Mob.

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' E DIFFUSIONE BUONE PRASSI	FP1144665003	CFF - POLO FORMATIVO IFTS INDUSTRIA DEL LEGNO, DEL MOBILE E DELL'ARREDO	2011	5.000,00	5.000,00	50
			Totale con finanziamento		5.000,00	5.000,00	
			Totale		5.000,00	5.000,00	

24LASD82scL

OB. 2 ASSE 4LA SIS TIP.D, AZ. 82 - Attivazione di studi, ricerche e valutazioni - Competenze - Mob.

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ANALISI COMPETENZE CORRELATE ALLE FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO DEL SETTORE LEGNO E ARREDO	FP1144665004	CFF - POLO FORMATIVO IFTS INDUSTRIA DEL LEGNO, DEL MOBILE E DELL'ARREDO	2011	15.000,00	15.000,00	50
			Totale con finanziamento		15.000,00	15.000,00	
			Totale		15.000,00	15.000,00	
			Totale con finanziamento		292.000,00	292.000,00	
			Totale		292.000,00	292.000,00	

12_7_1_DDS_PROG GEST_2_15_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi, 11 gennaio 2012, n. 15/LAVFOR.FP/2012

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011 - Programma specifico n. 44 - Poli formativi di Istruzione e formazione tecnico-superiore (Ifts). Approvazione operazioni a valere sull'asse 4 - Capitale umano - Azioni 80 e 82 - Polo formativo agroalimentare - Scadenza 14 novembre 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 2951/CULT.FP del 7 agosto 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 26 agosto 2009, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la gestione di cinque Poli formativi regionali a valere sull'asse prioritario 4 - Capitale umano del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il decreto n. 3418/CULT.FP del 25 settembre 2009 con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle candidature alle ore 12.30 del 13 ottobre 2009;
EVIDENZIATO che la durata dell'incarico corrisponde all'arco temporale necessario per l'organizzazione e la gestione didattica dei percorsi formativi IFTS da avviare negli anni 2009/10, 2010/11 e 2011/12;
EVIDENZIATO che il citato Avviso prevede l'individuazione di un soggetto per ciascuno degli ambiti settoriali d'intervento così individuati:
- economia del mare
- industria meccanica
- industria del legno, del mobile e dell'arredo
- ICT (information communication technology)
- agroalimentare

VISTO il decreto n. 4578/CULT.FP del 18 novembre 2009 con il quale sono state individuati i seguenti soggetti formativi selezionati sulla base delle previsioni dell'Avviso di cui al menzionato decreto n. 2951/2009:
- per il Polo formativo economia del mare - A.T. con capofila En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia
- per il Polo formativo industria meccanica - A.T. con capofila Istituto Tecnico Industriale "Arturo Malignani"
- per il Polo formativo industria del legno, del mobile e dell'arredo - A.T. con capofila Consorzio Friuli Formazione
- per il Polo formativo ICT (information communication technology) - A.T. con capofila Istituto Tecnico Industriale "J.F. Kennedy"
- per il Polo formativo agroalimentare - A.T. con capofila CEFAP - Centro per l'educazione e la Formazione Agricola Permanente

VISTO il decreto n. 3412/LAVFOR.FP del 20 settembre 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 5 ottobre 2011, con il quale sono state approvate le "Direttive per la presentazione del Programma Annuale di Attuazione 2011/2012" da parte dei Poli formativi;
VISTO il decreto n. 3668/LAVFOR.FP del 10 ottobre 2011 con il quale sono state apportate modificazioni alle succitate "Direttive";
PRECISATO che tali Direttive prevedono, tra le altre, l'attivazione di operazioni relative a percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS, così individuate: azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenze e di saperi tecnico scientifici", tipologia formativa/non formativa "Qualificazione superiore post diploma", e azione 82 "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni", tipologie formative/non formative "Analisi dei fabbisogni formativi e delle dinamiche occupazionali del relativo settore d'intervento", "Analisi dei fabbisogni formativi di innovazione tecnologia e modellizzazione delle modalità di trasferimento di tali innovazioni dai centri di ricerca" e "Promozione delle attività e diffusione delle buone prassi";
EVIDENZIATO che ciascun soggetto gestore di Polo formativo, prescelto a seguito della fase valutativa, deve presentare entro il 14 novembre 2011 il Programma Annuale di Attuazione 2011/2012, all'interno del quale devono essere dettagliate le iniziative formative e di sistema da realizzarsi nel corso

della specifica annualità e deve contenere le proposte formative e non formative;
PRECISATO che tali Direttive prevedono risorse finanziarie stanziate a valere sull'Asse 4 pari ad euro 2.518.000,00, di cui euro 292.000,00 per il Polo formativo agroalimentare;
EVIDENZIATO che le proposte formative e non formative vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 45 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.07/Pres. del 9 gennaio 2008;
VISTE le operazioni relative a percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS - "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" e "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni", presentate dall'A.T. con capofila CEFAP - Centro per l'educazione e la Formazione Agricola Permanente a valere sul Polo formativo agroalimentare entro il 14 novembre 2011;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate in base all'Avviso di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 15 dicembre 2011;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le operazioni presentate hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 5 operazioni per complessivi euro 292.000,00, di cui euro 272.000,00 a favore di 2 operazioni che si realizzano sull'azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" ed euro 20.000,00 a favore di 3 operazioni che si realizzano sull'azione 82 "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni";
PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
PRECISATO che i termini di conclusione delle attività sono i seguenti:
azione 80 - qualificazione superiore post diploma - conclusione entro il 31 maggio 2013,
azione 82 - analisi dei fabbisogni formativi e delle dinamiche occupazionali del relativo settore d'intervento, analisi delle competenze correlate alle figure professionali di riferimento, e promozione delle attività e diffusione delle buone prassi - conclusione entro il 30 giugno 2012;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni relative a percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS - "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" e "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni", presentate dall'A.T. con capofila CEFAP - Centro per l'educazione e la Formazione Agricola Permanente a valere sul Polo formativo agroalimentare entro il 14 novembre 2011, è approvato il seguente documento:
- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 5 operazioni per complessivi euro 292.000,00, di cui euro 272.000,00 a favore di 2 operazioni che si realizzano sull'azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" ed euro 20.000,00 a favore di 3 operazioni che si realizzano sull'azione 82 "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni".
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.
4. I termini di conclusione delle attività sono i seguenti:
azione 80 - qualificazione superiore post diploma - conclusione entro il 31 maggio 2013,
azione 82 - analisi dei fabbisogni formativi e delle dinamiche occupazionali del relativo settore d'intervento, analisi delle competenze correlate alle figure professionali di riferimento, e promozione delle attività e diffusione delle buone prassi - conclusione entro il 30 giugno 2012.
5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 11 gennaio 2012

FERFOGLIA

12_7_1_DDS_PROG GEST_2_15_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 15
di data 11/01/2012

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE - NOVEMBRE

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

24LAPF80stA

OB. 2 ASSE 4LA PER TIP. F, AZ. 80 - Azioni di rafforzamento delle reti - Standard - Agroalimentare

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TECNICO SUPERIORE DELLA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRIC. E [illegible] LATTIERO CASEARIA	FP1144660001	CE.F.A.P. - A.T. PER POLO FORMATIVO AGROALIMENTARE 2009/2012	2011	136.000,00	136.000,00	50
2	TECNICO SUPERIORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROINDUSTRIALI	FP1144660002	CE.F.A.P. - A.T. PER POLO FORMATIVO AGROALIMENTARE 2009/2012	2011	136.000,00	136.000,00	50
			Totale con finanziamento		272.000,00	272.000,00	
			Totale		272.000,00	272.000,00	

24LASD82ffA

OB. 2 ASSE 4LA SIS TIP.D, AZ. 82 - Attivazione di studi, ricerche e valutazioni -Fabbisogni - AgrAl.

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	IL SISTEMA DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI E [illegible] [illegible]	FP1144660004	CE.F.A.P. - A.T. PER POLO FORMATIVO AGROALIMENTARE 2009/2012	2011	8.500,00	8.500,00	50
			Totale con finanziamento		8.500,00	8.500,00	
			Totale		8.500,00	8.500,00	

24LASD82bpA

OB. 2 ASSE 4LA SIS TIP.D, AZ. 82 - Attivazione di studi, ricerche e valutazioni -Buone Prassi - Agr.

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	IL SISTEMA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL POLO AGROALIMENTARE	FP1144660003	CE.F.A.P. - A.T. PER POLO FORMATIVO AGROALIMENTARE 2009/2012	2011	9.500,00	9.500,00	50
			Totale con finanziamento		9.500,00	9.500,00	
			Totale		9.500,00	9.500,00	

24LASD82itA

OB. 2 ASSE 4LA SIS TIP.D, AZ. 82 - Attivazione di studi, ricerche e valutazioni - Innovazione - Agr.

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti

1	IL SISTEMA DI RILEVAZIONE DEI FABBIS. [illegible] [illegible] E LORO TRASFERIB. PER VIA FORMATIVA	FP1144660005	CE.F.A.P. - A.T. PER POLO FORMATIVO AGROALIMENTARE 2009/2012	2011	2.000,00	2.000,00	50
			Totale con finanziamento		2.000,00	2.000,00	
			Totale		2.000,00	2.000,00	
			Totale con finanziamento		292.000,00	292.000,00	
			Totale		292.000,00	292.000,00	

12_7_1_DDS_PROG GEST_2_17_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 11 gennaio 2012, n. 17/LAVFOR.FP/2012

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011 - Programma specifico n. 44 - Poli formativi di Istruzione e formazione tecnico-superiore (Ifts). Approvazione operazioni a valere sull'asse 4 - Capitale umano - Azioni 80 e 82 - Polo formativo ICT (Information communication technology) - Scadenza 14 novembre 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 2951/CULT.FP del 7 agosto 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 26 agosto 2009, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la gestione di cinque Poli formativi regionali a valere sull'asse prioritario 4 - Capitale umano del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il decreto n. 3418/CULT.FP del 25 settembre 2009 con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle candidature alle ore 12.30 del 13 ottobre 2009;
EVIDENZIATO che la durata dell'incarico corrisponde all'arco temporale necessario per l'organizzazione e la gestione didattica dei percorsi formativi IFTS da avviare negli anni 2009/10, 2010/11 e 2011/12;
EVIDENZIATO che il citato Avviso prevede l'individuazione di un soggetto per ciascuno degli ambiti settoriali d'intervento così individuati:

- economia del mare
- industria meccanica
- industria del legno, del mobile e dell'arredo
- ICT (information communication technology)
- agroalimentare

VISTO il decreto n. 4578/CULT.FP del 18 novembre 2009 con il quale sono state individuati i seguenti soggetti formativi selezionati sulla base delle previsioni dell'Avviso di cui al menzionato decreto n. 2951/2009:

- per il Polo formativo economia del mare - A.T. con capofila En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia
- per il Polo formativo industria meccanica - A.T. con capofila Istituto Tecnico Industriale "Arturo Malignani"
- per il Polo formativo industria del legno, del mobile e dell'arredo - A.T. con capofila Consorzio Friuli Formazione
- per il Polo formativo ICT (information communication technology) - A.T. con capofila Istituto Tecnico Industriale "J.F. Kennedy"
- per il Polo formativo agroalimentare - A.T. con capofila CEFAP - Centro per l'educazione e la Formazione Agricola Permanente

VISTO il decreto n. 3412/LAVFOR.FP del 20 settembre 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 5 ottobre 2011, con il quale sono state approvate le "Direttive per la presentazione del Programma Annuale di Attuazione 2011/2012" da parte dei Poli formativi;
VISTO il decreto n. 3668/LAVFOR.FP del 10 ottobre 2011 con il quale sono state apportate modificazioni alle succitate "Direttive";
PRECISATO che tali Direttive prevedono, tra le altre, l'attivazione di operazioni relative a percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS, così individuate: azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenze e di saperi tecnico scientifici", tipologia formativa/non formativa "Qualificazione superiore post diploma", e azione 82 "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni", tipologie formative/non formative "Analisi dei fabbisogni formativi e delle dinamiche occupazionali del relativo settore d'intervento" e "Promozione delle attività e diffusione delle buone prassi";
EVIDENZIATO che ciascun soggetto gestore di Polo formativo, prescelto a seguito della fase valu-

tativa, deve presentare entro il 14 novembre 2011 il Programma Annuale di Attuazione 2011/2012, all'interno del quale devono essere dettagliate le iniziative formative e di sistema da realizzarsi nel corso della specifica annualità e deve contenere le proposte formative e non formative;
PRECISATO che tali Direttive prevedono risorse finanziarie stanziate a valere sull'Asse 4 pari ad euro 2.518.000,00, di cui euro 156.000,00 per il Polo formativo ICT;
EVIDENZIATO che le proposte formative e non formative vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 45 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.07/Pres. del 9 gennaio 2008;
VISTE le operazioni relative a percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS - "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" e "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni", presentate dall'A.T. con capofila Istituto Tecnico Industriale "J.F. Kennedy" a valere sul Polo formativo ICT entro il 14 novembre 2011;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate in base all'Avviso di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 15 dicembre 2011;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le operazioni presentate hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 3 operazioni per complessivi euro 156.000,00, di cui euro 136.000,00 a favore di 1 operazione che si realizza sull'azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" ed euro 20.000,00 a favore di 2 operazioni che si realizzano sull'azione 82 "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni";
PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
PRECISATO che i termini di conclusione delle attività sono i seguenti:
azione 80 - qualificazione superiore post diploma - conclusione entro il 31 maggio 2013,
azione 82 - analisi dei fabbisogni formativi e delle dinamiche occupazionali del relativo settore d'intervento e promozione delle attività e diffusione delle buone prassi - conclusione entro il 30 giugno 2012;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni relative a percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS - "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" e "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni", presentate dall'A.T. con capofila Istituto Tecnico Industriale "J.F. Kennedy" a valere sul Polo formativo ICT entro il 14 novembre 2011, è approvato il seguente documento:
- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 3 operazioni per complessivi euro 156.000,00, di cui euro 136.000,00 a favore di 1 operazione che si realizza sull'azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" ed euro 20.000,00 a favore di 2 operazioni che si realizzano sull'azione 82 "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni".
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.
4. I termini di conclusione delle attività sono i seguenti:
azione 80 - qualificazione superiore post diploma - conclusione entro il 31 maggio 2013,
azione 82 - analisi dei fabbisogni formativi e delle dinamiche occupazionali del relativo settore d'intervento e promozione delle attività e diffusione delle buone prassi - conclusione entro il 30 giugno 2012.
5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 11 gennaio 2012

FERFOGLIA

12_7_1_DDS_PROG GEST_2_17_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 17
di data 11/01/2012

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE - NOVEMBRE

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

24LAPF80stl

OB. 2 ASSE 4LA PER TIP. F, AZ. 80 - Azioni di rafforzamento delle reti - Standard - ICT

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TECNICO SUPERIORE PER I RILEVAMENTI TERRITORIALI INFORMATIZZATI	FP1144479001	ATI - ITIS J.F. KENNEDY - POLO FORMATIVO IFTS ICT 09-12	2011	136.000,00	136.000,00	50
			Totale con finanziamento		136.000,00	136.000,00	
			Totale		136.000,00	136.000,00	

24LASD82ffl

OB. 2 ASSE 4LA SIS TIP.D, AZ. 82 - Attivazione di studi, ricerche e valutazioni -Fabbisogni - ICT

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	AZIONI SISTEMA - FABBISOGNI	FP1144479003	ATI - ITIS J.F. KENNEDY - POLO FORMATIVO IFTS ICT 09-12	2011	4.000,00	4.000,00	50
			Totale con finanziamento		4.000,00	4.000,00	
			Totale		4.000,00	4.000,00	

24LASD82bpl

OB. 2 ASSE 4LA SIS TIP.D, AZ. 82 - Attivazione di studi, ricerche e valutazioni - Buone Prassi - ICT

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	AZIONI SISTEMA - PROMOZIONE	FP1144479002	ATI - ITIS J.F. KENNEDY - POLO FORMATIVO IFTS ICT 09-12	2011	16.000,00	16.000,00	50
			Totale con finanziamento		16.000,00	16.000,00	
			Totale		16.000,00	16.000,00	
			Totale con finanziamento		156.000,00	156.000,00	
			Totale		156.000,00	156.000,00	

12_7_1_DDS_PROG GEST_2_25_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 13 gennaio 2012, n. 25/LAVFOR.FP/2012

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011 - Programma specifico n. 44 - Poli formativi di Istruzione e formazione tecnico-superiore (Ifts). Approvazione operazioni a valere sull'asse 4 - Capitale umano - Azioni 80 e 82 - Polo formativo economia del mare - Scadenza 14 novembre 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 2951/CULT.FP del 7 agosto 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 26 agosto 2009, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la gestione di cinque Poli formativi regionali a valere sull'asse prioritario 4 - Capitale umano del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il decreto n. 3418/CULT.FP del 25 settembre 2009 con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle candidature alle ore 12.30 del 13 ottobre 2009;
EVIDENZIATO che la durata dell'incarico corrisponde all'arco temporale necessario per l'organizzazione e la gestione didattica dei percorsi formativi IFTS da avviare negli anni 2009/10, 2010/11 e 2011/12;
EVIDENZIATO che il citato Avviso prevede l'individuazione di un soggetto per ciascuno degli ambiti settoriali d'intervento così individuati:
- economia del mare
- industria meccanica
- industria del legno, del mobile e dell'arredo
- ICT (information communication technology)
- agroalimentare

VISTO il decreto n. 4578/CULT.FP del 18 novembre 2009 con il quale sono state individuati i seguenti soggetti formativi selezionati sulla base delle previsioni dell'Avviso di cui al menzionato decreto n. 2951/2009:
- per il Polo formativo economia del mare - A.T. con capofila En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia
- per il Polo formativo industria meccanica - A.T. con capofila Istituto Tecnico Industriale "Arturo Malignani"
- per il Polo formativo industria del legno, del mobile e dell'arredo - A.T. con capofila Consorzio Friuli Formazione
- per il Polo formativo ICT (information communication technology) - A.T. con capofila Istituto Tecnico Industriale "J.F. Kennedy"
- per il Polo formativo agroalimentare - A.T. con capofila CEFAP - Centro per l'educazione e la Formazione Agricola Permanente

VISTO il decreto n. 3412/LAVFOR.FP del 20 settembre 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 5 ottobre 2011, con il quale sono state approvate le "Direttive per la presentazione del Programma Annuale di Attuazione 2011/2012" da parte dei Poli formativi;
VISTO il decreto n. 3668/LAVFOR.FP del 10 ottobre 2011 con il quale sono state apportate modificazioni alle succitate "Direttive";
PRECISATO che tali Direttive prevedono, tra le altre, l'attivazione di operazioni relative a percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS, così individuate: azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenze e di saperi tecnico scientifici", tipologia formativa/non formativa "Qualificazione superiore post diploma", e azione 82 "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni", tipologie formative/non formative "Analisi dei fabbisogni formativi di innovazione tecnologica e modellizzazione delle modalità di trasferimento di tali innovazioni dai centri di ricerca" e "Promozione delle attività e diffusione delle buone prassi";
PRECISATO che tali Direttive prevedono altresì, tra le altre, l'attivazione di operazioni relative a percorsi aggiuntivi rispetto ai percorsi IFTS, così individuate: azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di

relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenze e di saperi tecnico scientifici", tipologie formative/non formative "Qualificazione di base abbreviata", "Formazione permanente per gruppi omogenei - post diploma", "Formazione permanente per gruppi omogenei - post laurea", e azione 82 "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni", tipologia formativa/non formativa "Azioni di sistema funzionali alla realizzazione delle attività di carattere formativo";
EVIDENZIATO che ciascun soggetto gestore di Polo formativo, prescelto a seguito della fase valutativa, deve presentare entro il 14 novembre 2011 il Programma Annuale di Attuazione 2011/2012, all'interno del quale devono essere dettagliate le iniziative formative e di sistema da realizzarsi nel corso della specifica annualità e deve contenere le proposte formative e non formative;
PRECISATO che tali Direttive prevedono risorse finanziarie stanziate a valere sull'Asse 4 pari ad euro 2.518.000,00, di cui euro 1.622.000,00 per il Polo formativo economia del mare;
EVIDENZIATO che le proposte formative e non formative vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 45 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.07/Pres. del 9 gennaio 2008;
VISTE le operazioni relative a percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS - ed a percorsi aggiuntivi rispetto ai percorsi IFTS "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" e "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni", presentate dall'A.T. con capofila En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia a valere sul Polo formativo economia del mare entro il 14 novembre 2011;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate in base all'Avviso di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 15 dicembre 2011;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che 16 operazioni presentate hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili ed 1 è stata esclusa dalla valutazione;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni esclusa della valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 16 operazioni per complessivi euro 826.248,00, di cui euro 272.000,00 a favore di 2 operazioni che si realizzano sull'azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici - Percorsi IFTS", euro 20.000,00 a favore di 2 operazioni che si realizzano sull'azione 82 "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni - Azioni si sistema", ed euro 534.248,00 a favore di 12 operazioni che si realizzano sulle azioni 80 e 82 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" e "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni" - percorsi aggiuntivi rispetto ai percorsi IFTS;
PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
PRECISATO che i termini di conclusione delle attività sono i seguenti:
azione 80 - qualificazione superiore post diploma e qualificazione di base abbreviata - conclusione entro il 31 maggio 2013,
azione 80 - formazione permanente per gruppi omogenei - post diploma e formazione permanente per gruppi omogenei - post laurea - conclusione entro il 31 dicembre 2013,
azione 82 - analisi dei fabbisogni di innovazione tecnologica e modellizzazione delle modalità di trasferimento di tali innovazioni dai centri di ricerca, promozione delle attività e diffusione delle buone prassi, e azioni di sistema funzionali alla realizzazione delle attività di carattere formativo - conclusione entro il 30 giugno 2012;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni relative a percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS - ed a percorsi aggiuntivi rispetto ai percorsi

IFTS "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" e "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni", presentate dall'A.T. con capofila En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia a valere sul Polo formativo economia del mare entro il 14 novembre 2011, sono approvati i seguenti documenti:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni esclusa della valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 16 operazioni per complessivi euro 826.248,00, di cui euro 272.000,00 a favore di 2 operazioni che si realizzano sull'azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici - Percorsi IFTS", euro 20.000,00 a favore di 2 operazioni che si realizzano sull'azione 82 "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni - Azioni si sistema", ed euro 534.248,00 a favore di 12 operazioni che si realizzano sulle azioni 80 e 82 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici" e "Attivazione di studi, ricerche e valutazioni" - percorsi aggiuntivi rispetto ai percorsi IFTS.

3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.

4. I termini di conclusione delle attività sono i seguenti:

azione 80 - qualificazione superiore post diploma e qualificazione di base abbreviata - conclusione entro il 31 maggio 2013,

azione 80 - formazione permanente per gruppi omogenei - post diploma e formazione permanente per gruppi omogenei - post laurea - conclusione entro il 31 dicembre 2013,

azione 82 - analisi dei fabbisogni di innovazione tecnologica e modellizzazione delle modalità di trasferimento di tali innovazioni dai centri di ricerca, promozione delle attività e diffusione delle buone prassi, e azioni di sistema funzionali alla realizzazione delle attività di carattere formativo - conclusione entro il 30 giugno 2012.

5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 gennaio 2012

FERFOGLIA

12_7_1_DDS_PROG GEST_2_25_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 25
di data 13/01/2012

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE - NOVEMBRE

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

24LAPF80stMA

OB. 2 ASSE 4LA PER TIP. F, AZ. 80 - Azioni di rafforzamento delle reti - Standard - Mare

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TECNICO SUPERIORE DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE PER I TRASPORTI MARITTIMI	FP1144663013	EN.A.I.P. FVG - A.T. POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE 2009/2012	2011	136.000,00	136.000,00	50
2	TECNICO SUPERIORE DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE PER LA NAUTICA DA DIPORTO	FP1144663014	EN.A.I.P. FVG - A.T. POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE 2009/2012	2011	136.000,00	136.000,00	50
			Totale con finanziamento		272.000,00	272.000,00	
			Totale		272.000,00	272.000,00	

24LASD82bpMA

OB. 2 ASSE 4LA SIS TIP.D, AZ. 82 - Attivazione di studi, ricerche e valutazioni -Buone Prassi - Mare

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' E DIFFUSIONE DELLE BUONE PRASSI	FP1144663016	EN.A.I.P. FVG - A.T. POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE 2009/2012	2011	13.000,00	13.000,00	50
			Totale con finanziamento		13.000,00	13.000,00	
			Totale		13.000,00	13.000,00	

24LASD82itMA

OB. 2 ASSE 4LA SIS TIP.D, AZ. 82 - Attivazione di studi, ricerche e valutazioni - Innovazione - Mare

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ANALISI DEI FABBISOGNI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2011/2012	FP1144663017	EN.A.I.P. FVG - A.T. POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE 2009/2012	2011	7.000,00	7.000,00	50
			Totale con finanziamento		7.000,00	7.000,00	
			Totale		7.000,00	7.000,00	

24LAPF80fpplMA

OB. 2 ASSE 4LA PER TIP. F, AZ. 80 - Azioni di rafforzamento delle reti - FPGOPL - Mare

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	PROGETTAZIONE INTEGRATA PER IL TURISMO ACCESSIBILE NAUTICO	FP1144663006	EN.A.I.P. FVG - A.T. POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE 2009/2012	2011	15.200,00	15.200,00	50
2	PROGETTAZIONE DESIGN NAUTICO CON SOFTWARE RHINOCEROS	FP1144663007	EN.A.I.P. FVG - A.T. POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE 2009/2012	2011	15.200,00	15.200,00	50
3	ESPERTO DELLA LOGISTICA E TRASPORTI	FP1144663008	EN.A.I.P. FVG - A.T. POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE 2009/2012	2011	15.200,00	15.200,00	50
4	L'INNOVAZIONE NELLA FILIERA ITTICA	FP1144663009	EN.A.I.P. FVG - A.T. POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE 2009/2012	2011	15.200,00	15.200,00	50
5	L'INNOVAZIONE NELLA FILIERA LOGISTICA MARITTIMO-TERRESTRE	FP1144663010	EN.A.I.P. FVG - A.T. POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE 2009/2012	2011	15.200,00	15.200,00	50
6	LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E L'EFFICIENZA ENERGETICA NELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO	FP1144663011	EN.A.I.P. FVG - A.T. POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE 2009/2012	2011	15.200,00	15.200,00	50
			Totale con finanziamento		91.200,00	91.200,00	
			Totale		91.200,00	91.200,00	

24LAPF80fppdMA

OB. 2 ASSE 4LA PER TIP. F, AZ. 80 - Azioni di rafforzamento delle reti - FPGOPD - Mare

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI BORDO NELLA NAUTICA DA DIPORTO A	FP1144663002	EN.A.I.P. FVG - A.T. POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE 2009/2012	2011	46.374,00	46.374,00	50
2	TECNICHE DEI SISTEMI DI VERNICIATURA A TECNOLOGIA AVANZATA DELLE IMBARCAZIONI	FP1144663003	EN.A.I.P. FVG - A.T. POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE 2009/2012	2011	46.374,00	46.374,00	50
3	ALLESTIMENTO NAVALE E NAUTICO: SALVAGUARDARE L'ECOSISTEMA MARINO CON IMPIANTI EFFIC. E MATER. INNOV.	FP1144663004	EN.A.I.P. FVG - A.T. POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE 2009/2012	2011	46.926,00	46.926,00	50
4	ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI BORDO NELLA NAUTICA DA DIPORTO B	FP1144663005	EN.A.I.P. FVG - A.T. POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE 2009/2012	2011	46.374,00	46.374,00	50
			Totale con finanziamento		186.048,00	186.048,00	
			Totale		186.048,00	186.048,00	

24LAPF80qbaMA

OB. 2 ASSE 4LA PER TIP. F, AZ. 80 - Azioni di rafforzamento delle reti - QBA - Mare

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE [illegible] MANUTENTORE DI MOTORI E IMPIANTI NAUTICI	FP1144663012	EN.A.I.P. FVG - A.T. POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE 2009/2012	2011	157.000,00	157.000,00	50
			Totale con finanziamento		157.000,00	157.000,00	
			Totale		157.000,00	157.000,00	

24LASD82asMA

OB. 2 ASSE 4LA SIS TIP.D, AZ. 82 - Attivazione di studi, ricerche e valutazioni - Az. Sistema - Mare

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	AZIONI DI SISTEMA 2011/2012	FP1144663015	EN.A.I.P. FVG - A.T. POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE 2009/2012	2011	100.000,00	100.000,00	50
			Totale con finanziamento		100.000,00	100.000,00	
			Totale		100.000,00	100.000,00	
			Totale con finanziamento		826.248,00	826.248,00	
			Totale		826.248,00	826.248,00	

ALLEGATO 2 - OPERAZIONI ESCLUSE DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI - NOVEMBRE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
24LAPF80fppdMA	FP1144663001	FACILITY SECURITY AND SAFETY - IN AMBITO MARITTIMO E NAVALE	NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità progettuale e/o finanziaria	EN.A.I.P. FVG - A.T. POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE 2009/2012

12_7_1_DDS_PROG GEST_2_230_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 gennaio 2012, n. 230/LAVFOR.FP/2012

Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2011 per le attività di formazione professionale. Programma specifico n. 19 - Work experience. Decreto n. 1269/LAVFOR.FP/2011. Assegnazione di ulteriori Work experience a titolo di premialità.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO - AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5480 del 7 novembre 2007 ed adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007;
VISTO il Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo approvato con D.P.Reg 07/Pres del 8 gennaio 2008;
VISTO il Regolamento recante disposizioni generali per l'attuazione delle attività di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, approvato con D.P.Reg 087/Pres/2010 del 29 aprile 2010;
VISTO il Regolamento concernente Modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della L.R. 16 novembre 1982, n. 76, emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011", di seguito PPO 2011, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 206 dell' 11 febbraio 2011 e, in particolare, la linea di intervento n. 19 - Work experience - con uno stanziamento di euro 3.119.700,00;
VISTO il decreto n. 1186/LAVFOR.FP/2011 del 5 aprile 2011 con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti affidatari per l'attuazione dell'attività di WE, programma specifico n. 19 PPO annualità 2011, preso atto dei soggetti che hanno manifestato la volontà di perseguire nell'attività e preso atto altresì della mancanza di nuove ulteriori candidature;
VISTO il decreto n. 1269/LAVFOR.FP/2011 dell'11 aprile 2011 che ha approvato il documento "Direttive per l'attuazione di Work Experience annualità 2011" e il documento "Elenco di assegnazione WE I^ fase"
CONSIDERATO che con il decreto n. 1269/LAVFOR.FP/2011 dell'11 aprile 2011 si è dato avvio all'attuazione della I^ fase della linea di intervento n. 19 - Work experience per l'annualità 2011 per un valore complessivo di euro 2.847.600,00;
CONSIDERATO che ai sensi del punto 5 "Risorse finanziarie" delle succitate "Direttive per l'attuazione di Work Experience annualità 2011" approvate con decreto n. 1269/LAVFOR.FP è stata prevista una disponibilità finanziaria per l'attuazione della II^fase di attuazione a titolo di premialità di euro 272.100,00 e che tale disponibilità potesse venir integrata da eventuali risorse non utilizzate nella I^fase di attuazione;
ATTESO che sono risultate non utilizzate nell'ambito della I^ fase di attuazione risorse pari a euro 554.460,00;
RITENUTO quindi di quantificare in euro 826.560,00 le risorse per l' attuazione della II^fase (premialità) delle WE annualità 2011;
ATTESA la necessità di formalizzare la procedura di assegnazione di contingenti di WE a titolo di premialità (II^fase), per mezzo della redazione di una graduatoria di merito secondo i criteri stabiliti dal punto 7 " Modalità di assegnazione dei contingenti di WE. Premialità II^ fase" delle "Direttive per l'attuazione di Work Experience annualità 2011" approvate con decreto n. 1269/LAVFOR.FP/2011 dell'11 aprile 2011;
PRESO ATTO che con decreto n. 023/LAVFOR.FP/2012 del 13 gennaio 2012 è stata accertata la decadenza a far data dal 13 gennaio 2012 dell'ASSEFORM - Associazione Servizi Formativi dall'accreditamento già concesso dall'Amministrazione Regionale;
RITENUTO di assegnare a titolo di premialità i contingenti di WE secondo i criteri stabiliti dal punto 7 "Modalità di assegnazione dei contingenti di WE. Premialità II^ fase" delle "Direttive per l'attuazione di Work Experience annualità 2011" approvate con decreto n. 1269/LAVFOR.FP/2011 dell'11 aprile 2011 e fino ad esaurimento delle risorse resesi disponibili;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali".

DECRETA

1. Ai sensi del punto 5 "Risorse finanziarie" delle "Direttive per l'attuazione di Work Experience annualità 2011" approvate con decreto n. 1269/LAVFOR.FP/2011 dell'11 aprile 2011, sono quantificate in euro 826.560,00 le risorse disponibili per la II^fase (premialità) di attuazione delle WE annualità 2011.
2. Vengono assegnate a titolo di premialità sulla base delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 1 del presente decreto e secondo le modalità previste dal punto 7 " Modalità di assegnazione dei contingenti di WE. Premialità II^ fase" delle "Direttive per l'attuazione di Work Experience annualità 2011" approvate con decreto n. 1269/LAVFOR.FP/2011 dell'11 aprile 2011, quanto indicato nella graduatoria seguente:

Ente di Formazione	Fascia	Percentuale di raggiungimento	Data di raggiungimento	Numero WE assegnate a titolo di premialità
Scuola Impresa	1	100,00%	27-06-11	4
Ist.Tecnico Ind.Stat."J.F.Kennedy"	1	100,00%	27-06-11	4
A.r.s.a.p.-Impresa Sociale	1	100,00%	30-06-11	4
Cramars Soc. Coop.a.r.l.	1	100,00%	09-07-11	4
AD Formandum Impresa Soc.	1	100,00%	19-07-11	4
Ifor-Ist.Form. e Occ. Reg.	1	100,00%	01-08-11	4
Job & School	1	100,00%	04-08-11	4
Centro Solidarietà Giovani	1	100,00%	04-08-11	4
Istituto Cultura Marittima-Portuale	1	100,00%	05-08-11	4
Indar - Form.e Sviluppo	1	100,00%	22-08-11	4
Ist.Tecnico Comm.Stat."O.Mattiussi"	1	100,00%	29-08-11	4
Consorzio Friuli Formazione.	1	100,00%	05-09-11	4
Ires Fvg	2	100,00%	09-09-11	8
Synthesi Formazione	1	100,00%	12-09-11	4
Centro Edile Form.e Sicurezza	1	100,00%	16-09-11	4
Az. Speciale Ricerca e Formazione	1	100,00%	19-09-11	4
Centro Form.Profes.Cividale	2	100,00%	21-09-11	8
Com.Reg.Enfap del FVG	2	100,00%	21-09-11	8
Ce.f.a.p. FVG	1	100,00%	21-09-11	4
C.i.o.f.s.	1	100,00%	21-09-11	4
Comunità Piergiorgio-Onlus	1	100,00%	21-09-11	4
Soform Scarl	1	100,00%	21-09-11	4
Enaip FVG	3	100,00%	22-09-11	6
C.f.p. Cnos-Fap Bearzi	2	100,00%	22-09-11	4
Ars Futura	1	100,00%	22-09-11	2
Exform	1	100,00%	22-09-11	2
Cons.Area di Ricerca	1	90,00%	19-09-11	2
Concentro-Az. Spec. CCIAA PN	1	90,00%	20-09-11	2
Archè	1	90,00%	20-09-11	2
IAL FVG	3	85,00%	22-09-11	6
Opera Villaggio del Fanciullo	1	80,00%	19-09-11	2
Fond. Opera Sacra Famiglia	3	80,00%	22-09-11	6
Forser FVG	1	80,00%	22-09-11	2
Ass.Piccole Media Ind Udine	1	70,00%	21-09-11	2
Officina Pittini per la Formazione	1	70,00%	21-09-11	2
Edilmaster	1	20,00%	21-09-11	0

3. Tutte le Work experience assegnate con il presente decreto devono avviarsi entro e non oltre il 31 marzo 2012.
4. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 26 gennaio 2012

FERFOGLIA

12_7_1_DDS_PROG GEST_2_282_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 27 gennaio 2012, n. 282/ LAVFOR.FP/2012

Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Avviso relativo alla presentazione di candidature, da parte di Enti di formazione, per la realizzazione di operazioni formative a favore di lavoratori disoccupati, in cassa integrazione, in mobilità. Integrazione all'avviso emanato con decreto n. /5014/LAVFOR.FP/2011 del 30 dicembre 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO - AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTO il decreto n°/5014/LAVFOR.FP/2011 del 30 dicembre 2011 con il quale è stato emanato l'avviso per la presentazione di candidature, da parte di enti di formazione, per la realizzazione di operazioni formative a favore di lavoratori disoccupati, in cassa integrazione, in mobilità:

PRESO ATTO che, a seguito di approfondimenti effettuati, appare opportuno prevedere l'allargamento del panorama delle attività formative pregresse che possono essere documentate in sede di presentazione delle candidature;

PRESO ATTO che appare opportuno prorogare il termine per la presentazione delle candidature;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2010 n. 1860 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali

DECRETA

1. Al paragrafo 7, capoverso 8 dell'avviso di cui al decreto n°/5014/LAVFOR.FP/2011, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) relativamente alle operazioni concernenti

PPO 2009	Piano 2010	PPO 2011
Linea di intervento 10	Programma specifico 18	Programma specifico 17
Linea di intervento 11	Programma specifico 22	Programma specifico 18
Linea di intervento 15	Programma specifico 28	Programma specifico 19
Linea di intervento 17	Programma specifico 29	Programma specifico 23
Linea di intervento 34	Programma specifico 31	Programma specifico 41

nonché alle operazioni a favore dei lavoratori in mobilità in deroga connesse all'attuazione del menzionato accordo del 12 febbraio 2009 e con riferimento all'Associazione Temporanea proponente complessivamente intesa:

1) il numero delle operazioni formative avviate e concluse:

2) il numero delle operazioni formative avviate e non concluse;

3) il numero degli allievi avviati;

4) il numero degli allievi che hanno concluso la partecipazione alle operazioni formative con l'ammissione alla prova finale;".

2. Il termine per la presentazione delle candidature è prorogato alle ore 12.00 del 16 febbraio 2012.

3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 27 gennaio 2012

FERFOGLIA

12_7_1_DDS_PROG GEST_2_339_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 31 gennaio 2012, n. 339/ LAVFOR.FP/2012

Programma specifico n. 34 "Misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario" del documento di "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO- Annualità 2011" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011. Approvazione candidatura Soggetto attuatore.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 4192/LAVFOR.FP/2011 dell'11 novembre 2011 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 23 novembre 2011, con il quale è stato approvato l' "Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la realizzazione di operazioni a valere sull'asse 2 - Occupabilità - Programma specifico n. 34 - Misure compensative per il conseguimento della qualifica di Operatore sociosanitario -del documento "Pianificazione periodica delle operazioni -PPO 2011" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011",

VISTO il decreto n. 4895/LAVFOR.FP/2011 del 7 dicembre 2011 con il quale è stata approvata la proroga dei termini di presentazione delle candidature dal 15 dicembre 2011 al 18 gennaio 2012;

VISTO il decreto n. 4925/LAVFOR.FP/2011 del 13 dicembre 2011 con il quale si è provveduto alla correzione dell'errore materiale del punto 1 del paragrafo 2.4.2.2. dell'Avviso;

PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni previste dal Programma specifico n. 34 un finanziamento complessivo pari a 3.400.000,00;

EVIDENZIATO che le candidature vengono valutate sulla base del sistema comparativo con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del 13 dicembre 2007;

CONSIDERATO che allo scadere del nuovo termine del 18 gennaio 2012 fissato per la presentazione delle candidature, è pervenuta una sola proposta di candidatura , presentata dalla costituenda Associazione Temporanea formata da En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia (soggetto capofila) con sede a Trieste; Fondazione Opera Sacra Famiglia con sede a Pordenone; INDAR, con sede a Udine; CRAMARS, con sede a Tolmezzo; I.R.E.S - Istituto Ricerche economiche e sociali del Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine;

EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi, PO Inclusione e professioni area sociale, ha provveduto alla valutazione della candidatura presentata, comprendente 1 formulario descrittivo della struttura tecnico/organizzativa/ progettuale del soggetto candidato e 2 formulari relativi ai prototipi formativi delle due tipologie di operazioni formative da realizzare, sulla base dei criteri di cui al Paragrafo 2.6 del citato Avviso, come da relazione istruttoria di data 27 gennaio 2012;

PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che la candidatura presentata, comprensiva dei prototipi formativi, ha ottenuto un punteggio pari a 72 punti, superando pertanto la soglia di punteggio minima richiesta per l'utile inserimento in graduatoria, pari a 70 punti;

CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione del seguente documento, allegato 1 quale parte integrante del presente decreto:

- graduatoria relativa alla candidatura presentata in relazione all'Avviso emanato con decreto n. 4192/ LAVFOR.FP/2011;

PRECISATO, inoltre, che l'unica ATI candidatasi diviene affidataria e soggetto attuatore delle operazioni formative previste dal programma specifico n. 34 del PPO 2011, da realizzarsi sulla base dei prototipi presentati e valutati nell'ambito del procedimento di cui si tratta;

CONSIDERATO che secondo quanto espressamente disposto dal citato Avviso, l'incarico è condizionato alla formalizzazione dell'Associazione Temporanea entro 30 giorni dal ricevimento della nota della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, che comunica l'approvazione della candidatura;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2010 n.1860 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata la graduatoria di cui all'allegato 1 parte integrante del presente decreto, relativa alla candidatura presentata in relazione all'Avviso emanato con decreto n. 4192/LAVFOR.FP/2011.
2. In base alla citata graduatoria la costituenda Associazione Temporanea con soggetto capofila En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia diviene affidataria e soggetto attuatore delle operazioni formative previste dal programma specifico n. 34 Misure compensative per il conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario -del PPO 2011.
3. L'affidamento dell'incarico è condizionato alla formalizzazione dell'Associazione Temporanea entro 30 giorni dal ricevimento della nota della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, che comunica l'approvazione della candidatura.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 31 gennaio 2012

FERFOGLIA

12_7_1_DDS_PROG GEST_2_339_2_ALL1

Allegato 1

PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	VALUT.
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA CON SOGGETTO CAPOFILA EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S.	72

12_7_1_DDS_PROG GEST_2_429_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 6 febbraio 2012, n. 429/LAVFOR.FP/2012

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011 - Programma specifico n. 7. Approvazione operazioni finalizzate alla promozione sperimentale della metodologia dell'alternanza scuola/lavoro (2011/2012) a valere sull'asse 4 - Capitale umano - Azione 70 - Scadenza 19 ottobre 2011. Integrazione graduatoria di cui al decreto n. 5010/LAVFOR.FP del 20 dicembre 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 3282/LAVFOR.FP del 12 settembre 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 28 settembre 2011, che approva l'Avviso per la presentazione di operazioni finalizzate alla promozione sperimentale della metodologia dell'alternanza scuola/lavoro (2011/2012) Annualità 2011 contenente le istruzioni per la gestione delle operazioni di cui all'Accordo medesimo a valere sull'asse prioritario 4 - Capitale umano del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del programma specifico n. 7 del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011;
VISTO il decreto n. 5010/LAVFOR.FP del 20 dicembre 2011 con il quale sono stati approvate le operazioni finalizzate alla promozione sperimentale della metodologia dell'alternanza scuola/lavoro di cui al citato Avviso ed in particolare sono stati approvati i seguenti documenti:
- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni escluse dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

PRESO ATTO che all'interno dell' allegato 2, parte integrante del citato decreto, concernente l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali sono ricomprese 16 operazioni presentate dall'Istituto Professionale di Stato Giacomo Ceconi di Udine;
RICORDATO che la valutazione delle operazioni presentate entro il termine previsto dall'Avviso del 19 ottobre 2011 è stata realizzata dall'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del 13 dicembre 2007 e che il medesimo Ufficio ha provveduto a formalizzare le risultanze finali di tale valutazione con note n. 15337 del 14 dicembre 2011 e n. 15519 del 20 dicembre 2011;
VISTA la nota n. 919 del 30 gennaio 2012 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia evidenzia, rispetto alle 16 operazioni presentate dall'Istituto Professionale di Stato Giacomo Ceconi di Udine, un'involontaria difformità di valutazione rispetto ad altre operazioni ritenute idonee e chiede di conseguenza di integrare l'elenco dei progetti proposti all'ammissione a finanziamento di cui alle citate note n. 15337 del 14 dicembre 2011 e n. 15519 del 20 dicembre 2011;
PRECISATO che:
- il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni la somma complessiva di euro 1.000.000,00;
- il sopra richiamato decreto n. 5010/LAVFOR.FP del 20 dicembre 2011 prevede l'ammissione al finanziamento di 85 operazioni per un costo complessivo di euro 312.800,00;

PRECISATO inoltre che le 16 operazioni riferite all'Istituto Professionale di Stato Giacomo Ceconi di Udine comportano un costo complessivo pari a euro 58.880,00;
TENUTO CONTO dell'obbligo di riesame previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo;
RITENUTO sulla base delle motivazioni addotte nella citata nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e tenuto conto della disponibilità finanziaria di approvare le seguenti operazioni presentate dall'Istituto Professionale di Stato Giacomo Ceconi di Udine e di integrare in tal modo la graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, allegato 1 parte integrante del

decreto n. 5010/LAVFOR.FP del 20 dicembre 2011:

Codice operazione	Operatore	Titolo operazione	Contributo richiesto
FP1139789001	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	TECNICHE DI AIUTO CON MINORI, ANZIANI E DISABILI - B	€ 3.680,00
FP1139789002	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	TECNICHE DI AIUTO CON MINORI, ANZIANI E DISABILI - A	€ 3.680,00
FP1139789003	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	TECNICHE DI INTERVENTO IN CAMPO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALE - 4A	€ 3.680,00
FP1139789004	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	TECNICHE EDUCATIVE ED ASSISTENZIALI IN CAMPO SOCIALE - 4B	€ 3.680,00
FP1139789005	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	TECNICHE PER REALIZZARE INTERVENTI A FAVORE DELL'UTENTE (IN CAMPO SOCIALE) - 4C	€ 3.680,00
FP1139789006	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROTESI IN METALLO-CERAMICA-5A	€ 3.680,00
FP1139789007	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	PROGETTAZIOZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA PROTESI MOBILE	€ 3.680,00
FP1139789008	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI APPARATI ELETTRONICI NELL'ICT	€ 3.680,00
FP1139789009	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	OPERARE IN AZIENDA (METODOLOGIE-PRODUZIONE-QUALITA')	€ 3.680,00
FP1139789010	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	SISTEMI DI AUTOMAZIONE CIVILI E INDUSTRIALI - A	€ 3.680,00
FP1139789011	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	SISTEMI DI AUTOMAZIONE CIVILI E INDUSTRIALI - B	€ 3.680,00
FP1139789012	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	PRODURRE E OPERARE CON SISTEMI MODERNI	€ 3.680,00
FP1139789013	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI E DEI MOTOCICLI - A	€ 3.680,00
FP1139789014	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI E DEI MOTOCICLI - B	€ 3.680,00
FP1139789015	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	TECNICHE E METODICHE DI ANALISI DI LABORATORIO CHIMICO-BIOLOGICO	€ 3.680,00
FP1139789016	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	TECNICHE DI RISPARMIO ENERGETICO IN AZIENDA	€ 3.680,00

PRECISATO che con atto successivo si provvederà alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione;
PRECISATO che le operazioni devono concludersi entro il 10 maggio 2012;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. L'allegato 1 parte integrante del decreto n. 5010/LAVFOR.FP del 20 dicembre 2011 concernente la

graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti viene integrato con le seguenti operazioni:

Codice operazione	Operatore	Titolo operazione	Contributo richiesto
FP1139789001	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	TECNICHE DI AIUTO CON MINORI, ANZIANI E DISABILI - B	€ 3.680,00
FP1139789002	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	TECNICHE DI AIUTO CON MINORI, ANZIANI E DISABILI - A	€ 3.680,00
FP1139789003	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	TECNICHE DI INTERVENTO IN CAMPO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALE - 4A	€ 3.680,00
FP1139789004	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	TECNICHE EDUCATIVE ED ASSISTENZIALI IN CAMPO SOCIALE - 4B	€ 3.680,00
FP1139789005	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	TECNICHE PER REALIZZARE INTERVENTI A FAVORE DELL'UTENTE (IN CAMPO SOCIALE) - 4C	€ 3.680,00
FP1139789006	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROTESI IN METALLO-CERAMICA-5A	€ 3.680,00
FP1139789007	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	PROGETTAZIOZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA PROTESI MOBILE	€ 3.680,00
FP1139789008	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI APPARATI ELETTRONICI NELL'ICT	€ 3.680,00
FP1139789009	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	OPERARE IN AZIENDA (METODOLOGIE-PRODUZIONE-QUALITA')	€ 3.680,00
FP1139789010	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	SISTEMI DI AUTOMAZIONE CIVILI E INDUSTRIALI - A	€ 3.680,00
FP1139789011	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	SISTEMI DI AUTOMAZIONE CIVILI E INDUSTRIALI - B	€ 3.680,00
FP1139789012	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	PRODURRE E OPERARE CON SISTEMI MODERNI	€ 3.680,00
FP1139789013	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI E DEI MOTOCICLI - A	€ 3.680,00
FP1139789014	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI E DEI MOTOCICLI - B	€ 3.680,00
FP1139789015	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	TECNICHE E METODICHE DI ANALISI DI LABORATORIO CHIMICO-BIOLOGICO	€ 3.680,00
FP1139789016	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI - Udine	TECNICHE DI RISPARMIO ENERGETICO IN AZIENDA	€ 3.680,00

2. L'allegato 2 parte integrante del decreto n. 5010/LAVFOR.FP del 20 dicembre 2011 concernente l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali viene modificato con l'eliminazione delle operazioni di cui al punto 1. del presente decreto.
3. L'approvazione delle 16 operazioni di cui al punto 1. determina il loro finanziamento per un costo complessivo di euro 58.880,00.
3. Con atto successivo si provvederà come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione.
4. Le operazioni devono concludersi entro il 10 maggio 2012.
5. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 6 febbraio 2012

FERFOGLIA

12_7_1_DDS_TUT INQ 210

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 3 febbraio 2012, n. STINQ-210-INAC/453

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - DPCM 31 marzo 1998. Equiparazione del riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'ing. Michele Dassié.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
CONSIDERATO che l'art. 2, commi 6 e 7 della citata L. 447/95, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico e svolgere attività di controllo;
VISTA la deliberazione n. 1690 del 06 Giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 Gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;
PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6 del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, la Regione equipara, il riconoscimento effettuato da altre regioni e permette, sul proprio territorio, l'esercizio dell'attività di tecnico competente ai possessori dei relativi attestati;
RITENUTO che per la richiesta di equiparazione, a svolgere, nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia la suddetta attività, debba essere presentata apposita domanda all'Assessorato regionale competente in materia ambientale, allegando copia dell'atto di riconoscimento rilasciato da altra regione o provincia;
VISTO l'attestato dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con il quale è evidenziato che è stata riconosciuta la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'ing. Michele DASSIÉ, nato ad Oderzo (TV) il 2 agosto 1973;
VISTA la domanda di equiparazione del 17 gennaio 2012 presentata dall'ing. Michele DASSIÉ, nato ad Oderzo (TV) il 2 agosto 1973 e ivi residente in via G. Matteotti n. 6;
CONSIDERATO quanto sopra esposto si ritiene di procedere all'equiparazione della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, ai fini dell'esercizio dell'attività stessa sul territorio regionale;

DECRETA

Art. 1

E' equiparato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6 del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale effettuato, a favore dell'ing. Michele DASSIÉ, nato ad Oderzo (TV) il 2 agosto 1973 e ivi residente in via G. Matteotti n. 6, dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.

Art. 2

L'ing. Michele DASSIÉ, nato ad Oderzo (TV) il 2 agosto 1973 e ivi residente in via G. Matteotti n. 6, può esercitare, a seguito dell'equiparazione di cui all'art. 1, l'attività di tecnico competente in acustica ambientale, nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il presente atto, redatto e sottoscritto in doppio originale, di cui uno rilasciato al soggetto autorizzato e l'altro trattenuto agl'atti d'ufficio, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 3 febbraio 2012

GUBERTINI

12_7_1_DGR_116_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2012, n. 116

LR 6/2003, art. 12, comma 1 ter. Aggiornamento, per l'anno 2012, del limite della situazione economica per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 12, comma 1 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) il quale dispone che, per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000,00 euro, fatte salve le disposizioni del Regolamento regolante il settore dell'edilizia sovvenzionata - emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119 - cui fa esplicito rinvio il medesimo comma;
ATTESO che il medesimo articolo 12, comma 1 ter, della LR 6/2003 prevede che il limite di euro 25.000,00 venga aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2011, n. 152, con la quale è stato da ultimo aggiornato in euro 25.729,75, per l'anno 2011, il limite per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 3 della legge regionale 6/2003
RITENUTO necessario adeguare, per l'anno 2012, il suddetto limite di euro 25.729,75 utilizzando l'indice di riferimento relativo allo stesso mese (dicembre) dell'anno successivo a quello utilizzato per l'aggiornamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale 152/2011;
VISTA la variazione percentuale tendenziale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) - al netto dei tabacchi - relativa al confronto tra il mese di dicembre 2011 rispetto al mese di dicembre 2010, individuata dall'ISTAT nella misura del 3,2 per cento;
ACCERTATA conseguentemente in euro 823,35 la variazione del summenzionato limite di euro 25.729,75 per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 3 della legge regionale 6/2003;
RITENUTO pertanto - ai sensi del sopra citato articolo 12, comma 1 ter, della LR 6/2003 - di aggiornare in euro 26.553,10 per l'anno 2012 il limite per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 3 della legge regionale 6/2003;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, per l'anno 2012 è aggiornato in euro 26.553,10 il limite per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 3 della legge regionale 6/2003.
2. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

L'ASSESSORE ANZIANO: DE ANNA
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_7_1_DGR_119_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2012, n. 119

LR 21/2007, art 31, comma 2 e comma 3 - Trasferimento delle somme non utilizzate al 31.12.2011 relativo a fondi regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO, l'art. 31, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007 n. 21;

CONSIDERATO che, sui capitoli di spesa elencati nei prospetti allegati sub 1) e sub 2), relativi alle fattispecie indicate nei prospetti stessi, i quali costituiscono parte integrante della presente deliberazione, al 31 dicembre 2011 risultano inutilizzate, e perciò disponibili, le somme a fianco di ciascun capitolo indicate;
RAVVISATA la necessità di istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 - nell'ambito dell'appropriata unità di bilancio il capitolo indicato nell'elenco allegato sub 3) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, al quale far affluire le quote di spese rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio 2011 indicate negli allegati sub 1) e sub 2);
VISTO l'articolo 31, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle Finanze, Patrimonio e Programmazione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, nell'ambito dell'unità di bilancio a fianco indicata, è istituito il capitolo riportato nell'elenco allegato sub 3), quale parte integrante della presente deliberazione, con la classificazione ivi indicata;
2. Le quote non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2011 degli stanziamenti iscritti sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011, sono trasferite ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2012-2014 e al bilancio per l'anno 2012, nell'ambito delle pertinenti unità di bilancio, così come indicato nei prospetti allegati sub 1) e sub 2), quali parti integranti della presente deliberazione.
3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSSORE ANZIANO: DE ANNA
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_7_1_DGR_119_2_ALL1

Allegato n. 1

PAG. 1
24.01.12

SOMME TRASFERITE
SULLA COMPETENZA DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO
PER L' ANNO FINANZIARIO 2012
ARTICOLO 31, COMMI 2 E 3, LR 8 AGOSTO 2007, N.21
REGIONALI

CAPITOLI				STANZIAMENTI TRASFERITI DAGLI ESERCIZI 2010 E PREC.	STANZIAMENTI DELL' ESERCIZIO 2011	TOTALE
CODICE UBI	ANNO 2011	2012	CODICE UBI			
11.3.1.1180	1458	1458	11.3.1.1180	0,00	168.000,00	168.000,00
11.3.1.1180	1543	1543	11.3.1.1180	0,00	166.750,00	166.750,00
10.1.1.1165	2005	2005	10.1.1.1165	0,00	166.980,00	166.980,00
4.3.1.1077	3765	3765	4.3.1.1077	0,00	985.932,60	985.932,60
PARTE CORRENTE				0,00	1.487.662,60	1.487.662,60

PAG. 2
24.01.12

SOMME TRASFERITE
SULLA COMPETENZA DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO
PER L' ANNO FINANZIARIO 2012
ARTICOLO 31, COMMI 2 E 3, LR 8 AGOSTO 2007, N.21
REGIONALI

CAPITOLI				STANZIAMENTI TRASFERITI DAGLI ESERCIZI 2010 E PREC.	STANZIAMENTI DELL' ESERCIZIO 2011	TOTALE
CODICE UBI	ANNO 2011	2012	CODICE UBI			
11.3.2.1180	314	314	11.3.2.1180	0,00	1.600,00	1.600,00
2.3.2.1050	809	809	2.3.2.1050	0,00	200.000,00	200.000,00
2.3.2.1050	810	810	2.3.2.1050	0,00	944.000,00	944.000,00
2.3.2.1050	921	921	2.3.2.1050	0,00	400.000,00	400.000,00
11.3.2.1180	1484	1484	11.3.2.1180	0,00	368.451,98	368.451,98
10.3.2.1168	1496	1496	10.3.2.1168	0,00	22.136.563,13	22.136.563,13
11.3.2.1180	1544	1544	11.3.2.1180	0,00	31.157,76	31.157,76
11.3.2.1180	1567	1567	11.3.2.1180	0,00	7.000,00	7.000,00
2.1.2.1044	2933	2933	2.1.2.1044	0,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.5031	2947	2947	2.1.2.5031	0,00	2.835.000,00	2.835.000,00
2.1.2.5031	2951	2951	2.1.2.5031	0,00	1.325.302,41	1.325.302,41
1.1.2.1009	6466	6466	1.1.2.1009	0,00	200.000,00	200.000,00
11.3.2.1189	6950	6950	11.3.2.1189	0,00	210.000,00	210.000,00
11.3.2.1180	9842	9842	11.3.2.1180	0,00	10.000,00	10.000,00
CONTO CAPITALE				0,00	28.684.075,28	28.684.075,28
TOTALE COMPLESSIVO				0,00	30.171.737,88	30.171.737,88

VISTO: L'ASSESSORE ANZIANO: DE ANNA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_7_1_DGR_119_3_ALL2

Allegato n. 2

PAG. 1
24.01.12

SOMME TRASFERITE
SULLA COMPETENZA DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO
PER L' ANNO FINANZIARIO 2012
ARTICOLO 31, COMMA 3, LR 8 AGOSTO 2007, N.21
MUTUO

CAPITOLI				STANZIAMENTI TRASFERITI DAGLI ESERCIZI 2010 E PREC.	STANZIAMENTI DELL' ESERCIZIO 2011	TOTALE
CODICE UBI	ANNO 2011	2012	CODICE UBI			
10.3.2.1168	1497	1497	10.3.2.1168	0,00	6.393.630,59	6.393.630,59
CONTO CAPITALE				0,00	6.393.630,59	6.393.630,59
TOTALE COMPLESSIVO				0,00	6.393.630,59	6.393.630,59

VISTO: L'ASSESSORE ANZIANO: DE ANNA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_7_1_DGR_119_4_ALL3

Allegato n. 3

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 610 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA		459. SERVIZIO IDRAULICA
U.B. : 2.3.2.1050	809	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI COMPETENZA REGIONALE - SPESE D' INVESTIMENTO ART. 4 , COMMA 3 , LETTERA B) , L.R. 12.9.2001 N. 23 ; ART. 2 , COMMA 2 , LETTERA A) , L.R. 3.7.2002 N. 16 ; ART. 40 , L.R. 8.4.1982 N. 22 LEGGE ABROGATA ART. 4 , COMMI 36 , 38 , L.R. 26.1.2004 N. 1 ; ART. 4 , COMMA 8 , L.R. 21.7.2006 N. 12 - AUT. FIN. : DGRP 14.10.2008 N. 114 ; ART. 4 , COMMA 27 , L.R. 30.12.2008 N. 17 ; ART. 3 , COMMA 39 , L.R. 29.12.2010 N. 22

VISTO: L'ASSESSORE ANZIANO: DE ANNA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_7_1_DGR_120_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2012, n. 120

LR 21/2007, art. 66, comma 1 - Trasferimento somme non utilizzate al 31.12.2011 su fondi per la ricostruzione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 66, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
CONSIDERATO che, sui capitoli di spesa elencati nel prospetto allegato sub 1), relativo alle fattispecie sopra indicate, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione, al 31 dicembre 2011 risultano inutilizzate, e perciò disponibili, le somme a fianco di ciascun capitolo indicate;
RAVVISATA la necessità di istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 - nell'ambito delle appropriate unità di bilancio i capitoli indicati nell'elenco allegato sub 2), ai quali far affluire le quote di spese rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio 2011 indicate nell'allegato sub 1);
VISTO l'articolo 6, comma 70 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle Risorse economiche e finanziarie,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, nell'ambito delle unità di bilancio a fianco di ciascuno indicate, sono istituiti i capitoli indicati nell'allegato sub 2), quale parte integrante della presente deliberazione, con la classificazione ivi indicata;
2. Le quote non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2011 degli stanziamenti iscritti sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011, sono trasferite ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2012-2014 e al bilancio per l'anno 2012, nell'ambito delle pertinenti unità di bilancio, così come indicato nel prospetto allegato sub 1), quale parte integrante della presente deliberazione.
3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO: DE ANNA
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_7_1_DGR_120_2_ALL1

Allegato n. 1

SOMME TRASFERITE
SULLA COMPETENZA DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO
PER L' ANNO FINANZIARIO 2012
ARTICOLO 66, COMMI 1 E 2, LR 8 AGOSTO 2007, N.21
FONDI TERREMOTO

25.01.12

CAPITOLI				STANZIAMENTI TRASFERITI DAGLI ESERCIZI 2010 E PREC.	STANZIAMENTI DELL' ESERCIZIO 2011	TOTALE
CODICE UBI	ANNO 2011	2012	CODICE UBI			
3.9.1.1072	9400	9400	3.9.1.1072	237.750,90	0,00	237.750,90
3.9.1.1072	9421	9421	3.9.1.1072	284.739,33	0,00	284.739,33
3.9.1.1072	9438	9438	3.9.1.1072	18.907,25	0,00	18.907,25
3.9.1.1072	9447	9447	3.9.1.1072	122.153,78	0,00	122.153,78
3.9.1.1072	9448	9448	3.9.1.1072	738.614,89	0,00	738.614,89
3.9.1.1072	9455	9455	3.9.1.1072	81.373,38	0,00	81.373,38
5.3.1.5054	9476	9476	5.3.1.5054	150.000,00	0,00	150.000,00
PARTE CORRENTE				1.633.539,53	0,00	1.633.539,53

PAG. 2
25.01.12

SOMME TRASFERITE
SULLA COMPETENZA DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO
PER L' ANNO FINANZIARIO 2012
ARTICOLO 66, COMMI 1 E 2, LR 8 AGOSTO 2007, N.21
FONDI TERREMOTO

CAPITOLI				STANZIAMENTI TRASFERITI DAGLI ESERCIZI 2010 E PREC.	STANZIAMENTI DELL' ESERCIZIO 2011	TOTALE
CODICE UBI	ANNO 2011	2012	CODICE UBI			
3.9.2.1072	466	466	3.9.2.1072	167.776,72	0,00	167.776,72
3.9.2.1072	3422	3422	3.9.2.1072	0,00	70.000,00	70.000,00
3.9.2.1072	3423	3423	3.9.2.1072	0,00	50.000,00	50.000,00
2.5.2.2018	9297	9297	2.5.2.2018	175.212,65	0,00	175.212,65
3.9.2.1072	9401	9401	3.9.2.1072	4.338.116,65	0,00	4.338.116,65
3.9.2.1072	9500	9500	3.9.2.1072	1.673.228,28	3.053.741,43	4.726.969,71
3.9.2.1072	9508	9508	3.9.2.1072	19.822,66	0,00	19.822,66
3.9.2.1072	9510	9510	3.9.2.1072	36.028,27	0,00	36.028,27
3.9.2.1072	9512	9512	3.9.2.1072	3.995.015,93	0,00	3.995.015,93
3.9.2.1072	9515	9515	3.9.2.1072	53.688,91	0,00	53.688,91
3.9.2.1072	9532	9532	3.9.2.1072	10.000,00	0,00	10.000,00
3.9.2.1072	9533	9533	3.9.2.1072	462.682,29	0,00	462.682,29
3.9.2.1072	9537	9537	3.9.2.1072	92.466,29	0,00	92.466,29
3.9.2.1072	9541	9541	3.9.2.1072	901,89	0,00	901,89
3.9.2.1072	9548	9548	3.9.2.1072	4.615.532,42	340.000,00	4.955.532,42
3.9.2.1072	9549	9549	3.9.2.1072	120.454,28	0,00	120.454,28
3.9.2.1072	9552	9552	3.9.2.1072	257.268,44	0,00	257.268,44
3.9.2.1072	9555	9555	3.9.2.1072	79.716,00	0,00	79.716,00
3.9.2.1072	9567	9567	3.9.2.1072	1.615.198,30	0,00	1.615.198,30
3.9.2.1072	9621	9621	3.9.2.1072	0,00	148.516,53	148.516,53
10.5.2.5066	9702	9702	10.5.2.5066	0,00	38.999,84	38.999,84
CONTO CAPITALE				17.713.109,98	3.701.257,80	21.414.367,78
TOTALE COMPLESSIVO				19.346.649,51	3.701.257,80	23.047.907,31

VISTO: L'ASSESSORE ANZIANO: DE ANNA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_7_1_DGR_120_3_ALL2

Allegato n. 2

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 620 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI		432. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
U.B. : 3.9.2.1072	466	FINANZIAMENTI PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNALI ANNUALI DEGLI INTERVENTI EDILIZI, DELEGATI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ALLA DIRE_ ZIONE PROVINCIALE LAVORI PUBBLICI DI UDINE ART. 40 , L.R. 23.12.1977 N. 63 ; ARTT. 10 , 11 , 28 , L.R. 4.7.1979 N. 35 ; ART. 12 , L.R. 18.12.1984 N. 53 ; ART. 14 , COMMI 12 , 13 , L.R. 3.7.2000 N. 13 - AUT. FIN. : ART. 4 , COMMA 29 , L.R. 16.7.2010 N. 12
U.B. : 3.9.2.1072	3422	FINANZIAMENTO IN VIA ECCEZIONALE DEI RESIDUI INTERVENTI, FUNZIONALI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', DI CUI ALL' ARTICOLO 13 TERZO E QUARTO COMMA DELLA L.R. 30/1977 ART. 4 , COMMA 44 , L.R. 11.8.2011 N. 11 - AUT. FIN. : ART. 4 , COMMA 47 , L.R. 11.8.2011 N. 11
U.B. : 3.9.2.1072	3423	FINANZIAMENTO ALLA PARROCCHIA DI TUTTI I SANTI DI LAUCO PER IL RESTAU_ RO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA ART. 4 , COMMA 48 , L.R. 11.8.2011 N. 11 - AUT. FIN. : ART. 4 , COMMA 52 , L.R. 11.8.2011 N. 11
U.B. : 3.9.1.1072	9400	FINANZIAMENTO DEL FONDO SPECIALE GESTITO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO NOMINATO PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO D' INTERVENTO PER IL RECUPERO OR_ GANICO DEL CASTELLO DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO - SPESE CORRENTI ART. 5 , COMMA 67 , L.R. 30.12.2008 N. 17 - AUT. FIN. : ART. 5 , COMMA 74 , L.R. 30.12.2008 N. 17 ; DGRP 7.10.2009 N. 126 ; ART. 4 , COMMA 35 , L.R. 30.12.2009 N. 24

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCS 26JAN12:07:33:05 PAG: 10

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 620 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI		432. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
U.B. : 3.9.1.1072	9421	SPESE E COMPENSI, ANCHE A TITOLO DI RIMBORSO, PER INCARICHI, COLLABO_ RAZIONI, RILEVAZIONI, ACCERTAMENTI E COLLAUDI, IVI COMPRESE QUELLE PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE A PERSONALE ESTRANEO ALL' AM_ MINISTRAZIONE E QUELLE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, COMMISSIONI, NONCHE' RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE RELATIVE ALLA PRO_ GETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA DELLE OPERE DI RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI NON IRRIMEDIABILMENTE DANNEGGIATI ART. 2 , L.R. 7.6.1976 N. 17 ; ART. 16 , L.R. 21.7.1976 N. 33 ; ART. 14 , L.R. 27.8.1976 N. 46 ; ART. 2 , COMMA SECONDO , L.R. 4.7.1979 N. 35 ; ART. 1 , COMMA TERZO , ART. 12 , COMMA SETTIMO , ART. 16 , L.R. 18.12.1984 N. 53 ; ART. 63 , L.R. 19.12.1986 N. 55 ; ART. 96 , L.R. 2.5.1988 N. 26 ; ART. 2 , COMMA 2 , L.R. 7.9.1990 N. 44 ; ART. 104 , COMMA 5 , L.R. 18.10.1990 N. 50 ; ARTT. 92 , 111 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ; ART. 15 , COMMA 1 , L.R. 18.8.2005 N. 24 - AUT. FIN. : ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1990 N. 44 ; ART. 2 , COMMA 3 , L.R. 29.12.1990 N. 58 ; ART. 141 , COMMA 17 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ; ART. 78 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29 ; ART. 6 , COMMA 103 , L.R. 25.1.2002 N. 3 ; ART. 4 , COMMA 176 , L.R. 2.2.2005 N. 1 ; ART. 1 , COMMA 5 , L.R. 14.8.2008 N. 9 ; DGRP 3.3.2010 N. 41
U.B. : 3.9.1.1072	9447	FINANZIAMENTO AI COMUNI PER LE SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA REDAZIONE DEI PIANI DI RICOMPOSIZIONE E PER LE SPESE CONNESSE AGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DEI COMUNI ART. 6 , L.R. 8.8.1984 N. 33 ; ART. 14 , COMMA 26 , L.R. 3.7.2000 N. 13 - AUT. FIN. : ART. 15 , COMMA 47 , L.R. 13.9.1999 N. 25 ; ART. 7 , COMMA 33 , L.R. 22.2.2000 N. 2 ; ART. 4 , COMMA 36 , L.R. 21.7.2004 N. 19

```
S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCS        26JAN12:07:33:05                                                                    PAG: 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I                                    C A P I T O L I    D I    N U O V A    I S T I T U Z I O N E                                I
I                                                                                                                                  I
I                                                                                                                                  I
I                                  CAPITOLO                    DENOMINAZIONE                                                       I
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


         RUBRICA N. 620  DIREZIONE        CENTRALE             432. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
                         INFRASTRUTTURE,
                         MOBILITA', PIANIFICAZIONE
                         TERRITORIALE   E   LAVORI
                         PUBBLICI


      U.B.   : 3.9.1.1072            9448        SPESE DIRETTE NONCHE' RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVIN_
                                                 CIALI, ALLE COMUNITA' MONTANE E COLLINARE ED AI CONSORZI DI  COMUNI  E
                                                 DI ALTRI ENTI PUBBLICI DEGLI ONERI FINANZIARI E DELLE SPESE  DERIVANTI
                                                 DA SENTENZE DELL' AUTORITA' GIUDIZIARIA, DA PRONUNCE  ARBITRALI  ED  A
                                                 GIUDIZI NONCHE' SPESE DIRETTE E RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE CONNES_
                                                 SE A RECUPERO GIUDIZIALE DELLE SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A TITO_
                                                 LO DI CONTRIBUTO
                                                 ART. 25 , L.R. 11.9.1991 N. 48 ; ART. 4 , COMMA 44 , L.R. 21.7.2006 N.
                                                 12 ; ART. 70 , L.R. 19.12.1986 N. 55 ;  ART.  4  ,  COMMA  93  ,  L.R.
                                                 26.1.2004 N. 1 ; ART. 70 , L.R. 18.10.1990 N. 50 ; ARTT.  55  ,  57  ,
                                                 58 , 102 , L.R. 8.6.1993 N. 37  COMMI  DA  1  A  5,  ART.  15  ,  L.R.
                                                 15.5.2002 N. 13 ; ART. 8 , COMMA 1 ,  L.R.  18.8.2005  N.  24  -  AUT.
                                                 FIN. : ART. 174 , L.R. 18.10.1990 N. 50 ; ART. 78 , L.R. 11.9.1991  N.
                                                 48 ; ART. 141 , COMMA 14 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ; ART. 7 , COMMA  33  ,
                                                 L.R. 22.2.2000 N. 2 ; ART. 4 , COMMA 138 , L.R. 26.1.2004 N. 1

      U.B.   : 3.9.1.1072            9455        RIMBORSO AI SOGGETTI CESSIONARI DELLE UNITA'  IMMOBILIARI  RICOSTRUITE
                                                 NEGLI AMBITI DI INTERVENTO UNITARIO DI CUI ALL' ARTICOLO  14,  SECONDO
                                                 COMMA, PUNTO 4), DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977, N. 63, E SUC_
                                                 CESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DELLE SPESE PER DIRITTI DI  SE_
                                                 GRETERIA E PER ROGITI NOTARILI RELATIVI AI CONTRATTI DI CESSIONE
                                                 ART. 116 , L.R. 18.10.1990 N. 50  -  AUT.  FIN.  :  ART.  183  ,  L.R.
                                                 18.10.1990 N. 50 ; ART. 7 , COMMA 33 , L.R. 22.2.2000 N. 2

      U.B.   : 5.3.1.5054            9476        CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO PER LA
                                                 REALIZZAZIONE DI SPAZI MUSEALI ED ESPOSITIVI  NEI  LOCALI  DISPONIBILI
                                                 DEL COMPENDIO
                                                 ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 18.8.2005 N. 24 - AUT. FIN. : ART. 18 , COMMA
                                                 3 , L.R. 18.8.2005 N. 24
```

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCS 26JAN12:07:33:05 PAG: 12

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

CAPITOLO	DENOMINAZIONE

RUBRICA N. 620 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI — 432. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

U.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
: 3.9.2.1072	9500	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE PREVISTE DAL TITOLO V DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977, N. 63, RELATIVI AD OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE NONCHE' AD OPERE DI PUBBLICA UTILITA' - FONDI TERREMOTO ART. 7 , COMMI 5 , 6 , L.R. 22.2.2000 N. 2 ; ART. 7 , COMMA 9 , L.R. 28.12.2007 N. 30 ; ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 12.2.2009 N. 2 - AUT. FIN. : ART. 7 , COMMA 9 , L.R. 22.2.2000 N. 2 ; ART. 6 , COMMA 103 , L.R. 25.1.2002 N. 3 ; ART. 5 , COMMA 113 , L.R. 29.1.2003 N. 1 ; ART. 4 , COMMI 16 , 24 , L.R. 20.8.2003 N. 14 ; ART. 4 , COMMA 138 , L.R. 26.1.2004 N. 1 ; ART. 4 , COMMA 36 , L.R. 21.7.2004 N. 19 ; ART. 4 , COMMA 176 , L.R. 2.2.2005 N. 1 ; ART. 1 , COMMA 2 , ART. 4 , COMMA 51 , L.R. 18.7.2005 N. 15 ; ART. 6 , COMMA 123 , L.R. 18.1.2006 N. 2 ; ART. 1 , COMMA 3 , ART. 4 , COMMA 65 , L.R. 21.7.2006 N. 12 ; ART. 1 , COMMA 2 , ART. 4 , COMMA 111 , L.R. 20.8.2007 N. 22 ; ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 28.12.2007 N. 31 ; ART. 1 , COMMI 1 , 5 , L.R. 14.8.2008 N. 9 ; ART. 5 , COMMA 83 , L.R. 30.12.2008 N. 17 ; DGRP 10.3.2009 N. 32 ; DGRP 24.6.2009 N. 69 ; ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 23.7.2009 N. 12 ; ART. 4 , COMMA 35 , L.R. 30.12.2009 N. 24 ; DGRP 6.4.2010 N. 48 ; DGRP 27.5.2011 N. 64 ; ART. 4 , COMMA 86 , L.R. 11.8.2011 N. 11

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCS 26JAN12:07:33:05 PAG: 13

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 620	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI	432. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
U.B. : 3.9.2.1072	9512	FINANZIAMENTI PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNALI ANNUALI DEGLI INTERVENTI EDILIZI, NONCHE' PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANI_ STICI ARTT. 8 , 10 , L.R. 20.6.1977 N. 30 ; ARTT. 40 , 75 , L.R. 23.12.1977 N. 63 ; ART. 4 , COMMA SETTIMO , ARTT. 52 , 55 , 66 , L.R. 4.7.1979 N. 35 ; ART. 8 , L.R. 2.9.1980 N. 45 ; ART. 1 , L.R. 10.12.1981 N. 81 COMMI 3, 4 DELL' ART. 3 , L.R. 7.9.1990 N. 44 ; ARTT. 19 , 26 , 67 , 105 , L.R. 18.10.1990 N. 50 ; ARTT. 2 , 3 , 4 , 11 , 12 , COMMA 1 , 14 , 15 , COMMA 1 , 21 , 24 , 28 , 31 , 32 , 33 , 34 , 36 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ; ARTT. 37 , 42 , 50 , COMMA 3 , 84 , 89 , 95 , 98 , 99 , 104 , 106 , 108 , 125 , COMMA 2 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ; ART. 14 , COMMA 5 , ART. 67 , COMMA 1 , ART. 68 , COMMA 1 , L.R. 19.9.1996 N. 40 , COMMI 22, 36, 38, 43, 48, 56,60,62 DELL' ART. 139 , COMMI 4, 33, 60, 84 DELL' ART. 140 , L.R. 9.11.1998 N. 13 ; ART. 5 , COMMA 77 , L.R. 26.2.2001 N. 4 ; ART. 4 , COMMA 99 , L.R. 26.1.2004 N. 1 ; ART. 4 , COMMI 68 , 69 , 70 , 71 , L.R. 20.8.2007 N. 22 - AUT. FIN. : ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1990 N. 44 ; ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 29.12.1990 N. 58 ; ART. 2 , L. 1.1.1992 N. 34 ; ART. 61 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30 ; ART. 141 , COMMA 5 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ; ART. 78 , COMMA 2 , L.R. 8.8.1996 N. 29 COMMI 21, 26, 41, 51, 59, 63 DELL' ART. 139 COMMI 8, 35, 61, 81, 88 DELL' ART. 140 , L.R. 9.11.1998 N. 13 ; ART. 6 , COMMA 103 , L.R. 25.1.2002 N. 3 ; ART. 4 , COMMA 138 , L.R. 26.1.2004 N. 1 ; ART. 18 , COMMA 4 , ART. 30 , COMMA 4 , L.R. 18.8.2005 N. 24 ; ART. 4 , COMMA 29 , L.R. 16.7.2010 N. 12
U.B. : 3.9.2.1072	9532	CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL' ORDINARIO DIOCESANO PER SPESE GENERALI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE E DI RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO ART. 54 , L.R. 18.12.1984 N. 53 - AUT. FIN. : ART. 4 , COMMA 111 , L.R. 20.8.2007 N. 22
U.B. : 3.9.2.1072	9533	EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO AI CONTRIBUTI VENTENNALI PREVISTI DALLE LEGGI REGIONALI N. 30/1977 E N. 63/1977 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI ANNUALITA' CAPITALIZZATE AL VALORE ATTUALE ART. 30 , COMMA 1 , L.R. 19.12.1986 N. 55 ; ART. 39 , L.R. 19.9.1996 N. 40 - AUT. FIN. : ART. 2 , COMMA 5 , L.R. 29.12.1990 N. 58

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCS 26JAN12:07:33:05 PAG: 14

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 620 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI		432. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
U.B. : 3.9.2.1072	9537	ANTICIPAZIONE AI PRIVATI DELLE SOMME RELATIVE AL MAGGIORE COSTO DELLE OPERE NECESSARIE AL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO ABITABILE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1976 COMMA NONO ART. 12 , L.R. 18.12.1984 N. 53 ; ART. 14 , COMMI 12 , 13 , L.R. 3.7.2000 N. 13 - AUT. FIN. : ART. 7 , COMMA 33 , L.R. 22.2.2000 N. 2
U.B. : 3.9.2.1072	9541	ANTICIPAZIONE AI COMUNI DELLE SPESE CONNESSE ALL' ISCRIZIONE AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO DELLE UNITA' IMMOBILIARI RICOSTRUITE TRAMITE INTERVENTI EDILIZI UNITARI, NONCHE' DELLE SPESE RELATIVE AGLI ADEMPI_ MENTI TECNICI ED AMMINITRATIVI PREORDINATI ALLA CESSIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI MEDESIME ART. 72 , L.R. 2.5.1988 N. 26 - AUT. FIN. : ART. 105 , L.R. 2.5.1988 N. 26 ; ART. 79 , L.R. 11.9.1991 N. 48 ; ART. 7 , COMMA 33 , L.R. 22.2.2000 N. 2 ; ART. 4 , COMMA 111 , L.R. 20.8.2007 N. 22 ; ART. 1 , COMMA 5 , L.R. 14.8.2008 N. 9
U.B. : 3.9.2.1072	9548	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA RIPARAZIONE STRUTTURALE E L' ADE_ GUAMENTO ANTISISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO DI EDI_ LIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DESTINATI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE O AD USO MISTO ART. 7 , L.R. 13.5.1988 N. 30 ; ARTT. 65 , 66 , 69 , 70 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ART. 5, COMMI DAL 58 AL 66, L.R. 26.2.2001 N. 4 ; ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 18.8.2005 N. 24 ; ART. 4 , COMMA 27 , L.R. 29.12.2010 N. 22 - AUT. FIN. : ART. 22 , L.R. 13.5.1988 N. 30 ; ART. 2 , COMMA 7 , L.R. 29.12.1990 N. 58 ; ART. 141 , COMMA 19 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ; ART. 138 , COMMA 17 , L.R. 9.11.1998 N. 13 ; ART. 7 , COMMA 33 , L.R. 22.2.2000 N. 2 ; ART. 5 , COMMA 67 , L.R. 26.2.2001 N. 4 ; ART. 5 , COMMA 113 , L.R. 29.1.2003 N. 1 ; ART. 4 , COMMA 138 , L.R. 26.1.2004 N. 1 ; ART. 4 , COMMA 176 , L.R. 2.2.2005 N. 1 ; ART. 6 , COMMA 123 , L.R. 18.1.2006 N. 2 ; ART. 1 , COMMA 5 , L.R. 14.8.2008 N. 9 ; DGRP 24.6.2009 N. 69 ; DGRP 10.6.2010 N. 70 ; ART. 4 , COMMA 29 , L.R. 16.7.2010 N. 12 ; DGRP 27.5.2011 N. 64 ; DGRP 16.9.2011 N. 115 ; ART. 4 , COMMA 86 , L.R. 11.8.2011 N. 11

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCS 26JAN12:07:33:05 PAG: 15

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 620	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI	432. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
U.B. : 3.9.2.1072	9552	ANTICIPAZIONI AI SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' DIVISA IN STATO DI LIQUIDAZIONE O DI GESTIONE COMMISSARIALE, GIA' BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELL' ARTICOLO 71, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977, N. 63, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, OVVERO AI SOCI DI COOPERATIVE VERSANTI NELLE SUDDETTE CONDIZIONI CHE SIANO BENEFICIARI DIRETTI DI CONTRIBUTI PREVISTI DAL TITOLO III DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE N. 63/1977 NONCHE' AI SINISTRATI CHE ABBIANO AFFIDATO I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA PROPRIA ABITAZIONE A SOCIETA' EDILIZIE COOPERATIVE SUCCESSIVAMENTE MESSE IN STATO DI LIQUIDAZIONE OVVERO ACQUISISCONO TALI UNITA' ABITATIVE DALLE STESSE ART. 1 , L.R. 20.6.1988 N. 52 ; ART. 30 , L.R. 11.9.1991 N. 48 ; ART. 140 , COMMI 64 , 65 , 67 , 70 , 78 , L.R. 9.11.1998 N. 13 - AUT. FIN. : ART. 7 , L.R. 20.6.1988 N. 52 ; ART. 80 , L.R. 11.9.1991 N. 48 ; ART. 140 , COMMA 81 , L.R. 9.11.1998 N. 13
U.B. : 3.9.2.1072	9555	SPESE PER L' ESECUZIONE DI OPERE TESE A RIMEDIARE ALLA NON CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPARAZIONE O DI RICOSTRUZIONE NEI CASI DI INTERVENTO PUBBLICO PREVISTI DALLE LEGGI REGIONALI 20 GIUGNO 1977, N. 30, E 23 DICEMBRE 1977, N. 63 ART. 104 , L.R. 18.10.1990 N. 50 ; ART. 15 , L.R. 18.8.2005 N. 24 - AUT. FIN. : ART. 176 , L.R. 18.10.1990 N. 50 ; ART. 5 , COMMA 113 , L.R. 29.1.2003 N. 1 ; ART. 1 , COMMA 5 , L.R. 14.8.2008 N. 9
U.B. : 3.9.2.1072	9567	SOVVENZIONE AI COMUNI DI VENZONE E PINZANO AL TAGLIAMENTO PER LE SPESE RELATIVE ALL' OCCUPAZIONE TERMPORANEA E ALL' ACQUISIZIONE DI AREE INDIVIDUATE AI SENSI DELL' ARTICOLO 2, PRIMO COMMA LETTERE A) E B) DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/1976. ART. 105 , L.R. 8.6.1993 N. 37 - AUT. FIN. : ART. 144 , COMMA 1 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ; ART. 7 , COMMA 33 , L.R. 22.2.2000 N. 2

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCS 26JAN12:07:33:05 PAG: 16

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

CAPITOLO		DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 620	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI	432. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
U.B. : 3.9.2.1072	9621	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E LA RINASCITA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - AUT. FIN. : ART. 4 , COMMI 36 , 37 , L.R. 12.9.2001 N. 23 ; ART. 4 , COMMA 36 , L.R. 23.8.2002 N. 23 ; ART. 4 , COMMA 24 , L.R. 20.8.2003 N. 14 ; ART. 4 , COMMI 22 , 36 , L.R. 21.7.2004 N. 19 ; ART. 4 , COMMA 176 , L.R. 2.2.2005 N. 1 ; ART. 4 , COMMA 51 , L.R. 18.7.2005 N. 15 ; ART. 4 , COMMA 65 , L.R. 21.7.2006 N. 12 ; ART. 4 , COMMA 111 , L.R. 20.8.2007 N. 22 ; DGRP 11.2.2008 N. 8 ; ART. 1 , COMMA 5 , ART. 1 , COMMA 5 , ART. 101 , COMMA 5 , L.R. 14.8.2008 N. 9 ; DCD 27.1.2009 N. 267 ; DGRP 10.3.2009 N. 32 ; DGRP 19.5.2009 N. 54 ; ART. 4 , COMMA 35 , L.R. 30.12.2009 N. 24 ; DGRP 6.4.2010 N. 48 ; DGRP 10.6.2010 N. 70 ; ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 16.7.2010 N. 12 ; DGRP 27.5.2011 N. 64 ; DGRP 16.9.2011 N. 115 ; DGRP 19.10.2011 N. 144 ; ART. 1 , COMMA 1 , ART. 4 , COMMA 86 , L.R. 11.8.2011 N. 11

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCS 26JAN12:07:33:05 PAG: 17

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 630 DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	439. SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA TURISTICO REGIONALE
U.B. : 2.5.2.2018 9297	FINANZIAMENTO AI COMUNI RIENTRANTI NELLE AREE DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 PER IL COFINANZIAMENTO DEGLI IN_ TERVENTI PER OPERE INFRASTRUTTURALI GIA' OGGETTO DI ACCORDO DI PRO_ GRAMMMA QUADRO DD. 9 GIUGNO 2006, IN MATERIA DI "INFRASTRUTTURE ENER_ GETICHE E VIARIE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA FILIERA FORESTA - LEGNO ED ALTRE STRUTTURE TURISTICHE NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 23.1.2007 N. 1 - AUT. FIN. : ART. 7 , COMMA 139 , L.R. 23.1.2007 N. 1

VISTO: L'ASSESSORE ANZIANO: DE ANNA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_7_1_DGR_126_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2012, n. 126

LR 27/1999. Approvazione modifica della DGR 1695/2006 recante “Approvazione dei criteri per il riconoscimento dei distretti industriali”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 «Per lo sviluppo dei distretti industriali» e successive modificazioni;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 2, della predetta legge recante “Individuazione dei distretti industriali”, ai sensi del quale <<i criteri di riconoscimento dei distretti industriali sono identificati nell’indice di densità imprenditoriale dell’industria manifatturiera, nell’indice di specializzazione produttiva, nell’equilibrio nella composizione societaria e delle norme statutarie tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, come definiti con deliberazione della Giunta regionale.>>;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1695, approvata nella seduta del 21 luglio 2006, recante <<Approvazione dei criteri per il riconoscimento dei distretti industriali>>, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 16.08.2006;
CONSTATATO che la predetta deliberazione elenca tra i criteri di individuazione dei Distretti industriali l’indice di densità imprenditoriale e l’indice di specializzazione produttiva;
ATTESO che detti indici sono calcolati prendendo a riferimento l’attività manifatturiera riferita alla classificazione delle attività economiche dell’ISTAT ATECO 2002;
CONSIDERATO che l’ISTAT a partire dal 1° gennaio 2008 ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2007, che scaturisce dall’esigenza di un’unica classificazione di riferimento a livello mondiale definita in ambito ONU;
CONSIDERATO altresì che, la tabella ATECO 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea (Regolamento n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006);
CONSIDERATO inoltre che, la nuova classificazione delle attività economiche è il risultato di un insieme di operazioni di aggiornamento ed elaborazioni di dati che hanno preso come riferimento un rinnovato panel di imprese, un aggiornato e integrato paniere di prodotti e un nuovo sistema di ponderazione;
ATTESO che, tale aggiornamento determina, in molti casi, cambiamenti significativi dell’evoluzione degli indici a tutti i livelli di aggregazione con la conseguenza che, la transizione alla classificazione ATECO 2007 può provocare casi di discontinuità di rilievo nella definizione degli aggregati creando disomogeneità di raffronto con la precedente classificazione ATECO 2002;
RAVVISATA pertanto la necessità di prendere a riferimento per il calcolo dei summenzionati indici l’attività manifatturiera riferita alla nuova classificazione delle attività economiche in relazione all’eventuale riconoscimento di nuovi distretti industriali e modifiche dei distretti industriali esistenti;
RITENUTO pertanto necessario modificare la menzionata deliberazione giuntale n. 1695/2006, sostituendo, laddove sono citate, le parole <<ATECO 2002>> con <<ATECO 2007>>, fermo restando il rimanente;
SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alle attività produttive
all’unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica della deliberazione di Giunta 21 luglio 2006, n. 1695, sostituendo laddove sono citate le parole <<ATECO 2002>> con <<ATECO 2007>>, fermo restando il rimanente.
2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

L’ASSESSORE ANZIANO: DE ANNA
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_7_1_DGR_139_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2012, n. 139

Misura 214 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma FVG, DPReg. 40/2011: casi di riduzione, esclusione e decadenza degli aiuti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
VISTA la decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013);
VISTO il regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione applicativo del regolamento (CE) 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEARS;
VISTO il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 applicativo del regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente il riconoscimento degli organismi pagatori e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEARS;
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
VISTO il regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
VISTO il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/(2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO l'articolo 34 del regolamento (CE) 65/2011 che ha abrogato il regolamento (CE) 1975/2006 mantenendole attiva l'ultrattività per tute le domande di pagamento presentate anteriormente al primo gennaio 2011;
VISTA la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della regione del 28 febbraio 2011, n. 40;
VISTO l'allegato D del regolamento 40/2011 ed in particolare la scheda della misura 214 (pagamenti agroambientali);
VISTI gli articoli 48, 49 e 50 del regolamento 40/2011 secondo i quali le modalità di controllo del rispetto degli impegni esenziali e le percentuali di riduzione delle somme concesse e quindi i casi di riduzione, esclusione e decadenza degli aiuti, derivanti dalla violazione degli impegni sono individuati con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125;
VISTO l'articolo 23 del decreto 30125/2009 che ha stabilito che le Regioni, sentito l'organismo pagatore competente, in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea ed alle relative disposizioni attuative, individuano con propri provvedimenti, tra l'altro i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 14, 15 e 19;
SENTITO l'organismo pagatore, Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Pre-

sidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di individuare, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 e ai sensi degli articoli 48, 49 e 50 del regolamento generale del PSR 2007-2013, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40, i casi di riduzione, esclusione e decadenza derivanti dalla violazione degli impegni posti in capo ai beneficiari degli aiuti concessi a valere sul PSR 2007-2013 sulla misura 214 (pagamenti agroambieintali), così come riportati nell'allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, per quanto riguarda i casi di riduzione, esclusione e decadenza diversi da quelli relativi alla violazione degli impegni individuati nell'allegato alla presente deliberazione, si rinvia alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale, alle previsioni del decreto ministeriale 30125/2009 e al programma di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO: DE ANNA
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_7_1_DGR_139_2_ALL1

Individuazione dei casi di riduzione, esclusione e decadenza relativi alla MISURA 214 del PSR 2007-2013 in attuazione del DM 30125 del 22 dicembre 2009 e ai sensi degli articoli 48, 49 e 50 del regolamento generale del PSR 2007-2013, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40.

Premessa

Il presente allegato contiene le fattispecie di violazioni di impegni della Misura 214 del PSR 2007-2013, individuate in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 e ai sensi degli articoli 48, 49 e 50 del regolamento generale del PSR 2007-2013, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40. Sono stati definiti inoltre i livelli di gravità, entità e durata, nell'ambito di ciascuna violazione ai sensi del Reg. (UE) n. 65/2011 del 27 gennaio 2011 *"Che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale"* e del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante " *disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale "*.
In linea generale, per ogni impegno è stato individuato un livello di disaggregazione (es. coltura, gruppo di coltura, operazione, azione, misura) con conseguente definizione del montante riducibile in caso di violazione dell'impegno medesimo. Per ogni impegno delle Misura 214 è stata individuata una griglia contenente, per ciascun indice di verifica, un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5).
Nella definizione delle esclusioni dai sostegni si evidenzia che le infrazioni definite nelle Colonne "Impegni essenziali", eventualmente presenti, comportano la revoca della concessione dell' aiuto in applicazione del primo comma dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 65/2011 e sempre il recupero dei pagamenti indebitamente percepiti, in applicazione dell'art. 80 del Reg. (CE) 1122/2004 e dell'art. 5 del Reg. (CE) 65/2011. Per gli impegni essenziali, di conseguenza, non sono stati individuati gli indici di verifica. Nell'ambito del regime di condizionalità si evidenzia che sono stati individuati gli impegni agro ambientali ad esso direttamente pertinenti.

I beneficiari dei pagamenti agroambientali sono tenuti a rispettare tutti i requisiti minimi come definiti nel PSR.
Inoltre devono essere rispettate le norme obbligatorie stabilite in applicazione degli art. 5 e 6 e dagli allegati II e III del reg. Ce 73/2009, del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, nonché le relative disposizioni nazionali e regionali nell'ambito del regime di condizionalità.

MISURA 214 – Sottomisura 1, azione 1 produzione biologica; sottoazione 1 agricoltura biologica e sottoazione 2 zootecnia biologica

Requisiti di ammissibilità	Base giuridica
Sottoazione 1. Agricoltura biologica. Obbligo di adesione iniziale per una superficie minima di ha 0,50	Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres " Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".
Sottoazione 1. Agricoltura biologica. Premio aggiuntivo per l' installazione dei nidi artificiali: obbligo di adesione iniziale per una superficie minima di ha 0,50, corrispondente a 3 nidi per uccelli e 1 cassetta per chirotteri	DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres
Sottoazione 2. Zootecnia biologica. Obbligo di adesione iniziale minima di UBA 2	DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres

Impegni essenziali										
Elenco degli impegni essenziali (IE)	**Base giuridica dell'impegno**	**Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)**				**Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)**	**Tipologia di penalità D (decadenza totale) E (esclusione annuale)**	**Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione**	**Impegni pertinenti di condizionalità**	**Obiettivo di misura/azione collegato**
		Misura	**Operazione**	**Gruppo di coltura**	**Coltura**					
IE - Sottoazione 1: Agricoltura biologica Adesione e/o	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres.		**X**			**a**	**D**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM	Art. 15 DM 30125/09 e Atti A4, B9 dell' allegato 1 e	Tutela della biodiversità, del paesaggio e delle risorse idriche, mantenimento della struttura del suolo

mantenimento per i 5 anni d'impegno del metodo di produzione biologico mediante adesione al sistema di controllo di cui al Reg. (CE) 834/2007; assenza di provvedimenti dell'organismo di controllo di esclusione dell'operatore. Iscrizione per i 5 anni d'impegno all'elenco regionale operatori biologici (LR 32/95).	Scheda della misura 214. Sottomisura 1 – Agricoltura a basso impatto ambientale. Azione 1– Produzione biologica. Sottoazione 1 – Introduzione o manteniment o dei metodi di agricoltura biologica.							30125del 22/12/09 e smi	Standard 2.2 , Standard 4.3 dell'allegato 2, DGR 1529 dd. 05.08.2011..	
IE - Sottoazione 1: Agricoltura biologica – Premio aggiuntivo per l'installazione dei nidi. Impegni	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione 1, sottoazione 1		**X**			**s**	**D**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	**NO**	Tutela della biodiversità

relativi alla installazione dei nidi artificiali (almeno 70% di quelli previsti)	"Premio aggiuntivo per l'installazione dei nidi".									
IE - Sottoazione 2: Zootecnia biologica. Non cumulabilità del premio previsto per l'agricoltura biologica con il pagamento supplementare e previsto per l'art. 68 del reg (CE) 73/2009	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214: aspetti generali, tipologia degli interventi, punto 7.		**X**			**a**	**E**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	**NO**	-
IE - Sottoazione 2: Zootecnia biologica. Adesione e/o mantenimento per i 5 anni d'impegno del metodo di produzione biologico mediante adesione al sistema di	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione 1, sottoazione 2 "Impegni".		**X**			**a**	**D**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125 del 22/12/09 e smi	**NO**	Tutela della biodiversità

Impegni soggetti a riduzioni graduali

Elenco degli impegni soggetti a riduzioni graduali (I)	**Base giuridica dell'impegno**	**Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)**				**Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)**	**Tipologia di penalità G (riduzione graduale)**	**Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione**	**Impegni pertinenti di condizionalità**	**Obiettivo di misura/azione collegato**	**Codice della griglia di riduzione graduale**
		Misura	**Operazione**	**Gruppo di coltura**	**Coltura**						
I - Sottoazione 1: Agricoltura biologica. Impegni relativi all'adesione al sistema di controllo di cui al Reg. (CE) 834/2007	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione 1, sottoazione 1 "Impegni".		**x**			**a**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atti A4, B9 dell' allegato 1 e Standard 2.2, 3.1, 4.3 dell'allegato 2, DGR 1529 dd. 05.08.2011..	Tutela della biodiversità, del paesaggio e delle risorse idriche, mantenimento della struttura del suolo	1.1.1
I - Sottoazione 1: Agricoltura biologica –	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28		**x**			**s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14,	**NO**	Tutela della biodiversità.	1.1.2

Premio aggiuntivo per l'installazione dei nidi. Impegni relativi alla corretta installazione, posizionamento e manutenzione dei nidi	febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione 1, sottoazione 1 "Premio aggiuntivo per l'installazione dei nidi".							e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi			
I - Sottoazione 1: Agricoltura biologica – Premio aggiuntivo per l'installazione dei nidi. Impegni relativi al numero e alla tipologia dei nidi artificiali presenti (con difformità entro il 30%)	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione 1, sottoazione 1 "Premio aggiuntivo per l'installazione dei nidi".		**x**			**s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	**NO**	Tutela della biodiversità.	1.1.3
I - Sottoazione 2:	PSR 2007-2013		**x**			**a**	**G**	Art. 18 reg. (CE)	Art. 15 DM 30125/09 e	Tutela della biodiversità,	1.1.4

Zootecnia biologica. Impegni relativi all'adesione al sistema di controllo di cui al Reg. (CE) 834/2007	versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione 1, sottoazione 2 "Impegni".							65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Atti A4, B10, B11, B12, B13, B14, B15, C16, C17, C18 dell'allegato 1 e Standard 4.6 allegato 2 DGR 1529 dd. 05.08.2011..	del paesaggio e delle risorse idriche, mantenimento della struttura del suolo	

Griglie : indici di entità gravità e durata per il calcolo della riduzione graduale del beneficio

1.1.1. Impegni relativi all'adesione al sistema di controllo di cui al Reg. (CE) 834/2007			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata <=15%	Provvedimento dell'organismo di controllo di **soppressione delle indicazioni**	Primo provvedimento di soppressione delle indicazioni
Media (3)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata >15% e <=30%	Provvedimento dell'organismo di controllo di **sospensione delle certificazioni senza reintroduzione del periodo di conversione**	Primo provvedimento di sospensione di durata <= a 3 mesi
Alta (5)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata >30%	Provvedimento dell'organismo di controllo di **sospensione delle certificazioni con reintroduzione del periodo di conversione**	Primo provvedimento di sospensione di durata > a 3 mesi o provvedimenti successivi, indipendentemente dalla durata

1.1.2. Impegni relativi alla corretta installazione, posizionamento e manutenzione dei nidi			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie impegnata <=15%	Mancato rispetto di 1 vincolo	Mancato rispetto per un periodo <=20% del periodo vincolato
Media (3)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie impegnata >15% e <=40%	Mancato rispetto di 2 vincoli	Mancato rispetto per un periodo> 20% e <=50% del periodo vincolato
Alta (5)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie vincolata>40%	Mancato rispetto di più di 2 vincoli	Mancato rispetto per un periodo > 50% del periodo vincolato

1.1.3 Impegni relativi al numero e alla tipologia dei nidi artificiali presenti (con difformità entro il 30%).			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancata installazione di nidi su una superficie =>90% e <100%	Mancata installazione di nidi di uccelli	Intervento correttivo entro 5 giorni dal controllo

Media (3)	Mancata installazione di nidi su una superficie =>80% e <90%	Mancata installazione di nidi di uccelli e chirotteri	Intervento correttivo entro 10 giorni dal controllo
Alta (5)	Mancata installazione di nidi su una superficie =>70% e <80%	Mancata installazione di nidi di chirotteri	Intervento correttivo entro 15 giorni dal controllo

1.1.4 Impegni relativi all'adesione al sistema di controllo di cui al Reg. (CE) 834/2007			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto vincoli su un numero di animali impegnati <=15%	Provvedimento dell'organismo di controllo di **soppressione delle indicazioni**	Primo provvedimento di soppressione delle indicazioni
Media (3)	Mancato rispetto vincoli su un numero di animali impegnati >15% e <=30%	Provvedimento dell'organismo di controllo di **sospensione delle certificazioni senza reintroduzione del periodo di conversione**	Primo provvedimento di sospensione di durata <= a 3 mesi
Alta (5)	Mancato rispetto vincoli su un numero di animali impegnati >30%	Provvedimento dell'organismo di controllo di **sospensione delle certificazioni con reintroduzione del periodo di conversione**	Primo provvedimento di sospensione di durata > a 3 mesi o provvedimenti successivi, indipendentemente dalla durata

MISURA 214 – Sottomisura 1, azione 2: conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi

Requisiti di ammissibilità	Base giuridica
Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi. Adesione iniziale dell'impegno con tutta la SAU aziendale condotta a seminativo e/o a fruttiferi e/o ad olivo	DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres
Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi. Obbligo di adesione iniziale per una superficie minima di ha 3 per i seminativi, ha 1 per i fruttiferi, di ha 2 per il premio aggiuntivo "coltivazione senza mais" ed a ha 1 per il premio aggiuntivo "conversione del seminativo in prato"	DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres

Impegni essenziali										
Elenco degli impegni essenziali (IE)	**Base giuridica dell'impegno**	**Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)**				**Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)**	**Tipologia di penalità D (decadenza totale) E (esclusione annuale)**	**Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione**	**Impegni pertinenti di condizionalità**	**Obiettivo di misura/azione collegato**
		Misura	**Operazione**	**Gruppo di coltura**	**Coltura**					
IE - Conduzione sostenibile dei seminativi e	PSR 2007-2013 versione 4- DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres;			**X**		**a/s**	**D**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM	Art. 15 DM 30125/09 e Standard 2.2 allegato 2 DGR n.	Mantenimento della struttura del suolo Tutela delle risorse idriche.

dei fruttiferi - seminativi. Rotazione triennale dei seminativi (biennale per le aziende zootecniche) su almeno 80% della superficie impegnata	scheda della misura 214, sottomisura1, azione2, "Impegni specifici per i seminativi"							30125del 22/12/09 e smi	1529 dd. 05.08.2011	
IE - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi - seminativi. Premio aggiuntivo : coltivazione senza mais. Non coltivazione del mais nella rotazione nel quinquennio d'impegno (difformità> 20%)	PSR 2007-2013 versione 4- DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura1, azione2, "Impegni specifici per la coltivazione senza mais"			**X**		**a/s**	**D**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Standard 2.2 allegato 2 DGR n. 1529 dd. 05.08.2011	Mantenimento della struttura del suolo Tutela delle risorse idriche.
IE - Conduzione sostenibile dei seminativi e	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres;				**X**	**s**	**D**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM	Art. 15 DM 30125/09 Atto B9 allegato 1 e Standard	Mantenimento della struttura del suolo Tutela delle risorse idriche. Tutela della biodiversità.

dei fruttiferi - seminativi. Premio aggiuntivo: conversione del seminativo in prato. Conversione del seminativo in prato	scheda della misura 214, sottomisura1, azione2, “Impegni specifici per la coltivazione senza mais”							30125del 22/12/09 e smi	4.1 allegato 2 DGR n. 1529 dd. 05.08.2011	

Impegni soggetti a riduzioni graduali

Elenco degli impegni soggetti a riduzioni graduali (I)	**Base giuridica dell'impegno**	**Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)**				**Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)**	**Tipologia di penalità G (riduzione graduale)**	**Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione**	**Impegni pertinenti di condizionalità**	**Obiettivo di misura/azione collegato**	**Codice della griglia di riduzione graduale**
		Misura	**Operazione**	**Gruppo di coltura**	**Coltura**						
I - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi - seminativi. Impegni relativi all'ordinamento colturale (rotazione triennale dei seminativi, biennale per le aziende zootecniche) con difformità	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione2, "Impegni specifici per i seminativi"			**X**		**a/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Standard 2.2 allegato 2, DGR n. 1529 dd. 05.08.2011	Mantenimento della struttura del suolo Tutela delle risorse idriche.	1.2.1

entro il 20% della superficie impegnata, presenza coltura non cerealicola, presenza coltura in semina autunnale, divieto monosuccessione per cereali autunno vernini											
I - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi - seminativi. Impegni relativi alla realizzazione della cover-crop	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione2, "Impegni specifici per i seminativi"			**X**		**a/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atto A4 allegato 1 e Standard 2.2 allegato 2, DGR n. 1529 dd. 05.08.2011	Mantenimento della struttura del suolo Tutela delle risorse idriche.	1.2.2
I - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi - seminativi.	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres;			**X**		**s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e	Art. 15 DM 30125/09 e Standard 1.1 allegato 2, DGR n. 1529 dd. 05.08.2011	Mantenimento della struttura del suolo Tutela delle risorse idriche.	1.2.3

Impegni relativi alla realizzazione e gestione delle capezzagne inerbite	scheda della misura 214, sottomisura 1, azione2, "Impegni specifici per i seminativi"							smi		Tutela della biodiversità	
I - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi - seminativi. Impegni relativi all'impiego esclusivo di sementi certificate non OGM	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione2, "Impegni specifici per i seminativi"			**X**		**d**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	**NO**	Tutela della biodiversità	12.4
I - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi - seminativi. Impegni relativi al mantenimento in efficienza delle scoline e/o fossati ed alla realizzazione	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione2, "Impegni specifici per i seminativi"			**X**		**s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atto A4 allegato 1 e Standard 1.1 allegato 2, DGR n. 1529 dd. 05.08.2011	Mantenimento della struttura del suolo Tutela delle risorse idriche. Tutela della biodiversità	1.2.5

della fascia inerbita a lato degli stessi											
I - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi - seminativi; **premio aggiuntivo: coltivazione senza mais**. Non coltivazione del mais nella rotazione nel quinquennio d'impegno (difformità> 20%)	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione2, "Impegni specifici per la coltivazione senza mais"			**X**		**a/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Standard 2.2 allegato 2, DGR n. 1529 dd. 05.08.2011	Mantenimento della struttura del suolo Tutela delle risorse idriche.	1.2.6
I - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi - seminativi; premio aggiuntivo: conversione del seminativo in prato. Impegni	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione2, "Impegni specifici per la				**X**	**d/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 Atto B9 allegato 1 e Standard 4.1 allegato 2, DGR n. 1529 dd. 05.08.2011	Mantenimento della struttura del suolo Tutela delle risorse idriche. Tutela della biodiversità	1.2.7

relativi alla corretta realizzazione del prato	coltivazione senza mais”										
I - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi - seminativi; premio aggiuntivo: conversione del seminativo in prato. Impegni relativi alla corretta gestione del prato	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione2, “Impegni specifici per i seminativi” ed azione 3 “impegni”				**X**	**d/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 Atto B9 e Standard 4.1 allegato 2, DGR n. 1529 dd. 05.08.2011	Mantenimento della struttura del suolo Tutela delle risorse idriche Tutela della biodiversità	1.2.8
I - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi - fruttiferi. Divieto di impiego degli acaricidi di sintesi e per l’olivo, di insetticidi di sintesi	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres;; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione2, “Impegni specifici per melo e pero,			**X**		**d/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atti A2, B 9 allegato 1, e Standard 4.3 DGR n. 1529 dd. 05.08.2011	Tutela delle risorse idriche. Tutela della biodiversità	1.2.9

	pesco nettarine ed albicocco, susino ed olivo”										
I - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi - fruttiferi. Fruttiferi: acquisto, posizionamento e successivo riposizionamento dei diffusori e degli erogatori; posa delle trappole a feromoni	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione2, “Impegni specifici per melo e pero, pesco nettarine ed albicocco, susino ed olivo”			**X**		**d/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	**NO**	Tutela delle risorse idriche. Tutela della biodiversità	1.2.10

Griglie : indici di entità gravità e durata per il calcolo della riduzione graduale del beneficio

1.2.1. Impegni relativi all'ordinamento colturale (rotazione triennale dei seminativi, biennale per le aziende zootecniche) con difformità entro il 20% della superficie impegnata, presenza coltura non cerealicola, presenza coltura in semina autunnale, divieto di monosuccessione per i cereali autunno vernini			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata <=5%	Successione di un cereale autunno vernino ad altro cereale autunno vernino	Monosuccessione biennale con cereali vernini
Media (3)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata >5% e <=10%	Mancato impiego delle colture non cerealicole e delle colture a semina autunnale	Monosuccessione biennale con tutte le colture eccetto i cereali autunno-vernini ed il mais
Alta (5)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata >10%	Mancata rotazione triennale dei seminativi (biennale per le aziende zootecniche)	Monosuccessione biennale con il mais e triennale per tutte le altre colture

1.2.2 Impegni relativi alla realizzazione della cover-crop			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato realizzazione della cover-crop su una percentuale della superficie impegnata <20%	Utilizzo di prodotti fitosanitari "Non classificati" o classificati "Irritanti" e/o "Nocivi" e/o di concimi organici	Raccolta od interramento della cover-crop prima del 15 febbraio, ma successivamente al 31 gennaio
Media (3)	Mancato realizzazione della cover-crop su una percentuale della superficie impegnata >20% e <=40%	Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati "Tossici" e/o "Molto tossici" e/o concimi chimici	Raccolta od interramento della cover-crop prima del 31 gennaio ma successivamente al 15 gennaio
Alta (5)	Mancato realizzazione della cover-crop su una percentuale della superficie impegnata > 40%	Difformità tra la superficie annualmente comunicata e quella riscontrata in loco >10%	Raccolta od interramento della cover-crop prima del 15 gennaio

1.2.3 Impegni relativi alla realizzazione e gestione delle capezzagne inerbite			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Inadempienza <=25% della superficie impegnata	Dimensione delle capezzagne <m. 3 e >=m. 2; effettuazione di lavorazioni meccaniche sulle capezzagne	Effettuazione di lavorazioni meccaniche sulle capezzagne
Media (3)	Inadempienza >25% e <=50% della	Dimensione delle capezzagne <m. 2	Effettuazione di diserbi chimici sulle

	superficie impegnata	ma >=m. 1; effettuazione di diserbi chimici sulle capezzagne	capezzagne
Alta (5)	Inadempienza >50% della superficie impegnata	Dimensione delle capezzagne <m. 1 o mancata realizzazione delle capezzagne anche su un lato solo dell'appezzamento	Effettuazione di lavorazioni meccaniche e diserbi chimici sulle capezzagne

1.2.4 Impegni relativi all'impiego esclusivo di sementi certificate non OGM

Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	impiego di sementi OGM su una superficie impegnata <=25%	impiego di sementi OGM su una coltura	Impiego di sementi OGM per una campagna
Media (3)	impiego di sementi OGM su una superficie impegnata >25% e <=50%	impiego di sementi OGM su due colture	Impiego di sementi OGM per due campagne
Alta (5)	impiego di sementi OGM su una superficie impegnata >50%	impiego di sementi OGM su più di due colture	Impiego di sementi OGM per tre o più campagne

1.2.5 Impegni relativi al mantenimento in efficienza delle scoline e/o fossati ed alla realizzazione della fascia inerbita a lato degli stessi

Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie impegnata <=25%	Realizzazione di una fascia tampone di larghezza <m. 2 e >= m. 1	Attivazione dell' intervento correttivo entro 5 giorni dal controllo
Media (3)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie impegnata >25% e <=50%	Realizzazione di una fascia tampone di larghezza <m. 1	Attivazione dell'intervento correttivo entro 15 giorni dal controllo
Alta (5)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie impegnata >50%	Mancata realizzazione della fascia tampone	Attivazione dell' intervento correttivo entro 30 giorni dal controllo

1.2.6 Non coltivazione del mais nella rotazione nel quinquennio d'impegno (difformità> 20%)

Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Coltivazione del mais su una superficie impegnata al premio aggiuntivo inferiore al 5%	Inadempimento effettuato in zone ordinarie	Coltivazione del mais per un anno nel periodo d'impegno
Media (3)	Coltivazione del mais su una superficie impegnata al premio aggiuntivo superiore al 5% ed inferiore al 10%	Inadempimento effettuato parzialmente in zone ordinarie e parzialmente in Zvn	Coltivazione del mais per due anni nel periodo d'impegno

Alta (5)	Coltivazione del mais su una superficie al premio aggiuntivo impegnata superiore al 10% ma entro il 20%	Inadempimento effettuato in Zvn	Coltivazione del mais per tre o più anni nel periodo d'impegno

1.2.7 Impegni relativi alla corretta realizzazione del prato

Classe di violazione	Entità	Gravità	Durata
Bassa (1)	Mancato rispetto degli impegni elencati nella colonna "gravità" su una superficie <=25%	Utilizzo di un miscuglio con caratteristiche di composizione diverse da quelle previste	Realizzazione del prato entro il 15 giugno del primo anno d'impegno
Media (3)	Mancato rispetto degli impegni elencati nella colonna "gravità" su una superficie >25% e <=50%	Effettuazione di trattamenti fitosanitari, diserbanti e/o disseccanti	Realizzazione del prato entro il 30 giugno del primo anno d'impegno
Alta (5)	Mancato rispetto degli impegni elencati nella colonna "gravità" su una superficie >50%	Utilizzo di un miscuglio con caratteristiche di composizione diverse da quelle previste ed effettuazione di trattamenti fitosanitari, diserbanti e/o disseccanti	Realizzazione del prato dopo il 30 giugno ma comunque entro il primo anno d'impegno

1.2.8 Impegni relativi alla corretta gestione del prato

Classe di violazione	Entità	Gravità	Durata
Bassa (1)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie impegnata <=15%	Mancato asporto della biomassa o utilizzo di prodotti fitosanitari "Non classificati" o classificati "Irritanti"	Attivazione intervento correttivo entro 5 giorni dal controllo o un trattamento non ammesso
Media (3)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie impegnata >15% e <=40%	Mancato asporto della biomassa e parziale mancato sfalcio o utilizzo di prodotti fitosanitari "Nocivi" e/o di concimi organici	Attivazione intervento correttivo entro 15 giorni dal controllo o due trattamenti/concimazioni non ammessi
Alta (5)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie impegnata > 40%	Mancato sfalcio o utilizzo di prodotti fitosanitari classificati "Tossici" e/o "Molto tossici" e/o concimi chimici	Attivazione intervento correttivo entro 30 giorni dal controllo o più di due trattamenti/concimazioni non ammessi

1.2.9 Divieto di impiego degli acaricidi di sintesi e per l'olivo, di insetticidi di sintesi

Classe di violazione	Entità	Gravità	Durata

Bassa (1)	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie <=25%	Utilizzo di prodotti acaricidi o insetticidi di sintesi "Non classificati" o classificati "Irritanti"	Effettuazione di un trattamento
Media (3)	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie >25% e <=50%	Utilizzo di prodotti acaricidi o insetticidi di sintesi classificati "Nocivi"	Effettuazione di due trattamenti
Alta (5)	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie >50%	Utilizzo di prodotti acaricidi o insetticidi di sintesi classificati "Molto tossici" e "Tossici"	Effettuazione di più di due trattamenti

1.2.10 Fruttiferi: acquisto, posizionamento e successivo riposizionamento dei diffusori e degli erogatori; posa delle trappole a ferormoni

Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie <=25%	Non rispetto delle prescrizioni di densità e localizzazione delle trappole a feromoni	Omesso posizionamento trappole a feromoni
Media (3)	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie >25% e <=50%	Non rispetto delle prescrizioni di densità e localizzazione nel riposizionamento degli erogatori durante la stagione vegetativa,	Omesso riposizionamento erogatori durante la stagione vegetativa,
Alta (5)	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie >50%	Non rispetto delle prescrizioni di densità e localizzazione nel posizionamento dei diffusori prima dell'inizio del volo della generazione svernante o comunque nelle epoche previste	Omesso posizionamento diffusori prima dell'inizio del volo della generazione svernante o comunque nelle epoche previste

MISURA 214 – Sottomisura 1, azione 3: mantenimento dei prati

Requisiti di ammissibilità	Base giuridica
Obbligo di adesione iniziale per una superficie minima di ha 3	DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres

Impegni soggetti a riduzioni graduali

Elenco degli impegni soggetti a riduzioni graduali (I)	**Base giuridica dell'impegno**	**Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)**				**Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)**	**Tipologia di penalità G (riduzione graduale)**	**Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione**	**Impegni pertinenti di condizionalità**	**Obiettivo di misura/azione collegato**	**Codice della griglia di riduzione graduale**
		Misura	**Operazione**	**Gruppo di coltura**	**Coltura**						
I - Mantenimento dei prati. Impegno relativo alla corretta gestione del prato	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione3, "Impegni".		**X**			**d/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atto B9 allegato 1 e Standard 4.1, allegato 2, DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela delle risorse idriche. Tutela del paesaggio. Tutela della biodiversità	1.3.1

I - Mantenimento dei prati-premio aggiuntivo: salvaguardia dei nidi naturali. Impegno relativo alla salvaguardia dei nidi naturali	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione3, "Premio aggiuntivo per la salvaguardia dei nidi naturali".				**X**	**a/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atto A1 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela della biodiversità.	1.3.2

Griglie : indici di entità gravità e durata per il calcolo della riduzione graduale del beneficio

1.3.1. Impegno relativo alla corretta gestione del prato			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie impegnata <=15%	Mancato asporto della biomassa o utilizzo di prodotti fitosanitari "Non classificati" o classificati "Irritanti"	Attivazione intervento correttivo entro 5 giorni dal controllo o un trattamento non ammesso
Media (3)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie impegnata >15% e <=40%	Mancato asporto della biomassa e parziale mancato sfalcio o utilizzo di prodotti fitosanitari "Nocivi" e/o di concimi organici	Attivazione intervento correttivo entro 15 giorni dal controllo o due trattamenti/concimazioni non ammessi
Alta (5)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie impegnata > 40%	Mancato sfalcio o utilizzo di prodotti fitosanitari classificati "Tossici" e/o "Molto tossici" e/o concimi chimici	Attivazione intervento correttivo entro 30 giorni dal controllo o più di due trattamenti/concimazioni non ammessi

1.3.2. Impegno relativo alla salvaguardia dei nidi naturali			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie vincolata <=15%	Mancato rispetto di 1 vincolo	Mancato rispetto per un periodo <=20% del periodo vincolato
Media (3)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie vincolata >15% e <=40%	Mancato rispetto di 2 vincoli	Mancato rispetto per un periodo >20% e <=50% del periodo vincolato
Alta (5)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie vincolata >40%	Mancato rispetto di più di 2 vincoli	Mancato rispetto per un periodo >50% del periodo vincolato

MISURA 214 – Sottomisura 1, azione 4: Mantenimento dei pascoli

Requisiti di ammissibilità	Base giuridica
Obbligo di adesione iniziale per una superficie minima di ha 3	DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres

Impegni essenziali										
Elenco degli impegni essenziali (IE)	**Base giuridica dell'impegno**	**Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)**				**Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)**	**Tipologia di penalità D (decadenza totale) E (esclusione annuale)**	**Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione**	**Impegni pertinenti di condizionalità**	**Obiettivo di misura/azione collegato**
		Misura	**Operazione**	**Gruppo di coltura**	**Coltura**					
IE - Mantenimento dei pascoli Non cumulabilità del premio previsto per il mantenimento dei pascoli con il pagamento supplementare previsto	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214: aspetti generali, tipologia degli interventi, punto 7.		**X**			**a**	**E**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	**NO**	-

dall'art. 68 del reg. (CE) 73/2009										
IE - Manteniment o dei pascoli Per la trasformazion e del latte, possesso dell'autorizzazi one (DPR 327/80), della registrazione reg. (CE) 852/2004 o del riconosciment o reg. (CE) 853/2004 e titolarietà di quota latte	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura1, azione4, "Impegni".		**X**			**d**	**D**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 Atto B 11 e Standard 4.1, allegato 2 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela del paesaggio
IE - Manteniment o dei pascoli Acquisizione di apposita certificazione dell' ASS competente attestante l'avvenuta trasformazion e in malga del latte prodotto	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura1, azione4, "Impegni".		**X**			**a**	**E**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	**NO**	Tutela del paesaggio

Impegni soggetti a riduzioni graduali

Elenco degli impegni soggetti a riduzioni graduali (I)	**Base giuridica dell'impegno**	**Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)**				**Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)**	**Tipologia di penalità G (riduzione graduale)**	**Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione**	**Impegni pertinenti di condizionalità**	**Obiettivo di misura/azione collegato**	**Codice della griglia di riduzione graduale**
		Misura	**Operazione**	**Gruppo di coltura**	**Coltura**						
I - Mantenimento dei pascoli Impegno relativo alla corretta attività di pascolo (carico UBA/ha e durata periodo pascolativo)	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione4, "Impegni".		**X**			**d/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Standard 4.1, allegato 2 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Mantenimento struttura del suolo. Tutela del paesaggio rurale	1.4.1
I - Mantenimento dei pascoli Impegni relativi al mantenimento	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n.		**X**			**d/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del	Art. 15 DM 30125/09 e Atto B9, allegato 1e Standard 4.1, allegato	Mantenimento struttura del suolo. Tutela delle risorse idriche .	1.4.2

della superficie a pascolo.	040/Pres;; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione4, “Impegni”.							22/12/09 e smi	2, DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela del paesaggio rurale	
I - Manteniment o dei pascoli Impegni relativi all’alimentazio ne del bestiame	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione4, “Impegni”.		**X**			**d/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atti B 10, B11, C16 e C18, allegato 1 e Standard 4.1, allegato 2, DGR 1529 dd. 05.08.2011	Mantenimen to struttura del suolo. Tutela del paesaggio rurale	1.4.3
I - Manteniment o dei pascoli- Premio aggiuntivo: turnazione dei pascoli. Impegni relativi all’attuazione della turnazione dei pascoli ed alla redazione del piano di pascolamento	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione4, “Premio aggiuntivo per la turnazione dei pascoli”.		**X**			**d/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Standard 4.1, allegato 2 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Mantenimen to struttura del suolo. Tutela del paesaggio rurale	1.4.4

Griglie : indici di entità gravità e durata per il calcolo della riduzione graduale del beneficio

1.4.1. Impegno relativo alla corretta attività di pascolo (carico UBA/ha e durata periodo pascolativo)

Classe di violazione	Entità	Gravità	Durata
Bassa (1)	Degrado area a pascolo per eccessivo carico di bestiame su una superficie <=ha 1	Carico di bestiame diverso da quello previsto ma compreso tra 0,3 e 1,6 UBA/ha	Periodo pascolativo compreso tra 65 e 75 giorni
Media (3)	Degrado area a pascolo per eccessivo carico di bestiame su una superficie >ha 1 e <=ha 2	Carico di bestiame diverso da quello previsto ma compreso tra 0,3 e 1,8 UBA/ha	Periodo pascolativo compreso tra 50 e 65 giorni
Alta (5)	Degrado area a pascolo per eccessivo carico di bestiame su una superficie >ha 2	Carico di bestiame diverso da quello compreso tra 0,2 e 2 UBA/ha	Periodo pascolativo <50 giorni

1.4.2. Impegni relativi al mantenimento della superficie a pascolo.

Classe di violazione	Entità	Gravità	Durata
Bassa (1)	Mancata effettuazione della pulizia dalle infestanti, del mantenimento della viabilità, delle opere di regimazione delle acque, utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e/o disseccanti, predisposizione e/o mantenimento dei punti acqua e sale su una superficie <=15% di quella impegnata	Mancata effettuazione della pulizia dalle infestanti, della predisposizione e/o mantenimento dei punti acqua e sale	Mancata effettuazione di uno degli impegni previsti
Media (3)	Mancata effettuazione della pulizia dalle infestanti, del mantenimento della viabilità, delle opere di regimazione delle acque, utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e/o disseccanti, predisposizione e/o mantenimento dei punti acqua e sale su una superficie >15% e <=30% di quella impegnata	Mancata effettuazione del mantenimento della viabilità, utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e/o disseccanti	Mancata effettuazione di due degli impegni previsti

Alta (5)	Mancata effettuazione della pulizia dalle infestanti, del mantenimento della viabilità, delle opere di regimazione delle	Mancata effettuazione del mantenimento delle opere di regimazione delle acque	Mancata effettuazione di più di due degli impegni previsti

1.4.3. Impegni relativi all’alimentazione del bestiame

Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Utilizzo di concentrati <=kg 3 per animali con prod. di latte e <=kg 6 per animali senza prod. di latte	Utilizzo di insilato di mais	Utilizzo di alimenti non ammessi o in quantità superiore ai limiti ammessi per un periodo <=20% del periodo pascolativo
Media (3)	Utilizzo di concentrati <=kg 4 per animali con prod. di latte e <=kg 7 per animali senza prod. di latte	Utilizzo di pastone di mais	Utilizzo di alimenti non ammessi o in quantità superiore ai limiti ammessi per un periodo >20% e <=40% del periodo pascolativo
Alta (5)	Utilizzo di concentrati >kg 4 per animali con prod. di latte e >kg 7 per animali senza prod. di latte	Utilizzo di concentrato abbinato a pastone e/o insilato di mais	Utilizzo di alimenti non ammessi o in quantità superiore ai limiti ammessi per un periodo >40% del periodo pascolativo

1.4.4. Impegni relativi all’attuazione della turnazione dei pascoli ed alla redazione del piano di pascolamento

Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancata turnazione dei pascoli su una superficie <=10% della superficie impegnata	Rotazione non omogenea degli animali all’interno dei settori	Incompleta od inesatta compilazione del piano di pascolamento
Media (3)	Mancata turnazione dei pascoli su una superficie >10% e <=20% della superficie impegnata	Mancato utilizzo di un settore	Mancata redazione del piano di pascolamento
Alta (5)	Mancata turnazione dei pascoli su una superficie >20% della superficie impegnata	Mancato utilizzo di uno o più settori unito alla non omogenea rotazione degli animali all’interno dei settori	Mancata redazione del piano di pascolamento unito all’utilizzo non conforme del pascolo

MISURA 214 – Sottomisura 1, azione 5: allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione

Requisiti di ammissibilità	Base giuridica
Allevare femmine da riproduzione e/o riproduttori maschi iscritti ai corrispondenti RA o LG	DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres

Impegni essenziali

Elenco degli impegni essenziali (IE)	**Base giuridica dell'impegno**	**Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)**				**Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)**	**Tipologia di penalità D (decadenza totale) E (esclusione annuale)**	**Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione**	**Impegni pertinenti di condizionalità**	**Obiettivo di misura/azione collegato**
		Misura	**Operazione**	**Gruppo di coltura**	**Coltura**					
IE - Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione. Non cumulabilità del premio previsto per l'allevamento	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214: aspetti generali, tipologia degli interventi, punto 7.		**X**			**a**	**E**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	**NO**	

di razze animali di interesse locale in via di estinzione con il pagamento supplementar e previsto dall' art. 68 del reg. (CE) 73/2009										
IE - Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione. Allevamento di femmine da riproduzione e di riproduttori maschi iscritti ai corrispondenti LG o RA;	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura1, azione5, "Impegni".		**X**			**a**	**D**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atti, A7, A8 dell' allegato 1 DGR 1529 dd. 05.08.201 1	Tutela delle risorse genetiche autoctone

Impegni soggetti a riduzioni graduali

Elenco degli impegni soggetti a riduzioni graduali (I)	**Base giuridica dell'impegno**	**Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)**				**Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)**	**Tipologia di penalità G (riduzione graduale)**	**Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione**	**Impegni pertinenti di condizionalità**	**Obiettivo di misura/azione collegato**	**Codice della griglia di riduzione graduale**
		Misura	**Operazione**	**Gruppo di coltura**	**Coltura**						
I - Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione. Impegni relativi al mantenimento o incremento della consistenza dell'allevamento	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione5, "Impegni".		**X**			**d/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atti A7, A8 dell' allegato 1 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela delle risorse genetiche autoctone	1.5.1

Griglie : indici di entità gravità e durata per il calcolo della riduzione graduale del beneficio

1.5.1. Impegni relativi al mantenimento o incremento della consistenza dell'allevamento			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Difformità su un numero di capi <=5%	Numero di parti < al minimo previsto ma >= al numero delle fattrici o mantenimento in vita di un numero di femmine nate <50% e >=25% per bovini ed equini <30% e >=15% per ovini	Inadempienze relative alla classe bassa di gravità riscontrate per una annualità
Media (3)	Difformità su un numero di capi >5% e <=15%	Numero di parti < al numero delle fattrici o mantenimento in vita di un numero di femmine nate <25% per bovini ed equini e <15% per ovini	Inadempienze relative alla classe media di gravità riscontrate per una annualità
Alta (5)	Difformità su un numero di capi >15%	Fecondazione delle fattrici con maschi non iscritti al LG o RA o inosservanza di due o più impegni soggetti a riduzioni graduali	Inadempienze riscontrate per due o più annualità

MISURA 214 – Sottomisura 1, azione 6: conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione.

Requisiti di ammissibilità	Base giuridica
Obbligo di adesione iniziale per una superficie minima di ha 0,05 per le colture orticole e 0,1 ha per le colture erbacee e per le specie arboree per un numero minimo di piante di 15	DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres

Impegni essenziali										
Elenco degli impegni essenziali (IE)	**Base giuridica dell'impegno**	**Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)**				**Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)**	**Tipologia di penalità D (decadenza totale) E (esclusione annuale)**	**Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione**	**Impegni pertinenti di condizionalità**	**Obiettivo di misura/azione collegato**
		Misura	**Operazione**	**Gruppo di coltura**	**Coltura**					
IE - Conservazione e di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione. Coltivare e riprodurre specie, varietà,	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione 6, "Impegni".		**X**			**d/s**	**D**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	**NO**	Tutela delle risorse genetiche autoctone

cultivar, ecotipi e/o cloni locali iscritti nel registro di cui all'art. 2 della LR 11/2002										

Impegni soggetti a riduzioni graduali

Elenco degli impegni soggetti a riduzioni graduali (I)	**Base giuridica dell'impegno**	**Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)**				**Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)**	**Tipologia di penalità G (riduzione graduale)**	**Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione**	**Impegni pertinenti di condizionalità**	**Obiettivo di misura/azione collegato**	**Codice della griglia di riduzione graduale**
		Misura	**Operazione**	**Gruppo di coltura**	**Coltura**						
I - Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione Impegni relativi alle operazioni di potatura, all'adozione degli accorgimenti per il mantenimento della purezza varietale ed	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 1, azione 6, "Impegni".		**X**			**s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	**NO**	Tutela delle risorse genetiche autoctone	1.6.1

all'incremento del numero di piante

Griglie : indici di entità gravità e durata per il calcolo della riduzione graduale del beneficio

1.6.1. Impegni relativi alle operazioni di potatura, all'adozione degli accorgimenti per il mantenimento della purezza varietale ed all'incremento del numero di piante			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata <=15%	Per le specie arboree mancata effettuazione delle operazioni di potatura di mantenimento	Mancato rispetto dei vincoli e immediata attivazione interventi correttivi
Media (3)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata <=30% e >15%	Per le specie arboree mancata effettuazione delle operazioni di potatura di risanamento ed incremento del numero di piante nell'arco del quinquennio <10%	Mancato rispetto dei vincoli ed attivazione interventi correttivi entro 30 giorni dal controllo
Alta (5)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata >30%	Per le specie arboree mancato incremento del numero di piante nell'arco del quinquennio e/o mancata effettuazione delle operazioni di potatura di mantenimento e di risanamento	Mancato rispetto dei vincoli ed attivazione interventi correttivi entro 60 giorni dal controllo

MISURA 214 – Sottomisura 1, azione 7: Recupero e mantenimento di aree a frutticoltura estensiva

Requisiti di ammissibilità	Base giuridica
Obbligo di adesione iniziale per una superficie minima di ha 0,15 anche non accorpati	DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres

Impegni essenziali

Elenco degli impegni essenziali (IE)	**Base giuridica dell'impegno**	**Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)**				**Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)**	**Tipologia di penalità D (decadenza totale) E (esclusione annuale)**	**Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione**	**Impegni pertinenti di condizionalità**	**Obiettivo di misura/azione collegato**
		Misura	**Operazione**	**Gruppo di coltura**	**Coltura**					
IE - Recupero e mantenimento di aree a frutticoltura estensiva Recupero e mantenimento di aree a frutticoltura estensiva; per i	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura1, azione 7, "Impegni specifici per il		**X**			**d**	**D**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	**NO**	Tutela del paesaggio rurale. Tutela della biodiversità. Tutela delle risorse idriche superficiali e profonde

castagneti densità compresa tra i 20 e 100 piante/ha; per i frutteti densità compresa tra 30 e 300 piante/ha	castagno" "Impegni specifici per altra frutticoltura estensiva".									

Impegni soggetti a riduzioni graduali

Elenco degli impegni soggetti a riduzioni graduali (I)	**Base giuridica dell'impegn o**	**Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)**				**Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrati vo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)**	**Tipologia di penalità G (riduzion e graduale)**	**Base giuridica per il calcolo della riduzione esclusione**	**Impegni pertinenti di condizional ità**	**Obiettivo di misura/azio ne collegato**	**Codice della griglia di riduzion e graduale**
		Misura	**Operazio ne**	**Gruppo di coltura**	**Coltura**						
I - Impegni relativi alle operazioni di potatura, pulizia sottobosco, sfalcio e	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres;		**X**			**d/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e	Art. 15 DM 30125/09 e Atti A4 e B9 dell'allegato 1 e Standard 4.1	Tutela del paesaggio rurale. Tutela della biodiversità. Tutela delle risorse	1.7.1

divieto di utilizzo di prodotti chimici di sintesi, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti	scheda della misura 214, sottomisura 1, azione 7, "Impegni specifici per il castagno" "Impegni specifici per altra frutticoltura estensiva".							smi	dell'allegato 2 DGR 1529 dd. 05.08.2011	idriche.	

Griglie : indici di entità gravità e durata per il calcolo della riduzione graduale del beneficio

1.7.1. Impegni relativi alle operazioni di potatura, pulitura sottobosco, sfalcio e divieto di utilizzo di prodotti chimici di sintesi, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti

Classe di violazione	Entità	Gravità	Durata
Bassa (1)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata <=15%	Mancato abbattimento di tutta la vegetazione arbustiva al primo anno d'impegno e/o mancata effettuazione delle operazioni di potatura di mantenimento	Mancato rispetto degli impegni ma con immediata attivazione interventi correttivi
Media (3)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata >15% e <=30 %	Mancata effettuazione delle operazioni di potatura di risanamento, delle spollonature ed asporto del materiale di risulta	Mancato rispetto degli impegni ma con attivazione interventi correttivi entro 30 giorni dal controllo
Alta (5)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata >30%	Mancata effettuazione dello sfalcio annuale con asporto del materiale di risulta e/o utilizzo di prodotti chimici di sintesi e/o prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti.	Mancato rispetto degli impegni e con attivazione interventi correttivi entro 60 giorni dal controllo

MISURA 214 – Sottomisura 1, azione 8 : diffusione dei reflui zootecnici

Requisiti di ammissibilità	Base giuridica
Azione 8. Diffusione dei reflui zootecnici. Obbligo di adesione iniziale per una superficie minima di ha 3,00.	DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres
Azione 8. Diffusione dei reflui zootecnici. Le superfici ammissibili sono le aree rurali B e C del territorio regionale di cui all'allegato 1 del PSR	DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres

Impegni essenziali

Elenco degli impegni essenziali (IE)	Base giuridica dell'impegno	Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)				Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)	Tipologia di penalità D (decadenza totale) E (esclusione annuale) G (riduzione e graduale)	Base giuridica per il calcolo della riduzione (R) esclusione (E)	Impegni pertinenti di condizionalità	Obiettivo di misura/azione collegato
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura					
IE - Azione 8. Diffusione dei reflui zootecnici Produzione della Comunicazione e di inizio spargimento degli effluenti	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura1, azione 8 "impegni".		X			a	D	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atto A4 dell' allegato 1 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela della delle risorse idriche, mantenimento della struttura del suolo

zootecnici e del Piano di Utilizzo dei reflui (PUR)										

Impegni soggetti a riduzioni graduali

Elenco degli impegni soggetti a riduzioni graduali (I)	**Base giuridica dell'impegno**	**Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)**				**Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)**	**Tipologia di penalità D (decadenza totale) E (esclusione annuale) G (riduzione graduale)**	**Base giuridica per il calcolo della riduzione (R) esclusione (E)**	**Impegni pertinenti di condizionalità**	**Obiettivo di misura/azione collegato**	**Codice della griglia di riduzione graduale**
		Misura	**Operazione**	**Gruppo di coltura**	**Coltura**						
I - Azione 8. Diffusione dei reflui zootecnici. Impegni relativi alla quantità di letame o materiale palabile, di fosforo assimilabile (P2O5) e alla loro corretta distribuzione in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura1, azione 8 "impegni".		x			**s/d**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 1975/2006 , Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, 15 e 16 DM 30125 del 22/12/08	Art. 15 DM 30125/09 e Atto A4 dell' allegato 1 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela della biodiversità, del paesaggio e delle risorse idriche, mantenimento della struttura del suolo	1.8.1

I - Azione 8. Diffusione dei reflui zootecnici. Impegni relativi alla quantità di letame o materiale palabile, di fosforo assimilabile (P2O5) e alla loro corretta distribuzione per le zone non vulnerabili da nitrati	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura1, azione 8 “impegni”.		**x**			**s/d**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 1975/2006 , Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, 15 e 16 DM 30125 del 22/12/08	Art. 15 DM 30125/09 e Atto A4 dell’ allegato 1 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela della biodiversità, del paesaggio e delle risorse idriche, mantenimen to della struttura del suolo	1.8.2
I - Azione 8. Diffusione dei reflui zootecnici. Impegni relativi alla completezza e correttezza della documentazio ne da produrre (Comunicazion e di inizio spargimento effluenti zootecnici e Piano di Utilizzo dei	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura1, azione 8 “impegni”.		**x**			**a**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 1975/2006 , Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, 15 e 16 DM 30125 del 22/12/08	**NO**	Tutela della biodiversità, del paesaggio e delle risorse idriche, mantenimen to della struttura del suolo	1.8.3

reflui - PUR)

Griglie : indici di entità gravità e durata per il calcolo della riduzione graduale del beneficio

1.8.1. Impegni relativi alla quantità di letame o materiale palabile, di fosforo assimilabile (P2O5) e alla loro corretta distribuzione in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata <=20%	Apporto di una quantità di letame tra 70 e 80 Kg /ha, o tra 120 e 130 Kg/ha; o superamento dell'apporto di P2O5 medio aziendale per ettaro di SAU, calcolato sull' ultimo triennio, entro il 20%	Inadempienze relative alla classe bassa di gravità riscontrate per una annualità
Media (3)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata >20% e <=50%	Apporto di una quantità di letame tra 60 e 70 Kg /ha, o tra 130 e 140 Kg/ha; o superamento dell'apporto di P2O5 medio aziendale per ettaro di SAU, calcolato sull' ultimo triennio, entro il 40%	Inadempienze relative alla classe media di gravità riscontrate per una annualità
Alta (5)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata > 50%	Apporto di una quantità di letame inferiore a 50 Kg /ha o superiore a 140 Kg/ha; o superamento dell'apporto di P2O5 medio aziendale per ettaro di SAU, calcolato sull' ultimo triennio oltre il 40%	Inadempienze riscontrate per due annualità

1.8.2. Impegni relativi alla quantità di letame o materiale palabile, di fosforo assimilabile (P2O5) e alla loro corretta distribuzione per le zone non vulnerabili da nitrati			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata <=20%	Apporto di una quantità di letame tra 140 e 160 Kg/ha o tra 240 e 260 Kg/ha per le zone non vulnerabili da nitrati; o superamento dell'apporto di P2O5 medio aziendale per ettaro di SAU, calcolato sull' ultimo triennio, entro il 20% **(*)**	Inadempienze relative alla classe bassa di gravità riscontrate per una annualità
Media (3)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata >20% e <=50%	Apporto di una quantità di letame tra 120 e 140 Kg/ha o tra 260 e 280 Kg/; o superamento dell'apporto di P2O5 medio aziendale per ettaro di SAU, calcolato sull' ultimo triennio, entro il 40% **(*)**	Inadempienze relative alla classe media di gravità riscontrate per una annualità
Alta (5)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata >50%	Apporto di una quantità di letame inferiore a 120 Kg/ha o superiore a 280 Kg/ha; o superamento dell'apporto di P2O5 medio aziendale per ettaro di SAU, calcolato sull' ultimo triennio oltre il 40% **(*)**	Inadempienze riscontrate per due annualità

(*) : per quanto riguarda il superamento dell'apporto di P2O5 essendo riferito alla media aziendale riguarda tutta l'azienda: in questo caso la classe di violazione per l'Entità è sempre Media (3).

1.8.3. Impegni relativi alla completezza e correttezza della documentazione da produrre (Comunicazione di inizio spargimento effluenti zootecnici e Piano di Utilizzo dei reflui)			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Errori, incompletezza o incongruenza della documentazione per una percentuale della superficie oggetto d'impegno < 10%	Errori formali di compilazione	Correzione e/o completamento della Comunicazione di inizio spargimento effluenti zootecnici e/o del Piano di Utilizzo dei reflui entro 15 giorni
Media (3)	Errori, incompletezza, assenza o	Incompletezza della documentazione	Correzione e/o completamento della

	incongruenza della documentazione per una percentuale della superficie oggetto d'impegno < 30%		Comunicazione di inizio spargimento effluenti zootecnici e/o del Piano di Utilizzo dei reflui entro 30 giorni
Alta (5)	Errori, incompletezza, assenza o incongruenza della documentazione per una percentuale della superficie oggetto d'impegno oltre 30%	Incongruenza tra i dati presenti in domanda e quanto dichiarato nella documentazione da produrre	Correzione e/o completamento della Comunicazione di inizio spargimento effluenti zootecnici e/o del Piano di Utilizzo dei reflui oltre 30 giorni

MISURA 214 – Sottomisura 2, azione 1: costituzione e manutenzione di habitat naturali e seminaturali, anche a fini faunistici; sottoazione 1 manutenzione di habitat e sottoazione 2 colture a perdere per la fauna selvatica

Requisiti di ammissibilità	Base giuridica
Sottoazione 1. Manutenzione di habitat. Impegni per le siepi, anche alberate e le piccole superfici boscate. Obbligo di adesione iniziale per una superficie minima di ha 0,1 e superficie massima non superiore al 20% della SAU riferita al primo anno d'impegno	DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres
Sottoazione 1. Manutenzione di habitat. Impegni per gli stagni ed i laghetti di acqua dolce e le risorgive. Obbligo di adesione iniziale per una superficie minima di ha 0,1 e superficie massima non superiore 1 ha	DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres
Sottoazione 1. Manutenzione di habitat. Impegni per i prati stabili . Obbligo di adesione iniziale per una superficie minima di ha 0.4	DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres
Sottoazione 1. Manutenzione di habitat. Impegni per i sistemi macchia radura. Obbligo di adesione iniziale per una superficie minima di ha 1.0	DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres
Sottoazione 2. Colture a perdere per la fauna selvatica. Impegni per le colture a perdere per la fauna selvatica. Obbligo di adesione iniziale per una superficie minima di ha 1.0 e massima non superiore al 20% della SAU aziendale e comunque non superiore a ha. 10.00	DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres

Impegni essenziali										
Elenco degli impegni essenziali (IE)	**Base giuridica dell'impegno**	**Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)**				**Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura**	**Tipologia di penalità D (decadenza totale) E (esclusione annuale)**	**Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione**	**Impegni pertinenti di condizionalità**	**Obiettivo di misura/azione collegato**
		Misura	**Operazione**	**Gruppo di coltura**	**Coltura**					

						speditiva (s) e/o documentale (d)				
IE - Sottoazione 1 Manutenzione di habitat. Impegni per le siepi, anche alberate e le piccole superfici boscate. Mantenimento di siepi o boschetti preesistenti o di nuova costituzione	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura2, azione1, sottoazione1 "Impegni per le siepi , anche alberate e le piccole superfici boscate".			**X**		**s**	**D**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Standard 4.4 dell' allegato 2 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela del paesaggio rurale e della biodiversità. Tutela delle risorse idriche superficiali e profonde
IE - Sottoazione 1 Manutenzione di habitat. Impegni per gli stagni ed i laghetti di acqua dolce e le risorgive. Mantenimento di stagni e laghetti preesistenti o di nuova costituzione	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura2, azione1, sottoazione1 "Impegni per gli stagni ed i laghetti di acqua dolce e le risorgive".			**X**		**s**	**D**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Standard 4.4 dell' allegato 2 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela della biodiversità. Tutela delle risorse idriche superficiali e profonde

IE - Sottoazione 1 Manutenzione di habitat. Impegni per i prati stabili. Mantenimento di prati stabili naturali iscritti all'inventario di cui all'art. 6 della LR 9/2005 e rispetto delle norme di tutela di cui alla LR. 9/2005 e Natura 2000	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura2, azione1, sottoazione1 "Impegni per i prati stabili naturali".			**X**		**d/s**	**D**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atto A1 dell' allegato 1 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela e incremento della biodiversità
IE - Sottoazione 1 Manutenzione di habitat. Impegni per i sistemi macchia radura. Mantenimento di sistemi macchia radura preesistenti o di nuova costituzione	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura2, azione1, sottoazione1 "Impegni per i sistemi macchia radura".			**X**		**s**	**D**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atto A1 dell' allegato 1 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela della biodiversità. Tutela delle risorse idriche superficiali e profonde
IE - Sottoazione	PSR 2007-2013 versione			**X**		**s**	**D**	Art. 18 reg. (CE)	Art. 15 DM 30125/09 e	Tutela della biodiversità.

2. Colture a perdere per la fauna selvatica. Impegni per le colture a perdere per la fauna selvatica. Coltivare colture a perdere per la fauna selvatica	4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura2, azione1, sottoazione1 “Impegni per le colture a perdere per la fauna selvatica”.							65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Atti A1, B9 dell’ allegato 1 e Standard 2.2 dell’allegato 2 DGR 1529 dd. 05.08.2011	

Impegni soggetti a riduzioni graduali											
Elenco degli impegni soggetti a riduzioni graduali (I)	Base giuridica dell'impegno	Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)				Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)	Tipologia di penalità G (riduzione graduale)	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione	Impegni pertinenti di condizionalità	Obiettivo di misura/azione collegato	Codice della griglia di riduzione graduale
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura						
I - Sottoazione 1 Manutenzione e di habitat. Impegni per le siepi, anche alberate e le piccole superfici boscate. Impegni relativi alle operazioni di rimpiazzo delle fallanze ed al divieto dell'utilizzo di fertilizzanti,	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 2, azione1, sottoazione 1 "Impegni per le siepi , anche alberate e le piccole superfici		**X**			**d/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atti A4 e B9 dell'allegato 1 e Standard 4.4 dell' allegato 2 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela della biodiversità	2.1.1

prodotti fitosanitari, diserbanti e/o disseccanti	boscate".										
I - Sottoazione 1 Manutenzione di habitat. Impegni per le siepi, anche alberate e le piccole superfici boscate. Impegni relativi al mantenimento e/o costituzione fascia di rispetto perimetrale	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 2, azione 1, sottoazione 1 "Impegni per le siepi , anche alberate e le piccole superfici boscate".			**X**		**s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Standard 4.4 dell'allegato 2 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela della biodiversità	2.1.2
I - Sottoazione 1 Manutenzione di habitat. Impegni per gli stagni ed i laghetti di acqua dolce e le risorgive. Impegni relativi alla dimensione ed ai livelli idrici	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 2, azione 1, sottoazione 1 "Impegni			**X**		**s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Standard 4.4 dell'allegato 2 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela delle risorse idriche superficiali e profonde	2.1.3

della superficie ad acqua	per gli stagni ed i laghetti di acqua dolce e le risorgive".									
I - Sottoazione 1 Manutenzione di habitat. Impegni per gli stagni ed i laghetti di acqua dolce e le risorgive. Impegni relativi alla gestione della fascia di rispetto	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 2, azione1, sottoazione 1 "Impegni per gli stagni ed i laghetti di acqua dolce e le risorgive".			**X**		**s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 Atti B4, B9 e Standard 4.4 dell'allegato 2 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela della biodiversità. Tutela delle risorse idriche superficiali e profonde	2.1.4
I - Sottoazione 1 Manutenzione di habitat. Impegni per gli stagni ed i laghetti di acqua dolce e le risorgive. Impegni relativi alla gestione della superficie ad	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 2, azione1, sottoazione 1 "Impegni			**X**		**s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atti A1, A4, B9 dell'allegato 1 standard 4.4 dell'allegato 2 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela delle risorse idriche , tutela della biodiversità	2.1.5

acqua.	per gli stagni ed i laghetti di acqua dolce e le risorgive".										
I - Sottoazione 1 Manutenzione e di habitat. Impegni per i prati stabili. Impegni relativi alle operazioni di: sfalcio, estirpo novellame, ripristino condizioni di falci abilità; divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres;; scheda della misura 214, sottomisura 2, azione 1, sottoazione 1 "Impegni per i prati stabili naturali".		**X**			**d/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atti A1 e B9 dell'allegato 1 e Standard 4.1 dell'allegato 2 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela del paesaggio rurale e della biodiversità. Tutela delle risorse idriche superficiali e profonde	2.1.6
I - Sottoazione 1 Manutenzione e di habitat. Impegni per i prati stabili. Premio aggiuntivo: salvaguardia dei nidi	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres;; scheda della misura 214, sottomisura				**X**	**a/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atto A1 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela della biodiversità.	2.1.7

naturali. Impegno relativo alla salvaguardia dei nidi naturali	2, azione 1, sottoazione 1 "Impegni per i prati stabili naturali". Premio aggiuntivo per la salvaguardia delle nidificazioni										
I - Sottoazione 1 Manutenzione di habitat. Impegni per i sistemi macchia radura. Impegni relativi alle operazioni di sfalcio, al corretto dimensionamento della superficie a radura ed al divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 2, azione 1, sottoazione 1 "Impegni per i sistemi macchia radura".		**X**			**s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atti A1, A4, B9 dell'allegato 1 e Standard 4.1 dell'allegato 2 DGR 1529 dd. 05.08.2011.	Tutela del paesaggio rurale e della biodiversità. Tutela delle risorse idriche superficiali e profonde	2.1.8

I - Sottoazione 2. Colture a perdere per la fauna selvatica. Impegni per le colture a perdere per la fauna selvatica. Impegni relativi alla gestione delle colture a perdere	PSR 2007-2013 versione 4 . DPReg 28 febbraio 2011 n. 040/Pres; scheda della misura 214, sottomisura 2, azione 1, sottoazione 1 "Impegni per le colture a perdere per la fauna selvatica".			**X**		**d/s**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, e 16 DM 30125del 22/12/09 e smi	Art. 15 DM 30125/09 e Atti A1, A4, B9 dell'allegato 1 e Standard 2.1 e 2.2 dell'allegato 2 DGR 1529 dd. 05.08.2011	Tutela della biodiversità.	2.1.9

Griglie : indici di entità gravità e durata per il calcolo della riduzione graduale del beneficio

2.1.1. Impegni per le siepi, anche alberate e le piccole superfici boscate. Impegni relativi alle operazioni di rimpiazzo delle fallanze ed al divieto dell'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e/o disseccanti

Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata <=15%	Mancato utilizzo delle specie ammesse per i rimpiazzi	attivazione interventi correttivi entro 15 giorni dal controllo
Media (3)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata >15% e <=30%	utilizzo di prodotti chimici di sintesi	utilizzo per una volta di un prodotto non consentito
Alta (5)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata >30%	utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti.	utilizzo per più volte di un prodotto non consentito

2.1.2 Impegni per le siepi, anche alberate e le piccole superfici boscate. Impegni relativi al mantenimento e/o costituzione fascia di rispetto perimetrale

Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata <=15%	Effettuazione difforme dello sfalcio	Attivazione intervento correttivo sull'effettuazione dello sfalcio entro 15 giorni dal controllo
Media (3)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata >15% e <=30 %	Mancata effettuazione dello sfalcio	Attivazione intervento correttivo sull'effettuazione dello sfalcio entro 30 giorni dal controllo
Alta (5)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata >30%	Mancata effettuazione della fascia tampone	Attivazione intervento correttivo sulla costituzione della fascia di rispetto entro 30 giorni dal controllo

2.1.3. Impegni per gli stagni ed i laghetti di acqua dolce e le risorgive. Impegni relativi alla dimensione ed ai livelli idrici della superficie ad acqua

Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Riduzione della superficie sommersa con adeguato livello idrico <=10% rispetto alla superficie minima	Livello idrico inadeguato	Livello idrico inadeguato per non più di due mesi/anno
Media (3)	Riduzione della superficie sommersa con adeguato livello idrico >10% e	Livello idrico inadeguato con una presenza di superficie asciutta <=20%	Livello idrico inadeguato per non più di tre mesi/anno

	<=20% rispetto alla superficie minima		
Alta (5)	Riduzione della superficie sommersa con adeguato livello idrico >20% rispetto alla superficie minima	Livello idrico inadeguato con una presenza di superficie asciutta >20%	Livello idrico inadeguato per più di tre mesi/anno

2.1.4 Sottoazione 1 Manutenzione di habitat. Impegni per gli stagni ed i laghetti di acqua dolce e le risorgive. Impegni relativi alla gestione della fascia di rispetto

Classe di violazione	Entità	Gravità	Durata
Bassa (1)	Riduzione della dimensione della fascia di rispetto <=15% rispetto alla superficie minima	Effettuazione di sfalci difforme a quanto previsto	Effettuazione di più di uno sfalcio/anno
Media (3)	Riduzione della dimensione della fascia di rispetto >15% >30% rispetto alla superficie minima	Effettuazione di sfalci difforme a quanto previsto	Effettuazione di sfalci nei periodi vietati
Alta (5)	Riduzione della dimensione della fascia di rispetto >30% rispetto alla superficie minima	Utilizzo di specie arboree/arbustive non idonee	Mancata effettuazione degli sfalci

2.1.5 . Impegni per gli stagni ed i laghetti di acqua dolce e le risorgive. Impegni relativi alla gestione della superficie ad acqua.

Classe di violazione	Entità	Gravità	Durata
Bassa (1)	Effettuazione di un intervento non ammesso	Effettuazione del controllo e dell'asportazione della vegetazione acquatica e dei sedimenti fuori dal periodo ammesso	Attivazione di interventi correttivi entro 5 giorni dal controllo
Media (3)	Effettuazione di due interventi non ammessi	Immissione di specie vegetali ed animali alloctone e di pesci	Attivazione di interventi correttivi entro 15 giorni dal controllo
Alta (5)	Effettuazione di più di due interventi non ammessi	Utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti	Attivazione di interventi correttivi entro 30 giorni dal controllo

2.1.6 . Impegni per i prati stabili. Impegni relativi alle operazioni di: sfalcio, estirpo novellame, ripristino condizioni di falci abilità; divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.

Classe di violazione	Entità	Gravità	Durata

Bassa (1)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata <=15%	Mancato sfalcio	Attivazione immediata interventi correttivi
Media (3)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata >15% e <=30 %	Mancato ripristino delle condizioni di falciabilità e/o mancato estirpo del novellame	Attivazione interventi correttivi entro 30 giorni dal controllo
Alta (5)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata >30%	Utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti	Attivazione interventi correttivi dopo 30 giorni dal controllo

2.1.7. Impegno relativo alla salvaguardia dei nidi naturali			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie vincolata <=15%	Mancato rispetto di 1 vincolo	Mancato rispetto per un periodo <=20% del periodo vincolato
Media (3)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie vincolata >15% e <=40%	Mancato rispetto di 2 vincoli	Mancato rispetto per un periodo >20% e <=50% del periodo vincolato
Alta (5)	Mancato rispetto degli impegni su una superficie vincolata >40%	Mancato rispetto di più di 2 vincoli	Mancato rispetto per un periodo >50% del periodo vincolato

2.1.8 . Impegni per i sistemi macchia radura. Impegni relativi alle operazioni di sfalcio, al corretto dimensionamento della superficie a radura ed al divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata <=15%	Mancata effettuazione dello sfalcio o effettuazione dello stesso in periodi non consentiti -	Immediata attivazione interventi correttivi
Media (3)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata >15% e <=30 %	Non corretto dimensionamento della superficie a radura	Attivazione interventi correttivi entro 30 giorni dal controllo
Alta (5)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata >30%	Utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti	Attivazione interventi correttivi dopo 30 giorni dal controllo

2.1.9 . Impegni per i sistemi macchia radura. Impegni per le colture a perdere per la fauna selvatica. Impegni relativi alla gestione delle colture a perdere			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata <=15%	Mancato rispetto della larghezza massima delle fasce e delle interfile	Mancato rispetto degli obblighi per un anno o eliminazione della coltura dopo il 31 gennaio
Media (3)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata >15% e <=30 %	Mancato rispetto obbligo di attuare almeno 2 colture, di attuare colture diverse da quelle limitrofe non a perdere, di attuare colture diverse da quelle dell'anno precedente	Mancato rispetto degli obblighi per due anni o eliminazione della coltura dopo il 15 gennaio
Alta (5)	Mancato rispetto vincoli su una percentuale della superficie impegnata >30%	Mancato rispetto divieto utilizzo concimi chimici di sintesi, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti; eliminazione della coltura prima del 15 marzo	Mancato rispetto degli obblighi per più di due anni o eliminazione della coltura prima del 15 gennaio

VISTO: L'ASSESSORE ANZIANO: DE ANNA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_7_1_DGR_141_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2012, n. 141

Misura 214 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: modifiche tecniche ai casi di riduzione esclusione e decadenza degli aiuti per l'azione 1.8.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
VISTA la decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013);
VISTO il regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione applicativo del regolamento (CE) 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEARS;
VISTO il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 applicativo del regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente il riconoscimento degli organismi pagatori e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEARS;
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
VISTO il regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
VISTO il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/(2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO l'articolo 34 del regolamento (CE) 65/2011 che ha abrogato il regolamento (CE) 1975/2006 mantenendole attiva l'ultrattività per tutte le domande di pagamento presentate anteriormente al primo gennaio 2011;
VISTA la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della regione del 12 febbraio 2008, n. 054;
VISTO l'allegato D del regolamento 054/2008 come modificato dal decreto 647 del 19 aprile 2010 dell'Autorità di Gestione, in particolare la scheda della misura 214 (pagamenti agroambientali) azione 8 (diffusione dei reflui zootecnici);
VISTI l' articolo 2, comma 2 bis, del regolamento 054/2008, introdotto con decreto n. 16 del 29 gennaio 2010 del Presidente della regione secondo il quale i casi di riduzione, esclusione e decadenza degli aiuti, di cui al presente regolamento, derivanti dalla violazione degli impegni sono individuati con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2008;
VISTO il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della regione del 28 febbraio 2011, n. 40;

VISTI gli articoli 92 e 93 del regolamento 40 /2011 in forza dei quali il regolamento 54/2008 benchè abrogato continua ad applicarsi alle procedure avviate sulla base dei bandi pubblicati anteriormente all'entrata in vigore del regolamento stesso;
VISTO l'articolo 23 del decreto 30125/2009 che ha stabilito che le Regioni, sentito l'organismo pagatore competente, in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea ed alle relative disposizioni attuative, individuano con propri provvedimenti, tra l'altro i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 14, 15 e 19;
VISTA la propria delibera n. 1323 del 01 luglio 2011 che, in allegato, individua i casi di riduzione, esclusione e decadenza derivanti dalla violazione degli impegni posti in capo ai beneficiari degli aiuti concessi a valere sulla misura 214 (pagamenti agroambientali), sottomisura 1 (agricoltura a basso impatto ambientale), azione 8 (diffusione dei reflui zootecnici);
ATTESO che sono pervenute dall'organismo pagatore ulteriori osservazioni in merito alla necessità di una maggiore distinzione tra gli impegni di baseline rispetto agli impegni specifici per il PSR al fine di standardizzare le procedure di controllo;
RITENUTO quindi di modificare il contenuto dell' allegato della delibera n. 1323 del 01 luglio 2011 al fine di distinguere gli impegni di baseline da quelli specifici del PSR;
SENTITO l'organismo pagatore, Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di individuare, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 e ai sensi dell' art. 2, comma 2 bis del regolamento generale del PSR 2007-2013, approvato con decreto del Presidente della regione del 12 febbraio 2008, n. 054 i casi di riduzione, esclusione e decadenza derivanti dalla violazione degli impegni posti in capo ai beneficiari degli aiuti concessi a valere sul PSR 2007-2013 sulla misura 214 (pagamenti agroambientali), così come riportati nell'allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, per quanto riguarda i casi di riduzione, esclusione e decadenza diversi da quelli relativi alla violazione degli impegni individuati nell'allegato alla presente deliberazione, si rinvia alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale, alle previsioni del decreto ministeriale 30125/2009 e al programma di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
3. di dare atto che i casi di riduzione, esclusione e decadenza riportati nell'allegato alla presente deliberazione si applicano ai fini dei controlli di cui al regolamento CE1975/2006 e al regolamento CE 65/2011 per i beneficiari della misura 214 aderenti alla sottomisura 1 (agricoltura a basso impatto ambientale), azione 8 (diffusione dei reflui zootecnici) del PSR 2007-2013 in riferimento al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della regione del 12 febbraio 2008, n. 054;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO: DE ANNA
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_7_1_DGR_141_2_ALL1

Individuazione dei casi di riduzione, esclusione e decadenza relativi alla MISURA 214 del PSR 2007-2013 in attuazione del DM 30125 del 22 dicembre 2009

Premessa

Il presente allegato contiene le fattispecie di violazioni di impegni della Misura 214 dell'Asse 2 del PSR 2007-2013 della regione Friuli Venezia Giulia,nonché i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione, ai sensi del Reg. (UE) n. 65/2011 del 27 gennaio 2011 *"Che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1968/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale"* e del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante *" disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale "*.
In linea generale, per ogni impegno è stato individuato un livello di disaggregazione (es. coltura, gruppo di coltura, operazione, azione, misura) con conseguente definizione del montante riducibile in caso di violazione dell'impegno medesimo. Per ogni impegno delle Misura 214 è stata individuata una griglia contenente, per ciascun indice di verifica, un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5).
Nella definizione delle esclusioni dai sostegni si evidenzia che le infrazioni definite nelle Colonne "Impegni essenziali", eventualmente presenti, comportano la revoca della concessione dell' aiuto in applicazione del primo comma dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 65/2011 e sempre il recupero dei pagamenti indebitamente percepiti, in applicazione dell'art. 80 del Reg. (CE) 1122/2004 e dell'art. 5 del Reg. (CE) 65/2011. Per gli impegni essenziali, di conseguenza, non sono stati individuati gli indici di verifica. Nell'ambito del regime di condizionalità si evidenzia che sono stati individuati gli impegni agro ambientali ad esso direttamente pertinenti.

I beneficiari dei pagamenti agroambientali sono tenuti a rispettare tutti i requisiti minimi come definiti nel PSR.
Inoltre devono essere rispettate le norme obbligatorie stabilite in applicazione degli art. 5 e 6 e dagli allegati II e III del reg. Ce 73/2009, del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, nonché della DGR 1529 del 5 agosto 2011 di recepimento del suddetto decreto, le norme relative all'uso di fertilizzanti e le norme relative all'uso di prodotti fitosanitari.

MISURA 214 – Sottomisura 1, azione 8 : diffusione dei reflui zootecnici

Requisiti di ammissibilità	Base giuridica
Azione 8. Diffusione dei reflui zootecnici. Obbligo di adesione iniziale per una superficie minima di ha 3,00.	DPReg 12/02/2008 n. 054/Pres e decreto dell'Autorità di gestione PSR 2007-2013 n. 647 dd. 19/04/2010.
Azione 8. Diffusione dei reflui zootecnici. Le superfici ammissibili sono le aree rurali B e C del territorio regionale di cui all'allegato 1 del PSR	DPReg 12/02/2008 n. 054/Pres e decreto dell'Autorità di gestione PSR 2007-2013 n. 647 dd. 19/04/2010.

Impegni essenziali

Elenco degli impegni essenziali (IE)	Base giuridica dell'impegno	Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)				Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)	Tipologia di penalità D (decadenza totale) E (esclusione annuale) G (riduzione graduale)	Base giuridica per il calcolo della riduzione (R) esclusione (E)	Impegni pertinenti di condizionalità	Obiettivo di misura/azione collegato
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura					
IE - Azione 8. Diffusione dei reflui zootecnici Produzione della Comunicazione di inizio spargimento degli effluenti zootecnici e del Piano di Utilizzo dei reflui (PUR) rispetto ai massimali previsti nelle zone ordinarie e nelle ZVN	DPReg 12/02/2008 n. 054/Pres e decreto dell'Autorità di gestione PSR 2007-2013 n. 647 dd. 19/04/2010		X			a	D	Art. 18 reg. (CE) 1975/2006, Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, 15 e 16 DM 30125 del 22/12/08	DM n. 30125 del 22/12/2009 e DGR n. 495 del 18/03/2010 Allegato 1 Atto A4 e succ. mod. e integrazioni; DPReg 24/05/2010 n. 108/Pres	Tutela della delle risorse idriche, mantenimento della struttura del suolo

Impegni soggetti a riduzioni graduali

Elenco degli impegni soggetti a riduzioni graduali (I)	**Base giuridica dell'impegno**	**Livello di attribuzione dell' impegno (determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 3 del DM 20/03/2008)**				**Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (a) 100% delle domande. 2. Controllo in loco 5% delle domande :di natura speditiva (s) e/o documentale (d)**	**Tipologia di penalità D (decadenza totale) E (esclusione annuale) G (riduzione graduale)**	**Base giuridica per il calcolo della riduzione (R) esclusione (E)**	**Impegni pertinenti di condizionalità**	**Obiettivo di misura/azion e collegato**	**Codice della griglia di riduzione graduale**
		Misura	**Operazi one**	**Gruppo di coltura**	**Coltura**						
I - Azione 8. Diffusione dei reflui zootecnici. Impegni relativi alla quantità di letame o materiale palabile, di fosforo assimilabile (P2O5) e alla loro corretta distribuzione in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)	DPReg 12/02/2008 n. 054/Pres e decreto dell'Autorità di gestione PSR 2007-2013 n. 647 dd. 19/04/2010		**x**			**s/d**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 1975/2006, Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, 15 e 16 DM 30125 del 22/12/08	DM n. 30125 del 22/12/2009 e DGR n. 495 del 18/03/2010 Allegato 1 Atto A4 e succ. mod. e integrazioni; DPReg 24/05/2010 n. 108/Pres	Tutela della biodiversità, del paesaggio e delle risorse idriche, mantenimento della struttura del suolo	1.1.1
I - Azione 8. Diffusione dei reflui zootecnici. Impegni relativi alla quantità di letame o materiale palabile, di fosforo assimilabile	DPReg 12/02/2008 n. 054/Pres e decreto dell'Autorità di gestione PSR 2007-2013 n. 647 dd. 19/04/2010		**x**			**s/d**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 1975/2006, Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, 15 e 16 DM 30125 del 22/12/08	DM n. 30125 del 22/12/2009 e DGR n. 495 del 18/03/2010 Allegato 1 Atto A4 e succ. mod. e integrazioni; DPReg 24/05/2010 n. 108/Pres	Tutela della biodiversità, del paesaggio e delle risorse idriche, mantenimento della struttura del suolo	1.1.2

(P2O5) e alla loro corretta distribuzione per le zone non vulnerabili da nitrati											
IE - Azione 8. Diffusione dei reflui zootecnici Produzione della Comunicazione di inizio spargimento degli effluenti zootecnici e del Piano di Utilizzo dei reflui (PUR) rispetto ai massimali previsti nelle zone ordinarie e nelle ZVN	DPReg 12/02/2008 n. 054/Pres e decreto dell'Autorità di gestione PSR 2007-2013 n. 647 dd. 19/04/2010		**X**			**a**	**G**	Art. 18 reg. (CE) 1975/2006, Art. 18 reg. (CE) 65/2011 ed artt. 14, 15 e 16 DM 30125 del 22/12/08	DM n. 30125 del 22/12/2009 e DGR n. 495 del 18/03/2010 Allegato 1 Atto A4 e succ. mod. e integrazioni; DPReg 24/05/2010 n. 108/Pres	Tutela della delle risorse idriche, mantenimento della struttura del suolo	1.1.3

Griglie : indici di entità gravità e durata per il calcolo della riduzione graduale del beneficio

1.1.1. Impegni relativi alla quantità di letame o materiale palabile, di fosforo assimilabile (P2O5) e alla loro corretta distribuzione in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata <=20%	Apporto di una quantità di letame tra 70 e 80 Kg /ha, o tra 120 e 130 Kg/ha; o superamento dell'apporto di P2O5 medio aziendale per ettaro di SAU, calcolato sull' ultimo triennio, entro il 20%	Inadempienze relative alla classe bassa di gravità riscontrate per una annualità
Media (3)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata >20% e <=50%	Apporto di una quantità di letame tra 60 e 70 Kg /ha, o tra 130 e 140 Kg/ha; o superamento dell'apporto di P2O5 medio aziendale per ettaro di SAU, calcolato sull' ultimo triennio, entro il 40%	Inadempienze relative alla classe media di gravità riscontrate per una annualità
Alta (5)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata > 50%	Apporto di una quantità di letame inferiore a 50 Kg /ha o superiore a 140 Kg/ha; o superamento dell'apporto di P2O5 medio aziendale per ettaro di SAU, calcolato sull' ultimo triennio oltre il 40%	Inadempienze riscontrate per due annualità

1.1.2. Impegni relativi alla quantità di letame o materiale palabile, di fosforo assimilabile (P_2O_5) e alla loro corretta distribuzione per le zone non vulnerabili da nitrati			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata <=20%	Apporto di una quantità di letame tra 140 e 160 Kg/ha o tra 240 e 260 Kg/ha per le zone non vulnerabili da nitrati; o superamento dell'apporto di P_2O_5 medio aziendale per ettaro di SAU, calcolato sull' ultimo triennio, entro il 20% **(*)**	Inadempienze relative alla classe bassa di gravità riscontrate per una annualità
Media (3)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata >20% e <=50%	Apporto di una quantità di letame tra 120 e 140 Kg/ha o tra 260 e 280 Kg/; o superamento dell'apporto di P_2O_5 medio aziendale per ettaro di SAU, calcolato sull' ultimo triennio, entro il 40% **(*)**	Inadempienze relative alla classe media di gravità riscontrate per una annualità
Alta (5)	Mancato rispetto vincoli su una superficie impegnata >50%	Apporto di una quantità di letame inferiore a 120 Kg/ha o superiore a 280 Kg/ha; o superamento dell'apporto di P_2O_5 medio aziendale per ettaro di SAU, calcolato sull' ultimo triennio oltre il 40% **(*)**	Inadempienze riscontrate per due annualità

(*) : per quanto riguarda il superamento dell'apporto di P_2O_5 essendo riferito alla media aziendale riguarda tutta l'azienda: in questo caso la classe di violazione per l'Entità è sempre Media (3).

1.1.3. Impegni relativi alla completezza della documentazione da produrre (Comunicazione di inizio spargimento effluenti zootecnici e Piano di Utilizzo dei reflui)			
Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Bassa (1)	Errori, incompletezza o incongruenza della documentazione per una percentuale della superficie oggetto di impegno < 10%	Errori formali di compilazione	Correzione e/o completamento della comunicazione di inizio spargimento effluenti zootecnici e/o del Piano di Utilizzo dei reflui entro 15 giorni
Media (3)	Errori, incompletezza o incongruenza della documentazione per una percentuale della superficie oggetto di impegno < 30%	Incompletezza della documentazione	Correzione e/o completamento della comunicazione di inizio spargimento effluenti zootecnici e/o del Piano di Utilizzo dei reflui entro 30 giorni
Alta (5)	Errori, incompletezza o incongruenza della documentazione per una percentuale della superficie oggetto di impegno oltre 30%	Incongruenza tra i dati presenti in domanda e quanto dichiarato nella documentazione da produrre	Correzione e/o completamento della comunicazione di inizio spargimento effluenti zootecnici e/o del Piano di Utilizzo dei reflui oltre 30 giorni

VISTO: L'ASSESSORE ANZIANO: DE ANNA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_7_1_DGR_142_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2012, n. 142

LR 80/1982. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la concessione, con le disponibilità del Fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;
VISTO l'art. 3 della predetta legge regionale 80/1982, così come modificato dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che stabilisce che il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, o suo delegato, adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità alle disposizioni regolamentari ed agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura;
ATTESO che in relazione alla suddetta previsione si rende necessaria una ricognizione periodica delle disponibilità finanziarie del Fondo, effettive e programmabili, ed una analoga valutazione dei flussi di spesa derivanti dall'attività del Fondo tale da consentire, in termini previsionali, la destinazione di una parte delle disponibilità a ciascuna delle diverse tipologie di intervento agevolato attuate;
RILEVATO che ai sensi dell'articolo 2 della legge istitutiva del Fondo le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari dei finanziamenti sono destinate al reintegro delle disponibilità finanziarie del Fondo, così come l'ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati;
RILEVATO altresì che in aggiunta alle predette tipologie di entrata che costituiscono le disponibilità del Fondo si devono considerare i conferimenti dal bilancio regionale e le anticipazioni poste in essere ai sensi della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 14, commi 39, 46, 49 e 50, che prevede la costituzione del Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale per la concessione di anticipazioni alle gestioni fuori bilancio di alcuni Fondi di rotazione tra i quali il Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo ;
CONSIDERATO che l'articolo 2 della predetta legge regionale 80/1982, così come da ultimo dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) stabilisce in quindici anni la durata massima del periodo di ammortamento dei finanziamenti agevolati;
CONSIDERATO che la convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e le Banche per disciplinare la concessione dei i finanziamenti agevolati con le disponibilità del Fondo prevede che l'ammortamento dei finanziamenti medesimi avvenga in semestralità costanti posticipate;
RILEVATO che l'incasso delle suddette semestralità è garantito dalle Banche che erogano i finanziamenti agevolati in base a quanto stabilito sia dalla legge istitutiva del Fondo che dalla predetta convenzione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2010, n. 1938, in base alla quale una quota dei rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati con le disponibilità del Fondo deve essere accantonata a decorrere dalla scadenza del 31 dicembre 2010 al fine della restituzione al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale ed al bilancio regionale delle anticipazioni accreditate al Fondo ai sensi della legge regionale 11/2009;
RILEVATO pertanto che le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo derivanti dai rientri delle quote di ammortamento in scadenza risultano individuabili con sufficiente precisione mentre non è preventivabile la quota di disponibilità conseguente alle anticipazioni eventualmente disposte dal Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui alla legge regionale 11/2009;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 2 di approvazione del regolamento recante criteri e modalità di concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 di approvazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura

finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 262 di approvazione del regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263/Pres.. di approvazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007);
VISTO altresì il Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 47/Pres. di approvazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro - energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
VISTI i regolamenti recanti criteri e modalità per la concessione delle ulteriori tipologie di finanziamenti erogabili con le disponibilità del Fondo ed approvati con Decreti del Presidente della Regione 18 settembre 2006, n. 279, 11 maggio 2009, n. 125, 1 dicembre 2009, n. 334, 18 ottobre 2010, nn. 226, 227, 228 e 229, 7 marzo 2011, nn. 43,44,45,46;
VISTI l' articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011_2013), e l'articolo 2, commi da 3 a 9 e da 11 a 16, della legge regionale 18/2011 che attivano tipologie di agevolazione di nuova istituzione da realizzarsi con le disponibilità del Fondo;
VISTO in particolare l'articolo 2, comma 20, della legge 11/2011 che autorizza l'Amministrazione regionale ad impiegare, per gli interventi di cui al comma 18 dello stesso articolo, anche i rientri dei finanziamenti erogati utilizzando le anticipazioni disposte ai sensi dell'articolo 14, comma 46, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'utilizzo delle disponibilità, la previsione del flusso di richieste di finanziamenti che supporta la definizione della programmazione relativamente alla destinazione delle risorse tra le alle varie tipologie di intervento ha valenza meramente indicativa;
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di continuare a garantire la massima flessibilità operativa del Fondo, adottare un atto di programmazione delle entrate e delle uscite che possa essere prontamente oggetto di adeguamento da parte dell'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali in conseguenza sia di accresciute disponibilità finanziarie che dovessero affluire al Fondo con conferimenti dal bilancio regionale o con anticipazioni ai sensi della legge regionale 11/2009, sia di nuove o mutate esigenze nell' utilizzo delle disponibilità;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato l'allegato documento avente titolo: "Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2012".
2. In caso di accresciute disponibilità finanziarie che dovessero affluire al Fondo con conferimenti dal bilancio regionale o con anticipazioni ai sensi della legge regionale 11/2009 o nel caso di nuove o mutate esigenze nell'utilizzo delle disponibilità medesime il "Documento di programmazione" è aggiornato con decreto dell'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali.
3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO: DE ANNA
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_7_1_DGR_142_2_ALL1

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2012.

PARTE I^

DISPONIBILITA' FINANZIARIE

TIPOLOGIE DI DISPONIBILITA'			**SOMME PARZIALI**	***SOMME TOTALI***
A - Disponibilità di cassa al 09.01.2012				1.400.000
B - Rientri di rate	**B1**	Rientri I° semestre	5.300.000	11.000.000
	B2	Rientri II° semestre	5.700.000	
C - Interessi, Estinzioni anticipate, Riversamenti				1.200.000
D - Anticipazioni legge regionale 4 giugno 2009, n. 11				5.000.000
E - Nuovi conferimenti dal bilancio				---
F - Accantonamenti rientri anticipazioni lr 11/2009 riutilizzabili ai sensi della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 articolo 2, comma 20.				22.000.000
TOTALE DISPONIBILITÀ				40.600.000

PARTE II^

USCITE FINANZIARIE

TIPOLOGIE DI USCITA	*SOMME PARZIALI*		*SOMME TOTALI*
A - Finanziamenti investimenti produzione primaria (Decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 2).			8.000.000
B - Finanziamenti ristrutturazione finanziaria imprese di produzione primaria (Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261).	**B1** - Imprese operanti nel settore zootecnico.	500.000	1.000.000
	B2 - Altre imprese	500.000	
C - Finanziamenti investimenti trasformazione e commercializzazione (Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0262).	**C1** - Acquisto mezzi trasporto latte (Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, articolo 2, commi da 3 a 9)	100.000	3.600.000
	C2 - Altri investimenti	3.500.000	
D - Finanziamenti ristrutturazione finanziaria imprese di trasformazione e commercializzazione (Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0263).	**D1** - Imprese agricole operanti nella trasformazione di latte.		----
	D2 - Imprese artigiane		
E - Finanziamenti pesca ed acquacoltura (Decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2009, n. 125).			---

F - Finanziamenti aziende in difficoltà (Decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2006, n. 279).		---
G - Finanziamenti danni (Decreti del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, nn. 226, 227, 228, 229).		3.050.000
H - Finanziamenti sistemi agro-energetici (Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 47).		1.500.000
I - Finanziamenti Anticipo di magazzino (Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, art. 2, commi da 17 a 24).		22.000.000
L - Finanziamenti Progetti collettivi pesca ed acquacoltura (Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, articolo 2, commi da 11 a 16).		1.000.000
TOTALE USCITE		40.150.000

PARTE III^ RIEPILOGO

parte	*denominazione*	*somme*
PARTE I^	TOTALE DISPONIBILITA'	40.600.000
PARTE II^	TOTALE USCITE	40.150.000
	RISERVA DI DISPONIBILITA' *	450.000**

* Alla RISERVA affluiscono le eventuali maggiori somme rispetto a quanto previsto nella Parte I^ (DISPONIBILITÀ FINANAZIARIE) lett. **C**) (Interessi, Estinzioni anticipate, Riversamenti)

Alla RISERVA attingono, quando esaurite, le tipologie di uscita **A, **C1**, **C2**, **H** secondo il seguente ordine, nel caso in cui la riserva fosse insufficiente: **C1**, **C2**, **A**, **H.**

VISTO: L'ASSESSORE ANZIANO: DE ANNA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_7_1_DGR_145_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2012, n. 145

RD 267/1942, art. 195 e art. 2545-terdecies cc - Liquidazione coatta amministrativa della "Cooperativa Stella Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Rivignano.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la sentenza n. 103/11 del Tribunale di Udine, depositata in cancelleria addì 28.10.2011, che ha accertato lo stato d'insolvenza della "Cooperativa Stella Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Rivignano;
TENUTO CONTO, alla luce dell'intervenuto giudicato della Magistratura, della necessità di dovere assumere ai sensi dell'articolo 195 del regio decreto 16.3.1942, n. 267, il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell'ente in parola;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 13 gennaio 2012, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
VISTA la certificazione antimafia rilasciata ai sensi del D.P.R. 3.06.1998, n. 252, in data 10.11.2011, pervenuta il 18.11.2011 ed ammessa a protocollo regionale al n. 17301/COOP;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 19.01.2012, pervenuta il 19.01.2012 ed ammessa a protocollo regionale al n. 1108/COOP;
RITENUTO, quindi, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa la dott.ssa Patrizia Minen, con studio in Udine, Via Giusti n. 23, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

- La "Cooperativa Stella Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Rivignano, costituita addì 29.08.1985 per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- La dott.ssa Patrizia Minen, con studio in Udine, Via Giusti n. 23, è nominata commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO: DE ANNA
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_7_1_ADC_AMB ENER GO TERSA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Sig. Paolo Sabatini. - Tersa Srl.

Il sig. Paolo Sabatini nato a Chieti il 10.02.1966 c.f. SBTPLA66B10C632Q, in qualità di legale rappresentante della società TERSA Srl con sede in Monfalcone (GO), P.le Salvo d'Acquisto n. 11 (Cod Fisc. e Part. IVA 01073070318), ha chiesto in data 20.12.2011, la concessione per poter derivare acqua dal Canale Locovaz, con opera di presa da realizzarsi in Comune di Monfalcone, zona industriale Lisert-Porto, con una portata massima di 12,5 litri/secondo per una quantità annua stimata pari a 240.000 mc ad uso industriale.

Successivamente all'emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio del Comune di Monfalcone, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.

Gorizia, 25 gennaio 2012

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Mauro Bordin

12_7_1_ADC_AMB ENER PN FRIULANA ROTTAMI

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di concessione a sanatoria di derivazione d'acqua alla ditta Friulana Rottami Srl (IPD/2844).

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SIDR/2491/IPD/2844 emesso in data 23.12.2011, è stato concesso alla Ditta Friulana Rottami srl il diritto di continuare a derivare, per una durata di 30 anni decorrenti dal 01.07.2006, data di inizio emungimento, moduli max. 0,0075 d'acqua per una quantità derivabile mediamente non superiore a 140 mc/anno mediante un pozzo ubicato in Comune di Fiume Veneto (PN) al foglio 2 mappale 162 per l'uso potabile ed igienico ed assimilati dell'autosalone e dell'officina.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

12_7_1_ADC_FIN PATR CONC NAUTICA GRIGNANO

Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione - Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di pubblicazione dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione recante la richiesta di rilascio in concessione del vano demaniale indicato come "magazzino 7" sito nel porto di Grignano in Comune di Trieste per adibirlo a ricovero di imbarcazioni ed attrezzature. Richiedente: Società Nautica Grignano ASD - Trieste.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Codice della navigazione ed in particolare l'art. 36 che regolamenta la concessione per l'occu-

pazione e l'uso di beni demaniali;
VISTO il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;
VISTI gli articoli 9, 11, 13, e 15 del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 e l'articolo 1, comma 947, della Legge 27/12/2006, n. 296, con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative sul demanio marittimo e su zone del mare territoriale non riservate alla competenza statale;
ATTESO che il decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/02/2009 ha individuato le aree demaniali di interesse statale e ha fissatola decorrenza dell'efficacia del trasferimento alla Regione delle funzioni concernenti le aree non riservate allo Stato dal 01/04/2009;
VISTA l'istanza dd. 22 luglio 2010, pervenuta in data 23 luglio 2010 prot. 04793/FIN/SDCT/B 10 e la documentazione a corredo della stessa, con la quale la Società Sportiva Dilettantistica denominata "SOCIETA' NAUTICA GRIGNANO", con sede a Trieste in Riva Massimiliano e Carlotta n. 2 ha inviato la richiesta di rilascio concessione del vano demaniale identificato come "magazzino 7", sito nel porto di Grignano, su parte della p.c.n. 2132 del F.M. 16 nel C.C. di Prosecco - Trieste, per adibirlo a ricovero imbarcazioni ed attrezzature varie;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1860 dd. 24/09/2010, con la quale in attuazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 7 del suddetto Regolamento, sono state ridefinite le articolazioni e le declaratorie delle Direzioni centrali, con decorrenza 16 ottobre 2010 e in particolare l'art. 23 comma 1, lett. b), dell'Allegato A alla suddetta deliberazione, che attribuisce al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione la competenza all'istruttoria tecnico - amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio marittimo e al loro successivo rilascio a favore di soggetti pubblici e privati;

ORDINA

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia N.7 di data 15 febbraio 2012;
2. all'Albo pretorio del Comune di Trieste (TS) per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.albo.comune.trieste.it);
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno 17 febbraio 2012 e fino al 18 marzo 2012.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico per la libera consultazione, senza possibilità di riproduzione, né di estrazione di copia, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, per il periodo di 30 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale patrimonio finanze, patrimonio e programmazione, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di cui sopra, a pena di inammissibilità possono essere presentate alla stessa Direzione centrale eventuali domande concorrenti.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo anche in assenza di domande concorrenti.
Trieste, 1 febbraio 2012

IL DIRETTORE:
arch. Giorgio Adami

12_7_1_ADC_FIN PATR CONC NAUTICA LAGUNA

Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione - Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di pubblicazione dell'istanza presentata ai sensi dell' art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazio-

ne recante il progetto di modifica della concessione demaniale marittima n. 23/2008 per l'ampliamento degli specchi acquei e delle aree a terra per la posa di passerelle in legno, scalette di emergenza, colonnine impianti ed idranti a servizio della nautica da diporto, su canale principale e quello della Peschiera in località Villaggio del Pescatore - Comune di Duino Aurisina (TS). Richiedente: Società Nautica Laguna - Duino Aurisina (TS).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Codice della navigazione ed in particolare l'art. 36 che regolamenta la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;
VISTO il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;
VISTI gli articoli 9, 11, 13, e 15 del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 e l'articolo 1, comma 947, della Legge 27/12/2006, n. 296, con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative sul demanio marittimo e su zone del mare territoriale non riservate alla competenza statale;
ATTESO che il decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/02/2009 ha individuato le aree demaniali di interesse statale e ha fissato la decorrenza dell'efficacia del trasferimento alla Regione delle funzioni concernenti le aree non riservate allo Stato dal 01/04/2009;
VISTA l'istanza dd. 4 agosto 2011, pervenuta in data 8 agosto2011 prot. 18438/A e la documentazione a corredo della stessa, con la quale la Società denominata "NAUTICA LAGUNA.", con sede a Duino Aurisina (TS) località Villaggio del Pescatore, 29/A, nella persona del suo legale rappresentante signora Marina Silvestri, ha inviato la richiesta di modifica della concessione demaniale marittima in essere per ampliare parzialmente gli specchi acquei e le aree a terra, al fine di consentire la posa in opera di passerelle in legno, scalette di emergenza, colonnine per impianti ed idranti a sevizio della nautica da diporto, sul canale principale e quello della Peschiera in località Villaggio del Pescatore - Duino Aurisina (TS) ;
PRESO ATTO che sull'area demaniale in questione la Società NAUTICA LAGUNA occupa ed utilizza l'area demaniale marittima rilasciata con Licenza della Capitaneria di Porto di Trieste n. 23/2008 valida fino alla data del 31/12/2011, successivamente prorogata ai sensi dell'art. 165 1° e 2° comma L.R. 21/10/2010 n. 17 fino alla data del 31/12/2013, modificata al 31/12/2015 dall' art. 16 comma 17 della L. R. 18/2011 di data 29 dicembre 2011, per l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto dei soci assegnatari;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1860 dd. 24/09/2010, con la quale in attuazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 7 del suddetto Regolamento, sono state ridefinite le articolazioni e le declaratorie delle Direzioni centrali, con decorrenza 16 ottobre 2010 e in particolare l'art. 23 comma 1, lett. b), dell'Allegato A alla suddetta deliberazione, che attribuisce al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione la competenza all'istruttoria tecnico - amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio marittimo regionale e al loro successivo rilascio a favore di soggetti pubblici e privati;

ORDINA

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 7 di data 15 febbraio 2012;
2. all'Albo pretorio del Comune di Duino Aurisina (TS) per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.comune.duino-aurisina.ts.it);
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno 17 febbraio e fino al 18 marzo 2012.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico per la libera consultazione, senza possibilità di riproduzione, né di estrazione di copia, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, per il periodo di 30 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale patrimonio finanze, patrimonio e programmazione, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di cui sopra, a pena di inammissibilità possono essere presentate alla stessa Direzione centrale eventuali domande concorrenti.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo anche in assenza di domande concorrenti.
Trieste, 1 febbraio 2012

IL DIRETTORE:
arch. Giorgio Adami

12_7_1_ADC_ISTR UNIV 02-1 ISCRIZIONE COOP_1_TESTO

Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio cooperazione.
Iscrizione di una società cooperativa all'Albo regionale delle cooperative sociali con decreto dell'1 febbraio 2012.

Sezione C (consorzi di cui all'art. 8 della legge 381/1991):

1. "CONSORZIO 609 COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE", con sede in Trieste.

12_7_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 4554/11 presentato il 06/10/2011
GN 5159/11 presentato il 14/11/2011
GN 5489/11 presentato il 09/12/2011
GN 5490/11 presentato il 09/12/2011
GN 5759/11 presentato il 22/12/2011
GN 5760/11 presentato il 22/12/2011
GN 5818/11 presentato il 27/12/2011
GN 5859/11 presentato il 28/12/2011
GN 5860/11 presentato il 28/12/2011
GN 5946/11 presentato il 30/12/2011
GN 0051/12 presentato il 05/01/2012
GN 0262/12 presentato il 20/01/2012
GN 0263/12 presentato il 20/01/2012
GN 0286/12 presentato il 23/01/2012
GN 0287/12 presentato il 23/01/2012
GN 0245/12 presentato il 19/01/2012
GN 0254/12 presentato il 19/01/2012
GN 0261/12 presentato il 20/01/2012
GN 0265/12 presentato il 20/01/2012
GN 0271/12 presentato il 23/01/2012
GN 0272/12 presentato il 23/01/2012
GN 0273/12 presentato il 23/01/2012
GN 0282/12 presentato il 23/01/2012
GN 0288/12 presentato il 23/01/2012
GN 0289/12 presentato il 23/01/2012
GN 0291/12 presentato il 23/01/2012
GN 0293/12 presentato il 24/01/2012
GN 0295/12 presentato il 24/01/2012
GN 0299/12 presentato il 24/01/2012
GN 0302/12 presentato il 24/01/2012
GN 0316/12 presentato il 25/01/2012
GN 0317/12 presentato il 25/01/2012
GN 0330/12 presentato il 25/01/2012
GN 0331/12 presentato il 25/01/2012
GN 0381/12 presentato il 26/01/2012
GN 0382/12 presentato il 26/01/2012
GN 0383/12 presentato il 26/01/2012
GN 0384/12 presentato il 26/01/2012
GN 0385/12 presentato il 26/01/2012
GN 0386/12 presentato il 26/01/2012
GN 0393/12 presentato il 26/01/2012
GN 0395/12 presentato il 26/01/2012

12_7_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 4253/07 presentato il 05/04/2007
GN 857/08 presentato il 18/01/2008
GN 858/08 presentato il 18/01/2008
GN 4198/08 presentato il 27/03/2008
GN 6267/08 presentato il 12/05/2008
GN 6268/08 presentato il 12/05/2008
GN 13263/08 presentato il 15/10/2008
GN 15309/08 presentato il 26/11/2008
GN 894/09 presentato il 26/01/2009
GN 1229/09 presentato il 02/02/2009
GN 1230/09 presentato il 02/02/2009
GN 1919/09 presentato il 19/02/2009
GN 2029/09 presentato il 20/02/2009
GN 2553/09 presentato il 04/03/2009
GN 2554/09 presentato il 04/03/2009
GN 2555/09 presentato il 04/03/2009
GN 3387/09 presentato il 20/03/2009
GN 3394/09 presentato il 23/03/2009
GN 3395/09 presentato il 23/03/2009
GN 3407/09 presentato il 23/03/2009
GN 3551/09 presentato il 25/03/2009
GN 4780/09 presentato il 20/04/2009
GN 4910/09 presentato il 22/04/2009
GN 4911/09 presentato il 22/04/2009
GN 4912/09 presentato il 22/04/2009
GN 6078/09 presentato il 13/05/2009
GN 6172/09 presentato il 15/05/2009
GN 6377/09 presentato il 20/05/2009
GN 6579/09 presentato il 25/05/2009
GN 6580/09 presentato il 25/05/2009
GN 8328/09 presentato il 01/07/2009
GN 8404/09 presentato il 02/07/2009
GN 8490/09 presentato il 03/07/2009
GN 9658/09 presentato il 29/07/2009
GN 9659/09 presentato il 29/07/2009
GN 9739/09 presentato il 30/07/2009
GN 9740/09 presentato il 30/07/2009
GN 9741/09 presentato il 30/07/2009
GN 9744/09 presentato il 30/07/2009
GN 10820/09 presentato il 28/08/2009
GN 13189/09 presentato il 15/10/2009
GN 13403/09 presentato il 20/10/2009
GN 13717/09 presentato il 26/10/2009
GN 13764/09 presentato il 27/10/2009
GN 13765/09 presentato il 27/10/2009
GN 14127/09 presentato il 04/11/2009
GN 14414/09 presentato il 10/11/2009
GN 15054/09 presentato il 23/11/2009
GN 15057/09 presentato il 23/11/2009
GN 15058/09 presentato il 23/11/2009
GN 16308/09 presentato il 15/12/2009
GN 16379/09 presentato il 16/12/2009
GN 16381/09 presentato il 16/12/2009
GN 17160/09 presentato il 24/12/2009
GN 17284/09 presentato il 29/12/2009
GN 1588/10 presentato il 02/02/2010
GN 1594/10 presentato il 02/02/2010
GN 4737/10 presentato il 08/04/2010
GN 5730/10 presentato il 28/04/2010
GN 6244/10 presentato il 06/05/2010
GN 7839/10 presentato il 08/06/2010
GN 9547/10 presentato il 07/07/2010
GN 11026/10 presentato il 04/08/2010
GN 11155/10 presentato il 05/08/2010
GN 11353/10 presentato il 11/08/2010
GN 11354/10 presentato il 11/08/2010
GN 11638/10 presentato il 18/08/2010
GN 11639/10 presentato il 18/08/2010
GN 11745/10 presentato il 19/08/2010
GN 11971/10 presentato il 27/08/2010
GN 12060/10 presentato il 31/08/2010
GN 12235/10 presentato il 02/09/2010
GN 12238/10 presentato il 02/09/2010
GN 12292/10 presentato il 03/09/2010
GN 12293/10 presentato il 03/09/2010
GN 12465/10 presentato il 09/09/2010
GN 12466/10 presentato il 09/09/2010
GN 12467/10 presentato il 09/09/2010
GN 12514/10 presentato il 10/09/2010
GN 12515/10 presentato il 10/09/2010
GN 13061/10 presentato il 22/09/2010
GN 13261/10 presentato il 27/09/2010
GN 13262/10 presentato il 27/09/2010
GN 13327/10 presentato il 28/09/2010
GN 13652/10 presentato il 04/10/2010
GN 13714/10 presentato il 05/10/2010
GN 13715/10 presentato il 05/10/2010
GN 13799/10 presentato il 06/10/2010
GN 14214/10 presentato il 14/10/2010
GN 14215/10 presentato il 14/10/2010
GN 14216/10 presentato il 14/10/2010
GN 14382/10 presentato il 18/10/2010
GN 14508/10 presentato il 20/10/2010
GN 14607/10 presentato il 21/10/2010
GN 15623/10 presentato il 10/11/2010
GN 15945/10 presentato il 17/11/2010
GN 15947/10 presentato il 17/11/2010
GN 16215/10 presentato il 23/11/2010
GN 16538/10 presentato il 29/11/2010
GN 16972/10 presentato il 06/12/2010
GN 17014/10 presentato il 07/12/2010
GN 17101/10 presentato il 09/12/2010
GN 17106/10 presentato il 09/12/2010
GN 17116/10 presentato il 09/12/2010

GN 17178/10 presentato il 10/12/2010
GN 17184/10 presentato il 10/12/2010
GN 17257/10 presentato il 13/12/2010
GN 17304/10 presentato il 14/12/2010
GN 17311/10 presentato il 14/12/2010
GN 17312/10 presentato il 14/12/2010
GN 17341/10 presentato il 14/12/2010
GN 17402/10 presentato il 15/12/2010
GN 17403/10 presentato il 15/12/2010
GN 17404/10 presentato il 15/12/2010
GN 17501/10 presentato il 16/12/2010
GN 17505/10 presentato il 16/12/2010
GN 17693/10 presentato il 20/12/2010
GN 17694/10 presentato il 20/12/2010
GN 17701/10 presentato il 21/12/2010
GN 18006/10 presentato il 24/12/2010
GN 18073/10 presentato il 27/12/2010
GN 294/11 presentato il 13/01/2011
GN 295/11 presentato il 13/01/2011
GN 296/11 presentato il 13/01/2011
GN 481/11 presentato il 18/01/2011
GN 482/11 presentato il 18/01/2011
GN 497/11 presentato il 18/01/2011
GN 2245/11 presentato il 22/02/2011
GN 2510/11 presentato il 28/02/2011
GN 2652/11 presentato il 03/03/2011
GN 3293/11 presentato il 15/03/2011
GN 3304/11 presentato il 16/03/2011
GN 4003/11 presentato il 31/03/2011
GN 4004/11 presentato il 31/03/2011
GN 4493/11 presentato il 11/04/2011
GN 4682/11 presentato il 14/04/2011
GN 4740/11 presentato il 14/04/2011
GN 4749/11 presentato il 14/04/2011
GN 4750/11 presentato il 14/04/2011
GN 4840/11 presentato il 18/04/2011
GN 4899/11 presentato il 19/04/2011
GN 4919/11 presentato il 20/04/2011
GN 4939/11 presentato il 20/04/2011
GN 4941/11 presentato il 20/04/2011
GN 4963/11 presentato il 20/04/2011
GN 4965/11 presentato il 20/04/2011
GN 4968/11 presentato il 20/04/2011
GN 5098/11 presentato il 22/04/2011
GN 5099/11 presentato il 22/04/2011
GN 5454/11 presentato il 02/05/2011
GN 5582/11 presentato il 04/05/2011
GN 5594/11 presentato il 04/05/2011
GN 6172/11 presentato il 16/05/2011
GN 6173/11 presentato il 16/05/2011
GN 6257/11 presentato il 18/05/2011
GN 6269/11 presentato il 18/05/2011
GN 6365/11 presentato il 19/05/2011
GN 6556/11 presentato il 20/05/2011
GN 6571/11 presentato il 23/05/2011
GN 6572/11 presentato il 23/05/2011
GN 6581/11 presentato il 23/05/2011
GN 6582/11 presentato il 23/05/2011
GN 6588/11 presentato il 23/05/2011
GN 6589/11 presentato il 23/05/2011
GN 6993/11 presentato il 31/05/2011
GN 7636/11 presentato il 13/06/2011
GN 7637/11 presentato il 13/06/2011
GN 8191/11 presentato il 22/06/2011
GN 8213/11 presentato il 22/06/2011
GN 8215/11 presentato il 22/06/2011
GN 8221/11 presentato il 22/06/2011
GN 8623/11 presentato il 29/06/2011
GN 8626/11 presentato il 29/06/2011
GN 8784/11 presentato il 01/07/2011
GN 8785/11 presentato il 01/07/2011
GN 8934/11 presentato il 05/07/2011
GN 8935/11 presentato il 05/07/2011
GN 9186/11 presentato il 08/07/2011
GN 9322/11 presentato il 12/07/2011
GN 9323/11 presentato il 12/07/2011
GN 9324/11 presentato il 12/07/2011
GN 9325/11 presentato il 12/07/2011
GN 9741/11 presentato il 19/07/2011
GN 9981/11 presentato il 22/07/2011
GN 10333/11 presentato il 29/07/2011
GN 10378/11 presentato il 29/07/2011
GN 10379/11 presentato il 29/07/2011
GN 10530/11 presentato il 03/08/2011
GN 10531/11 presentato il 03/08/2011
GN 10532/11 presentato il 03/08/2011
GN 10534/11 presentato il 03/08/2011
GN 10535/11 presentato il 03/08/2011
GN 10538/11 presentato il 03/08/2011
GN 10539/11 presentato il 03/08/2011
GN 10666/11 presentato il 04/08/2011
GN 10668/11 presentato il 04/08/2011
GN 10669/11 presentato il 04/08/2011
GN 10815/11 presentato il 09/08/2011
GN 11183/11 presentato il 23/08/2011
GN 11184/11 presentato il 23/08/2011
GN 11999/11 presentato il 16/09/2011
GN 12000/11 presentato il 16/09/2011
GN 12001/11 presentato il 16/09/2011
GN 12055/11 presentato il 16/09/2011
GN 12694/11 presentato il 03/10/2011
GN 12695/11 presentato il 03/10/2011
GN 12698/11 presentato il 03/10/2011
GN 12892/11 presentato il 06/10/2011
GN 13151/11 presentato il 12/10/2011
GN 13508/11 presentato il 20/10/2011
GN 13922/11 presentato il 31/10/2011
GN 13923/11 presentato il 31/10/2011
GN 14010/11 presentato il 02/11/2011
GN 14513/11 presentato il 16/11/2011
GN 15876/11 presentato il 15/12/2011

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

12_7_3_GAR_AG TURFVG GARA AGGIUDICATA_1_INTESTAZIONE

Agenzia per lo sviluppo del Turismo - Turismo FVG - Cervignano del Friuli (UD)

Avviso di aggiudicazione di appalto: Lotto 1: servizi di promozione/realizzazione campagne di comunicazione integrata regione FVG - Lotto 2: servizi di promozione nuovo portale turistico.

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35026-2012:TEXT:IT:HTML

I-Cervignano del Friuli: Servizi pubblicitari e di marketing
2012/S 22-035026

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) **Denominazione, indirizzi e punti di contatto**
Turismo FVG
via Carso 3, località Scodovacca C/O Villa Chiozza
All'attenzione di: Marco Tamburini
33052 Cervignano del Friuli
ITALIA
Telefono: +39 0431387152
Posta elettronica: marco.tamburini@turismo.fvg.it
Fax: +39 0431387154
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.turismofvg.it

I.2) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice**
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.3) **Principali settori di attività**
Altro: Turismo

I.4) **Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici**
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) **Descrizione**

II.1.1) **Denominazione conferita all'appalto**
— Lotto 1: servizi di promozione/realizzazione campagne di comunicazione integrata regione FVG,
— Lotto 2: servizi di promozione nuovo portale turistico.

II.1.2) **Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione**
Servizi
Categoria di servizi n. 13: Servizi pubblicitari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Regione Friuli Venezia Giulia.
Codice NUTS ITD4

II.1.3) **Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)**

II.1.4) **Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti**
— Lotto 1: servizi di progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione integrata finalizzate alla promozione dell'immagine unitaria della regione Friuli Venezia Giulia e dei prodotti turistici regionali nei mercati turistici italiani e stranieri per il periodo 1.1.2012 – 31.12.2014. CIG n. 227402157D,

— Lotto 2: servizi di progettazione e realizzazione di un piano di comunicazione on line per promuovere il nuovo portale e rafforzarne il posizionamento organico sui motori di ricerca dalla data di stipula del contratto e fino al 31.10.2012. CIG n. 227407520E.

II.1.5) **Vocabolario comune per gli appalti (CPV)**
79340000

II.1.6) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) **Valore finale totale degli appalti**

II.2.1) **Valore finale totale degli appalti**
Valore: 10 074 000,00 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura

IV.1) **Tipo di procedura**

IV.1.1) **Tipo di procedura**
Aperta

IV.2) **Criteri di aggiudicazione**

IV.2.1) **Criteri di aggiudicazione**
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. metodologia e tecniche utilizzate. Ponderazione 6
2. completezza del progetto e rispondenza agli obiettivi proposti. Ponderazione 10
3. composizione gruppo di lavoro e organizzazione aziendale. Ponderazione 10
4. identificazione del territorio e dei suoi valori. Ponderazione 4
5. proposte migliorative e originalità del progetto. Ponderazione 10
6. monitoraggio di risultati. Ponderazione 2
7. piano di promozione del nuovo portale. Ponderazione 8
8. piano media. Ponderazione 8
9. cronoprogramma. Ponderazione 2
10. prezzo. Ponderazione 30

IV.2.2) **Informazioni sull'asta elettronica**
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.3.1) **Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice**

IV.3.2) **Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto**
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 118-194913 del 22.6.2011
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 150-248752 del 6.8.2011

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto

Appalto n.: 227402157D
Lotto n.: 1 - Denominazione: Lotto 1: servizi di promozione/realizzazione campagne di comunicazione integrata regione FVG.

V.1) **Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:**
20.1.2012

V.2) **Informazioni sulle offerte**
Numero di offerte pervenute: 4

V.3) **Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto**
RTI MPG Italia SRL, Euro RSCG Milano, Euphon Communication SRL, Studio Mailander SRL, Grafiche Antiga, Emporio ADV
via San Vito, 7
20123 Milano
ITALIA

V.4) **Informazione sul valore dell'appalto**
Valore totale inizialmente stimato dell'appalto:
Valore: 9 784 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell'appalto:
Valore: 9 784 000,00 EUR
IVA esclusa

V.5) **Informazioni sui subappalti**
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Valore stimato, IVA esclusa 310 123,45 EUR

Appalto n.: 227407520E
Lotto n.: 2 - Denominazione: Servizi di progettazione e realizzazione di un piano di comunicazione on line per promuovere il nuovo portale e rafforzarne il posizionamento organico sui motori di ricerca.

V.1) **Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:**
20.1.2012

V.2) **Informazioni sulle offerte**
Numero di offerte pervenute: 4

V.3) **Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto**
RTI formato dalle ditte MPG Italia SRL con sede a Milano, EURO RSCG Milano SRL con sede a Milano, Euphon Communication SpA con sede a Torino, Studio Mailander SRL con sede a Torino, Grafiche Antiga SRL con sede a Treviso ed Emporio ADV con sede a Udine
via San Vito, 7
20123 Milano
ITALIA

V.4) **Informazione sul valore dell'appalto**
Valore totale inizialmente stimato dell'appalto:
Valore: 290 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell'appalto:
Valore: 290 000,00 EUR
IVA esclusa

V.5) **Informazioni sui subappalti**
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì

Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Valore stimato, IVA esclusa 9 192,13 EUR

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) **Informazioni sui fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: POR-FESR 2007/2013, asse 3, attività 3.2.b, linea d'intervento 1a).

VI.2) **Informazioni complementari:**

VI.3) **Procedure di ricorso**

VI.3.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**
Tribunale amministrativo regionale
piazza dell'Unità d'Italia 7
34121 Trieste
ITALIA
Telefono: +39 0406724711
Fax: +39 0406724720

VI.3.2) **Presentazione di ricorsi**
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: I termini di presentazione del ricorso sono i seguenti: 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice la gara, dalla pubblicazione del bando di cui all'articolo 66, comma 8) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

VI.3.3) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi**

VI.4) **Data di spedizione del presente avviso:**
30.1.2012

12_7_3_GAR_DIR LAV FOR AVVISO UNIV TS PROG 61 2 ASSEGNI RICERCA_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e parti opportunità - Servizio programmazione e gestione interventi formativi - Trieste

Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007-2013. Avviso per l'assegnazione di 2 Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo per la realizzazione di attività di ricerca, rivolte a laureati disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia i quali intendono impegnarsi in progetti di ricerca da attuare presso Università o Enti di ricerca di Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi aderenti all'associazione europea per il libero scambio (EFTA).

Si pubblica su richiesta della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e parti opportunità - Servizio programmazione e gestione interventi formativi, a valere sul bando pubblicato con decreto n. 2016 del 10 giugno 2011, l'avviso dell'Università degli Studi di Trieste concernete l'oggetto.

12_7_3_GAR_DIR LAV FOR AVVISO UNIV TS PROG 61 2 ASSEGNI RICERCA_1_TESTO

Titolo VII Classe 15 N. 1606

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art. 22, recante la nuova disciplina per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

ACCERTATA la disponibilità di Fondi esterni a valere sul Programma Operativo Regione Fondo Sociale Europeo 2007/13 e del relativo avviso n. 2016 dd 10 giugno 2011, denominato "Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico" per il quale questo Ateneo, in partenariato con l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e il Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, ha stipulato un Accordo di Rete finalizzato alla *"Promozione della realizzazione e dello sviluppo di iniziative su reti su base interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio di buone pratiche"*;

TENUTO CONTO del Decreto del Direttore di Servizio n. 2995 dd. 16.08.2011 che ha approvato il Progetto denominato S.H.A.R.M. – *Supporting Human Assets in Research and Mobility*, presentato da questo Ateneo, congiuntamente con l'Università degli Studi di Udine e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste;

VISTO il "Regolamento recante disposizioni generali per l'attuazione delle attività formative di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 76/1982", emanato con D.PReg. 87 dd 29.04.2010;

VISTO il decreto ministeriale 9 marzo 2011, n. 102, "*Importo minimo assegni di ricerca – art. 22, Legge 30 dicembre 2010 n. 240*";

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo rispettivamente dd 26.09.2011 e 30.09.2011 in materia di destinazione dei fondi del progetto S.H.A.R.M., e rilevata la necessità di avviare l'attività denominata "Borse di dottorato e assegni di ricerca all'estero", codice CUP J93C11000060009;

FATTA RISERVA di eventuali e successive integrazioni all'avviso che verranno pubblicizzate sul sito internet dell'Università all'indirizzo: www.units.it/ >> Ateneo >> Concorsi, gare e consulenze >> Concorsi e selezioni >> Assegni di ricerca.

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

D E C R E T A

l'assegnazione di 2 Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo per la realizzazione di attività di ricerca, rivolte a laureati disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia i quali intendono impegnarsi in progetti di ricerca da attuare presso Università o Enti di ricerca di Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi aderenti all'associazione europea per il libero scambio (EFTA).

Articolo 1: Finalità

Il presente avviso è finalizzato all'assegnazione di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca al fine di sviluppare il potenziale umano nel settore della ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione *post lauream*, e di potenziare l'attività di rete tra Università e centri di ricerca all'estero. È prevista l'erogazione di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013, asse 5 – *Transnazionalità e Interregionalità*, per destinatari aventi requisiti per l'accesso e disoccupati, per tutta la durata del Progetto di Ricerca, pena la decadenza del contributo, ove non ricorrano le situazioni di cui all'articolo 12 - *Chiusura anticipata del progetto*. In particolare, il destinatario è tenuto a presentare un Progetto di Ricerca sottoscritto dal tutor scientifico di supporto, afferente all'organismo di ricerca ospitante, di cui il successivo articolo 5 e validato dall'Ente di ricerca estero quale partner del Progetto.
Sono considerati Enti di ricerca esteri: Università, Scuole Superiori Universitarie, centri o enti di ricerca o loro consorzi, con sede legale o operativa nel territorio di un Paese dell'Unione Europea o dei Paesi aderenti all'associazione europea per il libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).

L'Università persegue l'obiettivo di garantire pari opportunità a uomini e donne per l'accesso alle agevolazioni finanziarie oggetto del presente avviso, in linea con le direttive comunitarie. Durante le fasi di selezione si cercherà di favorire la partecipazione femminile, in termini di priorità e compatibilmente con le candidature presentate.

Articolo 2: Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

È bandita una selezione per l'assegnazione di n° 2 Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di durata di almeno 12 e massima 30 mesi, che devono prevedere un periodo all'estero pari ad almeno al 50% della durata del Progetto. Il Progetto deve rientrare negli ambiti delle Aree Scientifiche di Scienze Umanistiche.

Articolo 3: Soggetti destinatari e requisiti

Sono destinatari dell'attività in argomento i candidati che hanno i seguenti requisiti:

Alla data di presentazione del Progetto:

- possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
    - diploma di laurea di cui all'ordinamento preesistente al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

- laurea specialistica di cui all'ordinamento introdotto dal Decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- laurea magistrale di cui all'ordinamento introdotto dal Decreto 22 ottobre 2004, n. 270;
- titolo accademico conseguito all'estero dichiarato equipollente o equivalente ai titoli di cui ai punti precedenti.

Per quanto concerne l'accesso agli Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, costituisce titolo preferenziale avere conseguito il titolo di Dottore di Ricerca o, per i soli settori interessati, la specializzazione di area medica come previsto dalla normativa vigente in materia.

Per quanto concerne l'accesso di laureati o dottorati in possesso di titolo conseguito presso Università straniere, il relativo riconoscimento, ai soli fini della selezione, del titolo di studio sarà richiesto alla Facoltà competente in materia;

- avere svolto, negli ultimi tre anni e per almeno sei mesi, documentata attività di ricerca presso Università, Centri di Ricerca, Imprese, laboratori o altre strutture pubbliche o private in materie attinenti al Progetto di Ricerca che si intende realizzare. Ai fini del computo dei sei mesi di detta attività di ricerca, svolta anche in forma non continuativa nei tre anni precedenti alla data di presentazione del Progetto, si considerano: borse ed assegni di ricerca, dottorato. Inoltre sono inclusi nel computo rapporti di lavoro quali la collaborazione coordinata e continuativa, la collaborazione a progetto e altre forme di lavoro flessibile previste dal D.lgs 276/2003.

All'avvio del Progetto:

- essere residenti o domiciliati sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- risultare disoccupati alla data di avvio del progetto formativo e per tutta la durata dello stesso. Ai fini del presente avviso, lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto che non è impegnato in alcuna attività lavorativa. Tale condizione si verifica quando non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alcuna attività di lavoro autonomo o d'Impresa, fatta eccezione per lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegua un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente. Ulteriori condizioni sono previste dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione dd. 25.7.2006, n. 227. Il candidato può inoltre risultare "non occupato" – soggetto privo di lavoro che non intende usufruire dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego - o "inoccupato" – soggetto privo di lavoro che non ha mai svolto attività lavorativa.

Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui al presente Avviso non possono essere conferiti:

1. a coloro che hanno già usufruito di assegni di ricerca *ex lege* 30 dicembre 2010, n. 240 per complessivi quattro anni anche se non continuativi ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso;
2. a coloro che risultino iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, corsi di dottorato di ricerca o specializzazione medica con borsa, in Italia o all'estero;
3. a coloro che hanno già usufruito di assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato previsti rispettivamente dagli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per complessivi 12 anni anche non continuativi;
4. a coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso:

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

- con il Rettore, il Direttore amministrativo o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università;
- con il responsabile scientifico o un professore/ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura sede dell'attività dell'assegno di ricerca d'interesse.

Articolo 4: Risultati e brevetti

I risultati dei progetti formativi di ricerca, intesi come eventuali brevetti e diritti di proprietà industriale conseguibili e i relativi diritti di utilizzazione economica appartengono a questo Ateneo, eventualmente in cotitolarità con gli altri Organismi di ricerca coinvolti nello specifico progetto. In ogni caso viene applicata la normativa vigente in materia, in particolare il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 "Codice di Proprietà Industriale" e successive modifiche e integrazioni ed i regolamenti interni dei soggetti attuatori che regolano la materia. È comunque fatto salvo il diritto dei destinatari di essere riconosciuti come autori/inventori. I titolari dei risultati daranno ampia diffusione dei risultati conseguiti, citando espressamente che sono stati conseguiti con il finanziamento ottenuto a valere sul Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007/2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 5: Progetto di Ricerca

Il destinatario deve presentare una domanda di partecipazione/Progetto di Ricerca, di seguito "Progetto", che deve prevedere una durata di almeno 12, massimo 30 mesi, da concludersi obbligatoriamente entro il 31.12.2014, pena l'inammissibilità dello stesso. Il periodo da svolgersi presso l'Ente di ricerca estero non deve essere inferiore al 50% del periodo del Progetto, pena l'inammissibilità del Progetto.

Il Progetto dovrà essere attuato obbligatoriamente presso un Dipartimento scientifico di questo Ateneo; possono essere coinvolti anche altri organismi di ricerca (dipartimenti, istituti, laboratori, etc.), sia di natura pubblica che privata, purché abbiano sede legale o operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Il Dipartimento, nell'ospitare il destinatario, dovrà sostenere le attività previste nel Progetto, garantendo l'accesso e l'utilizzo delle strutture, dei materiali e dei servizi necessari per la realizzazione del Progetto stesso, e fornendo un servizio di tutoraggio scientifico attraverso il proprio personale docente o di ricerca, non necessariamente stabilizzato, che viene ad assumere pertanto funzioni di tutor scientifico del destinatario.
Il Progetto deve prevedere inoltre la presenza di almeno un Ente di ricerca estero, come specificato all'articolo 1, che contribuisce alla realizzazione della ricerca mettendo a disposizione le conoscenze tecnico – scientifiche, le strutture ed i servizi che si rendessero necessari ed assicurando l'accoglienza del destinatario presso di esse. La dichiarazione d'impegno ad ospitare il destinatario deve prevedere la disponibilità dell'Ente di ricerca estero a mettere a disposizione le proprie strutture ai fini della ricerca durante il periodo di permanenza dell'assegnista. Tale dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o suo delegato della struttura ospitante, deve essere allegata alla domanda di partecipazione, utilizzando il format in allegato al presente avviso.

Il Progetto deve contenere le seguenti informazioni:
- Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto, sia regionali che esteri e relativi dati;;
- Descrizione delle motivazioni, obiettivi, metodi e tecnologie, cronoprogramma delle attività, ruolo degli attori coinvolti;
- Descrizione del valore del Progetto di Ricerca in relazione allo sviluppo delle competenze e al miglioramento della condizione professionale del candidato;

- Motivazioni inerenti la scelta dell'Ente di ricerca estero ospitante;
- Previsione dei periodi di ricerca da svolgersi presso la sede del Dipartimento e del/i Soggetto/i partner.

Il Progetto deve essere sottoscritto dal destinatario e controfirmato, ai fini della validazione, dal tutor scientifico del Dipartimento presso cui si realizzerà il Progetto presentato.

Il presente avviso prevede la copertura finanziaria pari ad una annualità (12 mensilità) **per ogni Assegno di ricerca**; eventuali cofinanziamenti devono essere espressi all'atto della presentazione del Progetto. Tali risorse potranno prolungare il periodo dell'Assegno, nei limiti previsti al primo capoverso del presente articolo. L'eventuale sostegno finanziario aggiuntivo deve essere computato in mensilità, al lordo degli oneri previsti a carico dell'Ateneo, quantificato in € 2.500,00/mese, salvo variazioni dovute a nuovi Decreti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ovvero aumento delle aliquote contributive.

Articolo 6: Domanda di ammissione al concorso e presentazione Progetti

Le domande di ammissione al Concorso dovranno essere prodotte in forma cartacea presentando i sotto elencati documenti, utilizzando obbligatoriamente la relativa modulistica allegata al presente avviso:

1. domanda di partecipazione al Concorso e schema Progetto Ricerca (da compilarsi esclusivamente il format proposto, compilando tutti i campi previsti);
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione - art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 - e relativa documentazione sul possesso dei titoli ed eventuali pubblicazioni (Allegato n. 1);
3. documentazione comprovante l'impegno di uno o più Soggetti Partner (Ente di ricerca estero) (Allegato n. 2 o n. 2 bis);
4. Curriculum vitae in formato europeo sul modello reperibile al sito https://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=it_IT , datato, sottoscritto e recante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali espressa esplicitamente;
5. scheda di adesione, datata e sottoscritta;
6. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

Tutta la modulistica è disponibile sul http://www.units.it >> Ateneo >> Concorsi, gare e consulenze >> Concorsi e selezioni >> Assegni di ricerca.

Le domande di ammissione devono essere presentate (orario di ricevimento al pubblico da lunedì a venerdì – dalle ore 11.00 alle ore 13.00) **dal 16 gennaio al 3 febbraio 2012.** La domanda potrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Magnifico Rettore - Sezione Servizi al Personale Docente – Ripartizione Docenti non di ruolo - p. le Europa 1, 34127 Trieste. A tal fine farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. La domanda e i relativi allegati dovranno comunque pervenire all'Ateneo entro dieci giorni dal termine di scadenza del bando.

Non saranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione potranno essere chieste ai seguenti recapiti: gabriella.orsini@amm.units.it (tel. 040 5587983), enrico.gabbai@amm.units.it (tel. 040 5583263).

La sottoscrizione in calce alla domanda di ammissione non è soggetta ad autenticazione, qualora venga apposta in presenza del dipendente addetto o sia corredata da fotocopia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
La suddetta domanda e le dichiarazioni sostitutive ivi contenute sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 1, legge 23 agosto 1988, n. 370 e dell'art. 14, comma 2, della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La domanda di ammissione dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie ad individuare in maniera univoca la selezione alla quale il candidato intende partecipare. A tal fine, sarà cura del candidato riportare sulla busta di spedizione la dicitura:

SEZIONE SERVIZI AL PERSONALE DOCENTE - SELEZIONE PER ASSEGNO DI RICERCA FSE ESTERO
AREA SCENTIFICA ______________________________

Nella domanda il candidato dovrà indicare il domicilio eletto ai fini della selezione e dovrà dare tempestiva comunicazione scritta di ogni eventuale variazione dello stesso.
Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della residenza o del domicilio eletto ai fini del concorso ovvero dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di tali recapiti, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Il candidato riconosciuto diversamente abile dovrà specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il candidato che intenda avvalersi del diritto di cui all'art. 3 della legge 12.10.1993, n. 413 dovrà dichiarare la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

6.1 Modalità di presentazione dei titoli e pubblicazioni
Il candidato dovrà allegare alla domanda i documenti, i titoli e le pubblicazioni che ritenga utili ai fini della selezione, e il relativo elenco in unica copia.

I cittadini italiani e i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono presentare la predetta documentazione in originale o in copia conforme all'originale ovvero in copia semplice attestata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Essi possono altresì dimostrare il possesso dei titoli e dei documenti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui alle citate norme del D.P.R. n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nelle convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori delle ipotesi previste dai due periodi precedenti, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in lingua originale e, fatte salve le selezioni riguardanti materie linguistiche, devono essere corredate da una traduzione in una delle lingue curricolari (italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo) certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università in occasione di altri concorsi.

6.2 Esclusione dalla selezione e rinuncia
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva per cui hanno presentato domanda. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti è disposta con Decreto motivato del Rettore.

Il candidato che, dopo aver presentato domanda di ammissione, rinunci alla partecipazione, deve darne comunicazione scritta indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa, n. 1 – 34127 - Trieste - corredata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Articolo 7: Commissione Valutatrice

I componenti, nel numero di almeno tre, dovranno essere professori universitari di ruolo, ricercatori o esperti. La Commissione verrà nominata con apposito Decreto prima dell'avvio della procedura di valutazione; non possono far parte della Commissione i professori o ricercatori individuati dal candidato quali tutor scientifici.

I componenti della Commissione non possono avere un vincolo di parentela fino al quarto grado con i candidati.

Articolo 8: Modalità di valutazione

Il candidato viene selezionato previa valutazione di titoli, progetto di ricerca e colloquio: il punteggio complessivo del candidato verrà attribuito sulla base di 100 punti totali. Il metodo di valutazione prevede tre momenti: un primo momento per la valutazione dei titoli secondo i criteri previsti dalla Commissione Valutatrice (massimo 30 punti), un secondo momento per la valutazione del Progetto di Ricerca (massimo 40 punti) con i seguenti criteri:

1. la qualità del Progetto di Ricerca (15/40);
2. il valore del Progetto di Ricerca per lo sviluppo delle competenze del candidato, in modo particolare di quelle che possono portarlo a migliorare la propria condizione professionale o a conseguire condizioni di stabilità lavorativa, anche attraverso l'inserimento in spin-off e start-up innovativi (15/40);
3. l'importanza del Progetto di Ricerca per il soggetto estero ospitante e l'università/ente coinvolto nella sua realizzazione (10/40).

I candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari ad almeno 21/30 per la valutazione titoli e 28/40 per la valutazione del Progetto di Ricerca, saranno convocati a sostenere il colloquio nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla normativa vigente. Il colloquio si ritiene superato dai candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari ad almeno 21/30.

Il candidato che, avendo superato i predetti momenti di valutazione, ottiene un punteggio complessivo pari o superiore a punti 70/100, sarà utilmente inserito in graduatoria.

Articolo 9: Esiti della valutazione e formazione della graduatoria

Espletate le operazioni di selezione dei candidati le Commissioni redigeranno le graduatorie generali di merito. In caso di pari merito, l'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca verrà assegnato, in ordine di priorità:

- al candidato donna;
- al candidato più giovane.

Entro trenta giorni dalla consegna da parte della Commissione, gli atti della selezione e la graduatoria dei candidati sono approvati con Decreto del Rettore.

Al candidato risultante vincitore dell'Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, verrà data comunicazione per lettera raccomandata AR. Il candidato dovrà stipulare apposito contratto con l'Università prima dell'avvio del Progetto.

Nel caso di chiusura anticipata del Progetto è ammissibile lo scorrimento di graduatoria, previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento interessato, per i candidati idonei non vincitori, purché l'attività, di durata non inferiore a un anno, si concluda entro il 31.12.2014.

Articolo 10: Conferimento e disciplina dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca

L'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è conferito al vincitore della selezione mediante stipulazione di un apposito contratto. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

L'attività di ricerca decorre dal primo giorno del mese successivo alla stipulazione.
L'avvio dell'attività da parte dell'assegnista potrà essere differito per giustificato e comprovato motivo: in tali casi gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio della prestazione. In ogni caso l'avvio non potrà essere successivo al 1.06.2012.

L'importo annuo lordo spettante al titolare dell'assegno è pari a € 25.320,73 (venticinquemilatrecentoventi/73) e verrà corrisposto in rate mensili posticipate.
Tale importo è esente da ritenuta fiscale e comprensivo della ritenuta previdenziale posta dalla legge a carico del percipiente. All'assegno di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.

La richiesta di rinnovo dell'assegno deve essere presentata, almeno un mese prima della scadenza del contratto, dal Dipartimento presso la quale l'attività di ricerca si svolge ed è subordinata alla disponibilità della copertura finanziaria attestata dalla struttura interessata sulla scheda di richiesta di rinnovo dell'assegno. In ogni caso, la copertura finanziaria non verrà garantita dal Fondo Sociale Europeo.

I pagamenti avvengono tramite accredito su conto corrente.
Ai fini della liquidazione delle spettanze, l'assegnista è tenuto a far presentare al tutor scientifico apposita dichiarazione mensile sul modello preposto, che accerti il regolare svolgimento delle attività.

I titolari degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca saranno tutelati contro il rischio infortuni per il periodo di realizzazione del Progetto.

Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

Il titolare dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca può svolgere altra attività, previo parere favorevole dell'organo preposto, purché mantenga per tutta la durata dell'assegno, lo stato di disoccupazione.

Articolo 11: Obblighi dell'assegnista

L'attività di ricerca dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

a) carattere continuativo e comunque non meramente occasionale e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente;
b) stretto legame con la realizzazione del programma di ricerca;
c) svolgimento in condizioni di autonomia, nei limiti del programma predisposto, senza orario di lavoro predeterminato.

Qualora siano riscontrate inadempienze in merito al regolare svolgimento dell'attività da parte dell'assegnista, il Direttore del Dipartimento è tenuto a informare immediatamente all'Università.

Inoltre deve osservare le regole di comportamento e condotta vigenti presso il soggetto ospitante e presso il soggetto partner o i soggetti partner.
Il destinatario è tenuto a presentare, nelle seguenti modalità, la relativa documentazione all'Ente:

1) una relazione analitica dell'attività di ricerca, con cadenza annuale, sottoscritta dal destinatario e validata dal tutor scientifico;
2) il rapporto finale del Progetto sottoscritto dal destinatario e validato dal soggetto ospitante e dal soggetto partner o dai soggetti partner.

In caso di giudizio negativo nelle valutazioni sull'attività dell'assegnista, potrà essere sancito il recesso dal contratto.
Dal rapporto finale di ricerca deve risultare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, con l'evidenza di eventuali correttivi di percorso che comunque non hanno fatto venir meno il buon esito del progetto stesso.

Articolo 12: Chiusura anticipata del Progetto

La chiusura anticipata del Progetto, con il riconoscimento delle spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata medesima, è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti cause:

a. permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;

b. gravi motivi familiari che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività di studio avviata, adeguatamente documentati;

c. collocazione lavorativa del destinatario che determina la perdita dello stato di disoccupazione, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro.

Le certificazioni di cui alle lettere a., b. e c. devono essere presentate dal destinatario congiuntamente della dichiarazione di interruzione anticipata del Progetto.

L'interruzione anticipata del Progetto per motivi diversi da quelli sopra elencati comporta la decadenza dell'assegno e il contestuale obbligo alla restituzione di quanto percepito fino al momento della dichiarazione di interruzione all'Università.

Articolo 13: Sospensione del Progetto

La sospensione del Progetto può avvenire nei seguenti casi:

- malattia prolungata e certificata da apposita documentazione che comporta la sospensione dell'erogazione dell'assegno;
- periodo di gravidanza dell'assegnista la quale dovrà richiedere la sospensione del Progetto e dell'erogazione dell'assegno. Il Progetto potrà essere riavviato al termine del periodo di gravidanza. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 12.07.2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, ai sensi della legge 240/2010.

L'assenza per un periodo inferiore alla mensilità non prevede la sospensione dell'assegno.

Articolo 14: Accesso agli atti, trattamento dati e responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito di questo procedimento concorsuale. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, anche dal Ministero dell'Università e Ricerca.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione della graduatoria, pena l'esclusione dal concorso. Il candidato può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa (L. 241/90 e s.m.i. e D.P.R. 184/2006).
Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste, nella persona del Magnifico Rettore.
Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Enrico Gabbai, Capo Sezione Servizi al Personale Docente.
Le pubblicazioni ricevute in fase di ammissione saranno utilizzate ai soli fini della valutazione e della graduatoria di merito del concorso.

IL RETTORE
Prof. Francesco Peroni

12_7_3_GAR_DIR LAV FOR AVVISO UNIV TS PROG 61 4 ASSEGNI RICERCA_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e parti opportunità - Servizio programmazione e gestione interventi formativi - Trieste

Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007-2013. Avviso per l'assegnazione di 4 Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo per la realizzazione di attività di ricerca, rivolte a laureati disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia i quali intendono impegnarsi in progetti di ricerca realizzati in collaborazione con Imprese da attuare in strutture di ricerca pubbliche o private.

Si pubblica su richiesta della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e parti opportunità - Servizio programmazione e gestione interventi formativi, a valere sul bando pubblicato con decreto n. 2016 del 10 giugno 2011, l'avviso dell'Università degli Studi di Trieste concernete l'oggetto.

12_7_3_GAR_DIR LAV FOR AVVISO UNIV TS PROG 61 4 ASSEGNI RICERCA_1_TESTO

Titolo VII Classe 15 N. 1605

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art. 22, recante la nuova disciplina per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

ACCERTATA la disponibilità di Fondi esterni a valere sul Programma Operativo Regione Fondo Sociale Europeo 2007/13 e del relativo avviso n. 2016 dd 10 giugno 2011, denominato "Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico" per il quale questo Ateneo, in partenariato con l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e il Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, ha stipulato un Accordo di Rete finalizzato alla *"Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione"*;

TENUTO CONTO del Decreto del Direttore di Servizio n. 2995 dd. 16.08.2011 che ha approvato il Progetto denominato S.H.A.R.M. – *Supporting Human Assets in Research and Mobility*, presentato da questo Ateneo, congiuntamente con l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e il Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

VISTO il "Regolamento recante disposizioni generali per l'attuazione delle attività formative di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 76/1982", emanato con D.PReg. 87 dd 29.04.2010;

VISTO il decreto ministeriale 9 marzo 2011, n. 102, "*Importo minimo assegni di ricerca – art. 22, Legge 30 dicembre 2010 n. 240*";

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo rispettivamente dd 26.09.2011 e 30.09.2011 in materia di destinazione dei fondi del progetto S.H.A.R.M., e rilevata la necessità di avviare l'attività denominata "Borse di dottorato e assegni di ricerca", codice CUP J93C11000050009;

FATTA RISERVA di eventuali e successive integrazioni all'avviso che verranno pubblicizzate sul sito internet dell'Università all'indirizzo: www.units.it/ >> Ateneo >> Concorsi, gare e consulenze >> Concorsi e selezioni >> Assegni di ricerca.

D E C R E T A

l'assegnazione di 4 Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo per la realizzazione di attività di ricerca, rivolte a laureati disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia i quali intendono impegnarsi in progetti di ricerca realizzati in collaborazione con Imprese da attuare in strutture di ricerca pubbliche o private.

Articolo 1: Finalità

Il presente avviso è finalizzato all'assegnazione di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca al fine di sviluppare il potenziale umano nel settore della ricerca e nell'innovazione, e di potenziare le attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese. È prevista l'erogazione di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013, asse 4 – *Capitale Umano*, per destinatari aventi requisiti per l'accesso e disoccupati, per tutta la durata del Progetto di Ricerca, pena la decadenza del contributo, ove non ricorrano le situazioni di cui all'articolo 13 - *Chiusura anticipata del progetto*. In particolare, il candidato è tenuto a presentare un Progetto di Ricerca da attuare presso strutture di ricerca pubbliche o private, di cui al successivo articolo 5. I progetti devono obbligatoriamente essere realizzati in collaborazione con Imprese, preferibilmente Piccole e Medie Imprese (PMI), operanti nel territorio regionale, sebbene saranno ammissibili anche Progetti in partenariato con imprese di rilevanza nazionale dove svolgere ricerche scientifiche utili al territorio regionale. In particolare è possibile il coinvolgimento dei soggetti appartenenti al Coordinamento degli Enti di Ricerca (CER) del Friuli Venezia Giulia.

L'Università persegue l'obiettivo di garantire pari opportunità a uomini e donne per l'accesso alle agevolazioni finanziarie oggetto del presente avviso, in linea con le direttive comunitarie. Durante le fasi di selezione si cercherà di favorire la partecipazione femminile, in termini di priorità e compatibilmente con le candidature presentate.

Articolo 2: Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

È bandita una selezione per l'assegnazione di n° 4 Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di durata di almeno 12 e massima 30 mesi, nell'ambito delle seguenti Aree Scientifiche:

- Nanotecnologie;
- Biomedicina molecolare.

Articolo 3: Soggetti destinatari e requisiti

Sono destinatari dell'attività in argomento i candidati che hanno i seguenti requisiti:

Alla data di presentazione del Progetto:

- possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

- diploma di laurea di cui all'ordinamento preesistente al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- laurea specialistica di cui all'ordinamento introdotto dal Decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- laurea magistrale di cui all'ordinamento introdotto dal Decreto 22 ottobre 2004, n. 270;
- titolo accademico conseguito all'estero dichiarato equipollente o equivalente ai titoli di cui ai punti precedenti.

Per quanto concerne l'accesso agli Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, costituisce titolo preferenziale avere conseguito il titolo di Dottore di Ricerca o, per i soli settori interessati, la specializzazione di area medica come previsto dalla normativa vigente in materia.

Per quanto concerne l'accesso di laureati o dottorati in possesso di titolo conseguito presso Università straniere, il relativo riconoscimento, ai soli fini della selezione, del titolo di studio sarà richiesto alla Facoltà competente in materia;

- avere svolto, negli ultimi tre anni e per almeno sei mesi, documentata attività di ricerca presso Università, Centri di Ricerca, Imprese, laboratori o altre strutture pubbliche o private in materie attinenti al Progetto di Ricerca che si intende realizzare. Ai fini del computo dei sei mesi di detta attività di ricerca, svolta anche in forma non continuativa nei tre anni precedenti alla data di presentazione del Progetto, si considerano: borse ed assegni di ricerca, dottorato. Inoltre sono inclusi nel computo rapporti di lavoro quali la collaborazione coordinata e continuativa, la collaborazione a progetto e altre forme di lavoro flessibile previste dal D.lgs 276/2003.

<u>All'avvio del Progetto</u>:

- essere residenti o domiciliati sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- risultare disoccupati alla data di avvio del progetto formativo e per tutta la durata dello stesso. Ai fini del presente avviso, lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto che non è impegnato in alcuna attività lavorativa. Tale condizione si verifica quando non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alcuna attività di lavoro autonomo o d'Impresa, fatta eccezione per lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegua un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente. Ulteriori condizioni sono previste dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione dd. 25.7.2006, n. 227. Il candidato può inoltre risultare "non occupato" – soggetto privo di lavoro che non intende usufruire dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego - o "inoccupato" – soggetto privo di lavoro che non ha mai svolto attività lavorativa.

Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui al presente Avviso non possono essere conferiti:

1. a coloro che hanno già usufruito di assegni di ricerca *ex lege* 30 dicembre 2010, n. 240 per complessivi quattro anni anche se non continuativi ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso;
2. a coloro che risultino iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, corsi di dottorato di ricerca o specializzazione medica con borsa, in Italia o all'estero;

3. a coloro che hanno già usufruito di assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato previsti rispettivamente dagli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per complessivi 12 anni anche non continuativi;
4. a coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso:
   - con il Rettore, il Direttore amministrativo o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università;
   - con il responsabile scientifico o un professore/ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura sede dell'attività dell'assegno di ricerca d'interesse.

Articolo 4: Risultati e brevetti

I risultati dei progetti formativi di ricerca, intesi come eventuali brevetti e diritti di proprietà industriale conseguibili e i relativi diritti di utilizzazione economica appartengono a questo Ateneo, eventualmente in cotitolarità con gli altri Organismi di ricerca coinvolti nello specifico progetto. In ogni caso viene applicata la normativa vigente in materia, in particolare il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 "Codice di Proprietà Industriale" e successive modifiche e integrazioni ed i regolamenti interni dei soggetti attuatori che regolano la materia. È comunque fatto salvo il diritto dei destinatari di essere riconosciuti come autori/inventori. I titolari dei risultati daranno ampia diffusione dei risultati conseguiti, citando espressamente che sono stati conseguiti con il finanziamento ottenuto a valere sul Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007/2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 5: Progetto di Ricerca

Il destinatario deve presentare una domanda di partecipazione/Progetto di Ricerca, di seguito "Progetto", che deve prevedere una durata di almeno 12, massimo 30 mesi, da concludersi obbligatoriamente entro il 31.12.2014, pena l'inammissibilità dello stesso.

Il Progetto dovrà essere attuato obbligatoriamente presso un Dipartimento scientifico di questo Ateneo; possono essere coinvolti anche altri organismi di ricerca (dipartimenti, istituti, laboratori, etc.), sia di natura pubblica che privata, purché abbiano sede legale o operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Il Dipartimento, nell'ospitare il destinatario, dovrà sostenere le attività previste nel Progetto, garantendo l'accesso e l'utilizzo delle strutture, dei materiali e dei servizi necessari per la realizzazione del Progetto stesso, e fornendo un servizio di tutoraggio scientifico attraverso il proprio personale docente o di ricerca, non necessariamente stabilizzato, che viene ad assumere pertanto funzioni di tutor scientifico del destinatario.
Il Progetto deve inoltre prevedere la collaborazione di una o più Imprese che contribuiscano alla realizzazione della ricerca mettendo a disposizione le conoscenze tecnico – scientifiche, le strutture ed i servizi che si rendessero necessari ed assicurando l'accoglienza del destinatario presso di esse. La dichiarazione d'impegno ad ospitare il candidato deve prevedere la disponibilità dell'Impresa per tutta la durata del Progetto e la messa a disposizione delle proprie strutture ai fini della ricerca. Tale dichiarazione, firmata dal legale rappresentante - o suo delegato - dell'impresa ospitante, deve essere allegata alla domanda di partecipazione, utilizzando il format in allegato al presente avviso.

Il Progetto deve contenere le seguenti informazioni:
- Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto, sia pubblici che privati e relativi dati;
- Descrizione delle motivazioni, obiettivi, metodi e tecnologie, cronoprogramma delle attività, ruolo degli attori coinvolti;
- Descrizione del valore del Progetto di Ricerca in relazione allo sviluppo delle competenze e al miglioramento della condizione professionale del candidato;

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

- Motivazioni inerenti la scelta della/e Impresa/e ospitante/i;
- Previsione dei periodi di ricerca da svolgersi presso la sede del Dipartimento e del/i Soggetto/i partner.

Il Progetto deve essere sottoscritto dal destinatario e controfirmato, ai fini della validazione, dal tutor scientifico del Dipartimento presso cui si realizzerà il Progetto presentato.

Il presente avviso prevede la copertura finanziaria pari ad una annualità (12 mensilità) **per ogni Assegno di ricerca**; eventuali cofinanziamenti devono essere espressi nella modulistica allegata al presente avviso. Tali risorse potranno prolungare il periodo dell'Assegno, nei limiti previsti al primo capoverso del presente articolo. L'eventuale sostegno finanziario aggiuntivo deve essere computato in mensilità, al lordo degli oneri previsti a carico dell'Ateneo, quantificato in € 1.912,17/mese, salvo variazioni dovute a nuovi Decreti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ovvero aumento delle aliquote contributive.

Articolo 6: Domanda di ammissione al concorso e presentazione Progetti

Le domande di ammissione al Concorso dovranno essere prodotte in forma cartacea presentando i sotto elencati documenti, utilizzando obbligatoriamente la relativa modulistica allegata al presente avviso:

1. domanda di partecipazione al Concorso e schema Progetto Ricerca (da compilarsi esclusivamente il format proposto, compilando tutti i campi previsti);
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione - art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 - e relativa documentazione sul possesso dei titoli ed eventuali pubblicazioni (Allegato n. 1);
3. documentazione comprovante l'impegno di uno o più Soggetti Partner (Impresa/e) (Allegato n. 2);
4. Curriculum vitae in formato europeo sul modello reperibile al sito https://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=it_IT , datato, sottoscritto e recante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali espressa esplicitamente;
5. scheda di adesione, datata e sottoscritta;
6. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

Tutta la modulistica è disponibile sul http://www.units.it >> Ateneo >> Concorsi, gare e consulenze >> Concorsi e selezioni >> Assegni di ricerca.

Le domande di ammissione devono essere presentate (orario di ricevimento al pubblico da lunedì a venerdì – dalle ore 11.00 alle ore 13.00) **dal 16 gennaio al 3 febbraio 2012.** La domanda potrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Magnifico Rettore - Sezione Servizi al Personale Docente – Ripartizione Docenti non di ruolo - p. le Europa 1, 34127 Trieste. A tal fine farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. La domanda e i relativi allegati dovranno comunque pervenire all'Ateneo entro dieci giorni dal termine di scadenza del bando.

Non saranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione potranno essere chieste ai seguenti recapiti: gabriella.orsini@amm.units.it (tel. 040 5587983), enrico.gabbai@amm.units.it (tel. 040 5583263).

La sottoscrizione in calce alla domanda di ammissione non è soggetta ad autenticazione, qualora venga apposta in presenza del dipendente addetto o sia corredata da fotocopia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
La suddetta domanda e le dichiarazioni sostitutive ivi contenute sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 1, legge 23 agosto 1988, n. 370 e dell'art. 14, comma 2, della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La domanda di ammissione dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie ad individuare in maniera univoca la selezione alla quale il candidato intende partecipare. A tal fine, sarà cura del candidato riportare sulla busta di spedizione la dicitura:

SEZIONE SERVIZI AL PERSONALE DOCENTE - SELEZIONE PER ASSEGNO DI RICERCA FSE
AREA SCENTIFICA ______________________________

Nella domanda il candidato dovrà indicare il domicilio eletto ai fini della selezione e dovrà dare tempestiva comunicazione scritta di ogni eventuale variazione dello stesso.
Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della residenza o del domicilio eletto ai fini del concorso ovvero dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di tali recapiti, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Il candidato riconosciuto diversamente abile dovrà specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il candidato che intenda avvalersi del diritto di cui all'art. 3 della legge 12.10.1993, n. 413 dovrà dichiarare la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

6.1 Modalità di presentazione dei titoli e pubblicazioni
Il candidato dovrà allegare alla domanda i documenti, i titoli e le pubblicazioni che ritenga utili ai fini della selezione, e il relativo elenco in unica copia.

I cittadini italiani e i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono presentare la predetta documentazione in originale o in copia conforme all'originale ovvero in copia semplice attestata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Essi possono altresì dimostrare il possesso dei titoli e dei documenti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui alle citate norme del D.P.R. n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nelle convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori delle ipotesi previste dai due periodi precedenti, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in lingua originale e, fatte salve le selezioni riguardanti materie linguistiche, devono essere corredate da una traduzione in una delle lingue curricolari (italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo) certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università in occasione di altri concorsi.

6.2 Esclusione dalla selezione e rinuncia
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva per cui hanno presentato domanda. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti è disposta con Decreto motivato del Rettore.

Il candidato che, dopo aver presentato domanda di ammissione, rinunci alla partecipazione, deve darne comunicazione scritta indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa, n. 1 – 34127 - Trieste - corredata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Articolo 7: Commissione Valutatrice

I componenti, nel numero di almeno tre, dovranno essere professori universitari di ruolo, ricercatori o esperti. La Commissione verrà nominata con apposito Decreto prima dell'avvio della procedura di valutazione; non possono far parte della Commissione i professori o ricercatori individuati dal candidato quali tutor scientifici.

I componenti della Commissione non possono avere un vincolo di parentela fino al quarto grado con i candidati.

Articolo 8: Modalità di valutazione

Il candidato viene selezionato previa valutazione di titoli, progetto di ricerca e colloquio: il punteggio complessivo del candidato verrà attribuito sulla base di 100 punti totali. Il metodo di valutazione prevede tre momenti: un primo momento per la valutazione dei titoli secondo i criteri previsti dalla Commissione Valutatrice (massimo 30 punti), un secondo momento per la valutazione del Progetto di Ricerca (massimo 40 punti) con i seguenti criteri:

1. la qualità del Progetto di Ricerca (15/40);
2. il valore del Progetto di Ricerca per lo sviluppo delle competenze del candidato, in modo particolare di quelle che possono portarlo a migliorare la propria condizione professionale o a conseguire condizioni di stabilità lavorativa, anche attraverso l'inserimento in spin-off e start-up innovativi (15/40);
3. l'importanza del Progetto di Ricerca per l'Impresa ospitante e l'università/ente coinvolto nella sua realizzazione, oltre che il suo impatto su uno specifico settore produttivo e sull'economia regionale (10/40).

I candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari ad almeno 21/30 per la valutazione titoli e 28/40 per la valutazione del Progetto di Ricerca, saranno convocati a sostenere il colloquio nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla normativa vigente. Il colloquio si ritiene superato dai candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari ad almeno 21/30.

Il candidato che, avendo superato i predetti momenti di valutazione, ottiene un punteggio complessivo pari o superiore a punti 70/100, sarà utilmente inserito in graduatoria.

Articolo 9: Esiti della valutazione e formazione della graduatoria

Espletate le operazioni di selezione dei candidati le Commissioni redigeranno le graduatorie generali di merito. In caso di pari merito, l'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca verrà assegnato, in ordine di priorità:

- al candidato donna;
- al candidato più giovane.

Entro trenta giorni dalla consegna da parte della Commissione, gli atti della selezione e la graduatoria dei candidati sono approvati con Decreto del Rettore.

Al candidato risultante vincitore dell'Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, verrà data comunicazione per lettera raccomandata AR. Il candidato dovrà stipulare apposito contratto con l'Università prima dell'avvio del Progetto.

Nel caso di chiusura anticipata del Progetto è ammissibile lo scorrimento di graduatoria, previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento interessato, per i candidati idonei non vincitori, purché l'attività, di durata non inferiore a un anno, si concluda entro il 31.12.2014.

Articolo 10: Conferimento e disciplina dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca

L'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è conferito al vincitore della selezione mediante stipulazione di un apposito contratto. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

L'attività di ricerca decorre dal primo giorno del mese successivo alla stipulazione.
L'avvio dell'attività da parte dell'assegnista potrà essere differito per giustificato e comprovato motivo: in tali casi gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio della prestazione. In ogni caso l'avvio non potrà essere successivo al 1.06.2012.

L'importo annuo lordo spettante al titolare dell'assegno è pari a € 19.367,00 (diciannovemilatrecentosessantasette/00) e verrà corrisposto in rate mensili posticipate.
Tale importo è esente da ritenuta fiscale e comprensivo della ritenuta previdenziale posta dalla legge a carico del percipiente. All'assegno di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.

La richiesta di rinnovo dell'assegno deve essere presentata, almeno un mese prima della scadenza del contratto, dal Dipartimento presso la quale l'attività di ricerca si svolge ed è subordinata alla disponibilità della copertura finanziaria attestata dalla struttura interessata sulla scheda di richiesta

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

di rinnovo dell'assegno. In ogni caso, la copertura finanziaria non verrà garantita dal Fondo Sociale Europeo.

I pagamenti avvengono tramite accredito su conto corrente.
Ai fini della liquidazione delle spettanze, l'assegnista è tenuto a far presentare al tutor scientifico apposita dichiarazione mensile sul modello preposto, che accerti il regolare svolgimento delle attività.

I titolari degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca saranno tutelati contro il rischio infortuni per il periodo di realizzazione del Progetto.

Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

Il titolare dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca può svolgere altra attività, previo parere favorevole dell'organo preposto, purché mantenga per tutta la durata dell'assegno, lo stato di disoccupazione.

Articolo 11: Obblighi dell'assegnista

L'attività di ricerca dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

a) carattere continuativo e comunque non meramente occasionale e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente;
b) stretto legame con la realizzazione del programma di ricerca;
c) svolgimento in condizioni di autonomia, nei limiti del programma predisposto, senza orario di lavoro predeterminato.

Qualora siano riscontrate inadempienze in merito al regolare svolgimento dell'attività da parte dell'assegnista, il Direttore del Dipartimento è tenuto a informare immediatamente l'Università.

Inoltre deve osservare le regole di comportamento e condotta vigenti presso il soggetto ospitante e presso il soggetto partner o i soggetti partner.
Il destinatario è tenuto a presentare, nelle seguenti modalità, la relativa documentazione all'Ente:

1) una relazione analitica dell'attività di ricerca, con cadenza annuale, sottoscritta dal destinatario e validata dal tutor scientifico;
2) il rapporto finale del Progetto sottoscritto dal destinatario e validato dal soggetto ospitante e dal soggetto partner o dai soggetti partner.

In caso di giudizio negativo nelle valutazioni sull'attività dell'assegnista, potrà essere sancito il recesso dal contratto.
Dal rapporto finale di ricerca deve risultare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, con l'evidenza di eventuali correttivi di percorso che comunque non hanno fatto venir meno il buon esito del progetto stesso.

Articolo 12: Obblighi dell'Impresa/e

L'Impresa/e che collaborerà con l'assegnista, dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione e tutela degli infortuni sui luoghi di lavoro. L'Università non è in alcun modo responsabile del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle strutture ospitanti e di eventuali danni che ne possono derivare all'assegnista.

L'Impresa/e che contribuisce alla realizzazione della ricerca deve mettere a disposizione le conoscenze tecnico – scientifiche, le strutture ed i servizi che si rendessero necessari ed assicurare l'accoglienza del destinatario presso di essa/e. L'Impresa/e dovrà inoltre sottoscrivere il contratto dove si impegna ad utilizzare l'opera dell'assegnista esclusivamente per l'esecuzione del Progetto e a non interrompere la permanenza dello stesso presso le proprie strutture prima del termine dello stesso.

Articolo 13: Chiusura anticipata del Progetto

La chiusura anticipata del Progetto, con il riconoscimento delle spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata medesima, è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti cause:

a. permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;
b. gravi motivi familiari che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività di studio avviata, adeguatamente documentati;
c. collocazione lavorativa del destinatario che determina la perdita dello stato di disoccupazione, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro.

Le certificazioni di cui alle lettere a., b. e c. devono essere presentate dal destinatario congiuntamente della dichiarazione di interruzione anticipata del Progetto.

L'interruzione anticipata del Progetto per motivi diversi da quelli sopra elencati comporta la decadenza dell'assegno e il contestuale obbligo alla restituzione di quanto percepito fino al momento della dichiarazione di interruzione all'Università.

Articolo 14: Sospensione del Progetto

La sospensione del Progetto può avvenire nei seguenti casi:

- malattia prolungata e certificata da apposita documentazione che comporta la sospensione dell'erogazione dell'assegno;
- periodo di gravidanza dell'assegnista la quale dovrà richiedere la sospensione del Progetto e dell'erogazione dell'assegno. Il Progetto potrà essere riavviato al termine del periodo di gravidanza. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 12.07.2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, ai sensi della legge 240/2010.

L'assenza per un periodo inferiore alla mensilità non prevede la sospensione dell'assegno.

Articolo 15: Accesso agli atti, trattamento dati e responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito di questo procedimento concorsuale. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, anche dal Ministero dell'Università e Ricerca.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione della graduatoria, pena l'esclusione dal concorso. Il candidato può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa (L. 241/90 e s.m.i. e D.P.R. 184/2006).
Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste, nella persona del Magnifico Rettore.
Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Enrico Gabbai, Capo Sezione Servizi al Personale Docente.
Le pubblicazioni ricevute in fase di ammissione saranno utilizzate ai soli fini della valutazione e della graduatoria di merito del concorso.

IL RETTORE
Prof. Francesco Peroni

12_7_3_AVV_CA MULINER AVVISO PROCEDURA VIA_022

Ca' Muliner Snc di Mascarin Paolo & C - Azzano Decimo (PN)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto "Centrale micro-idroelettrica a vite di Archimede Ca' Muliner".

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 03.04.2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni, si rende noto che in data 12 dicembre 2011 la ditta Ca' Muliner Snc di Mascarin Paolo & C., con sede legale in Via Mores di Sotto 72, Comune di Azzano Decimo (PN), ha depositato presso la Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna - Servizio Valutazione Impatto Ambientale - della Regione FVG lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA del "Centrale micro-idroelettrica a vite di Archimede Ca' Muliner". Il sito di intervento è localizzato lungo Fiume Sile in località Colle Santa Lucia, Comune di Azzano Decimo. L'istanza ha per oggetto la richiesta concessione per derivare acqua ad uso idroelettrico dal Fiume Sile. Gli elaborati di progetto sono depositati e consultabili presso la Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna - Servizio Idraulica - della Regione FVG, e presso gli Uffici Tecnici del Comune di Azzano Decimo. Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni presso il Servizio VIA della Regione FVG e presso il Comune di Azzano Decimo.

Azzano Decimo, 30 gennaio 2012

IL LEGALE RAPPRESENTANTE CA' MULINER S.N.C.:
sig. Paolo Mascarin

12_7_3_AVV_COM FONTANAFREDDA PRPC AMBITO VILLADOLT_006

Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di esame ed approvazione del PRPC di iniziativa privata e relativo schema di convenzione, denominato "Ambito Villadolt".

IL COORDINATORE DELL' AREA

Vista la L. R. 05/2007 e s.m.i. e il D.P.Reg. n.086/2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20.01.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il P.R.P.C. di iniziativa privata e il relativo atto di convenzione, denominato "Ambito Villadolt"

Fontanafredda, 30 gennaio 2012

IL COORDINATORE DELL'AREA SERVIZI URBANISTICI:
geom. Roberto Fratter

12_7_3_AVV_COM FONTANAFREDDA PRPC BARAZZA_009

Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di esame ed approvazione del PRPC di iniziativa privata e relativo schema di convenzione, denominato "Barazza".

IL COORDINATORE DELL' AREA

Vista la L. R. 05/2007 e s.m.i. e il D.P.Reg. n.086/2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20.01.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il P.R.P.C. di iniziativa privata e il relativo atto di convenzione, denominato "Barazza"

Fontanafredda, 30 gennaio 2012

IL COORDINATORE DELL'AREA SERVIZI URBANISTICI:
geom. Roberto Fratter

12_7_3_AVV_COM FONTANAFREDDA PRPC CAPITANO_007

Comune di Fontanafredda (PN)
Avviso di esame ed approvazione della variante al PRPC di iniziativa privata denominato "Capitano".

IL COORDINATORE DELL' AREA

Vista la L. R. 05/2007 e s.m.i. e il D.P.Reg. n.086/2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.01.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato "Capitano"

Fontanafredda, 30 gennaio 2012

IL COORDINATORE DELL'AREA SERVIZI URBANISTICI:
geom. Roberto Fratter

12_7_3_AVV_COM FONTANAFREDDA PRPC GIUST_004

Comune di Fontanafredda (PN)
Avviso di esame ed approvazione del PRPC di iniziativa privata e relativo schema di convenzione, denominato "Giust" e contestuale variante al limite del PRPC.

IL COORDINATORE DELL' AREA

Vista la L. R. 05/2007 e s.m.i. e il D.P.Reg. n.086/2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20.01.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato "Giust" e il relativo atto di convenzione.

Fontanafredda, 30 gennaio .2012

IL COORDINATORE DELL'AREA SERVIZI URBANISTICI:
geom. Roberto Fratter

12_7_3_AVV_COM GRADO DET 74 ALBERGO VILLA REALE_001

Comune di Grado (GO)
Riclassificazione esercizio ricettivo. Albergo Villa Reale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n.74 del 30.01.2012 si è provveduto a riclassificare come segue la struttura ricettiva sottoindicata con validità di cinque anni dalla data di adozione:

Denominazione: "VILLA REALE"
Ubicazione struttura: via Colombo n.11
Titolare: sig. VIANELLO Mario
Classe confermata: n.3 (tre) stelle
Capacità ricettiva: n. 15 camere, n. 25 posti letto, n. 15 bagni completi
Carattere apertura: stagionale

Grado, 31 gennaio 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Cinzia Facchinetti

12_7_3_AVV_COM LESTIZZA DET 39 LIQUIDAZIONE INDENNITA_002

Comune di Lestizza (UD)

Sistemazione area esterna del cimitero di Lestizza. Liquidazione delle indennità di esproprio e deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Udine dell'indennità non accettata. Determinazione n. 39 del 31/01/2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visti gli artt.20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e succ. mod. e int.,

DETERMINA

di liquidare le indennità spettanti per l'intervento di "Sistemazione dell'area esterna del cimitero di Lestizza" alle ditte sottoindicate:

1) Ditta catastale:
Faleschini Erminia, nata a Lestizza (Ud) il 19/10/1938, cod. fisc. FLS RMN 38R59 E553G,
proprietaria per ½ in regime di comunione legale dei beni;
Nogarino Giuseppe, nato a Pocenia (Ud) il 18/02/1935, cod. fisc. NGR GPP 35B18 G743U,
proprietario per ½ in regime di comunione legale dei beni;
- Comune di Lestizza Catasto Terreni Foglio 39 mappale 150, fu d accert m2 47 indennità euro 56,40

2) Ditta catastale:
De Giorgio Solidea, nata a Lestizza (Ud) il 03/06/1931, cod. fisc. DGR SLD 31H43 E553H,
usufruttuaria per 1/1;
Della Pietà Giovanni, nato a Belluno il 21/07/1955, cod. fisc. DLL GNN 55L21 A757U,
nudo proprietario per ½ in regime di separazione legale dei beni;
Tonet Tiziana, nata a Udine il 25/05/1957, cod. fisc. TNT TZN 57E65 L483X,
nuda proprietaria per ½ in regime di separazione legale dei beni;
- Comune di Lestizza Catasto Terreni Foglio 39 mappale 216, semin arbor 1^ m2 130 indennità euro 156,00

di depositare presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Udine l'indennità non accettata per i lavori di cui all'oggetto, come previsto all'art.20 comma 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in favore della ditta sottoindicata:

1) Ditta catastale:
De Giorgio Umberto fu Pietro, nato a Lestizza (Ud) il 31/05/1879, proprietario per 1000/1000;
- Comune di Lestizza Catasto Terreni Foglio 39 mappale 72, gelseto 2^ m2 24 indennità euro 28,80

Lestizza, 31 gennaio 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Andrea Bindelli

12_7_3_AVV_COM PORDENONE DECR 3 ESPROPRIO_013

Comune di Pordenone

Decreto di esproprio n. LL.PP./ESP/03-2012 (Estratto). Lavori di ristrutturazione, sistemazione ed arredo di Piazzetta Largo Cervignano.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

di disporre, ai termini di legge,l'espropriazione, in favore del Comune di Pordenone, della proprietà degli

immobili sotto elencati, intestati ai soggetti di seguito indicati, interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica denominata "Lavori di ristrutturazione, sistemazione ed arredo di Piazzetta Largo Cervignano":

COMUNE DI PORDENONE

Fg. 17	Mapp. 794 (ex 71b)	di mq. 140	Indennità: €. 2.800,02
Fg. 17	Mapp. 795 (ex 71c)	di mq. 80	Indennità: €. 1.600,00
		Millesimi Totali: 1000/1000	Indennità Totale: €. 4.400,02

Aree comune a tutti i subalterni:

1) Sub: 1 Millesimi: 12,203/1000
Sub: 57 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 60,85
Ditta:
· JALLOLOV OYBEK nato in Uzbekistan (EE) il 03/12/1973, c.f. JLLYBK73T03Z259L,
prop. superficiaria per ½, indennità €. 30,42;
· JALOLOVA LATTOFAT nata in Uzbekistan (EE) il 18/01/1974, c.f. JLLLTF74A58Z143S,
prop. superficiaria per ½, indennità €. 30,43;
· PILOT Claudia nata in Germania il 23/02/1964, c.f. PLTCLD64B63Z112W,
prop. per l'area per ½;
· PILOT Werner nato in Germania il 13/12/1965, c.f. PLTWNR65T13Z112E,
prop. per l'area per ½;

2) Sub: 2 Millesimi: 12,353/1000
Sub: 59Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 61,51
Ditta:
· FANTIN DANIELE nato a Casarsa della Delizia (PN) il 06/10/1958, c.f. FNTDNL58R06B940P,
prop. per ½, indennità €. 30,75;
· TONSIG CRISTINA nata a Pordenone (PN) il 27/07/1970, c.f. TNSCST70L67G888M,
prop. per ½, indennità €. 30,76;

3) Sub: 4 Millesimi: 12,353/1000
Sub: 63 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 61,51
Ditta:
· SACILOTTO MARIA nata a Pordenone (PN) il 22/06/1940, c.f. SCLMRA40H62G888X,
prop. per 1/1, indennità €. 61,51;

4) Sub: 5 Millesimi: 12,353/1000
Sub: 65 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 61,51
Ditta:
· FASAN CORRADO nato a Pravisdomini (PN) il 15/04/1943, c.f. FSNCRD43D15H010D,
prop. per 1/1, indennità €. 61,51;

5) Sub: 6 Millesimi: 12,353/1000
Sub: 67 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 61,51
Ditta:
· BOTTECCHIA VANNA nata a Cordenons (PN) il 19/05/19548, c.f. BTTVNN48E59C991P,
prop. per ½, indennità €. 30,76;
· GARDIMAN DARIO nato a Pordenone (PN) il 28/01/1949, c.f. GRDDRA49A28G888M,
prop. per ½, indennità €. 30,75;

6) Sub: 7 Millesimi: 19,639/1000
Sub: 58 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 93,57
Ditta:
· ALFIERI CONCETTA nata a Carinola (CE) il 02/01/1951, c.f. LFRCCT51A42B781P,
prop. per ½, indennità €. 46,79;
· LA TORRE ANTONIO nato a Carinola (CE) il 24/04/1948, c.f. LTRNTN48D24B781C,
prop. per ½, indennità €. 46,78;

7) Sub: 8 Millesimi: 19,843/1000
Sub: 60 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 94,47
Ditta:
· DE MICHELE CLARA nata a Castellana Grotte (BA) il 08/05/1948, c.f. DMCCLR48E48C134G, prop. per ½, indennità €. 47,24;
· TUROLLA COSTANTE nato a Castellana Grotte (BA) il 18/02/1946, c.f. TRLCTN46B18C134J, prop. per ½, indennità €. 47,23;

8) Sub: 9 Millesimi: 19,843/1000
Sub: 62 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 94,47
Ditta:
· RUGGIERI ANTONIA nata a Martina Franca (TA) il 09/03/1949, c.f. RGGNTN49C49E986J, prop. per 1/1, indennità €. 94,47;

9) Sub: 10 Millesimi: 19,845/1000
Sub: 64 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 94,48
Ditta:
· SCIRCOLI ROSALIA nata a Barletta (BA) il 07/04/1945, c.f. SCRRSL45D47A669Q, prop. per 1/1, indennità €. 94,48;

10) Sub: 12 Millesimi: 19,845/1000
Sub: 68 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 94,48
Ditta:
· SEDRAN ANGELO nato a Pordenone (PN) il 14/03/1946, c.f. SDRNGL46C14G888O, prop. per ½, indennità €. 47,24;
· TASSAN SOLET SILVANA nata a Aviano (PN) il 07/12/1949, c.f. TSSSVN49T47A516L, prop. per ½, indennità €. 47,24;

11) Sub: 13 Millesimi: 13,429/1000
Sub: 112 Millesimi: 1,492/1000
Indennità: €. 65,65
Ditta:
· SEGATEL GIOVANNI nato a Caorle (VE) il 26/01/1950, c.f. SGTGNN50A26B642X, prop. per 1/1, indennità €. 65,65;

12) Sub: 14 Millesimi: 13,679/1000
Sub: 110 Millesimi: 1,537/1000
Indennità: €. 66,95
Ditta:
· LORENZON BRUNA nata a Lanzo Torinese (TO) il 10/01/1953, c.f. LRNBRN53A50E445M, prop. per ½, indennità €. 33,48;
· MENEGHEL GUIDO nato a Eraclea (VE) il 22/12/1949, c.f. MNGGDU49T22D415O, prop. per ½, indennità €. 33,47;

13) Sub: 113 (ex 15) Millesimi: 13,681/1000
Sub: 114 (ex 108) Millesimi: 1,492/1000
Ditta:
· ABDIOVSKI GAZMIR nato in Macedonia (EE) il 18/10/1982, c.f. BDVGMR82R18 Z148V, prop. superficiaria per ½;
· ABDIOVSKA REFIJA nata in Macedonia(EE) il 14/05/1988, c.f. BDVRFJ88E54Z148U, prop. superficiaria per ½;
· COMUNE DI PORDENONE con sede in Pordenone, c.f. 80002150938, prop. per l`area per 1/1; (variazione vedere art. 2)

14) Sub: 16 Millesimi: 13,679/1000
Sub: 106 Millesimi: 1,537/1000
Indennità: €. 66,95
Ditta:
· SANTAROSSA GUIDO nato a Prata di Pordenone (PN) il 19/11/1955, c.f. SNTGDU55S19G994N,

prop. per 1/6, indennità €. 11,16;
· SANTAROSSA LUIGI nato a Prata di Pordenone (PN) il 15/02/1920,
c.f. SNTLGU20B15G994T, prop. per 4/6, indennità €. 44,63;
· SANTAROSSA MARIA LUIGIA nata a Prata di Pordenone (PN) il 18/11/1949,
c.f. SNTMLG49S58G994E, prop. per 1/6, indennità €. 11,16;

15) Sub: 19 Millesimi: 13,679/1000
Sub: 100 Millesimi: 1,537/1000
Indennità: €. 66,95
Ditta:
· CAMINITI MARIA nata a Messina (ME) il 26/09/1959, c.f. CMNMRA59P66F15UZ,
prop. per ½, indennità €. 33,48;
· MESSINA ANTONINO nato a Messina (ME) il 11/01/1952, c.f. MSSNNN52A11F158K,
prop. per ½, indennità €. 33,47;

16) Sub: 20 Millesimi: 13,679/1000
Sub: 99 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 67,35
Ditta:
· MENEGUZZO ROBERTA nata a Noale (VE) il 24/02/1957, c.f. MNGRRT57B64F904E,
prop. per 1/1, indennità €. 67,35;

17) Sub: 21 Millesimi: 19,007/1000
Sub: 111 Millesimi: 1,537/1000
Indennità: €. 90,39
Ditta:
· PARISI ANGELO nato a Ostuni (BR) il 10/02/1934, c.f. PRSNGL34B10G187L,
prop. per ½, indennità €. 45,19;
· SCHIAVO MARIA nata a Sulmona (AQ) il 15/06/1933, c.f. SCHMRA33H55I804C,
prop. per ½, indennità €. 45,20;

18) Sub: 22 Millesimi: 19,346/1000
Sub: 109 Millesimi: 1,492/1000
Indennità: €. 91,69
Ditta:
· MARIOTTO BRUNO nato a Aviano (PN) il 01/10/1963, c.f. MRTBRN63R01A516W,
prop. per 1/1, indennità €. 91,69;

19) Sub: 23 Millesimi: 19,343/1000
Sub: 107 Millesimi: 1,537/1000
Indennità: €. 91,87
Ditta:
· CAMPANERUTTO LAURA nata a S.Michele al Tagliamento (VE) il 07/09/1949,
c.f. CMPLRA49P47I040R, prop. per ½, indennità €. 45,94;
· GAZZIOLA MARIO nato a Cinto Caomaggiore (VE) il 22/12/1940, c.f. GZZMRA40T22C714M,
prop. per ½, indennità €. 45,93;

20) Sub: 24 Millesimi: 19,346/1000
Sub: 105 Millesimi: 1,492/1000
Indennità: €. 91,69
Ditta:
· BENEDETTI ANNA MARIA nata a Pirano (PO) il 16/11/1946, c.f. BNDNNA46S56G700U,
prop. per 1/1, indennità €. 91,69;

21) Sub: 25 Millesimi: 19,343/1000
Sub: 103 Millesimi: 1,537/1000
Indennità: €. 91,87
Ditta:
· GIANNETTO ANGELO nato a Castiglione di Sicilia (CT) il 24/10/1945, c.f. GNNNGL45R24C297X,
prop. per 1/1, indennità €. 91,87;

22) Sub: 26 Millesimi: 19,346/1000
Sub: 101 Millesimi: 1,492/1000
Indennità: €. 91,69

Ditta:
· BERISHA GIYLE nata in Jugoslavia (EE) il 26/04/1950, c.f. BRSGYL50D66Z118A,
prop. per ½, indennità €. 45,85;
· BERISHA SOKOL nato in Jugoslavia (EE) il 14/11/1946, c.f. BRSSKL46S14Z118M,
prop. per ½, indennità €. 45,84;

23) Sub: 27 Millesimi: 19,343/1000
Sub: 69 Millesimi: 1,537/1000
Indennità: €. 91,87
Ditta:
· D'INCECCO GIOVANNI nato a Pescara (PE) il 28/01/1946, c.f. DNCGNN46A28G482Z,
prop. per ½, indennità €. 45,93;
· KNUTH ANGELIKA nata in Germania Rep. Federale (EE) il 23/06/1954,
c.f. KNTNLK54H63Z112E,
prop. per ½, indennità €. 45,94;

24) Sub: 28 Millesimi: 19,343/1000
Sub: 70 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 92,27
Ditta:
· FELETTO RENATA nata a Porcia (PN) il 10/10/1951, c.f. FLTRNT51R50G886O,
prop. per ½, indennità €. 46,14;
· ROMANET PRIMO nato a Pordenone (PN) il 01/01/1947, c.f. RMNPRM47A01G888O,
prop. per ½, indennità €. 46,13;

25) Sub: 32 Millesimi: 12,353/1000
Sub: 77 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 61,51
Ditta:
· DI GRAZIA VINCENZO nato a Aversa (CE) il 21/12/1942, c.f. DGRVCN42T21A512C,
nuda prop. per 1/1, indennità €. 30,75;
· LISA GIOVANNA nata a Brescia (BS) il 24/06/1940, c.f. LSIGNN40H64B157O,
usufrutto per 1/1, indennità €. 30,76;

26) Sub: 34 Millesimi: 12,353/1000
Sub: 81 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 61,51
Ditta:
· DE BIASIO MARIA GRAZIA nata a Messina (ME) il 01/01/1953, c.f. DBSMGR53A41F158K,
prop. per 1/1, indennità €. 61,51;

27) Sub: 35 Millesimi: 12,127/1000
Sub: 83 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 60,52
Ditta:
· KRASNIQI ARTOR nato in Albania (EE) il 22/08/1971, c.f. KRSRTR71M22Z100S,
prop. per ½, indennità €. 30,26;
· KRASNIQI VALBONA nata in Albania (EE) il 11/03/1973, c.f. KRSVBN73C51Z100R,
prop. per ½, indennità €. 30,26;

28) Sub: 37 Millesimi: 19,843/1000
Sub: 74 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 94,47
Ditta:
· ROMEO GIOVANNA nata a Villa San Giovanni (RC) il 01/07/1931, c.f. RMOGNN31L41M018P,
prop. per 4/6, indennità €. 62,97;
· STROSCIO FORTUNATA nata a Pordenone (PN) il 11/05/1976, c.f. STRFTN76E51G888E,
prop. per 1/6, indennità €. 15,75;
· STROSCIO VINCENZO nato a Messina (ME) il 28/04/1969, c.f. STRVCN69D28F158D,
prop. per 1/6, indennità €. 15,75;

29) Sub: 38 Millesimi: 19,845/1000
Sub: 76 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 94,48

Ditta:
· D'ATRI ALBERTO nato a Napoli (NA) il 04/06/1947, c.f. DTRLRT47H04F839G,
prop. per ½, indennità €. 47,24;
· LOMBARDI PAOLA nata a Montefalcione (AV) il 26/11/1950, c.f. LMBPLA50S66F491A,
prop. per ½, indennità €. 47,24;

30) Sub: 41 Millesimi: 19,845/1000
Sub: 82 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 94,48
Ditta:
· HOXHA LILJANA nata in Albania (EE) il 12/02/1964, c.f. HXHLJN64B52Z100B,
prop. per 1/1, indennità €. 94,48;

31) Sub: 42 Millesimi: 19,512/1000
Sub: 84 Millesimi: 1,627/1000
Indennità: €. 93,01
Ditta:
· TREVISIOL PAOLA MARIA nata in Australia (EE) il 11/06/1960, c.f. TRVPMR60H51Z700P,
prop. per 1/1, indennità €. 93,01;

32) Sub: 43 Millesimi: 13,681/1000
Sub: 98 Millesimi: 1,492/1000
Indennità: €. 66,76
Ditta:
· DE BIANCHI REGINA nata a Fiume Veneto (PN) il 09/07/1923, c.f. DBNRGN23L49D621A,
prop. per 1/1, indennità €. 66,76;

33) Sub: 45 Millesimi: 13,681/1000
Sub: 94 Millesimi: 1,492/1000
Indennità: €. 66,76
Ditta:
· AFFATATI DAVIDE LUIGI nato a Milano (MI) il 05/02/1966, c.f. FFTDDL66B05F205G,
prop. per 1/1, indennità €. 66,76;

34) Sub: 46 Millesimi: 13,679/1000
Sub: 92 Millesimi: 1,537/1000
Indennità: €. 66,95
Ditta:
· MARSON ALESSANDRO nato a Pordenone (PN) il 12/03/1981, c.f. MRSLSN81C12G888K,
prop. per 1/2, indennità €. 11,16;
· MARSON MARTINA nata a Pordenone (PN) il 11/02/1988, c.f. MRSMTN88B51G888O,
prop. per 1/2, indennità €. 11,16;
(variazione vedere art. 2)

35) Sub: 48 Millesimi: 13,679/1000
Sub: 88 Millesimi: 1,537/1000
Indennità: €. 66,95
Ditta:
· BERTOLIN ROBERTO nato a S.Vito al Tagliamento (PN) il 07/01/1965, c.f BRTRRT65A07I403H,
usufrutto 1/1, indennità €. 33,48;
· VEROLIN ILEANA nata a Valvasone (PN) il 04/05/1932, c.f. VRLLNI32E44L657T,
nuda prop. per 1/1, indennità €. 33,47;

36) Sub: 49 Millesimi: 13,516/1000
Sub: 86 Millesimi: 1,492/1000
Indennità: €. 66,04
Ditta:
· GRANDO GIUSEPPE nato a Roma il 18/11/1952, c.f. GRNGPP52S18H501N,
prop. per 1/1, indennità €. 66,04;

37) Sub: 50 Millesimi: 19,346/1000
Sub: 97 Millesimi: 1,492/1000
Indennità: €. 91,69

Ditta:
· BERGANTINO ROSA nata a Caserta (CE) il 02/05/1939, c.f BRGRSO39E42B963O, prop. per ½, indennità €. 45,85;
· MARRONE ERMENEGILDO nato a Paduli (BN) il 04/04/1935, c.f MRRRNG35D04G227O, prop. per ½, indennità €. 45,84;

38) Sub: 51 Millesimi: 19,343/1000
Sub: 95 Millesimi: 1,537/1000
Indennità: €. 91,87
Ditta:
· LAVORIERO MARCO nato a Verona (VR) il 05/09/1932, c.f LVRMRC32P05L781M, prop. per ½, indennità €. 45,93;
· PATINI MAURA nata a Guarcino (FR) il 29/12/1947, c.f. PTNMRA47T69E236Q, prop. per ½, indennità €. 45,94;

39) Sub: 52 Millesimi: 19,346/1000
Sub: 93 Millesimi: 1,492/1000
Indennità: €. 91,69
Ditta:
· SEFA NAIME nata in Albania (EE) il 25/10/1965, c.f. SFENMA65R65Z100A, prop. per ½, indennità €. 45,85;
· SEFA SHAQIR nato in Albania (EE) il 12/02/1960, c.f. SFESQR60B12Z100K, prop. per ½, indennità €. 45,84;

40) Sub: 53 Millesimi: 19,346/1000
Sub: 91 Millesimi: 1,492/1000
Indennità: €. 91,69
Ditta:
· FERRARINI FIORENZA nata a Cornuda (TV) il 01/11/1954, c.f. FRRFNZ54S41D030Z, prop. per ½, indennità €. 45,85;
· LIPPI LUCIANO nato a Poppi (AR) il 21/12/1952, c.f. LPPLCN52T21G879F, prop. per ½, indennità €. 45,84;

41) Sub: 115 (ex 54) Millesimi: 19,343/1000
Sub: 116 (ex 89) Millesimi: 1,537/1000
Ditta:
· PETROVIC SARIC DALIBORKA nata a Bosnia Ed Erzegovina (EE) il 10/11/1973, c.f. PTRDBR73S50Z118D, prop. superficiaria per ½;
· SARIC SINISA nato a Bosnia Ed Erzegovina (EE) il 19/09/1973, c.f. SRCSNS73P19Z118Y, prop. superficiaria per ½;
· PARISI GAETANO nato a Sulmona (AQ) il 22/09/1966, c.f. PRSGTN66P22I804C, prop. per l'area per ½;
ROSSET SUSY nata a Pordenone (PN) il 18/09/1968, c.f. RSSSSY68P58G888M, prop. per l'area per ½;
(variazione vedere art. 2)

42) Sub: 55 Millesimi: 19,346/1000
Sub: 87 Millesimi: 1,492/1000
Indennità: €. 91,69
Ditta:
VILLONE GIUSEPPE nato a Matera (MT) il 08/05/1971, c.f. VLLGPP71E08F052H, prop. per 1/1, indennità €. 91,69;

43) Sub: 56 Millesimi: 19,157/1000
Sub: 85 Millesimi: 1,537/1000
Indennità: €. 91,05
Ditta:
· MECA BUJAR nato in Albania (EE) il 17/06/1964, c.f. MCEBJR64H17Z100S, prop. per ½,
Indennità €. 45,52;
· MECA MIMOZA nata in Albania (EE) il 05/06/1967, c.f. MCEMMZ67H45Z100K, prop. per ½, indennità €. 45,53;

44) Sub: 18 Millesimi: 13,681/1000
Sub: 102 Millesimi: 1,492/1000
Indennità totale: €. 66,76
Ditta:
· ZILJA ELJONA nata a Vlore (Albania) il 26/03/1962, c.f.: ZLJLJN62C66Z100N,
proprietà per 1/1, indennità €. 66,76;

45) Sub: 36 Millesimi: 19,845/1000
Sub: 72 Millesimi: 1,627/1000
Indennità totale: €. 94,48
Ditta:
· CASONI STEFANIA nata a PordenonE il 17/02/1965, c.f. : CSNSFN65B57G888Z,
proprietà per ½, indennità €. 47,24;
· MICHELUTTI PAOLO nato a Udine il 09/05/1965, c.f.: MCHPLA65E09L483L,
proprietà per ½, indennità €. 47,24;

46) Sub: 3 Millesimi: 12,353
Sub: 61 Millesimi: 1,627
Indennità totale: €. 61,52
Ditta:
· MUCOLLI SHPETIM nato a Berat (Albania) il 29/08/1969, c.f.: MCLSPT69M29Z100Z,
proprietà per ½, indennità €. 30,76;
· MUCOLLI ULJANA nata a Berat (Albania) il 23/09/1977, c.f.: MCLLJN77P63Z100F,
proprietà per ½, indennità €. 30,76;

47) Sub: 11 Millesimi: 19,843/1000
Sub: 66 Millesimi: 1,627/1000
Indennità totale: €. 94,47
Ditta:
· ANGIUS MARIO nato a Meana Sardo (NU) il 08/09/1943, c.f. NGSMRA43P08F073I,
proprietà per ½, indennità €. 47,24;
· DRIGO LUIGIA nata a Portogruaro (VE) il 27/02/1943, c.f. DRGLGU43B67G914B,
proprietà per ½, indennità €. 47,23;

48) Sub: 17 Millesimi: 13,681/1000
Sub: 104 Millesimi: 1,492/1000
Indennità totale: €. 66,76
Ditta:
· JUSTIN Simeon nato in Nigeria (EE) il 18/11/1966, c.f. JSTSMN66S18Z335V,
proprietà per 1/1, indennità €. 66,76;

49) Sub: 30 Millesimi: 12,353/1000
Sub: 73 Millesimi: 1,627/1000
Indennità totale: €. 61,51
Ditta:
· BERTOLO PAOLO nato a Rapallo (GE) il 14/08/1968, c.f. BRTPLA68M14H183T,
proprietà per l'area per 2/6, indennità €. 20.50;
· BORTOLAMEAZZI CLARA nata a Tregnago (VR) il 26/01/1948, c.f. BRTCLR48A66L364W,
proprietà per l'area per 4/6, indennità €. 20.51;
· IMMOBIMAX S.R.L. di BRUSCIANO (NA), c.f. 06434081219,
proprietà superficiaria per 1/1, indennità €. 20.50;

50) Sub: 31 Millesimi: 12,355/1000
Sub: 75 Millesimi: 1,627/1000
Indennità totale: €. 61,52
Ditta:
· OSAGIEDE HELEN nata in Nigeria (EE) il 25/12/1960, c.f. SGDHLN60T65Z335P,
proprietà per 1/2, indennità €. 30,76;
· OSAGIEDE ITOHAN nata in Nigeria (EE) il 20/08/1982, c.f. SGDTHN82M60Z335M,
proprietà per ½, indennità €. 30,76;

51) Sub: 33 Millesimi: 12,355/1000
Sub: 79 Millesimi: 1,627/1000
Indennità totale: €. 61,52

Ditta:
· VLKOVA BLANKA nata in Ceca Repubblica (EE) il 01/08/1975, c.f. VLKBNK75M41Z156N, proprietà per 1/1, indennità €. 61,52;

52) Sub: 40 Millesimi: 19,843/1000
Sub: 80 Millesimi: 1,627/1000
Indennità totale: €. 94,47
Ditta:
· IOMMI FRANCESCA MARIA nata a Gela (CL) il 14/10/1960, c.f. MMIFNC60B54D960O, proprietà per 1/2, indennità €. 47,24;
· VERDERAME GAETANO nato a Gela (CL) il 25/02/1958, c.f. VRDGTN58B25D960E, proprietà per ½, indennità €. 47,23;

53) Sub: 44 Millesimi: 13,679/1000
Sub: 96 Millesimi: 1,537/1000
Indennità totale: €. 66,95
Ditta:
· BRAVO LUCIA nata a Pordenone il 29/07/1959, c.f. BRVLCU59L69G888M, proprietà per 1/1, indennità €. 66,95;

54) Sub: 47 Millesimi: 13,681/1000
Sub: 90 Millesimi: 1,492/1000
Indennità totale: €. 66,76
Ditta:
· COMUNE DI PORDENONE con sede in Pordenone, c.f. 80002150938, prop. per l'area per 1/1;
· WIREDU ISAAC nato in Ghana (EE) il 29/11/1969, c.f. WRDSCI69S29Z318G, prop. superficiaria per 1/2, indennità €. 33,38;
· WIREDU MARGARET nata in Ghana (EE) il 25/09/1970, c.f. WRDMGR70P65Z318Z, prop. superficiaria per 1/2, indennità €. 33,38;

55) Sub: 29 Millesimi: 12,355/1000
Sub: 71 Millesimi: 1,627/1000
Indennità totale: €. 61,52
Ditta:
· PESCHIUTTA LUIGI nato il 24/10/1947 a CHIONS (PN), c.f. PSCLGU47R24C640Z, proprietà per 1/1, indennità €. 61,52;

56) Sub: 39 Millesimi: 19,845/1000
Sub: 78 Millesimi: 1,627/1000
Indennità totale: €. 94,48
Ditta:
· RUSU VIOREL nato il 22/02/1975 in Romania (EE), c.f. RSUVRL75B22Z129D, proprietà per ½, indennità €. 47,24;
· RUSU DOMNICA nata il 24/08/1975 in Romania (EE), c.f. RSUDNC75M64Z129O, proprietà per ½, indennità €. 47,24;

Art. 2

si riportano le ditte cessate e/o variate, come risultavano alla data di liquidazione delle indennità:

- Al punto 13):
Sub: 15 (ora 113) Millesimi: 13,681/1000
Sub: 108 (ora 114) Millesimi: 1,492/1000
Indennità: €. 66,76
Ditta:
· RAGUSA PATRIZIA nata a Pordenone (PN) il 11/09/1964, c.f. RGSPRZ64P51G888X, prop. per 1/1, indennità €. 66,76 (pagamento Determinazione n. 2009/0503/131 del 08/03/2010);

- Al punto 34):
Sub: 46 Millesimi: 13,679/1000
Sub: 92 Millesimi: 1,537/1000
Indennità: €. 66,95

Ditta:
· MARSON BRUNO nato a Pramaggiore (VE) il 13/11/1955, c.f. MRSBRN55S13G981M,
prop. per 4/6, indennità €. 44,63;
· MARSON ALESSANDRO nato a Pordenone (PN) il 12/03/1981, c.f. MRSLSN81C12G888K,
prop. per 1/6, indennità €. 11,16;
· MARSON MARTINA nata a Pordenone (PN) il 11/02/1988, c.f. MRSMTN88B51G888O,
prop. per 1/6, indennità €. 11,16 (pagamento Determinazione n. 2009/0503/131 del 08/03/2010);

- Al punto 41):
Sub: 54 (ora 115) Millesimi: 19,343/1000
Sub: 89 (ora 116) Millesimi: 1,537/1000
Indennità: €. 91,87
Ditta:
· PARISI GAETANO nato a Sulmona (AQ) il 22/09/1966, c.f. PRSGTN66P22I804C,
prop. per ½, indennità €. 45,93;
· ROSSET SUSY nata a PordenonE (PN) il 18/09/1968, c.f. RSSSSY68P58G888M,
prop. per ½, indennità €. 45,94 (pagamento Determinazione n. 2009/0503/131 del 08/03/2010);
(omissis)
Pordenone, 1 febbraio 2012

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.:
dott.ssa Alessandra Predonzan

12_7_3_AVV_COM SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA DECR 1 ESPROPRIO_003

Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)
Lavori di manutenzione straordinaria della strada di Via Ciampus a Rauscedo. Decreto di esproprio n. 01/2012.

IL RESPONSABILE

(omissis)

VISTO il D.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.,

DECRETA

Art. 1
Per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria .è pronunciata a favore del Comune di San Giorgio della Richinvelda .con sede in San Giorgio della Richinvelda.(PN) - C.F. =00095400933 l'espropriazione degli immobili di seguito indicati:

Fg. 30 Mapp. 1636
Superficie da espropriare mq. 13,00
Indennità di esproprio = € 52,00 di cui ritenuta € 10,40
Ditta: D'ANDREA Claudia nata a San Giorgio della Rich.da il 15.10.45 C.F.= DND DCL 45R55 H891H - Prop. per 1/4

Fg. 30 Mapp. 1636
Superficie da espropriare mq. 13,00
Indennità di esproprio = € 156,00 di cui ritenita € 31,20
Ditta: D'ANDREA Mario nata a San Giorgio della Rich.da il 22.05.1939 C.F.= DND MRA 39E22 H891N - Prop. per 3/4

Fg. 30 Mapp. 1630
Superficie da espropriare mq. 179,00
Indennità di esproprio = € 1432,00 di cui ritenuta € 286,40

Fg. 30 Mapp. 1659
Superficie da espropriare mq. 60,00
Indennità di esproprio = € 360,00 di cui ritenuta € 72,00
Ditta: D'ANDREA Fabio nata a San Vito al Tagliamento il 24.09.1970 C.F.= DNDFBA70P24I403J - Prop. per 1/2

Fg. 30 Mapp. 1630
Superficie da espropriare mq. 179,00
Indennità di esproprio = € 1432,00 di cui ritenuta € 286,40

Fg. 30 Mapp. 1659
Superficie da espropriare mq. 60,00
Indennità di esproprio = € 360,00 di cui ritenuta € 72,00
Ditta:D'ANDREA Massimo nata a Spilimbergo il 13.09.1974 C.F.= DND MSM 74P13 I904D -
Prop. per 1/2

Fg. 30 Mapp. 1637
Superficie da espropriare mq. 193,00
Indennità di esproprio = € 1544,00 di cui ritenuta € 308,80
Ditta: D'ANDREA Anna nata a San Giorgio della Rich.da il 18.07.1946 C.F.= DND NNA 46L58 H891I -
Prop. per ½;

Fg. 30 Mapp. 1637
Superficie da espropriare mq. 193,00
Indennità di esproprio = € 1544,00 di cui ritenuta € 308,80
Ditta: D'ANDREA Roberto nata a San Giorgio della Rich.da il 02.05.1940 C.F.= DND RRT 40E02 H891Z
- Prop. per ½;

Fg. 30 Mapp. 1639
Superficie da espropriare mq. 179,00
Indennità di esproprio = € 966,60 di cui ritenuta € 0,0

Fg. 30 Mapp. 1632
Superficie da espropriare mq. 135,00
Indennità di esproprio = € 2160,00 di cui ritenuta € 432,00
Ditta: D'ANDREA Daniele nata a Spilimbergo il 02.10.1962 C.F.= DND DNL 62R02 I904Z
Prop. per 1/1;

Fg. 30 Mapp. 1641
Superficie da espropriare mq. 3,00
Indennità di esproprio = € 37,28 di cui ritenuta € 0,00

Fg. 30 Mapp. 1642
Superficie da espropriare mq. 71,00
Indennità di esproprio = € 880,97 di cui ritenuta € 0,00
Ditta: FORNASIER Luigino nato a S. Giorgio della Rich.da il 21.03.1950 C.F.= FRN LGN 50C21 H891O
(Prop. x 1/2 e usuf. per 1/2)

Fg. 30 Mapp. 1641
Superficie da espropriare mq. 3,00
Indennità di esproprio = € 9,25 di cui ritenuta € 0,00

Fg. 30 Mapp. 1642
Superficie da espropriare mq. 71,00
Indennità di esproprio = € 220,24 di cui ritenuta € 0,00
Ditta: D'ANDREA Bianca Patrizia nata a S. Giorgio della Rich.da il 09.07.1954 C.F.= DNDBCP54L49H891Z
(Nuda Prop. x1/2);

Fg. 30 Mapp. 1643
Superficie da espropriare mq. 95,00
Indennità di esproprio = € 256,50 di cui ritenuta € 0,00
Ditta: FORNASIER Luigino nato a S. Giorgio della Rich.da il 21.03.1950 C.F.= FRN LGN 50C21 H891O
(Prop. x ½);

Fg. 30 Mapp. 1643
Superficie da espropriare mq. 95,00
Indennità di esproprio = € 256,50 di cui ritenuta € 0,00
Ditta: D'ANDREA Bianca Patrizia nata a S. Giorgio della Rich.da il 09.07.1954 C.F.= DNDBCP54L49H891Z
(Prop. x1/2);

Fg. 30 Mapp. 1633
Superficie da espropriare mq. 90,00
Indennità di esproprio = € 1440,00 di cui ritenuta € 288,00

Ditta: D'ANDREA Albano nato a Spilimbergo il 06.12.1968 C.F.= DND LBN 68T06 I904L
(Prop. x 1/1);

Fg. 30 Mapp. 1657
Superficie da espropriare mq. 124,00
Indennità di esproprio = € 1984,00 di cui ritenuta € 396,80
Ditta: D'ANDREA Milco nato a Spilimbergo il 16.06.1969 C.F.= DND MLC 69H16 I904K
(Prop. x 1/1);

Fg. 30 Mapp. 1634
Superficie da espropriare mq. 92,00
Indennità di esproprio = € 248,40 di cui ritenuta € 0,00

Fg. 30 Mapp. 1644
Superficie da espropriare mq. 121,00
Indennità di esproprio = € 968,00 di cui ritenuta € 193,60
Ditta: COCOLO Rita nata a San Martino al Tagliamento il 18.03.1964 C.F.= CCL RTI 64C58 H999A
(Prop. x 1/2);

Fg. 30 Mapp. 1634
Superficie da espropriare mq. 92,00
Indennità di esproprio = € 248,40 di cui ritenuta € 0,00

Fg. 30 Mapp. 1644
Superficie da espropriare mq. 121,00
Indennità di esproprio = € 968,00 di cui ritenuta € 193,60
Ditta: D'ANDREA Sante nata a San Giorgio della Richinvelda il 07.04.1955 C.F.= DND SNT 55D07 H891F
(Prop. x 1/2);

Fg. 30 Mapp. 1645
Superficie da espropriare mq. 37,00
Indennità di esproprio = € 592,00 di cui ritenuta € 118,40

Fg. 30 Mapp. 1646
Superficie da espropriare mq23,00
Indennità di esproprio = € 368,00 di cui ritenuta € 73,60
Ditta: D'ANDREA Lorena nata a San Vito al Tagliamento il 12.08.1982- C.F.= DNDLRN82M52I403C
(Prop. x 1/1);

Fg. 30 Mapp. 1654
Superficie da espropriare mq.63,00
Indennità di esproprio = € 756,00 di cui ritenuta € 151,20

Fg. 30 Mapp. 1648
Superficie da espropriare mq.107,00
Indennità di esproprio = € 1712,00 di cui ritenuta € 342,40
Ditta: D'ANDREA Gianfranco nata a San Giorgio della Richinvelda il 03.01.1947
C.F.= DND GFR 47A03 H891S
(Prop. x 1/1);

Fg. 30 Mapp. 1650
Superficie da espropriare mq.62,00
Indennità di esproprio = € 992,00 di cui ritenuta € 198,40
Ditta: D'ANDREA Angelo nato a San Giorgio della Richinvelda il 13.02.1938
C.F.= DND NGL 38B13 H891U
(Prop. x 1/1);

Fg. 30 Mapp. 1651
Superficie da espropriare mq.251,00
Indennità di esproprio = € 3346,67 di cui ritenuta € 669,33
Ditta: D'ANDREA Celeste nato a San Giorgio della Richinvelda il 16.01.1951
C.F.= DND CST 51S16 H891H
(Prop. x 5/6);

Fg. 30 Mapp. 1651
Superficie da espropriare mq.251,00
Indennità di esproprio = € 669,33 di cui ritenuta € 133,87

Ditta: D'ANDREA Rosa nata a San Giorgio della Richinvelda il 19.11.1957- C.F.= DND RSO 57S59 H891H (Prop. x 1/6);.

Fg. 30 Mapp. 1652
Superficie da espropriare mq.127,00
Indennità di esproprio = € 225,78 di cui ritenuta € 45,16
Ditta: FOULON Jeanne Eugenie nata in FRANCIA il 01.08.20 C.F.=FLN JNG 20M41 Z110D
(Prop. per 1/9);

Fg. 30 Mapp. 1652
Superficie da espropriare mq.127,00
Indennità di esproprio = € 225,78 di cui ritenuta € 45,16
Ditta: D'ANDREA Paulette nata in FRANCIA il 16.10.41 C.F.=DND PTT 41R56 Z110K
(Prop. per 1/9);

Fg. 30 Mapp. 1652
Superficie da espropriare mq.127,00
Indennità di esproprio = € 225,78 di cui ritenuta € 45,16
Ditta: D'ANDREA Claude Maurice nato in FRANCIA il 21.04.47 C.F.=DND CDM 47D21 Z110W
(Prop. per 1/9);

Fg. 30 Mapp. 1652
Superficie da espropriare mq.127,00
Indennità di esproprio = € 451,56 di cui ritenuta € 90,31
Ditta: MARTIN Jean Paul Andrè nato in FRANCIA il 24.09.39 C.F.=MRT JPL 39P24 Z110Z
(Prop. per 2/9);

Fg. 30 Mapp. 1652
Superficie da espropriare mq.127,00
Indennità di esproprio = € 451,56 di cui ritenuta € 90,31
Ditta: D'ANDREA Odovilla nata a San Giorgio della Richinvelda il 25.09.22 C.F.= DND DVL 22P65 H891L (Prop.per 2/9);

Fg. 30 Mapp. 1652
Superficie da espropriare mq.127,00
Indennità di esproprio = € 150,52 di cui ritenuta € 30,10
Ditta: BRUGNOLO Maria Rosa nato a SEDEGLIANO il 21.11.32 C.F.= BRGMRA32S61I562H
(Prop. x 2/27);

Fg. 30 Mapp. 1652
Superficie da espropriare mq.127,00
Indennità di esproprio = € 150,52 di cui ritenuta € 30,10
Ditta: D'ANDREA Sergio Paolo nato a San Giorgio della Richinvelda il 29.07.49
C.F.=DND SGP 49L29 H891Z
(Prop. per 2/27)

Fg. 30 Mapp. 1652
Superficie da espropriare mq.127,00
Indennità di esproprio = € 150,52 di cui ritenuta € 30,10
Ditta: D'ANDREA Maria Teresa nata in FRANCIA il 20.04.54 C.F.=DND MTR 54D60 Z110Y
(Prop. per 2/27);

Fg. 30 Mapp. 1656
Superficie da espropriare mq.64,00
Indennità di esproprio = € 1024,00 di cui ritenuta € 204,80
Ditta: D'ANDREA Geremia nato a San Giorgio della Rich.da il 31.12.1939 C.F. = DNDGRM39T31H891R (Prop.1/1);

Fg. 30 Mapp. 1655
Superficie da espropriare mq.21,00
Indennità di esproprio = € 336,00 di cui ritenuta € 67,20
Ditta: D'ANDREA Mario nato a San Giorgio della Rich.da il 20.12.1943 C.F. =DND MRA 43T20H891H (Prop. per 1/1);
3) Il trasferimento del diritto di proprietà è subordinato alla condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato agli espropriati nelle forme degli atti processuali civili;
4) Si da atto che l'immissione in possesso delle aree è già avvenuta il 26.03.2008 con il verbale di con-

segna dei lavori all'Impresa affidataria delle opere, a seguito della cessione bonaria concordata con i proprietari;
5) Il presente decreto viene trascritto senza indugio presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari e volturato presso i competenti uffici, a cura e spese del Comune di San Giorgio della Richinvelda;
6) Un estratto del presente provvedimento viene trasmesso entro cinque giorni dalla sua emanazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, per la pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;
7) Di fissare il termine di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione, per la proposizione di eventuali ricorsi da parte di terzi;
8) Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.
San Giorgio della Richinvelda, 24 gennaio 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
p.i. Vanni Gobbo

12_7_3_AVV_COM SPILIMBERGO 43 PRGC_012

Comune di Spilimbergo (PN)

Avviso di approvazione variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale. Modifica art. 35 delle NdA Zone per attività miste (Area Marescutti e President) - Presa d'atto approvazione rapporto ambientale VAS ed esclusione Valutazione effetti ambientali - LR 16/2008 art. 4. Mancanza osservazioni e opposizioni.

Con deliberazione consiliare n 71 del 28.11.2011 il Comune di Spilimbergo ha preso atto della mancanza di osservazioni e opposizioni presentate in ordine alla variante al Piano Regolatore Generale Comunale in oggetto ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres..
Spilimbergo, 1 febbraio 2012

IL DIRIGENTE:
arch. Flavio Bortuzzo

12_7_3_AVV_COMUNITA MFO DECR 536 ESPROPRIO_011

Comunità Montana del Friuli occidentale - Barcis (PN)

Estratto del decreto di esproprio prot. n. 536 del 02/02/2012. Lavori di sistemazione idraulico-forestale lungo il torrente Artugna, in Comune di Polcenigo (PN).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OMISSIS

VISTO il decreto n. 2001 del 09/09/2009 con il quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali - Servizio gestione territorio rurale e irrigazione - ha provveduto ad approvare il progetto definitivo dei lavori di sistemazione idraulico forestale lungo il torrente Artugna in Comune di Polcenigo (PN), che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

OMISSIS

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera di cui alle premesse del presente decreto, è pronunciata, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/01, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità d'Italia, 1 - Trieste - c.f. 80014930327, l'espropriazione degli immobili di seguito indicati, di proprietà delle ditte a fianco segnate, siti nel comune di Polcenigo (PN), e ne è autorizzata l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario:

COMUNE DI POLCENIGO (Provincia di Pordenone)
1) Ditta catastale:
DE RIZ Elettra nata a Sacile (PN) il 25/04/1949 c.f. DRZ LTR 49D65 H657V nuda prop. per 1/2
FIABANE Alessandro nato a Pordenone il 10/05/1970 c.f. FBN LSN 70E10 G888U nuda prop. per 1/2
ZORZETTO Olga nata a Polcenigo (PN) il 16/04/1912 c.f. ZRZ LGO 12D56 G780I usuff. 1000/1000

Foglio	Mappale	Superficie mq.	Superficie mq. espropriata	indennità di esproprio liquidata
26	634	427,00	427,00	€. 687,47

2) Ditta catastale:
BRAVIN Luigi nato a Polcenigo (PN) il 07/05/1963 c.f. BRV LGU 63E07 G780T piena proprietà 2/6, nuda proprietà 1/6
BRAVIN Oliva nata a Polcenigo (PN) il 26/12/1958 c.f. BRV LVO 58T66 G780U piena proprietà 2/6, nuda proprietà 1/6
BRAVIN Rita nata a Polcenigo (PN) il 07/06/1933 c.f. BRV RTI 33H47 G780Q usuff. 2/6

Foglio	Mappale	Superficie mq.	Superficie mq. espropriata	indennità di esproprio liquidata
26	636	80,00	80,00	€. 128,80

3) Ditta catastale:
DELLA TOFFOLA Angelo nato a Polcenigo (PN) il 21/04/1954 c.f. DLL NGL 54D21 G780P prop. 1/4
DELLA TOFFOLA Ilvo nato a Polcenigo (PN) il 11/07/1958 c.f. DLL LVI 58L11 G780F prop. 1/4
DELLA TOFFOLA Lino nato a Polcenigo (PN) il 06/09/1928 c.f. DLL LNI 28P06 G780U prop. 1/4
DELLA TOFFOLA Silvano nato a Polcenigo (PN) il 26/11/1955 c.f. DLL SVN 55S26 G780M prop. ¼

Foglio	Mappale	Superficie mq.	Superficie mq. espropriata	indennità di esproprio liquidata
26	638	845,00	845,00	€. 1.420,02
	640	37,00	37,00	

4) Ditta catastale:
ROVERE Giuseppe nato a Polcenigo (PN) il 11/10/1929 c.f. RVR GPP 29R11 G780M prop. 1/1

Foglio	Mappale	Superficie mq.	Superficie mq. espropriata	indennità di esproprio liquidata
26	644	270,00	270,00	€. 619,85
	642	115,00	115,00	

5) Ditta catastale:
ROVERE Anna nata a Aviano (PN) il 31/03/1968 c.f. RVR NNA 68C71 A516E prop. 1/1

Foglio	Mappale	Superficie mq.	Superficie mq. espropriata	indennità di esproprio liquidata
26	646	97,00	97,00	€. 793,73
	648	396,00	396,00	

6) Ditta catastale:
MANFE' Giuseppe nato a Caneva (PN) il 14/09/1955 c.f. MNF GPP 55P14 B598L prop. 1/1

Foglio	Mappale	Superficie mq.	Superficie mq. espropriata	indennità di esproprio liquidata
26	650	380,00	380,00	€. 611,80

7) Ditta catastale:
Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia con sede in Udine C.F. 80000950305 prop. 1/1

Foglio	Mappale	Superficie mq.	Superficie mq. espropriata	indennità di esproprio liquidata
26	652	32,00	32,00	€. ------
	653	48,00	48,00	
	654	40,00	40,00	
	655	54,00	54,00	
	656	32,00	32,00	
	657	85,00	85,00	

OMISSIS

Art. 6

Di fissare il termine di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione, per la proposizione di eventuali ricorsi da parte di terzi.

OMISSIS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Giorgio Guerra

12_7_3_AVV_COMUNITA MGCFV DET 928 RICLASSIFICAZIONE STRUTTURE_021

Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale - Pontebba (UD) - Sportello unico per le attività produttive

Riclassificazione strutture alberghiere ai sensi DPR 29/04/2010 n. 082/Pres. - Determinazione n. 928/2011 (Estratto).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(omissis)

DETERMINA

1. di riclassificare le strutture ricettive alberghiere del territorio di competenza come segue:

COMUNE DI CHIUSAFORTE:
- “Sport Hotel Forte” Loc. Sella Nevea, Via Friuli n. 5, N. 3 stelle;
- “Hotel Canin” Loc. Sella Nevea, Via Carinzia n. 79, N. 3 stelle;
- “Hotel Nevea” Loc. Sella Nevea, Via Pesamosca n. 5, N. 3 stelle.

COMUNE DI MALBORGHETTO VALBRUNA:
- “Albergo La Baita” Via del Forte n. 4, N. 3 stelle;
- “Albergo Picchio Nero” Via Alpi Giulie n. 1, N. 3 stelle;
- “Albergo Renzo” Via Seisera n. 11/13, N. 3 stelle;
- “Albergo Saisera” Via Alpi Giulie n. 38, N. 3 stelle;
- “Albergo Valbruna Inn” Via Alpi Giulie n. 2, N. 3 stelle;
- “Albergo Al Camoscio” Val Uque, N. 1 stella;
- “Albergo All’Orso” fraz. Bagni di Lusnizza, Via Borgo Alto 12, N. 1 stella;
- “Albergo La Baita-Dipendenza” Via Del Forte 4/a, N. 1 stella;
- “Albergo Valcanale” Piazza Palazzo Veneziano 7, N. 1 stella;

COMUNE DI MOGGIO UDINESE
- “Albergo Leon Bianco” Piazza Uffici 4, N. 2 stelle;
- “Albergo Nuovo” Via della Chiesa, N. 1 stella;

COMUNE DI PONTEBBA
- “Albergo Al Gallo Forcello” loc. Passo Pramollo 5, N. 3 stelle;
- “Albergo Wulfenia” loc. Passo Pramollo 8, N. 2 stelle;
- “Albergo Caffè Vecchio” Via Roma 13/15, N. 2 stelle;
- “Albergo Al Cacciatore” Loc. San Leopoldo 88, N. 1 stella;
- “Albergo Al Paesello” Loc. San Leopoldo 58, N. 1 stella;

COMUNE DI RESIA
- “Albergo Alle Alpi” Via San Giorgio 2, N. 1 stella;

COMUNE DI RESIUTTA
- “Albergo Canin” Viale Udine 7/9, N. 1 stella;
- “Albergo Val Fella” Viale Udine 35, N. 1 stella;

COMUNE DI TARVISIO
- “Albergo Edelhof” Via A.Diaz 13, N. 4 stelle;
- “Albergo Al Rododendro” loc. Monte Lussari, N. 3 stelle;
- “Albergo Al Sole” Via Cavour, N. 3 stelle;
- “Albergo Trieste” Via Dante, N. 3 stelle;
- “Hotel Haberl” Via Kugy 1, N. 3 stelle;

- “Hotel Il Cervo” Via Priesnig 72, N. 3 stelle;
- “Hotel International” Via A. Diaz 74, N. 3 stelle;
- “Hotel Nevada” Via A. Kugy 8, N. 3 stelle;
- “Albergo Raibl” Via IV Novembre 12, N. 3 stelle;
- “Albergo Spartiacque” Via Valcanale 12, N. 3 stelle;
- “Albergo Sporthotel Bellavista” Via Sella 61, N. 3 stelle;
- “Hotel International” Via A. Diaz 74, N. 3 stelle;
- “Albergo Al Sole-Dipendenza” Via Cavour, N. 2 stelle;
- “Albergo Edelhof-Dipendenza” Via A. Diaz 13, N. 3 stelle;
- “Albergo Raibl-Dipendenza Est” Via IV Novembre 6, N. 2 stelle;
- “Albergo Raibl-Dipendenza Nord” Via IV Novembre 6, N. 2 stelle;
- “Albergo Meublè Tarvis” Via Vittorio Veneto 148, N. 2 stelle;
- “Albergo Valle Verde-Dipendenza” Via Priesnig 48, N. 2 stelle;
- “Albergo Adriatico” Via Roma 69, N. 1 stella;
- “Albergo Cacciatore” Via Dante 7, N. 1 stella;
- “Albergo 2000” Via Parini 4, N. 1 stella;
- “Albergo 2000-Dipendenza” Via Parini 4, N. 1 stella;
- “Albergo Tre Abeti” Via Priesnig 54, N. 1 stella;

2. La classificazione sopra attribuita ha validità cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Pontebba, 4 gennaio 2012

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Giovanni D’Avino

12_7_3_AVV_PROV UDINE_1_7486.2010_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 7486 del 24 settembre 2010. Becker Italia srl (P.IVA/CF: 01424530309) - Sede legale e operativa in comune di S. Giorgio di Nogaro (Ud), via E.Fermi n. 30. Impianto di riduzione volumetrica e selezione di rottami metallici in comune di San Giorgio di Nogaro. Art. 210, DLgs. 152/2006 - Autorizzazione in variante con ridefinizione delle operazioni di recupero autorizzate (R13, R4 e D15).

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e succ. mod. int., recante “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento a:
Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
VISTO il D. Lgs. n. 209 del 24/06/2003 e succ. mod. int. recante norme in materia di veicoli fuori uso;
VISTO il D.M. del 05/02/1998, come modificato dal D.M. n. 186 del 05/04/2006, recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, che, nelle more dell’adozione di un specifico decreto, costituisce, ai sensi dell’art. 181-bis del D.Lgs. 152/2006, riferimento tecnico-normativo per le attività di recupero di materia anche nel caso di impianti operanti in regime ordinario;
VISTA la L.R. n. 30 del 07/09/1987 e succ. mod. int. “Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti”;
VISTA la L.R. n. 16 del 07/12/2008 recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]”, in particolare l’art. 5 che recita “nelle more dell’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti ammini-

strativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTO il D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02/01/1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTA la L. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con D.P.G.R. n. 0502/Pres. 08/10/1991 e succ. mod. int. in materia di garanzie finanziarie ed indennizzi degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti;
VISTO il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.R. n. 0357/Pres. del 20/11/2006;
VISTA la L.R. n. 24 del 27/11/2006, relativa al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport", ed in particolare gli artt. 3 e 19 per i quali, tra l'altro, a partire dal 01/01/2007 sono attribuite alle Province le competenze relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
RICHIAMATI di seguito i provvedimenti autorizzativi alla realizzazione ed esercizio relativi all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in oggetto, sito in comune di San Giorgio di Nogaro (UD), nell'area individuata dal Catasto comunale al Foglio n. 16 mappali n. 34 - 98 - 143 - 141 - 35 - 173 - 171 - 144:

- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 278 del 31/10/02 (prot. n. 82654/02) con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 dell'allora D.Lgs. 22/97, il progetto presentato dalla Siderurgica s.r.l., con sede in via Molin Nuovo n. 39 a Udine, per la costruzione di un impianto di riduzione volumetrica e selezione di rottami metallici in Comune di San Giorgio di Nogaro della potenzialità annua pari a 400.000 tonnellate di rifiuti (100-120 t/h), suddivisi in 275.000 ton/anno di rifiuti ferrosi sfusi compatibili con il mulino e 125.000 ton./anno di auto bonificate in pacco o intere, disponendo, in proposito, che l'impianto non dovrà trattare più del 50% di materiali provenienti da veicoli;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 165 del 23/05/2003 (prot. n. 47101/03) con cui sono state apportate modifiche all'art. 8, punti 4 e 5, del dispositivo della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 278/2002 in ordine alle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;
- Determinazione dirigenziale n. 496 del 03/12/2003 (prot. 114908/03) con cui è stato approvato il progetto di variante non sostanziale n. 1 presentato dalla società Siderurgica s.r.l. in data 11/11/2003;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 508 del 18/12/2003 (prot. n. 120161/03) di parziale modifica dell'art. 2) della Deliberazione Provinciale n. 278/02 e di accoglimento della richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività di stoccaggio (R13) formulata dalla Ditta con istanza di data 21/11/2003 (prot. prov. n. 109241);
- Determinazione dirigenziale n. 109 del 26/02/2004, con cui, in esecuzione al disposto 3) del provvedimento n. 508/2003, si autorizza all'esercizio l'attività di stoccaggio di rifiuti (R13) della capacità di 32.000 metricubi, localizzato su una porzione di area compresa all'interno dell'impianto autorizzato;
- Determinazione dirigenziale n. 327 del 17/06/2004 di autorizzazione all'esercizio provvisorio, per una durata di quattro mesi, dell'impianto di riduzione volumetrica e selezione di rottami metallici, con limitazione a 800 tonnellate di potenzialità massima giornaliera di trattamento, nelle more del completamento delle opere parzialmente realizzate;
- Determinazione dirigenziale n. 506 del 05/11/2004 prot. 115080/04 con cui è stato approvato il progetto di variante non sostanziale n. 2 pervenuto in data 25/10/2004 al prot. n.111124/2004;
- Determinazione dirigenziale n. 535 del 22/11/2004 prot. 120327/04 con cui è stato autorizzato, a seguito del collaudo eseguito nella fase di esercizio a potenzialità limitata e del completamento dei lavori di realizzazione, l'esercizio dell'impianto per le operazioni di messa in riserva di rifiuti (R13) e deposito preliminare (D15);
- Determinazione dirigenziale n. 6433 del 26/10/2007 con cui è stata riformulata la prescrizione di cui all'art. 8, lett. l) della determinazione n. 535/04 relativa alle verifiche da effettuare sui rifiuti in entrata e in uscita;
- Determinazione dirigenziale n. 6429 del 18/09/2009 di presa d'atto della variazione di ragione sociale della società "Siderurgica s.r.l." in "Becker Italia s.r.l.", con mantenimento del numero di P.IVA e di codice fiscale (01424530309) e conseguentemente di voltura della titolarità dei provvedimenti autorizzativi relativi all'impianto in oggetto alla Becker Italia s.r.l., con sede legale presso la sede d'impianto di San Giorgio di Nogaro (UD), via E.Fermi n. 30;
- Determinazione dirigenziale n. 6554 del 23/09/2009 con cui si dispone quanto segue:

1) l'impianto risulta collaudato in ottemperanza all'atto di determinazione n. 535/2004 (art. 27), così come riportato nel Certificato di Collaudo finale tecnico - amministrativo e funzionale, depositato presso la Provincia di Udine in data 30/07/2009 al prot. prov. n. 97594, a firma del Collaudatore prof. ing. Paolo Bevilacqua;

2) di autorizzare le modifiche costruttive apportate all'impianto e valutate come non sostanziali, così come risultano dal Certificato di Collaudo;
3) che per la ripresa della piena operatività impiantistica, la Ditta dovrà adempiere ad alcune prescrizioni, tra cui la trasmissione di un piano di gestione dell'impianto e di una planimetria aggiornata in scala adeguata;
- Determinazione dirigenziale n. 3425 del 30/04/2010, rettificata parzialmente con determinazione dirigenziale n. 3515 del 04/05/2010, con cui si autorizza, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, la società Becker Italia s.r.l. all'esercizio dell'impianto ubicato presso in comune di San Giorgio di Nogaro, nell'area individuata ai mappali nn. 34 - 98 - 143 - 141 - 35 - 173 - 171 - 144 di cui al Foglio n. 16 del Catasto comunale, per lo svolgimento delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, individuate ai sensi dell'Allegato C del D.Lgs, 152/2006 come "messa in riserva" (R13) e consistenti nello stoccaggio con operazioni preliminari di selezione, separazione e adeguamento volumetrico. Si autorizza inoltre lo stoccaggio dei rifiuti prodotti come preliminare al successivo invio ad impianti di smaltimento o recupero rifiuti regolarmente autorizzati (R13 e D15);

VISTO il ricorso giurisdizionale n. 361/2010 R.G., acquisito agli atti con prot. prov. n. 84569/2010, promosso dalla Becker Italia S.r.l. presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia contro la Provincia di Udine per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti dirigenziali nn. 2010/3425 e 3515/2010, nella parte in cui si indviduano le operazioni autorizzate sui rifiuti trattati in impianto "esclusivamente quale messa in riserva, disponendo che il recupero propriamente detto di metalli e composti metallici debba avere luogo presso gli impianti di destinazione e non nello stesso impianto di san Giorgio di Nogaro [...] e nella parte in cui prescrive che lo stoccaggio dei rifiuti prodotti è da considerarsi per l'area Z, preliminare al successivo invio ad impianti di recupero regolarmente autorizzati; "nella parte in cui tali provvedimenti qualificano come rifiuto il frantumato ferroso prodotto nello stabilimento [...] in luogo di "materia prima secondaria per le industrie siderurgiche"; "nella parte in cui prescrivono che anche il materiale ferroso prodotto dalle operazioni di recupero effettuate nel suddetto impianto sia gestito come rifiuto con codice CER 19.10.01" ;

VISTA l'udienza del 14/07/2010 nella quale il Tribunale rinvia d'ufficio la causa all'udienza del 31/08/2010 al fine di consentire alle parti di dirimere la questione bonariamente. In particolare, rilevando che l'autorizzazione impugnata non consente le operazioni di cui al codice R4 - "riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici" (Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006), il Collegio sollecita la controparte (Ditta) a presentare tempestivamente un'apposita istanza di variante, chiedendo di converso all'Amministrazione provinciale di definire tale pratica entro la data della successiva udienza;

VISTA la nota del 19/07/2010 pervenuta al protocollo dell'Ente Provinciale in data 20/07/2010 (prot. prov.le n. 91328/2010) presentata dalla Becker Italia s.r.l. ed avente ad oggetto "istanza di variante dell'autorizzazione di cui alle determine dirigenziali n. 2010/3425 del 30/04/2010 e n. 2010/3515 del 04/05/2010" con cui "chiede di individuare, ai sensi dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, le operazioni autorizzate sui rifiuti di cui all'art. 6 della determina n. 2010/3425 del 30.4.2010, quale messa in riserva (R13) e recupero propriamente detto di metalli e composti metallici (R4) che hanno luogo presso lo stesso impianto di San Giorgio di Nogaro di proprietà della Becker Italia s.r.l; di qualificare, pertanto, come materia prima secondaria idonea per l'industria siderurgica e metallurgica il frantumato ferroso prodotto nel suddetto impianto di San Giorgio di Nogaro (UD)";

RICHIAMATI gli atti procedimentali conseguenti alla richiesta formulata dalla Becker Italia s.r.l., di seguito elencati:
- lettera prot. prov.le n. 93779/2010 del 29/07/2010, indirizzata alla Regione Autonoma FVG e per conoscenza alla Becker Italia Srl, con cui la Provincia chiede al competente servizio regionale una preventiva valutazione circa la necessità di sottoporre l'istanza di modifica in oggetto alla procedura regionale di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA). Un tanto a seguito delle modifiche apportate, alla Parte seconda, Titolo terzo del D.Lgs. 152/2006, dal decreto correttivo n. 4/2008;
- nota prot. prov.le 94757/2010 del 29/07/2010 indirizzata alla Becker Italia Srl, con cui si evidenzia che l'istanza di variante pervenuta di fatto risulta un mero riassunto del ricorso giurisdizionale e pertanto si comunica che, ai fini procedimentali, risulta necessario acquisire ulteriori elementi tecnici istruttori, evidenziati nella stessa lettera;
- nota di data 09/08/2010, prot. prov.le n. 99313 del 11/08/2010, con cui la Becker Italia Srl riscontra alla richiesta d'integrazione della Provincia di Udine formulando alcune precisazioni;

- la Regione FVG con nota prot. ALP.11-49779-VIA del 13/08/2010, anticipata a mezzo fax in pari data (prot. prov.le n. 100580 del 16/08/2010), comunica alla Provincia di Udine che qualora, come evidenziato:
    - la variante in oggetto comporti unicamente una ridefinizione delle operazioni di recupero effettuate senza che a ciò sia associata alcuna modifica alle lavorazioni già autorizzate, alla potenzialità dell'impianto e alla struttura impiantistica ad oggi in essere;
    - l'impianto in esame, come modificato con la variante in oggetto, non differisca rispetto a quello autorizzato con delibera di Giunta Provinciale n. 278/2002;

si ritiene che il progetto di variante non necessiti di alcun procedimento in materia di V.I.A.;
- nota prot. prov.le n. 100401 del 16/08/2010, indirizzata alla Becker Italia Srl, al Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) e alla A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana", con cui si comunicava, ai sensi della L. 241/1990 e dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, l'avvio del procedimento in relazione alla sopra citata istanza di modifica delle operazioni di recupero autorizzate, presentata in data 20/07/2010 dalla stessa Becker Italia Srl. Alle Amministrazioni in indirizzo si chiedeva, nel termine di 30 giorni, l'espressione di eventuali osservazioni;
- nota del 21/09/2010, acquisita con prot. prov.le n. 113101 del 22/09/2010 con cui la Becker Italia Srl rettifica, integra e chiarisce quanto indicato nella precedente nota del 09/08/2010;
- nota pervenuta a mezzo PEC in data 23/09/2010, prot. prov.le n. 114132 del 24/09/2010, che sostituisce ed annulla la precedente del 21/09/2010, integrando in tal modo la richiesta di variante. Risulta altresì allegata la Planimetria 2/bis aggiornata come da richiesta del 09/08/2010. Nella comunicazione la Ditta inoltre comunica di rinunciare alla gestione dei rifiuti metallici non ferrosi autorizzati, di cui ai codici CER 120103 - 160118 - 191203;

EVIDENZIATI di seguito gli elementi tecnici acquisiti dalla Ditta nell'ambito del procedimento istruttorio in oggetto:
- La Ditta nella formulazione dell'istanza di variante fa richiamo a documenti amministrativi pregressi intercorsi tra Provincia e Azienda aventi ad oggetto le procedure operative e condizioni da prevedere per dimostrare che il prodotto derivante dall'attività svolta in impianto può essere classificato come materia prima secondaria per l'industria siderurgica e metallurgica. Più specificatamente i documenti citati sono costituiti dalla Relazione provinciale n. 2/2008, dal Piano di collaudo funzionale del 24/01/2008 (PCF_4) validato con nota prot. prov. n. 2008/13793, dal certificato di collaudo finale tecnico-funzionale a firma dell'ing. Bevilacqua approvato con determinazione n. 2009/6554;
- Alla richiesta avanzata dalla Provincia di chiarire se le operazioni di recupero dei rifiuti metallici effettuate all'interno dell'impianto risulteranno sempre complete e pertanto se dall'impianto il frantumato ferroso uscirà sempre come MPS, la Ditta chiarisce che l'obiettivo dell'Azienda è quello di produrre materia prima secondaria per l'industria siderurgica e che pertanto il frantumato sarà gestito come rifiuto esclusivamente nel caso in cui i campionamenti e le analisi effettuate a valle delle operazioni di frantumazione per verificare il rispetto dei requisiti richiesti per la definizione del frantumato come MPS non siano soddisfatti;
- La Ditta precisa che il completamento delle operazioni di recupero avverrà solo per la componente metallica ferrosa e rinuncia alla gestione dei rifiuti metallici non ferrosi precedentemente autorizzati in quanto estranei all'attività dell'impianto e pertanto per la Ditta privi di interesse;
- La Ditta descrive quindi con maggior dettaglio la procedura di produzione, gestione e classificazione che sarà adottata:
  - (a) Il materiale in ingresso al mulino viene accumulato in lotti di lavorazione (che, per precisi scopi merceologici e in funzione dalla situazione di mercato, comprendono codici CER diversi in cumuli separati, in proporzioni determinate). Tali lotti vengono avviati separatamente alla frantumazione. Un nuovo lotto viene avviato alla produzione solo dopo che il precedente è stato completato. Le dimensioni dei lotti di lavorazione sono suggerite da evidenze tecniche e/o commerciali. In generale il minimo lotto dovrebbe coprire almeno due settimane di produzione (considerate 120 tonnellate/ora di potenzialità massima, per 16 ore/giorno, per 5 giorni/settimana si ricava ca. 10.000 tonnellate/settimana).
  - (b) All'inizio della lavorazione di ciascun lotto, e successivamente con cadenza bisettimanale fino al suo esaurimento, vengono prelevati campioni dalle 1000 tonnellate ca. frantumate. Tali campioni si avviano alle analisi merceologiche e chimiche, mentre l'accumulo del frantumato ferroso inizia ad una estremità libera del settore "Z".
  - (c) Il frantumato ferroso (per il momento ancora rifiuto) continua ad essere immagazzinato in cumulo finché non si ricevono i risultati delle verifiche merceologiche ed analitiche. Tipicamente ciò avviene in giornata per le merceologiche, ed entro il terzo giorno per le analisi chimiche.
  - (d) Durante i tre giorni nel settore "Z" si accumula una quantità di materiale massima valutabile in ca. 4.350 tonnellate (1920 tonnellate/giorno x 3 giorni x l'efficienza media annua di 75,5%), che va a costituire quindi il lotto di verifica. Se le analisi pervengono con un giorno di ritardo, la quantità diviene al massimo di 5.800 tonnellate; oltre questa dimensione la produzione diventa logisticamente difficile da accumulare e da gestire, e deve essere rapidamente interrotta. Poiché il materiale del lotto di lavorazione è stato accettato nel quadro di una specifica procedura di controllo qualità (descritta nel manuale di gestione), l'analisi eseguita si considera rappresentativa per due settimane di lavorazione. Il lotto nominale di verifica sarà pertanto costituito da ca. 19.200 tonnellate.
  - (e) Se le verifiche analitiche sono positive, l'intero cumulo viene classificato come MPS. Esso diventa immediatamente disponibile per la spedizione, e la produzione può continuare fino all'esaurimento del lotto di lavorazione. L'immediata disponibilità e la veloce spedizione sono fondamentali per evita-

re la ruggine. Il cumulo del settore "Z" diviene quindi un polmone alimentato in continuità dal mulino e svuotato dalle operazioni di carico e spedizione. La Ditta evidenzia che il prodotto della frantumazione, anche a causa dell'incrudimento dovuto all'azione meccanica, espone molta superficie scoperta di metallo molto reattivo all'attacco immediato della ruggine. Il rapido arrugginire che ne consegue (talvolta visibile già dopo 24 ore) riduce drasticamente la qualità e quindi il valore del materiale in uscita. È pertanto interesse della gestione dell'impianto fornire quanto prima tali prodotti agli utilizzatori.
- (f) Nel caso in cui invece le verifiche diano esito negativo, tutto il materiale del cumulo viene classificato come rifiuto (codice CER 19.10.01) ed avviato immediatamente alla spedizione come rifiuto verso i soli impianti a ciò autorizzati (vale anche qui la considerazione sulla ruggine). Il lotto in ingresso viene chiuso e sottoposto ad ulteriori controlli per determinare le cause dell'anomalia.
- (g) In ogni caso, quando un lotto viene completato oppure chiuso, il ciclo riprende con il lotto successivo come dal punto (b).
- (h) Il materiale in uscita non viene avviato in alcun modo a deposito bensì rimane nell'area di lavoro "Z" dalla quale viene contestualmente caricato per la spedizione. Ogni giacenza del materiale in uscita in tale area superiore a pochi giorni, sia che si tratti di materiale accettato come MPS, sia classificato come rifiuto, ne diminuisce sensibilmente il valore e quindi viene evitata con ogni mezzo.

- La Ditta precisa che in ogni momento nell'area "Z" sono presenti solo materiali provenienti dalla frantumazione di un unico lotto, che sono quindi o tutti MPS o tutti rifiuti (codice CER 191001), con una sola eccezione: la transizione da un lotto al successivo. In tal caso i frantumati ferrosi dei due lotti, che iniziano dalle estremità diverse del settore "Z", sono e rimangono separate da una zona centrale vuota finché le spedizioni del lotto precedente non siano ultimate (cosa che comunque avviene sempre molto in fretta per il citato problema della ruggine). La capacità nominale dell'area "Z" rimane fissata a circa 8.000 tonnellate;
- La Ditta nel riscontrare alla richiesta avanzata dalla Provincia di aggiornare la planimetria 2/BIS individuando le aree di deposito delle materie prime secondarie, evidenzia che le aree di stoccaggio rimarranno quelle comunicate in precedenza e definite dalla determinazione n. 3515 del 04/05/2010 come "settore Z", con la sola differenza della definizione del frantumato ferroso. Rimangono immutate le estensioni, forme e ubicazione anche degli altri settori di stoccaggio che sono tali da non consentire una promiscuità né tra rifiuti né tantomeno tra rifiuti e prodotto (MPS). Allega comunque l'elaborato richiesto aggiornato;
- La Ditta fa rimando al piano di gestione operativa dell'impianto già presentato con nota acquisita con prot. prov. n. 121560 in data 02/10/2009, in esecuzione alla determinazione n. 6554/09,

ESAMINATO il piano di collaudo funzionale n. 4 (PCF_4) presentato dall'allora società Siderurgica s.r.l. ai sensi dell'art. 27 della determinazione n. 535/2004, valutato con Relazione tecnica di controllo n. 2/2008 e valicato dalla Provincia di Udine con atto n. 13793 del 11/02/2008, in cui viene proposto un programma di prove e misure finalizzato al monitoraggio del funzionamento dell'impianto alla massima potenzialità con il rilievo di tutti i relativi dati caratteristici (analisi merceologica, quantità e provenienza dei rifiuti in ingresso, analisi dei prodotti in uscita, percentuale di efficienza e programma straordinario di monitoraggio dei principali impatti), per la dimostrazione del rispetto delle condizioni operative e normative. Il Piano prevede quattro giorni di verifica ripartiti su 60 giorni lavorativi (la prima prova dopo 7 giorni lavorativi; la seconda dopo 22 giorni lavorativi, la terza dopo 43 giorni lavorativi e la quarta dopo 67 giorni lavorativi);

RILEVATO che nel PCF_4 approvato la Ditta al paragrafo 2.4 - "Analisi dei prodotti in uscita (vedi Allegato 1 pag. 70)" specifica che "L'attività della Siderurgica consiste nel recuperare il rottame ferroso producendo materiale ferroso "frantumato" per l'industria siderurgica (nome commerciale Proler). Tale materiale è una materia prima secondaria (MPS) come specificato dal D.Lgs. 152/06 in quanto previsto dalle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o altre specifiche nazionali e internazionali"; specifica inoltre le modalità di verifica merceologica del materiale ferroso prodotto con riferimento al European Steel Scrap Specification - Shreddeed E40, Shreddeed E40K e CECA, cat. 33A e 33B. In Allegato 1 la Ditta propone il campionamento e l'analisi del prodotto in uscita, procedendo alla verifica dei seguenti analiti:

- Oli e grassi < 0,1% in peso;
- PCB e PCT < 25 ppb
  - Solventi organici < 0,1% in peso;
  - Polveri con granulometria < 10μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
  - Non radioattivo ai sensi del Decreto Legislativo 17 marzo 1995;
  - Non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

RICHIAMATO il Certificato di Collaudo finale tecnico-amministrativo e funzionale dell'impianto, depositato dal Collaudatore prof. ing. Paolo Bevilacqua presso la Provincia di Udine in data 30/07/2009 (prot. prov. n. 97594), riferito al periodo di collaudo funzionale eseguito mettendo in marcia l'impianto per sessantotto giorni. Sulla base dei risultati ottenuti in 68 giorni di lavorazione e soprattutto a seguito

dei risultati di quattro giorni di verifica puntuale della funzionalità dell'impianto, che hanno avuto riscontri positivi in linea con le previsioni di progetto, è stata certificata la buona riuscita del piano di collaudo funzionale. Dalla relazione di collaudo si desumono le seguenti informazioni e risultanze:

- durante il periodo di collaudo sono stati costituiti con i rifiuti in ingresso 13 lotti di lavorazione: ciascun lotto di lavorazione è stato formato con diverse tipologie (CER) di rifiuti secondo delle "ricette" funzionali all'efficienza di triturazione;
- uno degli obiettivi del piano di collaudo funzionale è stato pertanto quello di verificare in termini di quantità e qualità, il frantumato ferroso prodotto dall'impianto e, in termini di quantità e di tipologia del rifiuto (codice CER), i rifiuti decadenti dall'impianto. Dall'attività di recupero sono prodotti anche rifiuti quali fluff leggero; metalli non ferrosi; plastica e gomma; rame; fanghi di abbattimento polveri; terre di fondo piazzale derivante dalla pulizia del piazzale di stoccaggio dei rifiuti;
- la potenzialità di trattamento oraria dell'impianto ha raggiunto, su richiesta del collaudatore, il valore massimo di 143,32 tonnellate/ora nella giornata del 1 luglio 2009; nelle altre giornate di collaudo sono stati registrati i valori medi di 125,73 tonnellate/ora - 145,11 tonnellate/ora e 120,92 tonnellate/ora, superando pertanto il punto di progetto dell'impianto. E' stato inoltre verificato che, considerata la gestione dei volumi di rifiuto nelle aree di stoccaggio, l'impianto è in grado di lavorare giornalmente anche quantità di rifiuti nettamente superiori;
- l'efficienza di recupero del frantumato ferroso è variata tra il 77,06% e il 88,86%, il secondo valore è stato registrato nel caso di rifiuti costituiti prevalentemente da rottame metallico (CER 19.12.02);
- per quanto riguarda il frantumato ferroso, prodotto durante le quattro giornate di verifica della funzionalità dell'impianto, per gli analiti ricercati sono stati rispettati i limiti imposti dal Piano di collaudo funzionale n. 4 a pagina 70 (paragrafo 1.2.2);
- Il frantumato ferroso che cade dal nastro brandeggiante del mulino è stoccato nel piazzale in cumulo (settore Z). Per il frantumato ferroso, la metodologia di campionamento e di analisi seguita è definita di seguito. La norma di riferimento utilizzata per il campionamento del frantumato ferroso è la norma UNI 10802. Mediante mezzi meccanici (Liebherr 944 con polipo incorporato) sono stati prelevati da vari punti del cumulo (almeno 10) delle aliquote di materiale che sono state depositate su un'area cementata dove è stato posto un telo in plastica. Il materiale è stato steso fino a formare un cumulo di materiale che costituisce il campione primario. La superficie è stata quindi suddivisa in settori di circa 2 metri di lato. Mediante mezzi meccanici è stato prelevato un campione di materiale, al centro di ciascun settore, posto poi in un'altra zona cementata coperta con un telo in plastica. Questo ha costituito il campione secondario. Su questo campione, ai soli fini della verifica merceologica, ovvero della corrispondenza a norme specifiche di settore, quali "European Steel Scrap Specification" - Shredded E40 o Shredded E40k o " Comunità Europea Carbone e Acciaio (CECA)" - cat. 33 A o cat. 33 B, è stata determinata la densità mediante il riempimento di un contenitore da 1 mc che successivamente è stato pesato. Sul campione secondario, ricostruito manualmente, sono stati estratti e pesati i pezzi aventi dimensioni superiori a 200 mm; quindi mediante elettrocalamita, posta su un mezzo meccanico, è stata rimossa la frazione ferrosa; la rimante frazione "sterile" è stata pesata e rapportata sul peso totale del campione secondario. Infine, è stato prelevato un campione rappresentativo di frantumato ferroso per la determinazione dei tenori di stagno, rame, zolfo e fosforo. In conformità al piano di collaudo funzionale n. 4, è stata prevista un'analisi chimica del frantumato ferroso secondo quanto indicato nel D.M. 186/2006 - Allegato 1 - Suballegato 1 - Capitolo 3.1.3. La procedura di prelievo del campione, per questa analisi, ha previsto di raccogliere circa 10 kg di frantumato ferroso ogni 15 minuti per un periodo di 1 ora dal nastro brandeggiate di scarico. Il materiale raccolto è stato quindi disposto su una zona cementata coperta con un telo in plastica dove sono state eseguite le operazioni di quartatura fino all'ottenimento di campioni rappresentativi per le analisi chimiche. Sulle aliquote raccolte sono stati analizzati i campioni di frantumato ferroso tal quali secondo una metodica concordata e riportata nell'Allegato 15. Le determinazioni analitiche eseguite sul campione di frantumato ferroso hanno riguardato la presenza di oli e grassi; PCB e PCT; Solventi organici; Polveri con granulometria inferiore o uguale a 10 micron; Radioattività (D.Lgs. 230/2995);
- la quantità di fluff prodotto registrata è stata di 8,92% quale valore minimo, nel giorno in cui è stato macinato meno rifiuto CER [16.01.06], a 15,66% quale valore massimo nel giorno in cui è stato macinato più rifiuto CER [16.01.06];
- il rifiuto fluff leggero sulla base delle risultanze analitiche dei giorni di verifica è oggi da classificare come non pericoloso (CER [19.10.04] - "fluff frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03*"), per effetto delle disposizioni introdotte dalla Legge n.13 del 27/02/2009, art. 6-quater "rifiuti contenenti idrocarburi" che ha basato la pericolosità del rifiuto su alcuni marker cancerogeni;

RICHIAMATO il Piano di gestione presentato dalla Ditta ed acquisito agli atti con prot. prov. n. 121560 in data 02/10/2009, da cui risultano tra l'altro le modalità di gestione dei rifiuti in ingresso, le modalità di predisposizione dei lotti di lavorazione, le modalità di verifica dei prodotti e rifiuti in uscita;

RILEVATO che il Piano di gestione presentato dalla Ditta riporta modalità di gestione differenti rispetto agli elementi emersi durante l'istruttoria del procedimento in oggetto ed alle note trasmesse dalla Ditta

stessa;
RITENUTO pertanto che il Piano di gestione debba essere in parte modificato ed integrato per i seguenti aspetti:
a) le modalità di verifica dell'avvenuta messa in sicurezza del CER [160106] devono essere integrate nel rispetto del punto 5.1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h dell'allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. ed in merito alle operazioni demolizione e trattamento di cui ai punti 6 e 7 dell'allegato stesso;
b) le modalità di campionamento del frantumato ferroso presso l'area Z devono essere sostituite con la procedura inviata dalla Ditta con nota di cui al Prot. prov.le n. 114132 del 24/09/2010;
VALUTATO che l'istanza non implica una variante sostanziale ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 3bis della legge regionale 30/1987 richiamato dall'art. 5 comma 16 del D.P.G.R. del 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. in quanto:
1. non comporta un aumento di potenzialità,
2. non comporta una modifica dei materiali da conferire all'impianto,
3. non comporta una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto;
RICHIAMATO l'art. 210 del D.Lgs. 152/2006 che al co. 1 stabilisce le condizioni di applicazione delle disposizioni contenute, in cui rientrano tra l'altro le modifiche dell'autorizzazione alla gestione rifiuti di un impianto;
PRESO ATTO che la Ditta rinuncia alla gestione dei rifiuti non pericolosi costituiti per la totalità da metalli non ferrosi di cui ai codici CER 120103 - 160118 - 191203 e pertanto rinuncia all'operazione di messa in riserva autorizzata (R13) per i rifiuti oggetto della rinuncia;
PRESO ATTO del nulla osta espresso dal curatore giudiziario dott. Guarini dello Studio Cola Guarini & Partners, pervenuto a mezzo fax il 24/09/2010 (prot. prov. n. 114548), a riscontro della richiesta formulata dalla Provincia con nota del 21/09/2010 prot. prov. n. 112971 di formale avvallo all'istanza di variante presentata dalla Ditta;
RITENUTO, alla luce degli elementi istruttori di fatto e di diritto acquisiti, di poter accogliere la richiesta di variante presentata dalla Becker Italia s.r.l., ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, con nota pervenuta in data 20/07/2010 con prot. prov.le n. 91328/2010; conseguentemente di autorizzare in variante l'esercizio dell'impianto ubicato in comune di San Giorgio di Nogaro (UD), sul lotto della Zona Industriale dell'Aussa-Corno, individuato catastalmente ai mappali nn. 34 - 98 - 143 - 141 - 35 - 173 - 171 - 144 del foglio 16, per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero di rifiuti non pericolosi metallici a componente ferrosa per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica (R4). Vengono mantenute invariate le operazioni di stoccaggio, individuate come R13 e D15 a seconda dell'impianto di destinazione, per i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero;
RICHIAMATO altresì il procedimento avviato in data 22/06/2010 (nota prot. prov.le n. 2010/81201) che ha condotto all'adozione della determinazione dirigenziale n. 6019 del 03/08/2010 da cui risulta che la Becker Italia srl non ha provveduto a prestare la fideiussione prescritta all'art. 10, punto 10.1) del provvedimento n. 2010/3425 e con cui pertanto la Ditta è stata diffidata dal proseguire le attività in assenza della garanzia finanziaria prevista dal D.P.G.R. n. 502/1991/Pres. e s.m.i. fino all'avvenuta regolarizzazione;
EVIDENZATO che la Ditta con nota prot. prov.le 99236 del 10/08/2010 ha comunicato di aver sospeso le attività di recupero;
RITENUTO che la ripresa delle attività di recupero possa attuarsi esclusivamente con il deposito della fideiussione e pertanto che l'esercizio dell'impianto per le operazioni autorizzate con il presente provvedimento potrà decorrere esclusivamente dall'avvenuta dimostrazione della prestazione, a beneficio del Comune di San Giorgio di Nogaro, della garanzia finanziaria in oggetto per l'importo pari a 1.580.507,09 € (unmilionecinquecentoottantamilacinquecentosette/09 euro);
PRESO ATTO che da parte dell'ASS n. 5 e del Comune di San Giorgio di Nogaro non è pervenuta nei termini fissati alcuna osservazione in merito all'istanza in oggetto, ma che nell'eventualità il presente atto possa essere aggiornato in caso emergessero nuovi elementi istruttori;
DATO ATTO che l'impianto risulta autorizzato allo scarico delle acque reflue industriali prodotte con provvedimento del Consorzio Depurazione Laguna s.p.a. prot. n. 5212 di data 04/09/2009;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello Statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. n. 267 del 28 agosto 2000, che al co. 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1) di accogliere l'istanza di variante avanzata dalla Becker Italia S.r.l. (P.IVA e C.F: 01424530309), ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con nota pervenuta in data 20/07/2010 con prot. prov.le n.

91328/2010; conseguentemente di autorizzare in variante l'esercizio dell'impianto ubicato in comune di San Giorgio di Nogaro (UD), sul lotto della Zona Industriale dell'Aussa-Corno individuato catastalmente ai mappali nn. 34 - 98 - 143 - 141 - 35 - 173 - 171 - 144 del foglio 16, per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero della componente metallica ferrosa dei rifiuti metallici non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria siderurgica (R4);
2) di precisare che dalla data della sua adozione, il presente provvedimento sostituisce integralmente le determinazioni provinciali n. 2010/3425 e n. 2010/3515 e pertanto dalla stessa data costituisce autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto. L'autorizzazione ha validità di 10 anni dalla data del presente provvedimento e l'eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della scadenza;
3) il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1 al provvedimento in ordine alle emissioni convogliate e diffuse. Al fine di verificare le effettive emissioni dell'impianto, così come disposto dal provvedimento n. 3425 del 30/04/2010, si prescrive di effettuare una campagna di campionamento iniziale della durata di sei mesi come da Allegato 1. Al termine dei sei mesi la ditta dovrà inviare alla Provincia copia dei certificati analitici congiuntamente ad una relazione completa con i contenuti che potranno essere reperiti anche sui modelli di relazione tecnica scaricabili dal sito della Provincia. A seguito delle verifiche di cui sopra, la Provincia si riserva un eventuale adeguamento dei parametri e dei valori limite di emissione fissati in allegato;
4) di individuare, ai sensi dell'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, le operazioni svolte all'interno dell'impianto sui rifiuti autorizzati al successivo art. 7 come messa in riserva [R13] con operazioni di trattamento a secco per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle seguenti caratteristiche [R4]:
- specifiche dei rottami ferrosi Comunità Europea Carbone Acciaio (CECA) alle categorie rottame frantumato 33A e 33B rispondenti alle specifiche e limiti definiti dalla norma di settore;
- oppure, Steel Scrap Specification categoria Shredded E40 e E40K, con verifica degli aspetti di cui ai punti a) sicurezza, b) sterili, c) altri residui metallici e d) qualità della miscela, della norma di settore;
- inoltre oli e grassi < 0,1% in peso;
- inoltre PCB e PCT < 25 ppb
- inoltre solventi organici < 0,1% in peso;
- inoltre polveri con granulometria < 10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- inoltre non radioattivo ai sensi del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995;
- inoltre privi di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, di materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

5) di fissare la potenzialità oraria d'impianto in 120 tonnellate e quella massima giornaliera in 1920 tonnellate, per complessive 400.000 tonnellate annue, suddivise, come previsto dal progetto autorizzato in:
5.1) 275.000 tonnellate di rifiuti metallici ferrosi sfusi;
5.2) 125.000 tonnellate di auto bonificate, in pacco o intere;
con la prescrizione che l'impianto non deve trattare più del 50% di materiali provenienti da veicoli;
6) l'attività effettuata in impianto può essere schematizzata in cinque fasi di trattamento e in una successiva fase di verifica del "frantumato ferroso" prodotto, così come di seguito riportato:
6.1 SISTEMA DI ALIMENTAZIONE: Il materiale in ingresso al mulino viene accumulato in lotti di lavorazione (che per precisi scopi merceologici, e in funzione dalla situazione di mercato, comprendono codici CER diversi in cumuli separati, in proporzioni determinate). Mediante opportuni mezzi semoventi (Liebherr) i rifiuti costituenti il lotto di lavorazione sono caricati su un nastro trasportatore a piastre lungo 36 metri e largo 2,30 metri che trasporta il rottame allo scivolo di alimentazione del trituratore dove una coppia di rulli lo convoglia all'interno della camera di triturazione (II). Un nuovo lotto viene avviato alla produzione solo dopo che il precedente è stato completato.
6.2 TRITURAZIONE: Nel trituratore il materiale è sottoposto a comminuzione per mezzo di martelli rotanti ad alta velocità. Il trituratore è prodotto dalla Metso Lindemann GmbH con sede a Lana (Bolzano) e identificato dal numero di matricola CHF10-319-03. Il rottame viene spaccato nella zona della prima incudine ed esce o dalla griglia inferiore o da quella superiore una volta raggiunta la dimensione opportuna. Nel caso in cui il rottame sia ancora troppo grande, una seconda incudine può spaccarlo ulteriormente. Tramite condotta sono aspirate la frazione leggera e le polveri per una prima pulizia della frazione metallica (III). Il rottame frantumato che passa attraverso le aperture della griglia inferiore/superiore cade su un nastro vibrotrasportatore realizzato con piastre antiusura.
6.3 IMPIANTO DI CAPTAZIONE DEI RESIDUI DI LAVORAZIONE E DI ABBATTIMENTO POLVERI: Il rottame frantumato è ripulito dalle frazioni merceologicamente "leggere" in due sezioni di aspirazione; la prima sezione è direttamente collegata al trituratore, mentre la seconda è posizionata nel separatore a cascata d'aria; queste due frazioni leggere sono alimentate ad una coppia di cicloni classificatori. L'aria e le polveri, dopo essere state separate nei cicloni, attraversano il gorgogliatore di lavaggio ad acqua (del

tipo Venturi) e due scrubber (colonne a riempimento). Dal trattamento ad umido si origina un rifiuto di consistenza fangosa costituito dalla frazione polverosa del fluff. I fanghi cadono in una vasca dove avviene un processo naturale di separazione dell'acqua dai fanghi. L'acqua chiarificata è ripompata al Venturi mentre i fanghi, raccolti con opportuno sistema di estrazione sono stoccati in appositi cassoni. L'aria purificata è espulsa attraverso il camino. Le due frazioni leggere che costituiscono l'underflow dei due cicloni (fluff leggero) cadono su un nastro trasportatore chiuso che le convoglia nel settore denominato "zona F"; un elettromagnete a nastro è posto sopra il nastro di trasporto del fluff ed i pezzi magnetici rimossi dal fluff cadono su un nastro che li unisce alla frazione ferrosa.

6.4 SEPARAZIONE MAGNETICA: Ottenuta la pezzatura desiderata dalla fase di triturazione (III), mediante tamburo magnetico rotante il rottame viene separato in funzione delle sue proprietà in materiale ferroso e non ferroso. La componente non ferrosa viene asportata mediante nastro trasportatore provvisto di ulteriore separatore magnetico sopranastro per il recupero di eventuali materiali ferrosi, che sono accorpati alla frazione ferrosa. La frazione non ferrosa viene raccolta in uno stallo adiacente a quello del fluff leggero individuato come "zona G".

6.5 CERNITA MANUALE: Per mezzo di due nastri trasportatori il materiale frantumato ferroso è convogliato all'interno di una cabina sopraelevata di cernita manuale dove sono rimossi i "pezzi indesiderati", quali bobine di rame con nucleo di ferro o parti di plastica e di gomma con inserti ferrosi. Questi materiali vengono raccolti sotto la cabina in due aree distinte individuate come "zona I" e "zona H". Il frantumato ferroso, per mezzo di un nastro trasportatore brandeggiante, viene depositato nell'area di stoccaggio Z;

6.6 VERIFICA DEL FRANTUMATO FERROSO PRODOTTO: All'inizio della lavorazione di ciascun lotto, e successivamente con cadenza bisettimanale fino al suo esaurimento, vengono prelevati campioni da 1000 tonnellate ca. di frantumato ferroso. Tali campioni vengono avviati alle analisi merceologiche e chimiche, mentre l'accumulo del frantumato ferroso inizia ad una estremità libera del settore "Z". Il frantumato ferroso (per il momento ancora rifiuto) continua ad essere immagazzinato in cumulo finché non vengono acquisite le risultanze delle verifiche merceologiche ed analitiche. Tipicamente ciò avviene in giornata per le merceologiche, ed entro il terzo giorno per le analisi chimiche. Durante i tre giorni nel settore "Z" si accumula una quantità di materiale massima valutabile in ca. 4.350 tonnellate (1920 t/giorno x 3 giorni x un'efficienza media annua di 75,5%), che va a costituire quindi il lotto di verifica. Se le analisi pervengono con un giorno di ritardo, la quantità raggiunge al massimo le 5.800 tonnellate; oltre questa dimensione la produzione diventa logisticamente difficile da accumulare e da gestire, e deve essere rapidamente interrotta. Poiché il materiale del lotto di lavorazione è stato accettato nel quadro di una specifica procedura di controllo qualità (descritta nel manuale di gestione), l'analisi eseguita si considera rappresentativa per le due settimane successive al prelievo. Il lotto nominale di verifica sarà pertanto costituito dal quantitativo di rifiuto in ingresso relativo a due settimane (10 giorni di lavoro), ca. 19.200 tonnellate. Se le verifiche analitiche risultano positive, l'intero cumulo viene classificato come materia prima secondaria (MPS). Esso diventa immediatamente disponibile per la spedizione, e la produzione può continuare fino all'esaurimento del lotto di lavorazione. Nel caso in cui invece le verifiche diano esito negativo, tutto il frantumato prodotto viene classificato come rifiuto (codice CER 191001) ed avviato alla spedizione come rifiuto verso impianti terzi autorizzati per il completamento del ciclo di recupero. Il lotto in ingresso viene chiuso e sottoposto ad ulteriori controlli per determinare le cause dell'anomalia. Ad avvenuto completamento o chiusura del lotto, il ciclo riprende con un lotto successivo.

7) di autorizzare, in riferimento all'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, il conferimento e la gestione dei rifiuti non pericolosi di seguito elencati (codice e descrizione).

CER	Descrizione
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
1201	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
1501	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
150104	Imballaggi in metallo
150105	Imballaggi in materiali compositi
150106	Imballaggi in materiali misti
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
1601	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160117	Metalli ferrosi

17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
1704	Metalli (incluse le loro leghe)
170405	Ferro e acciaio
170407	Metalli misti
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
1901	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
1912	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio, selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
191202	Metalli ferrosi
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI ED INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCCOLTA DIFFERENZIATA
2001	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)
200140	Metallo

8) la gestione dei rifiuti elencati al punto precedente è condizionata al rispetto del piano di gestione predisposto dalla Ditta ed acquisito agli atti con prot. prov. n. 121560 in data 02/10/2009, integrato e modificato dalle prescrizioni di seguito elencate:
8.1) per l'accettazione e la gestione dei veicoli fuori uso di cui al CER [16.01.06], deve essere verificato e garantito che siano state effettuate tutte le operazioni previste dal D.Lgs. n. 209/2003, di cui ai punti 5 - 6 e 7 dell'Allegato I, relative alla fase di messa in sicurezza e bonifica, di demolizione e di trattamento;
8.2) per l'accettazione e la gestione di rifiuti metallici provenienti da impianti di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la Ditta deve verificare che preventivamente siano state effettuate le operazioni di trattamento di cui al D.Lgs. 151 del 25/07/2005 e del D.M. del 20/09/2002, compresa la frantumazione controllata delle piastre;
8.3) la gestione dei rifiuti con presenza di componenti non conformi potrà avvenire esclusivamente nel rispetto delle limitazioni riportate nel Piano di gestione e in assenza di contaminazione del carico;
8.4) deve essere effettuata la sorveglianza radiometrica sui rifiuti metallici in ingresso, ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. 230/1995. Le modalità di verifica della radioattività devono essere approvate dai Vigili del Fuoco;
8.5) i rifiuti ritirati destinati a recupero devono, indipendentemente dal codice CER attribuito dal produttore e dalla loro provenienza, essere compatibili per composizione merceologica e chimico-fisica con il processo di lavorazione previsto ed il loro stoccaggio deve avvenire in modo da non comprometterne il successivo recupero;
9) di individuare le aree, modalità e capacità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e di quelli originati dalle operazioni effettuate, così come indicate nella tabella sotto riportata e riprodotte nella Planimetria 2/BIS allegata (Allegato 3).

Settori	Descrizione	Codice CER	Modalità di stoccaggio	Capacità massima
Settore A (ca. 6300 mq)	Parco rottame (rifiuti)	Rifiuti riportati al punto 7)	Cumulo	28350 mc, pari a ca. 22500 t (stima)
Settore B (ca. 3000 mq)	Parco rottame (rifiuti)	Rifiuti riportati al punto 7)	Cumulo	12000 mc, pari a ca. 9500 t (stima)
Settore C	Area deposito fanghi prodotti da abbattimento polveri	120114*	Cassoni in n. di 3, due da 16 mc ed uno da 30 mc	62 mc, pari a ca. 62 t (stima)
Settore D	Area deposito rifiuti provenienti dallo sgrigliatore dell'impianto di depurazione acque di piazzale	190801	Contenitore	1 mc, pari a ca. 0,25 t (stima)
Settore E di deposito rifiuti vari ca. 600 mq)	Area deposito rifiuti vari	- Rifiuti derivanti dalla cernita manuale dei rifiuti in ingresso prima dell'alimentazione al mulino, costituiti dai rifiuti non conformi eventualmente presenti (il codice	Cassoni, a titolo indicativo in n. di 5 da 38 mc l'uno e n. 1 contenitore chiuso in polietilene da 0.6 mc e capacità	190 mc, per un peso massimo di 380 t

Settori	Descrizione	Codice CER	Modalità di stoccaggio	Capacità massima
		da attribuire dovrà essere rappresentativo delle caratteristiche del rifiuto rinvenuto) - Residui derivanti dalle operazioni di spazzamento, fondo piazzale e fondo vagoni (CER 191006, 191212)	di 500 kg, per le batterie al piombo (160601*)	
Settore F (ca. 5993 mq)	Stalli di stoccaggio fluff - frazione leggera e polveri	191004	In cumulo, all'interno di n. 3 stalli parzialmente confinati (new-jersey), di cui: - n. 2 a piazzale su superficie da 5642 mq - n. 1 in uscita dal mulino su superficie pari a 351 mq	22.568 mc, pari a ca. 10.000 t (stima)
Settore G (301 mq)	Area deposito rifiuti metallici non ferrosi in uscita dal mulino (per separazione magnetica)	191002	Cumulo su superficie parzialmente confinata (muretto)	1250 mc, pari a ca. 1600 t
Settore H	Area deposito rifiuti costituiti da plastica e gomma prodotti dalla fase di cernita manuale, a valle del trattamento con mulino	191204	Cumulo su superficie non confinata da 20 mq	160 mc, pari a ca. 88 t
			n. 2 cassoni da 38 mc	76 mc, pari a ca. 42 t
Settore I (50 mq ca.)	Area deposito rifiuti metallici non ferrosi (es. rame) proveniente dalla fase di cernita manuale, a valle del trattamento con mulino	191203	Cumulo su due superfici parzialmente confinate (muretto)	300 mc, pari a ca. 300 t
Settore Z (1605 mq)	Area deposito frantumato ferroso prodotto dal trattamento (rifiuto)	191001 e/o materia prima secondaria	Cumulo	8000 mc, pari a ca. 8000 t (stima)

In riferimento alla tabella, si specifica che:

- lo stoccaggio dei rifiuti prodotti è autorizzato:
  - per le aree C, D, E, F, G, H e I, come messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15), in quanto preliminare al successivo invio ad impianti autorizzati di smaltimento o recupero rifiuti a seconda delle loro caratteristiche;
  - per l'area Z come messa in riserva (R13) di rifiuti, con le modalità specificate dalla Ditta, finchè non sarà verificata la conformità alle specifiche individuate, all'art. 4 del provvedimento, quali materie prime secondarie per l'industria siderurgica;
- nel "Settore E" la Ditta ha previsto il deposito anche di rifiuti prodotti dall'Azienda ma non derivanti dal ciclo di recupero rifiuto (quali i rifiuti di imballaggio) e dei rifiuti generatisi dalle operazioni di manutenzione dell'impianto. La gestione di questi rifiuti dovrà avvenire entro i limiti previsti dall'art. 183, m) del D.Lgs. 152/2006 per il deposito temporaneo, pur nel rispetto dei limiti di capacità indicati in tabella;
- ad integrazione di quanto riportato in tabella, è individuata inoltre una zona per il deposito dell'eventuale materiale sospetto radioattivo, recintata, isolata dall'impianto di recupero propriamente detto e accessibile solo dal personale espero qualificato e autorizzato, costituita da tre aree: area di parcheggio vagone, area di parcheggio veicolo e box-container di stoccaggio materiali dotato di chiusura a chiave;"

10) di fissare le ulteriori prescrizioni gestionali:

10.1) devono essere rispettate le procedure gestionali di classificazione, campionamento e analisi dei rifiuti in uscita definite nel piano di gestione, acquisito agli atti con prot. prov. n. 121560 in data 02/10/2009, prescrivendo che per il frantumato ferroso prodotto le modalità di campionamento devono essere riviste sulla base della procedura descritta con nota di cui al Prot. prov.le n. 114132 del

24/09/2010;
10.2) la gestione dei rifiuti deve avvenire con le modalità e nelle aree previste dal Piano di gestione trasmesso e nella planimetria riportata in allegato, in particolare i rifiuti dovranno essere stoccati esclusivamente nelle aree individuate al punto 9) del presente dispositivo;
10.3) devono essere mantenute distinte e separate le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed uscita;
10.4) per le aree in cui è previsto lo stoccaggio di rifiuti con codice CER tra loro diverso, deve essere sempre garantita la separazione e individuazione dei diversi codici di rifiuti, siano essi pericolosi che non pericolosi; analogamente devono essere mantenute sempre separate le materie prime secondarie prodotte dai rifiuti;
10.5) non sono consentite operazioni di scarico e trattamento dei rifiuti al di fuori delle aree previste;
10.6) al fine di consentire in qualsiasi momento l'individuazione dei rifiuti, delle MPS e delle aree autorizzate, le singole aree di stoccaggio/deposito devono essere identificate in modo univoco con apposita segnaletica orizzontale e cartellonistica, nella quale siano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito e i rifiuti in stoccaggio (CER) o MPS. I rifiuti classificati pericolosi devono inoltre essere etichettati in conformità alle norme e con indicazione della o delle categorie di pericolo presentate e delle sostanze che rendono il rifiuto pericoloso (ADR);
10.7) eve essere assicurata costantemente la pulizia e il buono stato d'uso delle superfici, dei pozzetti e delle caditoie di adduzione alla rete di drenaggio e trattamento dei reflui prodotti;
10.8) la percentuale del materiale di scarto prodotto dall'impianto, calcolata quale media annuale sul peso complessivo del rottame in ingresso, dovrà essere inferiore al 19%;
10.9) ove si verifichi la necessità di adottare nuovi CER per i rifiuti prodotti, rispetto quelli già individuati al punto 9) del dispositivo, dovrà essere data tempestiva comunicazione a questa Provincia,
10.10) i rifiuti posti in container nel settore C ed E ed in generale tutti i rifiuti pericolosi prodotti devono essere mantenuti sempre coperti mediante telonature o sistemi similari in grado di assicurare adeguata protezione dalle precipitazioni atmosferiche. Qualora le caratteristiche di pericolosità riscontrate nei rifiuti prodotti dal trattamento risultassero diverse da quanto indicato nella documentazione di progetto e nella relazione di collaudo, la Ditta dovrà provvedere a dare tempestiva comunicazione alla Provincia, per consentire le valutazioni del caso, compresa la verifica del possesso degli adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti, dei contenitori e dei bacini destinati a contenerli, degli impianti di trattamento dei reflui prodotti e dei presidi sanitari in genere;
10.11) ai fini della caratterizzazione merceologica e chimico-fisica dei rifiuti, il campionamento, preparazione e analisi deve essere condotto nel rispetto delle norme UNI 10802:2004 - "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati". Di tale rispetto deve essere data esplicita indicazione nei certificati di analisi e di prova, dai quali devono risultare chiaramente le modalità di prelievo del campione, la rappresentatività del campione, le modalità di conservazione, le metodiche impiegate per le determinazioni, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato al rifiuto che rappresenta.
10.12) per le verifiche analitiche, ai sensi dell'art. 4, da effettuarsi sul frantumato ferroso, le metodiche di analisi da adottare dovranno essere concordate ed approvate dall'ARPA;
10.13) con periodicità trimestrale la Ditta deve concordare con l'ARPA-FVG una campagna di monitoraggio finalizzata a verificare le caratteristiche dei rifiuti in entrata e prodotti dall'impianto. In particolare, per quanto riguarda i pacchi auto si dovrà verificare il rispetto della messa in sicurezza così come prevista dall'allegato I punto 5, lett. a), b), c) d), e), f), g), h) del D. Lgs. 209/2003. Sui rifiuti prodotti dovrà essere effettuata una valutazione visiva e merceologica per quanto riguarda i metalli non ferrosi e in parte analitica con particolare riferimento a metalli, oli, IPA e PCB su fluff, fanghi di abbattimento polveri e rifiuti da spazzamento. Gli oneri dell'attività sono a carico della Ditta. La relazione dell'attività condotta e le relative risultanze deve essere trasmesse all'A.S.S. territorialmente competente ed alla Provincia;
10.14) qualora l'ARPA non riuscisse a garantire la periodicità trimestrale del monitoraggio di cui al punto precedente 10.13), la Ditta è comunque tenuta a provvedere autonomamente, con la stessa periodicità, alle verifiche sui rifiuti in transito;
11) entro 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, la Ditta dovrà trasmettere il Piano di gestione operativa dell'impianto aggiornato in ottemperanza alle prescrizioni sopra definite;
12) di fissare altresì le seguenti prescrizioni generali:
12.1) dal Registro rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 devono risultare anche le operazioni di carico a trattamento interno dei rifiuti in ingresso (alimentazione al mulino);
12.2) presso l'impianto dovrà essere tenuto apposito Quaderno di registrazione sul quale devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata dell'impianto con particolare riferimento alla manutenzione dei sistemi di abbattimento delle polveri del mulino e manutenzione del sistema di depurazione dei reflui prodotti;
12.3) con periodicità annuale, entro i primi due mesi di ogni anno, la Ditta deve compilare e trasmettere una scheda riassuntiva, anche su supporto informatico, sull'attività effettuata nell'anno precedente

secondo lo schema riportato in Allegato 2 al presente atto. Alla scheda deve inoltre essere allegato un resoconto che dia evidenza dei rifiuti (codice e descrizione) non conformi rinvenuti all'interno dei carichi in entrata all'impianto, correlati ai codici dei rifiuti in entrata, nonché le relative quantità anche rapportate ai flussi di rifiuti conferiti;
12.4) nel rispetto del decreto regionale di screening ALP.11/172/SCR/406 del 03/02/2006, la Ditta deve provvedere a trasmettere al Servizio Regionale VIA, con periodicità annuale, un elaborato contenente i dati relativi al numero di automezzi e carri ferroviari transitati per l'impianto, nonché alla tipologia degli stessi in funzione dei materiali trasportati;
12.5) dovrà essere data tempestiva comunicazione (entro il giorno successivo) alla Provincia di Udine e alla Provincia di provenienza della mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore. Analogamente, nel caso di respingimento dei carichi dagli impianti a cui vengono inviati i rifiuti prodotti dall'insediamento;
12.6) in caso di anomalie, malfunzionamenti e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio dell'attività, che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta (entro le otto ore successive), a mezzo fax, a:

- Provincia di Udine - Area Ambiente - n. 0432 279875/279859;
- Sindaco del Comune di San Giorgio di Nogaro n. 0431/621213;
- Regione Friuli V.G. - Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori pubblici Servizio per la Disciplina dello Smaltimento dei Rifiuti n. 040/3774410;
- A.S.S. n°5 "Bassa Friulana" Dipartimento di prevenzione - n. 0432/921500;
- Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. di San Giorgio di Nogaro - n. 0431/621152.

13) in assenza di nuovi rilievi da parte dell'ASS competente, si confermano le prescrizioni igienico-sanitarie formulate in precedenza:

- venga determinata la composizione qualitativa delle polveri emesse dal camino dell'impianto onde verificare la presenza di sostanze tossiche/nocive per l'uomo, con frequenza almeno trimestrale e in relazione alla tipologia del rifiuto trattato. Delle risultanze deve essere data comunicazione all'A.S.S.;
- la cabina di cernita manuale dei materiali triturati venga mantenuta in condizioni di regime positivo di pressione con immissione di aria opportunamente filtrata e condizionata con flusso laminare (a mezzo "plenum");
- la cabina di cernita venga opportunamente insonorizzata e protetta dalle vibrazioni;
- sia effettuato il controllo della rumorosità al confine di proprietà con cadenza almeno semestrale. I rilievi effettuati dovranno essere trasmessi all'ASS n. 5, alla Provincia e all'ARPA-FVG;

14) al momento della chiusura e dismissione dell'impianto, dovrà essere data relativa comunicazione a Provincia, ASS competente ed ARPA-FVG, allegando una relazione sulla tempistica e modalità di chiusura e ripristino dello stato dei luoghi, nonché dimostrazione che il sito non deve essere assoggettato a procedura di bonifica ai sensi della parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006;
15) sono richiamate tutte le prescrizioni e condizioni contenute negli altri atti autorizzativi citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e con la vigente normativa, nonchè le disposizioni previste dalla vigente normativa di settore, anche qualora non espressamente indicate;
16) i precisare che i seguenti allegati:

- Allegato 1 - Valori limite di emissione e prescrizioni ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/2006.
- Allegato 2 - Scheda riassuntiva di gestione dell'impianto;
- Allegato 3 - Planimetria 2/bis aggiornata come da richiesta di agosto 2010

sono parte integrante del presente provvedimento;
17) per quanto non espressamente previsto con il presente atto, la Ditta dovrà esercitare le attività nel pieno e costante rispetto di ogni altra normativa applicabile, in modo da garantire che sia sempre evitato:

- ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti
- ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori
- ogni altra forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio

18) L'efficacia del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:

- Acquisizione del nullaosta sul presente provvedimento da parte della curatela giudiziaria nominata con il decreto emesso dal G.I.P. in data 10/12/2009 fasc. proc. n. 5955/05 R.G.N.R. e 24521/06 R.G. GIP individuata nella persona dell'Avv. Alessandro Limatola con studio a Napoli, via S. Lucia n. 15;
- Acquisizione di avvenuto deposito da parte della Becker Italia srl della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di recupero ai sensi del D.P.G.R. n. 502/1991/Pres. e s.m.i. a favore del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), per un massimale di 1.580.507,09 € (unmilionecinquecentoottantamilacinque-

centosette/09 euro). La garanzia finanziaria dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
19) la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento il presente provvedimento qualora si dovessero applicare nuove disposizioni.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Copia conforme del provvedimento viene notificata al legale rappresentante pro-tempore della società Becker Italia s.r.l., con sede legale e operativa in comune di San Giorgio di Nogaron (UD), via E. Fermi n. 30.
Il provvedimento viene altresì inviato ai seguenti Soggetti:
Comune di S. Giorgio di Nogaro
- Regione Autonoma FVG, Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici Servizio Disciplina Gestione Rifiuti
- A.S.S. n°5 "Bassa Friulana"
- A.R.P.A., Dipartimento Provinciale di Udine

Studio Associato Cola Guarini & Partners - Napoli
Studio Limatola Avvocati - Napoli
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge avverso allo stesso, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto, o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_1_7486.2010_010_ALL1_TABELLE

ALLEGATO 1 – Valori limite di emissione e prescrizioni ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/06

1 – Punti di emissione e valori limite

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla Tavola N° 2BIS in scala 1:500 (datata novembre 2009).

1.1 – Emissioni puntuali

Punto di emissione «PUNTO_EMISSIONE_1»: linea trattamento e convogliamento impianto di riduzione volumetrica.

Valori limite di emissione di riferimento:

Inquinante	**Valore limite** (mg/Nm3)	**Riferimento tabelle allegato I**
Polveri totali	50	
Composti organici espressi come TOC	30	
Cd, *IPA,	0.1	TAB A1 CLASSE I
As, Cr VI	1	TAB A1 CLASSE II
Hg, Tl	0.2	TAB B CLASSE I
Ni,	1	TAB B CLASSE II
Cr III, Mn, Pb, Cu, Sn, V, Zn, Pt, Pd,	5	TAB B CLASSE III

*Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di:

- Benz [a] antracene
- Dibenz [a,h] antracene
- Benzo [b] fluorantene
- Benzo [j] fluorantene
- Benzo [k] fluorantene
- Benzo [a] pirene
- Dibenzo [a,e] pirene
- Dibenzo [a,h] pirene
- Dibenzo [a,i] pirene
- Dibenzo [a,l] pirene
- Indeno [1,2,3 - cd] pirene

Ai fini del calcolo della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D:Lgs.152/06).

La ditta potrà utilizzare presso l'impianto di riduzione volumetrica solamente i rifiuti con codice CER come riportati nella relazione tecnica allegata alla domanda di rinnovo prot. 63283 del 08/05/2009.

1.2 – Emissioni diffuse

L'attività svolta dall'azienda prevede la presenza di emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili:

- Attività di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti;
- Attività legate al trasporto e transito dei mezzi sui piazzali e sulle vie di transito.

Per ciascuna delle fonti di emissione sopra riportate devono essere previste le seguenti misure di mitigazione:

a. Umidificazione dei cumuli e delle vie di transito dei mezzi mediante sistemi fog-sistem che riducano il ruscellamento garantendo al contempo l'efficacia dell'umidificazione;
b. Pulizia periodica dei piazzali con frequenza tale da evitare il sollevamento di polveri sia durante il transito dei mezzi sia in caso di giornate ventose.

Vengono fatte salve, ove applicabili, le misure mitigative previste nella Parte I, Allegato 5 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006.

3 – Misure analitiche di autocontrollo

Punti di emissione E1, linea trattamento e convogliamento impianto di riduzione volumetrica.

3.1– Campagna di campionamento iniziale

Poiché dalla documentazione prodotta non si evince con chiarezza quale sia l'efficienza dei sistemi di abbattimento utilizzati dalla ditta, risulta necessario effettuare una campagna di campionamenti volta a comprendere quali siano gli inquinanti emessi e quali valori limite sia possibile attribuire.
Alla luce di quanto sopra la Ditta deve effettuare una campagna di monitoraggio della durata di 6 mesi a partire dalla data di notifica del presente atto. La periodicità degli autocontrolli avrà la frequenza indicata dalla tabella seguente:

Inquinante	Periodicità	N° campionamenti nei 6 mesi
Polveri totali	Mensile	6
Composti organici espressi come TOC	Bimestrale	3
Cd, *IPA,	Bimestrale	3
As, Cr VI	Bimestrale	3
Hg, Tl	Bimestrale	3
Ni,	Bimestrale	3
Cr III, Mn, Pb, Cu, Sn, V, Zn, Pt, Pd,	Bimestrale	3

La ditta è comunque tenuta, sia nella fase di indagine preliminare che nelle fasi successive, al rispetto dei valori limite di cui al punto 1.1.

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato VI alla PARTE V del D.L.vo 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

I certificati analitici devono riportare, oltre al valore medio calcolato, anche i valori rilevati durante i singoli campionamenti che concorrono al calcolo del valore medio stesso.

La durata dei campionamenti deve essere conforme alle specifiche norme tecniche prescritte al punto 7 del presente Allegato 1.

I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

I valori di concentrazione vanno riferiti al volume dell'effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa).

Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

La copia dei certificati analitici dovrà essere inviata in al Servizio Emissioni in Atmosfera – Provincia di Udine, all'ARPA dipartimento provinciale di Udine e al Comune di San Giorgio di Nogaro entro i 60 giorni successivi alla data dell'ultimo campionamento effettuato.

Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni vale quanto riportato al punto 7 del presente Allegato 1.

Sulla base dei risultati delle analisi della campagna di campionamento iniziale, potranno essere modificati i parametri oggetto di autocontrollo, i valori limite di emissione e la periodicità delle analisi di autocontrollo.

3.2 – Misure analitiche di autocontrollo

La ditta deve effettuare, con periodicità semestrale dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento iniziale, le misurazioni di autocontrollo.

Copia dei certificati di analisi dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione.

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato VI alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

I certificati analitici devono riportare, oltre al valore medio calcolato, anche i valori rilevati durante i singoli campionamenti che concorrono al calcolo del valore medio stesso.

La durata dei campionamenti deve essere conforme alle specifiche norme tecniche prescritte al punto 7 del presente Allegato 1.

I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

I valori di concentrazione vanno riferiti al volume dell'effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa).

Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

L'originale dei certificati analitici deve essere conservato presso il sito aziendale per tutta la durata della presente autorizzazione a disposizione degli enti di controllo.

Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni vale quanto riportato al punto 7 del presente Allegato 1.

4 – Gestione degli impianti di aspirazione e trattamento delle emissioni in atmosfera

L'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.

Le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento devono essere effettuate con la frequenza, modalità e tempi previsti all'atto della loro progettazione e comunque in base a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione.

Le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati.

Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

5 – Guasto

Se si verifica un guasto ad uno o più impianti oggetto della presente relazione tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'azienda deve cessare immediatamente l'attività e la deve riprendere solo a guasto riparato. L'intervento deve essere riportato nel registro di conduzione e manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento. Questa Amministrazione deve essere informata per iscritto entro le otto ore successive al guasto e si riserva la possibilità di disporre ulteriori prescrizioni.

6 – Accessibilità ai punti di campionamento e misura

La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001.

Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino a norma di sicurezza che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001.

Si raccomanda che i tronchetti siano dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007.

I condotti di espulsione delle emissioni devono superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione citata in premessa e alla planimetria allegata alla presente.

7 – Norme tecniche e metodi analitici di riferimento

Manuale **UNICHIM N° 158/88**	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione

Norma **UNI 10169:2001**	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma **UNI EN 13284-1:2003**	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma **UNI EN 13649:2002**	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente.
Norma **UNI EN 12619:2002**	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa a basse concentrazioni in effluenti gassosi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
Norma **UNI EN 14385:2004**	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.
Norma **UNI EN 13211:2003**	Qualità dell'aria - Emissioni da sorgente fissa - Metodo manuale per la determinazione della concentrazione di mercurio totale
Norma **ISO 11338-1:2003**	Stationary source emissions -- Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons -- Part 1: Sampling
Norma **ISO 11338-2:2003**	Stationary source emissions -- Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons -- Part 2: Sample preparation, clean-up and determination
DM 25/08/2000 – Allegato 3	IPA

Dovranno essere considerati eventuali aggiornamenti normativi in sostituzione dei metodi riportati in tabella.
Per la quantificazione di sostanze per le quali non sono definiti, dagli organismi UNI, CEN o ISO metodi specifici di analisi dovrà essere dettagliatamente documentata la metodologia utilizzata dal laboratorio.

ALLEGATO 2 – Scheda riassuntiva di gestione dell'impianto

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE — **Foglio n. 1**

SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI

(da redigere a cura del titolare dell'impianto)

Anno di competenza (*):

- ☐ Primo semestre: dal 1/1 al 30/6 — *(consegnare dal 15.07 al 30.07)*
- ☐ Secondo semestre: dal 1/7 al 31/12 — *(consegnare dal 15.01 al 31.01 dell'anno successivo)*

Ditta:

Indirizzo:

Titolare che chiede l'autorizzazione: Tel.

Ubicazione dell'impianto:

Tipo di impianto:

- ☐ Discarica per rifiuti inerti
- ☐ Discarica per rifiuti non pericolosi
- ☐ Impianto di preselezione e/o selezione
- ☐ Impianto di compostaggio
- ☐ Impianto di digestione anaerobica
- ☐ Impianto di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR)
- ☐ Impianto di trattamento termico
- ☐ Altri impianti di trattamento, stoccaggio e messa in riserva o condizionamento volumetrico dei rifiuti speciali non pericolosi

Codici rifiuti autorizzati:

Potenzialità dell'impianto autorizzata *(indicare anche se annuale, settimanale o altro)* **:** ton

Volume complessivo della discarica autorizzato: mc

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI

Tipologia di rifiuto in ingresso		Quantità	Ricevuto da				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

DESTINAZIONE RIFIUTO

Tipologia di rifiuto in uscita		Quantità	Destinato a				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

MATERIALE AVVIATO AL RECUPERO

Tipologia di materiale recuperato	Quantità	Destinato a				note
	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

Sono state organizzate azioni di formazione quali ad esempio: corsi, pubblicazioni, visite formative per amministratori, cittadini, studenti o altro?

- ☐ No
- ☐ Si: quali e perché?

Esistono o si sono costituiti (anche informalmente) comitati o gruppi di opinione contro l'impianto?

- ☐ No
- ☐ Si: quali e perché?

(*) Le schede complete, inviate oltre le date indicate, saranno considerate nulle. Le schede dovranno essere codificate nel seguente modo: **denominazione ditta_1_anno** se si riferiscono al primo semestre (dal 15/7 al 31/7) oppure **denominazione ditta_2_anno** se si riferiscono al secondo semestre (dal 15/01 al 31/01)

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	Foglio n. 2
SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI (da redigere a cura del titolare dell'impianto)	
Sono state eseguite analisi merceologiche rifiuti in ingresso impianto? No Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione. 1) 2) ……	
Sono state eseguite analisi merceologiche scarti/rifiuti in uscita impianto? No Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione. 1) 2) ……	
Si sono verificati fermi di impianto o sospensioni del servizio? No Si: perché?. Analisi dell'ambiente	
Si sono verificati problemi di viabilità? No Si: perché?.	
Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) con la popolazione? No Si: perché?.	
Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) di odori, rumori o qualità dell'aria? No Si: quali e perché?.	
Ci sono state visite di controllo? No Si: quali e perché?	

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	**Foglio n. 3**
SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI (da redigere a cura del titolare dell'impianto)	
Sono stati effettuati interventi di straordinaria manutenzione? No Si: quali e perché?	
Si sono verificati altri problemi (anche di piccola rilevanza) di carattere ambientale? No Si: quali e perché?	
NOTE :	
ALLEGATI:	
Tabelle analitiche:	
Pozzi n. (esempio di seguito riportato)	
Emissione n.	
Punto controllo fonometrico n	
Punto prelievo in corso d'acqua n.	
Altro:	

ALLEGATO 3 – Planimetria 2/bis aggiornata come da richiesta di agosto 2010

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_41.2011_010

Provincia di Udine
Determinazione dirigenziale n. 41 del 4 gennaio 2011. DLgs. 152/2006 - Comune di Pagnacco (UD) - Impianto di messa in riserva (R13, allegato C del DLgs. 152/2006) di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo in via Castellerio - Rinnovo dell'autorizzazione n. 2760/2006.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 152 del 3-4-2006 e succ. mod. int., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTO il decreto legislativo n. 188 del 20-11-2008 concernente "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";
VISTA la legge regionale n. 30 del 7-9-1987 e succ. mod. int., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTA la legge regionale n. 16 del 7-12-2008 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTO il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 01/Pres. del 2-1-1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTA la legge 241 del 7-8-1990 e succ. mod. int. in materia di procedimento amministrativo;
VISTI gli strumenti normativi e pianificatori regionali e provinciali, in particolare:

- "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. n. 044/Pres. del 19-22001, modificato con D.P.G.R. n. 1746 del 20/07/2007 ed integrato dal "Piano Regionale di Gestione degli Imballaggi e dei Rifiuti d'Imballaggio" approvato con D.P.R. n. 274/pres. del 22-8-2005;
- "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.R. n. 0357/Pres. del 20-11-2006;
- "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani" approvato con D.P.Reg. n. 03/Pres. del 9-1-2004;

RICHIAMATI di seguito i provvedimenti autorizzativi per l'esercizio dell'attività di stoccaggio rifiuti pericolosi in oggetto, sito in comune Pagnacco nell'area sita in Via Castellerio sul fondo catastalmente individuato al foglio 14, mappale n. 14:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 12 del 1-1-2001 prot. n. 1880 con la quale, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, il Comune di Pagnacco viene autorizzato, per un periodo di cinque anni all'esercizio dell'attività di messa in riserva di accumulatori al piombo esausti da effettuarsi presso l'area di proprietà del Comune sita in Via Castellerio sul fondo catastalmente individuato al foglio 14, mappale n. 14 per una quantità complessiva annua di 1.800 Kg;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 773/2001 del 10-8-2001 prot. n. 70401 con la quale la quantità complessiva annua di stoccaggio di accumulatori al piombo viene elevata a 3.600 Kg;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2760/2006 del 6-4-2006 con cui la quale era stato prorogato fino al 10/04/2006 il termine di scadenza della Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 12/2001, nelle more del completamento dell'istruttoria tecnica di rinnovo;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 8818/2005 del 20-12-2005 con la quale si proroga fino al 10-4-2006 il termine di scadenza della Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 12/2001, nelle more del completamento dell'istruttoria tecnica di rinnovo;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2760/2006 del 6-4-2006 con cui si rinnova l'autorizzazione all'esercizio fino al 10-1-2011;

VISTA la nota del Comune di Pagnacco prot. 7250 del 25-6-2010 pervenuta in data 14-7-2010 (prot.

prov. 89990/10) con cui si chiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio concessa con Determinazione Dirigenziale 2760/2006 dichiarando che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato;
VISTA la nota prot. 143526/10 del 9-12-2010 con cui la Provincia avvia il procedimento amministrativo per la valutazione dell'istanza e richiede all'Azienda per i Servizi Sanitari la formulazione del parere di competenza per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari;
RITENUTO di procedere, a seguito dell'istanza presentata dall'Amministrazione comunale, ad un sopralluogo presso l'impianto finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti per il rinnovo dell'autorizzazione;
PRESO ATTO degli esiti del controllo effettuato in data 29 dicembre 2010, così come emergono dalla Relazione Tecnica n. 55/2010 (Id. 1911469) redatta dall'U.O. Controlli della Provincia, da cui risulta che "a seguito di ispezione dei contenitori e dei locali per la messa in riserva delle batterie al piombo, hanno verificato il rispetto delle prescrizioni autorizzative di cui agli artt. 6-7 della Determinazione Dirigenziale n. 2006/2760 del 06-04-2006". In relazione al punto 5, è stato rilevato che il quantitativo di rifiuti in stoccaggio era inferiore alla capacità massima dei contenitori".
CONSIDERATI gli elementi istruttori relativi all'impianto in oggetto, così come emergono dalla documentazione agli atti:
- l'attività di stoccaggio oggetto di rinnovo riguarda i "rifiuti urbani giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua", così come definito all'art. 184, co. 2, punto d) del D.Lgs. 152/2006 e individuati con i codici CER 200133* - "batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie";
- lo stoccaggio delle batterie al piombo avviene in n. 2 contenitori in polietilene antiacido, delle dimensioni di circa cm 120x80x85, muniti di coperchio a tenuta stagna con bordi di protezione per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua all'interno del contenitore stesso e capacità stoccabile totale pari a 1200 kg (0,5 mc cadauno circa);
- i contenitori sono collocati entro una vasca in cemento lisciato all'interno di una struttura chiusa e coperta opportunamente segnalata da una targa riportante la tipologia dei rifiuti stoccati;
- in termini di potenzialità, il quantitativo massimo annuo in stoccaggio di batterie al piombo per cui è consentita la messa in riserva è pari a kg 3.600;
- la durata massima di stoccaggio dei rifiuti non potrà comunque avere durata superiore ad anni 1 (uno), indipendentemente dai quantitativi in giacenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 198, co. 2 del D.Lgs. 152/2006, i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
VALUTATO che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo assunta al prot. prov. con n. 71597/2010;
RITENUTO pertanto di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 l'autorizzazione, rilasciata con Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2760/2006 del 6-4-2006, per l'attività di messa in riserva (R13 allegato C del D.Lgs. 22/97) di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo presso l'area di proprietà del Comune sita in Via Castellerio;
PRESO ATTO che l' ASS n. 4 "Medio Friuli" non ha sinora formulato il richiesto parere in merito all'istanza in oggetto, ma ritenuto che lo stesso potrà essere acquisito anche successivamente, riservandosi di aggiornare il presente atto ai contenuti dello stesso che eventualmente lo richiedessero;
PRECISATO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e pertanto non è rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 208, co. 12 del D.Lgs. 152/06, al Comune di Pagnacco (UD) l'autorizzazione, rilasciata con Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2760/2006, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13 allegato C del D.Lgs. 22/97) di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo presso l'area di proprietà del Comune sita in Via Castellerio;
2. la durata dell'autorizzazione è di 10 anni dalla data di scadenza della Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 2760/2006, e pertanto fino al 10/01/2021 escluso. La presente autorizzazione è rinnovabile e a tal fine dovrà essere presentata apposita istanza entro 180

giorni dalla scadenza;
3. la validità della presente autorizzazione è relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui al successivo punto 4, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua del territorio comunale, nelle modalità disciplinate dall'apposito regolamento adottato dal comune stesso ai sensi dell'art. 184 comma 2, lettera d) del D.Lgs. 152/2006;
4. di autorizzare, in riferimento all'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, il conferimento e la gestione dei rifiuti urbani pericolosi identificati con il codice CER 20 01 33*: batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie;
5. di stabilire che:
5.1 il quantitativo massimo annuo di stoccaggio di batterie al piombo per cui è consentita la messa in riserva R13 è stabilita in kg 3.600;
5.2 la capacità massima stoccabile (giacenza) di batterie al piombo all'interno dell'impianto è stabilita in Kg 1200 (1 mc circa pari alla capacità di stoccaggio dei 2 contenitori in polietilene);
5.3 le batterie stoccate dovranno essere avviate alle successive operazioni di recupero al raggiungimento della capacità massima stoccabile (1200 Kg);
5.4 lo stoccaggio non potrà comunque avere durata superiore ad anni 1 (uno), indipendentemente dai quantitativi in giacenza;
6. In relazione alle modalità di stoccaggio devono essere rispettate le seguenti condizioni:
6.1 devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;
6.2 i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza e sicurezza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
6.3 le aree di deposito dei rifiuti devono essere contrassegnate con apposite etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stessi, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle restanti normative vigenti;
6.4 il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
6.5 deve essere predisposto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
7. di fissare altresì le seguenti prescrizioni gestionali:
7.1 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
7.2 devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni dei bacini di contenimento, della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti;
7.3 devono essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti, per contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente e le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
7.4 lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto e comprometterne il successivo recupero;
7.5 sono vietate le operazioni di disassemblaggio e selezione dei rifiuti in stoccaggio;
7.6 la tracciabilità dei rifiuti è garantita dalla tenuta e compilazione, presso l'impianto in oggetto, del Registro di carico/scarico rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e, dalla data della sua entrata in vigore, dalla compilazione del SISTRI di cui all'art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006;
7.7 presso il sito ove si compiono le operazioni autorizzate deve essere mantenuto il posizionamento ed aggiornata la tabella riportante gli estremi dell'autorizzazione, e l'identificazione dell'attività e dei rifiuti oggetto dell'autorizzazione;
8. al momento della chiusura e dismissione dell'impianto, dovrà essere data relativa comunicazione a Provincia, ASS competente ed ARPA-FVG, allegando una relazione sulla tempistica e modalità di chiusura e ripristino dello stato dei luoghi, nonché dimostrazione che il sito non deve essere assoggettato a procedura di bonifica ai sensi della parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006;
9. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione sulla base dei contenuti e delle eventuali prescrizioni riportate nel parere di competenza dell' ASS n. 4 "Medio Friuli";
10. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la

presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni;
11. qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa in materia di rifiuti.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Copia conforme del provvedimento viene notificata al Sindaco pro-tempore del Comune di Pagnacco (UD).
Il provvedimento viene altresì inviato ai seguenti Soggetti:
- Regione Autonoma FVG, Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli"
- A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Udine

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

per il Dirigente dell'Area ambiente
(dott. Marco Casasola)
IL DIRIGENTE SOSTITUTO:
dott. Daniele Damele

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_420.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 420 del 19 gennaio 2011. DLgs. 152/2006 - Comune di Majano (UD) - Impianto di messa in riserva (R13, allegato C alla parte IV del DLgs. 152/2006 e s.m.i.) di rifiuti pericolosi costituiti da batteria al piombo in via degli artigiani - Rinnovo dell'autorizzazione n. 468/2006.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 e succ. mod. int., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTO il decreto legislativo n. 188 del 20/11/2008 concernente "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";
VISTA la legge regionale n. 30 del 07/09/1987 e succ. mod. int., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTA la legge regionale n. 16 del 07/12/2008 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTO il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02/01/1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTA la legge 241 del 07/08/1990 e succ. mod. int. in materia di procedimento amministrativo;
VISTI gli strumenti normativi e pianificatori regionali e provinciali, in particolare:
- "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. n. 044/Pres. del 19/02/2001, modificato con D.G.R. n. 1746 del 20/07/2007 ed integrato dal "Piano Regionale di Gestione degli Imballaggi e dei Rifiuti d'Imballaggio" approvato con D.P.Reg. n. 0274/Pres. del 12/08/2005;
- "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20/11/2006;

• "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani" approvato con D.P.Reg. n. 03/Pres. del 09/01/2004;
RICHIAMATI di seguito i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la conduzione di un'attività comunale di stoccaggio rifiuti pericolosi in comune di Majano, presso l'area sita in Via Degli Artigiani, sul fondo catastalmente individuato al foglio 17, mappali n. 1145-1146-1148-1150-1209:
• Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 269 del 06/06/2000 prot. n. 47089 con la quale, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, il Comune di Majano viene autorizzato, per un periodo di cinque anni all'esercizio dell'attività di messa in riserva di accumulatori al piombo esausti da effettuarsi presso l'area di proprietà del Comune sita in Via Degli Artigiani sul fondo catastalmente individuato al foglio 17, mappali n. 1145-1146-1148-1150-1209, per una quantità complessiva annua di 3.000 kg;
• Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 468/2006 del 24/01/2006 con cui si rinnova l'autorizzazione all'esercizio fino al 23/01/2011;
VISTA la nota del Comune di Majano prot. 11706 del 17/06/2010 pervenuta in data 21/06/2010 (prot. prov. 80771/10) con cui si chiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio concessa con Determinazione Dirigenziale 468/2006;
VISTA la nota prot. 147577/10 del 20/12/2010 con cui la Provincia avvia il procedimento amministrativo per la valutazione dell'istanza e richiede all'Azienda per i Servizi Sanitari la formulazione del parere di competenza per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari;
RITENUTO di procedere, a seguito dell'istanza presentata dall'Amministrazione comunale, ad un sopralluogo presso l'impianto finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti per il rinnovo dell'autorizzazione;
PRESO ATTO degli esiti del controllo effettuato in data 27 dicembre 2010, così come emergono dalla Relazione Tecnica n. 56/2010 (Id. 1916512) redatta dall'U.O. Controlli della Provincia, da cui risulta che "a seguito di ispezione dei contenitori e dei locali per la messa in riserva delle batterie al piombo, hanno verificato il rispetto delle prescrizioni autorizzative di cui agli artt. 3-5 della Determinazione Dirigenziale n. 2006/468 del 24/01/2006". In relazione al punto 6, è stato rilevato che il quantitativo di rifiuti in stoccaggio era inferiore alla capacità massima dei contenitori".
CONSIDERATI gli elementi istruttori relativi all'impianto in oggetto, così come emergono dalla documentazione agli atti:
• l'attività di stoccaggio oggetto di rinnovo riguarda i "rifiuti urbani giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua", così come definito all'art. 184, co. 2, punto d) del D.Lgs. 152/2006 e individuati con i codici CER 200133* - "batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie";
• lo stoccaggio delle batterie al piombo avviene in n. 1 contenitore in polietilene antiacido, delle dimensioni esterne di circa cm 80x120x80, munito di coperchio a tenuta stagna con bordi di protezione per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua all'interno del contenitore stesso e capacità stoccabile totale pari a 900 kg;
• l'area di stoccaggio delle batterie al piombo entro il contenitore in polietilene antiacido è posta all'interno del magazzino comunale, al coperto e su superficie impermeabilizzata in cemento lisciato, opportunamente segnalata da una targa riportante la tipologia dei rifiuti stoccati;
• in termini di potenzialità, il quantitativo massimo annuo in stoccaggio di batterie al piombo per cui è consentita la messa in riserva è pari a kg 3000;
• la durata massima di stoccaggio dei rifiuti non potrà comunque avere durata superiore ad anni 1 (uno), indipendentemente dai quantitativi in giacenza;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 198, co. 2 del D.Lgs. 152/2006, i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
VALUTATO che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo assunta al prot. prov. con n. 80771/10;
RITENUTO pertanto di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 l'autorizzazione, rilasciata con Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 468/2006 del 24/01/2006, per l'attività di messa in riserva (R13 allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo presso l'area di proprietà del Comune sita in Via Degli Artigiani;
PRESO ATTO che l' ASS n. 4 "Medio Friuli" non ha sinora formulato il richiesto parere in merito all'istanza in oggetto, ma ritenuto che lo stesso potrà essere acquisito anche successivamente, riservandosi di aggiornare il presente atto ai contenuti dello stesso che eventualmente lo richiedessero;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e pertanto non è rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 208, co. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al Comune di Majano (UD) l'autorizzazione, rilasciata con Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 468/2006, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13 allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo presso l'area di proprietà del Comune sita in Via Degli Artigiani, sul fondo catastalmente individuato al foglio 17, mappali n. 1145-1146-1148-1150-1209;
2. la durata dell'autorizzazione è di 10 anni dalla data di scadenza della Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 468/2006, e pertanto fino al 24/01/2021 escluso. La presente autorizzazione è rinnovabile e a tal fine dovrà essere presentata apposita istanza entro 180 giorni dalla scadenza;
3. la validità della presente autorizzazione è relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui al successivo punto 4, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua del territorio comunale, nelle modalità disciplinate dall'apposito regolamento adottato dal comune stesso ai sensi dell'art. 184 comma 2, lettera d) del D.Lgs. 152/2006;
4. di autorizzare, in riferimento all'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, il conferimento e la gestione dei rifiuti urbani pericolosi identificati con il codice CER 20 01 33* - "batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie";
5. di stabilire che:
5.1 il quantitativo massimo annuo in stoccaggio di batterie al piombo per cui è consentita la messa in riserva R13 è stabilita in kg 3.000;
5.2 la capacità massima stoccabile (giacenza) di batterie al piombo all'interno dell'impianto è stabilita in Kg 900 (0,7 mc circa pari alla capacità di stoccaggio del contenitore in polietilene);
5.3 le batterie stoccate dovranno essere avviate alle successive operazioni di recupero al raggiungimento della capacità massima stoccabile (900 Kg);
5.4 lo stoccaggio non potrà comunque avere durata superiore ad anni 1 (uno), indipendentemente dai quantitativi in giacenza;
6. in relazione alle modalità di stoccaggio devono essere rispettate le seguenti condizioni:
6.1 devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;
6.2 i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza e sicurezza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
6.3 le aree di deposito dei rifiuti devono essere contrassegnate con apposite etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stessi, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle restanti normative vigenti;
6.4 il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
6.5 deve essere predisposto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
7. di fissare altresì le seguenti prescrizioni gestionali:
7.1 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
7.2 devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni dei bacini di contenimento, della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti;
7.3 devono essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti, per contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente e le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
7.4 lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto e com-

promettere il successivo recupero;

7.5 sono vietate le operazioni di disassemblaggio e selezione dei rifiuti in stoccaggio;

7.6 la tracciabilità dei rifiuti è garantita dalla tenuta e compilazione, presso l'impianto in oggetto, del Registro di carico/scarico rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e, dalla data della sua entrata in vigore, dalla compilazione del SISTRI di cui all'art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

7.7 presso il sito ove si compiono le operazioni autorizzate deve essere mantenuto il posizionamento ed aggiornata la tabella riportante gli estremi dell'autorizzazione, e l'identificazione dell'attività e dei rifiuti oggetto dell'autorizzazione;

8. al momento della chiusura e dismissione dell'impianto, dovrà essere data relativa comunicazione a Provincia, ASS competente ed ARPA-FVG, allegando una relazione sulla tempistica e modalità di chiusura e ripristino dello stato dei luoghi, nonché dimostrazione che il sito non deve essere assoggettato a procedura di bonifica ai sensi della parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006;

9. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione sulla base dei contenuti e delle eventuali prescrizioni riportate nel parere di competenza dell' ASS n. 4 "Medio Friuli";

10. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni;

11. qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa in materia di rifiuti.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Copia conforme del provvedimento viene notificata al Sindaco pro-tempore del Comune di Majano (UD).
Il provvedimento viene altresì inviato ai seguenti Soggetti:

- Regione Autonoma FVG, Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli"
- A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Udine

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_688.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 688 del 27 gennaio 2011 (Estratto). DLgs. 152/06 e s.m.i. - DLgs. 133/05 - Ditta Nuova Romano Bolzicco spa con sede legale in Manzano via del Cristo, 60 - Impianto di incenerimento (D10) di rifiuti non pericolosi sito in via A. Volta n. 1 in zona industriale di Manzano (UD) - Approvazione variante non sostanziale con inserimento di deferrizzatore.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Per l'impianto di incenerimento rifiuti sito in comune di Manzano della Nuova Romano Bolzicco s.p.a., di approvare l'installazione del deferrizzatore a valle del nuovo impianto di premacinazione modello "Terminator 5000 DS" e conseguentemente di modificare l'art. 7 punto c) della Determinazione dirigenziale n. 2008/6457, come sostituito dall'art. 7.b, punto c) della Determinazione dirigenziale n. 2009/5286, così come di seguito riprodotto:
"c) Sistema di macinazione scarti mediante un pretrituratore mobile dotato di deferrizzatore e due trituratori fissi e relativi sistemi di alimentazione";

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_882.2011_010

Provincia di Udine
Determinazione dirigenziale n. 882 del 2 febbraio 2011 (Estratto). Ditta ICM Srl - Istanza di deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati per un impianto di recupero rifiuti non pericolosi da gestire nell'ambito delle procedure semplificate art. 216 del DLgs. 152/2006 ubicato in Comune di Cercivento - Concessione di deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di concedere alla ditta I.C.M. S.r.l., P. I.V.A. e C.F.: n°02117470308, con sede legale in via L. De Infanti 5/A - 33020 Ravascletto (UD), la deroga al rispetto dei vincoli di distanza dal centro abitato previsti dall'"Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti Speciali" e vigenti ai sensi del Piano Regionale Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi", per l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi della ditta, ubicato nella Zona Artigianale del Comune di Cercivento, via Gladegne, individuato al Foglio N°16 del C.C. di Cercivento, ai mappali n°788, 291, 292, 293, 294, 338, 341, 342.

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_890.2011_010

Provincia di Udine
Determinazione dirigenziale n. 890 del 3 febbraio 2011. Ditta NET Spa - Impianto di recupero sito in via Gonars n. 40, Comune di Udine - Approvazione modifica con sostituzione macchinario di triturazione della linea impiantistica di produzione CDR.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", con particolare riferimento alla Parte IV e V in materia di rifiuti e di emissioni in atmosfera;
VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n°205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante "*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006*";
VISTA la legge regionale 07 settembre 1987 n°30 e s.m.i., recante "*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*";
VISTO il DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Legge *regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione*";
RICHIAMATI gli atti autorizzativi relativi all'impianto in oggetto:
- Decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n°AMB/341-UD/ESR/196 del 13/12/1988 con si autorizza il Comune di Udine alla costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili in comune di Udine, via Gonars n. 40;
- Decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n°AMB/1379-UD/ESR/196 del 11/08/1992 con cui si autorizza la società D.G.I. DANECO GESTIONE IMPIANTI S.p.A. con sede in Via Linussio in Zona Industriale

Udinese a gestire l'impianto di trattamento rifiuti di cui al decreto sopraccitato;
- Decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n°AMB/251-UD/ESR/196 del 09/03/1995 con cui si approva il progetto per la realizzazione di un sistema di abbattimento odori da aie di compostaggio nell'impianto di cui in oggetto della Società DANECO DANIELI ECOLOGICA S.p.A.;
- Decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n°AMB/1040-UD/ESR/196 del 22/08/1995 con cui si autorizza la Società DANECO DANIELI ECOLOGICA S.p.A. con sede in Via Linussio, Zona Industriale Udinese a gestire l'impianto di trattamento rifiuti di proprietà del Comune di Udine sito nello stesso Comune in Via Gonars 40;
- Decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n°AMB/240-UD/ESR/196 del 16/02/1996 con cui si conferma l'autorizzazione alla gestione di cui al decreto regionale n° AMB/1040-UD/ESR/196 del 22/08/1995;
- Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della PROVINCIA DI UDINE n°29456 del 16/06/1997 con cui si autorizzata la voltura delle autorizzazioni n°AMB/1040-UD/ESR/196 del 22/08/1995 e n°AMB/240-UD/ESR/196 del 16/02/1996 dalla Società Daneco Danieli Ecologia S.p.A. di Udine alla Società Daneco-Tecnimont Ecologia S.p.A. di Milano;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della PROVINCIA DI UDINE n° 369/97 del 29/12/1997 con cui si approva il progetto di variante non sostanziale all'impianto di abbattimento odori nell'impianto di cui in oggetto;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della PROVINCIA DI UDINE n°399/99 del 07/05/1999 prot. n° 35450/99 con il quale, tra l'altro:
  - si da l'assenso alla ditta D.G.I. - Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano all'effettuazione delle prove di collaudo per un periodo di 50 giorni lavorativi dalla data del medesimo provvedimento;
  - si autorizza per un periodo di otto mesi dalla data del medesimo provvedimento la durata dell'esercizio provvisorio dell'impianto;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della PROVINCIA DI UDINE n°490/99 del 06/07/1999 prot. n°48240/99 con il quale si proroga il termine dei 50 giorni per l'effettuazione delle prove di collaudo al 05/08/1999;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della PROVINCIA DI UDINE n°773/99 del 27/12/1999 prot. n°85619/99 con cui, tra l'altro, si prende atto che la ditta TECNIMONT ECOLOGICA S.p.A. a far data dal 01/12/1999 incorpora la D.G.I. DANECO GESTIONE IMPIANTI S.p.A. modificando la propria denominazione sociale in DANECO GESTIONE IMPIANTI S.p.A. e si ridetermina la scadenza dell'esercizio provvisorio, di cui alla determina n°399/99, al 30/04/2000;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della PROVINCIA DI UDINE n°192/2000 del 28/04/2000 prot. n°36309/2000 con cui, tra l'altro, si proroga il termine previsto dalla determina n°773/99 fino al 31/12/2000;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della PROVINCIA DI UDINE n°465/2000 del 19/10/2000 prot. n°78192/2000 con cui si proroga il termine previsto dalla determina n°192/2000 per la presentazione del certificato di Collaudo fino al 15/12/2000;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della PROVINCIA DI UDINE n°688/2000 del 20/12/2000 prot. n°95786/2000 con cui si proroga il termine per l'esercizio provvisorio dell'impianto in oggetto fino al 02/03/2001;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della PROVINCIA DI UDINE n°260/2001 del 02/03/2001 prot. n°24015/2001 con cui si autorizza la ditta DANECO GESTIONE IMPIANTI S.p.A. all'esercizio dell'impianto di smaltimento R.S.U. "Friuli centrale" sito in Comune di Udine via Gonars per il periodo di vigenza contrattuale tra il Comune di Udine e la società DANECO GESTIONE IMPIANTI S.p.A. stabilito in anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna redatto in data 20/02/2001;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della PROVINCIA DI UDINE n°462/2001 del 02/05/2001 prot. n°43184/2001 con cui si è autorizza l'impianto di cui in oggetto a trattare i rifiuti contraddistinti dai seguenti codici C.E.R.:
  - 20 01 08 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio;
  - 20 02 01 rifiuti urbani compostabili;
  - 20 03 02 rifiuti di mercati;
  - 20 02 03 altri rifiuti non compostabili

provenienti dall'attività di raccolta dei R.S.U. per il loro riciclaggio;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della PROVINCIA DI UDINE n°130/2004 del 03/03/2004 prot. n°26908 con il quale si approva il progetto per la realizzazione dei lavori in variante non sostanziale n.2 concernente l'adeguamento impiantistico per la produzione del CDR, dell'impianto di proprietà del Comune di Udine sito in via Gonars del comune medesimo;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della PROVINCIA DI UDINE n°193/2004 del 05/04/2004 prot. n°39694 con cui si modifica il provvedimento di cui al punto precedente con la sosti-

tuzione degli articoli 5 e 6;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della PROVINCIA DI UDINE n°1226/2006 del 17/02/2006 con cui tra l'altro:
    - si voltura l'autorizzazione alla gestione alla NET S.p.A. con sede legale in Viale Duodo 3/E in Udine e Cod. Fisc.: 94015790309;
    - si autorizza la prosecuzione dell'attività fino al 31/05/2006.
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della PROVINCIA DI UDINE del 31/05/2006 n. 2006/4070, così come integrata dalla determinazione del 01/06/2006, n. 2006/4079, dalla determinazione del 25/09/2006 n. 2006/6683, dalla determinazione del 31/01/2007 n. 2007/630, dalla determinazione n. 2007/2020 del 28/03/2007 e dalla determinazione del 31/05/2007 n. 2007/3365 con cui si dispone il rinnovo, con prescrizioni, dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in Udine, Via Gonars, 40 intestata alla Net SpA, con sede legale in Udine, Viale Duodo 3/E;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della PROVINCIA DI UDINE del 07/08/2007 n. 2007/4857 con cui si esegue la sentenza n. 342/2007 Reg. Sent. del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia che ha in parte accolto il ricorso n. 391/06 presentato dalla Net s.p.a. contro il provvedimento di cui al punto precedente, adeguando l'atto di determina n. 2006/4070 del 31/05/2006 a quanto stabilito dal provvedimento giurisdizionale citato;
- Determinazione dirigenziale n. 3232 del 12/05/2009 con cui la Provincia autorizza la variante richiesta dalla Net Spa con istanza pervenuta in data 23/04/09 (prot. prov. 56874), relativa alla sostituzione di un nastro di alimentazione della linea di compostaggio con un sistema di trasporto a coclee;

VISTA la nota della Net Spa pervenuta in data 13/01/2011 (prot. prov. 3253/11) con cui si richiede l'autorizzazione alla sostituzione del "mulino secondario C3" allegando:
- Relazione tecnica,
- tavola 1 - stato di fatto: planimetria generale,
- tavola 2 - schema di flusso sezione produzione CDR,
- tavola 3 - layout sezione produzione CDR - stato di fatto,
- tavola 4 - layout sezione produzione CDR - stato di progetto;

RICHIAMATO il certificato di Collaudo tecnico amministrativo e funzionale dell'intervento di implementazione relativo alla linea di produzione del Combustibile Da Rifiuto, di data 30/11/2004 trasmesso dal Comune di Udine, P.G./U 147165 del 13/12/2004 ed acquisito agli atti con prot. prov. n. 127482 del 14/12/2004, sottoscritto dal collaudatore designato ing. Mario Causero, nonché dal Comune, dalla DGI S.p.A. e dalla NET S.p.A.. Dal certificato risulta che "*sono state fornite e messe in opera le seguenti attrezzature:*
- Pressa-legatrice imballatrice - P17;
- Nastro trasportatore PT31;
- Coclea TF1;
- Mulino trituratore C3;
- Box in c.a. prefabbricati h= 2.72 m"

VALUTATO che il macchinario previsto dalla Net s.p.a. in sostituzione all'attuale trituratore C3 per la triturazione del CDR da RSU, è analogo e svolge le stesse funzioni;

VALUTATO che l'istanza presentata non implica una variante sostanziale ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 3bis della legge regionale 30/1987 richiamato dall'art. 5 comma 16 del DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres in quanto:
- non comporta un aumento di potenzialità dell'impianto;
- non comporta una modifica dei materiali da conferire all'impianto;
- non comporta una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto;

RITENUTO di accogliere l'istanza confermando tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei precedenti atti autorizzativi;

RICHIAMATO il D.Lgs. 205/2010 che con l'art. 10 ha sostituito l'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 recante "Definizioni" ed ha introdotto, alla lettera cc), comma 1), la definizione di "combustibile solido secondario (Css)", quale combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche Uni Cen/Ts 15359 e s.m.i., in sostituzione del "combustibile da rifiuti" (cosiddetto CDR) e del "combustibile da rifiuti di qualità elevata" (cosiddetto CDR-Q) di cui alle lettere r) ed s) e conseguente abrogazione dell'art. 229 del previgente D. Lgs. 152/2006;

RICHIAMATO altresì l'art. 39, comma 8 del "correttivo quater "(D.Lgs 205/2010) che mantiene in vigore fino alla loro scadenza naturale, salvo modifiche sostanziali, tutte le autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di Cdr e Cdr-Q, così come definiti all'art. 183, comma 1, lettera r) e s) del D.Lgs. 152/2006 precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010;

EVIDENZIATO inoltre che l'art. 10 del D.Lgs. 205/2010 introduce una nuova definizione di "Recupero", che alla lettera t), comma 1 delle nuove definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 sostituisce la

precedente riportata alla lettera h) e che si riporta integralmente "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero";
RICHIAMATO l'art. 208, co. 12 del D.Lgs. 152/2006 secondo cui "le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990";
RITENUTO pertanto di riservarsi, nell'ambito di un successivo distinto procedimento, a richiedere una verifica dell'impianto volta a valutare la sua conformità ai nuovi criteri e requisiti fissati dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili.
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti"

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la modifica impiantistica oggetto dell'istanza della Net Spa pervenuta in data 13/01/11 (prot. prov. n. 3253/11) relativa all'impianto di Via Gonars, 40 in comune di Udine, consistente nella sostituzione del "mulino secondario C3" con analogo macchinario avente le seguenti specifiche tecniche:

- volume di carico — da 3,5 a 5 mc
- lunghezza rotore — da 2.500 a 3.000 mm
- diametro rotore — da 600 a 800 mm
- motore/i albero — mono o bilaterale sotto inverter
- giri rotore — variabile con inverter
- controlame — una o più sul fronte del rotore
- potenza — da 250 a 350 kW
- alimentazione — spintore idraulico o a caduta libera
- griglia uscita — 10 ÷ 100 mm
- peso — da 20.000 a 35.000 kg
- pezzatura — media 40 x 40 mm e comunque da 100 mm
- potenzialità (pezzatura 40 mm) — media 7 tonnellate/ora;

Art. 2

di approvare pertanto il layout impiantistico di progetto di cui alla "Tavola 4 - layout sezione produzione CDR - stato di progetto" acquisito agli atti con prot. prov. n. 3253/11;

Art. 3

di prescrivere che, ad ultimazione delle modifiche in progetto, la ditta dovrà produrre il certificato di collaudo a firma del Collaudatore ing. Mario Causero designato dalla Provincia di Udine con provvedimento dirigenziale n. 193/2004;

Art. 4

Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa;

Art. 5

Qualora non espressamente previste, si intendono richiamate nella presente Determinazione tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sui rifiuti.

Art. 6

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento il presente provvedimento qualora si dovessero applicare nuove disposizioni;

Art. 7

Di notificare il provvedimento al rappresentante pro-tempore della ditta Net Spa con sede legale in viale Duodo 3E.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio;
Il provvedimento viene altresì inviato ai seguenti Enti:
- Comune di Udine;
- Regione FVG - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- Azienda Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli - Igiene Ambientale Dipartimento di Prevenzione;
- ARPA FVG - Dipartimento provinciale di Udine;
- Collaudatore ing. Mario Causero.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990, si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_924.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 924 del 4 febbraio 2011 (Estratto). Ditta Raffin Giovanni di Peressoni Olga - Istanza di deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati per un impianto di recupero rifiuti non pericolosi da gestire nell'ambito delle procedure semplificate art. 216 del DLgs. 152/2006 ubicato in comune di Udine - Concessione di deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di concedere alla ditta Raffin Giovanni di Peressoni Olga, impresa individuale con C.F.: n° PRSLGO20M54G352C, con sede legale in via Renati 38/A - 33100 Udine, la deroga al rispetto dei vincoli di distanza dal centro abitato previsti dall' "Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti Speciali" e vigenti ai sensi del Piano Regionale Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi", per l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi della ditta, ubicato allo stesso indirizzo, individuato al Foglio N°23/C del C.C. di Udine, al mappali n°764;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1263.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 1263 del 18 febbraio 2011. DLgs. 152/06 - Friul Julia Appalti Srl - Impianto di stoccaggio con operazioni preliminari di recupero e smaltimento in Comune di Povoletto, località Grions, nell'area identificata al foglio 33, mappali nn. 289 e 418 - Variante provvisoria lay-out impiantistico.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 152 del 3-4-2006 e succ. mod. int., recante "Norme in materia ambientale",

con particolare riferimento alla Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi”;
VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006”;
VISTA la legge regionale n. 30 del 7-9-1987 e succ. mod. int., recante “Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti”;
VISTO il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 01/Pres. del 2-1-1998 “Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 310 del 19-1-2009 con cui la Provincia rinnova, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/2006, l’autorizzazione all’esercizio, intestata alla Friul Julia Appalti s.r.l., dell’unità impiantistica denominata “Unità impiantistica 1” ed individuata quale “centro di stoccaggio, cernita e condizionamento volumetrico di rifiuti, per una capacità massima stoccabile pari a 350 tonnellate”, interna all’area individuata al foglio 33, mappali 289 (ex. 289-290-227-304) e 418 (ex. 296-160-161-410) del Catasto del Comune di Povoletto, Zona Industriale di Grions del Torre, via G.B. Maddalena n. 25;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1747 del 13-3-2009 e la successiva di modifica n. 4812 del 16-7-2009 con cui la Provincia rinnova, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/2006, l’autorizzazione all’esercizio intestata alla Friul Julia Appalti s.r.l., dell’Unità impiantistica 2 individuata quale “centro di stoccaggio, cernita e condizionamento volumetrico di rifiuti, per una capacità massima stoccabile pari a 500 tonnellate, all’interno dell’insediamento già autorizzato con decreto n. 15897/1993”, nell’area individuata al foglio 33, mappali 289 (ex. 289-290-227-304) e 418 (ex. 296-160-161-410) del Catasto del Comune di Povoletto, Zona Industriale di Grions del Torre, via G.B. Maddalena n. 25;
VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 197 del 21-7-2010 di approvazione del progetto della Friul Julia Appalti srl di l’accorpamento delle autorizzazioni esistenti e di variante sostanziale dell’impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Povoletto, zona industriale di Grions del Torre, con contestuale autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti;
VISTA l’istanza della Friul Julia Appalti Srl pervenuta in data 15-12-2010 (prot. prov. 145524/10), sostituita dall’istanza pervenuta in data 29-12-2010 (prot. prov. 151852/10) relativa a delle modifiche gestionali provvisorie da apportarsi alle due unità impiantistiche autorizzate per consentire l’esecuzione delle opere di variante autorizzate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 197 del 21-7-2010;
VISTA in particolare la seguente documentazione presentata:
- istanza pervenuta in data 29-12-2010 (prot. prov. 151852/10),
- tavola U - layout stato autorizzato layout stato di progetto (prot. prov. 151852/10),
- cronoprogramma (prot. prov. 145524/10);

VISTA la nota prot. 1760/11 del 10-1-2011 con cui la Provincia avvia il procedimento amministrativo per la valutazione dell’istanza e trasmette la documentazione a Comune e Azienda per i Servizi Sanitari per i pareri di competenza;
PRESO ATTO delle seguenti modifiche oggetto dell’istanza:
a) i posteggi cassoni relativi allo stoccaggio rifiuti autorizzati per l’unità impiantistica UI2 vengono spostati in lato frontale all’edifico UI2, come pure l’area di stoccaggio balle;
b) in lato frontale all’edificio UI1 (che viene demolito e riedificato ex novo), a confine con la strada Via G.B. Maddalena, rimarranno solamente n. 2 posteggi benne/cassoni già autorizzati per la UI1;
c) si prevede di mantenere l’area di scarico, cernita ed adeguamento volumetrico posta all’interno dell’unità impiantistica UI1 in area esterna di pari superficie, in fronte alla UI1, all’esterno dell’area di cantiere e sarà delimitata da barriera New Jersey in cemento armato, protetta da idonea tensostruttura di copertura. In tale nuova area, a carattere provvisorio, continueranno ad essere svolte le stesse attività autorizzate con determinazione n. 310/2009, ossia operazioni di scarico, cernita/selezione rifiuti ed operazioni di adeguamento, volumetrico, senza modifica delle attuali procedure gestionali autorizzate e già messe in atto dalla ditta;
d) l’area di scarico e cernita rifiuti, interna all’unità impiantistica UI2, verrà ridistribuita in lunghezza all’interno dello stesso edificio al fine di permettere il nuovo orientamento della pressa e l’installazione del nuovo impianto di trattamento B2. Nulla cambia in merito alla superficie complessiva impegnata da tale area e le relative potenzialità di trattamento;
e) l’area interna all’edificio UI2 di stoccaggio balle viene spostata all’esterno in lato frontale allo stesso edificio, in prossimità dei 3 posteggi cassoni di cui al punto a).
VALUTATO che l’istanza non implica una variante sostanziale ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 comma 3bis della legge regionale 30/1987 richiamato dall’art. 5 comma 16 del DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres in quanto:
- non comporta un aumento di potenzialità dell’impianto;
- non comporta una modifica dei materiali da conferire all’impianto;

- non comporta una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto;

VALUTATO che, secondo il cronoprogramma presentato (prot. prov. 145524/10), i lavori dovrebbero concludersi entro nove mesi dalla data di inizio lavori;

PRESO ATTO che l'Azienda per i Servizi Sanitari ed il Comune non hanno sinora formulato il richiesto parere in merito all'istanza in oggetto, ma ritenuto che lo stesso potrà essere acquisito anche successivamente, riservandosi di aggiornare eventualmente il presente atto e comunque di subordinare le opere necessarie (installazione della tensostruttura di copertura) al rispetto della normativa in materia di edilizia;

RITENUTO di autorizzare le modifiche gestionali richieste per un periodo di 10 mesi eventualmente prorogabili;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e pertanto non è rilevante ai fini contabili;

VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1) di autorizzare le modifiche gestionali provvisorie oggetto dell'istanza della Friul Julia Appalti Srl (prot. prov. 145524/10 e prot. prov. 151852/10) relative alle due unità impiantistiche site in comune di Povoletto in via G.B. Maddalena n. 25, autorizzate con Determinazione Dirigenziale n. 310/2009 (UI1) e Determinazioni Dirigenziali n. 1747/09 e n. 4812/09 (UI2). Le modifiche illustrate nella Tav. U allegata all'istanza sono le seguenti:

a) i posteggi cassoni relativi allo stoccaggio rifiuti autorizzati per l'unità impiantistica UI2 vengono spostati in lato frontale all'edifico UI2, come pure l'area di stoccaggio balle;

b) in lato frontale all'edificio UI1 (che viene demolito e riedificato ex novo), a confine con la strada Via G.B. Maddalena, rimarranno solamente n. 2 posteggi benne/cassoni già autorizzati per la UI1;

c) si prevede di mantenere l'area di scarico, cernita ed adeguamento volumetrico posta all'interno dell'unità impiantistica UI1 in area esterna di pari superficie, in fronte alla UI1, all'esterno dell'area di cantiere e sarà delimitata da barriera New Jersey in cemento armato, protetta da idonea tensostruttura di copertura. In tale nuova area, a carattere provvisorio, continueranno ad essere svolte le stesse attività autorizzate con determinazione n. 310/2009, ossia operazioni di scarico, cernita/selezione rifiuti ed operazioni di adeguamento, volumetrico, senza modifica delle attuali procedure gestionali autorizzate e già messe in atto dalla ditta;

d) l'area di scarico e cernita rifiuti, interna all'unità impiantistica UI2, verrà ridistribuita in lunghezza all'interno dello stesso edificio al fine di permettere il nuovo orientamento della pressa e l'installazione del nuovo impianto di trattamento B2. Nulla cambia in merito alla superficie complessiva impegnata da tale area e le relative potenzialità di trattamento;

e) l'area interna all'edificio UI2 di stoccaggio balle viene spostata all'esterno in lato frontale allo stesso edificio, in prossimità dei 3 posteggi cassoni di cui al punto a).

2) la ditta dovrà espletare presso il Comune di Povoletto l'iter previsto dalla normativa di settore per l'installazione della tensostruttura di copertura di cui al punto 1 c);

3) le modifiche oggetto del presente atto sono autorizzate per un periodo di dieci mesi a partire dalla data di inizio lavori che dovrà essere comunicata alla presente Amministrazione, in attuazione al punto 4 della delibera di Giunta Provinciale n. 197/2010. Eventuali proroghe dovranno essere motivatamente ed anticipatamente richieste;

4) la ditta dovrà mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;

5) rimangono ferme ed immutate le prescrizioni contenute negli atti citati in premessa se ed in quanto compatibili col presente atto;

6) la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovessero riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni o prescrizioni segnalate dall'Azienda per i Servizi Sanitari o dal Comune;

7) di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante pro-tempore della ditta Friul Julia Appalti srl, con sede legale in comune di Povoletto in via G.B. Maddalena n. 25.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Copia conforme è trasmessa ai soggetti di seguito indicati:

- Comune di Povoletto,
- Regione Autonoma FVG, Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna, Servizio

Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati,
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli",
- ARPA FVG, Dipartimento di Udine.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990, si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1292.2011_010

Provincia di Udine
Determinazione dirigenziale n. 1292 del 18 febbraio 2011. DLgs. 152/2006 art. 208, DPGR 01/Pres./1998 - Approvazione progetto e contestuale autorizzazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di recupero (R13 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di San Giovanni al Natisone, località La Brava (foglio 15, particelle catastali nn. 53, 54 e 175). Proponente Natison scavi srl (P. IVA 00216250308).

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e succ. mod. int., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento a:
- Parte Seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)" e relativi allegati;
- Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTA la L.R. 30 del 07.09.1987 e succ. mod. int., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTA la L.R. n. 16 del 07.12.2008 "norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la L.R. del 27.11.2006, n. 24 relativa al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport", ed in particolare gli artt. 3 e 19 per i quali, tra l'altro, sono di competenza delle Province, a partire dal 1-1-2007, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con D.P.G.R. n. 0502/Pres. 08.10.1991 e succ. mod. int. in materia di garanzie finanziarie ed indennizzi degli impianti;
VISTO il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.R. n. 0357/Pres. del 20.11.2006;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 156 del 21/06/2010 ad oggetto "D.Lgs. 152/2006 art. 208, D.P.G.R. 01/pres./1998 - Approvazione progetto e contestuale autorizzazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di recupero (R13 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi in comune di San Giovanni al Natisone, località La Brava (foglio 15, particelle catastali nn. 53, 54 e 175). Proponente Natison Scavi s.r.l. (P.IVA 00216250308)";
RICHIAMATO il progetto approvato con il provvedimento citato, secondo cui l'impianto della società Natison Scavi s.r.l. sarà realizzato e gestito, nel rispetto delle prescrizioni contenute nello stesso atto e composto dagli elaborati di seguito elencati in ordine di trasmissione:

- 05: Relazione tecnica, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 95384 del 23.07.2009
- 06: Riassunto, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 95384 del 23.07.2009
- A1: Estratti piano territoriale regionale - Tav. 1, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
- A2: Estratti piano territoriale regionale - Tav. 2, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
- B1: Inquadramenti, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
- B2: Carta della viabilità, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
- B3: Carta utilizzo del suolo, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
- B4: Planimetria stato attuale, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
- C1: Planimetria a regime, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
- C2: Sezioni e particolari, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
- C3: Planimetria suddivisione aree , allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
- C4: Carta dei rumori e delle polveri, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
- C5: Planimetria stato finale, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
- R1: Relazione geologico-idraulica, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
- R2: Relazione forestale, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
- R3: Relazione tecnica, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
- R4: Relazione specialistica, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
- R5: Relazione di analisi dei rischi, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
- R6: Relazione integrativa, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 152676 del 24.12.2009
- C6: Particolari, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 152676 del 24.12.2009
- Manuale d'uso e Certificazioni CE, Unità di frantumazione trasferibile "UPF 107/V" REV, allegati alla nota assunta al prot. prov. n. 152676 del 24.12.2009
- Manuale d'uso e Certificazioni CE, Unità di selezione su SKID "US 30/B4" REV, allegati alla nota assunta al prot. prov. n. 152676 del 24.12.2009
- R7: Chiarimenti, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 23543 del 23.02.2010
- R8: Precisazioni di data 15.03.2010, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 37210 del 19.03.2010
- C7: Planimetria a regime, Particolari di data 15.03.2010, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 37210 del 19.03.2010
- Note di chiarimenti acquisite in data 30.03.2010 con prot. prov. n. 42971 e in data 02.04.2010 con prot. prov. n. 44823;

VISTA la nota della Natison Scavi s.r.l., pervenuta in data 16/12/2010 con prot. prov. n. 146397, in cui comunica tra l'altro, nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 5.2) e 5.3) del provvedimento n. 156/2010, la data di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto fissata per il 20 dicembre, la durata dei lavori prevista in 90 giorni e il nominativo del direttore dei lavori nella persona del geom. Gilo Mario;
VISTA la nota pervenuta in data 27/12/2010 al prot. prov. n. 149960/2010 con cui la società Natison Scavi chiede di apportare una modifica in corso d'opera all'impianto in oggetto consistente nello spostamento della vasca di sedimentazione relativa al sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento;
VISTA la nota prot. prov. n. 5257 del 18/01/2011, con cui si comunica, ai sensi degli artt. 7 e seg. della Legge n. 241/90 e degli artt. 13 e seg. della L.R. n. 7/2000, l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione dell'istanza presentata, con richiesta di formulazione parere al competente Servizio Risorse Idriche ed al Comune;
ACQUISITO, con atto interno n. 1922766, il parere tecnico ambientale del Servizio Risorse Idriche sull'istanza di modifica presentata dalla Ditta, che integra e modifica il parere espresso con nota interna n. 1774486 sul progetto dell'impianto approvato con il provvedimento citato n. 156/2010 relativo alla parte impiantistica e gestionale delle acque meteoriche di dilavamento e relativo scarico in situ, fermo restando lo specifico atto di autorizzazione allo scarico, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte III, che sarebbe stato adottato dal Servizio stesso;
RICHIAMATI i contenuti del parere espresso dal Servizio Risorse Idriche con nota n. 1922766:
"- vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 156/10 del 21.06.2010 con cui la Provincia di Udine ha approvato il progetto e ha autorizzato la Ditta Natison Scavi S.R.L. alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
- vista la Determina n. 5910/10 del 29.07.2010 con cui la Provincia di Udine ha autorizzato la Ditta Natison Scavi S.R.L. ad effettuare lo scarico sul suolo delle acque industriali depurate provenienti dall'impianto in oggetto;
- preso atto dell'intenzione della Ditta di realizzare la vasca di sedimentazione a cielo aperto adiacente alla sezione di trattamento delle acque di 1^ pioggia al fine di razionalizzare la gestione e la manutenzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue;
- considerato che tale dislocazione favorisce oggettivamente gli interventi da realizzarsi periodicamente

nell'impianto di depurazione senza comprometterne l'efficacia;
- preso atto inoltre che tale variazione non modifica le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico precedentemente autorizzato;
- si esprimere parere favorevole alla realizzare della vasca di sedimentazione a cielo aperto adiacente alla sezione di trattamento delle acque di 1^ pioggia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- lo scarico ed il sistema di scarico devono rispettare integralmente i contenuti della Determina n. 5910/10 del 29.07.2010 salvo la diversa dislocazione della vasca di sedimentazione a cielo aperto;
- alla completa realizzazione dell'impianto in oggetto, e comunque prima dell'attivazione dello scarico, si dovrà inviare all'Area Ambiente della Provincia di Udine una planimetria aggiornata e rappresentativa dello stato di fatto in sostituzione della tavola "Planimetria a regime, particolari - Num. C7 di data 15.03.2010" allegata alla Determina n. 5910/10 del 29.07.2010";

ACQUISITO in data 11/02/2011, con prot prov. n. 19038, il parere positivo alla variante espresso dal Comune di San Giovanni al Natisone con nota prot. n. 2758 del 10/02/2011;
VALUTATO che la variante richiesta dalla Ditta consiste in uno spostamento della vasca di sedimentazione a cielo aperto, inizialmente prevista vicino all'area di verifica dei carichi rifiuti, vicino al gruppo vasche e disoleatore, al fine di migliorare e facilitare la manutenzione dell'impianto, ridurre i tratti delle condotte interrate, raggruppare l'impianto di trattamento in un unico punto di sollevamento acque, poter delimitare l'impianto di trattamento acque;
VALUTATO che l'istanza presentata non implica una variante sostanziale ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 3bis della legge regionale 30/1987 richiamato dall'art. 5 comma 16 del DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres in quanto:
- non comporta un aumento di potenzialità dell'impianto;
- non comporta una modifica dei materiali da conferire all'impianto;
- non comporta una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto;

RITENUTO di accogliere l'istanza di variante assunta al prot. prov. n. 149960/2010 e pertanto di autorizzare la realizzazione della vasca di sedimentazione a cielo aperto in posizione adiacente alla sezione di trattamento delle acque di 1^ pioggia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- lo scarico ed il sistema di scarico devono rispettare integralmente i contenuti della Determina n. 5910/10 del 29.07.2010 salvo la diversa dislocazione della vasca di sedimentazione a cielo aperto;
- entro 30 giorni la Ditta dovrà inoltrare una planimetria aggiornata e rappresentativa dello stato di progetto, in sostituzione della tavola "Planimetria a regime, particolari - Num. C7 di data 15.03.2010" approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 156/2010 ed allegata alla determina dirigenziale n. 5910/2010;

RICHIAMATO l'art. 20 della deliberazione n. 156/2010 che dispone che "eventuali modifiche ed integrazioni da attuarsi in esecuzione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento possano essere valutate ed eventualmente autorizzate dal Dirigente d'Area Ambiente";
PRECISATO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e pertanto non è rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti"

DETERMINA

1. di autorizzare la modifica impiantistica oggetto dell'istanza della Natison Scavi srl (P.IVA 00216250308), pervenuta in data 16/12/2010 con prot. prov. n. 146397, relativa allo spostamento della vasca di sedimentazione delle acque meteoriche di prima pioggia che interessano l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi in comune di San Giovanni al Natisone, località La Brava (foglio 15, particelle catastali nn. 53, 54 e 175) autorizzato, ai sensi dell'art. 208, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, con deliberazione di Giunta provinciale n. 156 del 21/06/2010;
2. di prescrivere che entro 30 giorni la Ditta fornisca alla Provincia e al Collaudatore individuato dal provvedimento n. 156/2010 una planimetria aggiornata e rappresentativa dello stato di progetto, in sostituzione della tavola "Planimetria a regime, particolari - Num. C7 di data 15.03.2010" approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 156/2010;
3. di precisare che lo scarico ed il sistema di scarico devono rispettare integralmente i contenuti della Determina n. 5910/10 del 29.07.2010 salvo la diversa dislocazione della vasca di sedimentazione a cielo aperto;
4. Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa;
5. Qualora non espressamente previste, si intendono richiamate nella presente Determinazione tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sui rifiuti;

6. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento il presente provvedimento qualora si dovessero applicare nuove disposizioni;
7. Di notificare il provvedimento al rappresentante pro-tempore della ditta Natison Scavi srl con sede legale in comune di San Giovanni al Natisone, via delle Scuole 72.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio;
Il provvedimento viene altresì inviato ai seguenti Enti:
- Comune di San Giovanni al Natisone;
- Regione FVG - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- Azienda Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli - Igiene Ambientale Dipartimento di Prevenzione;
- ARPA FVG - Dipartimento provinciale di Udine;
- Collaudatore ing. Albero Cividini.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990, si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1449.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 1449 del 22 febbraio 2011. DLgs. 152/2006 - Ca.Metal Srl con sede legale in Comune di Ronchis (UD). Impianto di recupero di rifiuti metallici e non, centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e loro parti, sito in Comune di Ronchis, corso Italia n.14 - Sostituzione pressa-cesoia.

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in vigore dal 29-4-2006, ed in particolare la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTA la L.R. 30 del 07.09.1987 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e succ. mod. int.;
VISTO il DPGR del 02.01.1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTO l'art. 5 della LR n. 16 del 07.12.2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTO il D.Lgs. n. 209 del 24.06.2006 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e succ. mod. int.;
VISTO il D.Lgs., n. 151 del 25.07.2005 "Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" e succ. mod. int.;
RICHIAMATI gli atti autorizzativi relativi all'impianto in oggetto sito in comune di Ronchis:
- Decreto del Presidente della Giunta della Provincia di Udine n. 46972/91 del 20 dicembre 1991 con il quale veniva approvato il progetto della Ditta Eredi Camilot Mario di Pascutto Luciana di Ronchis per la realizzazione di un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e ulteriori rottami metallici ferrosi e non, in Comune di Ronchis in Corso Italia n. 114;

- Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n. 50325/93 del 27 dicembre 1993 con il quale veniva approvato il progetto di variante per la realizzazione e gestione del centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non, autorizzato con decreto provinciale n. 46972/91 del 20 dicembre 1991;
- Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n. 35050/96 del 3 dicembre 1996 con cui l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto veniva rinnovata fino al 19 dicembre 2001;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 204/98 del 12 giugno 1998 con la quale la scadenza dell'autorizzazione concessa con il decreto n. 46972/91 del 20 dicembre 1991, come modificata dai decreti n. 50325/93 del 27 dicembre 1993 e n. 35050/96 del 3 dicembre 1996 a favore della Ditta Eredi Camilot Mario S.a.s. di Pascutto Luciana di Ronchis veniva stabilita al 2 marzo 2001 e veniva elencata la tipologia dei rifiuti che potevano essere conferiti all'impianto ai sensi del D.Lgs. 22/1997;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 234/2001 del 26 febbraio 2001 con la quale l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto veniva rinnovata fino al 2 marzo 2006 e veniva approvata la voltura della suddetta autorizzazione da Ditta Eredi Camilot Mario s.a.s. a CA.METAL S.r.l.;
- Determina Dirigenziale n. 1547 del 01 marzo 2006 che ha autorizzato la Ditta Ca.Metal S.r.l. con sede in Comune di Ronchis, Corso Italia n. 106, alla prosecuzione dell'attività del centro di raccolta per veicoli fuori uso in oggetto, autorizzato con Determina n. 234/2001 del 26 febbraio 2001, fino alla conclusione dei procedimenti istruttori in corso, comunque non oltre il 30 giugno 2006;
- Determinazione Dirigenziale n. 4738 del 30 giugno 2006 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto con contestuale approvazione del piano di adeguamento ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 24/06/2006, n. 209 e approvazione dell'adeguamento ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 25/07/2005 n. 151;
- Determinazione Dirigenziale n. 5558 del 15 luglio 2010 di presa d'atto che la società Ca.Metal s.r.l. ha sostituito, presso il proprio impianto, il macchinario identificato come "Mulino Guidetti" modello Sincro 525 C prodotto dalla società Guidetti s.r.l. di Renazzo (FE) con il nuovo "Macina cavi a due motori" prodotto dalla società Lombarda Idealgru di Paterno (BS);

PREMESSO che con nota pervenuta in data 05.11.2010 (prot. prov. n. 131612) la società Ca.Metal s.r.l. comunica che la Cesoia Mobile Tipo CM 1000 prodotta dalla SCS s.r.l. di Poviglio (RE) non è più in uso presso l'impianto di Ronchis e che la stessa è stato sostituita dalla Pressa Cesoia P.U. 1800 della ditta IDROMEC SPA - Mozzecane (VR), di cui si allega "Manuale e scheda tecnica";

VISTA la nota pervenuta in data 02.12.2010 con prot. prov. n. 142160, ad integrazione della precedente nota assunta con prot. prov. n. 131612/2010, con cui la Ditta comunica che:

1. la Pressa Cesoia IDROMEC è stata posizionata nello stesso posto della Cesoia Mobile Tipo CM 1000, come evidenziato nell'estratto della planimetria riportata in allegato;
2. la potenzialità della Cesoia Mobile Tipo CM 1000 sostituita, risultava essere sovradimensionata rispetto alle quantità di materiali lavorabili presso l'impianto di Ronchis;
3. si riporta di seguito un riepilogo comparativo delle due attrezzature:

	Pressa Cesoia P.U. 1800	Cesoia Mobile Tipo CM 1000
Potenza (forza di taglio)	Tonnellate 90	Tonnellate 1000
Potenza motori	HP 25	HP 235
Peso	Ton. 8,6	Ton. 32
Lunghezza (cm)	mm. 5000	mm. 8000
Larghezza (cm)	mm. 2200	mm. 2490
Altezza	mm. 2000	mm. 4300

4. si allega nota della SCS s.r.l. datata 15/11/2010 da cui risulta che la "Cesoia mobile CM 1000 può arrivare ad una produzione massima indicativa di 100 tonnellate/ora. La produzione può variare in base alla tipologia e densità del materiale da trattare";

VISTA la nota del 13.01.2011, Prot. Prov.le n. 2011/3656, con cui questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., alla luce di quanto comunicato dalla ditta, comunica l'avvio del procedimento diretto all'adozione di un provvedimento di diffida, ai sensi dell'art. 208 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.., per le seguenti motivazioni e comprensivo delle sottoelencate richieste:

"risulta che la cesoia è stata sostituita da una cesoia che effettua anche l'operazione di pressatura, ma da cui non risulta la potenzialità di trattamento oraria del nuovo macchinario, né risulta chiaro il settore di trattamento ed i rifiuti trattati.

CONSIDERATO che dalla documentazione fornita non emerge un'equivalenza tra le due attrezzature in termini di potenzialità e prestazioni tecniche e rilevato che ogni modifica costruttiva e gestionale che viene apportata all'impianto in oggetto deve essere oggetto di preventiva comunicazione e richiesta alla Provincia, ai fini di consentire le dovute valutazioni e approvazione delle modifiche che si intende

apportare, si comunica ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento volto all'adozione di un provvedimento di diffida all'uso del nuovo macchinario, ai sensi dell'art. 208 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Ai fini di consentire lo svolgimento delle valutazioni di competenza, si chiede di fornire i seguenti chiarimenti:
1. le motivazioni che hanno determinato la sostituzione del macchinario, con uno di caratteristiche diverse e che effettua anche l'operazione di pressatura del rifiuto, in precedenza non effettuata;
2. la potenzialità oraria massima di trattamento del nuovo macchinario, il settore di trattamento, in cui l'impianto è organizzato come da determinazione dirigenziale n. 4738/2006, nonché la sezione impiantistica in cui il macchinario si colloca rispetto il flusso di rifiuti;
3. gli elementi atti a verificare se dalla sostituzione del macchinario ne deriva una variazione della potenzialità complessiva dell'impianto (individuazione del limite tecnologico dell'impianto);
4. le tipologie e codici rifiuti che andrà a trattare;
5. si evidenzia infine che da una ricerca sul sito internet della società Idromec, non risulta alcun modello P.U.1800, ma il più simile è identificato come modello P.N.1800. Si chiede pertanto di chiarire";
PRESO ATTO della memoria scritta trasmessa dalla Ditta in data 27.01.2011 (Prot. Prov.le n°11637/2011) a riscontro della suddetta comunicazione di avvio di procedimento, come di seguito riportata:
- "La quantità di rifiuti gestiti è stata suddivisa tra gli impianti di Ronchis e Sedegliano allegerendo, quindi, il quantitativo trattato nell'impianto di Ronchis. Pertanto si è ritenuto utile sostituire il macchinario precedente con la pressa cesoia IDROMEC P.U. 1800, con caratteristiche diverse ma atte a lavorare le quantità di materiali gestiti nell'impianto di Ronchis;
- Come da nota della ditta IDROMEC in allegato, il macchinario può svolgere un ciclo di lavorazione al minuto. Calcolando una quantità di kg. 150/minuto, la quantità oraria prodotta potrà essere di ca 9 ton. La pressa cesoia viene utilizzata per il trattamento dei rifiuti ferrosi e non ferrosi, dei veicoli fuori uso e plastica. La sezione impiantistica in cui il macchinario si colloca rispetto al flusso di rifiuti è la sezione riguardante la fase intermedia e finale dell'attività di recupero.
- La sostituzione del macchinario non andrà a variare la potenzialità complessiva dell'impianto, in quanto la produzione è indicativamente pari a ton 72/giorno. Su base annua si rispetteranno i limiti definiti dalla DET. 2006/4738. Si precisa, inoltre, che non tutti i materiali necessariamente devono essere pressati e/o cesoiati se già di piccole dimensioni (es. lamierino, stampaggi, palabile, correttivo, pantografo, ...). La valutazione delle lavorazioni da effettuare viene definita di volta in volta.

La tipologia e i rifiuti che potranno essere trattati sono riassunti nello schema di seguito riportato.
- Come indicato nella comunicazione della ditta IDROMEC, il modello P.U. 1800 non è più in produzione. Al riguardo si allega nuovamente la sceda tecnica relativa al macchinario indicato";

DATO ATTO che l'avvio del procedimento di cui alla nota Prot. Prov.le n. 2011/3656 era finalizzato all'adozione di un provvedimento di diffida all'uso del nuovo macchinario in quanto risultavano da effettuare, da parte della scrivente Amministrazione provinciale, le dovute valutazioni e approvazioni delle modifiche che si intende apportare;
VALUTATO che quanto riscontrato dalla Ditta nell'ambito del procedimento di diffida in oggetto, verificato anche dalla documentazione trasmessa, è da ritenersi rispondente alle richieste avanzate dalla Provincia;
RITENUTO pertanto di poter procedere all'archiviazione del procedimento di diffida avviato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
RILEVATO dal manuale d'uso della ditta costruttrice, che la Pressa Cesoia P.U. 1800 è una macchina per la lavorazione dei rottami metallici e deve essere usata esclusivamente per la tranciatura, compattazione e l'imballo dei rottami metallici;
CONSIDERATO altresì che i dati forniti dalla ditta in sede di procedimento volto all'adozione di un eventuale provvedimento di diffida, consentono di definire l'utilizzo e le potenzialità del macchinario;
RILEVATO altresì che la minore potenzialità nominale del macchinario in sostituzione, pari a 72 t/giorno, non determina una modifica alla potenzialità complessiva dell'impianto, in quanto la potenzialità massima di trattamento autorizzata è pari a 26.000 tonnellate annue, corrispondente a ca. 80 tonnellate al giorno, così ripartite:
- settore trattamento RAEE: 4.000 tonnellate/anno
- settore trattamento veicoli fuori uso: 3.000 tonnellate/anno
- settore trattamento materiali ferrosi e non ferrosi: 19.000 tonnellate/anno;

RITENUTO opportuno prendere atto dell'avvenuta sostituzione del macchinario identificato come "Cesoia Mobile Tipo CM 1000" con il nuovo "Pressa Cesoia P.U. 1800" della ditta IDROMEC SPA - Mozzecane (VR);
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegna-

no l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

Art. 1

di prendere atto che la società Ca.Metal s.r.l. ha sostituito il macchinario identificato come "Cesoia Mobile Tipo CM 1000", con il nuovo "Pressa Cesoia P.U. 1800" della ditta IDROMEC SPA - Mozzecane (VR) presso l'impianto di recupero di rifiuti metallici e non, centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore rimorchi e loro parti, sito in comune di Ronchis;

Art. 2

di archiviare, ai sensi dell'art. 2) della Legge 241/90 e s.m.i., il procedimento volto all'adozione di un provvedimento di diffida all'utilizzo della pressa cesoia IDROMEC PU 1800, avviato in data 13 gennaio 2011 (Prot. Prov.le n. 2011/3656) nei confronti della ditta Ca.Metal S.r.l.;

Art. 3

rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 4738 del 30.06.2006 e successivi provvedimenti di variante adottati;

Art. 4

il presente provvedimento non costituisce variante agli strumenti urbanistici né sostituisce altri visti, pareri, autorizzazioni che dovessero rendersi necessari;

Art. 5

la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione in ottemperanza a nuove disposizioni o qualora si dovessero riscontrare irregolarità;

Art. 6

qualora non espressamente previste, si intendono richiamate nella presente Determinazione tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sui rifiuti.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Il presente atto è trasmesso alla ditta Ca.Metal S.r.l., con sede legale in Corso Italia, 106 in comune di Ronchis (UD).
Il provvedimento viene altresì inviato ai seguenti Soggetti:

- Comune di Ronchis;
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici Servizio Disciplina Gestione Rifiuti;
- A.S.S. n°5 Bassa Friulana - Direzione del Dipartimento di Prevenzione;
- A.R.P.A. - FVG, Dipartimento Provinciale di Udine.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990, si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1496.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 1496 del 24 febbraio 2011. DLgs. 152/2006, DLgs. 209/2003 e s.m.i. - Ditta Clinaz Romano & C. Snc (CF 01000240307) - Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso, sito in Comune di Remanzacco, via casale Passaggio a livello n. 40, foglio n. 17, mappale n. 69 - Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte IV con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTO il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006";
VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i. di "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso";
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli oli usati", nelle parti in vigore ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs. 152/2006;
VISTO il decreto ministeriale 16 maggio 1996 n. 392 e s.m.i., "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati";VISTA la legge regionale 07 settembre 1987 n. 30 e s.m.i., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione";
VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 2008 n°16 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8 ottobre 1991 e s.m.i.;
VISTO il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20-11-2006;
RICHIAMATI di seguito i principali atti autorizzativi relativi all'impianto in oggetto emessi da questa Amministrazione:

- Decreto del Presidente della Giunta della Provincia di Udine n. 12605/92 del 4-3-1992 con il quale la Ditta Clinaz Romano & C. snc viene autorizzata alla realizzazione e alla gestione per cinque anni di un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, per una capacità massima stoccabile di 120 veicoli a motore, in Comune di Remanzacco, via Case Passaggio a Livello, sull'area catastalmente individuata al foglio 17, mappale 69;
- Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n. 2276/97 del 27-1-1997 con il quale l'autorizzazione n. 12605/92 del 4-3-1992 veniva prorogata di 5 anni, fino al 3 marzo 2002;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 579/98 del 2-11-1998 con la quale la scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto di cui al punto precedente, viene fissata al 2-3-2001;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 157/2001 del 19-2-2001 con la quale l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto viene rinnovata fino al 2-3-2006;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 1554/2006 del 1-3-2006 con la quale la Ditta viene autorizzata alla prosecuzione dell'attività del centro di raccolta per veicoli fuori uso in oggetto fino alla conclusione dei procedimenti istruttori in corso, con le scadenze disciplinate dal DPGR 01/Pres. del 2/1/1998, comunque non oltre il 30-6-2006;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 202 del 26-6-2006 con cui viene approvato il progetto di adeguamento presentato dalla Ditta Clinaz Romano & C. S.n.c. ai sensi del D.Lgs. 209/2003;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 4721/2006 del 29-6-2006 con la quale la Ditta viene autorizzata alla prosecuzione dell'attività del centro di raccolta per veicoli fuori uso in oggetto fino al 2-3-2011;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 4563/2008 del 8-8-2008 con cui viene autorizzato un aumento del numero dei veicoli bonificati stoccabili in impianto e l'inserimento del codice CER 161001* relativo al deposito temporaneo del rifiuto prodotto "liquido lavavetri";
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 6123/2010 del 5-8-2010 con cui si autorizza:
    1. l'installazione dei gazebi oggetto dell'istanza della Ditta Clinaz Romano & C. snc pervenuta in data

in data 29-4-2010 (prot. prov. 57358/10) ed integrata in data 2-7-2010 (prot. prov. 85669/10) relativa all'impianto di via Case Passaggio a Livello, 40 a Remanzacco;
2. l'installazione dell'attrezzatura per la messa in sicurezza dei serbatoi di GPL e metano prevista nell'istanza pervenuta in data in data 29-4-2010 (prot. prov. 57358/10);
3. l'utilizzo del sollevatore per le operazioni di smontaggio dei pezzi di ricambio previsto nell'istanza pervenuta in data in data 29-4-2010 (prot. prov. 57358/10) ed integrata in data 2-7-2010 (prot. prov. 85669/10);
4. la riorganizzazione degli stoccaggi dell'impianto secondo quanto previsto nella planimetria allegata all'istanza pervenuta in data in data 29-4-2010 (prot. prov. 57358/10);

VISTA la nota pervenuta in data 7-12-2010 (prot. prov. 143003/10) con cui la Ditta chiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

VISTA la nota pervenuta in data 7-12-2010 (prot. prov. 143000/10) con cui la ditta chiede una proroga di 4 mesi per la presentazione progetto definitivo per la sistemazione dell'impianto prescritto al punto 8 della Determinazione Dirigenziale 6123/10 del 5-8-2010;

VISTA la nota prot. 144798 del 14-12-2010 con cui la Provincia comunica che ulteriori quattro mesi non potranno essere concessi in quanto (a) l'autorizzazione edilizia in precario rilasciata dal Sindaco del Comune di Remanzacco per l'installazione dei gazebo scade in data 4-3-2011 (autorizzazione n. 1 del 4-3-2010, prot. n. 2312\3278) e (b) l'autorizzazione alla gestione dell'impianto concessa con Determinazione dirigenziale 4721/2006 scade in data 2-3-2011. Nel caso la ditta non presentasse prima di tali scadenze il richiesto progetto definitivo per la sistemazione dell'impianto, il presente ufficio si troverà nell'impossibilità di rinnovare l'autorizzazione così come richiesto con nota pervenuta in data 7-12-2010 (prot. prov. 143003/10) stante la precarietà delle strutture e l'impossibilità di definire tempi certi per la conformazione dell'impianto;

VISTA la nota pervenuta in data pervenuta in data 18-2-2011 (prot. prov. 22807/11) con cui la Ditta trasmette il prescritto progetto definitivo per la sistemazione dell'impianto;

VISTA la nota prot. 23832 del 22-3-2011 con cui la Provincia avvia il procedimento amministrativo ai sensi del DPGR n. 01/Pres/1998 per la valutazione dell'istanza di variante sostanziale all'impianto;

CONSIDERATO che il Regolamento regionale DPGR n. 01/Pres/1998 definisce tempi, modalità e fasi dei procedimenti di valutazione delle istanze di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relative a nuovi impianti di recupero e smaltimento rifiuti, nonché varianti sostanziali come definite ai sensi dell'art. 11 della L.R. 30/1987, prevedendo una durata complessiva del procedimento compresa tra 120 e 150 giorni dall'avvio del procedimento, a cui si aggiungono i tempi di eventuale sospensione del procedimento a seguito di richiesta integrazioni (fino un massimo di 90 giorni);

EVIDENZIATO che la conclusione del procedimento amministrativo in itinere risulta successiva alla data di scadenza, fissata il 2-3-2011, del titolo autorizzativo in possesso della ditta snc per l'esercizio dell'impianto in oggetto;

DATO ATTO che con nota pervenuta in data 21-7-2006 (prot. prov. 62074/06) la ditta ha prodotto copia della garanzia finanziaria prestata al Comune di Remanzacco;

RITENUTO pertanto sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti, fino alla conclusione del procedimento avviato in data 17/01/2011 (prot. prov. n. 2011/4837), presso l'impianto Clinaz Romano & C. snc di via Case Passaggio a Livello, 40 a Remanzacco (UD), nel rispetto di quanto autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 4721 del 29-6-2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1. di autorizzare la ditta Clinaz Romano & C. snc (CF 01000240307) alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto sito in Comune di Remanzacco, Via Casale Passaggio a Livello n. 40, foglio n. 17 mappale n. 69, fino alla conclusione del procedimento di valutazione della variante avviato in data 22-2-2011 (prot. prov. n. 2011/23832) e comunque non oltre il 1^ marzo 2012;

2. di lasciare ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa.

3. di intendere richiamate nella presente determinazione, qualora non espressamente previste, tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sui rifiuti;

4. di stabilire che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento, per almeno ulteriori due anni, della garanzia finanziaria prestata a favore del comune di Remanzacco, a copertura dei costi di

eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
5. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento il presente provvedimento qualora si dovessero applicare nuove disposizioni.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Copia conforme è trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
- Clinaz Romano & C. snc,
- Comune di Remanzacco;
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli";
- A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Udine.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990, si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1497.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 1497 del 24 febbraio 2011. DLgs 152/06, art. 208 - LR 30/1987 e s.m.i. Impresa individuale "Idrospurghi di Plaino Gianni" (CF PLNGNN40E23L483F). Impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Latisana, località Paludo - Autorizzazione all'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 152 del 3-4-2006 e succ. mod. int., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTO il decreto legislativo n. 188 del 20-11-2008 concernente "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";
VISTA la legge regionale n. 30 del 7-9-1987 e succ. mod. int., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTA la legge regionale n. 16 del 7-12-2008 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTO il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 01/Pres. del 2-1-1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTA la legge 241 del 7-8-1990 e succ. mod. int. in materia di procedimento amministrativo;
VISTI gli strumenti normativi e pianificatori regionali e provinciali, in particolare:
- "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. n. 044/Pres. del 19/02/2001, modificato con D.G.R. n. 1746 del 20-7-2007 ed integrato dal "Piano Regionale di Gestione degli Imballaggi e dei Rifiuti d'Imballaggio" approvato con D.P.Reg. n. 0274/Pres. del 12-8-2005;
- "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20-11-2006;
- "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti

urbani" approvato con D.P.Reg. n. 03/Pres. del 9-1-2004;
RICHIAMATI di seguito i principali provvedimenti autorizzativi relativi all'impianto della Ditta Idrospurghi di Plaino Gianni per il trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi sito in Latisana, località Paludo, su area catastalmente individuata al foglio 15, mappali 135:
- Decreto del Presidente della Provincia n. 27430/93 del 15-7-1993 con cui si autorizza la realizzazione e la gestione per 5 anni di un impianto di pretrattamento di reflui non tossici e nocivi prodotti da terzi, di tipo civile o ad essi assimilabili, per una capacità massima di 4.500 mc/anno di acque di rifiuto, pari a una media presunta di 15 ton/giorno;
- Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale della Provincia n. 268/98 del 15-7-1998 con cui proroga fino al 2-3-2001 l'autorizzazione concessa alla ditta;
- Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale della Provincia n. 211/2001 del 23-2-2001 con si rinnova l'autorizzazione concessa fino al 2-3-2006;
- Determinazione del Dirigente dell'area ambiente della provincia n. 4729/06 del 30-6-2006 con cui si rinnova l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fino al 2-3-2011;

VISTA la nota pervenuta in data 7-10-2010 (prot. prov. 119719/10) con cui la ditta chiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio con varianti delle operazioni di smaltimento producendo la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di certificazioni,
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di accettazione dell'incarico di responsabile della gestione dell'impianto,
- dichiarazione del legale rappresentante che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato e che l'impresa, i mezzi e gli impianti sono conformi alle vigenti prescrizioni di legge,
- riepilogo delle operazioni di smaltimento autorizzate,
- codici CER dei rifiuti prodotti con indicazione delle modalità di stoccaggio e destinazione finale,
- relazione tecnica descrittiva dell'impianto con n. 2 tavole grafiche rappresentative del medesimo,
- documentazione tecnica riassuntiva dell'impianto,
- certificato di iscrizione alla CCIAA;

VISTA la nota prot. 379/11 del 3-1-2011 con cui la Provincia avvia il procedimento amministrativo per la valutazione dell'istanza e trasmette la documentazione a Comune ed Azienda per i Servizi Sanitari per i pareri di competenza;
VISTA la nota pervenuta in data 4-2-2011 (prot. prov. 16644/11) con cui la ditta trasmette la seguente documentazione integrativa:
- riepilogo aggiornato delle operazioni di smaltimento autorizzate,
- relazione tecnica integrativa,
- tav. grafica 01 Rev. 01 Planimetrie de estratti planimetrici,
- tav. grafica 02 Rev. 01 Piante e sezioni degli stadi degli impianti;

PRESO ATTO che l'autorizzazione quadriennale allo scarico di acque reflue di origine industriale in pubblica fognatura emessa a favore della ditta dall'Ente Gestore, cioè il Comune di Latisana, con prot. 0021665/06 del 27-3-2007 scade in data 27-5-2011;
PRESO ATTO che, una volta scaduta l'autorizzazione allo scarico, la ditta intende conferire i rifiuti liquidi trattati a diverso impianto;
VALUTATO che l'istanza non implica una variante sostanziale ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 3bis della legge regionale 30/1987 richiamato dall'art. 5 comma 16 del DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres in quanto:
- non comporta un aumento di potenzialità dell'impianto;
- non comporta una modifica dei materiali da conferire all'impianto;
- non comporta una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto;

VALUTATO in particolare che:
- la potenzialità annuale di 4.500 mc non verrà superata;
- la precedente potenzialità media giornaliera autorizzata di 15 mc era determinata dal limite imposto dal depuratore dove vengono scaricati i rifiuti liquidi trattati e non corrisponde al limite strutturale dell'impianto;
- la potenzialità massima di trattamento richiesta di 60 mc/die è compatibile con il limite strutturale dell'impianto in quanto corrisponde alla capacità delle due vasche di trattamento che vengono svuotate completamente nell'arco di un giorno;

VALUTATO che la realizzazione di una platea con sistema di raccolta degli eventuali sversamenti risulta necessario per l'effettuazione delle operazioni di carico dei rifiuti;
DATO ATTO che l'impiego dell'ossigeno liquido risulterà superfluo non dovendo più rispettare i limiti imposti dal gestore per lo scarico in fognatura e potendo comunque utilizzare l'esistente soffiante e relativa rete fissa di distribuzione dell'aria per spingere l'ossidazione e ridurre il carico di inquinanti qualora se ne rilevasse la necessità;

VALUTATO utile per ragioni di sicurezza la rimozione della stazione di erogazione di ossigeno;
CONSIDERATI gli elementi istruttori relativi all'impianto in oggetto, così come emergono dalla documentazione agli atti:
- i rifiuti che l'impianto riceve sono fanghi delle fosse settiche (CER 20.03.04) e rifiuti della pulizia delle fognature (CER 20.03.06);
- i rifiuti sono sottoposti a operazioni di grigliatura, desabbiatura e ossidazione;
- l'impianto è costituito in sintesi da:
  - vasca a pozzo chiusa delle dimensioni 100x105x130h cm dotata di attacco fisso per lo scarico dei rifiuti,
  - canale cementizio con griglia a nastro animato autopulente (maglie 3 mm) per la separazione della frazione solida,
  - vasca di accumulo del grigliato della capacità di 30 mc,
  - prima vasca di trattamento della capacità di 30 mc dotata di 2 insuflatori d'aria,
  - seconda vasca di trattamento della capacità di 30 mc dotata di 3 insuflatori d'aria;
  - due vasche cementizie della capacità di 90 mc ciascuna per lo stoccaggio della frazione solida decantata da smaltire in discarica;
- l'attività di trattamento dei rifiuti, ai sensi dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06 viene classificata come D8 (trattamento biologico non specificato altrove nell'allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12);
- l'attività di stoccaggio dei rifiuti prodotti, ai sensi dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06 viene classificata come D15 (deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1 a D14);
- i rifiuti prodotti vengono classificati con i seguenti codici CER:
  - 19.08.01 - vaglio: si identificano con tale codice i residui della grigliatura meccanica destinati allo smaltimento in discarica,
  - 19.08.02 - rifiuti dell'eliminazione della sabbia: si identificano con tale codice i rifiuti, in prevalenza sabbiosi, che residuano sul fondo delle vasche di trattamento, destinati allo smaltimento in discarica,
  - 19.08.05 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - si identificano con tale codice i rifiuti trattati pompabili, destinati a ulteriore trattamento;
- le capacità massime di stoccaggio istantaneo sono:
  - CER 19.08.01: 30 metri cubi,
  - CER 19.08.02: 180 metri cubi,

PRESO ATTO che il Comune di Latisana con nota pervenuta in data 10-2-2011 (prot. prov. 18383/11) dichiara che l'impianto in oggetto è conforme agli strumenti urbanistici;
PRESO ATTO che l'ASS n. 5 "Bassa Friulana" non ha sinora formulato il richiesto parere in merito all'istanza in oggetto, ma ritenuto che lo stesso potrà essere acquisito anche successivamente, riservandosi di aggiornare il presente atto ai contenuti dello stesso che eventualmente lo richiedessero;
VERIFICATO che la Ditta Idrospurghi di Plaino Gianni è regolarmente iscritta alla CCIAA di Udine, non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna procedura concorsuale o dichiarazione di procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia, né è stata sottoposta a provvedimenti e/o procedure di cui alla L. n. 575/1965, come risulta dalla visura camerale ordinaria prot. n. CEW/9791/2010/CUD0305 del 22-10-2010 pervenuta in data 31-1-2011 (prot. prov. 13141/11);
DATO ATTO che dal sopralluogo effettuato dal personale della Provincia in data 28-1-2011 (ID 1935477) non sono emersi elementi ostativi alla prosecuzione dell'attività;
RITENUTO pertanto di accogliere l'istanza della ditta ed autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, l'esercizio dell'impianto in oggetto fino al 1 marzo 2021;
PRECISATO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e pertanto non è rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1. di approvare le modifiche oggetto dell'istanza pervenuta in data 7-10-2010 (prot. prov. 119719/10), così come integrata in data 4-2-2011 (prot. prov. 16644/11) da parte dell'impresa individuale Idrospurghi di Plaino Gianni (C.F. PLNGNN40E23L483F) con sede legale a Latisana in via Stretta 68/A, relativamente all'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito a Latisana in località Paludo (catasto: foglio n. 15, mappale 135) autorizzato con determinazione dirigenziale n. 4729/06 del 30-6-2006. Le modifiche approvate che sono determinate dal venir meno dell'autorizzazione allo scarico in fognatura e consistono nella asportazione dei rifiuti liquidi trattati per il conferimento ad idonei impianti predisponendo una idonea piazzola per il carico dei rifiuti trattati sono illustrate nella seguente documentazione:

- relazione tecnica descrittiva (prot. prov. 119719/10),
- relazione tecnica integrativa (prot. prov. 16644/11),
- tav. grafica 01 Rev. 01 Planimetrie de estratti planimetrici (prot. prov. 16644/11),
- tav. grafica 02 Rev. 01 Piante e sezioni degli stadi degli impianti (prot. prov. 16644/11);

2. di autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 la gestione dell'impianto per 10 anni a decorrere dal 2-3-2011. La presente autorizzazione è rinnovabile e a tal fine dovrà essere presentata apposita istanza entro 180 giorni dalla scadenza;
3. la ditta dovrà espletare presso il Comune di Latisana l'iter previsto dalla normativa di settore per la realizzazione delle piattaforma cementizia e, una volta completate le opere, dovrà essere prodotto il certificato di collaudo del tecnico incaricato dalla Provincia;
4. i rifiuti che l'impianto può ricevere sono fanghi delle fosse settiche (CER 20.03.04) e rifiuti della pulizia delle fognature (CER 20.03.06);
5. l'impianto può trattare un massimo di 4.500 mc di rifiuti all'anno per sottoporli a operazioni di grigliatura, desabbiatura e ossidazione;
6. l'impianto è schematicamente costituito da:

- vasca a pozzo chiusa delle dimensioni 100x105x130h cm dotata di attacco fisso per lo scarico dei rifiuti,
- canale cementizio con griglia a nastro animato autopulente (maglie 3 mm) per la separazione della frazione solida,
- vasca di accumulo del grigliato della capacità di 30 mc,
- vasca di sedimentazione della capacità di 30 mc dotata di 2 insuflatori d'aria,
- vasca di ossidazione della capacità di 30 mc dotata di insuflatori d'aria e sistema di immissione di ossigeno,
- due vasche cementizie della capacità di 90 mc ciascuna per lo stoccaggio della frazione solida decantata da smaltire in discarica;

7. l'attività di trattamento dei rifiuti, ai sensi dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06 viene classificata come D8 (trattamento biologico non specificato altrove nell'allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12);
8. l'attività di stoccaggio dei rifiuti prodotti, ai sensi dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06 viene classificata come D15 (deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1 a D14);
9. i rifiuti prodotti vengono classificati con i seguenti codici CER:
a. 19.08.01 - vaglio: si identificano con tale codice i residui della grigliatura meccanica destinati allo smaltimento in discarica,
b. 19.08.02 - rifiuti dell'eliminazione della sabbia: si identificano con tale codice i rifiuti, in prevalenza sabbiosi, che residuano sul fondo delle vasche di trattamento, destinati allo smaltimento in discarica,
c. 19.08.05 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - si identificano con tale codice i rifiuti trattati pompabili destinati a ulteriore trattamento;
10. le capacità massime di stoccaggio istantaneo sono:
a. CER 19.08.01: 30 metri cubi,
b. CER 19.08.02: 180 metri cubi;
11. i rifiuti in stoccaggio dovranno essere smaltiti con cadenza almeno semestrale;
12. fino al 26-5-2011 i rifiuti trattati potranno essere scaricati nella pubblica fognatura, per un massimo di 15 mc al giorno, nel rispetto dell'autorizzazione del Comune di Latisana prot. 0021665/06 del 27-3-2007;
13. la ditta dovrà dotarsi di un dispositivo conta litri per la verifica dei volumi di rifiuti liquido-fangosi in entrata e in uscita dall'impianto;
14. la ditta dovrà mettere in opera ogni possibile precauzione per limitare al minimo la diffusione di odori molesti. In particolare si prescrive:
a. i rifiuti trattati presenti nelle vasche di trattamento dovranno essere conferiti all'impianto di trattamento non appena tecnicamente possibile;
b. i rifiuti in deposito preliminare, nel caso siano fonte di odori molesti o di proliferazione di insetti dovranno essere trattati con la calce o altre idonee sostanze;
15. di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al mantenimento della garanzia finanziaria a favore del comune di Latisana a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. La garanzia finanziaria stimata sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres per una potenzialità media di 15 tonnellate al giorno (euro 76.352,99), dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
16. al momento della chiusura e dismissione dell'impianto, dovrà essere data relativa comunicazione a Provincia, ASS competente ed ARPA-FVG, allegando una relazione sulla tempistica e modalità di chiu-

sura e ripristino dello stato dei luoghi, nonché dimostrazione che il sito non deve essere assoggettato a procedura di bonifica ai sensi della parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006;
17. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione sulla base dei contenuti e delle eventuali prescrizioni riportate nel parere di competenza dell' ASS n. 5 "Bassa Friulana";
18. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni;
19. qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa in materia di rifiuti.
20. la ditta dovrà compilare e trasmettere al presente ufficio entro i primi due mesi di ogni anno una scheda riassuntiva di gestione dell'impianto secondo lo schema della modulistica prevista all'art. 6 dell'Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti Speciali e riportata nell'allegato 1 al presente atto;
21. di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante pro tempore della ditta Idrospurghi di Plaino Gianni (CF PLNGNN40E23L483F) con sede legale a Latisana in via Stretta 68/A.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Il provvedimento viene altresì inviato ai seguenti Soggetti:
- Comune di Latisana;
- Regione Autonoma FVG, Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna, Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- A.S.S. n°5 "Bassa Friulana";
- A.R.P.A., Dipartimento Provinciale di Udine.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1530.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 1530 del 25 febbraio 2011. DLgs. 152/2006, DLgs. 209/2003 e s.m.i.. Ditta "Carrozzeria Alpina di Basso & De Michielis s.n.c." (CF 00186910303).Centro di raccolta veicoli fuori uso ubicato in comune di Tolmezzo, zona industriale sud, Via Brasil (foglio catastale n. 81, particella 373) - Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte IV con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTO il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006";
VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i. di "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso";
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli oli usati", nelle parti in vigore ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs. 152/2006;
VISTO il decreto ministeriale 16 maggio 1996 n. 392 e s.m.i., "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati";
VISTA la legge regionale 07 settembre 1987 n. 30 e s.m.i., recante "Norme regionali relative allo smal-

timento dei rifiuti";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione";
VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 2008 n°16 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8 ottobre 1991 e s.m.i.;
VISTO il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20-11-2006;
RICHIAMATI di seguito i principali atti autorizzativi, emessi da questa Amministrazione, relativi all'impianto in oggetto:
- Decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 23110/1992 del 12/05/1992 di approvazione del progetto presentato dalla ditta Carrozzeria Alpina di Basso & De Michelis s.n.c. di Tolmezzo, con contestuale autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, per una capacità massima stoccabile di 350 veicoli a motore, di un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, in Comune di Tolmezzo, via degli Artigiani n.7, nell'area di cui ai mappali nn. 373 e 665 del foglio 81 e nn. 232 e 231 del foglio 82;
- Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio n. 23087/1997 del 12/05/1997 di proroga dell'autorizzazione di cui al punto precedente fino al 12/05/2001;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 110/2001 del 09/02/2001 di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, impianto sito in Comune di Tolmezzo;
- Deliberazione di Giunta provinciale n. 62 del 28/03/2007 di approvazione del progetto di adeguamento, ai sensi del sopravvenuto D.Lgs. n. 209/2003, presentato dalla società Carrozzeria Alpina s.n.c. con sede legale in via degli Artigiani n. 7 in comune di Tolmezzo (UD), Zona Industriale Sud con contestuale autorizzazione alla realizzazione dei lavori previsti presso l'impianto con sede operativa in via Brasil, Zona Industriale Sud, Tolmezzo (UD) individuata catastalmente al Foglio 81, mapp. n. 373;
- Determinazione Dirigenziale n. 2565 del 24/04/2007 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del centro raccolta veicoli fuori uso in oggetto, in conformità della sopravvenuta normativa;
- Determinazione Dirigenziale n. 7953 del 17/12/2007 con cui si autorizza la Ditta alla realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata e la successiva posa di un prodotto impermeabilizzante tipo "Pavishield" sopra la pavimentazione esistente, anziché in sostituzione ad essa, secondo quanto riportato nella Planimetria Generale T1, allegata all'istanza della Ditta pervenuta in data 28/09/2007, prot. prov. n. 71013;
- Determinazione Dirigenziale n. 7416 del 22/09/2010 di riorganizzazione degli stoccaggi dell'impianto in oggetto, secondo quanto previsto nella planimetria pervenuta in data 12/08/2010, prot. prov. n. 99818, integrativa dell'istanza registrata al prot. prov. n. 80187 del 18/06/2010;

DATO ATTO che con nota del 09/10/2009, pervenuta il 09/10/2009 al prot. prov. n. 124237, il l'ing. Modolo Renato, collaudatore nominato con provvedimento di Giunta provinciale n. 62/2007, trasmetteva il certificato di collaudo di data 08/10/2009 relativo ai lavori di adeguamento dell'impianto in oggetto agli adempimenti normativi di cui al D.Lgs. 209/2003, conclusisi il 25 settembre 2008 (rif. Nota direttore lavori pervenuta con prot. prov. n. 108115/2008), da cui risulta la corrispondenza tra quanto progettato e quanto realizzato. Emerge inoltre che il lato nord-ovest dell'impianto è dedicato al deposito dei veicoli posti sotto sequestro giudiziario, in quanto in possesso del decreto Prefettizio rilasciata ai sensi della legge n. 689 del 24/11/1981;
RICHIAMATO il controllo effettuato presso l'impianto in oggetto in data 02/04/2010, da parte dell'U.O. Controlli del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine, così come descritto nella Relazione tecnica di controllo n. RTC n. 18/2010 (Id: 1786816), che ha consentito di verificare la conformità della gestione effettuata all'autorizzazione ed alla normativa di settore;
VISTA la nota pervenuta in data 27/08/2010 (prot. prov. 104495) con cui la ditta chiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui all'oggetto in scadenza il 02/03/2011, nonchè l'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche gestionali descritte nella relazione tecnica allegata. All'istanza risulta allegata la seguente documentazione:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni;
- Certificato della C.C.I.A.A. con dicitura antimafia;

- Relazione tecnica illustrativa;
- Manuale di gestione operativa dell'impianto;
- Tavole grafiche: tav. T1 - Planimetria generale con settori e viabilità;
  tav. T2 - Planimetria generale stato di progetto;
  tav. T3 - Planimetria generale con settori e viabilità - stato di progetto;

ACQUISITA, in data 04/11/2010 al prot. prov. n. 131258/2010, secondo quanto disposto all'art. 4) della determinazione provinciale n. 7416/2010, l'aggiornamento della tavola grafica T1 contenente la planimetria generale dell'impianto comprensiva di tutti i suoi settori, relativa allo stato di progetto approvato dal citato provvedimento;

VISTA la nota prot. prov. n. 151088 del 29/12/2010 con cui la Provincia comunica l'avvio del procedimento per la valutazione dell'istanza, trasmette a Comune e Azienda Sanitaria la documentazione pervenuta per l'acquisizione dei pareri di competenza;

ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza di rinnovo con contestuale richiesta di modifica, assunta al prot. prov. n. 104495/2010, in particolare la "Relazione tecnica illustrativa" che illustra le modifiche che la Ditta intende apportare all'impianto, così come di seguito riportato sinteticamente:

- Riorganizzazione dell'area B1 "Settore di trattamento dei veicoli fuori uso" con l'inserimento di adeguati contenitori di stoccaggio, utili durante le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli. La Ditta intende attrezzare l'area con un idoneo contenitore di stoccaggio dei liquidi ed oli (identificati come E1) che verrà utilizzato in via temporanea durante le operazioni di messa in sicurezza; completate dette operazioni i liquidi e gli oli verranno trasportati nel deposito già previsto identificato come "E1";
- Riorganizzazione gestionale dell'area C "Deposito delle parti di ricambio", con modifica degli spazi dedicati allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi prodotti e al deposito di pezzi riciclabili e commercializzabili come ricambi;
- Ampliamento e riorganizzazione della zona D1 ed eliminazione dell'area G4, nell'ottica di una migliore organizzazione delle operazioni di smontaggio e riduzione volumetrica, nonché previsione di allestire un'area di deposito lamierati da assoggettare alle operazioni di pressatura e provenienti in particolare dagli interventi atti alla riduzione del volume mediante taglio delle parti metalliche;
- Riorganizzazione del settore E "Stoccaggio dei rifiuti pericolosi", con modifica delle aree di stoccaggio rifiuti pericolosi;
- La richiesta di inserimento di nuovi codici CER relativi ai rifiuti prodotti;
- Riordino del settore F "Stoccaggio dei rifiuti recuperabili", con spostamento di alcune aree;
- Modifica degli spazi destinati al settore G 'Stoccaggio veicoli messi in sicurezza", con modifiche gestionali delle aree dedicate e con allargamento della zona G1 ricavando n. 5 nuovi stalli;

PRESO ATTO del parere espresso dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli" con nota prot. n. 954/292 di data 12/01/2011, pervenuta il 20/01/2011 con prot. prov. n. 7093, con cui si esprime per quanto di competenza parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. L'ASS n. 3 evidenzia inoltre al Comune di Tolmezzo "l'opportunità di adottare un provvedimento di classificazione dell'attività condotta dalla ditta Carrozzeria Alpina di Basso & De Michelis s.n.c comm Industria insalubre di I Classe, lettera C, voce n. 9: Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso (e recupero materiali), senza prescrizioni stante l'adeguata collocazione della ditta all'interno della zona D1 del vigente P.R.G.C.. Considerato che dalla visione degli elaborati grafici T1 e T2 emerge che il locale ripostiglio individuato all'interno dell'area C2 viene diversamente destinato ad ufficio, alla ditta Carrozzeria Alpina di Basso & De Michelis s.n.c., che lòegge per conoscenza, si ricorda che i locali uffici dovranno soddisfare i requisiti di cui alla L.R. 44/1985 e succ. mod. e int.";

VISTA la nota di cui al prot. prov. n. 25037 di data 23/02/2011 in cui la Provincia di Udine chiede, nell'ambito del procedimento avviato in data 27/12/2010 (prot. prov. 104495), chiede di fornire chiarimenti e integrazioni in ordine alle modifiche autorizzative richieste e alle osservazioni formulate dall'ASS "Alto Friuli";

PRESO ATTO che il Comune di Tolmezzo non ha sinora formulato il richiesto parere in merito all'istanza in oggetto, ma ritenuto che lo stesso potrà essere acquisito anche successivamente, riservandosi di aggiornare il presente atto ai contenuti dello stesso che eventualmente lo richiedessero;

VALUTATO che quanto richiesto nell'ambito dell'istruttoria in corso di rinnovo con contestuale modifica, non consente l'adozione del provvedimento dell'autorizzazione definitiva preliminarmente alla valutazione del riscontro che perverrà dalla ditta, nella considerazione che, come già evidenziato in precedenza, la vigente autorizzazione andrà aggiornata e modificata alla luce degli elementi istruttori che saranno acquisiti;

DATO ATTO che i tempi dell'istruttoria di rinnovo, per quanto sopra evidenziato, non consentono di rinnovare l'atto autorizzativo entro la scadenza del 1 marzo 2011;

CONSIDERATO che l'impianto risulta autorizzato ed organizzato in diversi settori, in conformità con il D.Lgs. 209/2003 e secondo quanto di seguito riportato:

- l'impianto ha una potenzialità massima di trattamento di 6 tonnellate al giorno corrispondente a ca. 5 veicoli, per una potenzialità massima su scala annuale pari a 1'000 tonnellate/anno;
- è individuato il settore A di conferimento dei veicoli fuori uso in arrivo all'impianto (CER 16.01.04*), prima delle operazioni di messa in sicurezza. Capacità di stoccaggio pari a n. 36 veicoli;
- è individuato il settore B di trattamento dei veicoli fuori uso, comprensivo dello smontaggio dei pezzi di ricambio commercializzabili e dei componenti recuperabili (area coperta);
- è individuato il settore C di deposito delle parti di ricambio (area coperta);
- è individuato il settore G di stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e parzialmente e/o totalmente trattati, comprensivo delle aree G1, G2, G3, G4, G5, G6. La capacità complessiva di stoccaggio è di 120 veicoli con la possibilità di riservare fino ad un massimo di 8 stalli delle aree G4 e G6 per il deposito dei veicoli posti sotto sequestro giudiziario o fermo amministrativo (non classificati come rifiuti). Nelle aree G1, G2, G3, G4, G6 e G5 dal n. 121 al n. 141 non è prevista la sovrapposizione dei veicoli, mentre per la porzione dell'area G adiacente all'area D1, i cui stalli sono identificati con numerazione da 142 a 146, è previsto lo stoccaggio dei veicoli completamente trattati e pronti per la pressatura, con accatastamento fino a 3 metri, pari a ca. n. 3 veicoli sovrapposti. Solamente in occasione delle operazioni di pressatura, in corrispondenza del settore D, eseguite al raggiungimento di un certo quantitativo di veicoli, gli stessi verranno prelevati dalle zone G e riportati nel settore di bonifica e trattamento "B" per lo spoglio definitivo e la preparazione alla pressatura;
- è individuato il settore D in cui sono eseguite le operazioni di pressatura delle carcasse auto. In attesa di essere avviati presso altro impianto, i pacchi di carrozzeria sono stoccati nell'area stessa, per un'altezza massima di 5 metri e capacità di 100 metri cubi (considerato che un pacco di carrozzeria occupa all'incirca 1,80 metri cubi ed è costituito da 2-3 veicoli);
- è individuato il settore E (da E1 a E11), in area coperta, per lo stoccaggio dei vari rifiuti pericolosi derivanti dalla bonifica dei veicoli, con le capacità definite nella determinazione n. 2007/2565, Allegato 1;
- è individuato il settore F (da F1 a F12) per lo stoccaggio dei componenti del veicolo (rifiuti) recuperabili, con le capacità definite nella determinazione n. 2007/2565, Allegato 1;

VALUTATA la conformità dell'impianto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 209/2003, in particolare ai requisiti di cui all'Allegato 1, punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8, che individua distintamente i settori di lavorazione e stoccaggio in cui l'impianto è organizzato;
DATO ATTO che, con nota pervenuta in data 22/11/2010 (prot. prov. n. 136945/2010), la Ditta ha prodotto copia della fidejussione n. 2271388 sottoscritta in data 4 ottobre 2007 con la Banca Antonveneta s.p.a. a favore della Provincia di Udine fino alla concorrenza massima di euro 167.976,58, in attuazione a quanto prescritto all'art. 14) della determinazione dirigenziale n. 2565/2007;
VERIFICATO pertanto che, allo stato attuale, la gestione dell'impianto avviene in conformità agli adempimenti normativi ed autorizzativi vigenti;
VERIFICATO che la Ditta Carrozzeria Alpina di Basso e De Michelis s.n.c. è regolarmente iscritta alla sezione ordinaria della CCIAA di Udine, non risulta in stato di fallimento, liquidazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, né è stata sottoposta a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e a provvedimenti e/o procedure di cui alla L. n. 575/1965, come risulta dalla visura camerale ordinaria prot. n. CEW/7844/2010/CUD0080 del 27 agosto 2010 allegata all'istanza di rinnovo;
RITENUTO sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti fino alla conclusione del procedimento amministrativo in corso e comunque non oltre il 1^ marzo 2012, nel rispetto degli atti autorizzativi sopra richiamati;
PRECISATO che qualora il procedimento istruttorio in corso di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovesse concludersi con esito negativo, gli effetti del presente atto cesseranno anche anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, con le forme stabilite dalla normativa vigente;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1. di autorizzare la Ditta "Carrozzeria Alpina di Basso & De Michielis s.n.c." (C.F. 00186910303), con sede legale in comune di Tolmezzo (UD), fino alla conclusione del procedimento amministrativo avviato con nota prot. prov. n. 151088 del 29/12/2010 e comunque non oltre la data del 01/03/2012, alla prosecuzione dell'esercizio del centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e loro parti ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non, sito comune di Tolmezzo (UD), via Brasil - Zona Industriale Sud, nell'area catastalmente individuata al foglio 81, mappale 373, nel rispetto di

quanto autorizzato con determinazione dirigenziale n. 2565/2007 e s.m.i. e dei dati impiantistici riportati agli atti;
2. di lasciare ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa.
3. di stabilire che la validità del presente atto è subordinata al mantenimento, per almeno un ulteriore anno, della garanzia finanziaria prestata a favore della Provincia di Udine, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
4. di intendere, qualora non espressamente previste, richiamate nella presente determinazione tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sui rifiuti;
5. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento il presente provvedimento qualora si dovessero applicare nuove disposizioni.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Copia conforme è trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
- Carrozzeria Alpina di Basso & De Michielis s.n.c.;
- Comune di Tolmezzo;
- Regione autonoma FVG - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
- ARPA - Dipartimento provinciale di Udine;
- A.S.S. n. 3 "Alto Friuli".

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1543.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 1543 del 25 febbraio 2011. DLgs. 152/2006, DLgs. 209/2003, DLgs. 151/2003 e s.m.i. Ditta Ca.Metal Srl (CF 00040190308). Centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e loro parti ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non, sito in comune di Ronchis, corso Italia n. 106, nell'area catastalmente individuata al foglio 17, mappali 96, 379 - Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte IV con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006";
VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i. di "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso";
VISTO il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 75/439/

Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli oli usati", nelle parti in vigore ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs. 152/2006;
VISTO il decreto ministeriale 16 maggio 1996 n. 392 e s.m.i., "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati";
VISTA la legge regionale 07 settembre 1987 n. 30 e s.m.i., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione";
VISTA la legge regionale 7 dicembre 2008 n°16 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8 ottobre 1991 e s.m.i.;
VISTI gli strumenti normativi e pianificatori regionali e provinciali, in particolare:
- "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. n. 044/Pres. del 19/02/2001, modificato con D.G.R. n. 1746 del 20-7-2007 ed integrato dal "Piano Regionale di Gestione degli Imballaggi e dei Rifiuti d'Imballaggio" approvato con D.P.Reg. n. 0274/Pres. del 12-8-2005;
- "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20-11-2006;
- "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani" approvato con D.P.Reg. n. 03/Pres. del 9-1-2004;

RICHIAMATI di seguito i principali provvedimenti con cui la ditta Ca.metal S.r.l., con sede legale in comune di Ronchis (UD) è stata autorizzata alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in oggetto, avente sede operativa presso la sede legale della Ditta:
- Decreto del Presidente della Giunta della Provincia di Udine n. 46972/91 del 20 dicembre 1991 con il quale veniva approvato il progetto della Ditta Eredi Camilot Mario di Pascutto Luciana di Ronchis per la realizzazione di un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e ulteriori rottami metallici ferrosi e non, in Comune di Ronchis in Corso Italia n. 114 per una capacità massima stoccabile di 20.000 quintali di rottami metallici ferrosi e non e 250 veicoli a motore e la Ditta Eredi Camilot Mario di Pascutto Luciana di Ronchis veniva autorizzata, per un periodo di cinque anni dalla data del decreto stesso, alla gestione dell'impianto in oggetto;
- Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n. 50323/03 del 23 dicembre 1993 con il quale veniva diffidata la ditta Eredi Camilot Mario di Pascutto Luciana di Ronchis a rispettare le norme di legge ed in particolare le disposizioni riportate nel decreto provinciale n. 46972/91 del 20 dicembre 1991;
- Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n. 50325/93 del 27 dicembre 1993 con il quale veniva approvato il progetto di variante per la realizzazione e gestione del centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non, autorizzato con decreto provinciale n. 46972/91 del 20 dicembre 1991;
- Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n. 35050/96 del 3 dicembre 1996 con cui l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto veniva rinnovata fino al 19 dicembre 2001;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 204/98 del 12 giugno 1998 con la quale la scadenza dell'autorizzazione concessa con il decreto n. 46972/91 del 20 dicembre 1991, come modificata dai decreti n. 50325/93 del 27 dicembre 1993 e n. 35050/96 del 3 dicembre 1996 a favore della Ditta Eredi Camilot Mario S.a.s. di Pascutto Luciana di Ronchis veniva stabilita al 2 marzo 2001 e veniva elencata la tipologia dei rifiuti che potevano essere conferiti all'impianto ai sensi del D.Lgs. 22/1997;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 234/2001 del 26 febbraio 2001 con la quale l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto veniva rinnovata fino al 2 marzo 2006 e veniva approvata la voltura della suddetta autorizzazione da Ditta Eredi Camilot Mario s.a.s. a CA.METAL S.r.l.;
- Determinazione Dirigenziale n. 1547 del 01/03/2006 che ha autorizzato la Ditta Ca.Metal S.r.l. con sede in Comune di Ronchis, Corso Italia n. 106, alla prosecuzione dell'attività del centro di raccolta per veicoli fuori uso in oggetto, autorizzato con Determina n. 234/2001 del 26 febbraio 2001, fino alla conclusione dei procedimenti istruttori in corso, comunque non oltre il 30 giugno 2006;

- Determinazione Dirigenziale n. 4738 del 30/06/2006 che ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio alla Ditta Ca.Metal S.r.l. con sede in Comune di Ronchis, Corso Italia n. 106 fino alla data del 02/03/2011 ed ha approvato, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 ed ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 25/07/2005 n. 151, il progetto di adeguamento dell'impianto;
- Determinazione Dirigenziale n. 5558 del 15/07/2010 di presa d'atto della sostituzione macchinario identificato come "Mulino Guidetti" modello Sincro 525 C prodotto dalla società Guidetti s.r.l. di Renazzo (FE) con il nuovo "Macina cavi a due motori" prodotto dalla società Lombarda Idealgru di Paderno (BS);
- Determinazione Dirigenziale n. 1449 del 22/02/2011 di presa d'atto della sostituzione del macchinario identificato "Cesoia Mobile Tipo CM 1000", con il nuovo "Pressa Cesoia P.U. 1800" della ditta IDROMEC SPA - Mozzecane (VR);

VISTA la nota e relativa documentazione allegata, presentata dalla ditta Ca.Metal S.r.l. in data 27/12/2010 con prot. prov. n. 150163/2010, di cui all'oggetto "Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";

VERIFICATO che la Ca.Metal S.r.l. è regolarmente iscritta alla sezione ordinaria della CCIAA di Udine, non risulta in stato di fallimento, liquidazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, né è stata sottoposta a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e a provvedimenti e/o procedure di cui alla L. n. 575/1965, come risulta dalla visura camerale ordinaria n. T 75250573 del 15 dicembre 2010 allegata all'istanza di rinnovo;

RICHIAMATA l'attività di controllo condotta a settembre 2010 da parte dell'U.O. Controlli del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine, così come descritta nella Relazione tecnica di controllo n. RTC n. 41/2010 (Id: 1867517), volta a verificare la conformità della gestione all'autorizzazione ed alla normativa di settore, nonché a rilevare eventuali aspetti di potenziale criticità gestionale connessi con l'atto autorizzativo vigente. Di seguito si riportano le conclusioni relative agli aspetti gestionali finalizzati all'istruttoria amministrativa per il rinnovo dell'autorizzazione si evidenzia:

- "presso l'area adiacente al locale uffici e prossima all'ingresso dell'impianto (si vedano le foto n°1 e n°2) la planimetria di riferimento dell'impianto individua un'area destinata al deposito di: "rottami ferrosi destinati alla vendita al minuto". Nell'area erano presenti essenzialmente travi metalliche. Come già evidenziato in occasione del controllo dell'ottobre 2009, pur essendo individuata nella planimetria dell'impianto la suddetta area per la sopraccitata destinazione d'uso è opportuno ricordare che l'autorizzazione all'art. 6 prescrive:
- "Presso l'impianto la ditta non può esercitare attività diverse o aggiuntive rispetto a quelle autorizzate con il presente provvedimento". Le attività autorizzate riguardano il recupero dei rifiuti indicati nell'atto.
- E' stata riscontrata l'assenza dei cassoni scarrabili che da planimetria vengono indicati posti in corrispondenza del perimetro dell'impianto
- Con riferimento alle operazioni descritte nel manuale di gestione relativamente ai RAEE, non risulta chiaro dove vengano effettuate le operazioni di "rimozione del mercurio dalle sorgenti luminose a scarica" e "rimozione del rivestimento fluorescente dai tubi catodici" né si ritiene vi siano componenti impiantistiche in grado di garantire l'effettuazione in sicurezza delle suddette operazioni anche relativamente agli aspetti delle emissioni in atmosfera. Tali interventi devono essere realizzati in atmosfera controllata vista l'estrema pericolosità dei vapori di mercurio.
- Complessivamente, gran parte delle operazioni descritte nel manuale di gestione per quanto riguarda i RAEE non risultano compatibili con la dotazione impiantistica che si limita a scaffalature, contenitori plastici per accumulatori e altri materiali pericolosi e la già citata attrezzatura per la rimozione dei liquidi refrigeranti. Pertanto non tutte le operazioni di messa in sicurezza da effettuare sulla totalità dei RAEE possono di fatto essere eseguite correttamente in impianto. Allo stato attuale si ritiene possano essere effettuate semplici operazioni di disassemblaggio meccanico con rimozione di componenti.
- Per quanto riguarda i veicoli fuori uso, la ditta non dispone dell'apparecchiatura per la "rimozione e neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag". Tale intervento di messa in sicurezza era stato incluso nel manuale di gestione. Lo stesso manuale di gestione prevede la possibilità di pressare e cesoiare la carcassa (si veda la foto n°31); questo intervento non può però prescindere dalla completa effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza.
- Per l'area esterna di selezione in prossimità degli uffici si ritiene di evidenziare la necessità di una chiara indicazione delle aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalla ditta durante le operazioni di selezione.";

RICHIAMATO altresì quanto già evidenziato alla Ditta con nota di cui al prot. prov.le n°2009/142264 del 26/11/2009: "si informa che la scrivente Amministrazione Provinciale sta valutando la possibilità di effettuare una revisione dell'atto autorizzativo (determinazione dirigenziale n°2006/4738 del 30/06/2006) con riferimento all'attribuzione dei quantitativi massimi ammessi per ogni rifiuto in impianto, sia proveniente da terzi che prodotto dalle operazioni di recupero";

VISTA la nota prot. prov. n. 3646 del 13/01/2011 con cui la Provincia di Udine comunica l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con determinazione

dirigenziale n. 4738 del 30/06/2006 con contestuale richiesta di parere all'Ass n°5 ed al Comune di Ronchis. Contestualmente sono richiamate le risultanze di cui alla RTC n. 41/2010 (Id: 1867517), comunicando alla Ditta che gli aspetti evidenziati saranno oggetto di valutazione istruttoria nell'ambito del procedimento volto all'adozione del provvedimento finale di rinnovo e con richiesta alla Ditta di fornire gli opportuni approfondimenti e chiarimenti;
VISTA la nota prot. prov. n. 18603 di data 11/02/2011 con la quale, nell'ambito del procedimento istruttorio, vengono richiesti alla Ditta puntuali chiarimenti ed integrazioni e si "evidenzia alla Ditta che si sta valutando la possibilità di adozione di un provvedimento di autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell'attività. A tal fine si chiede alla Ditta di attivarsi per assicurare una copertura fidejussoria dell'impianto anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in essere prevista ad inizio marzo";
CONSIDERATO che nella sopraccitata nota vengono richiesti chiarimenti ed integrazioni su rilevanti aspetti operativi connessi alle attività svolte in impianto quali le modalità di stoccaggio, i quantitativi previsti per i rifiuti prodotti in impianto, le effettive operazioni che la ditta intende svolgere sui veicoli fuori uso ed i RAEE, le caratteristiche delle materie prime secondarie ottenute dalle operazioni svolte in impianto, oltre che l'organizzazione complessiva dei settori dell'impianto, alla luce inoltre delle sopravvenute modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 205/2010;
VALUTATO che quanto richiesto nell'ambito dell'istruttoria di rinnovo in corso, non consente il rinnovo dell'autorizzazione in essere preliminarmente alla valutazione del riscontro che perverrà dalla ditta, nella considerazione che, come già evidenziato in precedenza, la vigente autorizzazione andrà aggiornata e modificata alla luce degli elementi istruttori che saranno acquisiti;
DATO ATTO che i tempi dell'istruttoria di rinnovo, per le peculiarità sopra descritte non consentono di rinnovare l'atto autorizzativo entro la scadenza del 2 marzo 2011;
EVIDENZIATO che a seguito dell'attività di controllo condotta il 10 settembre 2010, l'impianto è stato oggetto di un procedimento volto all'adozione di un provvedimento di diffida, nei confronti della ditta Ca.Metal S.r.l., per la conformazione alla normativa vigente ed alle disposizioni autorizzative, che è stato avviato in data 13/10/2010 con nota Prot. Prov.le n. 2010/121847 e che si è concluso con l'archiviazione in data 23/12/2010 (determinazione dirigenziale n. 10334/2010), in quanto la Ditta ha provveduto a conformare la propria attività alle disposizioni normative ed autorizzative;
VERIFICATO pertanto che, allo stato attuale, la gestione dell'impianto avviene in conformità agli adempimenti normativi ed autorizzativi vigenti;
DATO ATTO che con nota pervenuta in data 10/08/2006 al prot. prov.le n° 3646, la ditta ha prodotto copia della garanzia finanziaria prestata al Comune di Ronchis;
RITENUTO sussistano i presupposti per consentire alla Ditta il proseguio dell'attività e pertanto per l'adozione di un provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti fino alla conclusione del procedimento amministrativo in corso e comunque non oltre il 1^ marzo 2012, presso l'impianto di Corso Italia n°106, in comune di Ronchis, nel rispetto di quanto autorizzato con la determinazione dirigenziale n. 4738 del 30/06/2006 e successivi provvedimenti adottati;
PRECISATO che qualora il procedimento istruttorio in corso di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovesse concludersi con esito negativo, gli effetti del presente atto cesseranno anche anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, con le forme stabilite dalla normativa vigente;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1. di autorizzare la ditta Ca.Metal S.r.l. (C.F. 00040190308), fino alla conclusione del procedimento amministrativo avviato in data 13/01/2011 con nota prot. prov.le n°3646/2011 e comunque non oltre la data del 01/03/2012, alla prosecuzione dell'esercizio del centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e loro parti ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non, sito comune di Ronchis (UD), C.so Italia n. 106, nell'area catastalmente individuata al foglio 17, mappali 96, 379, nel rispetto di quanto autorizzato con la determinazione dirigenziale n. 4738 del 30/06/2006 e dei dati impiantistici riportati agli atti;
2. di lasciare ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa.
3. di stabilire che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento, per almeno un ulteriore anno, della garanzia finanziaria prestata a favore del comune di Ronchis, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa

Provincia;
4. di intendere, qualora non espressamente previste, richiamate nella presente determinazione tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sui rifiuti;
5. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento il presente provvedimento qualora si dovessero applicare nuove disposizioni.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Il provvedimento viene inviato ai seguenti soggetti:
- Ca.Metal S.r.l., Ronchis (UD),
- Comune di Ronchis (UD),
- A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana", Palmanova (UD),
- Regione autonoma FVG - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
- ARPA - Dipartimento provinciale di Udine

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere, nei modi di legge, contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. Ed entro 120 gg. Con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1551.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 1551 del 25 febbraio 2011. DLgs. 152/2006 e s.m.i. - Ditta "Pacorig f.lli Sas di Bruno Pacorig & C" (CF 00151190303) - Impianto di stoccaggio di rifiuti non pericolosi sito nel comune di Manzano (Ud), via Trieste, 4 nell'area catastalmente individuata al foglio n.19, mappale n. 249 del CC di Manzano - Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte IV con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006";
VISTA la legge regionale 07 settembre 1987 n. 30 e s.m.i., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione";
VISTA la legge regionale 7 dicembre 2008 n°16 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8 ottobre 1991 e s.m.i.;
VISTI gli strumenti normativi e pianificatori regionali e provinciali, in particolare:
- "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. n. 044/Pres. del 19/02/2001, modificato con D.G.R. n. 1746 del 20-7-2007 ed integrato dal "Piano Regionale di Gestione

degli Imballaggi e dei Rifiuti d'Imballaggio" approvato con D.P.Reg. n. 0274/Pres. del 12-8-2005;
- "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20-11-2006;
- "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani" approvato con D.P.Reg. n. 03/Pres. del 9-1-2004;

RICHIAMATI di seguito i principali provvedimenti con cui la ditta Pacorig F.lli Sas, con sede legale in comune di Manzano, via Trieste 4, è stata autorizzata alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in oggetto, avente sede operativa presso la sede legale della Ditta:
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n°41778/92 di data 21/10/1992 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione di uno stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami metallici e non, presentato dalla ditta Pacorig F.lli di Manzano;
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n°32490/93 di data 06/09/1993 con il quale è stato approvato il progetto di variante per la realizzazione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non tossico e nocivi prodotti da terzi;
- Determinazione dirigenziale n°224/97 del 16/10/1997 con la quale è stata prorogata fino al 02/03/2001 l'autorizzazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n°41778/92 di data 21/10/1992;
- Determinazione dirigenziale n°208/2001 del 21/02/2001 con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione fino al 2 marzo 2006:
- Determinazione dirigenziale n°1546/2006 del 01/03/2006 Ditta Pacorig f.lli di Pacorig Bruno & C. con la quale è stata autorizzata la prosecuzione temporanea dell'attività presso l'impianto sito in Comune di Manzano (UD), via Trieste 4;
- Determinazione dirigenziale n°4751/2006 del 30/06/2006 ditta Pacorig f.lli di Pacorig Bruno & c. con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione dell'attività per la gestione di uno stoccaggio (D15 e R13), di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in comune di Manzano (UD), via Trieste 4;
- Determinazione dirigenziale n°5131/2006 del 19/07/2006 ditta Pacorig f.lli di Pacorig Bruno & c. "rinnovo dell'autorizzazione dell'attività per la gestione di uno stoccaggio (D15 e R13), di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in comune di Manzano (UD), via Trieste 4" rettifica alla determinazione n. 4751/06;

VISTA la nota e relativa documentazione allegata, presentata dalla ditta Pacorig F.lli Sas in data 01/09/2010 con prot. prov. n. 105900/10, di cui all'oggetto "Richiesta di rinnovo all'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in comune di Manzano (UD), via Trieste";

VISTA la nota prot. prov. n. 280 del 03/01/2011 con cui la Provincia di Udine comunica l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 4751 del 30/06/2006 e 5131 del 19/07/2006 con contestuale richiesta di parere all'Ass n°4 ed al Comune di Manzano;

VERIFICATO che la ditta che la Pacorig F.lli Sas è regolarmente iscritta alla sezione ordinaria della CCIAA di Udine, non risulta in stato di fallimento, liquidazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, né è stata sottoposta a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e a provvedimenti e/o procedure di cui alla L. n. 575/1965, come risulta dalla visura camerale ordinaria n. T 69235054 del 31 agosto 2010 allegata all'istanza di rinnovo;

RITENUTO di procedere, anche in riferimento all'istanza avanzata dalla Ditta, ad un controllo presso l'impianto per verificare la conformità della gestione all'autorizzazione ed alla normativa di settore, nonché per rilevare eventuali aspetti di potenziale criticità gestionale connessi con l'atto autorizzativo vigente alla luce dell'istruttoria amministrativa per il rinnovo dell'autorizzazione;

PRESO ATTO dell'attività di controllo condotta in data 01/02/2011 da parte dell'U.O. Controlli del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine, così come descritta nella Relazione tecnica di controllo n. 5/2011 (ID. 1932382);

VISTA la nota prot. prov. n. 19216 di data 11/02/2011 con la quale vengono richiesti chiarimenti ed integrazioni alla ditta con la quale si chiede alla Ditta di attivarsi tempestivamente a provvedere alla prestazione delle dovute garanzie finanziarie come impianto di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti non pericolosi;

CONSIDERATO che nella sopraccitata nota vengono richiesti chiarimenti ed integrazioni sull'effettiva capacità di stoccaggio, sulle modalità di stoccaggio relativamente ai rifiuti del capitolo 08, sull'effettuazione delle operazioni D15 ed altri aspetti gestionali dell'impianto;

VISTA la nota del Comune di Manzano n°2590 di Prot., rif. 177 del 05/01/2011, datata 08/02/2011 ed acquisita al Prot. Prov.le n°18485/2011 del 10/02/2011, nella quale il Comune ravvisa il non corretto inquadramento catastale del sito, citando l'esclusivo mappale n°249 del Foglio n°19, anziché i mappali n°246, 248, 249, ed evidenzia: "si precisa che l'immobile censito al Fg. 19 mappale 249 del catasto urba-

no di Manzano si identifica in parte con il tracciato relativo alla viabilità veicolare prevista ed esistente e così urbanisticamente ricade: in parte in zona omogenea V2 di verde privato di protezione…(omissis)… in parte in zona omogenea I2 direzionale prevista" …(omissis)… "si ritiene che, qualora ai fini autorizzativi sia considerato rilevante il vincolo della destinazione urbanistica, negli strumenti urbanistici vigenti non siano evidenti elementi per sostenere la correttezza della localizzazione, in tale area, di un impianto di trattamento di rifiuti, ritenendo tale attività maggiormente compatibile con una destinazione d'uso industriale"…(omissis)…"per quanto sopra non si evidenziano motivi che possano sostenere la compatibilità urbanistica dell'impianto di recupero rifiuti. Si rimanda alla Provincia di Udine, Ente sovraordinato, ogni valutazione in merito alla rilevanza del vincolo di destinazione urbanistica rispetto alle attività di recupero sui metalli ed effettuate mediante trasbordo tra cassoni";
EVIDENZIATO che nella nota prot. prov. N. 19216 di data 11/02/2011 è stata allegata, all'indirizzo della ditta, la sopraccitata nota del Comune di Manzano richiedendo evidenza di riscontro e contestualmente sospendendo il procedimento volto al rinnovo dell'autorizzazione;
RICHIAMATO l'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo cui, in caso di scadenza dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, qualora il Soggetto interessato presenti almeno 180 giorni prima della scadenza apposita istanza di rinnovo all'Ente competente, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
VALUTATO che quanto richiesto in sede istruttoria di rinnovo dell'autorizzazione, non consente il rinnovo dell'autorizzazione preliminarmente alla valutazione del riscontro che perverrà dalla ditta;
PRESO ATTO che i tempi dell'istruttoria di rinnovo, per le peculiarità sopra descritte non consentono di rinnovare l'atto entro la scadenza del 1 marzo 2011;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti, fino alla conclusione del procedimento amministrativo in corso e comunque non oltre il 1^ settembre 2011, presso l'impianto di via Trieste, 4 nel Comune di Manzano, nel rispetto di quanto autorizzato con le determinazioni dirigenziali n. 4751 del 30/06/2006 e n. 5131 del 19/07/2006;
PRECISATO che qualora il procedimento istruttorio in corso di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovesse concludersi con esito negativo, gli effetti del presente atto cesseranno anche anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, con le forme stabilite dalla normativa vigente;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti"

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la ditta Pacorig F.lli Sas di Bruno Pacorig & C. (C.F. 00151190303), fino alla conclusione del procedimento amministrativo avviato in data 03/01/2011 con nota prot. prov.le n°280/2011 e comunque non oltre la data del 01/09/2011, alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di messa in riserva e deposito preliminare (R13, D15) di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Manzano (UD), via Trieste, 4 nell'area catastalmente individuata al foglio n°19, mappale n°249 del C.C. di Manzano; nel rispetto di quanto autorizzato con determinazioni dirigenziali n. 4751 del 30/06/2006 e n. 5131 del 19/07/2006 e dei dati impiantistici riportati agli atti;

Art. 2

di lasciare ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa.

Art. 3

di stabilire che l'efficacia del presente atto è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie a favore del Comune di Manzano, per almeno sei mesi, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;

Art. 4

di intendere, qualora non espressamente previste, richiamate nella presente determinazione tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sui rifiuti;

Art. 5

la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento il presente provvedimento qualora si dovessero applicare nuove disposizioni.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Il provvedimento viene inviato ai seguenti soggetti:
- Pacorig F.lli Sas di Bruno Pacorig & C., Manzano (UD),
- Comune di Manzano (UD),
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli", Udine
- Regione autonoma FVG - Direzione centrale dell'ambiente, Servizio smaltimento Rifiuti,
- ARPA - dipartimento provinciale di Udine

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere, nei modi di legge, contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1552.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 1552 del 25 febbraio 2011. DLgs. 152/2006 e s.m.i. - Ditta Auresa Srl (CF 02361060300) - Impianto di recupero rifiuti costituiti da rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi sito in comune di Udine, via Attimis n. 73, nell'area catastalmente individuata al foglio n. 49, mappali n. 13, 335 del CC di Udine - Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte IV con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006";
VISTA la legge regionale 07 settembre 1987 n. 30 e s.m.i., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione";
VISTA la legge regionale 7 dicembre 2008 n°16 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8 ottobre 1991 e s.m.i.;
VISTI gli strumenti normativi e pianificatori regionali e provinciali, in particolare:
- "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. n. 044/Pres. del 19/02/2001, modificato con D.G.R. n. 1746 del 20-7-2007 ed integrato dal "Piano Regionale di Gestione degli Imballaggi e dei Rifiuti d'Imballaggio" approvato con D.P.Reg. n. 0274/Pres. del 12-8-2005;

• "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20-11-2006;
• "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani" approvato con D.P.Reg. n. 03/Pres. del 9-1-2004;
RICHIAMATI di seguito i principali provvedimenti con cui la ditta Auresa S.r.l., con sede legale in comune di Udine, via Attimis, 73 è stata autorizzata alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in oggetto, avente sede operativa presso la sede legale della Ditta:
• Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 21440 del 27/04/1992 con il quale veniva approvato il progetto, autorizzata la realizzazione e la gestione per un periodo di 5 anni di uno stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, in comune di Udine, via Attimis n.73, individuabile sui mappali nn. 13 e 335 del foglio 49, per una capacità massima stoccabile di 953 tonnellate;
• Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n. 20297 del 22/04/1997 con il quale veniva prorogata, di quattro anni, l'autorizzazione n. 21440/92;
• Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 249 del 03/07/1998 con cui veniva rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fino al 02 marzo 2001 e veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi allo stoccaggio secondo i codici C.E.R. di cui all'Allegato A) al D.Lgs. 22/97;
• Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 611 del 08/10/1999, di modifica dei codici di cui alla Determina n. 249/98;
• Delibera di Giunta Provinciale n. 529 del 21/12/1999 con cui si autorizzava alla realizzazione di opere di miglioria dell'impianto, consistenti nella realizzazione di una pavimentazione impermeabilizzata, con sistema di raccolta, depurazione e scarico delle acque, a servizio dello stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico rifiuti;
• Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 113 del 09/02/2001 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
• Determinazione dirigenziale n°5266/2006 del 26/07/2006 di "rinnovo autorizzazione operazioni di recupero rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi (R13 e R4) presso l'impianto della ditta Auresa s.r.l. sito a Udine, via Attimis n.73, fg.49 mappali nn. 13 e 33";
• Determinazione dirigenziale n°7022/2009 del 09/10/2009 "D.lgs. 152/2006: impianto di recupero rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi (R13 e R4) sito a Udine, via Attimis n.73 (fg.49, mapp. nn. 13 e 335) della ditta Auresa s.r.l. - autorizzazione variante non sostanziale;
VISTA la nota e relativa documentazione allegata, presentata dalla ditta Auresa S.r.l. in data 02/09/2010 con prot. prov. n. 106470/10, di cui all'oggetto "Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero R13 e R4 presso l'impianto sito in comune di Udine, via Attimis, 73";
VISTA la nota prot. prov. n. 148757 del 22/12/2010 con cui la Provincia di Udine comunica l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2006/5266 del 26.07.2006 e successiva variante, determinazione dirigenziale n. 2009/7022 del 09/10/2009 con contestuale richiesta di parere all'Ass n°4 ed al Comune di Udine ;
VERIFICATO che la Auresa S.r.l. è regolarmente iscritta alla sezione ordinaria della CCIAA di Udine, non risulta in stato di fallimento, liquidazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, né è stata sottoposta a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e a provvedimenti e/o procedure di cui alla L. n. 575/1965, come risulta dalla visura camerale ordinaria n. CEW/7953/2010/CUD0288 del 01 settembre 2010 allegata all'istanza di rinnovo;
RITENUTO di procedere, anche in riferimento all'istanza avanzata dalla Ditta, ad un controllo presso l'impianto per verificare la conformità della gestione all'autorizzazione ed alla normativa di settore, nonché per rilevare eventuali aspetti di potenziale criticità gestionale connessi con l'atto autorizzativo vigente alla luce dell'istruttoria amministrativa per il rinnovo dell'autorizzazione;
PRESO ATTO dell'attività di controllo condotta in data 14/02/2011 da parte dell'U.O. Controlli del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine, così come descritta nella Relazione tecnica di controllo n. 9/2011 (ID. 1939111);
VISTA la nota prot. prov. n. 22775 di data 18/02/2011 con la quale vengono richiesti chiarimenti ed integrazioni alla ditta;
CONSIDERATO che nella sopraccitata nota vengono richiesti chiarimenti ed integrazioni sulla procedura di gestione dei carichi non conformi, sulle modalità di stoccaggio oltre a richiedere alla ditta di attivarsi tempestivamente e provvedere alla prestazione delle dovute garanzie finanziarie come impianto di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti non pericolosi, dandone evidenza alla Scrivente;
RICHIAMATO l'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo cui, in caso di scadenza dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, qualora il Soggetto interessato presenti almeno 180 giorni prima della scadenza apposita istanza di rinnovo all'Ente competente, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;

VALUTATO che quanto richiesto in sede istruttoria di rinnovo dell'autorizzazione, non consente il rinnovo dell'autorizzazione preliminarmente alla valutazione del riscontro che perverrà dalla ditta;
PRESO ATTO che i tempi dell'istruttoria di rinnovo, per le peculiarità sopra descritte non consentono di rinnovare l'atto entro la scadenza del 1 marzo 2011;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti, fino alla conclusione del procedimento amministrativo in corso e comunque non oltre il 1^ marzo 2012, presso l'impianto sito in via Attimis, 73 nel Comune di Udine, nel rispetto di quanto autorizzato con la determinazione dirigenziale n. 5266/2006 del 26/07/2006 e successiva autorizzazione di variante di cui alla determinazione dirigenziale n. 7022/2009 del 09/10/2009;
PRECISATO che qualora il procedimento istruttorio in corso di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovesse concludersi con esito negativo, gli effetti del presente atto cesseranno anche anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, con le forme stabilite dalla normativa vigente;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti"

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la ditta Auresa s.r.l. (C.F. 02361060300), fino alla conclusione del procedimento amministrativo avviato in data 22/12/2010 con nota prot. prov.le n°148757/2010 e comunque non oltre la data del 01/03/2012, alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con operazioni R13 ed R4 sito nel Comune di Udine, nell'area catastalmente individuata al foglio n°49, mappali n°13, 335 del C.C. di Udine; nel rispetto di quanto autorizzato con determinazione dirigenziale n. 5266/2006 del 26/07/2006 e successiva autorizzazione di variante di cui alla determinazione dirigenziale n. 7022/2009 del 09/10/2009 e dei dati impiantistici riportati agli atti;

Art. 2

di lasciare ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa.

Art. 3

di stabilire che l'efficacia del presente atto è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie a favore del Comune di Udine, per almeno un anno, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;

Art. 4

di intendere, qualora non espressamente previste, richiamate nella presente determinazione tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sui rifiuti;

Art. 5

la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento il presente provvedimento qualora si dovessero applicare nuove disposizioni.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Il provvedimento viene inviato ai seguenti soggetti:
- Auresa S.r.l., Udine,
- Comune di Udine (UD),
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli", Udine,
- Regione autonoma FVG - Direzione Centrale dell'Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna -Servizio Disciplina Gestione Rifiuti,
- ARPA - Dipartimento provinciale di Udine.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere, nei modi di legge, contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza

dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1553.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 1553 del 25 febbraio 2011. DLgs. 152/2006 e s.m.i. - Ditta Carta da macero di Mazzetti & Cantoni Srl (CF 01045720305) - Impianto di messa in riserva, deposito preliminare e recupero rifiuti sito nei comuni di Remanzacco e Povoletto (Ud), via G.B. Maddalena, 27 nell'area catastalmente individuata al foglio n 33, mappale n. 155 del CC di Povoletto ed al foglio n. 11, mappali n. 10, 11 del CC di Remanzacco - Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte IV con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006";
VISTA la legge regionale 07 settembre 1987 n. 30 e s.m.i., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione";
VISTA la legge regionale 7 dicembre 2008 n°16 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8 ottobre 1991 e s.m.i.;
VISTI gli strumenti normativi e pianificatori regionali e provinciali, in particolare:

- "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. n. 044/Pres. del 19/02/2001, modificato con D.G.R. n. 1746 del 20-7-2007 ed integrato dal "Piano Regionale di Gestione degli Imballaggi e dei Rifiuti d'Imballaggio" approvato con D.P.Reg. n. 0274/Pres. del 12-8-2005;
- "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20-11-2006;
- "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani" approvato con D.P.Reg. n. 03/Pres. del 9-1-2004;

RICHIAMATI di seguito i principali provvedimenti con cui la ditta Carta da Macero S.r.l., con sede legale in comune di Udine, via Martignacco 139, è stata autorizzata alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in oggetto, avente sede operativa presso la sede legale della Ditta:

- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9390/92 del 18/02/1992;
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 14990/92 del 10/03/1992;
- Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n. 2282/97 del 28/01/1997;
- Determina n. 212/2001 del 23/02/2001;
- Determina n. 432/2003 del 16/10/2003;
- Determina n. 1549/2006 del 01/03/2006 con la quale è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;

- Determinazione dirigenziale n°5308/2006 del 27/07/2006 con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio fino alla data del 02/03/2011;

VISTA la nota e relativa documentazione allegata, presentata dalla ditta Carta da Macero di Mazzetti & Cantoni Snc in data 30/07/2010 con prot. prov. n. 95666/2010, di cui all'oggetto "Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento presso l'impianto sito in 33040 Povoletto (UD) via G.B. Maddalena, 27 ";
VISTA la nota prot. prov. n. 151085 del 29/12/2010 con cui la Provincia di Udine comunica l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 5308 del 27/07/2006 con contestuale richiesta di parere all'Ass n°4 ed ai Comuni di Povoletto e Remanzacco;
PRECISATO che qualora il procedimento istruttorio in corso di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovesse concludersi con esito negativo, gli effetti del presente atto cesseranno anche anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, con le forme stabilite dalla normativa vigente;
VERIFICATO che la Carta da Macero S.r.l. è regolarmente iscritta alla sezione ordinaria della CCIAA di Udine, non risulta in stato di fallimento, liquidazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, né è stata sottoposta a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e a provvedimenti e/o procedure di cui alla L. n. 575/1965, come risulta dalla visura camerale ordinaria n. CEW/6904/2010/CUD0327 del 26 luglio 2010 allegata all'istanza di rinnovo;
VERIFICATO che il nominativo del legale rappresentante della Ditta non risulta variato, né il codice fiscale/partita iva;
RITENUTO di procedere, anche in riferimento all'istanza avanzata dalla Ditta, ad un controllo presso l'impianto per verificare la conformità della gestione all'autorizzazione ed alla normativa di settore, nonché per rilevare eventuali aspetti di potenziale criticità gestionale connessi con l'atto autorizzativo vigente alla luce dell'istruttoria amministrativa per il rinnovo dell'autorizzazione;
PRESO ATTO dell'attività di controllo condotta in data 25/01/2011 da parte dell'U.O. Controlli del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine, così come descritta nella Relazione tecnica di controllo n. 3/2011 (ID. 1929541);
VISTA la nota prot. prov. n. 19160 di data 11/02/2011 con la quale vengono richiesti chiarimenti ed integrazioni alla ditta con la quale si chiede alla Ditta di attivarsi tempestivamente e provvedere alla prestazione delle dovute garanzie finanziarie come impianto tecnologico;
CONSIDERATO che nella sopraccitata nota vengono richiesti chiarimenti ed integrazioni sull'effettiva capacità di stoccaggio, sulle dotazioni impiantistiche in grado di garantire l'effettuazione dell'operazione R3 ed altri aspetti gestionali dell'impianto;
RICHIAMATO l'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo cui, in caso di scadenza dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, qualora il Soggetto interessato presenti almeno 180 giorni prima della scadenza apposita istanza di rinnovo all'Ente competente, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
VALUTATO che quanto richiesto in sede istruttoria di rinnovo dell'autorizzazione, non consente il rinnovo dell'autorizzazione preliminarmente alla valutazione del riscontro che perverrà dalla ditta;
PRESO ATTO che i tempi dell'istruttoria di rinnovo, per le peculiarità sopra descritte non consentono di rinnovare l'atto entro la scadenza del 1 marzo 2011;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti, fino alla conclusione del procedimento amministrativo in corso e comunque non oltre il 1^ marzo 2012, presso l'impianto di via G. B. Maddalena, nei Comuni di Povoletto e Remanzacco, nel rispetto di quanto autorizzato con la determinazione dirigenziale n. 5308 del 27/07/2006;
PRESO ATTO che in data 04/01/2011 è pervenuta al prot. prov.le n°1013 una nota della ditta di oggetto "comunicazione variazione dati", nella quale si informa della modifica della forma giuridica societaria da "Carta da Macero di Mazzetti & Cantoni s.n.c." in "Carta da Macero di Mazzetti & Cantoni S.r.l.", con effetto dalla data del 01/01/2011;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la ditta Carta da Macero di Mazzetti & Cantoni S.r.l. (c.f. 01045720305), fino alla conclusio-

ne del procedimento amministrativo avviato in data 29/12/2010 con nota prot. prov.le n°151085/2010 e comunque non oltre la data del 01/03/2012, alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di messa in riserva, deposito preliminare e recupero rifiuti R13, D15, R3 sito nei Comuni di Remanzacco e Povoletto (ud), via G.B. Maddalena, 27 nell'area catastalmente individuata al foglio n°33, mappale n°155 del c.c. di Povoletto ed al foglio n°11, mappali n°10, 11 del c.c. di Remanzacco nel rispetto di quanto autorizzato con determinazione dirigenziale n. 5308 del 27/07/2006 e dei dati impiantistici riportati agli atti;

Art. 2

di lasciare ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa.

Art. 3

di stabilire che l'efficacia del presente atto è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie a favore dei Comuni di Remanzacco e Povoletto, per almeno un anno, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Lo svincolo della garanzia da parte dei Comuni è subordinato al nullaosta di questa Provincia;

Art. 4

di intendere, qualora non espressamente previste, richiamate nella presente determinazione tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sui rifiuti;

Art. 5

la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento il presente provvedimento qualora si dovessero applicare nuove disposizioni.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Il provvedimento viene inviato ai seguenti soggetti:

- Carta da Macero di Mazzetti & Cantoni s.r.l., Udine (UD),
- Comune di Povoletto (UD),
- Comune di Remanzacco (UD),
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli", Palmanova (UD),
- Regione autonoma FVG - Direzione Centrale dell'Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna -Servizio Disciplina Gestione Rifiuti;
- ARPA - Dipartimento provinciale di Udine.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere, nei modi di legge, contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1554.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 1554 del 25 febbraio 2011. DLgs. 152/2006 e s.m.i. - Ditta Camilot Erminio Sas di Camilot Erminio & C (CF 02186320301) - Impianto di messa in riserva e recupero rifiuti (R13 - R3 - R4) sito in Comune di Ronchis (UD), C.so Italia n. 98 nell'area catastalmente individuata al foglio 17, mappale 97 - Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte IV con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recan-

te “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi”;
VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006”;
VISTA la legge regionale 07 settembre 1987 n. 30 e s.m.i., recante “Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti”;
VISTO il DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. “Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione”;
VISTA la legge regionale 7 dicembre 2008 n°16 recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]”, in particolare l’art. 5 che recita “nelle more dell’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1”;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8 ottobre 1991 e s.m.i.;
VISTI gli strumenti normativi e pianificatori regionali e provinciali, in particolare:
- “Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani”, approvato con D.P.Reg. n. 044/Pres. del 19/02/2001, modificato con D.G.R. n. 1746 del 20-7-2007 ed integrato dal “Piano Regionale di Gestione degli Imballaggi e dei Rifiuti d’Imballaggio” approvato con D.P.Reg. n. 0274/Pres. del 12-8-2005;
- “Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi” approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20-11-2006;
- “Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani” approvato con D.P.Reg. n. 03/Pres. del 9-1-2004;

RICHIAMATI di seguito i principali provvedimenti con cui la ditta Camilot Erminio Sas, con sede legale in comune di Ronchis (UD) è stata autorizzata alla realizzazione ed esercizio dell’impianto in oggetto, avente sede operativa presso la sede legale della Ditta:
- Decreto del Presidente della Provincia di Udine del n°36363/92 09/09/1992 di autorizzazione per il progetto di autorizzazione per un centro di raccolta veicoli a motore e rimorchi, simili e loro parti, e stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi quali rottami metallici ferrosi e non ferrosi, carta da macero, nylon e stracci, in comune di Ronchis, corso Italia, 108-110, alla Ditta Erminio Camilot;
- Decreto del Presidente della Provincia di Udine del n°17834/92 22/05/1996 di approvazione della variante da effettuarsi presso l’impianto di cui in oggetto;
- Decreto del dirigente del servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine del 15/7/1997 n°29748/97 di proroga quadriennale dell’autorizzazione n°36363/92, fino al 9/9/2001;
- Determinazione dirigenziale n°203/98 del 12/06/1998, contenente l’elenco dei Codici Europei Rifiuti (d’ora in poi CER) autorizzati;
- Determinazione dirigenziale n°744/99 del 14/12/1999, che sostituiva l’elenco dei CER autorizzati con la determina citata al punto precedente;
- Determinazione dirigenziale n°111/2001 di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione del centro per la raccolta di veicoli a motore, rimorchi simili e loro parti, stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi quali rottami metallici ferrosi e non ferrosi, carta da macero, nylon e stracci, fino al 02/03/2006;
- Determinazione dirigenziale n°547/2001 di variazione dell’intestazione della Ditta in Camilot Erminio S.a.s. di Camilot Erminio & C.;
- Determinazione dirigenziale n°1555 del 01/03/2006 di autorizzazione alla prosecuzione dell’attività sino al 30/06/2006;
- Determinazione dirigenziale n. 9363 del 21.12.2006 con cui è stata rinnovata l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di stoccaggio, messa in riserva e recupero rifiuti, operazioni R13 - R3 - R4, della ditta Camilot Erminio s.a.s. avente sede legale in Ronchis, Corso Italia 98;
- Determinazione dirigenziale n. 8123 del 19.12.2007 con cui è stata approvato il posizionamento di un trituratore a lato del nastro trasportatore della pressa oleodinamica per imballaggio carta;
- Determinazione dirigenziale n. 5461 del 22.09.2008 con cui è stato approvato l’inserimento del codice CER 150103 e l’utilizzo di una cesoia mobile;
- Determinazione dirigenziale n. 5504 del 11.08.2009 con la quale è stata approvata una variante all’impianto relativa all’inserimento dei codici CER 191201, 191201, 191001, 191203, 191002, 120105, 170203, 170201;

VISTA la nota e relativa documentazione allegata, presentata dalla ditta Camilot Erminio Sas in data

29/03/2010 con prot. prov. n. 42337/2010, di cui all'oggetto "Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio, messa in riserva e recupero, come indicato nella parte IV allegati B e C del D.Lgs. 152/2006 presso l'impianto sito in 33050 Ronchis (UD), Corso Italia, 98"
VISTA la nota prot. prov. n. 151091 del 29/12/2010 con cui la Provincia di Udine comunica l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 9363 del 21.12.2006 con contestuale richiesta di parere all'Ass n°5 ed al Comune di Ronchis;
VERIFICATO che la Camilot Erminio Sas è regolarmente iscritta alla sezione ordinaria della CCIAA di Udine, non risulta in stato di fallimento, liquidazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, né è stata sottoposta a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e a provvedimenti e/o procedure di cui alla L. n. 575/1965, come risulta dalla visura camerale ordinaria n. CEW/1992/2010/AUD0053 del 4 marzo 2010 allegata all'istanza di rinnovo;
RITENUTO di procedere, anche in riferimento all'istanza avanzata dalla Ditta, ad un controllo presso l'impianto per verificare la conformità della gestione all'autorizzazione ed alla normativa di settore, nonché per rilevare eventuali aspetti di potenziale criticità gestionale connessi con l'atto autorizzativo vigente alla luce dell'istruttoria amministrativa per il rinnovo dell'autorizzazione;
PRESO ATTO dell'attività di controllo condotta in data 19/01/2011 da parte dell'U.O. Controlli del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine, così come descritta nella Relazione tecnica di controllo n. 2/2011 (ID. 1929494);
VISTA la nota prot. prov. n. 19140 di data 11/02/2011 con la quale vengono richiesti chiarimenti ed integrazioni alla ditta oltre che evidenziato alla stessa ditta di attivarsi per assicurare una copertura fidejussoria dell'impianto anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in essere prevista ad inizio marzo;
CONSIDERATO che nella sopraccitata nota vengono richiesti chiarimenti ed integrazioni sulle capacità di stoccaggio ed altri aspetti gestionali dell'impianto;
RICHIAMATO l'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo cui, in caso di scadenza dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, qualora il Soggetto interessato presenti almeno 180 giorni prima della scadenza apposita istanza di rinnovo all'Ente competente, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
VALUTATO che quanto richiesto in sede istruttoria di rinnovo dell'autorizzazione, non consente il rinnovo dell'autorizzazione preliminarmente alla valutazione del riscontro che perverrà dalla ditta;
PRESO ATTO che i tempi dell'istruttoria di rinnovo, per le peculiarità sopra descritte non consentono di rinnovare l'atto entro la scadenza del 2 marzo 2011;
DATO ATTO che con nota pervenuta in data 12/05/2006 al prot. prov.le n° 42876, la ditta ha prodotto copia della garanzia finanziaria prestata al Comune di Ronchis;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti, fino alla conclusione del procedimento amministrativo in corso e comunque non oltre il 1^ marzo 2012, presso l'impianto di Corso Italia n°98, in comune di Ronchis, nel rispetto di quanto autorizzato con le determinazioni dirigenziali n. 9363 del 30/06/2006 del 21/12/2006, n. 8123 del 19/12/2007, n. 5461 del 22/09/2008, n. 5504 del 11/08/2009;
PRECISATO CHE qualora il procedimento istruttorio in corso di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovesse concludersi con esito negativo, gli effetti del presente atto cesseranno anche anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, con le forme stabilite dalla normativa vigente;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la ditta Camilot Erminio Sas di Camilot Erminio & C. (c.f. 02186320301), fino alla conclusione del procedimento amministrativo avviato in data 29/12/2010 con nota prot. prov.le n°151091/2010 e comunque non oltre la data del 01/03/2012, alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti R13 - R3 - R4 sito in comune di Ronchis (UD), C.so Italia n. 98, nell'area catastalmente individuata al foglio 17, mappale 97, nel rispetto di quanto autorizzato con determinazioni dirigenziali n. 9363 del 30/06/2006 del 21/12/2006, n. 8123 del 19/12/2007, n. 5461 del 22/09/2008, n. 5504 del 11/08/2009 e dei dati impiantistici riportati agli atti;

Art. 2

di lasciare ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in

premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa;

Art. 3

di stabilire che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento, per almeno un ulteriore anno, della garanzia finanziaria prestata a favore del comune di Ronchis, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;

Art. 4

di intendere, qualora non espressamente previste, richiamate nella presente determinazione tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sui rifiuti;

Art. 5

la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento il presente provvedimento qualora si dovessero applicare nuove disposizioni.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Il provvedimento viene inviato ai seguenti soggetti:
- Camilot Erminio Sas, Ronchis (UD),
- Comune di Ronchis (UD),
- A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana", Palmanova (UD),
- Regione autonoma FVG - Direzione Centrale dell'Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna -Servizio Disciplina Gestione Rifiuti;,
- ARPA - Dipartimento provinciale di Udine

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere, nei modi di legge, contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1555.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 1555 del 25 febbraio 2011. DLgs. 152/2006 e s.m.i. - Ditta Chenna Srl (CF 01812980306). Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con operazioni R3 nel sito del comune di San Vito di Fagagna, z.i. Ruscletto (UD), nell'area catastalmente individuata al foglio 26, mappali n. 313, 314, 2, 277 del CC di San Vito di Fagagna - Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte IV con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006";
VISTA la legge regionale 07 settembre 1987 n. 30 e s.m.i., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimen-

to dei rifiuti. Approvazione";
VISTA la legge regionale 7 dicembre 2008 n°16 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8 ottobre 1991 e s.m.i.;
VISTI gli strumenti normativi e pianificatori regionali e provinciali, in particolare:
- "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. n. 044/Pres. del 19/02/2001, modificato con D.G.R. n. 1746 del 20-7-2007 ed integrato dal "Piano Regionale di Gestione degli Imballaggi e dei Rifiuti d'Imballaggio" approvato con D.P.Reg. n. 0274/Pres. del 12-8-2005;
- "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20-11-2006;
- "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani" approvato con D.P.Reg. n. 03/Pres. del 9-1-2004;

RICHIAMATI di seguito i principali provvedimenti con cui la ditta Chenna S.r.l., con sede legale in comune di San Vito di Fagagna, via Zona Industriale, loc. Ruscletto, è stata autorizzata alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in oggetto, avente sede operativa presso la sede legale della Ditta:
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 36520/93 del 06/10/1993 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio, trattamento e relativa trasformazione (riutilizzo) di rifiuti speciali non tossico nocivi prodotti da terzi;
- Determinazione dirigenziale n. 55653/98 del 26/08/1998 con la quale è stata prorogata l'autorizzazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 36520/93 del 06/10/1993 fino alla data del 02/03/2001;
- Determinazione dirigenziale n. 21514/2001 del 23/02/2001 con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione alla gestione fino alla data del 02/03/2006;
- Determinazione dirigenziale n. 1563/2006 del 01/03/2006 acon la quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero R3 presso l'impianto in S. Vito di Fagagna;
- Determinazione dirigenziale n. 4725/2006 del 29/06/2006 con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero R3 e messa in riserva R13 e autorizzata la variante n.1 presso l'impianto in S. Vito di Fagagna (UD) Z.I. Ruscletto, di cui al provvedimento n. 36520/93 del 06 ottobre 1993 e successivi rinnovi (n. 55653/98 del 26 agosto 1998, n. 21514/2001 del 23 febbraio 2001 e n. 1563/2006 del 01.03.2006;

VISTA la nota e relativa documentazione allegata, presentata dalla ditta Chenna S.r.l. in data 09/08/2010 con prot. prov. n. 98659/10, di cui all'oggetto "Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero R3 e messa in riserva R13 presso l'impianto sito in comune di San Vito di Fagagna (UD), Zona Industriale Ruscletto";
EVIDENZIATO che nella sopraccitata istanza di rinnovo la ditta manifesta l'intenzione di:
"sostituire tre silos esistenti e mai utilizzati con un silo mescolatore per lo stoccaggio del materiale;
richiedere la possibilità di integrare la nostra autorizzazione con due nuovi codici CER 120104 e 120103";
VISTA la nota della ditta, datata 23/12/2010 ed acquisita al prot. prov.le n°150109/2010 del 27/12/2010, di oggetto: "variante non sostanziale dell'impianto di recupero R3 e messa in riserva R13" con la quale la ditta chiede l'autorizzazione all'introduzione di un nuovo trituratore da utilizzare per i tappi in polietilene, codice CER 150102;
VISTA la nota prot. prov. n. 151229 del 29/12/2010 con cui la Provincia di Udine comunica l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2006/4725 del 29.06.2010 con contestuale richiesta di parere all'Ass n°4 ed al Comune di San Vito di Fagagna ed evidenzia quanto di seguito riportato:
"Alla Ditta si evidenzia che, esaminata la documentazione allegata, dalla "Relazione tecnica" risulta l'intenzione a:
a) "sostituire 3 silos esistenti e mai utilizzati con un silo mescolatore per lo stoccaggio del materiale";
b) e "integrare la nuova autorizzazione con due nuovi codici CER 120104 e 120103 in quanto abbiamo verificato [...]".
A tal proposito si comunica alla Ditta che le modifiche indicate al punto b) costituiscono, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 30/1987 e s.m.i. variante sostanziale e pertanto devono essere valutate nell'ambito del procedimento disciplinato dal D.P.G.R. n. 01/Pres/1998 a seguito di apposita istanza con allegato progetto definitivo di variante in numero di 7 copie.

In relazione alla modifica di cui al punto a), si comunica alla Ditta che per le valutazioni istruttorie nell'ambito del procedimento oggetto del presente avvio deve essere fornita una relazione tecnica in cui siano definite in dettaglio le modifiche che si intendono apportare e quelle derivanti in termini gestionali e di capacità di stoccaggio.
Si comunica altresì che in data 27/12/2010, con prot. prov. n. 150109/2010, è pervenuta da parte della Ditta istanza di variante non sostanziale dell'impianto in parola, con cui si chiede che "al fine di poter utilizzare nel ns. processo produttivo i tappi in polietilene, codice CER 150102 già autorizzato [...]" il processo possa essere integrato "con un ulteriore macinatore dedicato esclusivamente alla riduzione volumetrica". Per economicità procedimentale, si ritiene di ricomprendere nel procedimento amministrativo oggetto del presente avvio anche l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza di variante di data 27/12/2010";
VISTA la nota della ditta di data 17/01/2011, acquisita al prot. prov.le n°6935/2011 di data 19/01/2011 con la quale vengono forniti chiarimenti e la ditta rinuncia alla richiesta di introduzione di due ulteriori rifiuti, di cui ai sopraccitati CER 120104 e 120103;
VERIFICATO che la Chenna S.r.l. è regolarmente iscritta alla sezione ordinaria della CCIAA di Udine, non risulta in stato di fallimento, liquidazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, né è stata sottoposta a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e a provvedimenti e/o procedure di cui alla L. n. 575/1965, come risulta dalla visura camerale ordinaria n. 32289832 del 21 luglio 2010 allegata all'istanza di rinnovo;
RITENUTO di procedere, anche in riferimento all'istanza avanzata dalla Ditta, ad un controllo presso l'impianto per verificare la conformità della gestione all'autorizzazione ed alla normativa di settore, nonché per rilevare eventuali aspetti di potenziale criticità gestionale connessi con l'atto autorizzativo vigente alla luce dell'istruttoria amministrativa per il rinnovo dell'autorizzazione;
PRESO ATTO dell'attività di controllo condotta in data 09/02/2011 da parte dell'U.O. Controlli del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine, così come descritta nella Relazione tecnica di controllo n. 7/2011 (ID. 1938941);
VISTA la nota prot. prov. n. 22790 di data 18/02/2011 con la quale vengono richiesti chiarimenti ed integrazioni alla ditta;
CONSIDERATO che nella sopraccitata nota vengono richiesti chiarimenti ed integrazioni sui rifiuti autorizzati in impianto e che la ditta di fatto non utilizza nell'ambito del ciclo produttivo, sulle modalità che danno luogo alla produzione di rifiuti dall'attività di recupero, oltre che relativamente al certificato di prevenzione incendi;
RICHIAMATO l'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo cui, in caso di scadenza dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, qualora il Soggetto interessato presenti almeno 180 giorni prima della scadenza apposita istanza di rinnovo all'Ente competente, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
VALUTATO che quanto richiesto in sede istruttoria di rinnovo dell'autorizzazione, non consente il rinnovo dell'autorizzazione preliminarmente alla valutazione del riscontro che perverrà dalla ditta;
PRESO ATTO che i tempi dell'istruttoria di rinnovo, per le peculiarità sopra descritte non consentono di rinnovare l'atto entro la scadenza del 1 marzo 2011;
DATO ATTO che in sede di controllo effettuato in data 09/02/2011 la ditta ha prodotto copia della garanzia finanziaria prestata al Comune di San Vito di Fagagna;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti, fino alla conclusione del procedimento amministrativo in corso e comunque non oltre il 1^ marzo 2012, presso l'impianto sito in Zona Industriale di Ruscletto nel Comune di San Vito di Fagagna, nel rispetto di quanto autorizzato con la determinazione dirigenziale n. 4725/2006 del 29/06/2006;
PRECISATO che qualora il procedimento istruttorio in corso di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovesse concludersi con esito negativo, gli effetti del presente atto cesseranno anche anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, con le forme stabilite dalla normativa vigente;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la ditta Chenna s.r.l. (C.F. 01812980306), fino alla conclusione del procedimento ammi-

nistrativo avviato in data 29/12/2010 con nota prot. prov.le n°151229/2010 e comunque non oltre la data del 01/03/2012, alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, con operazioni R13 ed R3, sito nel Comune di San Vito di Fagagna (UD), Z.I. di Ruscletto, nell'area catastalmente individuata al foglio n°26, mappali n°313, 314, 2, 277 del C.C. di San Vito di Fagagna; nel rispetto di quanto autorizzato con determinazione dirigenziale n. 4725/2006 del 29/06/2006 e dei dati impiantistici riportati agli atti;

Art. 2

di lasciare ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa.

Art. 3

di stabilire che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento, per almeno un ulteriore anno, della garanzia finanziaria prestata a favore del comune di San Vito di Fagagna, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;

Art. 4

di intendere, qualora non espressamente previste, richiamate nella presente determinazione tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sui rifiuti;

Art. 5

la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento il presente provvedimento qualora si dovessero applicare nuove disposizioni.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Il provvedimento viene inviato ai seguenti soggetti:

- Chenna S.r.l., San Vito di Fagagna (UD),
- Comune di San Vito di Fagagna (UD),
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli", Udine,
- Regione autonoma FVG - Direzione Centrale dell'Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna -Servizio Disciplina Gestione Rifiuti;
- ARPA - Dipartimento provinciale di Udine

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere, nei modi di legge, contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1558.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 1558 del 25 febbraio 2011. DLgs. 152/2006, DLgs. 209/2003 e s.m.i. - Ditta "C.a.r.a.m. Commerciale automezzi e ricambi auto metalli" di Battel Franco (CF BTTFNC41R06L483Y). Centro di raccolta veicoli fuori uso sito in comune di Campoformido, via Adriatica n. 71 - Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte IV con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli

imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTO il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006";
VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i. di "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso";
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli oli usati", nelle parti in vigore ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs. 152/2006;
VISTO il decreto ministeriale 16 maggio 1996 n. 392 e s.m.i., "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati";
VISTA la legge regionale 07 settembre 1987 n. 30 e s.m.i., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione";
VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 2008 n°16 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8 ottobre 1991 e s.m.i.;
VISTO il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20-11-2006;
RICHIAMATI di seguito i principali atti autorizzativi, emessi da questa Amministrazione, relativi all'impianto in oggetto ubicato in via Adriatica n. 71, frazione Basaldella del comune di Campoformido, individuato catastalmente al foglio 17 mappali 161-164-165-168-169-170-596:

- Decreto del Presidente della Giunta della Provincia di Udine n°32130/92 del 22/07/1992 di approvazione del progetto per la realizzazione di un centro per la raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti, ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non, in Comune di Campoformido, via Adriatica n. 71, nonché di autorizzazione della ditta C.A.R.A.M. Autodemolizioni di Battel Franco di Campoformido alla realizzazione degli interventi e gestione, per un tempo di 5 anni, per una capacità massima di rifiuti in stoccaggio pari a 600 veicoli e 500 tonnellate di rottami ferrosi e non;
- Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n°16614/94 del 06/04/1994 di approvazione del progetto di variante per la realizzazione e gestione dell'impianto in oggetto;
- Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n°34222/97 del 16/07/1997 di proroga dell'autorizzazione n°32130/92 del 22/07/1992 e s.m.i. per 4 anni, sino al 22/07/2001;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n°109 del 09/02/2001, prot.n°15054/2001, di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto sino al 02/03/2006, con elencazione dei rifiuti e relativi CER di cui all'allegato A) al D.Lvo 22/97 conferibili in impianto;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n°1541 del 01/03/2006 di prosecuzione dell'attività sino al 30/06/2006;
- Determina del Dirigente dell'Area Ambiente provinciale n°1391 del 01/03/2007 di adeguamento dell'impianto al D.Lgs. n. 209/2003 e di rinnovo alla ditta C.A.R.A.M. Commerciale Automezzi e Ricambi Auto Metalli di Battel Franco (CF: BTTFNC41R06L483Y) dell'autorizzazione all'esercizio come centro di raccolta veicoli fuori uso (rinuncia alla gestione dei rottami metallici), con riduzione del quantitativo complessivo di autoveicoli in stoccaggio pari a 115 veicoli e potenzialità di trattamento pari a 6 tonnellate al giorno;

VISTA la nota e relativa documentazione allegata, presentata dalla ditta C.a.r.a.m. in data 26/03/2010 con prot. prov. n. 41095/2010, di cui all'oggetto "Rinnovo autorizzazione all'esercizio centro di raccolta. Determina 1391/2007 del 01/03/2007 ";
VISTA la nota prot. 151088 del 29/12/2010 con cui la Provincia comunica l'avvio del procedimento per la valutazione dell'istanza, trasmette a Comune e Azienda Sanitaria la documentazione pervenuta per eventuali osservazioni e richiede alla Ditta la trasmissione dei seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (come riportato in allegato);
- visura camerale della Società, con nulla osta antimafia ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575/1965 e

s.m.i..
riservandosi eventuale richiesta di chiarimenti conseguentemente agli approfondimenti istruttori.;
VISTA la nota prot. prov. n. 23269 di data 21/02/2011 con la quale, nell'ambito del procedimento istruttorio, vengono richiesti alla Ditta puntuali chiarimenti ed integrazioni;
CONSIDERATO che nella sopraccitata nota vengono richiesti chiarimenti ed integrazioni su rilevanti aspetti operativi connessi alle attività svolte in impianto quali le modalità e capacità di stoccaggio, la corretta attribuzione del codice CER ad alcuni rifiuti prodotti e si evidenzia altresì alla ditta di "attivarsi per assicurare una copertura fidejussoria dell'impianto anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in essere prevista ad inizio marzo";
VISTA l'attività di controllo svolta in impianto in data 21/07/2010, relativamente alla quale è stata redatta la relazione tecnica di controllo n°35/2010 (id: 1840415) alle cui conclusioni è riportato: "Il controllo effettuato ha permesso di verificare l'ottemperanza alla determinazione dirigenziale di diffida n°2010/93 del 08/01/2010", a cui è seguita l'archiviazione del procedimento di diffida avviato in data 23/11/2009, con determinazione dirigenziale n°6681/2010 del 31/08/2010;;
VALUTATO che quanto richiesto nell'ambito dell'istruttoria di rinnovo in corso, non consente il rinnovo dell'autorizzazione in essere preliminarmente alla valutazione del riscontro che perverrà dalla ditta;
DATO ATTO che i tempi dell'istruttoria di rinnovo, per le peculiarità sopra descritte non consentono di rinnovare l'atto autorizzativo entro la scadenza del 1 marzo 2011;
VISTA la nota pervenuta in data 18/02/2011 (prot. prov. 22937/11) con cui la ditta trasmette visura camerale aggiornata con nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 575 del 31/05/1965 e smi e dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà;
VERIFICATO pertanto che la società C.A.R.A.M. è regolarmente iscritta alla sezione ordinaria della CCIAA di Udine, non risulta in stato di fallimento, liquidazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, né è stata sottoposta a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e a provvedimenti e/o procedure di cui alla L. n. 575/1965, come risulta dalla visura camerale ordinaria n. CEW/1716/2011/CUD/0288 del 18 febbraio 2011;
DATO ATTO che con nota pervenuta in data 26/04/2006 al prot. prov.le n° 38928, la ditta ha prodotto copia della garanzia finanziaria prestata al Comune di Campoformido;
RICHIAMATO l'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo cui, in caso di scadenza dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, qualora il Soggetto interessato presenti almeno 180 giorni prima della scadenza apposita istanza di rinnovo all'Ente competente, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
RITENUTO sussistano i presupposti per consentire alla Ditta il proseguio dell'attività e pertanto per l'adozione di un provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti fino alla conclusione del procedimento amministrativo in corso e comunque non oltre il 1^ marzo 2012, presso l'impianto di via Adriatica n°71, in comune di Campoformido, nel rispetto di quanto autorizzato con le determinazioni dirigenziali n. 1541 del 01/03/2006 e n. 1391 del 01/03/2007;
PRECISATO che qualora il procedimento istruttorio in corso di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovesse concludersi con esito negativo, gli effetti del presente atto cesseranno anche anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, con le forme stabilite dalla normativa vigente;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1. di autorizzare la ditta C.a.r.a.m. Commerciale Automezzi e Ricambi Auto Metalli" di Battel Franco (C.F. BTTFNC41R06L483Y), fino alla conclusione del procedimento amministrativo avviato in data 29/12/2010 con nota prot. prov.le n°151088/2010 e comunque non oltre la data del 01/03/2012, alla prosecuzione dell'esercizio del centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Comune di Campoformido, via Adriatica n. 71, nell'area catastalmente individuata al foglio 17, mappali 161-164-165-168-169-170-596, nel rispetto di quanto autorizzato con le determinazioni dirigenziali n. 1541 del 01/03/2006 e n. 1391 del 01/03/2007 e dei dati impiantistici riportati agli atti;
2. di lasciare ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa.
3. di stabilire che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento, per almeno un ulteriore anno, della garanzia finanziaria prestata a favore del comune di Campoformido, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero

dell'area interessata. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
4. di intendere, qualora non espressamente previste, richiamate nella presente determinazione tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sui rifiuti;
5. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento il presente provvedimento qualora si dovessero applicare nuove disposizioni.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Il provvedimento viene inviato ai seguenti soggetti:
- C.a.r.a.m., Campoformido (UD),
- Comune di Campoformido (UD),
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli", Udine,
- Regione autonoma FVG - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati,
- ARPA - Dipartimento provinciale di Udine.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere, nei modi di legge, contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. Ed entro 120 gg. Con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1583.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 1583 del 28 febbraio 2011. DLgs. 152/2006, art. 208 - LR 30/87 - DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Acciaierie Bertoli Safau spa, comune di Pozzuolo del Friuli (UD) - Progetto di recupero scorie di acciaieria previa stabilizzazione mediante realizzazione di un rilevato - Autorizzazione all'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3-4-2006 recante "Norme in materia ambientale", in vigore dal 29-4-2006, ed in particolare la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 5-2-1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTA la L.R. n. 30 del 7-9-1987 recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e succ. mod. int.;
VISTO il DPGR 2-1-1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTA la L.R. n. 16 del 7-12-2008 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio […]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con D.P.G.R. n. 0502/Pres. 8-10-1991 e succ. mod. int. in materia di garanzie finanziarie ed indennizzi degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 27 del 09.02.2009 con cui è stato approvato il progetto delle Acciaierie Bertoli Safau (ABS) S.p.a. di recupero scorie di acciaieria previa stabilizzazione median-

te realizzazione di un rilevato all'interno del proprio stabilimento di Cargnacco;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 6460 del 21.09.2009 con cui si approvano le modifiche oggetto dell'istanza pervenuta in data 07.09.2009 (prot. prov. 111916/09) disponendo che per la realizzazione delle opere edili oggetto della variante venga acquisito il provvedimento di competenza del ufficio tecnico comunale;
PRESO ATTO dei Decreti del Direttore regionale del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico n. 1125 ALP.10-UD/AIA/11 del 24.07.2009, n. 130 ALP.10-UD/AIA/11 del 04.02.2010 e n. 528 ALP.10-UD/AIA/11 del 29.03.2010 con cui è stata concessa all'ABS S.p.a. l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/2005, per l'impianto di produzione di ghisa e acciaio, compreso l'impianto di laminazione a caldo sito in Comune di Pozzuolo del Friuli;
PRESO ATTO della fideiussione bancaria n. 1305507 del 24.03.2010 prestata dalla Unicredit Corporate Banking Spa, nell'interesse della ABS Spa, in favore dei Comuni di Pozzuolo del Friuli e Pavia di Udine per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata conformemente a quanto prescritto al punto 12) della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 27 del 09.02.2009;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 3495 del 04.05.2010 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio e quindi, una volta ottenuto il certificato finale di collaudo tecnico-amministrativo e funzionale, l'esercizio ordinario dell'impianto di recupero di scorie di acciaieria e alla realizzazione di un rilevato all'interno del proprio stabilimento di Cargnacco, secondo quanto approvato con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 27 del 09.02.2009 nel rispetto del Protocollo operativo presentato dalla Ditta in data 13.05.2009 (prot. prov. 64668/09) approvato dall'ARPA con nota prot. n. 4697 del 09.06.2009 e con le modifiche non sostanziali autorizzate con la determinazione dirigenziale n. 6460 del 21.09.2009;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 26 del 07.02.2011 con cui è stato approvato il progetto di variante presentato dalla società Acciaierie Bertoli Safau (ABS) S.p.a. con sede legale a Pozzuolo del Friuli (UD) in Via Buttrio, 29 (C.F. 00218360303) per il recupero di scorie di acciaieria, previa stabilizzazione, mediante la realizzazione di un nuovo rilevato, costituito dalla seguente documentazione:
1. Relazione Generale,
2. Tav N. 11 - individuazione delle aree destinate alla realizzazione delle opere di mitigazione ambientale,
3. TAV N. 12 - planimetria piano di monitoraggio ambientale,
4. Relazione 1060 -2- DOCA01 - documentazione fotografica stato di fatto,
5. Relazione 1060 -2- DOCA02 - relazione illustrativa,
6. Relazione 1060 -2- DOCA03 - verifica di stabilità della scarpata,
7. Tavola 1060 - 2 - DA001 - estratto mappale e PTI,
8. Tavola 1060 - 2 - DA002 - planimetria generale,
9. Tavola 1060 - 2 - DA003 - pianta e sezione tipo collina - stato di progetto,
10. Tavola 1060 - 2 - DA004 - pianta e sezione tipo collina - stato comparativo,
11. Relazione1028 - 4 - DOCA01 - documentazione fotografica stato di fatto,
12. Relazione1028 - 4 - DOCA02 - relazione illustrativa,
13. Relazione 1028 - 4 - DOCA03 - verifica di stabilità della scarpata,
14. Tavola 1028 - 4-DA001 - Planimetria generale autorizzata ed esecutiva,
15. Tavola 1028 - 4-DA002 - Sezioni trasversali autorizzata ed esecutiva,
16. Tavola 1028 - 4-DA003 - Estratto mappa con limite area Galasso,
17. Relazione tecnica di previsione di impatto acustico per completamento opere di mitigazione prot.163/ACU/010 Studio Associato Dieffeti.
18. Relazione LOD - Misura concentrazione odore;
PRESO ATTO delle prescrizioni indicate al punto 3 della suddetta deliberazione n. 26 del 07.02.2011 e valutata la documentazione trasmessa con nota n. 21648 del 16.02.2011 riportante:
1. Relazione illustrativa 1060-3-DOCA01 - aree di stoccaggio terreno vegetale-arido;
2. Tavola 1060-3- DA002 - planimetria aree di stoccaggio e sezioni - fasi operative a/b;
3. ABS-Gesteco -cronoprogramma;
4. Relazione 1060-3-DOCA01 -Relazione tecnica sull'analisi del traffico indotto dal cantiere di cui al P.d.C. n. 49/07;
5. Tavola 1060-3-DA001 - studio viabilità indotta cantiere;
6. Ordinanza del Comando di Polizia Municipale del Comune di Pozzuolo del Friuli (Ord. N. 9 del 07.02.2011);
7. Ordine ABS per pulizia sede stradale;
RICHIAMATO l'art. 5 comma 17 del D.P.G.R. n. 01/Pres./1998 che stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal competente Ufficio dell'Amministrazione provinciale;
RITENUTO di confermare l'autorizzazione per la società ABS S.p.a. all'esercizio ordinario dell'impianto ed alla realizzazione della variante sostanziale dello stesso;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costitu-

isce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. n. 267 del 28-8-2000, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1. di confermare l'autorizzazione rilasciata alla società Acciaierie Bertoli Safau (ABS) S.p.a. con sede legale a Pozzuolo del Friuli (UD) in Via Buttrio n. 29 (C.F. n. 00218360303) all'esercizio ordinario dell'impianto di recupero di scorie di acciaieria e alla realizzazione di un rilevato all'interno del proprio stabilimento di Cargnacco, secondo quanto approvato con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 26 del 07.02.2011;

2. le attività dovranno essere svolte in conformità con quanto già autorizzato con le determinazioni dirigenziali 3495 del 04.05.2010 e 6460 del 21.09.2009, e secondo quanto definito dagli elaborati progettuali trasmessi con nota n. 21648 del 16.02.2011 così riassunti:

1. Relazione illustrativa 1060-3-DOCA01 - aree di stoccaggio terreno vegetale-arido;
2. Tavola 1060-3- DA002 - planimetria aree di stoccaggio e sezioni - fasi operative a/b;
3. ABS-Gesteco -cronoprogramma;
4. Relazione 1060-3-DOCA01 -Relazione tecnica sull'analisi del traffico indotto dal cantiere di cui al P.d.C. n. 49/07;
5. Tavola 1060-3-DA001 - studio viabilità indotta cantiere;
6. Ordinanza del Comando di Polizia Municipale del Comune di Pozzuolo del Friuli (Ord. N. 9 del 07.02.2011);
7. Ordine ABS per pulizia sede stradale;

3. l'opera prevista dovrà essere realizzata entro 5 anni dalla pubblicazione del Decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici ALP.11/1985/SCR/690 del 20-10-2008 e concludersi entro un anno dalla data di inizio lavori;

4. l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è subordinata al mantenimento della garanzia finanziaria a favore dei Comuni di Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. La garanzia finanziaria dovrà essere estesa ad un periodo di 5 anni successivo al collaudo finale dell'opera. Lo svincolo della garanzia da parte dei Comuni è subordinato al nullaosta di Provincia;

5. la ABS Spa è tenuta a corrispondere ad ARPA gli oneri per le prestazioni fornite;

6. la Provincia si riserva di poter aggiornare e modificare in ogni momento la presente autorizzazione;

7. qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente provvedimento tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa in materia ambientale;

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990, si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1623.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 1623 del 28 febbraio 2011. Art. 208 DLgs. 152/2006, DLgs. 209/2003 e s.m.i.. Ditta "Autodemolizioni Del Frate di Del Frate Enzo e C. Snc" (CF 00813750304) - Centro di raccolta veicoli fuori uso di via Nazionale n. 100 in comune di Pradamano (foglio 12, mappali nn. 42 - 570 - 572 - 621 - 622) - Rinnovo autorizzazione all'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con

particolare riferimento alla Parte IV con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTO il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006";
VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i. di "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso";
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli oli usati", nelle parti in vigore ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs. 152/2006;
VISTO il decreto ministeriale 16 maggio 1996 n. 392 e s.m.i., "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati";
VISTA la legge regionale 07 settembre 1987 n. 30 e s.m.i., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione";
VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 2008 n°16 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8 ottobre 1991 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0265/Pres. di approvazione del Regolamento sui criteri per l'individuazione degli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati dai pubblici uffici relativi ai veicoli fuori uso in attuazione del D.Lgs. 209/2003;
VISTO il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20-11-2006;
RICHIAMATI di seguito i principali atti relativi all'impianto in oggetto emessi da questa Amministrazione:
- Decreto del Presidente della Provincia di Udine n°9587/92 del 18-2-1992 con il quale viene approvato il progetto per la realizzazione di un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti alla ditta Autodemolizioni Del Frate & C. S.n.c. di Pradamano da realizzarsi in Pradamano foglio 12 mappali 42, 47 e 53;
- Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n°2275/97 del 27-1-1997 con il quale si sostituisce la dicitura "Autodemolizioni Del Frate & C. S.n.c." con "Autodemolizioni Del Frate S.n.c. di Del Frate Enzo & C." (d'ora in avanti Ditta) e si proroga l'autorizzazione n°9587/92 del 18-2-1992 per cinque anni, fino al 17-2-2002, od in alternativa fino alla data dell'eventuale comunicazione di pronuncia negativa dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.M. 21-6-1991, n°324 e successive modifiche ed integrazioni;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n°202/98 del 12-6-1998 prot.n°40820/98 con il quale si determina la scadenza dell'autorizzazione concessa con Decreto del Presidente della Provincia di Udine n°9587/92 del 18-2-1992 e con Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n°2275/97 del 27-1-1997 alla Ditta al 2-3-2001 e si indica l'elenco della tipologia dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n°160/2001 del 19-2-2001 prot.n°19044/2001 con il quale si rinnova alla Ditta l'autorizzazione alla gestione del centro per la raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti sito in Comune di Pradamano su area catastalmente individuata al foglio 12 mappali 42, 47 e 53 fino al 2-3-2006;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n°1553 del 1-3-2006 di prosecuzione dell'attività del centro di raccolta per veicoli fuori uso in oggetto fino alla conclusione dei procedimenti istruttori in corso, con le scadenze disciplinate dal D.P.G.R. n°01/Pres del 2-1-1998, comunque non oltre il 31-7-2006;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n°231 del 26-7-2006 con la quale si approva il progetto di adeguamento, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, presentato dalla Ditta;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n°5347 del 31-7-2006 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta per veicoli fuori uso;

- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n°4564 del 8-8-2008 con cui si autorizzano le seguenti modifiche richieste:
  - modifica della rete di scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche, delle acque meteoriche non contaminate e delle acque meteoriche da piazzale;
  - spostamento del posizionamento dei cassoni coperti per rifiuti non pericolosi;
  modifica dimensionale e spostamento dell'armadio per il contenimento dei rifiuti pericolosi;
  - spostamento del settore dedicato alla riduzione volumetrica;
  - spostamento dello stoccaggio dei veicoli trattati;
  - nuova denominazione dei settori dell'impianto;
  - modifica della viabilità interna;
  - modifica delle procedure operative;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n°9088 del 11-12-2009 con cui si autorizza l'installazione di una scaffalatura per il deposito degli autoveicoli trattati;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n°7896 del 6-10-2010 con cui si autorizza la realizzazione delle seguenti modifiche descritte nella documentazione presentata (prot. prov. 100280/10 e 113943/10):
  - installazione scaffalatura metallica per stoccaggio autoveicoli,
  - installazione scaffalatura porta ponti per stoccaggio pezzi di ricambio,
  - spostamento cassone per stoccaggio rifiuti di vetro (CER 160120),
  - installazione nuovo cassone da 10 mc con copertura per rifiuti metallici non ferrosi (160118),
  - installazione nuovo container ermetico per deposito parti di ricambio,
  - ampliamento area deposito veicoli trattati con aumento capacità fino ad un massimo di 110 veicoli;

VISTA la nota pervenuta in data 14-5-2010 (prot. prov. 65439/10) con cui la ditta chiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;

VISTA la nota prot. 149281 del 23-12-2010 con cui la Provincia comunica l'avvio del procedimento per la valutazione dell'istanza, trasmette a Comune e Azienda Sanitaria la documentazione pervenuta per eventuali osservazioni;

VISTA la nota pervenuta in data 27-1-2011 (prot. prov. 11563/11) con cui la ditta trasmette una aggiornata visura camerale comprensiva di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 575 del 31-5-e smi;

VISTA la nota pervenuta in data 25-2-2011 (prot. prov. 26299/11) con cui la ditta precisa tra l'altro quanto segue:
- il settore di conferimento conterrà in totale n. 80 veicoli,
- i rifiuti prodotti con CER 16.01.08 e 16.01.09 verranno stoccati in fusti da 25 litri all'interno dell'armadio rifiuti pericolosi,
- eventuali pastiglie contenenti amianto (CER 16.01.11) verranno stoccate in fusto metallico da 25 litri all'interno dell'armadio rifiuti pericolosi,
- eventuale liquido lavavetri non rivendibile (CER 16.01.15) verrà stoccato in fusti da 50 litri nell'armadio rifiuti pericolosi;

CONSIDERATI gli elementi istruttori relativi all'impianto in oggetto, così come emergono dalla documentazione agli atti e schematicamente così riassunti:
- l'impianto ha una potenzialità massima di trattamento di 12 veicoli al giorno corrispondente a circa 12 tonnellate;
- l'impianto dispone di tre aree pavimentate per la messa in riserva dei veicoli fuori uso in ingresso all'impianto (CER 16.01.04*), per un numero massimo di 80 veicoli non sovrapponibili (settori conferimento in TAV. 4/V/SC2 prot. prov. 100280/10);
- l'impianto dispone di 3 aree pavimentate per la messa in riserva dei veicoli fuori uso messi in sicurezza (CER 16.01.06) per un numero massimo di 83 veicoli con accatastamento massimo di 3 veicoli (settori deposito veicoli messi in sicurezza in TAV. 4/V/SC2 prot. prov. 100280/10). In queste aree sono installate delle scaffalature metalliche per lo stoccaggio degli autoveicoli. All'interno di tali aree possono essere stoccati anche veicoli che hanno completato il trattamento, in attesa della pressatura, segnalati con marchio in vernice verde che li distingue dai veicoli che non hanno completato il trattamento marchiati con vernice rossa;
- l'impianto dispone di un'area pavimentata per la messa in riserva dei veicoli che hanno completato il trattamento, pronti per la pressatura (CER 16.01.06), per un numero massimo di 110 veicoli con accatastamento massimo non superiore a 4 metri di altezza (zona deposito veicoli trattati in TAV. 4/V/SC2 prot. prov. 100280/10);
- l'impianto è dotato di un area coperta pavimentata e di idonee attrezzature per le operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli (settore trattamento in TAV. 4/V/SC2 prot. prov. 100280/10);
- le parti di ricambio destinate alla vendita vengono stoccate al coperto (containers e capannone in TAV. 4/V/SC2 prot. prov. 100280/10);
- i rifiuti pericolosi prodotti, raggruppati per categorie omogenee e identificati da idonea segnaletica,

vengono stoccati al coperto con necessario bacino di contenimento previsto per i rifiuti liquidi (armadio stoccaggio rifiuti pericolosi in TAV. 4/V/SC2 prot. prov. 100280/10);
- i rifiuti non pericolosi prodotti, raggruppati per categorie omogenee e identificati da idonea segnaletica, vengono stoccati in specifici settori dedicati (cassoni scarrabili in TAV. 4/V/SC2 prot. prov. 100280/10);
- l'impianto è dotato di sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue autorizzato allo scarico in fognatura;

VALUTATA la conformità dell'impianto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 209/2003, in particolare ai requisiti di cui all'Allegato 1, punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8, che individua distintamente i settori di lavorazione e stoccaggio in cui l'impianto è organizzato;
RICHIAMATO il D.Lgs. 205/2010, correttivo del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che ha introdotto, all'art. 183, comma 1, lettera "q" del D.Lgs. 152/2006 la definizione di "Preparazione per il riutilizzo" quali "operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento";
RITENUTO pertanto che le operazioni di disassemblaggio e separazione dei componenti destinati alla vendita, classificate nei provvedimenti autorizzativi quali operazioni di recupero R3 - R4 e R5 , siano più propriamente ridefinibili come operazioni di "preparazione per il riutilizzo" secondo la definizione di cui all'art. 183 comma 1 lettera q) del D.Lgs 152/06;
RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 205/2010, che ha modificato gli allegati alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, in particolare l'Allegato C, andando tra l'altro a dettagliare nell'annotazione (7) la definizione dell'operazione identificata come R12 - "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11" come di seguito riprodotto: "(7) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11";
RITENUTO pertanto che le operazioni di "trattamento", di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 209/2003, eseguite ai fini del recupero o smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti, effettuate presso l'impianto in oggetto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. siano correttamente identificabili come R12, utilizzando l'identificazione di R13 esclusivamente per lo stoccaggio dei rifiuti da sottoporre a una delle operazioni di recupero indicate da R1 a R12;
PRESO ATTO che il Comune di Pradamano ha autorizzato per quattro anni lo scarico in rete fognaria delle acque reflue dell'impianto con atto prot. 0010928 del 9-8-2007;
PRESO ATTO che, con nota pervenuta in data 1-9-2006 (prot. prov. 70540/06), la Ditta ha prodotto copia della prescritta fidejussione prestata a favore del Comune di Pradamano;
PRESO ATTO che l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", con nota pervenuta in data 1-2-2011 (prot. prov. 141145/11), esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione;
PRESO ATTO che il Comune Pradamano non ha sinora formulato il richiesto parere in merito all'istanza in oggetto, ma ritenuto che lo stesso potrà essere acquisito anche successivamente, riservandosi di aggiornare il presente atto ai contenuti dello stesso che eventualmente lo richiedessero;
VERIFICATO che la ditta Autodemolizioni Del Frate snc di Del Frate Enzo e C. è regolarmente iscritta alla CCIAA di Udine, non risulta iscritta nel registro delle imprese dichiarazione di procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia, né è stata sottoposta a provvedimenti e/o procedure di cui alla L. n. 575/1965, come risulta dalla visura camerale ordinaria prot. n. CEW/481/2011/CUD0288 del 18-1-2011;
EVIDENZIATO che a seguito dell'attività di controllo condotta il 10 febbraio 2011, l'impianto è stato oggetto di un procedimento volto all'adozione di un provvedimento di diffida, nei confronti della ditta Autodemolizioni Del Frate snc di Del Frate Enzo e C., per la conformazione alla normativa vigente ed alle disposizioni autorizzative, che è stato avviato in data 10-2-2011 con nota Prot. Prov.le n. 18539 e che si è concluso con l'archiviazione in data 25-2-2010 (determinazione dirigenziale n. 1550), in quanto la Ditta ha provveduto a conformare la propria attività alle disposizioni normative ed autorizzative come accertato in data 24 febbraio 2011;
RITENUTO pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, in prosecuzione dell'attività in essere;
VISTA la richiesta formulata alla Regione - Servizio Disciplina rifiuti con nota prot. prov. n. 23807 del 22/02/2011 al fine di chiarire l'applicazione del Regolamento Regionale n. 265/Pres/2005, in applicazione all'art. 14 del D.Lgs. 209/2003, per l'individuazione degli oneri istruttori nel caso dei procedimenti di rinnovo delle autorizzazioni, di varianti gestionali dell'impianto e delle volture dei titoli autorizzativi;
RITENUTO di attendere i chiarimenti richiesti alla Regione, prima di procedere alla riscossione degli oneri istruttori per il rinnovo del titolo autorizzativo, ai sensi Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0265/Pres., riservandosi di procedere alla quantificazione e modalità di versamento con

successivo atto;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti"

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la Ditta Autodemolizioni Del Frate S.n.c. di Del Frate Enzo & C con sede legale a Pradamano, in via Nazionale 100 (C.F. 00813750304), all'esercizio dell'impianto ubicato al medesimo indirizzo nell'area catastalmente identificata al foglio 12 mappali 42, 570, 572, 621 e 622, fino al 2 marzo 2021;
2. le operazioni autorizzate sono le seguenti:
- messa in riserva dei veicoli fuori uso [R13], con operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura [R12] e separazione dei componenti destinati al reimpiego [preparazione per il riutilizzo];
- messa in riserva [R13] dei rifiuti prodotti recuperabili e deposito preliminare [D15] dei rifiuti non recuperabili prodotti dalle operazioni di messa in sicurezza e trattamento dei veicoli fuori uso;

3. l'impianto ha una potenzialità massima di trattamento di n. 12 veicoli al giorno corrispondente a circa 12 tonnellate;
4. i codici CER dei rifiuti che la ditta è autorizzata a ricevere in impianto, e i codici CER dei rifiuti prodotti derivanti dall'attività del centro di raccolta dei veicoli fuori uso sono quelli indicati nell'allegato 1 al presente atto, con le capacità e le modalità di stoccaggio ivi indicate. In caso di produzione di eventuali altri rifiuti inerenti all'attività dell'impianto non ricompresi in elenco, dovrà essere data apposita comunicazione alla Provincia al fine di provvedere agli opportuni aggiornamenti;
5. in relazione alle attività di gestione poste in essere, di stabilire che l'impianto è organizzato secondo le seguenti aree:
I. l'impianto dispone di tre aree pavimentate per la messa in riserva dei veicoli fuori uso in ingresso all'impianto (CER 16.01.04*), per un numero massimo di 80 veicoli non sovrapponibili (settori conferimento in TAV. 4/V/SC2 prot. prov. 100280/10);
II. l'impianto dispone di 3 aree pavimentate per la messa in riserva dei veicoli fuori uso messi in sicurezza (CER 16.01.06) per un numero massimo di 83 veicoli con accatastamento massimo di 3 veicoli (settori deposito veicoli messi in sicurezza in TAV. 4/V/SC2 prot. prov. 100280/10). In queste aree sono installate delle scaffalature metalliche per lo stoccaggio degli autoveicoli. All'interno di tali aree possono essere stoccati anche veicoli che hanno completato il trattamento, in attesa della pressatura, segnalati con marchio in vernice verde che li distingue dai veicoli che non hanno completato il trattamento marchiati con vernice rossa;
III. l'impianto dispone di un'area pavimentata per la messa in riserva dei veicoli che hanno completato il trattamento, pronti per la pressatura (CER 16.01.06), per un numero massimo di 110 veicoli con accatastamento massimo non superiore a 4 metri di altezza (zona deposito veicoli trattati in TAV. 4/V/SC2 prot. prov. 100280/10);
IV. l'impianto è dotato di un area coperta pavimentata e di idonee attrezzature per le operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli (settore trattamento in TAV. 4/V/SC2 prot. prov. 100280/10);
V. le parti di ricambio destinate alla vendita vengono stoccate al coperto (containers e capannone in TAV. 4/V/SC2 prot. prov. 100280/10);
VI. i rifiuti pericolosi prodotti, raggruppati per categorie omogenee e identificati da idonea segnaletica, vengono stoccati al coperto con necessario bacino di contenimento previsto per i rifiuti liquidi (armadio stoccaggio rifiuti pericolosi in TAV. 4/V/SC2 prot. prov. 100280/10);
VII. i rifiuti non pericolosi prodotti, raggruppati per categorie omogenee e identificati da idonea segnaletica, vengono stoccati in specifici settori dedicati (cassoni scarrabili in TAV. 4/V/SC2 prot. prov. 100280/10);
VIII. l'impianto è dotato di sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue autorizzato allo scarico in fognatura;
6. di prescrivere l'adozione di tutte le precauzioni imposte dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e quelle descritte nel piano di adeguamento dell' impianto ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n°231 del 26-7-2006 con le prescrizioni ivi indicate;
7. le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 209/2003 devono essere svolte in conformità ai principi generali previsti dall'art. 178 del D.Lgs. 152/2006, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonché nel rispetto degli obblighi stabiliti all'art. 6 c. 2 lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
8. i veicoli stoccati in attesa di essere conferiti ad altro impianto dovranno aver completato le operazioni

di trattamento per la promozione del riciclaggio che consistono:
- nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
- nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
- nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- nella rimozione dei componenti in vetro;

9. di fissare le seguenti prescrizioni generali relative alle modalità di stoccaggio dei rifiuti prodotti:
- la ditta deve adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare ristagni d'acqua e la conseguente colonizzazione delle zanzare. In particolare si prescrive che i pneumatici ed i rifiuti che per la loro forma possono causare ristagni d'acqua, vengano stoccati su cassoni scarrabili dotati di idonea copertura impermeabile;
- al fine di consentire in qualsiasi momento l'individuazione dei rifiuti, le singole aree di stoccaggio devono essere identificate in modo univoco con apposita segnaletica orizzontale e cartellonistica, nella quale siano indicate la denominazione della zona ed i rifiuti in stoccaggio (CER);
- i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
- i serbatoi utilizzati devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello;
- lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi deve avvenire all'interno di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure nel caso che nello stesso bacino vi siano più serbatoi, pari ad almeno un terzo (1/3) del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- lo stoccaggio degli oli usati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e del D.M. n. 392/1996 e s.m.i.;
- fermo restando il rispetto del progetto approvato dagli atti autorizzativi citati in premessa, si prescrive che lo stoccaggio dei rifiuti destinati a smaltimento non potrà superare l'anno e quello dei rifiuti destinati a recupero non potrà essere superiore a 3 anni, nel rispetto dei limiti temporali di cui all'art. 2, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 36/2003;

10. la validità della presente autorizzazione è subordinata al mantenimento della garanzia finanziaria a favore del comune di Pradamano per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare di tale garanzia è fissato in 152.705,98 € per l'impianto di trattamento di rifiuti tossici e nocivi e 15.270,60 € per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi prodotti. La garanzia dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;

11. la ditta deve trasmettere alla Provincia tassativamente entro i primi due mesi di ogni anno una scheda riassuntiva di gestione dell'impianto secondo lo schema della modulistica prevista all'art. 6 dell'Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti Speciali e riportata nell'allegato 2 al presente atto;

12. ci si riserva di definire con successivo atto l'importo e le modalità di versamento degli eventuali oneri istruttori dovuti per il rinnovo del titolo autorizzativo, ai sensi Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0265/Pres., una volta acquisito riscontro alla richiesta formulata alla Regione con nota prot. prov. n. 23807/2011;

13. in merito alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, si dispone che al momento della chiusura e dismissione dell'impianto, prima del ripristino ambientale, il titolare dell'impianto dovrà dimostrare che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa di riferimento comunicando le risultanze dell'indagine alla Provincia ed all'ARPA;

14. in caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax a Provincia, Comune di Pradamano, ARPA ed A.S.S. n. 4 Medio Friuli;

15. qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti;

16. rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa;
17. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovesse applicare nuove disposizioni;
Il presente provvedimento viene notificato al legale rappresentante pro-tempore della ditta Autodemolizioni Del Frate S.n.c. di Del Frate Enzo & C.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Copia conforme è trasmessa altresì ai soggetti di seguito indicati:

- Comune di Pradamano,
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale dell'Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna -Servizio Disciplina Gestione Rifiuti;
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli",
- A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Udine,

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1623.2011_010_ALL1_TABELLE

Allegato 1 – Tabella riassuntiva stoccaggi:

CER	DESCRIZIONE	RIFIUTO RITIRATO/PRODOTTO	CAPACITÀ STOCCAGGIO	MODALITÀ STOCCAGGIO
13 02 08*	ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANANGGI E LUBRIFICAZIONI	Rifiuto prodotto	3,2 m^3	ARMADIO CONTAINER - SU 16 FUSTI STOCCATI SU PALLET STANDARD
13 05 02*	FANGHI DI PRODOTTI DI SEPARAZIONE ACQUA/OLIO	Rifiuto prodotto	3,2 m^3	ARMADIO CONTAINER - SU 16 FUSTI STOCCATI SU PALLET STANDARD
15 02 02*	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI. ECC.	Rifiuto prodotto	3,2 m^3	ARMADIO CONTAINER - SU 16 FUSTI STOCCATI SU PALLET STANDARD
16 01 03	PNEUMATICI FUORI USO	Rifiuto prodotto	100 m^3	CASSONE SCARRABILE COPERTO CON CHIUSURA A MOVIMENTO IDRAULICO
16 01 04*	VEICOLI FUORI USO	Rifiuto ritirato	80 veicoli	SU PLATEA IMPERMEABILE; NON ACCATASTATI
16 01 06	VEICOLI FUORI USO, NON CONTENENTI LIQUIDI NÉ ALTRE COMPONENTI PERICOLOSE - TRATTATI	Rifiuto ritirato/prodotto	193 veicoli	SU PLATEA IMPERMEABILE, ACCATASTAMENTO MASSIMO DI 3 VEICOLI
16 01 07*	FILTRI OLIO USATI	Rifiuto prodotto	3,2 m^3	ARMADIO CONTAINER - SU 16 FUSTI STOCCATI SU PALLET STANDARD
16 01 08*	COMPONENTI CONTENENTI MERCURIO	Rifiuto prodotto	25 litri	ARMADIO CONTAINER - SU 16 FUSTI STOCCATI SU PALLET STANDARD
16 01 09*	COMPONENTI CONTENENTI PCB	Rifiuto prodotto	25 litri	ARMADIO CONTAINER - SU 16 FUSTI STOCCATI SU PALLET STANDARD
16 01 11*	PASTIGLIE PER FRENI CONTENENTI AMIANTO	Rifiuto prodotto	25 litri	ARMADIO CONTAINER - SU 16 FUSTI STOCCATI SU PALLET STANDARD

CER	DESCRIZIONE	RIFIUTO RITIRATO/PRODOTTO	CAPACITÀ STOCCAGGIO	MODALITÀ STOCCAGGIO
16 01 13*	LIQUIDI PER FRENI	Rifiuto prodotto	3,2 m^3	ARMADIO CONTAINER - SU 16 FUSTI STOCCATI SU PALLET STANDARD
16 01 14*	LIQUIDI ANTIGELO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Rifiuto prodotto	3,2 m^3	ARMADIO CONTAINER - SU 16 FUSTI STOCCATI SU PALLET STANDARD
16 01 15*	LIQUIDI ANTIGELO DIVERSI DA QUELLI ALLA VOCE 16 01 14	Rifiuto prodotto	50 litri	ARMADIO CONTAINER - SU 16 FUSTI STOCCATI SU PALLET STANDARD
16 01 17	METALLI FERROSI	Rifiuto prodotto	60 m^3	CASSONE SCARRABILE COPERTO CON CHIUSURA A MOVIMENTO IDRAULICO
16 01 18	METALLI NON FERROSI	Rifiuto prodotto	60 m^3	CASSONE SCARRABILE COPERTO CON CHIUSURA A MOVIMENTO IDRAULICO
16 01 19	PLASTICA	Rifiuto prodotto	100 m^3	CASSONE SCARRABILE COPERTO CON CHIUSURA A MOVIMENTO IDRAULICO
16 01 20	VETRO	Rifiuto prodotto	100 m^3	CASSONE SCARRABILE COPERTO CON CHIUSURA A MOVIMENTO IDRAULICO
16 01 22 (MOTORI BONIFICATI)	COMPONENTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	Rifiuto prodotto	110 tonnellate	CASSONE SCARRABILE COPERTO CON CHIUSURA A MOVIMENTO IDRAULICO
16 06 01*	BATTERIE AL PIOMBO	Rifiuto prodotto	1'200 kg	CASSONETTI AMOVIBILI
16 08 01	CATALIZZATORI ESAURITI CONTENETI ORO, ARGENTO, RENIO, RODIO, ECC	Rifiuto prodotto	3,2 m^3	ARMADIO CONTAINER - SU 16 FUSTI STOCCATI SU PALLET STANDARD

Allegato 2 – Modulistica prevista all'art. 6 dell'Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti Speciali

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE | **Foglio n. 1**

SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI
(da redigere a cura del titolare dell'impianto)

Anno di competenza (*):

- ☐ Primo semestre: dal 1/1 al 30/6 *(consegnare dal 15.07 al 30.07)*
- ☐ Secondo semestre: dal 1/7 al 31/12 *(consegnare dal 15.01 al 31.01 dell'anno successivo)*

Ditta:

Indirizzo:

Titolare che chiede l'autorizzazione: Tel.

Ubicazione dell'impianto:

Tipo di impianto:

- ☐ Discarica per rifiuti inerti
- ☐ Discarica per rifiuti non pericolosi
- ☐ Impianto di preselezione e/o selezione
- ☐ Impianto di compostaggio
- ☐ Impianto di digestione anaerobica
- ☐ Impianto di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR)
- ☐ Impianto di trattamento termico
- ☐ Altri impianti di trattamento, stoccaggio e messa in riserva o condizionamento volumetrico dei rifiuti speciali non pericolosi

Codici rifiuti autorizzati:

Potenzialità dell'impianto autorizzata *(indicare anche se annauale, settimanale o altro)* **:** ton

Volume complessivo della discarica autorizzato: mc

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI

Tipologia di rifiuto in ingresso		Quantità	Ricevuto da				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

DESTINAZIONE RIFIUTO

Tipologia di rifiuto in uscita		Quantità	Destinato a				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

MATERIALE AVVIATO AL RECUPERO

Tipologia di materiale recuperato	Quantità	Destinato a				note
	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

Sono state organizzate azioni di formazione quali ad esempio: corsi, pubblicazioni, visite formative per amministratori, cittadini, studenti o altro?

- ☐ No
- ☐ Si: quali e perché?

Esistono o si sono costituiti (anche informalmente) comitati o gruppi di opinione contro l'impianto?

- ☐ No
- ☐ Si: quali e perché?

(*) Le schede complete, inviate oltre le date indicate, saranno considerate nulle. Le schede dovranno essere codificate nel seguente modo: **denominazione ditta_1_anno** se si riferiscono al primo semestre (dal 15/7 al 31/7) oppure **denominazione ditta_2_anno** se si riferiscono al secondo semestre (dal 15/01 al 31/01)

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	Foglio n. 2
SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI (da redigere a cura del titolare dell'impianto)	

Sono state eseguite analisi merceologiche rifiuti in ingresso impianto?

☐ No

☐ Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione.

1)

2)

……

Sono state eseguite analisi merceologiche scarti/rifiuti in uscita impianto?

☐ No

☐ Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione.

1)

2)

……

Si sono verificati fermi di impianto o sospensioni del servizio?

☐ No

☐ Si: perché?.

Analisi dell'ambiente

Si sono verificati problemi di viabilità?

☐ No

☐ Si: perché?.

Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) con la popolazione?

☐ No

☐ Si: perché?.

Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) di odori, rumori o qualità dell'aria?

☐ No

☐ Si: quali e perché?.

Ci sono state visite di controllo?

☐ No

☐ Si: quali e perché?

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	Foglio n. 3

SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI (da redigere a cura del titolare dell'impianto)

Sono stati effettuati interventi di straordinaria manutenzione?

☐ No

☐ Si: quali e perché?

Si sono verificati altri problemi (anche di piccola rilevanza) di carattere ambientale?

☐ No

☐ Si: quali e perché?

NOTE :

ALLEGATI:

Tabelle analitiche:

Pozzi n. (*esempio di seguito riportato*)

Emissione n.

Punto controllo fonometrico n

Punto prelievo in corso d'acqua n.

Altro:

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1624.2011_010

Provincia di Udine
Determinazione dirigenziale n. 1624 del 28 febbraio 2011. Art. 208 DLgs. 152/2006, DLgs. 209/2003 e s.m.i.. Impresa individuale "Del Medico Giacomo" (C.F. DLMGCM27P30L050S) - Centro di raccolta veicoli fuori uso e stoccaggio di rifiuti costituiti da rottami metallici, ferrosi e non ferrosi, sito in comune di Magnano in Riviera (UD), via SS Pontebbana n. 46 - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte IV con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTO il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006";
VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i. di "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso";
VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 75/439/ Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli oli usati", nelle parti in vigore ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs. 152/2006;
VISTO il Decreto Ministeriale 16 maggio 1996 n. 392 e s.m.i., "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati";
VISTA La Legge Regionale 07 settembre 1987 n. 30 e s.m.i., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione";
VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 2008 n°16 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8 ottobre 1991 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0265/Pres. di approvazione del Regolamento sui criteri per l'individuazione degli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati dai pubblici uffici relativi ai veicoli fuori uso in attuazione del D.Lgs. 209/2003;
VISTO il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20-11-2006;
RICHIAMATI di seguito i principali atti autorizzativi relativi all'impianto in oggetto emessi da questa Amministrazione:
- Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n. 11158/96 del 15-4-1996 con il quale viene approvato il progetto, autorizzata la realizzazione e la gestione per un periodo di 5 anni di un centro di raccolta e demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili, loro parti ed ulteriori rottami ferrosi e non, da ubicarsi in Comune di Magnano in Riviera, in località individuabile sui mappali n. 653 e 107 del foglio 8 per una capacità massima stoccabile di 200 veicoli a motore e 180 ton di rottami ferrosi e non ferrosi;
- Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n. 20661/96 del 8-7- 1996 con il quale viene approvata e autorizzata la variante per la realizzazione di un centro di raccolta e demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili, loro parti ed ulteriori rottami ferrosi e non, autorizzato con decreto n. 11158/96 del 15 aprile 1996, sito in Comune di Magnano in Riviera;

- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 136/98 del 20-4-1998 con la quale la potenzialità di veicoli stoccabili nel centro per la raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili, viene elevata a 300 unità, consentendo la sovrapposizione di non più di 2 veicoli;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 143/2001 del 13-2-2001 con la quale l'autorizzazione alla gestione dell'impianto in oggetto viene rinnovata fino al 2 marzo 2006;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 1543/2006 del 1 marzo 2006 con la quale la Ditta Del Medico Giacomo viene autorizzata alla prosecuzione dell'attività di cui all'autorizzazione n. 143/2001 del 13 febbraio 2001 fino al 30 giugno 2006, nelle more della conclusione dei procedimenti istruttori;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 199 del 26-6-2006 con cui è stato approvato il progetto di adeguamento presentato dalla Ditta Del Medico Giacomo ai sensi del D.Lgs. 209/2003, con le prescrizioni puntualmente formulate nell'atto stesso;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente n. 4722 del 29-6-2006 con cui si rinnova fino al 2-3-2011 l'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta veicoli fuori uso e stoccaggio di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi della ditta Del Medico Giacomo sito a Magnano in Riviera, via s.s. Pontebbana n. 46, fg. 8 mappali 653 e 107 parte;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente n. 6433 del 18-9-2009 con cui è stata autorizzata l'installazione di una tettoia e di un box in carpenteria metallica e la messa in riserva dei seguenti rifiuti prodotti:
    - soluzione lavavetri (CER 16.10.02) stoccata in fusto da 200 litri sul grigliato all'interno della vasca nell'area individuata negli elaborati grafici con la sigla AF6,
    - olio per circuiti idraulici (CER 13.01.13) stoccato in fusto da 60 litri sul grigliato all'interno della vasca nell'area individuata negli elaborati grafici con la sigla AF6,
    - cavi di rame gommati (CER 16.01.22) stoccati in contenitore della capacità di 1 metro cubo sotto la tettoia in progetto;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente n. 10426 del 29-12-2010 con cui si approva con prescrizioni la riorganizzazione interna all'impianto di autodemolizione di Giacomo Del Medico secondo quanto rappresentato nell'elaborato grafico TAV. 7/3 pervenuto in data 20-9-2010 (prot. prov. 11282/10) concernete le seguenti modifiche:
    - spostamento area dei veicoli che hanno completato il trattamento;
    - nuova area dedicata allo stoccaggio parti di ricambio (motori) presso l'area di messa in sicurezza dei veicoli;
    - nuovo spazio per il deposito dei pezzi di ricambio ricavato sotto la tettoia sul lato ovest dell'impianto;
    - delimitazione di due aree "a disposizione" per eventuali necessità di movimentazione e spostamento provvisorio di materiali;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 5077 di data 28-6-2010 con cui, ai sensi dell'art. 210, co. 4, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 6, co. 4 del D.Lgs. 209/2003, si diffida la Ditta per l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative e delle disposizioni normative rilevate nel corso dell'attività di controllo svolta;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 328 del 17-1-2011 con cui, stante la conformazione del centro di raccolta veicoli fuori uso alla normativa ed alle disposizioni autorizzative vigenti, si archivia il procedimento di diffida e si dispone che:
"Art. 2) la Ditta provveda, entro 60 giorni ad effettuare le operazioni di trattamento dei veicoli presenti in impianto da oltre tre anni e che le componenti, debitamente smontante, destinate a reimpiego siano gestite in conformità al D.Lgs. 209/03 e s.m.i. ed alle autorizzazioni vigenti;
Art. 3) i rifiuti stoccati in impianto destinati a smaltimento da oltre un anno o destinati a recupero da oltre tre anni siano avviati alle successive operazioni di cui all'allegato B o C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presso impianto autorizzati nel rispetto della normativa vigente entro 60 giorni dalla notifica del presente atto";
VISTA la nota pervenuta in data 24-2-2010 (prot. prov. 25040/10) con cui la ditta chiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;
VISTA la nota prot. 151252 del 29-12-2010 con cui la Provincia comunica l'avvio del procedimento per la valutazione dell'istanza, trasmette a Comune e Azienda Sanitaria la documentazione pervenuta per eventuali osservazioni;
VISTA la nota pervenuta in data 19-1-2011 (prot. prov. 6903/11) con cui la ditta trasmette una aggiornata visura camerale comprensiva di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 575 del 31-5-e smi;
VISTA la nota pervenuta in data 11-2-2011 (prot. prov. 19503/11) con cui l'ASS n. 4 esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione;
RITENUTO di procedere con un sopralluogo in impianto, effettuato dal personale dell'U.O. Controlli della Provincia in data 23-2-2011 e richiamati gli esiti così come emergono dalla relazione di controllo

RTC 14/2011: “Per quanto concerne gli adempimenti previsti dagli artt. 2 e 3 di cui alla determinazione dirigenziale n°328/2011 del 17/01/2011 (archiviazione di un provvedimento di diffida) gli stessi erano in fase di completamento. La piena ottemperanza a quanto prescritto potrà essere verificata, decorsi i termini imposti, in una successiva sede di controllo”.
Risulta inoltre che “i veicoli fuori uso posti nell’area adibita allo stoccaggio dei veicoli sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza non risultavano privati dell’olio presente negli ammortizzatori. La ditta garantiva l’effettuazione completa delle operazioni di sicurezza, specificando di effettuare in una seconda fase la rimozione dell’olio dagli ammortizzatori, previa verifica sul loro possibile reimpiego”.
Con riferimento agli aspetti relativi all’istruttoria amministrativa per il rinnovo dell’autorizzazione la relazione evidenzia altresì che “dovranno essere approfonditi gli aspetti relativi alla corretta attribuzione del codice CER ai rifiuti prodotti dalle operazioni svolte in impianto, con specifico riferimento ai metalli dei capitoli 12 e 17. Non risultano altresì prodotti i rifiuti di cui al CER 060106*”
PRESO ATTO delle risultanze del controllo e conseguentemente di tenerne conto nell’ambito dell’istruttoria di rinnovo in corso;
RICHIAMATO il punto 5 - “Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso”, paragrafo 5.1 di cui all’Allegato I al D.Lgs. 152/2006, che contiene modalità e prescrizioni relative alle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, disponendo in particolare che debba essere effettuata la “rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalita’ e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate”;
RITENUTO pertanto che, qualora destinati al reimpiego, gli ammortizzatori presenti sui veicoli possano essere rimossi in fase successiva a quella di messa in sicurezza;
DATO ATTO che dall’attività di controllo svolta non sono emersi elementi ostativi alla prosecuzione dell’attività;
CONSIDERATI gli elementi istruttori relativi all’impianto in oggetto, così come emergono dalla documentazione agli atti e schematicamente così riassunti:
- l’impianto ha una potenzialità massima di trattamento corrispondente a 4 veicoli al giorno corrispondente a circa 3.8 tonnellate;
- l’impianto dispone di due aree pavimentate per la messa in riserva di veicoli fuori uso in ingresso (CER 16.01.04*) per un numero massimo di 12 veicoli non sovrapponibili (aree conferimento AI 9 e AI 10 in TAV 7/3 prot. prov. 112825/10);
- l’impianto dispone di 8 aree pavimentate per la messa in riserva dei veicoli fuori uso messi in sicurezza (CER 16.01.06) per un numero massimo di 267 veicoli con accatastamento massimo di 2 veicoli (aree AI 2, AI 3, AI 4, AI 5, AI 6, AI 7, AI 8, AF 4 in TAV 7/3 prot. prov. 112825/10);
- l’impianto dispone di un area pavimentata per la messa in riserva dei veicoli che hanno completato il trattamento (CER 16.01.06) per un numero massimo di 12 veicoli con accatastamento massimo di 2 veicoli (area AI 131 in TAV 7/3 prot. prov. 112825/10);
- l’impianto è dotato di un area coperta pavimentata e di idonee attrezzature per le operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli (area AF 7 in TAV 7/3 prot. prov. 112825/10);
- le parti di ricambio destinate alla vendita vengono stoccate al coperto (aree AI 11, AF 1, AF 2, AF 3, AF 8, AF 9, AF 11, AF 15 e AF 16 in TAV 7/3 prot. prov. 112825/10);
- i rifiuti pericolosi prodotti, raggruppati per categorie omogenee e identificati da idonea segnaletica, vengono stoccati in area coperta con il necessario bacino di contenimento previsto per i rifiuti liquidi (aree AF 6 e AF 10 in TAV 7/3 prot. prov. 112825/10);
- i rifiuti non pericolosi prodotti, raggruppati per categorie omogenee e identificati da idonea segnaletica, vengono stoccati in specifici settori dedicati (aree AI 12, AI 14, AI 15, AI 16 in TAV 7/3 prot. prov. 112825/10));
- l’impianto ha dedicato due container per lo stoccaggio di rottami metallici conferiti da terzi (area AI 13 in TAV 7/3 prot. prov. 112825/10);
- l’impianto è dotato di sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue autorizzato dalla Provincia allo scarico al suolo;

VALUTATA la conformità dell’impianto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 209/2003, in particolare ai requisiti di cui all’Allegato 1, punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8, che individua distintamente i settori di lavorazione e stoccaggio in cui l’impianto è organizzato;
RICHIAMATO il D.Lgs. 205/2010, correttivo del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che ha introdotto, all’art. 183, comma 1, lettera “q” del D.Lgs. 152/2006 la definizione di “Preparazione per il riutilizzo” quali “operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”;
RITENUTO pertanto che le operazioni di disassemblaggio e separazione dei componenti destinati alla

vendita, classificate nei provvedimenti autorizzativi quali operazioni di recupero R3 - R4 e R5 , siano più propriamente ridefinibili come operazioni di "preparazione per il riutilizzo" secondo la definizione di cui all'art. 183 comma 1 lettera q) del D.Lgs 152/06;
RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 205/2010, che ha modificato gli allegati alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, in particolare l'Allegato C, andando tra l'altro a dettagliare nell'annotazione (7) la definizione dell'operazione identificata come R12 - "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11" come di seguito riprodotto: "(7) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11";
RITENUTO pertanto che le operazioni di "trattamento", di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 209/2003, eseguite ai fini del recupero o smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti, effettuate presso l'impianto in oggetto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. siano correttamente identificabili come R12, utilizzando l'identificazione di R13 esclusivamente per lo stoccaggio dei rifiuti da sottoporre a una delle operazioni di recupero indicate da R1 a R12;
PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 3384 del 29-4-2010 la Provincia autorizza per quattro anni la ditta allo scarico al suolo delle acque reflue depurate provenienti dal dilavamento meteorico dei piazzali;
PRESO ATTO che la ditta con nota pervenuta in data 8-8-2006 (prot. prov. 66251/06) la ditta ha prodotto copia della prescritta fidejussione a favore del Comune di Magnano in Riviera;
VERIFICATO che la ditta Giacomo Del Medico è regolarmente iscritta alla CCIAA di Udine, non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna procedura concorsuale o dichiarazione di procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia, né è stata sottoposta a provvedimenti e/o procedure di cui alla L. n. 575/1965, come risulta dalla visura camerale ordinaria prot. n. CEW/376/2011/CUD0288 del 14-1-2011;
PRESO ATTO che il Comune di Magnano in Riviera non ha ad oggi formulato osservazioni in merito all'istanza in oggetto, ma ritenuto che eventualmente esse potranno essere acquisite anche successivamente, riservandosi di aggiornare il presente atto ove lo si ritenesse opportuno;
RITENUTO di rinnovare, ai sensi dell'art. 208, co 12 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in essere;
VISTA la richiesta formulata alla Regione - Servizio Disciplina rifiuti con nota prot. prov. n. 23807 del 22/02/2011 al fine di chiarire l'applicazione del Regolamento Regionale n. 265/Pres/2005, in applicazione all'art. 14 del D.Lgs. 209/2003, per l'individuazione degli oneri istruttori nel caso dei procedimenti di rinnovo delle autorizzazioni, di varianti gestionali dell'impianto e delle volture dei titoli autorizzativi;
RITENUTO di attendere i chiarimenti richiesti alla Regione, prima di procedere alla riscossione degli oneri istruttori per il rinnovo del titolo autorizzativo, ai sensi Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0265/Pres., riservandosi di procedere alla quantificazione e modalità di versamento con successivo atto;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'impresa individuale Del Medico Giacomo (C.F. DLMGCM27P30L050S) con sede legale a Magnano in Riviera, via s.s. Pontebbana n. 46, all'esercizio del centro di raccolta veicoli fuori uso e stoccaggio di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi sito al medesimo nell'area catastalmente identificata al foglio 8 mappali 653 e 107 parte, fino al 1 marzo 2021;
2. le operazioni autorizzate sono le seguenti:
- messa in riserva dei veicoli fuori uso [R13], con operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura [R12] e separazione dei componenti destinati al reimpiego [preparazione per il riutilizzo];
- messa in riserva [R13] dei rifiuti prodotti recuperabili e deposito preliminare [D15] dei rifiuti non recuperabili prodotti dalle operazioni di messa in sicurezza e trattamento dei veicoli fuori uso;
- messa in riserva [R13] di rottami metallici conferiti da terzi;

3. l'impianto ha una potenzialità massima di trattamento corrispondente a 4 veicoli al giorno corrispondente a circa 3.8 tonnellate;
4. i codici CER dei rifiuti che la ditta è autorizzata a ricevere in impianto, e i codici CER dei rifiuti prodotti

derivanti dall'attività del centro di raccolta dei veicoli fuori uso sono quelli indicati nell'allegato 1 al presente atto, con le capacità e le modalità di stoccaggio ivi indicate. In caso di produzione di eventuali altri rifiuti inerenti all'attività dell'impianto non ricompresi in elenco, dovrà essere data apposita comunicazione alla Provincia al fine di provvedere agli opportuni aggiornamenti;
5. in relazione alle attività di gestione poste in essere, di stabilire che l'impianto è organizzato secondo le seguenti aree:
I. l'impianto dispone di due aree pavimentate per la messa in riserva di veicoli fuori uso in ingresso (CER 16.01.04*) per un numero massimo di 12 veicoli non sovrapponibili (aree conferimento AI 9 e AI 10 in TAV 7/3 prot. prov. 112825/10);
II. l'impianto dispone di 8 aree pavimentate per la messa in riserva dei veicoli fuori uso messi in sicurezza (CER 16.01.06) per un numero massimo di 267 veicoli con accatastamento massimo di 2veicoli (aree AI 2, AI 3, AI 4, AI 5, AI 6, AI 7, AI 8, AF 4 in TAV 7/3 prot. prov. 112825/10);
III. l'impianto dispone di un area pavimentata per la messa in riserva dei veicoli che hanno completato il trattamento (CER 16.01.06) per un numero massimo di 12 veicoli con accatastamento massimo di 2 veicoli (area AI 131 in TAV 7/3 prot. prov. 112825/10);
IV. l'impianto è dotato di un area coperta pavimentata e di idonee attrezzature per le operazioni di messa in sicurezza e d dei veicoli (area AF 7 in TAV 7/3 prot. prov. 112825/10);
V. le parti di ricambio destinate alla vendita vengono stoccate al coperto (aree AI 11, AF 1, AF 2, AF 3, AF 8, AF 9, AF 11, AF 15 e AF 16 in TAV 7/3 prot. prov. 112825/10);
VI. i rifiuti pericolosi prodotti, raggruppati per categorie omogenee e identificati da idonea segnaletica, vengono stoccati in area coperta con il necessario bacino di contenimento previsto per i rifiuti liquidi (aree AF 6 e AF 10 in TAV 7/3 prot. prov. 112825/10);
VII. i rifiuti non pericolosi prodotti, raggruppati per categorie omogenee e identificati da idonea segnaletica, vengono stoccati in specifici settori dedicati (aree AI 12, AI 14, AI 15, AI 16 in TAV 7/3 prot. prov. 112825/10);
VIII. l'impianto ha dedicato due container per lo stoccaggio di rottami metallici conferiti da terzi (area AI 13 in TAV 7/3 prot. prov. 112825/10);
IX. l'impianto è dotato di sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue autorizzato dalla Provincia allo scarico al suolo;
6. di prescrivere l'adozione di tutte le precauzioni imposte dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e quelle descritte nel piano di adeguamento dell' impianto ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 199 del 26-6-2006 con le prescrizioni ivi indicate;
7. le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 209/2003 devono essere svolte in conformità ai principi generali previsti dall'art. 178 del D.Lgs. 152/2006, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonché nel rispetto degli obblighi stabiliti all'art. 6 c. 2 lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
8. i veicoli stoccati in attesa di essere conferiti ad altro impianto dovranno aver completato le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio che consistono:
- nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
- nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
- nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- nella rimozione dei componenti in vetro;

9. di fissare le seguenti prescrizioni generali relative alle modalità di stoccaggio dei rifiuti prodotti:
- la ditta deve adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare ristagni d'acqua e la conseguente colonizzazione delle zanzare. In particolare si prescrive che i pneumatici ed i rifiuti che per la loro forma possono causare ristagni d'acqua, vengano stoccati su cassoni scarrabili dotati di idonea copertura impermeabile;
- al fine di consentire in qualsiasi momento l'individuazione dei rifiuti, le singole aree di stoccaggio devono essere identificate in modo univoco con apposita segnaletica orizzontale e cartellonistica, nella quale siano indicate la denominazione della zona ed i rifiuti in stoccaggio (CER);
- i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
- i serbatoi utilizzati devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello;

• lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi deve avvenire all'interno di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure nel caso che nello stesso bacino vi siano più serbatoi, pari ad almeno un terzo (1/3) del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
• lo stoccaggio degli oli usati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e del D.M. n. 392/1996 e s.m.i.;
• fermo restando il rispetto del progetto approvato dagli atti autorizzativi citati in premessa, si prescrive che lo stoccaggio dei rifiuti destinati a smaltimento non potrà superare l'anno e quello dei rifiuti destinati a recupero non potrà essere superiore a 3 anni, nel rispetto dei limiti temporali di cui all'art. 2, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 36/2003;
10. di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al mantenimento della garanzia finanziaria a favore del comune di Magnano in Riviera per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare di tale garanzia è fissato in 152.705,98 € per l'impianto di trattamento di rifiuti tossici e nocivi e 15.270,60 € per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi prodotti. La garanzia dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
11. la ditta deve trasmettere alla Provincia tassativamente entro i primi due mesi di ogni anno una scheda riassuntiva di gestione dell'impianto secondo lo schema della modulistica prevista all'art. 6 dell'Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti Speciali e riportata nell'allegato 2 al presente atto;
12. di definire con eventuale successivo atto l'importo e le modalità di versamento degli eventuali oneri istruttori dovuti per il rinnovo del titolo autorizzativo, ai sensi Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0265/Pres., una volta acquisito riscontro alla richiesta formulata alla Regione con nota prot. prov. n. 23807/2011;
13. in merito alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, si dispone che al momento della chiusura e dismissione dell'impianto, prima del ripristino ambientale, il titolare dell'impianto dovrà dimostrare che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa di riferimento comunicando le risultanze dell'indagine alla Provincia ed all'ARPA;
14. in caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax a Provincia, Comune di Magnano in Riviera, ARPA ed A.S.S. n. 4 Medio Friuli;
15. qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti;
16. rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa;
17. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovesse applicare nuove disposizioni;
18. di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante pro-tempore della ditta Giacomo Del Medico (C.F. DLMGCM27P30L050S) con sede legale a Magnano in Riviera, via s.s. Pontebbana n. 46.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Copia conforme è trasmessa altresì ai soggetti di seguito indicati:
• Comune di Magnano in Riviera;
• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
• A.S.S. n. 5 "Medio Friuli";
• A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Udine.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1624.2011_010_ALL1_TABELLE

Allegato 1 – Tabella riassuntiva stoccaggi

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	RIFIUTO RITIRATO /PRODOTTO	MODALITÀ STOCCAGGIO	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
16	**RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**			
16 01	**Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**			
16 01 04*	Veicoli fuori uso	rifiuto ritirato	Stoccaggio su piazzali impermeabilizzati - veicoli non sovrapponibili	12 veicoli
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	rifiuto prodotto	Stoccaggio su piazzali impermeabilizzati con sovrapposizione massima di 2 veicoli	279 veicoli
12	**RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**			
12 01	**Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**			
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	rifiuto ritirato	Big Bag	1 mc
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	rifiuto ritirato	Big Bag	1 mc
02	**RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**		2 container da 22,44 mc/cadauno (solo una tipologia alla volta per container) per lo stoccaggio dei rifiuti ferrosi e non ferrosi da terzi	44,88 mc
02 01	**Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca**			
02 01 10	Rifiuti metallici	rifiuto ritirato		
16	**RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**			
16 01	**Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**			
16 01 17	Metalli ferrosi	rifiuto ritirato		
16 01 18	Metalli non ferrosi	rifiuto ritirato		

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	RIFIUTO RITIRATO /PRODOTTO	MODALITÀ STOCCAGGIO	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
17	**RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**			
17 04	**Metalli (incluse le loro leghe)**			
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	rifiuto ritirato		
17 04 02	Alluminio	rifiuto ritirato		
17 04 03	Piombo	rifiuto ritirato		
17 04 04	Zinco	rifiuto ritirato		
17 04 05	Ferro e acciaio	rifiuto ritirato		
17 04 06	Stagno	rifiuto ritirato		
17 04 07	Metalli misti	rifiuto ritirato		
19	**RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**			
19 10	**Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo**			
19 10 01	Rifiuto di ferro e acciaio	rifiuto ritirato		
19 10 02	Rifiuto di metalli non ferrosi	rifiuto ritirato		
06	**RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI**			
06 01	**Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi**			
06 01 06*	altri acidi	rifiuto prodotto	Contenitore posto entro bacino di contenimento da 3,8mc	20 litri
13	**OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)**			
13 01	**Scarti di oli per circuiti idraulici**			
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici	rifiuto prodotto	Contenitore posto entro bacino di contenimento da 3,8mc	60 litri
13 02	**Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti**			

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	RIFIUTO RITIRATO /PRODOTTO	MODALITÀ STOCCAGGIO	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	rifiuto prodotto	Serbatoio posto entro bacino di contenimento da 3,8mc	290 litri
13 07	**Rifiuti di carburanti liquidi**			
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	rifiuto prodotto	Serbatoio posto entro bacino di contenimento da 3,8mc	100 litri
13 08	**Rifiuti di oli non specificati altrimenti**			
13 08 02*	Altre emulsioni	rifiuto prodotto	Pozzetto di raccolta di eventuali spanti	0,125 mc
15	**RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**			
1502	**Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**			
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	rifiuto prodotto	Contenitore posto entro bacino di contenimento da 3,8mc	67 litri
16	**RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**			
16 01	**Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**			
16 01 03	Pneumatici fuori uso	rifiuto prodotto	Stoccaggio al coperto su pavimentazione in cls (superficie 8,38 mq). Altezza massima prevista 2,5 m	20,95 mc
16 01 07*	Filtri dell'olio	rifiuto prodotto	Serbatoio posto entro bacino di contenimento da 3,8mc	200 litri
16 01 08*	Componenti contenenti mercurio	rifiuto prodotto	Big Bag	1 mc
16 01 09*	Componenti contenenti PCB	rifiuto prodotto	Big Bag	1 mc
16 01 10*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	rifiuto prodotto	Big Bag	1 mc
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto	rifiuto prodotto	Big Bag	1 mc
16 01 12	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	rifiuto prodotto	Big Bag	1 mc

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	RIFIUTO RITIRATO /PRODOTTO	MODALITÀ STOCCAGGIO	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
16 01 13*	Liquidi per freni	rifiuto prodotto	Serbatoio posto entro bacino di contenimento da 3,8mc	200 litri
16 01 14*	Liq uidi antigelo contenenti sostanze pericolose	rifiuto prodotto	Serbatoio posto entro bacino di contenimento da 3,8mc	290 litri
16 01 17	Metalli ferrosi	rifiuto prodotto	2 container da 22,44 mc e 10 fusti da 0,20 mc/cad	46,88 mc
16 01 18	Metalli non ferrosi	rifiuto prodotto	5 cassoni in ferro. Container da 22,44 mc	25,80 mc
16 01 19	Plastica	rifiuto prodotto	Container	22,44 mc
16 01 20	Vetro	rifiuto prodotto	Container	22,44 mc
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	rifiuto prodotto	Container	22,44 mc
16 01 22	Cavi di rame gommati	rifiuto prodotto	Cassone	1 mc
16 03	**Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati**			
16 03 06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	rifiuto prodotto	Serbatoio posto entro bacino di contenimento da 3,8mc	290 litri
16 06	**Batterie ed accumulatori**			
16 06 01*	Batterie al piombo	rifiuto prodotto	Contenitore posto entro bacino di contenimento da 3,8mc	0,50 mc
16 08	**Catalizzatori esauriti**			
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	rifiuto prodotto	Big Bag	1 mc
16 08 02*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	rifiuto prodotto	Big Bag	1 mc
16 08 03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non specificati altrimenti	rifiuto prodotto	Big Bag	1 mc
16 10	**Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito**			
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 – soluzione lavavetri	rifiuto prodotto	Contenitore posto entro bacino di contenimento da 3,8 mc	200 litri

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1625.2011_010

Provincia di Udine
Determinazione dirigenziale n. 1625 del 28 febbraio 2011. Art. 208 DLgs. 152/2006, DLgs. 209/2003 e s.m.i. Impresa individuale “Pasqualatto Francesco” (CF PSQFNC36B20L483B) - Centro di raccolta veicoli fuori uso e stoccaggio rifiuti non pericolosi costituiti da rottami metallici, sito in comune di Udine, via della Valle n. 55 - Autorizzazione all’esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento alla Parte IV con particolare riferimento alla Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006”;
VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i. di “Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso”;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli oli usati”, nelle parti in vigore ai sensi dell’art. 264 del D.Lgs. 152/2006;
VISTO il decreto ministeriale 16 maggio 1996 n. 392 e s.m.i., “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati”;
VISTA la legge regionale 07 settembre 1987 n. 30 e s.m.i., recante “Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. “Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione”;
VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 2008 n°16 recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]”, in particolare l’art. 5 che recita “nelle more dell’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1”;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8 ottobre 1991 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0265/Pres. di approvazione del Regolamento sui criteri per l’individuazione degli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati dai pubblici uffici relativi ai veicoli fuori uso in attuazione del D.Lgs. 209/2003;
VISTO il “Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi” approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20-11-2006;
RICHIAMATI di seguito i principali atti autorizzativi relativi all’impianto in oggetto emessi da questa Amministrazione:
- Decreto del Presidente della Giunta della Provincia di Udine n. 46971/91 del 20 -12-1991 con il quale la Ditta Pasqualatto Francesco viene autorizzata, per un periodo di cinque anni dalla data del decreto stesso, alla realizzazione e alla gestione in Comune di Udine al foglio n. 19/A mappali 19-22-23-2141, di un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti per una capacità massima stoccabile di 150 tonnellate di rifiuti;
- Decreto dell’Assessore all’Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n. 21309/96 del 3-12-1996 con il quale l’autorizzazione n. 46971/91 del 20 dicembre 1991 veniva fino al 19-12-2001;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 577/98 del 2-11-1998 con cui, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 22/97, si definiscono i codici CER dei rifiuti che possono essere conferiti all’impianto e si stabilisce la scadenza dell’autorizzazione nel 2-3-2001;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 210/01 del 23-2-2001 con la quale viene rinnovata l’autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta, demolizio-

ne, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti fino al 2-3-2006;
• Deliberazione di Giunta Provinciale n. 198 del 26-6-2006 con cui viene approvato il progetto definitivo per l'adeguamento al D.Lgs 209/03 dell'impianto di autorottamazione della ditta Pasqualatto Francesco con sede legale in via della Valle, 55 a Udine;
• Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Ambientali della Provincia n. 4723 del 29-6-2006 con cui si autorizza l'esercizio dell'impianto fino al 2-3-2011;
• Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Ambientali della Provincia n. 2653 del 6-5-2008 con cui si autorizza la realizzazione del progetto di variante prot. prov. 89484/07 relativo a:
- spostamento dei portoni scorrevoli e sostituzione con portoni basculanti;
- aumento delle altezze delle tamponature in lamiera grecata pre-verniciata;
- modifica dimensionale e spostamento delle tettoie indicate tipo "0", "1", "2" e "3";
- modifica dimensionale della fossa per il il trattamento dei mezzi pesanti;
- aumento di 86 mq della superficie asfaltata a scapito di pari superficie prevista inghiaiata;
- spostamento ed aumento dimensionale del vano adibito a spogliatoio e servizi igienici;
- modifica dei percorsi di rete fognaria e posizionamento di due vasche di sedimentazione a tenuta in cemento;

VISTA la nota pervenuta in data 3-9-2010 (prot. prov. 106671/10) con cui la ditta chiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio allegando la seguente documentazione:
• dichiarazione sostitutiva di certificazione,
• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di accettazione dell'incarico di responsabile della gestione dell'impianto,
• dichiarazione del legale rappresentante che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato,
• riepilogo delle operazioni autorizzate,
• codici CER dei rifiuti prodotti e destinazione;

VISTA la nota prot. prov. n. 263 del 3-1-2011 con cui la Provincia comunica l'avvio del procedimento per la valutazione dell'istanza, trasmette a Comune e Azienda Sanitaria la documentazione pervenuta per eventuali osservazioni;

CONSIDERATI gli elementi istruttori relativi all'impianto in oggetto, così come emergono dalla documentazione agli atti e schematicamente così riassunti:
• l'impianto ha una potenzialità massima di trattamento di 7 autovetture e 2 autocarri al giorno corrispondente a circa 20.3 tonnellate/die;
• l'impianto dispone di un area pavimentate per la messa in riserva di veicoli fuori uso in ingresso (CER 16.01.04*) per un numero massimo di 9 veicoli non sovrapponibili (settore di conferimento "A" in TAV 02/V prot. prov. 894841/07);
• l'impianto dispone di un area pavimentata per la messa in riserva dei veicoli fuori uso messi in sicurezza e trattati in attesa di pressaura (CER 16.01.06) per un numero massimo di 200 veicoli con accatastamento ammesso solo per le autovetture nel numero massimo di 3 (settori di deposito veicoli trattati "G" in TAV 02/V prot. prov. 894841/07);
• l'impianto è dotato di un area coperta pavimentata e di idonee attrezzature per le operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli (settore di trattamento "B" in TAV 02/V prot. prov. 894841/07);
• le parti di ricambio destinate alla vendita vengono depositate in aree specifiche dove sono predisposte idonee coperture (settori di deposito parti di ricambio "C" in TAV 02/V prot. prov. 894841/07);
• i rifiuti pericolosi prodotti, raggruppati per categorie omogenee e identificati da idonea segnaletica, vengono stoccati in area coperta con il necessario bacino di contenimento previsto per i rifiuti liquidi (settori di stoccaggio rifiuti pericolosi "E" in TAV 02/V prot. prov. 894841/07);
• i rifiuti non pericolosi prodotti, raggruppati per categorie omogenee e identificati da idonea segnaletica, vengono stoccati in specifici settori dedicati (settori di stoccaggio rifiuti recuperabili "F" in TAV 02/V prot. prov. 894841/07);
• l'impianto ha dedicato alcuni cassoni per lo stoccaggio di rottami metallici conferiti da terzi (settori di stoccaggio rifiuti recuperabili "F" in TAV 02/V prot. prov. 894841/07);
• l'impianto è dotato di sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue autorizzato allo scarico in fognatura;

VALUTATA la conformità dell'impianto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 209/2003, in particolare ai requisiti di cui all'Allegato 1, punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8, che individua distintamente i settori di lavorazione e stoccaggio in cui l'impianto è organizzato;

RICHIAMATO l'art. 231 - Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 - del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che al comma 13 dispone: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione di tale

decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209";
RICHIAMATO il D.Lgs. 205/2010, correttivo del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che ha introdotto, all'art. 183, comma 1, lettera "q" del D.Lgs. 152/2006 la definizione di "Preparazione per il riutilizzo" quali "operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento";
RITENUTO pertanto che le operazioni di disassemblaggio e separazione dei componenti destinati alla vendita, classificate nei provvedimenti autorizzativi quali operazioni di recupero R3 - R4 e R5 , siano più propriamente ridefinibili come operazioni di "preparazione per il riutilizzo" secondo la definizione di cui all'art. 183 comma 1 lettera q) del D.Lgs 152/06;
RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 205/2010, che ha modificato gli allegati alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, in particolare l'Allegato C, andando tra l'altro a dettagliare nell'annotazione (7) la definizione dell'operazione identificata come R12 - "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11" come di seguito riprodotto: "(7) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11";
RITENUTO pertanto che le operazioni di "trattamento", di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 209/2003, eseguite ai fini del recupero o smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti, effettuate presso l'impianto in oggetto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. siano correttamente identificabili come R12, utilizzando l'identificazione di R13 esclusivamente per lo stoccaggio dei rifiuti da sottoporre a una delle operazioni di recupero indicate da R1 a R12;
PRESO ATTO che la ditta con nota pervenuta in data 9-8-2006 (prot. prov. 66239/06) la ditta ha prodotto copia della prescritta fidejussione a favore del Comune di Udine;
PRESO ATTO che il Comune di Udine ha autorizzato per quattro anni lo scarico in rete fognaria delle acque reflue dell'impianto con atto prot. 233/07/AMGA del 12-12-2007;
VERIFICATO che la ditta Pasqualatto Francesco è regolarmente iscritta alla CCIAA di Udine, non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna procedura concorsuale o dichiarazione di procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia, né è stata sottoposta a provvedimenti e/o procedure di cui alla L. n. 575/1965, come risulta dalla visura camerale ordinaria prot. n. CEW/8052/2010/CUD0305 del 3-9-2010;
PRESO ATTO che il Comune di Udine ed Azienda per i Servizi Sanitari non hanno ad oggi formulato osservazioni in merito all'istanza in oggetto, ma ritenuto che eventualmente esse potranno essere acquisite anche successivamente, riservandosi di aggiornare il presente atto ove lo si ritenesse opportuno;
DATO ATTO che dall'attività di controllo effettuata presso l'impianto, in data 18-2-2011 e 28-2-2011 (ID 1944355), dal personale del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia non sono emersi elementi ostativi alla prosecuzione dell'attività;
RITENUTO di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'esercizio dell'impianto, in prosecuzione dell'attività in essere;
VISTA la richiesta formulata alla Regione - Servizio Disciplina rifiuti con nota prot. prov. n. 23807 del 22/02/2011 al fine di chiarire l'applicazione del Regolamento Regionale n. 265/Pres/2005, in applicazione all'art. 14 del D.Lgs. 209/2003, per l'individuazione degli oneri istruttori nel caso dei procedimenti di rinnovo delle autorizzazioni, di varianti gestionali dell'impianto e delle volture dei titoli autorizzativi;
RITENUTO di attendere i chiarimenti richiesti alla Regione, prima di procedere alla riscossione degli oneri istruttori per il rinnovo del titolo autorizzativo, ai sensi Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0265/Pres., riservandosi di procedere alla quantificazione e modalità di versamento con successivo atto;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la Ditta Pasqualatto Francesco (C.F. PSQFNC36B20L483B) con sede legale in Udine, via della Valle n. 55 all'esercizio del centro di raccolta veicoli furori uso e stoccaggio rifiuti metallici non pericolosi, ubicato al medesimo indirizzo nell'area catastalmente identificata al foglio 49, mappali 19-22-23-2141, fino al 2 marzo 2021;
2. le operazioni autorizzate sono le seguenti:

- messa in riserva dei veicoli fuori uso [R13], con operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura [R12] e separazione dei componenti destinati al reimpiego [preparazione per il riutilizzo];
- messa in riserva [R13] dei rifiuti prodotti recuperabili e deposito preliminare [D15] dei rifiuti non recuperabili prodotti dalle operazioni di messa in sicurezza e trattamento dei veicoli fuori uso;
- messa in riserva [R13] di rottami metallici conferiti da terzi;

3. l'impianto ha una potenzialità massima di trattamento di 7 autovetture e 2 autocarri al giorno corrispondente a circa 20.3 tonnellate/die;
4. i codici CER dei rifiuti che la ditta è autorizzata a ricevere in impianto, e i codici CER dei rifiuti prodotti derivanti dall'attività del centro di raccolta dei veicoli fuori uso sono quelli indicati nell'allegato 1 al presente atto, con le capacità e le modalità di stoccaggio ivi indicate. In caso di produzione di eventuali altri rifiuti inerenti all'attività dell'impianto non ricompresi in elenco, dovrà essere data apposita comunicazione alla Provincia al fine di provvedere agli opportuni aggiornamenti;
5. in relazione alle attività di gestione poste in essere, di stabilire che l'impianto è organizzato secondo le seguenti aree:
I. l'impianto dispone di un area pavimentate per la messa in riserva di veicoli fuori uso in ingresso (CER 16.01.04*) per un numero massimo di 9 veicoli non sovrapponibili (settore di conferimento "A" in TAV 02/V prot. prov. 894841/07);
II. l'impianto dispone di un area pavimentata per la messa in riserva dei veicoli fuori uso messi in sicurezza e trattati in attesa di pressaura (CER 16.01.06) per un numero massimo di 200 veicoli con accatastamento ammesso solo per le autovetture nel numero massimo di 3 (settori di deposito veicoli trattati "G" in TAV 02/V prot. prov. 894841/07);
III. l'impianto è dotato di un area coperta pavimentata e di idonee attrezzature per le operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli (settore di trattamento "B" in TAV 02/V prot. prov. 894841/07);
IV. le parti di ricambio destinate alla vendita vengono depositate in aree specifiche dove sono predisposte idonee coperture (settori di deposito parti di ricambio "C" in TAV 02/V prot. prov. 894841/07);
V. i rifiuti pericolosi prodotti, raggruppati per categorie omogenee e identificati da idonea segnaletica, vengono stoccati in area coperta con il necessario bacino di contenimento previsto per i rifiuti liquidi (settori di stoccaggio rifiuti pericolosi "E" in TAV 02/V prot. prov. 894841/07);
VI. i rifiuti non pericolosi prodotti, raggruppati per categorie omogenee e identificati da idonea segnaletica, vengono stoccati in specifici settori dedicati (settori di stoccaggio rifiuti recuperabili "F" in TAV 02/V prot. prov. 894841/07);
VII. l'impianto ha dedicato alcuni cassoni per lo stoccaggio di rottami metallici conferiti da terzi (settori di stoccaggio rifiuti recuperabili "F" in TAV 02/V prot. prov. 894841/07);
VIII. l'impianto è dotato di sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue autorizzato allo scarico in fognatura;
6. di prescrivere l'adozione di tutte le precauzioni imposte dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e quelle descritte nel piano di adeguamento dell' impianto ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n°231 del 26-7-2006 con le prescrizioni ivi indicate;
7. le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 209/2003 devono essere svolte in conformità ai principi generali previsti dall'art. 178 del D.Lgs. 152/2006, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonché nel rispetto degli obblighi stabiliti all'art. 6 c. 2 lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
8. i veicoli stoccati in attesa di essere conferiti ad altro impianto dovranno aver completato le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio che consistono:

- nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
- nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
- nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- nella rimozione dei componenti in vetro;

9. di fissare le seguenti prescrizioni generali relative alle modalità di stoccaggio dei rifiuti prodotti:

- la ditta deve adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare ristagni d'acqua e la conseguente colonizzazione delle zanzare. In particolare si prescrive che i pneumatici ed i rifiuti che per la loro forma possono causare ristagni d'acqua, vengano stoccati su cassoni scarrabili dotati di idonea copertura impermeabile;
- i veicoli che hanno completato il trattamento dovranno essere tenuti separati da quelli che non lo hanno completato;

- al fine di consentire in qualsiasi momento l'individuazione dei rifiuti, le singole aree di stoccaggio devono essere identificate in modo univoco con apposita segnaletica orizzontale e cartellonistica, nella quale siano indicate la denominazione della zona ed i rifiuti in stoccaggio (CER);
- i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
- i serbatoi utilizzati devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello;
- lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi deve avvenire all'interno di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure nel caso che nello stesso bacino vi siano più serbatoi, pari ad almeno un terzo (1/3) del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- lo stoccaggio degli oli usati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e del D.M. n. 392/1996 e s.m.i.;
- fermo restando il rispetto del progetto approvato dagli atti autorizzativi citati in premessa, si prescrive che lo stoccaggio dei rifiuti destinati a smaltimento non potrà superare l'anno e quello dei rifiuti destinati a recupero non potrà essere superiore a 3 anni, nel rispetto dei limiti temporali di cui all'art. 2, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 36/2003;

10. la validità della presente autorizzazione è subordinata al mantenimento della garanzia finanziaria a favore del comune di Udine per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare di tale garanzia è fissato in 152.705,98 € per l'impianto di trattamento di rifiuti tossici e nocivi e 15.270,60 € per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi prodotti. La garanzia dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
11. la ditta deve trasmettere alla Provincia tassativamente entro i primi due mesi di ogni anno una scheda riassuntiva di gestione dell'impianto secondo lo schema della modulistica prevista all'art. 6 dell'Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti Speciali e riportata nell'allegato 2 al presente atto;
12. ci si riserva di definire con successivo atto l'importo e le modalità di versamento degli eventuali oneri istruttori dovuti per il rinnovo del titolo autorizzativo, ai sensi Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0265/Pres., una volta acquisito riscontro alla richiesta formulata alla Regione con nota prot. prov. n. 23807/2011;
13. in merito alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, si dispone che al momento della chiusura e dismissione dell'impianto, prima del ripristino ambientale, il titolare dell'impianto dovrà dimostrare che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa di riferimento comunicando le risultanze dell'indagine alla Provincia ed all'ARPA;
14. in caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax a Provincia, Comune di Pradamano, ARPA ed A.S.S. n. 4 Medio Friuli;
15. qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti;
16. rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa;
17. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovesse applicare nuove disposizioni;
18. Copia conforme del provvedimento viene notificata al legale rappresentante pro-tempore della ditta Pasqualatto Francesco.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Copia conforme è trasmessa altresì ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di Udine,
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale dell'Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna -Servizio Disciplina Gestione Rifiuti,
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli",
- A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Udine,

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1625.2011_010._ALL1_TABELLE

Allegato 1 – Tabella riassuntiva stoccaggi

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	RIFIUTO PRODOTTO/RITIRATO	MODALITÀ STOCCAGGIO	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
11 01 13*	rifiuti di grassaggio contenenti sostanze pericolose	rifiuto prodotto	fusti metallici	50 lt
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici non clorurati	rifiuto prodotto	fusti metallici	500 lt
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	rifiuto prodotto	fusti metallici	50 lt
13 01 12*	oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili	rifiuto prodotto	fusti metallici	50 lt
13 01 13*	altri oli per circuiti	rifiuto prodotto	fusti metallici	50 lt
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	rifiuto prodotto	fusti metallici	500 lt
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	rifiuto prodotto	fusti metallici	100 lt
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione	rifiuto prodotto	fusti metallici	50 lt
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	rifiuto prodotto	fusti metallici	50 lt
13 08 02*	altre emulsioni	rifiuto prodotto	fusti metallici - vasca a tenuta	50 lt – 100 lt
14 06 01*	clorofluoro carburi, HCFC, HFC	rifiuto prodotto	bombole	
15 02 02*	assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	rifiuto prodotto	fusti metallici	200 lt
15 02 03	assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	rifiuto prodotto	fusti metallici	200 lt
15 01 04	imballaggi metallici	rifiuto prodotto	fusti metallici	200 lt
15 01 06	imballaggi in materiali misti	rifiuto prodotto	cassone metallico	15 mc
16 01 03	pneumatici fuori uso	rifiuto prodotto	cassone metallico	40 mc
16 01 04*	veicoli fuori uso	rifiuto ritirato	su platea impermeabile	massimo 9 veicoli
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	rifiuto prodotto	su platea impermeabile	massimo 200 veicoli
16 01 07*	filtri dell'olio	rifiuto prodotto	fusti metallici	400 lt

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	RIFIUTO PRODOTTO/RITIRATO	MODALITÀ STOCCAGGIO	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	rifiuto prodotto	fusti metallici	50 lt
16 01 09*	componenti contenenti PCB	rifiuto prodotto	fusti metallici	50 lt
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	rifiuto prodotto	contenitore metallico	4 mc
16 01 11*	pastiglie per freni contenenti amianto	rifiuto prodotto	fusti metallici	50 lt
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	rifiuto prodotto	fusti metallici	100 lt
16 01 13*	liquidi per freni	rifiuto prodotto	fusti metallici	100 lt
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	rifiuto prodotto	fusti metallici	400 lt
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14*	rifiuto prodotto	fusti metallici	200 lt
16 01 16	serbatoi per gas liquido	rifiuto prodotto	contenitore metallico	6 mc
16 01 17	metalli ferrosi	rifiuto prodotto	su platea impermeabile	40 mc
16 01 18	metalli non ferrosi	rifiuto prodotto	cassone metallico	40 mc
16 01 19	plastica	rifiuto prodotto	cassone metallico	40 mc
16 01 20	vetro	rifiuto prodotto	cassone metallico	6 mc
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	rifiuto prodotto	fusti metallici	200 lt
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	rifiuto prodotto	fusti metallici	200 lt
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	rifiuto prodotto	fusti metallici	200 lt
16 06 01*	batterie al piombo	rifiuto prodotto	contenitori plastici antiacido	6 mc
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platrino (tranne 16 08 07)	rifiuto prodotto	contenitori metallici	6 mc
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	rifiuto prodotto	contenitori metallici	2 mc
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	rifiuto prodotto	contenitori metallici	2 mc

CER	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**RIFIUTO PRODOTTO/RITIRATO**	**MODALITÀ STOCCAGGIO**	**CAPACITÀ DI STOCCAGGIO**
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	rifiuto prodotto	contenitori metallici	2 mc
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	rifiuto prodotto	contenitori metallici	2 mc
17 04 01	rame, bronzo, ottone	rifiuto ritirato	cassone metallico	6 mc
17 04 02	alluminio	rifiuto ritirato	cassone metallico	6 mc
17 04 05	ferro e acciaio	rifiuto ritirato	cassone metallico	6 mc
17 04 07	metalli misti	rifiuto ritirato	cassone metallico	6 mc
17 04 11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	rifiuto ritirato	su platea impermeabile	6 mc
19 12 03	metalli non ferrosi	rifiuto ritirato	cassone metallico	15 mc

Allegato 2 – Modulistica prevista all'art. 6 dell'Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti Speciali

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE — **Foglio n. 1**

SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI
(da redigere a cura del titolare dell'impianto)

Anno di competenza (*): ☐

- ☐ Primo semestre: dal 1/1 al 30/6 *(consegnare dal 15.07 al 30.07)*
- ☐ Secondo semestre: dal 1/7 al 31/12 *(consegnare dal 15.01 al 31.01 dell'anno successivo)*

Ditta:
Indirizzo:
Titolare che chiede l'autorizzazione: Tel.
Ubicazione dell'impianto:
Tipo di impianto:

- ☐ Discarica per rifiuti inerti
- ☐ Discarica per rifiuti non pericolosi
- ☐ Impianto di preselezione e/o selezione
- ☐ Impianto di compostaggio
- ☐ Impianto di digestione anaerobica
- ☐ Impianto di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR)
- ☐ Impianto di trattamento termico
- ☐ Altri impianti di trattamento, stoccaggio e messa in riserva o condizionamento volumetrico dei rifiuti speciali non pericolosi

Codici rifiuti autorizzati:
Potenzialità dell'impianto autorizzata *(indicare anche se annauale, settimanale o altro)*: ton
Volume complessivo della discarica autorizzato: mc

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI

Tipologia di rifiuto in ingresso		Quantità	Ricevuto da				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

DESTINAZIONE RIFIUTO

Tipologia di rifiuto in uscita		Quantità	Destinato a				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

MATERIALE AVVIATO AL RECUPERO

Tipologia di materiale recuperato	Quantità	Destinato a				note
	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

Sono state organizzate azioni di formazione quali ad esempio: corsi, pubblicazioni, visite formative per amministratori, cittadini, studenti o altro?

- ☐ No
- ☐ Si: quali e perché?

Esistono o si sono costituiti (anche informalmente) comitati o gruppi di opinione contro l'impianto?

- ☐ No
- ☐ Si: quali e perché?

(*) Le schede complete, inviate oltre le date indicate, saranno considerate nulle. Le schede dovranno essere codificate nel seguente modo: **denominazione ditta_1_anno** se si riferiscono al primo semestre (dal 15/7 al 31/7) oppure **denominazione ditta_2_anno** se si riferiscono al secondo semestre (dal 15/01 al 31/01)

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	**Foglio n. 2**
SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI **(da redigere a cura del titolare dell'impianto)**	
Sono state eseguite analisi merceologiche rifiuti in ingresso impianto? ☐ No ☐ Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione. 1) 2) ……	
Sono state eseguite analisi merceologiche scarti/rifiuti in uscita impianto? ☐ No ☐ Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione. 1) 2) ……	
Si sono verificati fermi di impianto o sospensioni del servizio? ☐ No ☐ Si: perché?. Analisi dell'ambiente	
Si sono verificati problemi di viabilità? ☐ No ☐ Si: perché?.	
Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) con la popolazione? ☐ No ☐ Si: perché?.	
Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) di odori, rumori o qualità dell'aria? ☐ No ☐ Si: quali e perché?.	
Ci sono state visite di controllo? ☐ No ☐ Si: quali e perché?	

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	Foglio n. 3
SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI **(da redigere a cura del titolare dell'impianto)**	
Sono stati effettuati interventi di straordinaria manutenzione? ☐ No ☐ Si: quali e perché?	
Si sono verificati altri problemi (anche di piccola rilevanza) di carattere ambientale? ☐ No ☐ Si: quali e perché?	
NOTE :	
ALLEGATI:	
Tabelle analitiche:	
Pozzi n. (*esempio di seguito riportato*)	
Emissione n.	
Punto controllo fonometrico n	
Punto prelievo in corso d'acqua n.	
Altro:	

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_1668.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 1668 dell'1 marzo 2011. DLgs. 152/2006, LR 30/1987 e s.m.i. - Ditta fratelli Petean Snc di Petean Ivan & Walmi (CF 02268060304). Impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in comune di Ruda (UD, località La Fredda, via Chiozza n. 4 nell'area catastalmente individuata al foglio 11, mappale 456/15 - Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio con contestuale autorizzazione alla sostituzione del macchinario di cesoiatura.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte IV con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006";
VISTA la legge regionale 07 settembre 1987 n. 30 e s.m.i., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione";
VISTA la legge regionale 7 dicembre 2008 n°16 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8 ottobre 1991 e s.m.i.;
VISTI gli strumenti normativi e pianificatori regionali e provinciali, in particolare:

- "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. n. 044/Pres. del 19/02/2001, modificato con D.G.R. n. 1746 del 20-7-2007 ed integrato dal "Piano Regionale di Gestione degli Imballaggi e dei Rifiuti d'Imballaggio" approvato con D.P.Reg. n. 0274/Pres. del 12-8-2005;
- "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20-11-2006;
- "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani" approvato con D.P.Reg. n. 03/Pres. del 9-1-2004;

RICHIAMATI di seguito i principali provvedimenti con cui la ditta Fratelli Petean snc, con sede legale in comune di Ruda (UD) è stata autorizzata alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in oggetto, avente sede operativa presso la sede legale della Ditta:

- Decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 28489/92 del 03/07/1992 di approvazione del progetto presentato dalla Ditta Petean Vani Rodolfo di Ruda (UD) e contestuale autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di uno stoccaggio da 150 tonnellate, con condizionamento volumetrico, di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami metallici ferrosi e non in Comune di Ruda, via Chiozza 4;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 141 del 13/2/2001 di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto, su area catastalmente individuata al foglio 11, mappale 456/15, fino al 02 marzo 2006;
- Determinazione dirigenziale n. 555/2003 del 18/12/2003 di voltura dell'autorizzazione n. 141/2001 alla ditta F.lli Petean s.n.c. di Petean Ivan e Walmi di Ruda;
- Determinazione dirigenziale n. 1545 del 01/03/2006 di autorizzare, fino al 30 giugno 2006, la ditta F.lli Petean snc alla prosecuzione dell'attività di cui alle determinazioni nn. 555/2003 del 18/12/2003 e nn. 141/2001 del 13/2/2001;

• Determinazione dirigenziale n. 4739 del 30/06/2006 di rinnovo alla ditta F.lli Petean snc dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi elencati nel provvedimento, per una capacità massima di stoccaggio di 150 tonnellate di rifiuti, nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute e dello stato di fatto di cui alla planimetria allegata all'atto;
• Determinazione dirigenziale n. 5337 del 28/07/2006 di integrazione al provvedimento n. 4739/2006;
• Determinazione dirigenziale n. 396 del 22/01/2008 in cui si autorizza la Ditta F.lli PETEAN s.n.c. alla sostituzione del caricatore SOLMEC con un caricatore T916 della Officina Meccanica F.lli Tabarelli;

PRESO ATTO dei documenti trasmessi dalla Ditta in ottemperanza agli artt. 5 e 10 della determinazione n. 2006/4739:
• Comunicazione della potenzialità massima giornaliera (70-80 t/g) e annuale (17.150 t/g - 19.600 t/g) dell'impianto, acquisita con prot. prov. n. 65948 del 31/07/2006;
• Manuale di gestione acquisito con prot. prov. n. 71934 del 06/09/2006;

VISTA la nota e relativa documentazione allegata, presentata dalla ditta Fratelli Petean s.n.c. in data 30/08/2010 con prot. prov. n. 104854/2010, di cui all'oggetto "Richiesta di rinnovo e contestuale variazione sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero R13 della ditta presso l'impianto sito in comune di Ruda (UD) - Località La Fredda via Chiozza n° 4 [...] autorizzata allo svolgimento di attività di recupero dei rifiuti con determina provinciale 2006/4739 del 30/06/2006";

VISTA altresì la nota e relativa documentazione allegata, presentata dalla stessa Ditta in data 30/08/2010 con prot. prov. n. 104843/2010, di cui all'oggetto "Istanza di deroga dei vincoli di distanza previsti dalla normativa vigente (1000 m dal centro abitato - così come definito dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e perimetrato dal comune territorialmente competente - e 100 m dalle case isolate di civile abitazione";

VISTA la nota di cui al prot. prov. n. 107455 del 07/09/2010 con cui la Provincia riscontra all'istanza pervenuta in data 30/08/2010, comunicando che il procedimento sarebbe stato avviato ai sensi del D.P.G.R. n. 01/Pres./1998 non appena sarebbe stata comunicata la conclusione della procedura di verifica alla valutazione di impatto ambientale attivata dalla Ditta presso il Servizio di valutazione di impatto ambientale della Regione;

PRESO ATTO del Decreto regionale del direttore n. 3158 del 07/12/2010 conclusivo della procedura di verifica alla valutazione di impatto ambientale, espletata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006,

VISTA la nota prot. prov. n. 4837 del 17/01/2011 con cui la Provincia di Udine comunica l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi del Regolamento regionale D.P.G.R. n. 01/Pres/1998, per la valutazione del progetto di variante presentato e trasmette la documentazione agli Enti individuati, tra cui risultano anche il Servizio Regionale Tutela beni paesaggistici, data la presenza del vincolo "Roggia Pulzini" a distanza inferiore ai 150 metri e al Comune di Cervignano per l'espressione di un parere in merito alla concessione di deroga al vincolo di distanza di 100 metri da singole abitazioni ricadenti sul territorio comunale di propria competenza;

ACQUISITO, nell'ambito del procedimento di variante avviato ai sensi del DPGR n. 01/Pres/1998, con prot. prov. n. 14162/2011, il parere favorevole dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5, espresso con nota prot. n. 1314/2294 di data 26/01/2011;

CONSIDERATO che il Regolamento regionale DPGR n. 01/Pres/1998 definisce tempi, modalità e fasi dei procedimenti di valutazione delle istanze di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relative a nuovi impianti di recupero e smaltimento rifiuti, nonché varianti sostanziali come definite ai sensi dell'art.11 della L.R. 30/1987, prevedendo una durata complessiva del procedimento compresa tra 120 e 150 giorni dall'avvio del procedimento, a cui si aggiungono i tempi di eventuale sospensione del procedimento a seguito di richiesta integrazioni (fino un massimo di 90 giorni);

EVIDENZIATO pertanto che la conclusione del procedimento amministrativo in itinere risulta successiva alla data di scadenza, fissata il 02/03/2011, del titolo autorizzativo in possesso della ditta Fratelli Petean s.n.c. per l'esercizio dell'impianto in oggetto;

RITENUTO di procedere, anche in riferimento all'istanza avanzata dalla Ditta, ad un controllo presso l'impianto per verificare la conformità della gestione all'autorizzazione ed alla normativa di settore, nonché per rilevare eventuali aspetti di potenziale criticità gestionale connessi con l'atto autorizzativo vigente alla luce dell'istruttoria amministrativa per il rinnovo dell'autorizzazione;

PRESO ATTO dell'attività di controllo condotta in data 23/09/2010 da parte dell'U.O. Controlli del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine, così come descritta nella Relazione tecnica di controllo n. 43/2010 (ID. 1876629);

VISTA la nota prot. prov. n. 18011 di data 10/02/2011 con cui si comunica alla Ditta che, considerato il procedimento di variante sostanziale in corso ai sensi del DPGR n. 01/Pres/1998, avviato in data 17/01/2011 con nota prot. prov. n. 2011/4837 e data l'imminente scadenza del titolo autorizzativo all'esercizio dell'impianto, è in corso di valutazione la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di autorizzazione provvisoria per consentire alla Ditta la prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti. A tal fine, evidenziate le risultanze dell'attività di controllo condotta in data 20/10/2010, si

chiede alla Ditta di fornire i chiarimenti e le evidenze di seguito elencate, in parte già richieste con nota prot. prov. n. 2010/90363 del 19/07/2010:
- La Ditta dia evidenza delle procedure adottate per verificare e dare dimostrazione del rispetto dell'art. 5 della determina n°2006/4739, in termini di potenzialità giornaliera dell'impianto;
- Alla luce delle recenti modifiche del D.P.G.R. 0502/Pres, del 8 ottobre 1991 e s.m.i. l'impianto è tenuto alla prestazione delle garanzie finanziarie. A tal proposito si richiama l'art. 1 del Regolamento regionale secondo cui "I privati operatori che gestiscono impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti devono prestare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità stabilite nel presente Capo, apposite garanzie finanziarie a favore del Comune sede dell'impianto". Pertanto si chiede alla Ditta di attivarsi tempestivamente e provvedere alla prestazione delle dovute garanzie finanziarie come impianto di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, dando evidenza alla Scrivente. Questo costituirà requisito per consentire la prosecuzione dell'attività. Al termine del procedimento di variante sostanziale l'ammontare della fidejussione potrà essere rivisto come impianto tecnologico;
- Evidenziato che dagli ultimi dati a disposizione (anno 2009) ca. il 15% dei rifiuti in ingresso è conferito dai privati con codici CER 17.04.01, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.11, a fronte di un corrispettivo in denaro, si chiede alla Ditta di dare evidenza delle procedure gestionali e documentali adottate per la classificazione dei rifiuti e la verifica di non pericolosità dei rifiuti con codice cer a specchio, tenuto conto del soggetto produttore. Si chiede inoltre di motivare gli elevati quantitativi di rifiuti metallici prodotti dalle operazioni di costruzione e demolizione conferiti dai privati cittadini;
- Garantire che i quantitativi in stoccaggio degli oli siano tali da garantire il contenimento degli oli all'interno del bacino di contenimento, in caso di eventi incidentali di sversamento;
- Alla luce della recente diffida emessa dal Servizio provinciale Risorse idriche, si chiede di specificare le modalità gestionali per garantire l'effettuazione in sicurezza degli interventi di manutenzione sui macchinari;
- Si chiede di chiarire l'uso e le modalità gestionali dell'area definita come "cuscinetto" nella planimetria di attuale riferimento";

PRESO ATTO delle lettere di riscontro pervenute a mezzo telefax in data 24/02/2011 (con prot. prov. n. 26509 e n. 26493 del 28/02/2011) e in data 28/02/2011 (con prot. prov. n. 27661 del 01/03/2011) da cui risulta che:
- La Ditta comunica le modalità adottate per la verifica del rispetto della capacità massima in stoccaggio di 150 tonnellate di rifiuti e della potenzialità giornaliera di 80 tonnellate;
- La Ditta sta procedendo ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.G.R. n. 502/Pres/1991 e s.m.i. all'emissione della garanzia finanziaria a favore del Comune di Ruda;
- In relazione ai conferimenti da parte dei privati, la Ditta specifica la procedura di verifica applicata, evidenziando di verificare, all'atto dello scarico di ogni conferimento, la corrispondenza merceologica del rifiuto e facendo compilare al produttore apposita scheda descrittiva, nonché analisi chimiche nel caso di pezzatura inferiore ai 10 cm. La Ditta dichiara altresì che l'attribuzione dei codici CER della sottocategoria 17.04 - "metalli" provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione ai rifiuti conferiti dai privati non viene applicata. "Da ora in poi i rifiuti conferiti dai provati cittadini verranno identificati esclusivamente con la famiglia 20 "rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciale e industriali nonchè dalle istituzioni), inclusi i rifiuti della raccolta differenziata";:
- La quantità massima di lubrificanti in deposito risulta sempre inferiore a 500 kg e che il bacino di contenimento, della capacità di 0,39 mc, è in grado di contenere più dei 2/3 del volume massimo totale, quindi adeguato;
- Gli interventi di manutenzione sui macchinari vengono effettuati in conformità a quanto previsto dai libretti di uso e manutenzione forniti dal costruttore. Inoltre la Ditta sta effettuando la sostituzione delle apparecchiature più vetuste;
- Relativamente alla "zona cuscinetto" questa funge da zona di ricezione dei rifiuti scaricati dai mezzi di trasporto.

VALUTATI i contenuti delle note di riscontro trasmesse dalla Ditta, con particolare riferimento all'accettazione in impianto di rifiuti conferiti da Soggetti privati, alla luce delle disposizioni normative vigenti di seguito richiamate:
- L'art. 184, del D.Lgs. 152/2006, ai fini dell'attuazione della Parte Quarta del presente decreto classifica i rifiuti, secondo l'origine, in urbani e speciali, stabilendo che rientrano tra i rifiuti urbani:

  "a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g)";

mentre sono classificati come rifiuti speciali:

  "b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186", nonché i rifiuti da lavorazioni

artigianali; da attività commerciali e di servizio;
- L'art. 183, comma 1 alla lettera mm) del D.Lgs. 152/2006 definisce "centro di raccolta" un' "area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento". La disciplina dei centri di raccolta è data dal D.M. del 8 aprile 2008;
- L'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che "I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

  a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  [...]
  f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)";
- L'art. 195, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce inoltre che "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998";
- L'art. 193, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce quale unica esenzione all'obbligo di accompagnamento del formulario di identificazione "i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri," ed il "trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta";

EVIDENZIATO che dalla scheda riassuntiva di gestione impianto relativa all'anno 2009 (pervenuta il 26/02/2010 con nota prot. prov. n. 25840), i quantitativi conferiti dai privati sono in molti casi superiori ai 30 kg;
RITENUTO pertanto di disporre il divieto di accettazione presso l'impianto in oggetto di rifiuti conferiti direttamente da soggetti privati;
VERIFICATO che la ditta Fratelli Petean s.n.c. di Petean Ivan & Walmi è regolarmente iscritta alla CCIAA di Udine, come risulta dalla visura camerale ordinaria del 11/05/2010 (documento n. T63931510);
RICHIAMATO l'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo cui, in caso di scadenza dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, qualora il Soggetto interessato presenti almeno 180 giorni prima della scadenza apposita istanza di rinnovo all'Ente competente, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
RITENUTO pertanto sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti, fino alla conclusione del procedimento avviato in data 17/01/2011 (prot. prov. n. 2011/4837), presso l'impianto di via Chiozza n. 4 in comune di Ruda, località La Fredda, nel rispetto di quanto autorizzato con determinazione dirigenziale n. 4739 del 30/06/2006 e s.m.i. e con divieto espresso di accettare rifiuti da soggetti privati;
VISTA la nota pervenuta il 16/02/2011 con prot. prov. n. 21994/2011, in cui la ditta Fratelli Petean s.n.c. comunica "che l'attrezzatura attualmente in uso, denominata CESOIA "SQUALO" "per necessita di sostituzione per "problematiche connesse alla sua vetustà e per motivazioni di sicurezza nell'utilizzo" e a tal fine richiede l'autorizzazione alla sostituzione del macchinario con la nuova cesoia orizzontale scarrabile "SQUALO". A tal proposito la Ditta dichiara che la nuova attrezzatura non modificherà l'attuale potenzialità massima dell'impianto pari a 80 t/g, per un totale di 19.600 t/a (245 giorni lavorativi) ed allega "Relazione tecnica";
ESAMINATA la documentazione tecnica allegata all'istanza di sostituzione del macchinario di cesoiatura, da cui risulta quanto di seguito riportato:
- L'attrezzatura denominata "Cesoia Squalo" della ditta ing. Bonfiglioli s.p.a. di Bologna verrà sostituita con un'altra nuova di pari potenzialità denominata "Cesoia orizzontale scarrabile Squalo", modello "Squalo 1000" con ciclo automatico, prodotta dalla stessa ditta ing. Bonfiglioli s.p.a.;
- Nel quadriennio 2006 - 2009 la Ditta si è mantenuta sempre ampiamente al di sotto della potenzialità massima giornaliera e annua autorizzata, con quantitativi di rifiuti trattati giornalmente inferiori alle 20

tonnellate giornaliere ed alle 5000 tonnellate annue;
- Dal punto di vista del ciclo impiantistico, il trattamento dei rifiuti in impianto consiste nell'operazione di cernita manuale e/o mediante polipo, a cui segue l'operazione di riduzione volumetrica mediante pressa piuttosto che le operazioni di taglio mediante cesoia;

VALUTATO che il macchinario "Cesoia orizzontale scarrabile Squalo", modello "Squalo 1000" presenta le medesime caratteristiche di quello esistente e pertanto non comporta una variazione della tecnologia dell'impianto;
RITENUTO conseguentemente di autorizzare la sostituzione del macchinario di cesoiatura attualmente in uso, con un altro di pari potenzialità denominato "Cesoia orizzontale scarrabile Squalo", modello "Squalo 1000" con ciclo automatico, prodotto dalla ditta ing. Bonfiglioli s.p.a. di Bologna;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1. di autorizzare la ditta Fratelli Petean s.n.c. di Petean Ivan e Walmi (C.F. 02268060304), fino alla conclusione del procedimento di valutazione della variante avviato in data 17/01/2011 (prot. prov. n. 2011/4837) e comunque non oltre il 01/03/2012, alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti metallici, ferrosi e non ferrosi, sito in comune di Ruda, loc. La Fredda, in via Chiozza n. 4 (foglio 11, mappale n. 456/15), nel rispetto di quanto autorizzato con determinazione dirigenziale n. 4739 del 30/06/2006 e s.m.i. e dei dati impiantistici riportati agli atti;
2. di fare espresso divieto di accettare presso l'impianto in oggetto rifiuti conferiti direttamente da soggetti privati,
3. di autorizzare la sostituzione del macchinario di cesoiatura attualmente in uso, denominato "Cesoia Squalo" della ditta ing. Bonfiglioli s.p.a. di Bologna, con un altro avente le stesse caratteristiche denominato "Cesoia orizzontale scarrabile Squalo", modello "Squalo 1000" con ciclo automatico, prodotto dalla stessa ditta ing. Bonfiglioli s.p.a.;
4. di stabilire che l'efficacia del presente atto è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie a favore del Comune di Ruda, per almeno un anno, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
5. di lasciare ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi richiamati in premessa, se ed in quanto compatibili col presente atto e/o con la vigente normativa;
6. di intendere, qualora non espressamente previste, richiamate nella presente determinazione tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sui rifiuti;
7. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento il presente provvedimento qualora si dovessero applicare nuove disposizioni.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Copia conforme del provvedimento viene notificata al legale rappresentante pro-tempore della ditta Fratelli Petean s.n.c. di Petean Ivan e Walmi.
Il provvedimento viene inviato ai seguenti soggetti:
- Comune di Ruda (UD);
- A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana";
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- ARPA - Dipartimento provinciale di Udine.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere, nei modi di legge, contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE;
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_9524.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 9524 del 28 dicembre 2011 (Estratto). DLgs. 152/2006 - Discarica comunale di 2^ cat. tipo A), sita in località Saliet, fraz. Andreazza del Comune di Forni di Sopra (fg. 37, mapp. nn. 319-320-321-323-324-325-326-327-332-333-334-335-405) - Proroga termine di realizzazione della copertura definitiva.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di prorogare al 31.12.2013 il termine per la realizzazione della copertura definitiva della discarica comunale di 2^ categoria Tipo A per inerti sita in località Saliet, frazione Andreazza in Comune di Forni di Sopra, secondo quanto previsto dal progetto originario approvato;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_9525.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 9525 del 28 dicembre 2011 (Estratto). DLgs. 152/2006 - Comune di Majano (UD) - Impianto di messa in riserva (R13, allegato C alla parte IV del DLgs. 152/2006 e s.m.i.) di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo in via degli Artigiani - Decadenza autorizzazione n. 420/2011.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di prendere atto della cessazione dell'operazione di messa in sicurezza di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo dell'impianto sito in Via degli Artigiani a Majano (UD), e della dismissione dell'impianto;

2. di dichiarare conseguentemente decaduta l'autorizzazione rilasciata con Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2011/420 del 19/01/2011 per l'attività di messa in riserva (R13 allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo presso l'area di proprietà del Comune di Majano sita in Via Degli Artigiani, sul fondo catastalmente individuato al foglio 17, mappali n. 1145-1146-1148-1150-1209;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_2_9583.2011_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 9583 del 30 dicembre 2011 (Estratto). Bassi Antonio Srl con sede legale in Comune di Le-

stizza (UD) - Discarica di 2^ categoria tipo A) sita in comune di Basiliano, via dell'albero - Provvedimento di chiusura ai sensi dell'art. 17, comma 5 del DLgs. 36/03 - Seconda proroga termini di fine lavori.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di fissare al 30/06/2012 il termine ultimo di cui al punto 1) lettera c) della Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente n. 5789/08 del 03/10/2008, per la realizzazione della copertura della discarica di 2^ categoria tipo A), sita in Via dell'Albero in Comune di Basiliano della ditta Bassi Antonio Srl con sede legale in Via V. Veneto, 63 a Nespoledo di Lestizza (UD);
2. rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa.

(omissis)

per il Dirigente dell'area ambiente
dott. Marco Casasola
IL DIRIGENTE SOSTITUTO:
dott.ssa Manuela Fracarossi

12_7_3_AVV_PROV UDINE_3_49.2012_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 49 del 4 gennaio 2012. DLgs. 152/2006, art. 208 - LR 30/87 - DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - "Friul Julia appalti Srl": impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Povoletto (Zona industriale di Grions del Torre) - Autorizzazione all'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte IV e V in materia di rifiuti e di emissioni in atmosfera;
VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n°205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006";
VISTA la legge regionale 07 settembre 1987 n°30 e s.m.i., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione";
VISTA la L.R. n. 16 del 07.12.2008 "norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con D.P.G.R. n. 0502/Pres. 08.10.1991 e succ. mod. int. in materia di garanzie finanziarie ed indennizzi degli impianti;
VISTA la L.R. 27.11.2006, n. 24 relativa al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport", ed in particolare gli artt. 3 e 19 per i quali, tra l'altro, sono di competenza delle Province, a partire dal 01.01.2007, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 "recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
VISTI gli strumenti normativi e pianificatori regionali e provinciali, in particolare:
- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con il D.P.Reg. n. 044/Pres. del 19 febbraio 2001 e modificato con D.P.G.R. n. 1746 del 20 luglio 2007;
- Programma provinciale di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con D.P.Reg. n. 03/Pres. del 9 gennaio 2004 e modificato con la "Variante 1" adottata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 27 febbraio 2008;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, dei rifiuti speciali pericolosi e dei rifiuti urbani pericolosi, approvato con il D.P.Reg. n. 357/Pres. del 20 novembre 2006;
- Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti d'Imballaggio, approvato con D.G.Reg. n. 3221 del 29 novembre 2004;
- Programma provinciale attuativo del Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, adottato con decreto commissariale n. 12 del 29 settembre 2008;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 310 del 09.01.2009 con cui la Provincia rinnova, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio, intestata alla Friul Julia Appalti S.r.l., dell'unità impiantistica denominata "Unità impiantistica 1" ed individuata quale "centro di stoccaggio, cernita e condizionamento volumetrico di rifiuti, per una capacità massima stoccabile pari a 350 tonnellate", interna all'area individuata al foglio 33, mappali 289 (ex. 289-290-227-304) e 418 (ex. 296-160-161-410) del Catasto del Comune di Povoletto, Zona Industriale di Grions del Torre, via G.B. Maddalena n. 25;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1747 del 13.03.2009 e la successiva Determinazione Dirigenziale di modifica n. 4812 del 16.07.2009 con cui la Provincia rinnova, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio intestata alla Friul Julia Appalti S.r.l., dell'Unità impiantistica 2 individuata quale "centro di stoccaggio, cernita e condizionamento volumetrico di rifiuti, per una capacità massima stoccabile pari a 500 tonnellate, all'interno dell'insediamento già autorizzato con decreto n. 15897/1993", nell'area individuata al foglio 33, mappali 289 (ex. 289-290-227-304) e 418 (ex. 296-160-161-410) del Catasto del Comune di Povoletto, Zona Industriale di Grions del Torre, via G.B. Maddalena n. 25;
VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 197 del 21.07.2010 con cui, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, si approva il progetto di accorpamento delle autorizzazioni esistenti e di variante sostanziale dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Povoletto (Zona Industriale di Grions del Torre) della ditta Friul Julia Appalti S.r.l., con contestuale autorizzazione all'esercizio e con le prescrizioni contenute nel parere della Conferenza Tecnica tenutasi in data 11.06.2010;
VISTA la nota pervenuta in data 21.12.2011 (prot. prov. 146295/11) con cui la Ditta richiede il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui all'oggetto allegando:
- Alcune precisazioni in merito alla Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 197 d'ordine del 21.07.2010;
- Programma di Prove per la verifica della funzionalità dell'impianto nella fase di esercizio provvisorio così come previsto dall'art. 3 della Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 197 del 21.07.2010;
- Manuale Interno di Gestione Operativa (M.I.G.O.);
- Piano di Monitoraggio;
- Copia dell'Autorizzazione allo scarico della acque reflue rilasciata da CAFC S.p.A. con proprio prot. n. 13152/11 del 16.05.2011, così come previsto dall'art. 18 della Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 197 del 21.07.2010;
- Copia conforme della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004) per la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria (art. 19 della Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 197 del 21.07.2010);

VISTO il certificato di collaudo dello stato di consistenza e la documentazione di fine lavori dell'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi della ditta Friul Julia Appalti S.r.l. in Comune di Povoletto, pervenuto da parte dell'ing. Gabriele Indovina in data 22.12.2011 (prot. prov. 146522/11);
VISTA la nota pervenuta in data 03.01.2012 (prot. prov. 578/12) con cui la ditta precisa che durante l'esercizio provvisorio verrà adottato il sistema di gestione della qualità previsto dal Regolamento UE 333/2011 e che tale esercizio provvisorio proseguirà fino all'ottenimento della relativa certificazione che sarà verificata dal collaudatore incaricato;
PRESO ATTO dell'Autorizzazione allo scarico della acque reflue rilasciata da CAFC S.p.A. con proprio prot. n. 13152/11 del 16.05.2011 e trasmessa dalla Ditta con nota del 21.12.2011 (prot. prov. 146295/11), come previsto dall'art. 18 della Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 197 del 21.07.2010;
PRESO ATTO dell'esito positivo del collaudo a vuoto che attesta la conformità al progetto autorizzato delle opere eseguite per i lavori di variante sostanziale dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Povoletto (zona indistriale di Grions del Torre) della ditta Friul Julia Appalti S.r.l.;
PRESO ATTO del Programma di Prove predisposto dalla Ditta per la verifica della funzionalità dell'impianto nella fase di esercizio provvisorio e trasmesso con nota del 21.12.2011 (prot. prov. 146295/11),

con le precisazioni contenute nella nota nota pervenuta in data 03.01.2012 (prot. prov. 578/12);
PRESO ATTO, al fine della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'art. 19 della Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 197 del 21.07.2010, della copia conforme della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004), Certificato n. 6563-2007-AE-ITA-SINCERT del 01.08.2011, data prima emissione 03.08.2007 e scadenza 27.07.2013, rilasciato da DET NORSKE VERITAS, attestante che il sistema di gestione ambientale della ditta Friul Julia Appalti S.r.l. è conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004);
RITENUTO di autorizzare la ditta Friul Julia Appalti S.r.l. all'esercizio provvisorio dell'impianto e quindi, una volta ottenuto il certificato di collaudo finale, all'esercizio ordinario dello stesso;
EVIDENZIATO che il D.Lgs 205/2010 ha introdotto nel D.Lgs 152/06 il concetto di "cessazione della qualifica di rifiuto" (art 184-ter) ed eliminato la definizione "materia prima secondaria" (MPS) di cui all'articolo 181 bis;
EVIDENZIATO altresì che il Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31.03.2011 ha definito i criteri che determinano quando alcuni tipi di metalli cessano di essere considerati rifiuti;
RITENUTO di rideterminare l'importo delle garanzie finanziarie in Euro 142.016,57 sulla base di una potenzialità giornaliera di 160 tonnellate dell'impianto tecnologico, ai sensi del combinato disposto dall'art. 3, co. 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e succ. mod. int., e dall'art. 3, co. 2bis del D.L. n. 196/2010, convertito in Legge n. 1/2011, che stabilsce "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto ... del 40 per cento, per le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi Uni En Iso 14001, l'importo della garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni";
RITENUTO di dichiarare decadute:
- la Determinazione Dirigenziale n. 310 del 09.01.2009 con cui la Provincia rinnova, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio, intestata alla Friul Julia Appalti S.r.l., dell'unità impiantistica denominata "Unità impiantistica 1" ed individuata quale "centro di stoccaggio, cernita e condizionamento volumetrico di rifiuti, per una capacità massima stoccabile pari a 350 tonnellate", interna all'area individuata al foglio 33, mappali 289 (ex. 289-290-227-304) e 418 (ex. 296-160-161-410) del Catasto del Comune di Povoletto, Zona Industriale di Grions del Torre, via G.B. Maddalena n. 25 e la
- la Determinazione Dirigenziale n. 1747 del 13.03.2009 e la successiva di modifica n. 4812 del 16.07.2009 con cui la Provincia rinnova, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio intestata alla Friul Julia Appalti S.r.l., dell'Unità impiantistica 2 individuata quale "centro di stoccaggio, cernita e condizionamento volumetrico di rifiuti, per una capacità massima stoccabile pari a 500 tonnellate, all'interno dell'insediamento già autorizzato con decreto n. 15897/1993", nell'area individuata al foglio 33, mappali 289 (ex. 289-290-227-304) e 418 (ex. 296-160-161-410) del Catasto del Comune di Povoletto, Zona Industriale di Grions del Torre, via G.B. Maddalena n. 25;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1. di autorizzare la ditta Friul Julia Appalti S.r.l. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), Z.I. Grions del Torre - Via G.B. Maddalena n. 25, (C.F. 00994830305), all'esercizio provvisorio e quindi, una volta ottenuto il certificato finale di collaudo tecnico-amministrativo e funzionale, all'esercizio ordinario dell'impianto di recupero e stoccaggio rifiuti sito al medesimo indirizzo, con le seguenti prescrizioni contenute nel parere della Conferenza Tecnica:
1.1 nel rispetto del decreto di VIA n. 2972 di data 15.12.09, la quantità annua di rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento dovrà rimanere invariata rispetto a quanto attualmente autorizzato per le due unità funzionali (tot. 49.600 tonn/anno);
1.2 la ditta deve provvedere allo stoccaggio dei prodotti (ex MPS) in aree distinte e fisicamente separate dalle aree di deposito dei rifiuti: tali aree devono essere identificate in un apposito elaborato grafico;
1.3 nell'area dell'impianto la Ditta non può ricevere, stoccare e commercializzare prodotti (ex MPS) e sottoprodotti provenienti da altri impianti di trattamento;
1.4 i rifiuti e i prodotti (ex MPS) stoccati devono essere facilmente identificabili mediante l'adozione di adeguata cartellonistica;
2. relativamente alle emissioni convogliate il valore limite di riferimento è:

Inquinante	Valore limite (mg/Nm3)
Polveri	10

2.1 il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.Lgs.152/06);
2.2 la data di messa in esercizio dovrà essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, ai sensi del comma 5 dell'art. 269 del Decreto Legislativo n. 152/06;
2.3 il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio secondo le indicazioni del paragrafo 2.5;
2.4 entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data fissata per la messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione copia dei certificati di analisi alle emissioni relative a due misurazioni da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a dieci giorni decorrenti dalla data di messa a regime. Le misurazioni devono essere effettuate secondo quanto predisposto al punto 2.5 relativo alle misure analitiche di autocontrollo;
2.5 misure analitiche di autocontrollo:
2.5.1 punto di emissione E1 - la ditta deve effettuare, con periodicità annuale dalla data di rilascio della determina di autorizzazione, le misurazioni di autocontrollo. La prima serie di analisi dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica della determina di autorizzazione e copia dei referti analitici della prima verifica di autocontrollo successiva al rilascio della nuova autorizzazione, dovrà essere inviata alla scrivente Amministrazione entro i 60 giorni successivi alla data di campionamento. La ditta dovrà conservare in sede gli originali delle verifiche di autocontrollo successive alla prima, senza inviarle alla scrivente Amministrazione, viene fatta salva la possibilità di poter richiedere in ogni momento copia delle analisi, tale documentazione dovrà pervenire in Provincia entro e non oltre le 24 ore successive alla richiesta anche a mezzo fax;
2.5.2 la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato VI alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;
2.5.3 i certificati analitici devono riportare, oltre al valore medio calcolato, anche i valori rilevati durante i singoli campionamenti che concorrono al calcolo del valore medio stesso;
2.5.4 la durata dei campionamenti, i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere conforme alle specifiche norme tecniche elencate di seguito:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni - Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.

2.5.5 i valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
2.5.6 i valori di concentrazione vanno riferiti al volume dell'effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa);
2.5.7 per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi;
2.5.8 l'originale dei certificati analitici deve essere conservato presso il sito aziendale per tutta la durata della presente autorizzazione a disposizione degli enti di controllo;
2.6. gestione degli impianti di aspirazione e trattamento delle emissioni in atmosfera:
2.6.1 devono essere installati dispositivi (pressostato) atti al controllo d'efficienza dell'apparato di filtrazione, per poter garantire una adeguata frequenza di esecuzione delle operazioni di pulizia;
2.6.2 l'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
2.6.3 le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento devono essere effettuate con la frequenza, modalità e tempi previsti all'atto della loro progettazione e comunque in base a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione;
2.6.4 e operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
2.6.5 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;
2.6.6 se si verifica un guasto ad uno o più impianti oggetto della presente relazione tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'azienda deve cessare immediatamente l'attività e la deve

riprendere solo a guasto riparato. L'intervento deve essere riportato nel registro di conduzione e manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento. Questa Amministrazione deve essere informata per iscritto entro le otto ore successive al guasto e si riserva la possibilità di disporre ulteriori prescrizioni;
2.6.7 la direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
2.6.8 per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino a norma di sicurezza che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001.
2.6.9 i tronchetti siano devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007;
2.6.10 i condotti di espulsione delle emissioni devono superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
3. di prescrivere, realtivamente al contenimento delle emissioni diffuse:
3.1 utilizzo di ogni possibile precauzione e/o accorgimento tecnico atto ad evitare la diffusione di polveri dai cassoni e dai cumuli di materiale stoccato all'esterno;
3.2 umidificazione degli eventuali cumuli di materiale stoccato all'esterno;
3.3 pavimentazione con materiale non polverulento delle vie di transito;
3.4 limitazione della velocità di transito dei mezzi al di sotto dei 5 km/h;
3.5 pulizia giornaliera o umidificazione dei piazzali esterni e delle vie di transito;
3.6 umidificazione delle attività di vagliatura con vaglio mobile nelle posizioni G ed H;
3.7 le operazione di scarico e carico dei mezzi di trasporto all'interno dei locali dovranno essere compiute a portoni chiusi;
3.8 utilizzo di sistemi portatili di nebulizzazione d'acqua con antiodori enzimatici per il controlli degli odori;
4. l'impianto è costituito da 3 edifici (Edifici 1, 2 e 3) adibiti alla gestione dei rifiuti, una palazzina adibita ad uffici e servizi al personale (Edificio 4), piazzali e vie di transito a servizio delle aree di stoccaggio e delle lavorazioni. Sono previsti inoltre 4 accessi carrai, 2 per le autovetture e 2 per i mezzi pesanti, al fine di facilitare i percorsi in entrata ed in uscita dall'impianto con riduzione della probabilità di incidenti fra mezzi.

Superficie complessiva	circa 11.289,00 mq.
Superficie coperta	circa 4.300,00 mq. di cui: - Edificio 1: 1.023,00 mq. - Edificio 2: 1.734,00 mq. - Edificio 3: 1.293,00 mq. - Edificio 4: 225,00 mq.
Superficie a verde	circa 1.130,00 mq.
Superficie impermeabile	circa 5.900,00 mq.
Rapporto di copertura	circa 38%

5. la dotazione impiantistica è la seguente (riferimenti alla tavola P03):
- Sezione impiantistica B1: trituratore mobile che, a seconda delle necessità, può essere posizionato in area A o B (max 45 t/h);
- Sezione impiantistica B2: impianto semiautomatico a tecnologia complessa per la selezione, cernita e vagliatura (max 11.5 t/h);
- Sezione impiantistica B3: pressa oleodinamica per la compattazione e l'imballaggio dei materiali recuperati (ex MPS e/o rifiuti decadenti da inviare a recupero o smaltimento) max 35 t/h;
- Sezione impiantistica B4: trituratore mobile per la carta che, a seconda delle necessità, può essere posizionato in area C o D (max 2 t/h);
- Sezione impiantistica B5: taglia bobine che, a seconda delle necessità, può essere posizionato in area E o F (max 20 t/h);
- Sezione impiantistica B6: vaglio di tipo mobile che, a seconda delle necessità, può essere posizionato in area G o H (max 80 t/h);

6. con riferimento agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs 152/06, le operazioni ammesse in impianto sono le seguenti:
- R13: messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso ed in uscita dall'impianto, per sottoporli ad una delle operazioni da R1 a R12;
- R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
- R4: riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- R12: scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11; con tale operazione si intende il raggruppamento e/o la miscelazione dì rifiuti non pericolosi tipologicamente e merceologicamente simili e comunque compatibili tra di loro al fine di ottimizzare le operazioni di recupero svolte all'interno dell'impianto o presso ditte terze autorizzate;
- D15: deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi prima di una delle operazioni di cui ai punti

da D1 a D14;
• D13: raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; con tale operazione si intende il raggruppamento e/o la miscelazione di rifiuti non pericolosi tipologicamente e merceologicamente simili e comunque compatibili tra di loro alfine di ottimizzare le operazioni di smaltimento svolte all'interno dell'impianto o presso ditte terze autorizzate;
• D14: ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13; tale operazione consiste nello svolgimento di operazioni di cernita, selezione vagliatura, riduzione volumetrica (compattazione, triturazione), disimballaggio ed imballaggio di rifiuti da destinarsi a successive operazioni di smaltimento;
7. l'impianto ha una potenzialità massima di trattamento (R12, R3, R4, D13 e D14) di 160 tonnellate al giorno calcolato su una potenzialità di trattamento oraria dell'impianto semiautomatico (sezione B2) di 11,5 tonnellate corrispondente alla potenzialità oraria del vaglio rotante;
8. le capacità di stoccaggio delle singole aree dell'impianto sono riportate nella tavola P03 e riassunte nella seguente tabella:

Messa in Riserva e/o Deposito Preliminare di rifiuti in ingresso all'impianto in (aree Ax e Posteggio cassoni in ingresso)	2.800,00 mc. (pari a circa 1.960,00 ton)
Messa in Riserva e/o Deposito Preliminare di rifiuti non pericolosi in uscita dall'impianto (Aree D1, D2, D3,D4, Posteggio cassoni in uscita)	2.900,00 mc. (pari a circa 2.030,00 ton)
Messa in Riserva di rifiuti non pericolosi in uscita dall'impianto e/o deposito prodotti (ex MPS)	3.302,00 mc. (pari a circa 2.300,00 ton)
Potenzialità annua di trattamento e recupero (R12, R3, R4, D13 e D14)	49.600,00 ton
Potenzialità giornaliera calcolata su 310 gg. lavorativi	circa 160,00 ton

• 9. i rifiuti ammessi in impianto con le relative operazioni a cui vengono sottoposti sono elencati nella seguente tabella:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI	
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali	R13-R12
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13-R12
02 01 10	Rifiuti metallici	R13- R4
02 02	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R12-D15-D13
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacchi; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa	
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R12-D15-D13
02 05	Rifiuti dell'industria lattiero casearia	
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R12-D15-D13
02 06	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione	
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R12-D15-D13
02 07	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)	
02 07 01	Rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R13-R12- D15
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE	
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	R13-R12-D15-D13
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04*	R13-R12
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	
03 03 01	Scarti di corteccia e legno	R13-R12-D15
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R13-D15-D14
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R13-R3

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica.	D15-D13
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE	
04 01	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce	
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R13-R12-D15-D13-D14
04 02	Rifiuti dell'industria tessile	
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R13-D 15-D 14-D13
04 02 10	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso cera)	R13-D15
04 02 15	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14*	R13-D15-D14-D13
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	R13-R12- D15-D14-D13
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	R13-R12-D15-D14-D13
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA	
09 01	Rifiuti dell'industria fotografica	
09 01 07	Carta e pellicola per fotografia, contenenti argento e composti d'argento	R13-D15-D14
09 01 08	Carta e pellicola per fotografia, non contenenti argento e composti d'argento	R13-D15-D14
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI	
10 02	Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio	
10 02 10	Scaglie di laminazione	R13-R4
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA	
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13-R4
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R13- R4
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13-R4
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13-R4
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13-R12- D15
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	R13-R3
15 01 02	Imballaggi in plastica	R13-R12
15 01 03	Imballaggi in legno	R13-R12
15 01 04	Imballaggi metallici	R13-R4
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	R13-R3-R4
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13-R3-R4-D15-D14-D13
15 01 07	Imballaggi in vetro	R13
15 01 09	Imballaggi in materiale tessile	R13-R12
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*	R13-D15-D14-D13
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO	
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)	
16 01 03	Pneumatici fuori uso	R13-D15-D13
16 01 19	Plastica (ad esempio paraurti)	R13-D15
16 01 20	Vetro	R13
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)	
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
17 01 01	Cemento	R13-D15-D13
17 01 02	Mattoni	R13-D15-D13
17 01 03	Mattonelle e ceramica	R13-D15-D13
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*	R13-D15-D13
17 02	Legno, vetro e plastica	
170201	Legno	R13-R12
17 02 03	Plastica	R13-R12-D15
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)	
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	R13-R4
17 04 02	Alluminio	R13-R4
17 04 03	Piombo	R13-R4
17 04 04	Zinco	R13-R4
17 04 05	Ferro e acciaio	R13-R4
17 04 06	Stagno	R13-R4
17 04 07	Metalli misti	R13-R4
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*	R13
17 05	Terre (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio	
17 05 04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*	R13-D15-D13
17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	
17 06 04	Materiali isolasti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*	R13-D15-D13
17 08	Materiali da costruzione a base di gesso	
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*	R13-D15-D13
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci	R13-D15-D13
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE	
19 10	Rifiuti prodotti dalla frantumazione di rifiuti contenenti metallo	
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	R13-R4
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13-R4
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	
19 12 01	Carta e cartone	R13-R3
19 12 03	Metalli non ferrosi	R13-R4
19 12 04	Plastica e gomma	R 1 3 - R 1 2 - D 1 5 - D14
19 12 05	Vetro	R13
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*	R13-R12
19 12 08	Prodotti tessili	R13-R12
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13-D15-D13
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti da trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*	R 1 3 - R 1 2 - D 1 5 - D13
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)	
20 01 01	Carta e cartone	R13-R3
20 01 02	Vetro	R13
20 01 10	Abbigliamento	R13-R12
20 01 11	Prodotti tessili	R13-R12
20 01 25	Oli e grassi commestibili	RI 3

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	R13
20 01 39	Plastica	R13
20 01 40	Metallo	R13-R4
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	R13
20 03	Altri rifiuti urbani	
20 03 02	Rifiuti dei mercati	R13
20 03 03	Residui della pulizia stradale	D13-D15
20 03 07	Rifiuti ingombranti	R13-R12-D15-D13-D14

10. i prodotti (ex MPS) che l'impianto è in grado di ottenere dalle operazioni R3 ed R4 sono i seguenti:
• materiali per l'industria cartaria corrispondenti alle specifiche delle norme UNI EN 643 con impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, carte bituminate assenti; formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT <25 ppm;
• ferro, acciaio e alluminio per l'industria metallurgica conformi alle specifiche previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011;
• metalli e leghe per l'industria metallurgica non ricompresi nel Regolamento (UE) n. 333/2011, conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO, con oli e grassi <0,1% in peso, PCB e PCT <25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale, solventi organici <0,1% in peso, polveri con granulometria <10 micron non superiori al 10% in peso delle polveri totali. Tali materiali non devono essere radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi;
11. ai fini dell'organizzazione del lavoro, è prevista la suddivisione dei rifiuti in ingresso in quattro classi, a seconda del loro grado di recuperabilità, così come di seguito indicato:
• "classe 1": rifiuti da sottoporre a solo stoccaggio (deposito preliminare o messa in riserva), con eventuali operazioni raggruppamento e condizionamento volumetrico (presso-legatura). Nel caso in cui non sia prevista le fasi di raggruppamento e presso-legatura, i rifiuti in ingresso dopo accettazione sono stoccati in containers presso l'area scoperta dedicata. Le operazioni effettuate sono identificate, ai sensi degli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006, come R13 o D15 con eventuali D13 - D14 o R12;
• "classe 2": rifiuti recuperabili generici, per i quali è previsto un trattamento per la separazione delle frazioni recuperabili, che vengono raccolte in cumuli separati o direttamente in containers, mentre lo scarto è spinto con continuità nella tramoggia della pressa. I rifiuti selezionati e quelli costituenti lo scarto sono stoccati nelle aree dedicate. Le operazioni effettuate sono identificate, ai sensi dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006, come R13-R12 (+R3/R4);
• "classe 3": rifiuti recuperabili specifici, costituiti da una frazione merceologica prevalente, da sottoporre ad operazione di selezione per la separazione delle frazioni diverse, da destinare a successivo recupero o smaltimento presso altri impianti. L'organizzazione è analoga alla classe 2. Le operazioni effettuate sono identificate, ai sensi dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006, come R13-R12 (+ R3/R4);
• "classe 4": rifiuti, costituiti da frazioni provenienti da raccolta differenziata mirata (flussi provenienti da filiere selezionate), da cui con operazioni di selezione manuale è possibile ottenere materia prima secondaria di carta/cartone. Il materiale, prodotto in balle (operazione di presso-legatura), viene depositato nelle aree interna ed esterna al capannone a ciò dedicate. I rifiuti di scarto separati saranno suddivisi tra recuperabili e non recuperabili, i primi stoccati per frazione merceologica nei containers posti nell'area esterna dedicata, mentre i secondi accorpati in cumulo all'interno del capannone per essere sottoposti a presso-legatura. Le operazioni effettuate sono identificate, ai sensi dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006, come R13, R3 e R4;
12. i rifiuti generati dalle operazioni di raggruppamento e/o la miscelazione [R12/D13] saranno classificati con codice CER 19 XX XX. Tali operazioni saranno tracciate entro 2 giorni lavorativi in un apposito registro di miscelazione, sul registro di carico e scarico e su una apposita scheda di raggruppamento/miscelazione che verrà poi allegata al formulario in uscita;
13. l'efficacia del presente atto è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria a favore del Comune di Povoletto per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Ai sensi del combinato disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e succ. mod. ed int., e dall'art. 3, co. 2bis del D.L. 196/2010, convertito in Legge n. 1/2011, l'ammontare di tale garanzia è rideterminato, per una potenzialità giornaliera di 160 tonnellate, in 142.016,57 Euro. La garanzia finanziaria dovrà essere

estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
14. ai sensi del regolamento (UE) N. 333/2011 la ditta dovrà dotarsi di un sistema di gestione della qualità verificato conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del medesimo regolamento;
15. di dichiarare decadute:
- la Determinazione Dirigenziale n. 310 del 09.01.2009 con cui la Provincia rinnova, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio, intestata alla Friul Julia Appalti S.r.l., dell'unità impiantistica denominata "Unità impiantistica 1" ed individuata quale "centro di stoccaggio, cernita e condizionamento volumetrico di rifiuti, per una capacità massima stoccabile pari a 350 tonnellate", interna all'area individuata al foglio 33, mappali 289 (ex. 289-290-227-304) e 418 (ex. 296-160-161-410) del Catasto del Comune di Povoletto, Zona Industriale di Grions del Torre, via G.B. Maddalena n. 25;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1747 del 13.03.2009 e la successiva Determinazione Dirigenziale di modifica n. 4812 del 16.07.2009 con cui la Provincia rinnova, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio intestata alla Friul Julia Appalti S.r.l., dell'Unità impiantistica 2 individuata quale "centro di stoccaggio, cernita e condizionamento volumetrico di rifiuti, per una capacità massima stoccabile pari a 500 tonnellate, all'interno dell'insediamento già autorizzato con decreto n. 15897/1993", nell'area individuata al foglio 33, mappali 289 (ex. 289-290-227-304) e 418 (ex. 296-160-161-410) del Catasto del Comune di Povoletto, Zona Industriale di Grions del Torre, via G.B. Maddalena n. 25;

16. la presente autorizzazione ha validità fino al 20.07.2020 ed è rinnovabile. A tale fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda;
17. la Ditta dovrà compilare e trasmettere al presente ufficio, entro i primi due mesi di ogni anno, una scheda riassuntiva di gestione dell'impianto secondo lo schema della modulistica prevista all'art. 6 dell'Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti Speciali e riportata nell'Allegato 1 al presente atto;
18. la Ditta dovrà dare tempestiva comunicazione via fax a questa Provincia, alla Provincia di provenienza ed alla Regione FVG per i successivi adempimenti della mancata accettazione di singole partite di rifiuti specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore;
19. in caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax a Provincia, Comune di Povoletto, A.R.P.A. ed A.S.S. n. 4;
20. al momento della chiusura e dismissione dell'impianto il titolare dello stesso dovrà dimostrare che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente comunicando le risultanze dell'indagine alla Provincia ed all'A.R.P.A.;
21. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208, co. 13 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 28 della L.R. 30/87, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni più restrittive che dovessero essere emanante;
22. qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente atto tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sull'emissione di fumi in atmosfera;
23. il presente provvedimento dovrà essere notificato al legale rappresentante pro tempore della ditta Friul Julia Appalti S.r.l, nonché trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di Povoletto (UD);
- Servizio Regionale Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli";
- Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A. - F.V.G..

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_3_49.2012_010_ALL1_TABELLE

Allegato 1 – Modulistica prevista all'art. 6 dell'Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti Speciali.

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE — **Foglio n. 1**

SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI
(da redigere a cura del titolare dell'impianto)

Anno di competenza (*): ☐

☐ Primo semestre: dal 1/1 al 30/6 — *(consegnare dal 15.07 al 30.07)*
☐ Secondo semestre: dal 1/7 al 31/12 — *(consegnare dal 15.01 al 31.01 dell'anno successivo)*

Ditta:
Indirizzo:
Titolare che chiede l'autorizzazione: Tel.
Ubicazione dell'impianto:
Tipo di impianto:

- ☐ Discarica per rifiuti inerti
- ☐ Discarica per rifiuti non pericolosi
- ☐ Impianto di preselezione e/o selezione
- ☐ Impianto di compostaggio
- ☐ Impianto di digestione anaerobica
- ☐ Impianto di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR)
- ☐ Impianto di trattamento termico
- ☐ Altri impianti di trattamento, stoccaggio e messa in riserva o condizionamento volumetrico dei rifiuti speciali non pericolosi

Codici rifiuti autorizzati:
Potenzialità dell'impianto autorizzata *(indicare anche se annauale, settimanale o altro)*: ton
Volume complessivo della discarica autorizzato: mc

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI

Tipologia di rifiuto in ingresso		Quantità	Ricevuto da				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

DESTINAZIONE RIFIUTO

Tipologia di rifiuto in uscita		Quantità	Destinato a				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

MATERIALE AVVIATO AL RECUPERO

Tipologia di materiale recuperato	Quantità	Destinato a				note
	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

Sono state organizzate azioni di formazione quali ad esempio: corsi, pubblicazioni, visite formative per amministratori, cittadini, studenti o altro?

- ☐ No
- ☐ Si: quali e perché?

Esistono o si sono costituiti (anche informalmente) comitati o gruppi di opinione contro l'impianto?

- ☐ No
- ☐ Si: quali e perché?

(*) Le schede complete, inviate oltre le date indicate, saranno considerate nulle. Le schede dovranno essere codificate nel seguente modo: **denominazione ditta_1_anno** se si riferiscono al primo semestre (dal 15/7 al 31/7) oppure **denominazione ditta_2_anno** se si riferiscono al secondo semestre (dal 15/01 al 31/01)

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	Foglio n. 2

SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI (da redigere a cura del titolare dell'impianto)

Sono state eseguite analisi merceologiche rifiuti in ingresso impianto?
- ☐ No
- ☐ Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione.
  1)
  2)
  ……

Sono state eseguite analisi merceologiche scarti/rifiuti in uscita impianto?
- ☐ No
- ☐ Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione.
  1)
  2)
  ……

Si sono verificati fermi di impianto o sospensioni del servizio?
- ☐ No
- ☐ Si: perché?

Analisi dell'ambiente

Si sono verificati problemi di viabilità?
- ☐ No
- ☐ Si: perché?

Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) con la popolazione?
- ☐ No
- ☐ Si: perché?

Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) di odori, rumori o qualità dell'aria?
- ☐ No
- ☐ Si: quali e perché?

Ci sono state visite di controllo?
- ☐ No
- ☐ Si: quali e perché?

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	Foglio n. 3
SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI **(da redigere a cura del titolare dell'impianto)**	
Sono stati effettuati interventi di straordinaria manutenzione? ☐ No ☐ Si: quali e perché?	
Si sono verificati altri problemi (anche di piccola rilevanza) di carattere ambientale? ☐ No ☐ Si: quali e perché?	
NOTE :	
ALLEGATI:	
Tabelle analitiche:	
Pozzi n. (*esempio di seguito riportato*)	
Emissione n.	
Punto controllo fonometrico n	
Punto prelievo in corso d'acqua n.	
Altro:	

12_7_3_AVV_PROV UDINE_3_516.2012_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 516 del 24 gennaio 2012. DLgs. 152/06 - DPGR. 01/Pres.1998 - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater) di Udine - Autorizzazione all'esercizio dell'impianto per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi di via Salvo D'Acquisto n. 56 in Udine, foglio catastale n. 24, mappale n. 289.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3-4-2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
VISTA la L.R. 30/87 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPGR 2-1-1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTO l'art. 5 della LR n. 16/2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 25 del 7-2-2011 con cui si approva il progetto presentato dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER), con sede legale in Via Sacile, 15 a Udine (CF 00164770307) per l'impianto di messa in riserva rifiuti non pericolosi sito in via Salvo D'Acquisto, 56 a Udine;
VISTO il Decreto autorizzativo regionale n. 1248 del 21-6-2011, rilasciato dalla Direzione Centrale Ambiente, Energia e politiche per la Montagna - Servizio Tutela Beni Paesaggistici, sede di Udine, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per opere interessanti beni paesaggistici sottoposti a tutela, avente ad oggetto "realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero di rifiuti inerti provenienti dalle manutenzioni di propri edifici - Committente A.T.E.R. di Udine";
PRESO ATTO del Verbale di accertamento di corrispondenza tra il progetto definitivo approvato e la realizzazione dell'opera a regola d'arte dell'impianto in oggetto di data 21-12-2011, a firma del prof. Ing. Domenico Visintini, nominato collaudatore con deliberazione di Giunta Provinciale n. 25 del 7-2-2011 della Provincia di Udine e, in particolare, delle conclusioni ivi riportate: "Sulla base di tutto quanto fin qui esposto, con il presente verbale composto da cinque pagine, si dichiara verificata la corrispondenza tra il progetto definitivo approvato e la realizzazione dell'opera a regola d'arte dell'impianto ATER di Udine per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi sito in via Salvo D'Acquisto n. 56 a Udine";
RITENUTO, conseguentemente, di autorizzare l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER), all'esercizio dell'impianto in oggetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 5 comma 17 del DPGR 01/Pres del 1998;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti"

DETERMINA

1. di autorizzare l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER), con sede legale in Via Sacile n. 15 a Udine (C.F. 00164770307), all'esercizio dell'impianto di messa in riserva di rifiuti non pericolosi sito in via Salvo D'Acquisto n. 56 a Udine, Foglio catastale n. 24, mappale n. 289, fino al 7 febbraio 2021;
2. di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla prestazione di una garanzia finanziaria a favore del Comune di Udine per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata, garanzia che, ai sensi

di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere di Euro 7.635,30 per una capacità autorizzata di 31 metri cubi e che dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
3. di stabilire che le operazioni ammesse in impianto sono la messa in riserva (R13) di rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione dell'ATER con i seguenti codici CER:
- 15.01.06 - imballaggi in materiali misti,
- 17.01.02 - legno (sostituzione infissi ecc.),
- 20.02.01 - rifiuti biodegradabili (prodotti da giardini e parchi),
- 17.01.01 - cemento,
- 17.01.02 - mattoni,
- 17.01.03 - mattoni e ceramica,
- 17.01.07 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06*,
- 17.09.04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*,
- 17.04.07 - metalli misti,
- 17.05.04 - terra e rocce diverse da quelle alla voce 17.05.03*,

4. di stabilire che l'impianto è costituito da n. 5 cassoni scarrabili posizionati su piazzale asfaltato dotati di copertura a tenuta;
5. di stabilire che la capacità massima complessiva di stoccaggio è di 31 metri cubi;
6. di stabilire che è vietato stoccare nel medesimo cassone rifiuti con diverso codice CER;
7. di stabilire che ciascun cassone dovrà essere provvisto di idonea segnaletica per l'identificazione immediata del suo contenuto;
8. di stabilire che dovranno essere previste ed adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la dispersione di polveri in atmosfera nelle fasi di carico e scarico degli inerti nei container di stoccaggio;
9. di stabilire che i rifiuti biodegradabili (CER 20.02.01) dovranno essere conferiti agli impianti di recupero con frequenza tale da evitare la dispersione di odori nell'ambiente;
10. di stabilire che in caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax a Provincia, Comune di Udine, A.R.P.A. ed A.S.S. n. 4;
11. di stabilire che la ditta dovrà compilare e trasmettere al presente ufficio entro i primi due mesi di ogni anno una scheda riassuntiva di gestione dell'impianto secondo lo schema della modulistica prevista all'art. 6 dell'Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti Speciali e riportata nell'allegato 1 al presente atto;
12. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovessero riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni;
13. qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sui rifiuti;

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Copia dello stesso verrà notificata all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Udine in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché trasmessa agli enti di seguito indicati:
- Comune di Udine;
- Servizio Regionale Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli";
- Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A. - F.V.G..

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990, si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_3_516.2012_010_ALL1_TABELLE

Allegato 1 – Modulistica prevista all'art. 6 dell'Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti Speciali

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE — **Foglio n. 1**

SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI
(da redigere a cura del titolare dell'impianto)

Anno di competenza (*): ☐

- ☐ Primo semestre: dal 1/1 al 30/6 *(consegnare dal 15.07 al 30.07)*
- ☐ Secondo semestre: dal 1/7 al 31/12 *(consegnare dal 15.01 al 31.01 dell'anno successivo)*

Ditta:
Indirizzo:
Titolare che chiede l'autorizzazione: Tel.
Ubicazione dell'impianto:
Tipo di impianto:

- ☐ Discarica per rifiuti inerti
- ☐ Discarica per rifiuti non pericolosi
- ☐ Impianto di preselezione e/o selezione
- ☐ Impianto di compostaggio
- ☐ Impianto di digestione anaerobica
- ☐ Impianto di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR)
- ☐ Impianto di trattamento termico
- ☐ Altri impianti di trattamento, stoccaggio e messa in riserva o condizionamento volumetrico dei rifiuti speciali non pericolosi

Codici rifiuti autorizzati:
Potenzialità dell'impianto autorizzata *(indicare anche se annauale, settimanale o altro)* **:** ton
Volume complessivo della discarica autorizzato: mc

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI

Tipologia di rifiuto in ingresso		Quantità	Ricevuto da				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

DESTINAZIONE RIFIUTO

Tipologia di rifiuto in uscita		Quantità	Destinato a				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

MATERIALE AVVIATO AL RECUPERO

Tipologia di materiale recuperato	Quantità	Destinato a				note
	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

Sono state organizzate azioni di formazione quali ad esempio: corsi, pubblicazioni, visite formative per amministratori, cittadini, studenti o altro?

- ☐ No
- ☐ Si: quali e perché?

Esistono o si sono costituiti (anche informalmente) comitati o gruppi di opinione contro l'impianto?

- ☐ No
- ☐ Si: quali e perché?

(*) Le schede complete, inviate oltre le date indicate, saranno considerate nulle. Le schede dovranno essere codificate nel seguente modo: **denominazione ditta_1_anno** se si riferiscono al primo semestre (dal 15/7 al 31/7) oppure **denominazione ditta_2_anno** se si riferiscono al secondo semestre (dal 15/01 al 31/01)

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	Foglio n. 2

SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI
(da redigere a cura del titolare dell'impianto)

Sono state eseguite analisi merceologiche rifiuti in ingresso impianto?

No

Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione.

1)

2)

……

Sono state eseguite analisi merceologiche scarti/rifiuti in uscita impianto?

No

Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione.

1)

2)

……

Si sono verificati fermi di impianto o sospensioni del servizio?

No

Si: perché?.

Analisi dell'ambiente

Si sono verificati problemi di viabilità?

No

Si: perché?.

Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) con la popolazione?

No

Si: perché?.

Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) di odori, rumori o qualità dell'aria?

No

Si: quali e perché?.

Ci sono state visite di controllo?

No

Si: quali e perché?

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	**Foglio n. 3**
SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI **(da redigere a cura del titolare dell'impianto)**	
Sono stati effettuati interventi di straordinaria manutenzione? No Si: quali e perché?	
Si sono verificati altri problemi (anche di piccola rilevanza) di carattere ambientale? No Si: quali e perché?	
NOTE :	
ALLEGATI:	
Tabelle analitiche:	
Pozzi n. (*esempio di seguito riportato*)	
Emissione n.	
Punto controllo fonometrico n	
Punto prelievo in corso d'acqua n.	
Altro:	

12_7_3_AVV_PROV UDINE_3_520.2012_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 520 del 24 gennaio 2012. DLgs. 152/2006 e s.m.i. - Ditta Camilot Erminio sas di Camilot Erminio & C. (CF 02186320301) - Impianto di messa in riserva e recupero rifiuti (R13 - R3 - R4) sito in Comune di Ronchis (UD), corso Italia n. 98, nell'area catastalmente individuata al foglio n. 17, mappale n. 97 - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
VISTO il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006";
VISTA la Legge regionale 07 settembre 1987 n. 30 e s.m.i., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione";
VISTA la Legge regionale 7 dicembre 2008 n. 16 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8 ottobre 1991 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie da prestare a cura degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti;
VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 "recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
VISTI gli strumenti normativi e pianificatori regionali e provinciali ed, in particolare, il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20/11/2006;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
RICHIAMATI di seguito i principali provvedimenti con cui la ditta Camilot Erminio S.a.s. di Camilot Erminio & C., con sede legale in Comune di Ronchis (UD), è stata autorizzata alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in oggetto, avente sede operativa presso la sede legale della Ditta:

- Decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 36363/92 del 09/09/1992 di autorizzazione del progetto di un centro di raccolta veicoli a motore e rimorchi, simili e loro parti, e stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi quali rottami metallici ferrosi e non ferrosi, carta da macero, nylon e stracci, in Comune di Ronchis, corso Italia, 108 - 110, alla Ditta Erminio Camilot;
- Decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 17834/96 del 22/05/1996 di approvazione della variante da effettuarsi presso l'impianto di cui in oggetto;
- Decreto del Dirigente del servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine del 15/07/1997 n. 29748/97 di proroga quadriennale dell'autorizzazione n. 36363/92, fino al 09/09/2001;
- Determinazione dirigenziale n. 203/98 del 12/06/1998, contenente l'elenco dei Codici Europei Rifiuti (d'ora in poi CER) autorizzati;
- Determinazione dirigenziale n. 744/99 del 14/12/1999 che sostituisce l'elenco dei CER autorizzati con la determinazione citata al punto precedente;
- Determinazione dirigenziale n. 111/2001 di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del centro per la raccolta di veicoli a motore, rimorchi simili e loro parti, stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi quali rottami metallici ferrosi e non ferrosi, carta da macero, nylon e stracci, fino al 02/03/2006;
- Determinazione dirigenziale n. 547/2001 di variazione dell'intestazione della Ditta in Camilot Erminio S.a.s. di Camilot Erminio & C.;

- Determinazione dirigenziale n. 1555/2006 del 01/03/2006 di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività sino al 30/06/2006;
- Determinazione dirigenziale n. 9363/2006 del 21/12/2006 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di stoccaggio, messa in riserva e recupero rifiuti, operazioni R13 - R3 - R4, della ditta Camilot Erminio s.a.s. avente sede legale in Ronchis, Corso Italia 98, fino al 2 marzo 2011;
- Determinazione dirigenziale n. 8123/2007 del 19.12.2007 con cui si approva il posizionamento di un trituratore a lato del nastro trasportatore della pressa oleodinamica per imballaggio carta;
- Determinazione dirigenziale n. 5461/2008 del 22/09/2008 con cui si approva una variante relativa alla riduzione della capacità di stoccaggio degli imballaggi misti CER 15.01.06 con l'inserimento del codice CER 15.01.03 imballaggi in legno e l'utilizzo di una cesoia mobile per la riduzione volumetrica di rifiuti ferrosi e non ferrosi, prendendo atto della modifica apportata alla scheda n. 1 relativa alle procedure per il recupero di materia prima secondaria dai rifiuti non pericolosi per il recepimento della modifica apportata dal D.Lgs. 04/2008 art. 47, comma a) ai rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta;
- Determinazione dirigenziale n. 5504/2009 del 11/08/2009 con la quale si approva una variante all'impianto relativa all'inserimento dei codici CER 19.12.01, 19.12.01, 19.10.01, 19.12.03, 19.10.02, 12.01.05, 17.02.03 e 17.02.01;

VISTA la nota presentata dalla ditta Camilot Erminio S.a.s. di Camilot Erminio & C. in data 29/03/2010, prot. prov. n.42337/2010, con oggetto "Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio, messa in riserva e recupero, come indicato nella parte IV allegati B e C del D.Lgs. 152/2006 presso l'impianto sito in 33050 Ronchis (UD), Corso Italia, 98" e la seguente documentazione allegata:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni;
- Dichiarazione che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato e che l'impresa, i mezzi e gli impianti sono conformi alle vigenti prescrizioni di legge;
- Riepilogo delle operazioni di recupero autorizzate, come indicato negli allegati B e C del D.Lgs. 152/06 e potenzialità di ciascuna sezione di trattamento e stoccaggio;
- Tipologia degli impianti (recupero/smaltimento) presso i quali vengono inviati i rifiuti;
- Identificazione catastale dell'impianto;
- Certificato di iscrizione C.C.I.A.A. riportante dicitura antimafia;
- Planimetria dell'impianto Tav. 13 del 23/02/2010;

VISTA la nota, prot. prov. n. 151091 del 29/12/2010, con cui la Provincia di Udine comunica l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 9363 del 21/12/2006 e contestuale richiesta di parere all'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" e al Comune di Ronchis;

PRESO ATTO dell'attività di controllo condotta in data 19/01/2011 da parte dell'U.O. Controlli del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine, così come descritta nella Relazione Tecnica di Controllo n. 2/2011 (ID. 1929494);

VISTA la nota della Provincia di Udine, prot. n. 19140 di data 11/02/2011, con la quale vengono richiesti alla Ditta chiarimenti ed integrazioni;

VISTA la nota del Comune di Ronchis, prot. prov. 21678 del 16/02/2011, in cui è accertata la conformità urbanistica dell'attività ed è segnalato quanto segue:

- Si precisa che la ditta in questione è in possesso dell'autorizzazione allo scarico in fognatura comunale delle acque reflue industriali scadente il 28/02/2011 e per la quale è stata presentata al CAFC S.p.a. (ente gestore del servizio idrico integrato) la domanda di rinnovo in data 02/03/2010, successivamente integrata in data 02/02/2011 ed attualmente in fase di rilascio;
- è auspicabile che, se non già creata, si crei una barriera vegetale che riesca possibilmente a mascherare verso la proprietà pubblica (Strada Provinciale n. 7 "di Latisana"), i depositi di materiale a cielo aperto posti sull'area di pertinenza dell'attività o che l'altezza dei cumuli sia tale da non essere visibile dalla viabilità pubblica;

VISTA la Determinazione del Dirigente Area Ambiente n. 1554/2011 del 25/02/2011 di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in oggetto fino al 01/03/2012;

VISTA la nota della Provincia di Udine, prot. 3269 del 09/03/2011, con la quale si richiedono informazioni al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine in merito al Certificato di Prevenzione Incendi, pratica n. 3839 prot. n. PIN/1135;

VISTA l'appendice n. 157972A alla polizza fidejussoria 162/14668 rilasciata dalla I.N.A. Assitalia - Agenzia di Codroipo in data 03/03/2011 a favore del Comune di Ronchis con effetto 02/03/2011 e scadenza 01/03/2012, per un capitale assicurato di € 359.622,62 a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative alla gestione rifiuti da parte della ditta Camilot Erminio S.a.s. di Camilot Erminio & C.;

VISTE le seguenti note di risposta alla richiesta chiarimenti e integrazioni della Provincia di Udine prot. n. 19140 del 11/02/2011:

- prot. prov. 27340/11 del 28/02/2011;

- prot. prov. 54905/2011 del 22/04/2011;
- prot. prov. 143787/2011 del 15/12/2011 ed allegata Planimetria dell'impianto Tav. 1/11 Rev. 00 di data 02/12/2011;

VERIFICATO che la ditta Camilot Erminio S.a.s. di Camilot Erminio & C. è regolarmente iscritta alla sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Udine, non risulta in stato di fallimento, di liquidazione di cessazione di attività, di concordato preventivo o amministrazione controllata, né è stata sottoposta a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e a provvedimenti e/o procedure di cui alla Legge n. 575/1965, come risulta dalla visura camerale ordinaria n. CEW/1992/2010/AUD0053 del 4 marzo 2010 allegata all'istanza di rinnovo;
VISTO il Certificato di Prevenzione Incendi, pratica VF n. 3839 del 15/09/2011, inviato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine, prot. prov. 117772 del 06/10/2011, rilasciato alla ditta Camilot Erminio S.a.s. di Camilot Erminio & C. per l'attività sita in Comune di Ronchis, Corso Italia n. 98 e validità fino al 14/09/2014;
PRESO ATTO di quanto esposto nella nota del Comune di Ronchis, prot. prov. 21678 del 16/02/2011 - "si precisa che la ditta in questione è in possesso dell'autorizzazione allo scarico in fognatura comunale delle acque reflue industriali scadente il 28/02/2011 e per la quale è stata presentata al CAFC S.p.a. (ente gestore del servizio idrico integrato) la domanda di rinnovo in data 02/03/2010, successivamente integrata in data 02/02/2011 ed attualmente in fase di rilascio" - e nella nota della Ditta, prot. prov. 143787/2011 del 15/12/2011 - "per quanto riguarda il rinnovo relativo all'autorizzazione allo scarico alle acque reflue, in data 14.09.2011 sono state inoltrate le integrazioni richieste dal CAFC S.p.A. con PROT. - PRA - 09337K7B2D5 del 09.08.2011 e sono stati realizzati, dalla scrivente, gli interventi previsti";
RILEVATO che il Comune di Ronchis e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" non hanno evidenziato motivi ostativi alla prosecuzione dell'attività;
RITENUTO di rinnovare, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in essere;
EVIDENZIATO che il D.Lgs. 205/2010 ha introdotto nel D.Lgs. 152/2006 il concetto di "cessazione della qualifica di rifiuto" (art. 184 ter) ed eliminato la definizione "materia prima secondaria" (MPS) di cui all'art. 181 bis;
EVIDENZIATO altresì che il Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31/03/2011 ha definito i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero dell'impianto sito in Comune di Ronchis (UD), Corso Italia n. 98, sull'area catastalmente individuata al Foglio n. 17 mappale n. 97 del catasto comunale, intestata alla Ditta CAMILOT ERMINIO S.A.S. di Camilot Erminio & C. (C.F. 02186320301), rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 9363 del 21/12/2006, per un periodo di 10 anni dalla data di scadenza della predetta Determina dirigenziale e, pertanto, fino al 2 marzo 2021. La presente autorizzazione è rinnovabile; a tale fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda;
2. di stabilire che le operazioni autorizzate in impianto sono le seguenti:
a) R13 Messa in riserva e R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) di rifiuti cartacei con codice CER 15.01.01, 20.01.01, 19.12.01 con effettuazione di operazioni di cernita manuale, triturazione e pressatura. I prodotti ottenuti devono essere conformi alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
b) R13 Messa in riserva e R4 Riciclo/recupero dei metalli e composti metallici di rifiuti metallici con codice CER 12.01.99, 19.12.02, 19.10.01, 15.01.04, 16.01.17, 17.04.05, 20.01.40, 19.12.03, 19.10.02, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07 con effettuazione di operazioni di cernita manuale con supporto di ragno, cesoiatura e pressatura ed eventuale trattamento con idropulitrice. I prodotti ottenuti sono destinati all'industria metallurgica e devono essere conformi ai criteri previsti dal Regolamento (UE) n. 333/2011 sui rottami metallici ovvero, per i rottami non ricompresi in tale Regolamento, alle specifiche richiamate dal D.M. 05/02/1998;
c) R13 Messa in riserva senza trattamento di rifiuti con codice CER 15.01.06, 16.01.22, 17.04.11, 12.01.01, 12.01.03, 16.01.22, 12.01.05, 17.02.03, 16.01.03, 17.02.01;
3. di stabilire che l'impianto ha una potenzialità massima di trattamento come di seguito definita:
a) la potenzialità massima effettiva di recupero R4 di materiali ferrosi e non ferrosi, valutata in funzione

del limite massimo dovuto all'attività di cernita manuale e con il ragno, considerando le attrezzature presenti in impianto, gli spazi a disposizione e l'esperienza e capacità del personale addetto, è stimata in 190 tonnellate al giorno;
b) la potenzialità massima effettiva di recupero R3 dei materiali cartacei, tenendo conto che solo parte dei prodotti cartacei viene presso legata e che quindi la potenzialità di trattamento della pressa (56 t/die) non costituisce il limite effettivo dell'attività, è stimata in 125 tonnellate al giorno;
4. di stabilire che la capacità massima di messa in riserva R13 dei rifiuti non oggetto di trattamento (lettera c del punto 2) è di 121,5 m3;
5. di stabilire che le capacità e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto e dei rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto sono quelli indicati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
5.1 In caso di produzione di eventuali ulteriori rifiuti inerenti l'attività dell'impianto e non ricompresi in elenco di cui all'Allegato 1, dovrà essere data apposita comunicazione alla Provincia al fine di provvedere agli opportuni aggiornamenti. I nuovi rifiuti prodotti dovranno essere gestiti con le modalità del deposito temporaneo fino ad aggiornamento dell'atto autorizzativo;
6. le attrezzature in dotazione all'impianto sono:

- Ragno SOLMEC 100 (mobile);
- Ragno SOLMEC 108 (mobile);
- Elettrocalamita SOLMEC 108 (mobile);
- Pressa/cesoia metalli misti PRESSA CESOIA T450x6000E;
- Pressa carta TEMA Mod. 88;
- Trituratore Mod. TRITEMA 10;
- Cesoia a coccodrillo mobile;
- Idropulitrice;
- Nastro trasportatore linea carta;

7. l'impianto, che risulta dotato di sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue autorizzato allo scarico in fognatura, è organizzato come esplicitato nella planimetria Tav. 11/1 Rev. 00 del 02/12/2011 allegata alla nota della Ditta prot. prov. 143787/2011 del 15/12/2011 con previsione delle seguenti aree:
7.1 Area dedicata alle operazioni di pesatura dei rifiuti in ingresso all'impianto;
7.2 Area di verifica conformità: i rifiuti in ingresso vengono scaricati nel settore del piazzale dedicato alla loro verifica di conformità. Nel caso il rifiuto non risulti conforme il carico viene interamente respinto;
7.3 Aree di stoccaggio-messa in riserva (R13) rifiuti cartacei per operazione R3:
7.3.1 Area n. 6 dedicata alla messa in riserva dei rifiuti costituiti da imballaggi in carta depositati in cumulo con volume massimo di 170 mc.; confluisce in quest'area il codice CER 15.01.01;
7.3.2 Area n. 7 dedicata alla messa in riserva dei rifiuti di cartone depositati in cumulo con volume massimo 75 mc; confluiscono in quest'area i codici CER 20.01.07 e 19.12.01;
7.4 Area dedicata al recupero e trattamento dei rifiuti cartacei (R3) mediante operazioni di cernita manuale (a fianco della linea) e lavorazione nella linea di trattamento composta da trituratore, nastro trasportatore e pressa oleodinamica;
7.5 Area coperta dedicata al deposito di prodotti (ex MPS) per l'industria cartaria con capacità massima di 850 m3;
7.6 Aree di stoccaggio-messa in riserva (R13) rifiuti metallici per operazione R4:
7.6.1 Contenitore scarrabile n. 2 con capacità stoccaggio di mc 25 dedicato alla messa in riserva dei codici CER 12.01.99, 19.12.02 e 19.10.01;
7.6.2 Area n. 19 dedicata alla messa in riserva di imballaggi metallici depositati in cumulo con altezza massima di 4 metri e volume massimo di 47 mc.; confluisce in quest'area il codice CER 15.01.04;
7.6.3 Area n. 18 dedicata alla messa in riserva di metalli ferrosi depositati in cumulo con altezza massima di 4 metri e volume massimo di 39 mc.; confluisce in quest'area il codice CER 16.01.17;
7.6.4 Area n. 21 dedicata alla messa in riserva di metalli in ferro a acciaio depositati in cumulo con altezza massima di 6-7 metri e volume massimo di 598 mc.; confluisce in quest'area il codice CER 17.04.05;
7.6.5 Area n. 20 dedicata alla messa in riserva di rifiuti metallici depositati in cumulo con altezza massima di 2 metri e volume massimo di 287 mc.; confluisce in quest'area il codice CER 20.01.40;
7.6.6 Area n. 17 dedicata alla messa in riserva di metalli non ferrosi in cumulo con altezza massima di 4 metri e volume massimo di 34 mc.; confluiscono in quest'area i codici CER 16.01.18, 19.12.03 e 19.10.02;
7.6.7 Contenitore scarrabile n. 8 con capacità stoccaggio di mc 12,5 dedicato alla messa in riserva di rifiuti metallici non ferrosi da costruzione e demolizione codice CER 17.04.01;
7.6.8 Contenitore scarrabile n. 9 con capacità stoccaggio di mc 12,5 dedicato alla messa in riserva di rifiuti metallici non ferrosi da costruzione e demolizione codice CER 17.04.02;
7.6.9 Contenitore scarrabile n. 10 con capacità stoccaggio di mc 12,5 dedicato alla messa in riserva di rifiuti metallici non ferrosi da costruzione e demolizione codice CER 17.04.03;

7.6.10 Contenitore scarrabile n. 11 con capacità stoccaggio di mc 12,5 dedicato alla messa in riserva di rifiuti metallici non ferrosi da costruzione e demolizione codice CER 17.04.04;
7.6.11 Contenitore scarrabile n. 12 con capacità stoccaggio di mc 12,5 dedicato alla messa in riserva di rifiuti metallici non ferrosi da costruzione e demolizione codice CER 17.04.06;
7.6.12 Contenitore scarrabile n. 5 con capacità stoccaggio di mc 25 dedicato alla messa in riserva di rifiuti metallici non ferrosi da costruzione e demolizione codice CER 17.04.07;
7.7 Area eventuale trattamento con idropulitrice;
7.8 Area dedicata al recupero e lavorazione rottami metallici (R4) mediante operazioni di cernita manuale e con ragno, cesoiatura e pressatura;
7.9 N. 3 aree dedicate al deposito di prodotti (ex MPS) per l'industria metallurgica con capacità massime rispettivamente di 338 m3, 228 m3, 184 m3 e capacità massima totale di 750 m3;
7.10 Aree di stoccaggio e messa in riserva (R13) dei rifiuti di scarto prodotti dall'attività dell'impianto e derivanti da attività di manutenzione:
7.10.1 Area n. 24 dedicata alla messa in riserva in fusto da litri 200, posizionato sopra una piattaforma di contenimento, di rifiuti pericolosi prodotti, quali oli derivanti dalle attività di manutenzione dei mezzi con codice CER 13.02.08*;
7.10.2 Area n. 24a dedicata alla messa in riserva in apposito contenitore plastico da 200 Kg di rifiuti pericolosi prodotti nelle operazioni di manutenzione dei mezzi quali batterie al piombo codice CER 16.06.01*;
7.10.3 Area n. 22 dedicata alla messa in riserva in cumulo, con altezza massima 1 metro e volume massimo 1 mc, di rifiuti pericolosi prodotti, quali piccoli contenitori di sostanze pericolose (vernici e colle), originati durante le attività di recupero funzionali di prodotti (ex MPS) e individuati con codice CER 19.12.11*;
7.10.4 Contenitore scarrabile n. 13 dedicato alla messa in riserva di rifiuti quali pezzi di stoffa, vetro e plastica, prodotti durante le attività di recupero funzionali di prodotti (ex MPS) con volume massimo 12,5 mc e individuati con codice CER 19.12.12;
7.10.5 Contenitore scarrabile n. 25 dedicato alla messa in riserva di rifiuti in legno (bancali) prodotti durante le attività di recupero funzionali di prodotti (ex MPS) con volume massimo 6,5 mc e individuati con codice CER 19.12.07;
7.11 Aree di messa riserva (R13) rifiuti in ingresso non destinati a trattamento (lettera c del punto 2):
7.11.1 Contenitore scarrabile n. 1 dedicato alla messa in riserva di imballaggi in materiali misti con codice CER 15.01.06 e volume massimo di 10 mc;
7.11.2 Contenitore scarrabile n. 3 dedicato alla messa in riserva di materiali individuati con codice CER 16.01.22 e volume massimo di 25 mc;
7.11.3 Contenitore scarrabile n. 4 dedicato alla messa in riserva di cavi elettrici con codice CER 17.04.11 e volume massimo di 25 mc;
7.11.4 Contenitore scarrabile n. 14 dedicato alla messa in riserva di limatura e trucioli di materiali ferrosi con codice CER 12.01.01 e volume massimo di 12,5 mc;
7.11.5 Contenitore scarrabile n. 15 dedicato alla messa in riserva di limatura e trucioli di materiali non ferrosi con codice CER 12.01.03 e volume massimo di 12,5 mc;
7.11.6 Area n. 16 dedicata alla messa in riserva in cumulo con altezza massima di 2 metri di imballaggi in plastica con codice CER 05.01.02 e volume massimo di 14 mc;
7.11.7 Contenitore scarrabile n. 16a dedicato alla messa in riserva di limatura e trucioli di materiali plastici con codice CER 12.01.05 e volume massimo di 3 mc;
7.11.8 Contenitore scarrabile n. 16b dedicato alla messa in riserva di rifiuti plastici da costruzione e demolizione con codice CER 17.02.03 e volume massimo di 4,5 mc;
7.11.9 Contenitore scarrabile n. 23 dedicato alla messa in riserva di rifiuti da imballaggi in legno con codice CER 15.01.03 e volume massimo di 12,5 mc;
7.11.10 Contenitore scarrabile n. 23a dedicato alla messa in riserva di rifiuti in legno da costruzione e demolizione con codice CER 17.02.01 e volume massimo di 2,5 mc;
8. i rifiuti in ingresso, quelli prodotti e i materiali trattati in attesa di essere conferiti ad altri impianti devono essere segnalati ed identificati da idonea cartellonistica;
9. ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011 la Ditta dovrà dotarsi di un sistema di gestione della qualità verificato conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del medesimo Regolamento;
10. prima della ricezione dei rifiuti, la Ditta dovrà verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione. I rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio" dovranno essere accompagnati da certificazione analitica che dovrà essere richiesta per ogni conferimento, salvo che tali rifiuti non provengano continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e costante nel tempo, nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno annuale;
11. di prescrivere che, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la Ditta interessata provveda alla prestazione di una nuova garanzia finanziaria, in sostituzione della precedente, a favore

del Comune di Ronchis per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. b), punto 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare di tale garanzia è fissato in € 355.041,44 per una potenzialità di trattamento di 315 tonnellate al giorno. La garanzia finanziaria dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
12. di prescrivere che la ditta trasmetta alla Provincia entro i primi due mesi di ogni anno, una scheda riassuntiva di gestione dell'impianto secondo lo schema della modulistica prevista all'art. 6 dell'Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Programma Provinciale Smaltimento Rifiuti Speciali e riportata nell'Allegato 2 al presente atto;
13. di disporre che al momento della chiusura e dismissione dell'impianto, il titolare dello stesso, prima del ripristino dell'area, dovrà dimostrare che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa di riferimento, comunicando le risultanze dell'indagine alla Provincia ed all'A.R.P.A.;
14. di stabilire che, in caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax, a Provincia, Comune di Ronchis, A.R.P.A. ed A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana";
15. di stabilire che la presente determinazione di rinnovo conclude e definisce il procedimento amministrativo avviato con nota prot. prov. n. 151091 del 29/12/2010 e che, con la notifica del presente provvedimento alla Ditta interessata, si determina la decadenza della Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 25/02/2011 con cui veniva autorizzato l'esercizio dell'impianto fino alla conclusione del presente procedimento autorizzativo;
16. rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa;
17. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovesse applicare nuove disposizioni;
18. qualora non espressamente previste, si intendono richiamate nel presente atto tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sulla gestione rifiuti.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Copia conforme del presente provvedimento dovrà essere notificata alla ditta Camilot Erminio S.a.s. di Camilot Erminio & C. in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché trasmessa ai soggetti di seguito indicati:

- Comune di Ronchis (UD);
- A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" - Palmanova (UD);
- Regione autonoma FVG - Direzione Centrale dell'Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna - Servizio Disciplina Gestione Rifiuti;
- A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Udine.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere, nei modi di legge, contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_3_520.2012_010_ALL1_TABELLA

Allegato 1 – Tabella riassuntiva stoccaggi (l'ubicazione fa riferimento alla planimetria Tav. 1/11 Rev. 00 allegata alla nota prot. prov. 143787/2011 del 15/12/2011).

CER	Descrizione	Ubicazione	Modalità Stoccaggio	Capacità stoccaggio max m³	Ritirati/Prodotti
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone diversi da 15.01.10*	Area n. 6	Carta sfusa cumulo	170	Ritirati e trattati
20.01.01 19.12.01	Carta e cartone Carta e cartone	Area n. 7	Carta sfusa cumulo	75	Ritirati e trattati
12.01.99 19.12.02 19.10.01	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli ai cascami di lavorazione del trattamento Metalli ferrosi Rifiuti di fero e acciaio	Cassone n. 2	Contenitore scarrabile	25	Ritirati e trattati
15.01.04	Imballaggi metallici diversi da 15.01.10*	Area n. 19	Sfusi in cumulo h=4 m	47	Ritirati e trattati
16.01.17	Metalli ferrosi	Area n. 18	Sfusi in cumulo h=4 m	39	Ritirati e trattati
17.04.05	Ferro e acciaio diverso da 17.04.09*	Area n. 21	Sfusi in cumulo h=6-7 m	598	Ritirati e trattati
20.01.40	Metallo	Area n. 20	Sfusi in cumulo h=2 m	287	Ritirati e trattati
16.01.18 19.12.03 19.10.02	Metalli non ferrosi Metalli non ferrosi Rifiuti di metalli non ferrosi	Area n. 17	Sfusi in cumulo h=4 m	34	Ritirati e trattati
17.04.01	Rame, bronzo, ottone, diverso da 17.04.09*	Cassone n. 8	Contenitore scarrabile	12,5	Ritirati e trattati
17.04.02	Alluminio diverso da 17.04.09*	Cassone n. 9	Contenitore scarrabile	12,5	Ritirati e trattati
17.04.03	Piombo diverso da 17.04.09*	Cassone n. 10	Contenitore scarrabile	12,5	Ritirati e trattati
17.04.04	Zinco diverso da 17.04.09*	Cassone n. 11	Contenitore scarrabile	12,5	Ritirati e trattati
17.04.06	Stagno diverso da 17.04.09*	Cassone n. 12	Contenitore scarrabile	12,5	Ritirati e trattati
17.04.07	Metalli misti	Cassone n. 5	Contenitore scarrabile	25	Ritirati e trattati
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	Cassone n. 1	Carta sfusa cumulo	10	Ritirati

CER	Descrizione	Ubicazione	Modalità Stoccaggio	Capacità stoccaggio max m^3	Ritirati/Prodotti
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti	Cassone n. 3	Contenitore scarrabile	25	Ritirati
17.04.11	Cavi di versi da quelli di cui alla voce 17.04.10*	Cassone n. 4	Contenitore scarrabile	25	Ritirati
12.01.01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	Cassone n. 14	Contenitore scarrabile	12,5	Ritirati
12.01.03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	Cassone n. 15	Contenitore scarrabile	12,5	Ritirati
15.01.02	Imballaggi in plastica	Area n. 16	Sfusi in cumulo h=2 m	14	Ritirati
12.01.05	Limatura e trucioli di materiali plastici	Cassone n. 16a	Contenitore scarrabile	3	Ritirati
17.02.03	Plastica	Cassone n. 16b	Contenitore scarrabile	4,5	Ritirati
15.01.03	Imballaggi in legno	Cassone n. 23	Contenitore scarrabile	12,5	Ritirati
17.02.01	Legno	Cassone n. 23a	Contenitore scarrabile	2,5	Ritirati
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	Area n. 24	Fusto posizionato sopra una piattaforma di conferimento	200 litri	Prodotti
16.06.01*	Batterie al piombo	Area n. 24a	Contenitore di plastica	200 Kg	Prodotti
19.12.11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	Area n. 22	Sfusi in cumulo h=1 m	1	Prodotti
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli alla voce 19.12.11*	Cassone n. 13	Contenitore scarrabile	12,5	Prodotti
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06*	Cassone n. 25	Contenitore scarrabile	6,5	Prodotti

Allegato 2 – Modulistica prevista all'art. 6 dell'Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti Speciali

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE — **Foglio n. 1**

SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI
(da redigere a cura del titolare dell'impianto)

Anno di competenza (*): ☐

☐ Primo semestre: dal 1/1 al 30/6 *(consegnare dal 15.07 al 30.07)*
☐ Secondo semestre: dal 1/7 al 31/12 *(consegnare dal 15.01 al 31.01 dell'anno successivo)*

Ditta:
Indirizzo:
Titolare che chiede l'autorizzazione: Tel.
Ubicazione dell'impianto:
Tipo di impianto:
☐ Discarica per rifiuti inerti
☐ Discarica per rifiuti non pericolosi
☐ Impianto di preselezione e/o selezione
☐ Impianto di compostaggio
☐ Impianto di digestione anaerobica
☐ Impianto di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR)
☐ Impianto di trattamento termico
☐ Altri impianti di trattamento, stoccaggio e messa in riserva o condizionamento volumetrico dei rifiuti speciali non pericolosi

Codici rifiuti autorizzati:
Potenzialità dell'impianto autorizzata *(indicare anche se annauale, settimanale o altro)*: ton
Volume complessivo della discarica autorizzato: mc

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI

Tipologia di rifiuto in ingresso		Quantità	Ricevuto da				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

DESTINAZIONE RIFIUTO

Tipologia di rifiuto in uscita		Quantità	Destinato a				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

MATERIALE AVVIATO AL RECUPERO

Tipologia di materiale recuperato	Quantità	Destinato a				note
	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

Sono state organizzate azioni di formazione quali ad esempio: corsi, pubblicazioni, visite formative per amministratori, cittadini, studenti o altro?
☐ No
☐ Si: quali e perché?

Esistono o si sono costituiti (anche informalmente) comitati o gruppi di opinione contro l'impianto?
☐ No
☐ Si: quali e perché?

(*) Le schede complete, inviate oltre le date indicate, saranno considerate nulle. Le schede dovranno essere codificate nel seguente modo: **denominazione ditta_1_anno** se si riferiscono al primo semestre (dal 15/7 al 31/7) oppure **denominazione ditta_2_anno** se si riferiscono al secondo semestre (dal 15/01 al 31/01)

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	Foglio n. 2
SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI (da redigere a cura del titolare dell'impianto)	
Sono state eseguite analisi merceologiche rifiuti in ingresso impianto? No Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione. 1) 2) ……	
Sono state eseguite analisi merceologiche scarti/rifiuti in uscita impianto? No Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione. 1) 2) ……	
Si sono verificati fermi di impianto o sospensioni del servizio? No Si: perché? Analisi dell'ambiente	
Si sono verificati problemi di viabilità? No Si: perché?	
Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) con la popolazione? No Si: perché?	
Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) di odori, rumori o qualità dell'aria? No Si: quali e perché?	
Ci sono state visite di controllo? No Si: quali e perché?	

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	**Foglio n. 3**
SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI **(da redigere a cura del titolare dell'impianto)**	
Sono stati effettuati interventi di straordinaria manutenzione? No Si: quali e perché?	
Si sono verificati altri problemi (anche di piccola rilevanza) di carattere ambientale? No Si: quali e perché?	
NOTE :	
ALLEGATI:	
Tabelle analitiche:	
Pozzi n. (*esempio di seguito riportato*)	
Emissione n.	
Punto controllo fonometrico n	
Punto prelievo in corso d'acqua n.	
Altro:	

12_7_3_AVV_PROV UDINE_3_524.2012_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 524 del 24 gennaio 2012. (Estratto). DLgs. 152/2006 - Comune di Bertiolo. Discarica comunale di 2^ cat. tipo A, sita in località SS Napoleonica - Provvedimento di chiusura della discarica ai sensi dell'art. 17, comma 5 del DLgs. 36/03 - Proroga del termine di realizzazione della copertura definitiva.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di accogliere la richiesta di proroga del termine di cui al punto 1 lettera c) della Determinazione Dirigenziale n. 5370/08 del 18/09/2008, presentata dal Comune di Bertiolo con nota prot. prov. 142163 del 13/12/2011;
2. di prorogare conseguentemente il termine predetto di 12 (dodici) mesi, fissando quindi la scadenza per l'esecuzione dei lavori di copertura della discarica comunale di 2^ Categoria Tipo A per inerti sita in località S.S. Napoleonica secondo quanto previsto dal progetto autorizzato, saturando eventuali volumetrie residue con materiale idoneo non classificato come rifiuto, alla data del 18/02/2013;

(omissis).

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_3_729.2012_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 729 del 27 gennaio 2012. DLgs. 152/06 - Autodemolizioni Del Frate snc di Del Frate Enzo & C. (CF 00813750304) con sede a Pradamano, via Nazionale n. 100 - Autorizzazione variante non sostanziale.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
VISTA la L.R. 30 del 07/09/1987 e succ. mod. int., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02/01/1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione";
VISTA la L.R. n. 16 del 07/12/2008 "norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la L. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8.10.1991, n. 0502/Pres. e succ. mod. int. in materia di garanzie finanziarie degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti;
RICHIAMATI di seguito i principali provvedimenti relativi all'impianto in oggetto, emessi da questa Amministrazione:

- Decreto del Presidente della Provincia di Udine n°9587/92 del 18/02/1992, con il quale si approva

il progetto per la realizzazione di un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti alla ditta Autodemolizioni Del Frate & C. S.n.c. di Pradamano da realizzarsi in Pradamano foglio 12 mappali 42, 47 e 53;
- Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n°2275/97 del 27/01/1997, con il quale si sostituisce la dicitura "Autodemolizioni Del Frate & C. S.n.c." con "Autodemolizioni Del Frate S.n.c. di Del Frate Enzo & C." (d'ora in avanti Ditta) e si proroga l'autorizzazione n°9587/92 del 18/02/1992 per cinque anni, fino al 17/02/2002 o, in alternativa, fino alla data dell'eventuale comunicazione di pronuncia negativa dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.M. 21/06/1991, n°324 e successive modifiche ed integrazioni;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n°202/98 del 12/06/1998 prot.n°40820/98, con la quale si determina la scadenza dell'autorizzazione, concessa con Decreto del Presidente della Provincia di Udine n°9587/92 del 18/02/1992 e con Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n°2275/97 del 27/01/1997, al 2 marzo 2001 e si indica l'elenco della tipologia dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n°160/2001 del 19/02/2001 prot.n°19044/2001, con cui si rinnova alla Ditta l'autorizzazione alla gestione del centro per la raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti sito in Comune di Pradamano su area catastalmente individuata al foglio 12 mappali 42, 47 e 53 fino al 02 Marzo 2006;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n°1553 del 01/03/2006, di prosecuzione dell'attività del centro di raccolta per veicoli fuori uso in oggetto fino alla conclusione dei procedimenti istruttori in corso, con le scadenze disciplinate dal D.P.G.R. n°01/Pres del 02/01/1998, comunque non oltre il 31 luglio 2006;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n°231 del 26/07/2006, con la quale si approva il progetto di adeguamento, ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, presentato dalla Ditta;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n°5347 del 31/07/2006, di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta per veicoli fuori uso;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n°4564 del 08/08/2008 con cui si autorizzano alcune modifiche non sostanziali;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n°9088 del 11/12/2009, con cui si autorizza l'installazione di una scaffalatura per il deposito degli autoveicoli trattati;
- Determinazione del Dirigente Area Ambiente n°7896 del 06/10/2010, con la quale si autorizza la Ditta alla realizzazione di alcune modifiche non sostanziali;
- Determinazione del Dirigente Area Ambiente n°1623 del 28/02/2011, con la quale si rinnova l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto fino al 2 marzo 2021;

VISTA l'stanza di variante inoltrata dalla Ditta, prot. prov. 123316/2011 del 24/10/2011, e relativa documentazione allegata, consistente in:
- Relazione tecnico descrittiva,
- TAV. 4/V/AUTO01 - Planimetria generale impianto-variante aree impianto e viabilità interna;

VISTA la nota provinciale prot. 126898 del 02/11/2011, con cui è avviato il procedimento amministrativo per la valutazione dell'istanza predetta, è richiesto entro 30 giorni un parere in merito al Comune di Pradamano e all' A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" ed è richiesto alla Ditta di fornire informazioni sull'ottenimento da parte del Comune di Pradamano di eventuale titolo autorizzativo per la nuova attività commerciale e di chiarire se i veicoli destinati alla vendita saranno prima acquistati dalla Ditta o se la stessa fungerà da sola intermediaria;

VISTA la nota pervenuta in data 06/12/2011 (prot. prov. 140348/11) con cui la Ditta precisa che i veicoli destinati alla vendita saranno acquistati dalla Ditta e poi messi in vendita e trasmette copia dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio della vendita di generi di dettaglio n. 104 di Registro rilasciata dal Comune di Pradamano in data 15/06/1989;

PRESO ATTO che il Comune di Pradamano e l'A.S.S. n. 4 non hanno formulato osservazioni sull'istanza in oggetto;

EVIDENZIATO che le modifiche che la Ditta intende apportare all'impianto sono riconducibili ai seguenti punti:
- inserimento all'interno del centro di raccolta di un'area aperta dedicata all'esposizione e vendita veicoli usati con destinazione mercato nazionale ed estero;
- variazione della capacità di stoccaggio del CER 16.06.01 dagli attuali 1.200 kg a 2.400 kg;

VALUTATO che l'istanza in oggetto non implica una variante sostanziale ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 3bis della Legge regionale 30/1987, richiamato dall'art. 5 comma 16 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., in quanto:

1. non comporta un aumento di potenzialità,

2. non comporta una modifica dei rifiuti che l'impianto è autorizzato a ricevere,
3. non comporta una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto;
RITENUTO di autorizzare le modifiche proposte, prescrivendo che l'area dedicata all'esposizione e vendita di veicoli usati sia mantenuta fisicamente distinta dall'attività di gestione dei rifiuti ed, in particolare, che essa sia dotata di idonea segnaletica e delimitata da transenne e/o da paletti con catenella;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1. di autorizzare la Ditta Autodemolizioni Del Frate S.n.c. di Del Frate Enzo & C., con sede legale ed impianto siti in Comune di Pradamano (UD), via Nazionale 100, alla realizzazione delle seguenti modifiche gestionali, illustrate nella Relazione tecnica descrittiva e nell'elaborato grafico "TAV. 4/V/AUTO01 - Planimetria generale impianto-variante aree impianto e viabilità interna" allegati all'istanza pervenuta in data 24/10/2011, prot. prov. 123316/2011:
- inserimento all'interno del centro di raccolta di un'area aperta dedicata all'esposizione e vendita veicoli usati con destinazione mercato nazionale ed estero;
- variazione della capacità di stoccaggio del CER 16.06.01 dagli attuali 1.200 kg a 2.400 kg;

2. di prescrivere che l'area dedicata all'esposizione e vendita di veicoli usati con destinazione mercato nazionale ed estero sia mantenuta fisicamente distinta dall'attività di gestione dei rifiuti nonché dotata di idonea segnaletica e delimitata da transenne e/o da paletti con catenella;
3. di mantenere ferme ed immutate le prescrizioni, le condizioni ed i contenuti di tutti i provvedimenti validi ed efficaci relativi all'impianto di recupero in oggetto anche se non espressamente citati in premessa, e se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa;
4. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione in ottemperanza a nuove disposizioni o qualora si dovessero riscontrare irregolarità.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Copia conforme del presente provvedimento dovrà essere notificata alla ditta Autodemolizioni Del Frate S.n.c. di Del Frate Enzo & C. in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché, trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di Pradamano,
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici - Servizio Disciplina Gestione Rifiuti,
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli",
- A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Udine.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_AVV_PROV UDINE_3_730.2012_010

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale n. 730 del 27 gennaio 2012. DLgs. 152/2006, DLgs. 209/2003 - Ditta Clinaz Romano & C. Snc (CF 01000240307) Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso, sito in comune di Remanzacco, via casale Passaggio a livello n. 40 - Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte IV con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
VISTO il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006";
VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i. di "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso";
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli oli usati", nelle parti in vigore ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs. 152/2006;
VISTO il decreto ministeriale 16 maggio 1996 n. 392 e s.m.i., "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati";
VISTA la legge regionale 07 settembre 1987 n. 30 e s.m.i., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione";
VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 2008 n°16 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8 ottobre 1991 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti;
VISTO il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20-11-2006;
RICHIAMATI di seguito i principali atti autorizzativi relativi all'impianto in oggetto emessi da questa Amministrazione:

- Decreto del Presidente della Giunta della Provincia di Udine n. 12605/92 del 4-3-1992 con il quale la Ditta Clinaz Romano & C. snc viene autorizzata alla realizzazione e alla gestione per cinque anni di un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, per una capacità massima stoccabile di 120 veicoli a motore, in Comune di Remanzacco, via Case Passaggio a Livello, sull'area catastalmente individuata al foglio 17, mappale 69;
- Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n. 2276/97 del 27-1-1997 con il quale l'autorizzazione n. 12605/92 del 4-3-1992 veniva prorogata di 5 anni, fino al 3 marzo 2002;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 579/98 del 2-11-1998 con la quale la scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto di cui al punto precedente, viene fissata al 2-3-2001;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 157/2001 del 19-2-2001 con la quale l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto viene rinnovata fino al 2-3-2006;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 1554/2006 del 1-3-2006 con la quale la Ditta viene autorizzata alla prosecuzione dell'attività del centro di raccolta per veicoli fuori uso in oggetto fino alla conclusione dei procedimenti istruttori in corso, con le scadenze disciplinate dal DPGR 01/Pres. del 2/1/1998, comunque non oltre il 30-6-2006;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 202 del 26-6-2006 con cui viene approvato il progetto di adeguamento presentato dalla Ditta Clinaz Romano & C. S.n.c. ai sensi del D.Lgs. 209/2003;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 4721/2006 del 29-6-2006 con la quale la Ditta viene autorizzata alla prosecuzione dell'attività del centro di raccolta per veicoli fuori uso in oggetto fino al 2-3-2011;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 4563/2008 del 8-8-2008 con cui viene autorizzato un aumento del numero dei veicoli bonificati stoccabili in impianto e l'inserimento del codice CER 161001* relativo al deposito temporaneo del rifiuto prodotto "liquido lavavetri";
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 6123/2010 del 5-8-2010 con cui si autorizza:
    1. l'installazione dei gazebi oggetto dell'istanza della Ditta Clinaz Romano & C. snc pervenuta in data

in data 29-4-2010 (prot. prov. 57358/10) ed integrata in data 2-7-2010 (prot. prov. 85669/10) relativa all'impianto di via Case Passaggio a Livello, 40 a Remanzacco;
2. l'installazione dell'attrezzatura per la messa in sicurezza dei serbatoi di GPL e metano prevista nell'istanza pervenuta in data in data 29-4-2010 (prot. prov. 57358/10);
3. l'utilizzo del sollevatore per le operazioni di smontaggio dei pezzi di ricambio previsto nell'istanza pervenuta in data in data 29-4-2010 (prot. prov. 57358/10) ed integrata in data 2-7-2010 (prot. prov. 85669/10);
4. la riorganizzazione degli stoccaggi dell'impianto secondo quanto previsto nella planimetria allegata all'istanza pervenuta in data in data 29-4-2010 (prot. prov. 57358/10);

VISTA la nota pervenuta in data 7-12-2010 (prot. prov. 143003/10) con cui la Ditta chiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

VISTA la nota pervenuta in data 7-12-2010 (prot. prov. 143000/10) con cui la Ditta chiede una proroga di 4 mesi per la presentazione del progetto definitivo per la sistemazione dell'impianto prescritto al punto 8 della Determinazione Dirigenziale 6123/10 del 5-8-2010;

VISTA la nota prot. 144798 del 14-12-2010 con cui la Provincia comunica che ulteriori quattro mesi non potranno essere concessi stante la precarietà delle strutture e l'impossibilità di definire tempi certi per la conformazione dell'impianto;

VISTA la nota pervenuta in data 18-2-2011 (prot. prov. 22807/11) con cui la Ditta trasmette il prescritto progetto definitivo per la sistemazione dell'impianto;

VISTA la nota prot. 23832 del 22-2-2011 con cui la Provincia avvia il procedimento amministrativo ai sensi del DPGR n. 01/Pres/1998 per la valutazione dell'istanza di variante sostanziale all'impianto;

VISTA la Determinazione dirigenziale n.1496/2011 del 24-2-2011 con cui si autorizza la Ditta alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto sito in Comune di Remanzacco, Via Casale Passaggio a Livello n. 40, fino alla conclusione del procedimento di valutazione della variante avviato in data 22-2-2011 (prot. prov. n. 2011/23832) e comunque non oltre il 1^ marzo 2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 390 del 19 dicembre 2011, con cui si approva il progetto presentato dalla ditta Clinaz Romano & C. snc (CF 01000240307) relativo all'ampliamento dell'impianto di trattamento veicoli fuori uso sito in Comune di Remanzacco, Via Casale Passaggio a Livello n. 40, foglio n. 17 mappali n. 427 e 418, e si autorizza la ditta medesima alla realizzazione delle modifiche e alla gestione dell'impianto secondo quanto previsto negli elaborati progettuali presentati;

PRESO ATTO del crono programma delle opere da realizzare (prot.n. 70191/11) approvato con la deliberazione sopracitata, in cui si prevede entro 170 giorni dalla data di approvazione del progetto il completamento delle seguenti opere:

- realizzazione del nuovo capannone,
- la realizzazione della rete fognaria di smaltimento acque meteoriche e reflue,
- realizzazione pavimentazioni esterne,
- realizzazione nuovo lay-out depositi impianto esistente e ampliamento,
- messa a dimora alberature e zone verdi;

EVIDENZIATO che nel progetto approvato è prevista, in una fase successiva (entro 1080 gg), anche la realizzazione di un soppalco interno al capannone e di un impianto fotovoltaico, opere che non limitano l'efficienza dell'impianto di trattamento veicoli;

VALUTATO che l'approvazione del progetto con relativo crono programma delle opere consente di definire tempi certi per la sistemazione dell'impianto;

RITENUTO di autorizzare la prosecuzione dell'attività in essere fino al 2-3-2013, termine valutato congruo alla realizzazione delle opere approvate e all'espletamento delle procedure di collaudo previste dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 390 del 19 dicembre 2011, demandando a successivo provvedimento il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto realizzato in variante;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa

1. di autorizzare la ditta Clinaz Romano & C. snc (CF 01000240307) alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto sito in Comune di Remanzacco, Via Casale Passaggio a Livello n. 40, foglio n. 17 mappale n. 427 fino al 2-3-2013, demandando a successivo provvedimento il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto realizzato secondo la variante approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 390 del 19 dicembre 2011;

2. di lasciare ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa.
3. di intendere richiamate nella presente determinazione, qualora non espressamente previste, tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sui rifiuti;
4. di stabilire che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento della garanzia finanziaria prestata a favore del comune di Remanzacco, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
5. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento il presente provvedimento qualora si dovessero applicare nuove disposizioni.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Copia conforme del presente provvedimento dovrà essere notificata alla ditta Clinaz Romano & C. snc in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché trasmessa ai soggetti di seguito indicati:

- Comune di Remanzacco;
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli";
- A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Udine.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990, si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

12_7_3_CNC_AZ OSP RIUNITI GRADUATORIA CARDIOCHIRURGIA_020

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" - Trieste

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 18, comma 6 del DPR n. 483/97:
Graduatoria concorso pubblico per un posto di dirigente medico in disciplina "Cardiochirurgia", approvata con determinazione n. 45 dd. 31/01/12:

Nominativo	Totale generale
MINATI Alessandro	87,500
MONCADA Alessandro	84,084
MASTROBUONI Stefano	74,500
SPINA Amedeo	73,400
TOTARO Marco	72,500
SANTARPINO Giuseppe	70,000

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:
dott. Diego Vergara

12_7_3_CNC_AZ OSP SM ANGELI SORTEGGIO_014

Azienda Ospedaliera"S. Maria degli Angeli"- Pordenone

Pubblicazione data sorteggio concorso pubblico.

In data 16/03/2011 alle ore 9,00 presso la S.O.C. Politiche del Personale - Ufficio Concorsi - 1° Piano Padiglione "D" - dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone la Commissione apposita-

mente nominata, procederà al sorteggio di un componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1 posto di Dirigente medico di Otorinolaringoiatria.

IL RESPONSABILE F.F. S.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott.ssa Vania Costella

12_7_3_CNC_CENTRO CRO INCARICO ANESTESIA_005

Centro di Riferimento Oncologico - Istituto nazionale tumori - Aviano (PN)

Bando di avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direttore di Struttura Operativa Complessa.

In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 21.12.2011, successivamente modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 13.1.2012, si rende noto che è indetto, ai sensi dell'Atto Aziendale del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano così come adeguato al DPR 10.12.1997 n. 484 "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale" e all'art. 15-ter, comma 2 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni, il seguente avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di:

- **dirigente medico - Direttore della SOC Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva**

(disciplina: anestesia e rianimazione)

L'incarico è disciplinato da contratto di diritto privato e avrà durata quinquennale, l'incarico potrà essere eventualmente rinnovato. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro (art. 7, comma 1 del D.Lgs. 30.2.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni).
Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano con deliberazione del Direttore Generale n. 222 del 29.12.2011 ha preso atto dei nuovi adempimenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183) dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra pubbliche amministrazioni e privati per cui le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati; nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli.

1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b. idoneità fisica all'impiego;
c. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all'incarico coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
d. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono accedere all'incarico coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e. iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
f. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente; ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina relativa al posto per cui si concorre, in carenza della specializzazione.
L'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche

di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-Legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 febbraio 1979, n. 54.
Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline: A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della Salute.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.
A norma dell'art. 3, comma 6, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m. e i., la partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti di età. Tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti e della durata quinquennale del contratto, al conferimento del primo incarico si procederà solo qualora il termine finale dei cinque anni coincida o non superi comunque il sessantacinquesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del D.L.vo n. 503/1992;
g. curriculum professionale, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed una adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR, concernente le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative;
h. attestato di formazione manageriale ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 484/1997;
Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 10.12.1997, n. 484, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 502/1992 citato, all'art. 16-quinquies, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 citato, l'incarico è attribuito senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato al primo corso utile.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti dello Stato stesso e debbono, altresì, essere prodotti nella lingua di origine e corredati di traduzione ufficiale giurata in lingua italiana, in stesura originale o copia autenticata.
Le modalità sopradescritte sono valide anche per i cittadini italiani nel caso in cui alleghino alla domanda titoli conseguiti all'estero e non redatti in lingua italiana. Fanno eccezione, viste le relazioni internazionali dell'Istituto, le pubblicazioni scientifiche redatte in lingua inglese.

2 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, e la documentazione ad esse allegata, devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: DIRETTORE GENERALE del CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO (PN)
ovvero
- devono essere presentate (sempre indirizzate al Direttore Generale del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano) esclusivamente all'Ufficio Protocollo del CRO stesso, entro le ore 15 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi; all'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
La domanda e i relativi allegati, che devono sempre essere sottoscritti, possono altresì essere prodotti come documenti elettronici ed inviati per via telematica, entro il termine di scadenza sopra indicato, secondo quanto previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.
In tal caso la domanda è valida, al pari delle eventuali autocertificazioni allegate:

- se sottoscritta mediante la firma digitale;
- quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

Qualora la domanda sia inviata a mezzo di posta elettronica certificata e gli allegati non risultino sottoscritti con una delle modalità sopra indicate, i documenti dovranno comunque riportare sottoscrizione di pugno.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte IV Serie speciale - Concorsi ed esami.
Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile, purché spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di scadenza. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l'insediamento della Commissione consultiva di cui all'Atto Aziendale del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

Il CRO di Aviano non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora ciò dipenda da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.
Non saranno ugualmente imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.10.12.1997 n. 483 e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)" e successive modifiche ed integrazioni e con finalità di autocertificazione:
1) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero i requisiti sostitutivi previsti dalla normativa vigente; i cittadini degli altri stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa all'avviso e il recapito telefonico; in caso di mancata indicazione vale la residenza di cui al punto 1);
9) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni), esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento;
La domanda dovrà essere datata e firmata per esteso dal candidato.
La mancanza di sottoscrizione costituisce motivo di esclusione. La firma non deve essere autenticata, e alla domanda deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido, leggibile in tutte le sue parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1, del predetto D.P.R.
CURRICULUM PROFESSIONALE
Alla domanda deve essere allegato un curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, concernente le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all'estero, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 10.12.1997 n. 484 in riferimento al punto C) sopra citato "le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" del presente avviso "e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera".
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Il curriculum formativo e professionale, qualora non redatto in forma di autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere presentate in versione integrale originale o in fotocopia.

I contenuti del curriculum, ad esclusione di quelli di cui alla lettera c) e delle pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (vedi modalità riportate in seguito).
Inoltre, i concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- fotocopia non autenticata di un documento di identità personale valido, leggibile in tutte le sue parti;
- originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 10,33= in nessun caso rimborsabile, da versarsi esclusivamente su c/c postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) specificando la causale.
- un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei documenti presentati;
- l'elenco, datato e firmato dal candidato, delle pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione alla selezione, di cui il candidato risulta essere autore o coautore, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dell'art. 15 della L. 12.11.2011, n. 183, il candidato presenta dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore e possono essere rese:
a) negli appositi moduli predisposti dall'Istituto o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, o spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
La compilazione delle dichiarazioni senza il rispetto delle modalità sopra indicate, comporta l'invalidità dell'atto stesso.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.
In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:
a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale di inquadramento, eventuale disciplina di inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato, se trattasi di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto, e posizione in merito al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto ne vanno indicate esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici.
b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
c) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità all'originale. Nella dichiarazione, che di fatto vale come un'autentica di copia, vanno elencati dettagliatamente tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.
Il candidato è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione, per quanto concerne la documentazione non verificabile presso altre pubbliche amministrazioni. Il candidato sarà estromesso dalla selezione qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

3 - MODALITÀ DI SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO

La Commissione appositamente nominata, accerterà il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione e predisporrà l'elenco dei candidati ritenuti idonei, sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con telegramma.
I candidati per sostenere il colloquio dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità personale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari.
L'incarico di direzione della struttura complessa sarà attribuito motivatamente dal Direttore Generale

del CRO di Aviano, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata dall'apposita Commissione.
La decorrenza dell'incarico, le modalità e le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro saranno stabilite nel contratto individuale di lavoro. All'assegnatario dell'incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica.
Il rinnovo o il mancato rinnovo dell'incarico sono disposti dal Direttore Generale, previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, effettuata da un apposito Collegio tecnico.

4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio del Personale per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento dell'avviso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei , incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione all'avviso dovrà dichiarare il consenso al trattamento dei dati personali.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni regolamentari, normative e contrattuali vigenti in materia.
Il CRO di Aviano si riserva la facoltà di prorogare, di modificare, di sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, dandone tempestiva notizia agli interessati.
Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, giorno in cui gli uffici rimangono chiusi, all'Amministrazione del Centro di Riferimento Oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) - Ufficio del Personale (Ufficio Concorsi) telefono 0434/ 659 350 - oppure tramite posta elettronica all'indirizzo concorsi@cro.it oppure accedere al sito internet dell'Istituto www.cro.sanita.fvg.it.
L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

Il Direttore Generale:
dott. Piero Cappelletti

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, leggibile in tutte le sue parti)

Al DIRETTORE GENERALE
del Centro di Riferimento Oncologico
Via Franco Gallini, 2
33081 AVIANO PN

La/Il sottoscritt ___: ____
(Nome e Cognome)

CHIEDE

di essere ammess ___ all'**avviso pubblico** per il conferimento dell'incarico di dirigente medico - **Direttore della Struttura Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva** (disciplina: *anestesia e rianimazione*) indetto da codesto Istituto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte IV Serie speciale – Concorsi ed esami n. __ del ______ con scadenza ______.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara:

1. di essere nat.... a .... il ....;
2. di essere residente a .... (prov. ....), via .... n. ....;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....) (a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
5. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: .... (b);
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando:
   - laurea in medicina e chirurgia conseguita il **...** presso **...**;
   - iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici della provincia di **…** in data **…** al numero **…**;
   - specializzazione in **…** conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91 il **...** presso **...** con durata legale del corso **…**;
   - anzianità di servizio: di anni **…** nella disciplina **…**;
7. di allegare *curriculum* in cui è documentata la specifica attività professionale ed una adeguata esperienza;
8. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: …………….;

9. di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ... (c);
10. di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata;
11. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);
12. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
    - sig. ....
      via/piazza .... n. ....
      telefono n. ....
      cap. n. .... città ....
      e-mail …………………………..

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che il proprio *curriculum* allegato alla presente domanda, qualora ***non*** formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio, né costituisce autocertificazione;
- che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi degli artt. 19 e 46, 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e dall'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Data ....

Il/La dichiarante (firma per esteso)

Se la domanda viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal candidato che, dovrà inoltre allegare alla domanda stessa **fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido** per la valutazione dei titoli.

(a) i cittadini degli stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.
(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
(c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
(d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG.- UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Aut. Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
 - Servizio provveditorato e servizi generali